INQUIETUDINI
DE' GESUITI

TOMO II.

1764.

NOTA

Di ciò che si contiene in questo Secondo Tomo.

NOTA

Di ciò che si contiene in questo Secondo Tomo.

SUPPLICA
ALLA
MAESTÀ DEL RE
NOSTRO SIGNORE.

Di D. Ottavio Falces.

S. R. M.

SIGNORE

NOn già il dilatato Impero, le accresciute Provincie, ed i superbi trionfi de' nemici vinti, e di soggiogati Regni, o lunga serie de' prosperi successi, posson render veramente felice un gran Monarca; *Sed felices eos dicimus, si juste imperant, si quid aspere coguntur decernere, beneficiorum largitate compensant*, scrisse il G. P. S. Agostino. Dunque' Padre e Signore, se genuflesso a piedi vostri, col cuor su le labra io vi supplico ad accrescere alle vostre tante prosperità, questa vera caratterista di giusta felicità, deve credere, che sia Io a supplicarvi di cosa, che vi rende grato a Dio, caro a' sudditi, e più glorioso di quegli antichi Cesari della famosa Roma. Voi, e per gli tanti negati assensi alle nuove Comunità Regolari erigende, e per tanti chiari sentimenti, co' quali il vostro Real animo dichiarossi, di non volere moltiplicarsi più Collegj, Monasterj, e Conventi di Regolari, a fin di porsi, meglio tardi che mai, fine all' ammortizazione de' beni, che cagionavano mendicità a' secolari, mancanza di sussidio al Regio Erario e desolazione alle Città del Regno: *juste imperasti*. L' importune suppliche de' Padri Gesuiti, umiliate al Vostro Real Trono in una ben lunga scrittura data alle stampe, laddove il pubblico tutto credea che generale fosse il Real ordine di non erigersi più casa de' Regolari, feron sì, che con altro Real Dispaccio dichiarò non essere stato generale il divieto: *aspere decrevisti*; perchè mancarono su 'l fior del nascere le ben concepute speranze de' vostri Vassalli, di non vedersene erigere de' nuovi; Resta finalmente, che

 quel

quel dolore prodotto da un tal ordine negli animi di tutti, e più ſenſitivo nel mio, *beneficiorum largitate compenſes*, or che ſi offre per mia buona ſorte propizia l'occaſione di dichiarare, non eſſere della voſtra Real mente concedere il Real aſſenſo a' PP. della Compagnia, di erigere il Collegio in Brindiſi. Atteſochè le ricchezze acquiſtate da' Regolari, ſpecialmente dalla Venerabile Compagnia, ſono giunti a quell'eceſſo, che l'utile pubblico, la ragion di Stato, e la noſtra S. Religione, violentano la voſtra Real Clemenza ad adoperare quei rimedj, che le Repubbliche Criſtiane, ed i Principi Pii e Cattolici uſarono. Che queſti ſavj divieti conferiſcono non ſolamente all'utile dello Stato, alla Santa Criſtiana morale; ma al maggior vantaggio della noſtra Santa Religione. E, che quando la M. V. non voglia degnarſi, per alti imperſcrutabili ſuoi giudizj, ordinare, oſſervarſi ne' ſuoi Regni, quel che in tutti gli altri fanno oſſervare i Principi cari a Dio ed agli uomini; almeno dovrà vietare l'erezione di nuove Chieſe, Monaſterj, e Collegj, ove vanno ad ammortizarſi i beni de' Secolari.

Anno origine queſte ſuppliche dal ſeguente fatto. La Nobiliſſima famiglia Falces Aragoneſe ſi portò in queſto Regno, ſono ormai due ſecoli, e dopo eſſere imparentata con Nobili Patrizj del Regno, come furono i Capeci e gli Alderiſij de' Principi dell'Avetrana, ſi diviſe in due rami; uno ſi fermò in Brindiſi, l'altro in Meſagna; in queſta l'ultimo fu D. Taddeo Falces, di cui è figlio ed erede il ſupplicante D. Ottavio; In Brindiſi fu D. Pietro Arcidiacono Falces, Fratello cugino di D. Taddeo di Meſagna. Nell' ultimo di ſua vita l' Arcidiacono D. Pietro diſpoſe di un valſente circa a ducati 60. mila da lui acquiſtato, laſciando di quello erede il Marcheſe D. Andrea Falces ſuo Nipote; indi nel codicillo diſſe: Che nel caſo l' erede ſuo Nipote foſſe morto quandocumque ſenza figli, e ſenza far teſtamento, la metà della ſua eredità foſſe pervenuta al figlio, o figli di D. Taddeo di Meſagna.

Nel 1737. il Marcheſe D. Andrea, in vece di eſeguire la volontà di ſuo Zio, con laſciare, ſe non tutta, almeno la metà dell' eredità al ſupplicante D. Ottavio Falces, unico figlio di D. Taddeo, volle giovare a' ſuoi Cittadini di Brindeſi, con laſciar

sciar l' intiera sua eredità per un Collegio colà erigendo della Venerabile Compagnia; ed in mancanza del Collegio, gravò l'erede fiduciario a dar l' eredità a' due Conventi de' Paolini e Domenicani di quella Città, col peso di dover quelli tener sempre in Città due Religiosi, per assistere i moribondi, a' quali assegnò ducati 60., e del di più delle sue rendite si fossero celebrate messe. Che questa sua disposizione non si fosse potuta commutare *nec etiam a Summo Pontifice*.

Ma comeche la casa palaziata del Testatore dovea convertirsi in Collegio, ed all' incontro di questa ne avea lasciata l' abitazione a sua moglie D. Antonia Solazzi, ordinò, che lasciando questa la casa vota, o per passaggio a seconde nozze, o col partirsi da Brindisi, o con la morte, si fosse eretta in Collegio, e si fosse fra lo spazio di anni dieci, dal dì che restava vota la casa, quello di tutto punto compiuto. Che, seguita la sua morte, avessero avuti i RR. PP. Gesuiti lo spazio di otto mesi ad adempiere a tutte quelle sollenità necessarie, richieste a render' effettiva la fondazion del Collegio; affinchè quando si facea il caso, per la morte, o passaggio a seconde nozze, o domicilio altrove, della Vedova Solazzi, di erigersi il Collegio; nulla fosse mancato, perchè spianati tutti gli ostacoli. Dopo le sollennità interposte, avessero dovuto i Superiori della Compagnia ad accettar con pubblico istrumento la volontà del testatore, ed obbligarsi per l' erezione del nuovo Collegio. Adempiuto a tutto questo, il suo erede fiduciario avesse consegnato a quel Padre della Compagnia, che averebbe il Superiore Provinciale destinato, tutta l' eredità; i frutti de' quali, anno per anno, dedotto il mantenimento di detto Religioso, si fossero riposti in una cassa da tenersi nel Monastero delle Monache Claustrali di S. Maria degli Angioli con due chiavi, una da conservarsi dall' erede fiduciario, l' altra dal Religioso.

Morì il testatore in Novembre 1737., ed altra sollennità non adoprarono i RR. PP. della Compagnia, se non accettare con istrumento l' eredità, e s' obbligarono in quanto a loro di erigere il Collegio, ed ottennero a Settembre 1738. con decreto del lor Delegato l' immissione, quando la causa ritrovavasi fin

da

da Marzo prevenuta in S. C. a ſuppliche di D. Ottavio Falces avanti il Regio Conſigliere Duca Vargas; avanti di chi avea fatta iſtanza, che almeno ſe gli foſſe data la metà dell' eredità, ſecondo avea ordinato l' Arcidiacono D. Pietro comune Zio.

Ricorſe pure il D. Ottavio nella Real Camera, e fece inibire a' RR. PP. l' erezione del Collegio, e gli riuſcì ottenere il *nihil innovetur*.

Volendo proſeguire in S. C. la ſua prima iſtanza per la metà dell' eredità, la ſua ragione rendevaſi incontraſtabile; poichè quantunque il Teſtatore D. Pietro laſciava la metà della ſua eredità al D. Ottavio, come figlio legittimo e naturale di D. Taddeo, nel caſo che l' erede iſtituito Marcheſe D. Andrea, ſe ne foſſe morto ſenza figli, e ſenza far teſtamento; non era egli neceſſario, che tutti e due caſi copulativamente ſi foſſero verificati, cioè, che foſſe quello morto ſenza figli, e ſenza far teſtamento; ma baſtava il non aver laſciato figli. Così erano le diſpoſizioni legali. Tutti gli eruditi Interpreti, ed antichi e moderni, con Cujacio, Bacovio, Tuldeno, e Perezio nella *l. generaliter 6. C. de inſtitutionibus*, inſegnano, che il favor della famiglia ſia tale e tanto, che per far queſta ſuccedere, le particole copulative ſi riſolvono in diſgiuntive, e queſte in copulative. Onde quantunque aveſſe il Teſtatore D. Pietro laſciata la metà del ſuo avere a D. Ottavio, nelli due caſi copulativi, di morte di D. Andrea ſenza figli, e ſenza far teſtamento; baſtava al D. Ottavio d' eſſerſene morto D. Andrea ſenza laſciar figli. E ſe l' antico Giureconſulto Paolo in *l. 52. de ver. ſign.* laſciò per legge generale ſcritto *Sæpe ita comparatum eſt, ut conjuncta pro disjunctis accipiantur, & disjuncta pro conjunctis*; in qual altro caſo più urgente, dovea queſta regola oſſervarſi, ſe non in queſto, di far ſuccedere uno, che ſolo è rimaſto a rappreſentar la famiglia? uno ch' è la viva immagine de' ſuoi maggiori? uno che ſolo può rappreſentar la memoria di quegli Antenati, che acquiſtarono le facoltà unicamente per lo ſplendore della famiglia?

Se il Teſtatore D. Pietro, laſciando erede Andrea ſuo Nipote, gli aveſſe detto: ch' egli non laſciando di ſe figliuoli aveſſe diſpoſto pure a ſuo talento di quel pingue patrimonio laſciavagli;

vagli; ma per via di configlio, e non di precetto, l'avesse in tal caso pregato a ricordarsi di D. Ottavio Falces suo fratello cugino, Nipote del Testatore; non avrebbe in questa ipotesi potuto giustamente pretendere il D. Ottavio, dopo la morte di D. Andrea, quantunque con testamento, spettare a se l'eredità? certo che sì; il testo è assai chiaro, *l. Codicillis* 91. *§. matre ff. de legatis* 2. Lasciò un marito erede sua moglie, e le disse: donna mia amatissima, puoi tu con tanti beni, de' quali ti fo padrona, gratificare a morte tua chi vuoi; ti priego solo a non raccordarti de' tuoi Fratelli e miei cognati, come quelli che ci uccisero l'unico nostro figliuolo; Se ti piace gratificare quei che sono del tuo sangue, ai tu i figli delle tue sorelle; puoi a questi, se pur ti piace, lasciar la robba, che a te io lascio. Per aver con questa espressione il Testatore consigliato a sua moglie di ricordarsi de' suoi Nipoti, disse Scevola, che tutta l'eredità, dopo la morte della moglie, si dovea ai Nipoti per fedecommesso. *A te uxor chariffima peto, ne quid post mortem tuam fratribus tuis relinquas: habes filios sororum tuarum, quibus relinquas . . . Scævola respondit: posse defendi, fideicommissum deberi*. La ragion ella nasce da un altro testo. Quantunque vero fosse d'essere inutile il legato, il fedecommesso lasciato ad un terzo, se in arbitrio dell' erede abbia rimesso il Testatore la libertà di restituirlo, di prestarlo, se così gli piacerà, senza un positivo determinato precetto, *l. cum Pater* 79. *§. mando ff. de legat.* 2.; nulladimeno, quando con una espressione così remissiva all'arbitrio dell'erede, si giunga a credere d'essersi avvaluto il Testatore dell'arbitrio di un terzo; come di uom prudente e savio, non già di un capriccioso, il legato, il fedecommesso devesi; così Ulpiano. *Si sic legatum, vel fideicommissum sit relictum, si æstimaverit hæres, si comprobaverit, si justum putaverit: & legatum, & fideicommissum debebitur, quoniam quasi bono viro potius ei commissum est, non in meram voluntatem hæredis collatum* (a).

Assai più fu scritto dal Testatore D. Pietro; non consigliò all'erede suo Nipote, che morendo senza figli, avesse, se così gli fosse

(a) *L. 78. ff. de leg.* 2.

fosse piaciuto, lasciata la metà dell' eredità ad Ottavio suo fratello cugino; ma il precetto fu precisivo.

Disse, è vero, che si fosse data questa metà al D. Ottavio, quando accadeva, che fosse morto D. Andrea, non solamente senza figli, ma altresì senza testamento: dunque potrà mai dirsi, che abbia il Testatore D. Pietro data all' erede D. Andrea libera facoltà di testare, onde questo potea già lasciar cui volea, senza nominar D. Ottavio, l'eredità? Non già; ma per volontà congetturale, nata dalle parole del Testatore, dalla connatural passione, che aver si deve da ogni uno del proprio sangue, si à da credere, che quantunque si fosse data dal Testatore la potestà al suo erede di testare; conform' egli, se gli premoriva suo Nipote D. Andrea senza figli volea che la metà dell' eredità fosse pervenuta a D. Ottavio; così facendo testamento D. Andrea, e non lasciando di se figli, avea da tener quell' ordine, eseguire quella propensione di beneficenza al suo sangue, dimostratagli dal Testatore, con lasciar la metà dell' eredità a D. Ottavio, ne diversamente far potea.

Il testo è espresso da Papiniano nella detta *l. cum Pater 79. §. penult. de legat. 2.* Avea una moglie lasciato i suoi poderi al marito, e gli avea detto, che non avendo figliuoli, l'avesse lasciati a' suoi congiunti, o a quelli della Testatrice, o a' loro liberti; potea forsi il marito lasciar la robba ad uno d' essi, chi più gli fosse stato in piacere? Certo che nò; quantunque in suo arbitrio fosse rimesso il gratificare, non dovea alterar l' ordine messo nella scrittura; prima i figli, indi i congiunti suoi, poi quelli di sua moglie, ed in ultimo i liberti. *A te peto marite, si quid liberorum habueris, illis prædia relinquas: vel si non habueris, tuis, sive meis propinquis, aut etiam nostris libertis. Non esse datam electionem, sed ordine scripturæ factam substitutionem respondi.*

Quest' erano in accorcio le ragioni promovea in giudizio il detto supplicante D. Ottavio. Ma comeche non conveniva alle sue miserie sostenere un litigio con la prepotenza de' RR. PP. della Compagnia; ed all' incontro, per non poter detti PP. erigere il Collegio, per avere in tante occasioni, così loro, come ad

ad altri Religiosi negato la M.V. il suo Real permesso di erigere nuovo Collegio, Monastero, o Casa di Regolari; si era fatto luogo a' sostituti Conventi de' Minimi, e Domenicani; fece a questi ricorso; espose loro la sua pretensione per la metà dell' eredità, che ad essi per la mancanza del Real Assenso era devoluta; questi con viscere di carità gli accordarono il terzo; *& ante partem* gli cederono quel Feudo rustico, che per legge d' investitura privativamente gli spettava; gli cederono un giardino, di cui la terza parte essendo di D. Ottavio, avea tollerato questo e suo Padre, che si fosse intieramente da D. Pietro Falces, di cui erano l' altre due parti, posseduto; lusingati, che un giorno una tanta benevolenza avesse dovuta lor profittare; e finalmente *ante partem* da' frutti maturati gli cederono ducati 1000. per le spese da lui sofferte, e ne stipolarono istrumento.

Da tutti e tre si formò supplica in S. C. nella quale domandarono l' immissione, perchè que' della Compagnia erano impossibilitati ad erigere il Collegio. Poichè oltre i tanti assensi loro mancavano, come quello del Vescovo in un processo formato *causa cognita*, secondo la legge di Giustiniano (*a*), del Capitolo, e Clero, de' Parrochi, dell' altre comunità Regolari, e de' Cittadini tutt' in pubblico parlamento congregati; indi la conferma di tali assensi da Roma: erano impossibilitati ad ottenere il maggiore e più necessario, qual' era quello della M. S., e fu esibita copia del Real dispaccio spedito a gli 11. Agosto 1742. dalla Segreteria di Giustizia diretto al Reggente della Vicaria, che non era della sua Real volontà: *El conzeder su Real permiso para la costruccion del nuovo Collegio de Jesuitas en esta Capital*, *ni en alguna Provincia de el Reyno*. E l' altro per l' istessa Segreteria delli 3. Decembre di detto anno 1742. diretto al Presidente del S. C. *Non es de su voluntad el conceder su Real pormiso para la erecion de nuovo Colleio de Jesuitas en esta Ciudad*, *ni en alguna Provincia del Reyno*. E quest' ordine così preciso e generale si dovè partecipare a tutt' i Regj Consiglieri, affinchè ne stassero per l' esecuzione nell' intelligenza.

B Esami-

(a) *Novel.* 67.

Esaminata la causa in S. C., fu messo in dubbio dall' Avvocato della Compagnia di essere generale il divieto, ma che fossero stati particolari per quello di Mirto e Tutis; onde non si potea asserir con certezza, che per mancanza del Real Assenso, stante il divieto, non si sarebbe potuto erigere questo di Falces in Brindesi.

Godendo il vantaggio questo pubblico di aver quì presente la Real Persona della M. V., stimò il S. C. per maggior accerto dell' affare, umiliare sua rappresentanza a V. M., affinchè l'avesse sgombrato dal dubbio insorto, s' egli era generale o particolare il divieto; e fra di tanto s' ordinò il sequestro de' frutti ereditarj.

Con questa occasione, in nome del Provinciale e Padri della Compagnia, si diede alle stampe una supplica, con la quale si sforzarono dimostrare alla M. V. essere pur troppo ragionevole, e degno della Real clemenza e pietà, che si fosse il Real permesso di erigere il Collegio in Brindesi, lor conceduto. Propostasi alla M. V. così la supplica del S. C. circa al divieto, s'egli era generale o particolare, come quella della Compagnia di darsele il permesso, la somma sperimentata pietà della M. V. fe risolverlo di non dare il Real permesso per l'erezione, col non interloquire alla supplica de' Padri; e nell'istesso tempo, con Real dispaccio in data delli 3. Febbrajo 1744. per la Segreteria di Giustizia, manifestare al S. C., che il divieto non era generale; ma che qualunque Casa, Collegio, Monastero de' Regolari, non si fosse potuta erigere senza il Reale assenso.

Credeva il supplicante, che questa dichiarazione della M. V. fosse in maniera giovata alla sua causa, che in vista avrebbe dovuto il S. C. mettere in possesso a' sostituti, da qual atto nasceva l'acquisto della metà dell' eredità di suo Zio a pro del supplicante, nè s' ingannava; poichè quei della Compagnia aveano cercato il Real permesso, e non avendolo loro V. M. conceduto, dunque dovea aversi per negato. L' istesso S. C. avea conceputa la supplica a Vostri Piedi in due Capi: Nel primo volea essere illuminato, se il divieto era generale o particolare: nel caso non fosse stato generale, se degnavasi la M. V. dare il permesso

messo per l' erezione del Collegio in Brindesi ; Non avendo la M. V. interloquito su questa seconda parte, dicea il supplicante, Dunque i Padri della Compagnia non hanno il Real permesso, e per conseguenza non potendo erigere il Collegio, doveano succedere i sostituti. E per maggiore accerto di ottener l' immissione, formò sua allegazione, facendo ad esuberanza vedere al S.C., che tra le sollennità necessarie alle quali doveano i Superiori della Compagnia adempiere, fra lo spazio di otto mesi, dal dì della morte del Testatore, eravi quella del Real assenso; ch' erano scorsi, non già otto mesi, ma anzi il Testatore era morto a Novembre 1737., e non aveano curato; o non aveano potuto i Superiori della Compagnia ottener l' assenso; e che però si fossero quelli esclusi, ed ammessi i sostituti.

Si replicava dalla Compagnia, che il Real assenso non era sollenità scritta *in corpore juris*; onde di questa non avea potuto intendere il Testatore: Che gli otto mesi prescritti per adempiere alle sollennità, s' intendea dell' obbligo de' Superiori di dover a suo tempo erigere il Collegio. Voleano fra di tanto essere mantenuti nel possesso de' beni ereditarj, e percepirne i frutti, de' quali, dedotto il mantenimento a due Religiosi che colà in Brindesi e suo Territorio amministravano, il di più porlo in cassa; Avrebbero supplicato la M. V. per lo Real permesso dell' erezione, non ora, ma tra li dieci anni dopo la morte della vedova Solazzi, o passaggio a seconde nozze, o partenza da Brindesi, quando per appunto la casa, della qual' ella ne avea l' abitazione, lasciata vota, si avea da convertir in Collegio.

Il chieder l' assenso, o chiederlo fra li dieci anni, in uno de' tre casi, che fosse rimasta vota la casa, importa molto a' Padri. Son essi sicuri, che non sarà per accordar loro V. M il permesso, onde dovran lasciare l' eredità; questo lasciar l' occupato è un atto troppo doloroso; voglion dunque continuare a possedere; perchè al futuro, che dovrà avvenire, si ci penserà quand' è avvenuto.

Propostasi la causa in S. C., stimò questo togliere il sequestro, ordinar la manutenzione nel possesso a pro de' Gesuiti; che questi fossero tenuti ottener da V. M. il Real assenso; quale in-

 terposto

terposto o negato, si sarebbe data providenza alla petizione de' Paolini, e Domenicani; e che volendo D. Ottavio Falces sperimentar sua ragione per lo fedecommesso, l'avesse fatto in termine ordinario.

Se si fosse prescritto determinato tempo dal S. C. a' Gesuiti di procurare il Reale assenso per l'erezione, non averebbe di che dolersi il Supplicante; e sarebbe in sicuro di conseguire il suo; perchè sarebbe egli certo, che avrebbe la V. M. pratticato in quest' incontro quelche sempre si è degnata ordinare, di negar il permesso; ma dal non avere il S. C. prefisso tempo, fa, che continuano ingiustamente i Gesuiti ad esser nel possesso. Quando morirà la vedova Solazzi, o lascerà vota per altro accidente la casa, che dovrà convertirsi in Collegio, continueranno a stare per altri dieci anni in appresso; quali compiuti, allora scorgendosi privi del Real permesso, dovranno restituir quel che anno posseduto, e fra di tanto restar sospesa l'esecuzion della volontà del defonto, e si avrà allora da venire al duro passo di scacciarne i Gesuiti. E perchè non farsi ora? Se non è spediente per l'utile pubblico farsi più case di comunità regolari, perchè di queste ve n'è gran copia, ed i secolari son pur troppo impoveriti, a che aspettarsi più tempo? Potrà annullar forse il decorso del tempo una risoluzione cotanto salutare al pubblico bene?

Non ha stimato il S. C. prefigger tempo di procurarsi i Gesuiti il Real permesso, per venerazione dovuta alla V. M.; onde prostrato al suo Real Trono, la supplico degnarsi a dichiarare, che non è per accordare l'erezion di questo nuovo Collegio. Poichè le ricchezze acquistate dalle comunità Regolari sono giunte all'eccesso, che producono tutti quei danni, che sarò per umiliare alla M. V. in questa supplica; onde sarebbe per utile della Corona, dello Stato, e della Religione, più tosto proibire i nuovi acquisti, che permettere altra nuova erezione di Collegio.

CA-

CAPO I.

Quanto pregiudicano alla Corona ed allo Stato i molti acquisti delle Comunità, e qual riparo tutt' i Principi Cattolici vi han dato.

I Comentatori delle Romane leggi, i Canonisti, gli Scrittori su 'l *jus publico*, e gli eruditi Politici, hanno riconosciuto nel Principe Sovrano un tal dominio su i beni addetti alla Corona, che dopo aver distinto il Fisco dall' Erario, che è quanto dire, i beni proprj e del privato particolar peculio del Principe, da' beni della Corona e del Reame (*a*), han questionato, se possa il Principe alienare i beni della Corona.

Alcuni difesero l'opinione affermativa, perchè se il Principe non può co' beni e Regalie del Principato premiare quei prodi e valorosi, che coll' opra e col consiglio, colle armi, o lettere, gli han mantenuta la Corona, non sarà Principe, e non avrà il Principato, e l' efficacissimo mezzo per ben governare, qual' è il libero potere di premiare. Altri, che affatto non possa alienare, perchè sono, egli è vero, del Principe i beni del Real patrimonio, ma sono talmente addetti alla Corona, che non si possano, senza far danno allo Stato, a' successori, al Trono, alienare. Ed altri tennero la via di mezzo, e dissero, che le picciole alienazioni e dismembramento del Real patrimonio far si possano; quantunque non fosse questa opinione approvata da Grozio (*b*) difensore impegnato per la prima (*c*).

Mastrillo (*d*) benchè riferisca il sentimento di quei, che dicono riuscir pur troppo pericolosa allo Stato l' opinione di per-

(a) *Cujac. in paratit. ff. de jure Fisci. Hotoman. quæst.* 1. *Perez. ad tit. C. de jure Fisc. Bodinus de Repub. lib.* 1. *cap.* 10.

(b) *Lib.* 2. *cap.* 6. *de jure bel. & pac.*

(c) *Gonzal. in cap. Intellecto, de jure jurando. Sistino de Regal. lib.* 1. *cap.* 5. *Arniseo de juribus Majest. major.*

(d) *Lib.* 1. *de Magistratibus cap.* 12.

permetterſi al Principe le picciole alienazioni, *quia diminuerentur jura Regni per multas modicas donationes, & Reſpublica ad nihilum reduceretur*; nulla di meno gli piacque di ſeguir la via di mezzo, come più equa, e garantita da maggior numero di Scrittori; però egli avvertiſce, che non altrimenti ſon valide le picciole alienazioni che ſi fanno dal Principe, ſe non perchè di quelle reſta preſſo di se il dominio diretto, il quale è anneſſo alla Corona, e non può altro traſferire, ſe non che l' utile; *tunc enim dicitur alienari modicus uſusfructus; unde modica eſt Regni læſio.*

Il dover eſſere opulento il Regio Erario, per giovare allo Stato, per contribuire unicamente alla felicità de' ſudditi, riſtringe tra certi limiti quell' aſſoluta e ſuprema Poteſtà del Principe di alienare, e diſporre de' beni della Corona; e quello ch'è ſopra le leggi, l' utile pubblico ve 'l ſottopone.

Poſſono queſti beni della Corona ſcaturire da altra miniera, da altri fonti, ſe non da' tributi de' ſudditi, da' dazj, dalle gabelle, che loro ſon impoſte su i beni e sulle facoltà che poſſeggono? Tanto più queſti dovuti a' Principi per la legittima poteſtà che hanno d' imporli, in quanto che biſognando al Principato, ſervono al buon governo de' vaſſalli, per lo reciproco contratto che vi è tra l' uno e gli altri; come inſegna l' Angelico S. Tomaſo (*a*). Dunque ſe il Principe tolleraſſe, che i beni de' ſecolari, quelli, che ſono le miniere ed i fondi del Regio Erario, ſi andaſſero a ſminuire ed annientare con l' ammortizazione, e col paſſare da' ſecolari agli eccleſiaſtici, ch' è quanto dire, dall' eſſere ſottopoſti a' tributi, alla ſovvenzione in qualunque biſogno della Corona, e per conſeguenza dello Stato, ad eſſer liberi, immuni, ed eſenti da queſti peſi; verrebbe a permettere il riſtringimento nelle ragioni e facoltà del Regio Erario; per conſeguenza, a fomentare il diſcapito della Corona e dello Stato.

Se le alienazioni fatte dal Principe ſi tollerano, unicamente perchè v' è la ſperanza, che un giorno poſſa l' utile dominio riunirſi al diretto; come può tollerarſi, che i beni de' Secolari vadino talmente agli Eccleſiaſtici, che non reſti ſperanza di ritornare,

(*a*) 2. 2. *quæſt.* 62. *art.* 7.

re, donde uſcirono; Di modo che ſopra di quelli ſi vede eſtinta eternamente la ſperanza al Regio Erario di percepirne tributo.

I Romani giuſtamente crederono, e con l' eſperienza dimoſtrarono, che ſenz' armi non può godere nella quiete lo Stato, quelle non poſſono ſenza ſtipendj mantenerſi, e queſti ſenza i fondi, donde ricavanſi i tributi. *Nec quies gentium ſine armis, neque arma ſine ſtipendiis, nec ſtipendia ſine tributis haberi poſſunt* (*a*). E perchè la copia o ſcarſezza de' tributi dipendono dall' abbondanza o mancanza de' beni de' Cittadini, da' quali ſi riſcuotono; è tenuto il Principe impegnarſi, non ſolamente ad impedire con tutto il ſuo poſſibile sforzo tutte le cagioni eziandio remotiſſime, che poſſono contribuire alla mancanza de' beni, ma procurare, che quelli ſempre più vadino multiplicando. Uno degli argomenti più forti, de' quali ſi avvalſe Cicerone a perſuadere al Popolo la neceſſità della guerra con Mitridate, e Tigrane, ſi fu; che ricavando i Cittadini profitto dalla mercanzia e dalle navigazioni, ben volentieri la Repubblica eraſi per lo paſſato impegnata a far guerra, alle nazioni eſtere, per vendicar qualche privata offeſa fatta a pochi mercatanti e marinai Romani; poichè l' intereſſe di pochi tira ſeco l' attacco di molti, da' quali ricavando profitto o ſcapito la Repubblica, diviene eziandio intereſſata nella fortuna di pochi ſuoi Cittadini (*b*): *Non poſſunt una in Civitate multi rem atque fortunas amittere, ut non plures ſecum in eandem calamitatem trahant*.

E pure non ſi attende dalla Real Clemenza un riparo a qualche famiglia, affinchè non impoveriſca, e tiraſſe nella ſua miſeria altre molte; nel qual caſo, ben egli può e deve impegnarſi la voſtra ſuprema poteſtà: *Publice intereſt ut ordinum dignitas, familiæque ſalva ſit* (*c*): Si tratta di dar riparo alle miſerie, che ſovraſtano a tutto il Regno; perchè le ricchezze e facoltà de' ſecolari già ſono per la metà ammortizate, già per la metà non ſono più in commercio, e ſopra di eſſe è eſtinta ogni ſperanza al Regio Erario di percepire ſovvenzione negli ordinarj

(a) *Tacit. lib. 4. hiſtor.* (b) *Cic. pro l. Manilia.*
(c) *L. 4. §. ult. ff. de inſic. unt.*

ordinarj bisogni della Corona. E qual Principe o Repubblica non furono impegnati sempre in procurare ad ogni costo, che tra i sudditi loro fiorisse il Commercio, affinchè arricchiti ne'traffichi, si arricchisse il pubblico Erario di quei tributi e sovvenzioni, che formano *ornamenta pacis*, *&* *belli?* Le ricchezze di questo Regno, gli acquisti fatti da' Cittadini, non formano più quello che costituiva un tempo *ornamenta pacis*, *&* *belli*, ma quell' immenso tesoro, che si racchiude nelle comunità Regolari: quegli ampissimi poderi, un tempo de'Secolari, che occupano la metà del Regno, non solamente non contribuiscono al trafico, ma l' estinguono; non arricchiscono il Regno, ma l'impoveriscono; non fortificano il Regio Erario, ma l' indeboliscono.

L'Imperador Giustiniano volle render persuasi i suoi sudditi, che quant' egli percepiva da' loro beni per gli tributi che n'esigea, nulla a suo uso, ma tutto a pro degl' istessi sudditi impiegavasi. Si mantenevano gli eserciti per difesa dello Stato, per la quiete de' Cittadini: si stipendiavano i Magistrati, ch' è quanto dire i difensori della vita, dell' onore, e de'beni de' sudditi: si ristoravano le mura della Città, delle fortezze, per sicurezza degli abitanti; e ciocchè impiegavasi a' pubblici spettacoli serviva al diletto e piacer de' medesimi; onde tutto ciocchè da loro contribuivasi, *partim in ipsos*, *partim propter ipsos insumuntur &* *impenduntur*; *nobis autem pro usu nihil inde*, *præter istarum rerum curas habere contigerit* (*a*). Per queste riflessioni il Senato Romano, allorchè l' Imperador Nerone volle rendersi benevolo il popolo con l'abolizione delle gabelle, se gli oppose, dicendo: poterne avvenire *dissolutionem Imperii*, *si fructus*, *quibus Respublica sustineretur*, *diminuerentur* (*b*).

Tutt' i beni del Regno, le sue ricchezze, dovrebbero contribuire al mantenimento degli eserciti, allo stipendio de' magistrati, alle fabbriche, e mura delle Città, all' accomodo delle strade, ed a quanto è di utile e dilettevole al pubblico; e pur non tutti vi contribuiscono; perchè la metà de'beni, come occupati dagli

(a) *Novel.* 149. *cap.* 2.
(b) *Tacit. annal.* 13.

dagli Ecclesiastici sono esenti; dell'altra metà posseduta da' Secolari, su della quale sono tutte le imposte, e che sola dà il mantenimento al Regio Erario, se si permette giornalmente lo smembramento, e che a poco a poco si unisca con quella prima metà acquistata dagli Ecclesiastici, sarà l'istesso che permettere, oltre la irreparabile mendicità de' Secolari, la evidente ruina dello Stato e della Corona.

Se i beni de' Secolari, che sono come fondi e miniere, donde si ricavano que' pubblici, sussidj cotanto necessarj ed in pace ed in guerra, si vengono tutto giorno a minorare, talchè poi, crescendo sempre il bisogno e mancandone i fondi, tutto il peso vada a cadere sopra di pochi, quando appena era soffribile ripartito a molti: Questo che altro egli è, se non il permettere con l'ammortizazione de' beni annientarsi la Repubblica, indebolirsi le forze dello Stato, e porre in rischio la Corona, e con esso lei la pace e la quiete de' sudditi?

I Principi non sono da Dio dati a' Popoli, affinchè sollevati nel Trono godano nel comando de' Vassalli, dice l'Angelico S. Tomaso (a), ma per loro difesa, per lor sicurezza, per loro quiete.

Se il Principe permette, che da giorno in giorno vadano a sminuirsi i beni, da' quali si ritrae il bisognevole per la difesa, per la sicurezza, per la quiete de' Sudditi; viene a permettere la ruina dello Stato e della Corona; onde non si conseguisce il fine per lo quale il Sommo Dio l' ha costituito su la reggenza de' Popoli.

La cura principale, che aver dee il Principe, è questa: D'invigilare affinchè a' suoi Vassalli non manchino i mezzi necessarj alla vita civile, ch' è quanto dire, non manchino loro le ricchezze, onde devono promuovere i traffichi, il commercio, le buone arti, e le lettere. Finche Tiberio ne' primi anni del suo Imperio pose in opra, con la continua applicazione, questo suo dovere, fu felice il governo, fiorì lo Stato, goderono i sudditi: Quando mosso dalle dolci riprensioni degli adulatori, che gli diceano.

(a) *Quodlib. 2. 2. art. 7.*

ceano , *Audi Cæsar in quo te reprehendimus omnes: impendis te ipsum nobis , corpus tuum diuturnis ac nocturnis laboribus conficies* , tralasciò la solita applicazione , e s' intanò nelle rupi di Capri ; allora sì rese indovino Cassio Severo , che a fronte dell' adulatore pronunziò la ruina della Repubblica , l' esterminio de' Vassalli (*a*).

Or se princicipal cura del Principe si è , che i beni e le facoltà de' suoi Vassalli , in vece di sminuirsi , creschino e multiplichino per utile dello Stato , per vantaggio della Corona e del Regio Erario , ed all' incontro gli acquisti degli Ecclesiastici tolgono a' Secolari le ricchezze , e li ricolmano di miserie : il savio Principe può ben egli questo disordine pernicioso al pubblico , alla Corona , ed a' sudditi impedire.

E come! non è forsi quello , che con suoi sudori ha acquistato i beni , di questi padrone , e come tale da poterne a suo piacere disporre? L' impedirlo , che altro egli sarebbe , se non usar violenza , quell' appunto ch' è sconvenevole ad un ottimo e savio Principe?

Non perchè un Cittadino privato egli è padrone della sua robba , potrà lasciarla a' luoghi Pii , nè il divieto del Principe sarebbe attribuito a violenza. Nel Principe si cumulano più specie di dominio su i beni de' suoi Vassalli ; il primo è quello di giurisdizione , come fu definito nella controversia tenuta tra Bulgaro e Martino , allorchè l' Imperador Federigo , dalla Germania calando in Italia , domandò di chi fosse un certo Castello , che scovrì di lontano ; e fugli risposto esser suo , come quello che avea il dominio di tutti li beni posseduti da' privati , ma dentro l' Imperio ; altri gli dissero non esser suo il Castello ; perchè posseduto dal privato , a questo il dominio spettava , e non ad altri. Volle che in Roncaglia si fosse la controversia decisa ; e quantunque Bulgaro avesse dimostrato con argomenti , che *in bonis privatorum* niun dominio al Principe appartenesse ; nulladimeno la sentenza contraria difesa da Martino fu approvata (*b*) , a qual oggetto

(a) *Eras. l. 6. apophthem.* (b) *Angel. in l. item 15. §. si quis de reivindic. Decius cons. 191. Leasq. 4. controv. cap. 1.*

oggetto si posero in bocca dell' Imperadore quei versi.

Quidquid habet locuples, quidquid custodit avarus,
Jure quidem nostrum, populo concedimus usum.
Rege figuratam Regis putat esse monetam
Cæsaris, & Domino sub Cæsare fulget imago.

In comprova di questa sentenza di Martino, fu rapportata la risposta data da Samuele in nome del Sommo Dio al Popolo Ebreo, che chiedeva il Re. *Hoc erit jus Regis*. E dopo aver asserito la personale servitù che avrebbe esatta il Re dà Vassalli, soggiunse: *Agros quoque vestros, & vineas, & oliveta optima tollet, & dabit servis suis, &c.* (*a*).

Oltre di questo dominio, chiamato di giurisdizione e protezione, v'ha quell' altro dominio chiamato supereminente ed universale, del quale parla la legge *bene a Zenone* (*b*). Secondo commenta Cujacio (*c*); è di tanto valore questo dominio supereminente del Principe sopra i beni proprj de' suoi Vassalli, che è più efficace e valevole di quello, che gli stessi Vassalli hanno ne' loro beni, quando la pubblica utilità eccita nel Principe la potestà a disporre de' beni de' medesimi; allora può ben egli togliere a suo talento i beni a i Sudditi, e disporre di quelli con maggior dominio e più legitimamente di quel che far poteano gli stessi padroni vassalli. Questa dottrina, oltre essere con l'autorità di molte leggi, ragioni evidenti, e numero pur troppo grande di Dottori, approvata da Ferdinando Vesquio (*d*); viene altresì a meraviglia dimostrata dal celebre Ugone Grozio, la cui testimonianza potrebbe più tosto essere sospetta a' Principi, che a' Vassalli. Questo grand' uomo così scrisse (*e*). *Res subditorum sub eminenti dominio esse Civitatis, aut qui Civitatis vice fungitur, iis rebus uti, easque etiam perdere, & alienare possit, non tantum ex summa necessitate, quæ privatis quoque jus aliquod in aliena concedit; sed ob publicam utilitatem, cui privatus cedere illi ipsi voluisse censendi sunt, qui in civilem cœtum coierunt.*

(a) *Lib.* 1. *Regum cap.* 8. *nu.* 11. (b) *C. de quadrien. præscript.* (c) *In dicta l. bene a Zenone*, & 5. *observ.* 30. (d) *Lib. controvers. illustrium cap.* 5. *n.* 15. & 16. (e) *De jure bell. lib.* 3. *c.* 2. §. 7.

In comprova di questa sentenza abbiamo il testo di Paolo nella *l. Lucius Titius de evict.* Avea questo di là dal Reno nella Germania comprato un podere, con pagarne porzione in conto del prezzo; richiesto al complimento oppose, che porzione del Territorio gli era stato tolto, e l'altra porzione avea l'istesso Principe assegnato a quei veterani soldati, affinchè custoditi avessero i confini dell' Imperio. Cheche ne sia della decisione; da questo testo già apparisce, che l'Imperadore, qual credesi fosse Alessandro Severo, che fiorì a tempo del Giureconsulto Paolo, per testimonianza di Lampridio *(a)*, tolse al Cittadino Romano il proprio Territorio comprato di là dal Reno, per darlo in premio a' veterani soldati, e non già come crede Forcatolo, Cujacio, ed Ottomano con altri presso Facchineo *(b)*, che avesse inteso il Giureconsulto de'poderi presi in guerra a'vinti, e che si assegnavano dal Principe a' vincitori; come può diffusamente vedersi presso Amaja *(c)*, il quale conchiuse per questo testo: *Ob caussam publicæ utilitatis certum est, posse Principem auferre subdito res proprias*, lo stesso ripete altrove *(d)*, cui è uniforme Pietro Gregorio *(e)*.

La necessità, che l'util pubblico somministra al Principe di avvalersi de' beni pe' privati, non ha da esser dell' ultimo estremo grado, come osserva Boecler. a Grozio *(f)*; Così quando il Principe viene a quest' atto, *præsumitur vel ex necessitate, vel ex publica utilitate coactus, & per consequens assertioni ipsius Principis statur (g)*.

Se dunque l'util pubblico, la salvezza dell'Imperio, la quiete de' Vassalli rendono il Principe dispositore a suo talento, non già de' beni proprj, ma di quei de' privati; l'istessa ragion di Stato, utile pubblico, e vantaggio de' suoi vassalli, obbliga il Principe

(a) *In vita Alex. Sever.* (b) 8. *Controv.* 63. (c) *In l.* 3. *Cod. de annon. & trib. lib.* 10. *num.* 19. (d) *Lib.* 5. *observ. cap.* 1. (e) *De Republ. lib.* 7. *cap.* 20. (f) *Lib.* 2. *cap.* 2. (g) *Felin. in cap. quæ in Ecclesiarum, de constitut. Cævallos Comm. quæst.* 558. *num.* 25. *Larr. Allegat. Fisc.* 3. *Sanfel. in discept. de donat. tempore bell.*

cipe e l' impegna a procurare, che le ricchezze e facoltà de' sudditi, in vece di sminuirsi, vieppiù si aumentino; affinch' egli nelle occasioni di necessità per la Corona, per l'utilità del pubblico se ne possa a suo talento avvalere. Ed all' incontro mancando a' Cittadini i beni, si vien a restringere nel Principe quel dominio sopraeminente di poter disporre di quelli nelle necessità. Non è dunque violenza, ma soprafino atto d' amore, se il Principe vieta a' suoi sudditi alienar la loro robba agli Ecclesiastici.

Se i nostri Feudisti han dimostrato esser punto troppo importante al Barone, avere i suoi vassalli ricchi, almeno per comparire più decoroso coll' associamento di questi nelle sue funzioni (a); Quanto maggiormente importa al Principe, non solamente per l' esterior decoro di sua apparenza, ma per la difesa del principato, nel quale sono tutti i Cittadini, i loro beni e fortune interessati!

Ugon Grozio e con esso Gronovio ce ne diedero una idea del Principe, simile a quel padre di famiglia, il quale allora sarà veramente tale, e per conseguenza ottimo, savio, prudente, qualora è tutto giorno impegnato a trovare i mezzi, co' quali potesse onestamente arricchire i suoi figli; ed i suoi servi ubbidire, e servir con amore per gli giusti stipendj, premj, e benevolenza. Così il Principe, qual' è rispetto a tutti i sudditi del Principato, come il padre di famiglia a quei, che sono della sua casa (b).

Come abbiano i Principi Cristianissimi, quelli de' quali la S. Chiesa encomia ne' suoi Annali la religiosità, pietà, e profusione in donare al Sacerdozio ed al Tempio, usate queste massime, per dovern' essere la M. V. imitatore: Eccolo.

L' ordine Ecclesiastico potea pregiudicare al Principato coll' esenzioni de' Secolari, che ascritti all' ordine Clericale, isfornivano le Città e gli eserciti delle persone giovevoli alle une ed agli altri: col cumolo delle ricchezze, che acquistate dalle Chiese ne' beni stabili si ammortizavano, onde si scemavano i beni e le facoltà de' Cittadini. Varj provvedimenti diedero per le persone e per gli beni

Per

(a) *Balzaran. de Feud. lib. 2. tit. 55.*, ed altri. (b) *Grot. de jure belli lib. 1. cap. 4. §. 3. ibi Gronov.*

Per le persone: Data la pace alla Chiesa dal Piissimo Imperadore Costantino, e volendo cumular di grazie e privilegj così i Tempj, come i sacri Ministri, andò a riflettere, che siccome i Gentili avevano conceduta l'esenzion da' dazj e tributi e da ogni servitù personale a' Sacerdoti degl' Idoli, come Faraone fece a' Sacerdoti dell' Egitto *(a)*, Artaserse a quei della Persia, *(b)* costume imitato da' Narbonesi nella Francia *(c)*, e da' Romani per tutt' i Sacerdoti maggiori e minori, così in Roma come per le Provincie di quel suo vasto Imperio *(d)*; Era ben dovere, che simili esenzioni si dassero a' Sacerdoti del Sommo e vero Iddio; al cui proposito dice S. Gio: Crisostomo: *Si illi errantes, & tantum idolorum curam habentes, ita eorum ministros colerent; quanta non condemnatione digni sunt, qui nunc imminuunt quod ad Sacerdotum spectat cultum (e)*. E se nella legge data da Dio a Mosè volle esentati i Leviti addetti alla custodia dell' Arca ed a' Sacrificj del Tempio da qualunque servizio *(f)*; par che per Divina istituzione fosse dovuta a' Sacerdoti della nuova legge quella esenzione, anzi maggiore, quanto è maggiore il figurato della figura, e la legge di grazia e di redenzione della Mosaica. E questo anche per avvertimento di Cristo Signor Nostro espresso in S. Matteo, *(g)* allorchè interrogò Pietro, se i Re esigevano i tributi da' proprj loro figliuoli, o da' Vassalli; ed avendo risposto l' Apostolo, da' Vassalli; soggiunse Cristo: Dunque *liberi sunt filii*. Figliuoli speciali di Dio sono i Sacerdoti; onde son questi liberi da' tributi e servitù personali a' Principi: sopra di che così scrisse S. Girolamo: *Ille pro nobis Crucem substinuit, & tributa reddidit: Et pro illius honore tributa non reddimus, & quasi filii Regis a vectigalibus immunes sumus (h)*.

Per lo che volle quel Santo Imperadore, che godessero i Chie-

(a) *Genes. cap.* 27. (b) *Lib. pr. Esod. cap.* 7. (c) *Caesar lib.* 6. *comm. belli Gallici*. (d) *L. ult. §. patrimoniorum ff. de muner. & honorum, & l.* 17. *eod. tit. l.* 8. *&* 13. *de vacat. muner. l.* 10. *cod. de natur. liber. Cujac. lib.* 8. *observ. cap.* 37. *Guter de jure Pont. lib.* 28. *&* 30. (e) *Homil.* 63. (f) *Levit. cap.* 27., *& numer. cap.* 1. (g) *Cap.* 17. (h) *Hieronym. in cap.* 17. *Matthaei*.

Chierici e Sacerdoti l' esenzioni de' tributi e personali servizj, come figliuoli del Re de' Regi. Ma quando vidde, che il numero de' Clerici e Sacerdoti andava a crescere con discapito delle Città per l' esenzioni dalle imposte e servizj personali, i quali si aumentavano sopra gli altri Cittadini, stimò anche proprio della sua pietà provvedere a questo nuovo disordine, e nel 320. formò una sua costituzione, che si vede inserita nella *l.* 3. *C. Theod. de Episcopis & Clericis*, colla quale prescrisse quali eran quelli, che poteano farsi Chierici, e quali doveano essere esclusi; affinchè gl' uomini poveri, da quali niun giovamento ritrar potea la Repubblica come inutili, non venivano a gravar la medesima con passare nel ordine Ecclesiastico, il numero de' quali avesse dovuto essere determinato, e surrogarsi in caso di morte. *Nullum deinceps decurionem, vel ex decurione progenitum, vel etiam instructum idoneis facultatibus, publicis muneribus obeundis opportunum, ad Clericorum nomen obsequiumque confugere; sed eos de cætero in defunctorum dumtaxat Clericorum loca subrogari, qui fortunæ tenues, nec muneribus civilibus teneantur obstricti*. E perchè quei che s' erano fatti Chierici prima di questa costituzione non dovean esser compresi, per esser proprio della legge provvedere al futuro, non annullare il passato: ordinò Costantino, *illos qui post legem latam obsequia publica declinantes ad Clericorum numerum confugerunt*, estrarsi da quel Ceto, togliersi l' abito Chiericale, *Curiæ ordinibusque restitui, & Civilibus obsequiis inservire*.

L' eruditissimo Gotifredo sul comentario a questa legge non cessa di encomiare il fine, che mosse l' Imperadore a costituirla: *Ne obtentu Clericatus Respublica & Curiæ paulatim viris & viribus destituantur*.

L' osservanza di questa legge fu tanto a cuore all' Imperadore Costantino, che stimò proprio nel 326. formare un' altra costituzione più pressante e precisa, ed è inserita nella *l.* 6. *hoc tit.*, volle che determinato numero di Chierici fusse formato, *& cum defunctus fuerit Clericus, ad vicem defuncti alius allegetur*. Il surrogando non dovea essere uomo ricco e facoltoso; ma povero, per la ragione dall' Imperadore assegnata. *Opulentus enim sæculi*

culi ſubire neceſſitates oportet, pauperes Eccleſiarum divitiis ſubſtentari.

Alla qual legge dà queſto riſalto il commento di Gotifredo, *ut divitiæ Eccleſiarum pauperibus ſubſtentandis deſtinatæ ſunt, ita contra, divitiæ ſeculi, ſeculi quoque neceſſitatibus ſervire debent. Singula ſingulis, ne alioquin hinc Eccleſiarum divitiæ adverſus earum fundationem pauperibus eripiantur, inde nervi Reipublicæ concidant, opulentis quibuſque in Clericos allectis. Unde apparet Conſtantinum Magnum voluiſſe pauperes tantum ad Clericatum promoveri, ſeu ordinari.*

L' Imperadore Valentiniano il vecchio nel 364. formò ancor egli una ſua coſtituzione inſerita nella *l.* 17. ampliando quella di Coſtantino, poichè ove da quello furono ammeſſi ſolamente i Plebei, Valentiniano eſcluſe ancora queſti, qualora fuſſero ſtati ricchi e facoltoſi: *Plebeos divites ab Eccleſia ſuſcipi penitus arcemus.*

Gl' Imperadori Arcadio ed Onorio con altra loro coſtituzione dell' anno 398. nella *l.* 33. impoſero a' Veſcovi, che ſecondo il biſogno delle Chieſe aveſſero dovuto formar numero determinato de' Chierici, e non più; e fra queſti non aveſſero potuto aſcrivere ne i Nobili ne i Plebei ricchi; ma i poveri e quelli che in niuna maniera poteano eſſere di giovamento alla Repubblica. E perchè gli Monaci, che allora erano meri laici, vivevano in una perfetta mendicità, ſegregati dal ſecolo, non poteano nè coll'opra perſonale, nè colle facoltà giovare allo Stato, gl' Imperadori Arcadio ed Onorio nell' iſteſs' anno formarono altra coſtituzione in *l.* 32. e vollero, che i Chierici ſurrogandi l' aveſſero i Veſcovi dovuti prendere da i Monaci, per riuſcire quanto più men gravoſo allo Stato l' ordine Chiericale: *Si quos forte Epiſcopi deeſſe ſibi Clericos arbitrantur, ex Monachorum numero rectius ordinabunt.*

Moltiſſime altre ſono le leggi formate dagl' Imperadori pii e Cattolici, colle quali furono vietati a gli Nobili Decurioni e loro figli l' aſſumere l' abito Chiericale, come può vederſi nella *l.* 19., *è* 21. *Cod. Theodoſ. de Epiſcopis, & Clericis*, e nella *l.* 49. 59. 99. 104. 115. 121. 123. 163. 172. *dicto Cod. de Decurionibus.*

Ma perchè dar ſi potea il caſo, che qualche Nobile per vero

ro

ro e solo fine di servire a Dio nella Ecclesiastica Gerarchia avesse bramato farsi Chierico, l' Imperadore Valentiniano il Vecchio non volle privare costoro di un fine così santo, e diede colla *l.* 59. *Cod. de Decurionibus* un temperamento alli tanti divieti fatti: permise al Nobile, al Decurione, ed a' figli di questi farsi Chierici allora quando i beni e facoltà loro ceduti avessero ad un congionto laico, o pure al Sedile o sia Curia di quella Città ove erano ascritti. Li soli Plebei, ch' erano tutti quelli, come riflette Gotifredo (*a*), che non eran Patrizj, essendo ricchi non goderono di questo temperamento di potersi far Chierici col cedere i beni ai laici o alla Curia della Città.

Di tutto questo ne formò Gotifredo (*b*) un epitome, e scrisse, *Non Decuriones, vel ex Decurionibus geniti, non plebei divites, non facultatibus idonei, non hi, quorum substantiæ* 300. *Solidorum exuperat quantitatem, non muneribus Publicis obeundis opportuni; sed fortuna tenues, & muneribus civilibus ex monachorum ferme numero*, comprovandolo colle sopradette ed altre leggi.

Di queste leggi Imperiali le quali furono ricevute ed osservate nella Chiesa per tutto il quarto e quinto secolo, i Vescovi non solamente non se ne dolsero, ma oltre il piacere che ne dimostrarono, procurarono altresì la loro osservanza sino a formarne le loro regole Canoniche. Li Vescovi Orientali ed Occidentali, congregati nel Concilio Sardicese, diedero la norma sopra l' elezione de' Vescovi; e perchè potea il popolo non solamente concorrere all' elezione di un Sacerdote per Vescovo, ma altresì d' un laico, fu stabilito nel Canone 13. di questo Concilio, che avessero il Clero ed il Metropolitano invigilato, affinchè dal Popolo non si fusse nominato per Vescovo un Cittadino ricco e facoltoso, e di questa maniera si fusse controvenuto alle Imperiali costituzioni. *Ut in constituendis Episcopis diligentissime tractetur, si forte dives postulatus fuerit*; affinchè se fusse questo nato Nobile, Patrizio, o Decurione avesse possuto far uso del

 per-

(a) *In commentario l.* 17. *Cod. de Episc. & Cler.* (b) *In Paratit. de Episc. & Cler.*

permeſſo temperamento di Valentiniano di cedere i ſuoi beni o a' congionti Laici, o alla Curia o ſia Sedile di quella Città di dove l'eletto Veſcovo era Patrizio e Decurione.

Uniforme allo ſtabilimento del Concilio Sardiceſe è la Piſtola decretale d' Innocenzio I. inſerita da Graziano nel capitolo *præterea diſt.* 51. Dolevaſi queſto Pontefice, che talvolta i Veſcovi *in fraudem* delle coſtituzioni Imperiali chiericavano i laici vietati da quelle; d'onde ne avveniva che sì fatti Chierici erano richiamati per ordine dell' Imperadore al primiero ſtato laicale; indi naſceva *Major triſtitia, cum de revocandis eis aliquid ab Imperatore præcipitur, quam gratia naſcitur de aſcitis*; e che sì fatti richiami non ſolo facevanſi a i Chierici ordinati contro il divieto, *Verum etiam jam in Sacerdotio coſtituti; unde ingens moleſtia, ut redderentur, imminebat*; e però eſortò tutti i Veſcovi all' oſſervanza delle coſtituzioni Imperiali. L' iſteſſo coſtume e ſentimenti furono oſſervati ed inculcati da Papa Gelaſio, come ricavaſi da un frammento d' un Epiſtola di coſtui riferita da Graziano nel *cap. ex antiquis diſt.* 54.

Per queſte oſſervanze giuſtificate dal conſentimento de' Veſcovi, e dall' approvazione de' Sommi Pontefici, provò Pietro di Marca ragionevole una conſimile coſtumanza nella Francia. *Quod ad Reges noſtros manavit, Secularibus ad Clericatum non admiſſis, niſi cum juſſione Regis, exceptis Clericorum liberis, ut docet Concilium Aurelianenſe primum; eum morem Carolus Magnus lege capitulari edita confirmavit (a)*.

Da quì ſi vede il volontario equivoco nel quale laſcia la controverſia l'eruditiſſimo Tomaſini (*b*), il quale con eſempio che rapporta ſi sforza dimoſtrare, che i Nobili Patrizj e Decurioni poteano eſſere eletti Veſcovi, e per conſeguenza Chierici; e che le coſtituzioni Imperiali avean luogo ne' municipj. Non ſi fe carico Tomaſini del temperamento ordinato da Valentiniano a pro de' Nobili e Patrizj; ben poteano queſti eſſere non ſolamente Chierici, ma altresì Veſcovi; ma quando? dopochè rinunciavano il loro

(a) *De concordia lib. 2. cap. 11. n. 8. in fine.* (b) *Vetus & nova Eccl. diſcip. part. 3. lib. 1. cap. 18.*

ro averei, o alli loro Congionti secolari o alla Curia o sia Sedile della Città. Il fine dell' Imperadore altro non fu, *ne obtentu Clericatus, Respublica & Curiæ paulatim viris & viribus destituantur, scilicet partim immunitatum a Constantino Magno tributarum; partim etiam Ecclesiarum divitias donationibus crescere videntes, certatim quique, ut immunitatibus potirentur, seque adeo muneribus publicis subducerent, vel etiam Ecclesiarum divitiis substentarentur, Clerici fiebant. Unam igitur, & perpetuam legem hanc sibi dixit Constantinus: ne Clericatus obtentu Reipublicæ fraus fieret* (a); Qualora il Nobile faceasi Chierico renunciando prima i suoi beni al congionto Laico, cessava la frode, e non ne avveniva alla Repubblica danno; Non così nel Plebeo ricco, il qual potea giovare allo Stato colle ricchezze e col personale servizio; se riparava al danno colla rinuncia de' beni, lo defraudava per la persona, che mancava al personale impiego; e però Valentiniano adoprò quel temperamento a pro de' Nobili, e non lo stimò comunicabile a' Plebei ricchi.

Nella fine del quarto e principio del quinto secolo si cominciò insensibilmente a controvenire alle leggi Imperiali coll'occasione, che i Vescovi e Sacerdoti stimarono obbligo preciso della loro carità di dovere intercedere presso i Giudici secolari a pro de' rei; affinchè verso costoro si fusse usata pietà e temperato il rigor delle leggi, che richiedeva a punire in essi l'atrocità de' delitti; stimarono ch' allora sarebbe riuscita efficace una tale intercessione, qualora gl' Ecclesiastici intercessori fussero splendidamente comparsi, ed a tempo e luogo avessero co' doni aperto le porte chiuse alla povertà; questo conseguir non si potea dal Vescovo e Sacerdote povero; onde fu creduto più profittevole ascriversi all'ordine Chiericale, per beneficio dell' istessa Repubblica, gl' uomini ricchi e facoltosi, i quali pur venivano in servigio degli stessi Cittadini disgraziati ad impiegare le loro ricchezze; tantochè Sidonio Apollinare racconta, ch' essendo stato proposto al Popolo un S. Eremita per Vescovo, i Cittadini nol vollero, perchè come povero sarebbe la sua intercessione a pro de' rei

 presso

(a) *Gothof. in com. leg.* 3. *C. de Ep., Cler.*

presso de' Giudici riuscita pur troppo inutile ed infruttuosa (*a*), *intercedere magis pro animabus apud cælestem Judicem, quam pro corporibus apud terrenum Judicem potest*.

San Girolamo riprese questo disordine, e s'impegnò di persuadere, che riusciva assai più efficace e profittevole l'intercessione degl'Ecclesiastici poveri, che ricchi a pro de' rei, e conchiuse; *Judex sæculi plus defert Clerico continenti, quam diviti, & magis sanctitatem tuam veneratur, quam opes* (*b*).

E senza che più mi dilunghi nel dimostrare quanto fussero state grate alla Chiesa queste leggi Imperiali, vaglia per tutte le testimonianze quella celebre del Pontefice S. Gregorio Magno. Avea l'Imperator Maurizio formato un editto continente due capi, il primo che non si fossero potuto far Chierici le persone secolari addette al servizio della Repubblica, e che poteano con le proprie ricchezze giovarla. E nel secondo, che i soldati volontarj non si fossero nel ceto Monastico ricevuti. Drizzò questo editto l'Imperator Maurizio al Pontefice S. Gregorio, affinchè come Patriarca l'avesse partecipato a tutt' i Metropolitani, e questi a' loro Vescovi, acciochè da pertutto l'Imperio si fosse l'Editto compiutamente osservato. L'umiltà del S. Padre non discompagnata dal zelo della Religione con una privata lettera, per mezzo di Teodoro medico familiare del Principe fattala secretamente offerire, manifestò i suoi sentimenti: Approvava la prima parte dell'Editto, il quale *valde laudavi, evidentissime sciens, quia, qui habitum sæcularem deserens, ad Ecclesiastica officia venire festinat, mutare vult sæculum, non relinquere*; Onde ragguagliava l'Imperatore, *eandem legem per diversas partes trasmitti feci*. Per la seconda parte, circa a' volontarj soldati, che lasciavano la milizia, abbandonavano il secolo, e spogliati di tutt' i beni e facoltà, davansi a vivere *in cinere & cilicio* tra penitenti Monaci a Dio, per salvar le loro anime; questa parte non la giudicava degna d'osservarsi come ripugnante alla Gloria di Dio. Onde siccome nelle costituzioni del Principe, emanate per utile e vantaggio della Repubblica, il Prefetto Pretorio ben potea egli sospenderne

(a) *Lib.* 7. *Ep.* 9.

(b) *Epist.* 2. *ad Novat.*

derne l'esecuzione, qualora non l'avesse riconosciute giovevoli allo Stato, come apparisce dalla *Novella di Giustiniano* 152. che comincia *Ne Sacræ formæ*, e riscriveva l'istesso Prefetto Pretorio all'Imperadore, palesando i motivi per cui non l'avesse sperimentate profittevoli, e però non fatte pubblicare; tale appunto fece il Pontefice S. Gregorio: fè pubblicare ed eseguir la prima parte dell' Editto stimato da lui utile alla Repubblica, ne ripugnante alle ordinazioni di Dio: La seconda parte intorno a' soldati, non già, come contraria alla libertà Cristiana, e sincerò la sua condotta presso de' Metropolitani, a' quali avea partecipato l'intiero Editto col suo sentimento approvante la prima parte e disapprovante la seconda, con questa espressione: *Ego quidem jussioni subjectus eandem legem per diversas partes transmitti feci. Et quia lex ipsa Omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis meæ paginam Serenissimis Dominis nuntiavi. Utrobique ergo quod debui, exolvi, quia & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo quod sensi minime tacui* (a).

Quindi ben può conoscere la M. V. quanto sian ragionevoli i ricorsi, che soglion fare al Delegato della Vostra Real giurisdizione le Università e li Baroni, i quali si querelano del gran numero de' Chierici che si fanno da' Vescovi, che per lo più scelgono o figliuoli de' Cittadini facoltosi o unici, in guisa che vengon pregiudicate doppiamente le Città del Regno e gl'interessi de' Baroni, i quali altro non rappresentano, se non che la Vostra Real Persona, per lo dominio utile che in quelli posseggono, restando il diretto alla Corona affisso. E questo rispetto alle persone. Assai più pressanti furono le Imperiali costituzioni rispetto a' beni.

Avea l'Imperador Costantino colla *l. prima C. de Sacrosantis Ecclesiis*, & 4. *de Episcopis*, & *Cler.* abilitate le Chiese a ricevere legati, eredità, donazioni, ed a far acquisto de' beni stabili, tanto per contratto tra vivi, come per ultime volontà; giacchè prima di lui riputavansi le Chiese, come corpi e Collegj illeciti,

(a) *Sanct. Gregor. lib.* 2. *Epistol.* 62. *Marca de concord. lib.* 2. *cap.* 11. *n.* 8., & *in præfat.* 2. *n.* 5.

leciti, onde incapaci di detti acquisti (*a*); cominciarono d'allora a crescere in ricchezze copiose le Chiese: *hoc illud est sæculum, quo Ecclesia divitiis abundare potissimum cæpit* (*b*). Ma perchè i copiosi acquisti cominciarono ad introdurre rilasciatezza di disciplina negli Ecclesiastici, ed in vece di mantener fra essi sempre riacceso lo spirito di carità, s'estinguea questo dall'avarizia, che la cupidigia, natural passione dell'Uomo, introduceva; il Gran Pontefice Damaso volle ristringere la sorgiva del male; onde nel 370. fece le sue insinuazioni agl' Imperadori Valentiniano il vecchio, Valente e Graziano, come congetturarono *Baronio e Gotifredo* (*c*), affinchè questi si fossero compiaciuti ordinare di non potersi più donare alle Chiese ed Ecclesiastici. Gl' Imperadori in quell' istesso anno formarono un general divieto colla loro costituzione inserita nella *l.* 20. *Cod. de Episc.*, *&* *Cler.* ed ordinarono, che gli ecclesiastici *nihil de liberalitate quacunque, vel extremo judicio possint adipisci*, *ut nec valeant aliquid vel donatione vel testamento percipere* dalle vedove, vergini, e da qualunque altra donna; sino ad ordinare, che quel che loro *in spretum* del divieto fosse lasciato, *id Fiscus usurpet*. Drizzata questa legge a Papa Damaso, cui era diretta, la fe egli pubblicare in Roma.

Nell'anno 390. Valentiniano il giovine, Teodosio, ed Arcadio promulgarono una consimil costituzione, vietando alle Diaconesse il poter lasciare alle Chiese, agli Ecclesiastici, tanto per testamento quanto per codicilli, ed è inserita nella *l.* 27. *C. eod. tit.* Benchè di là a due mesi moderarono questo divieto, e permisero alle Diaconesse lasciar solamente i mobili a chiunque fosse loro piaciuto (*d*).

L' Imperador Marciano nell'anno 455. più tosto per annullar le proibizioni fatte alla Chiesa dall'empio Giuliano apostata, che per corregere le antecedenti leggi di Valentiniano il vecchio, Valente e Graziano, e di Valentiniano il giovine, di Teodosio, e di

(a) *Gothofred. in commen. dictæ l.* 1. *C. Theodos. de Sacrosanctis Ec.* (b) *Idem in l.* 3. *Cod. de Epis.*, *&* *Cler.* (c) *Ad annum* 370. *n.* 113, *e Gotofredus ad l.* 20. *C. de Episc.* (d) *Lib.* 8. *C. eod.*

di Arcadio, di nuovo permise come fatto avea Costantino potersi per qualunque atto tra vivi, o di ultima volontà, lasciare alle Chiese ed agli Ecclesiastici beni stabili ed eredità.

Le leggi non ad altr' oggetto furono o dal Principe o dalla Repubblica formate, se non per giovare alla pubblica utilità, alla conservazione delle Città, alla salute de' Cittadini, affinchè colla direzione delle medesime menassero i sudditi vita tranquilla e felice; così *Platone* (*a*) e *Cicerone* (*b*). Onde dopo scritta la legge, sperimentata non giovevole a Cittadini, annullavasi; nè può esser giusta la legge, allor quando la sua osservanza non produce il comun comodo e l' util pubblico, come osservano tutt' i Giuristi (*c*), e diffusamente *Ferdinando Vasquez* (*d*), è questa massima regola fondamentale di tutte le leggi, e non tralascia nel primo libro e principio del secondo sempre comprovarla co' sentimenti degli antichi Filosofi, de' SS. Padri, e de' DD. tutti; Di sorte che conchiude al *cap.* 30., che se la legge ritrovata utile nel suo nascere, fatta adulta comincia a nuocere, subito diventa nulla, e non dee osservarsi; essendo questo sentimento del Divin Crisostomo: *Hæc est Christianissimi regula: Hæc est illius exacta definitio: Publicæ utilitati consulere* (*e*).

Quindi non sia meraviglia, se dipoi gli altri Imperadori successori a Marciano considerarono il divieto da questo tolto, non profittevole all' util pubblico; onde colle loro Costituzioni annullarono quella di Marciano, come fecero Niceforo, Manuele Comneno ed altri nelle loro Novelle ed Estravaganti.

Questo istesso han voluto i Principi Cattolici di Europa in tutt' i loro Dominj e Stati sempre osservato. Nell' Indie Occidentali vi è questa legge, colla quale sta vietato agli Ecclesiastici l' acquisto de' beni stabili, dovendo esser contente le comunità Regolari e Secolari di quei beni, che riceverono nella loro fondazione, quando furono erette e dotate, per lo giusto mantenimento di determinato numero di Religiosi o di Preti, che servir

(a) *Lib.* 8. *de Republ.* (b) *Lib.* 3. *de legib. n.* 5. *&* *de invent. lib.* 1 *n.*38. (c) *In l. Barbarus de offic. Præt.* (d) *Lib.* 1. *controv. illustr. c.*1. *n.*10. (e) *Homil.*25. *in Epist.*1. *Pauli ad Corint.*

vir doveano al Divin Culto, ed alla salute dell' anime de' Cittadini, come attesta Giovanni Solorzano (*a*).

Dell' Inghilterra ne fa testimonianza Polidoro Virgilio nell' Istoria di quel Regno (*b*); *nemini homini licere cautum est, dare prædia Collegiis Monachorum; & additum est, ut non liceret etiam Monachis, aut aliis Sacerdotibus emere possessiones; & legem hanc ad manus mortuas vocarunt, quia res semel data Collegiis Monachorum, non utique rursus venderetur, velut mortua; hoc est, usui aliorum mortalium in perpetuum adempa esset*. Per il che furon giustamente dal Principe e dal Parlamento proibiti i nuovi acquisti a' luoghi pii, in tempo che in quell' Isola regnava la S. Religion Cattolica, come attesta Gregorio Tolosano (*c*).

Del Portogallo ne fa fede il Padre Ludovico Molina Gesuita (*d*), il quale dopo aver riferito lo statuto proibitivo in quel Regno, ed in altri luoghi, ed in altre nazioni Cattoliche, lo dimostra giusto, equo e ragionevole, e soggiugne: *Id vero in hoc Regno, & in aliis sancitum est, ne paulatim plus justo accrescant tum immobilia bona, tum etiam redditus Ecclesiarum, & Monasteriorum, in laicorum detrimentum*.

De' Regni della Spagna ne fa fede Pietro Belluga (*e*), e rapporta l' autor del divieto essere stato Giacomo Re di Aragona.

In Francia vi è il Codice di Errico III., dove al *lib.* 17. *c.* 8. si vede questo divieto agli Ecclesiastici esser fatto per legge, pubblicata in quel Regno da S. Ludovico, e confirmata da Filippo III., da Filippo il Bello, da Carlo il Bello, da Carlo V., da Francesco I., da Errico II., da Carlo IX., e da Errico III., *E Gotifredo nel Comment. della l.* 4. *Cod. de Episc., & Cleric.*, colla quale si diede il permesso da Costantino di lasciarsi l' eredità alle Chiese, dice, che questa legge ha avuto il suo temperamento presso tutte le nazioni Cattoliche; altrimenti sarebbe ella riuscita troppo nociva al Principe, alla Repubblica, ed a' Cittadini.

(a) *De Indiar. gubernio lib.* 3. *cap.* 21. *n.* 36. (b) *Lib.* 17. (c) *Lib.* 15. *cap.* 38. *n.* 16. *in fine*. (d) *Tract.* 2. *de just., & jure tom.* 1. *disput.* 140. *n.* 12. (e) *In speculo Principum, rubr.* 14. *de ammortizationib.*

tadini. E parlando della Francia così scrisse: *Sane hodie hanc ob causam ab hoc jure receſſum eſt in Gallia; quandoquidem immobilia Eccleſiis, Collegiis &c. quas manus mortuas vocant, non aliter recte relinquuntur, aut ab iis aliter adquiruntur, quam ammortizationis ſeu morticinii beneficio a Principe accepto, vel indemnitate Fiſco præſtita, per finantiam ſeu præſtationem ſemel factam; vel per penſitationem annuam, vel denique Vicario Homine oblato, vivente, confiſcante, moriente.*

Della Fiandra ne fa teſtimonianza Vaneſpen (a), il quale aſſicura, che talvolta col privilegio del Principe ſi dà il permeſſo a' Luoghi Pii d' acquiſtar beni ſtabili, ma vi devono concorrere due condizioni; la prima coſtar dee al Principe, *Paſtoribus ſeu monaſteriis non eſſe proviſum de competentia*; e la ſeconda, che i beni ſi doveſſero reputar come ſe foſſero de' ſecolari, *obnoxia impoſitionibus, talliis, contributionibus, precariis, aliiſque oneribus, perindeac ſi eſſent in poteſtate ſæculari*: Coſtando dunque al Principe ed al Magiſtrato di non ritrarne il luogo pio da quel che poſſiede il pieno per gli peſi che porta, ſe gli dà il permeſſo del nuovo acquiſto; il quale debba eſſere ſoggetto all'iſteſſa ſervitù e peſi, a' quali ſoggetti ſono quei de' ſecolari.

Nella Germania l' aſſeriſce Andrea Gaillo (b). Della Saſſonia, Baldo (c). In Ungheria vi è legge ordinata da Ludovico Primo confirmando la Bolla di Andrea Secondo: *Ne Nobiles poſſint Eccleſiæ in vita vel in morte donare, & legare poſſeſſiones ſuas, vendere, vel alienare*. In Perugia s' oſſerva lo ſteſſo, come atteſta Calderino (d). In Genova ed in Milano anche lo ſteſſo, ed in tant' altri luoghi diſtintamente rapportati da Signorello *Deomodeis* (e). E per Venezia furono troppo celebri le controverſie con Paolo V. che riferite dal Preſidente Thuani nella iſtoria (f), così conchiuſe: *Idem olim Carolum Magnum in Saxonia, Francorum Reges a Beato Ludovico ad Henricum III. ſciviſſe: idem Eduardum III. in Belgio ſanxiſſe, & Principum Sanctioni Lovanienſium Theologorum authoritatem acceſſiſſe, &*

E *Ter-*

(a) *Part. 1. tit. 29. cap. 3.* (b) *Obſervat. 32.* (c) *Conſil. 174. lib. 5.* (d) *Conſ. 2.* (e) *Conſil. 21.* (f) *Lib. 137.*

Terraconensis Hispaniæ Provincia observari. Genuæ idem & Medionali; idque quotidie executioni demandari, & plerosque magni nominis jurisperitos, imo majorem eorum partem ita censere: nihil illa prohibitione lædi Ecclesiasticam libertatem.

L'Imperador Marciano, e qualunque altro Principe pio e Cattolico, allorchè permisero alle comunità Ecclesiastiche l'acquisto de' beni, fu, perchè viddero quelle far l'ufficio nella Repubblica, che fa lo stomaco nel corpo umano: Questo riempiuto di cibo, lo ritiene per digerirlo, e poi smaltirlo; ma nello smaltimento picciolissima parte di succo ritien per se, e tutto dispensa al nudrimento delle altre membra del corpo; così dice un gravissimo Teologo. I beni, che acquistavano i luoghi Pii, servivano per dispensarsi fedelmente a' poveri, a' bisognosi, a' pupilli, ed alle vedove; picciolissima parte per un miserabile sobrio mantenimento de' Sacri Ministri ritenevano; onde erano dette comunità reputate a somiglianza dello stomaco nel corpo umano, che sanamente fa le sue funzioni; e per questo aveano piacere fossero riempiute. Ma se questo stomaco tutto digerisse ora per se, ed i succhi nutritivi non fossero diffusi a ristorar l'altre membra del corpo, male sarebbe, e male tale da far perir l'uomo idropico di stomaco, e tisico nelle membra. E però chi presiede al buon governo dello Stato, emulando la pietà economica degli antichi, ha da vietar più tosto, che permettere quegli acquisti, i quali prima erano profittevoli, perchè dispensavansi; ora nocivi, perchè ritengonsi. Se le comunità Ecclesiastiche al tempo d'oggi vogliono rendersi idropiche, come lagnar si possono, se il Savio e provido Principe curi, con li divieti, in loro un simile malore? Se Marciano regnasse a tempi nostri, e vedesse impoverito l'Imperio, sforniti di facoltà i suoi vassalli per essersi arricchite le comunità, che direbbe, quali savj provvedimenti non adoprarebbe? è idropico lo stomaco, smunto il capo, aride le braccia, secche le gambe, e le coste, i lombi ed il corpo tutto son di secca pelle coperti, e non di carne; si curi dunque, si trovi antidoto, per far poco ritenere allo stommaco, e 'l di più si rapporti all' estenuate membra, per ristorarsi; altramente perirà il corpo, ch'è quanto dire, perirà lo Stato, la Repubblica, l'Imperio, ripieni di stomachi così guasti.

Non

Non fu il glorioso S. Gio: Crisostomo quello, che quando intese il suo Popolo di Costantinopoli mormorar degli acquisti che facea quella Chiesa, raccordò loro, che di quei beni nulla ritenevano gli Ecclesiastici, ma tutti si dispensavano nelle sovvenzioni agli stessi Secolari; e però scongiurava questi a prendersi essi stessi la cura de' campi e delle vigne donare alla Chiesa, e divenir economi di questi beni? giacchè gli Ecclesiastici altro non erano, se non meri ammininistratori fedeli, e così sarebbe la mormorazione cessata. *Quare, rogo & obsecro, aream, & torcular, vestram devotionem fieri; sic enim & pauperes facilius alentur, & Deus glorificabitur* (a).

Ed in questo Regno il più culto, il più florido, ricco e delizioso di Europa, vi fu anche la sua legge proibitiva a luoghi Pii provveduti del bisognevole, di acquistar beni stabili. L'Imperator Federico II. Re di Napoli, quand' osservò la polizia colla quale questo Regno si governava, e le leggi adattate alla conservazione del comun commodo de' Cittadini, e dello splendore delle famiglie; ritrovò, che la più necessaria, qual'era questa, per le rivoluzioni accadute in tempo di Guglielmo il Malo, per la tirannide di Majone di Bari, era andata in dimenticanza; onde ne ordinò la rinnovazione, come seguì, e dal suo Pietro delle Vigne la fe inserire nelle costituzioni del Regno, come si vede al *lib.* 3. *tit.* che comincia *prædecessorum nostrorum*.

La fazione Guelfa, dopo la deplorabil morte di Manfredi e Corradino, ebbe occasione di spargere le sue massime perniciose al Principato ed a' sudditi, e questi non ebbero talento d'impugnarle; poichè il Mondo era stato spettatore di quella smoderata potestà che si avea sopra de' popoli e sopra de' Principi usurpata Roma, la quale avea deposto i Principi dal trono, trasferiti i Regni da gente in gente, assoluto i sudditi da' giuramenti dati, ed avea crocesignati popoli rivoltosi, per farli agire eziandio contro ai proprj Sovrani, e bruttarsi le mani nel Real sangue di questi; perlochè estinta la Reale Stirpe de' Re Svevi per la persecuzione lor fatta da Roma, fu creduto dalla gente o istupidita per l'ignoranza,

(a) *Homil. 66. in Matth.*

ranza, o atterrita dalla prepotenza, che l'opporsi all'acquisto delle Chiese fosse delitto enorme, e tale da potern' essere il Principe citato in Roma a render conto di un delitto così capitale, come accadde al Re Manfredi, che fu citato da Alesandro Quarto, e poi da Urbano Quarto, secondo rapporta il Tutino (a), ed Invegges (b); Onde tutto quello, che impediva l' accrescimento ne' beni temporali alle Chiese, era riputato offesa alla libertà Ecclesiastica. Da qui nacque, che quando Carlo Primo d' Angiò venne alla conquista di questi Regni colle forze di Francia, e che da Clemente Quarto altro non avea ricevuto se non un poco di carta, nella quale stava espressa l' investitura di questi due Regni, ch' è quanto dire la cessione d' una possessione non vacua, ma occupata e difesa da fortissimo competitore, al Cap. 19. de' patti e condizioni imposte, vi fu quello, che avesse dovuto il Re Carlo d' Angiò rivocare tutti gli statuti emanati contro la libertà Ecclesiastica.

I Commentatori delle nostre Costituzioni, che fiorirono sotto il governo degli Angioini, come furono Marino di Caramanico, Bartolomeo di Capoa, Napodano, Andrea d'Isernia, ed altri, in tempo de' quali le perniciose massime de' Guelfi aveano profondate le radici, e però colla credenza che questi Regni fossero di Roma, e che quella ne fosse assoluta padrona nel temporale e spirituale, e che i nostri Re fossero stati veri Ligj Feudatarj della medesima, non solamente disprezzarono detta costituzione di Federico; ma la crederono nulla ed invalida, perchè contraria alla libertà Ecclesiastica; Onde riempirono le loro carte di quelle massime sediziose allo Stato, e perniciose al Principato: Massime, che sin a tempo degli Aragonesi si conservarono in questo Regno; Giacchè Matteo d' Afflitto nel 1510., che formò il suo commento alle costituzioni del Regno, su questa nostra così scrisse: *Hæc Constitutio nil valet, quia Imperator non potuit contra libertatem Ecclesiæ & personarum Ecclesiasticarum prohibere, quod non relinquantur res stabiles Ecclesiæ inter vivos, vel in ultima voluntate.*

Dun-

(a) *De Contest. del Regno Costanzo lib.* 1. (b) *Annali di Palermo.*

Dunque a tante nazioni Cattoliche, tra' quali *viget* questa legge proibitiva, potrebbe opporsi questo sentimento di Afflitto, *nil valet, quia contra libertatem Ecclesiæ?* Risponderebbero, che Afflitto non ha capito qual sia la libertà Ecclesiastica; e se si fosse ritrovato nel secolo seguente, quando furon le contese tra la Repubblica di Venezia con Paolo V., avrebbe egl'imparato da chi scrisse a pro della Repubblica, in che consiste questa libertà. Ma se non ebbe questa sorte di essere a' tempi più illuminati, almeno dovea sapere, che queste leggi proibitive non poteron mai esser di nocumento alle Chiese, perchè Papa Damaso la impetrò da un Imperadore il più pio, ch' abbia avuto la Chiesa; ed i SS. Padri non solamente non se ne dolsero, ma l'encomiarono.

Nè Afflitto l'ha fatto da quel valente Giureconsulto qual'era; sapeva egli molto bene, che i privati de' loro beni, tanto per contratti tra vivi, come per ultime volontà, ne possono proibire l'alienazione *in infinitum*, eziandio a favor di Chiese, luoghi pii, anime de' defunti &c., o per farli conservare nella famiglia, o per altre giuste cagioni; nè può dolersi la Chiesa, che sia offesa la sua libertà, perchè con questi divieti non possono gli eredi e successori di tali beni donare ai Templi ed a' Sacri Ministri. Or se può il privato, senza ledere la libertà Ecclesiastica, vietare *in perpetuum* l'alienazione de' suoi beni per conservare i commodi nelle famiglie; quanto più senza una tal lesione potrà farlo il Principe: sì perchè il suo dominio sopr' eminente ne' beni de' sudditi è più potente di quello, che vi rappresentano gl' istessi particolari padroni; come perchè il favore e comodo pubblico è molto più superiore al commodo d'una privata famiglia; e può per questa vietarsi dal privato l'alienazione de' beni; e per lo commodo ed utile pubblico non lo può la suprema assoluta potestà del Principe?

Si vuol vedere quanto deturpata fosse e strana a' tempi degli Angioini questa idea di libertà Ecclesiastica? Eccolo. L'istesso Carlo II. Padre di Roberto avea ne' suoi Capitolari ordinato, che le concubine scomunicate, se passato l'anno persistevano nella scomunica, si fossero in certa quantità di denaro multate; il Giustiziero anche dalle concubine de' Chierici volea esigere

gere la multa; pretesero questi, che una tal'esazione dalle loro concubine ledeva la libertà Ecclesiastica, e però non doversi il Giustiziero ingerire. Il Re Roberto ingombrato da questa falsa idea di libertà Ecclesiastica scrisse nel 1317. al Giustiziero di Principato Citra, che non avesse, in vigor del capitolare di suo padre, proceduto nè contro le persone, nè contro i beni delle concubine de' Chierici; ma che lasciato avesse il castigo di quelle ai Prelati delle Chiese (*a*).

Queste prevaricate idee, perniciose alla Religione ed allo Stato, proseguirono fra noi dopo gli Angioini nel dominio degli Aragonesi; poichè si osserva nel grande Archivio della R. Camera, che sotto del Re Alfonso il Percettore di Calabria nel conto dell'esazione da lui fatta in quella Provincia del ducato a testa che trasmise, porta che dalle Concubine de' Preti, per l'immunità che godevano, avea esatto il testatico per metà, e va enumerando: da Zenobbia N. Concubina del Sacerdote N. carlini cinque; da Faustina N. Concubina del Diacono N. carlini cinque; e ve ne sono anche de' Monaci, che pur godevano questa immunità. Ecco qual uso avea l'immunità, e la libertà Ecclesiastica di quei tempi corrotti.

Chiunque poi è versato nelle istorie del Regno, agevolmente si persuade, che il capitolo formato da Carlo II. fu unicamente per conciliarsi la benevolenza di Roma, non già per rivocare la costituzione di Federico, perchè questa era a' sudditi giovevole, e non distruggeva la vera libertà Ecclesiastica. Tutti gl' Istorici del Regno concordemente rapportano, che Carlo I. d' Angiò dopo la cerimonia dell'investitura ricevuta da Clemente IV. promise a questo di rivocare tutti gli statuti emanati contro la libertà Ecclesiastica, e con questa carta venne in Regno colle armi e forze della Francia nel 1266.; da questo tempo sino al 1282., che seguì il famoso vespero Siciliano, vi trascorsero anni 16., ne' quali molte leggi furono da lui fatte, ma niuna con la quale avesse rivocata quella nostra di Federico. Occupato poi in Roma, in Francia, ed in Bur-

(a) *Chiocarel. manuscrit. giurif. tom.* 10.

Burdeos per vendicarsi del Re Pietro, lasciò Vicario di questo Regno Carlo II. Principe di Salerno suo figlio primogenito.

Questo Principe colla sua prudenza si accomodò alla condizione de' tempi, e stando nel piano di S. Martino in Calabria, volle ivi fare alcune leggi, non tanto per giovare a' suoi Vassalli, quanto per affezionarsi Papa Martino IV., il quale impegnato a favorir la casa d' Angiò avea posposta l' espedizione per Terra Santa, e tutte le sue forze drizzava alla conquista della Sicilia, che per farla restituire al Re Carlo, avea crocesignati tanti soldati, facendo loro credere, che il morire in quella espedizione contro il Re Pietro, era l'istesso, che ricevere il martirio per la Fede. Scomunicò i Siciliani, che se gli opponevano; depose il Re Pietro, assolvè i sudditi da' giuramenti, ed investì Carlo di Valois de' Regni d'Aragona. A tanti beneficj si vidde obbligato Carlo II. di corrispondere, col secondarel'idea di Roma sulla pretesa libertà Ecclesiastica; onde stimò di conceder quello, che non avea voluto concedere suo padre, quantunque ancor questo molto obbligato a Roma.

A questo vi si aggiunse, ch' essendo odiata da' regnicoli quella gravezza di governo tenuta da Carlo I., credè Carlo II. sgombrare ogni odiosità, con assicurare i Vassalli di farli vivere con quelle sole imposte, colle quali si vivea a' tempi di Guglielmo il Buono. E comechè dipendeva questo da appuramento per testimonj, rimise l' affare alla determinazione del Papa.

Al Pontefice dunque vidde Carlo II., che si avevano da rimettere li capitoli da lui formati nel piano di S. Martino, le attestazioni sulla maniera colla quale si vivea a tempo del Re Guglielmo II., ed il Papa si aveva da far giudice sulle gravezze che questi Popoli soffrivano, s'erano o no degne di moderazione.

Io, o Sire, più d' una volta ho avuta la sorte d' essere spettatore, quando qualche Regio Consigliere ha decretato nelle cause tra Baroni e Vassalli; l' ho visto armato del solito zelo, contemplare i Baroni in far loro mantenere quel dovuto ossequio da Vassalli, che alla fine sono vive imagini della Vostra Real Persona; ha protetto nell' istesso tempo la ragione de' Vassalli, in far loro restituire da' Baroni, quel che forsi nella materia dell'interessi avea-

no

no occupato; e pure assicurati i Baroni, che più di un rispetto, d'un ossequio, non potevano altro sperare; nulladimeno per cattivarsi la benevolenza, per conseguire quest' ombra, questo fumo, quali ossequj non han fatto, e quali maniere non avrebbero adoprate per conciliar ad essi loro la benevolenza di quel Giudice.

Carlo II., che dovea fare la figura in Roma per mezzo de' suoi Avvocati, qual reo a fronte de' suoi Vassalli, che si dolevano co' capi di gravami avanti un Giudice, qual era il Sommo Pontefice, il quale soleva accoppiare alla potestà temporale anche la spirituale, e che dovea giudicare in quali casi potea il Re imporre donativi e tasse su li suoi Vassalli, e per qual somma; pensate Voi o Sire, se potè egli studiare le maniere più efficaci da cattivarsi, in quelle dure circostanze di tempo, la benevolenza d'un Giudice così potente e supremo, da'di cui decreti non v'era richiamo. Pensò il buon Principe far venti capitoli, tutti a favor delle Chiese, e della Potestà Ecclesiastica, con tanto scapito della Corona, dello Stato e de' suoi Vassalli. Il titolo comincia *de privilegiis & immunitatibus Ecclesiarum*, ed al capitolo 7. si dà il permesso di lasciarsi stabili alle Chiese. Morì Papa Martino, ed il suo successore Onorio IV. reso benevolo verso di Carlo per le grazie e privilegj, ch' avea questo conceduto alle Chiese, decretò sopra i capi di gravami; e sono i capitoli chiamati di Papa Onorio, i quali se con tante prevenzioni distrussero per metà la potestà Regia, senza l'industrie preventive di Carlo II., che altro taglio più doloroso sarebbe accaduto? Il meglio è stato, che di detta decisione e capitoli da' Serenissimi Principi non se n'è tenuto conto, perchè riconoscono la suprema potestà da Dio, che gliene ha data.

E' però degno d' osservazione, che Carlo II. in detto capit. 7. diede il permesso di donarsi gli stabili alle Chiese, senza dire, che con quella legge rivocava la costituzione di Federico: Quando poi volle giovare al Baronaggio e suoi Vassalli in permetter loro di contrar matrimonio senza il Real Assenso, rivocò ed annullò espressamente quella di Federico *honorem nostri diadematis*; e doppo averla espressamente annullata con farne di quella menzione, fece la grazia per gli matrimonj senza assenso.

Se

Se dunque fu manifesto errore, che il divieto avesse offesa la libertà Ecclesiastica, deve dirsi nulla, erronea, e come non promulgata la legge di Carlo Secondo d' Angiò nel *cap. Item statuimus, quod possessiones & res* nelle nostre costituzioni del Regno; poichè se si dimostra, che il divieto di acquistare, fatto alle Chiese, non offende la libertà Ecclesiastica, anzi è uniforme a quelle stesse massime, colle quali si è regolata la Chiesa; converrà dire, che sia nulla la Costituzione di Carlo Secondo di Angiò fatta per errore, perchè ha creduto in virtù del *cap.* 19. nell' investitura di suo padre, rivocare ciocchè offendeva la libertà Ecclesiastica; e fra le offese, con errore manifesto, credè esservi la proibizion degli acquisti.

E' precetto di Cristo Signor Nostro, che tutte quelle cose che vogliam noi farsi a noi stessi, l' istesso dobbiam noi fare agli altri: *omnia quæcunque vultis, ut faciant vobis homines, & vos facite illis: hæc est enim lex, & Prophetæ* (a): onde Lampridio nella vita d' Alessandro Severo Imperador Gentile racconta, aver egli avuto in tanta venerazione questo morale sentimento de' Cristiani, che oltre il farlo continuamente osservare, lo faceva da un banditore pubblicare, quando corregea qualche reo, cui facea dire: quello che per se non volea, ad altri ei non facesse: Lo fe similmente scolpire nel suo palagio, e ne' pubblici edificj: *Clamabat sæpius, quod a quibusdam, sive Judæis sive Christianis audierat, & tenebat. Idque per præconem cum aliquem emendaret, dici jubebat: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris; quam sententiam usque adeo dilexit, ut in palatio, & in publicis operibus inscribi juberet.*

La Chiesa madre di pietà, *Cultrix & Auctrix Justitiæ*, non può, nè dee permettere, che non si usi da' Principi secolari verso de' suoi vassalli quello che i Pontefici e le Sante Sinodi voglion, che s' usi inverso i loro sudditi Ecclesiastici. I Sacri Canoni han permesso, che i Tempj, e i Sacri Ministri, e gli operarj della vigna Evangelica fossero provveduti di beni temporali, per la ragion rapportata da Graziano: *Spiritualia vix sine tempo-*

F *ralibus*

(a) *Matth.* 7. 12.

ralibus diu ſtare poſſunt (*a*) ; onde affinchè non foſſero quegli sforniti di ſacri arredi, e privi degli alimenti neceſſarj alla vita e alla condizione del miniſtero, vietarono le alienazioni de' beni Eccleſiaſtici; Ed in un ſol caſo l' han permeſſa, ed è, quando il fondo, che val dieci, ſi eſiti al ſecolare per dodeci ; l' evident' utile può render valida l' alienazione. Che i ſecolari poteſſero colle donazioni che fanno alle Chieſe, Monaſterj, e Luoghi Pii, impoverir le famiglie, privare i poſteri di quelle facoltà, che ſono il ſoſtegno, il decoro, e tutto l' eſſere de' Cittadini, della Repubblica, e del Principe, ſarà egli permeſſo, o non vi ſarà temperamento in contrario, nè veruno divieto? Ed il Principe, che è noſtro Padre, noſtro Signore, datoci dal Sommo Dio unicamente a ben governarci, ed a farci ſotto la ſua tutela goder la pace e la tranquillità, non ha d' aver quella ſteſſa pietà di noi ſuoi amantiſſimi e fedeliſſimi vaſſalli, che hanno i Principi Eccleſiaſtici de' loro ſudditi? Quelli non vogliono che ſi alienino i beni, affinchè non vivino in ſtretezza e miſeria i loro ſudditi; Il noſtro Monarca avrà da permettere, che i ſecolari s' impoveriſchino, ſi debiliti lo Stato, e ſi renda vacillante la Corona, per donarſi a' luoghi pii?

Confeſſo il vero, Monarca Clementiſſimo, ch' effetto ſolo di voſtra pietà è ſtata la grazia, della qual gode queſto Regno, colla moderazione delle tante franchigie che godevano i luoghi pii, e di ſoggettarſi i loro beni al pagamento per metà, ove i ſecolari pagano il doppio. E' molto, riſpetto agli antichi diſordini; ma non è tutto al biſogno dello Stato, alla giuſtizia della noſtra comune cauſa, all' equità, ed all' uguaglianza, che ſi doverebbe oſſervare. Più ſi deſidera, più ſi deve, più ſi ſpera dalla Voſtra Giuſtizia, dalla Voſtra Pietà.

Or ſe non può il Sovrano alienare i beni del Principato, perchè le alienazioni ſnervano le forze dello Stato, le quali per lo più ſorgono da' Tributi de' Popoli, e ſi ricavano da' beni, che queſti poſſeggono; Per l' iſteſſa ragione non dee il Principe permettere l' uſcir queſti dal commercio, e paſſare a morire negli Eccleſiaſtici. Che 'l Dominio del Principe ſopraeminente ſovra i beni de' Cittadini è tale e tanto, che lo rende padrone diſpotico

(a) *Can. ſi quis ſubjecerit* 1. *quæſt.* 3.

co di quelli, in qualunque occafione o di utile o di neceffità: Dunque è la fua fuprema ifteffa Poteftà intereffata, affinchè crefchino più tofto e fi moltiplichino gli averi e poffeffioni de' Cittadini, che ammortizarfi. Che i Principi encomiati da S. Chiefa, e fregiati co' fonori e luminofi titoli, chi di grande difenfor della Fede, Protettor della Religione, Benefattore, Aumentatore del Divin Culto; quegli fteffi han procurato colle loro leggi di render provveduti e Sacri Tempj e Sacri Miniftri di facoltà, ma in maniera, che 'l numero delle perfone, e le quantità degli averi foffero ftati a mifura, per non rendere anguftiati i Secolari, impoverita la Repubblica, indebolito il Principato; e che tutte le nazioni Cattoliche, quando ne hanno fperimentata l'efcrefcenza, l'hanno ad imitazione degli antichi Religiofi Cattolici Principi, co' loro ftatuti impedito: Il Regno di Napoli, i voftri fedeliffimi Vaffalli, han da effere di condizion così turpe ed abietta, così alieni dalla voftra gran Pietà, che non han da ritrovare per effi nell'Animo Gloriofo del loro Difenfore, Padre, e Monarca, quel che ritrovarono ne' loro Principi tanti altri Regni e tante Nazioni, quante fon quelle, che di fopra vi ho rammentate?

CAPO II.

Che la gran copia de' beni e delle ricchezze acquiftate dagli Ecclefiaftici, in vece di giovare alla Religione ed alla Chiefa, gli ha nociuto.

I Valdefi furon quelli, che fcioccamente crederono non poterfi donare alle Chiefe, fenza contravenire a' precetti di Crifto Signor Noftro; e fu quefta loro erefia condannata nel Concilio di Bafilea. Vicclefo e Lutero rinnovarono l'ifteffe beftemmie; e perchè vollero impegnare i Principi a renderfi protettori delle loro empietà, aggiunfero: Che avrebbero quefti fatt' opera grata a Dio, fe fpogliavano le Chiefe e gli Ecclefiaftici de' beni donati; e che col

col tralasciar questo spoglio, s'incorreva nell'ira Divina: errori confutati dall'eruditissimo Cardinal Belarmino (*a*).

Siano ricchi e sontuosi i Tempj, ben provveduti i Sacri Ministri, e le comunità Regolari capaci d'acquisti abbiano il bisognevole sì, ma non il superfluo; Tra gli Cattolici niuno ha preteso mirarle così sprovviste di beni, che avessero i Religiosi a menar vita sì povera, da mancar loro un puro sobrio bisognevole all'umana indigenza. Un vivere cotanto povero, quanto è l'istessa povertà, è proprio di coloro, i quali han voluto seguitare il consiglio di Cristo Signor Nostro, per la maggior perfezione. Egli fu, che consigliò a colui, che gli avea detto di aver per tutto il tempo della sua giovanezza osservato i precetti della legge, *si vis perfectus esse, vade & vende quæ habes, & da pauperibus* (*b*).

Possono sibbene gli Ecclesiastici e loro comunità posseder beni, *dignus est operarius cibo suo* (*c*), *dignus est operarius mercede sua* (*d*), ma non che la copia ed abbondanza sia tale, che ponga in dubbio gli spettarori, se la Trinità, o Mammona sia il Dio, che s'adori, non potendosi all'uno e all'altro sempre unitamente servire. Il dir di taluni degli Ecclesiastici Regolari consiste, che le ricchezze non siano in se stesse cattive, ed esser'ottimo possederle; ma starne col cuore distaccato, col desiderio e coll'affetto lontano e non farne abuso; onde quando così si facesse, qual male vi sarebbe possederne, e possederne in copia?

Giusto questo di possederne in copia dalle comunità Religiose, più del bisognevole, è così male, che fa scherno alla nostra S. Religione. Il Senato Romano avea nel Campidoglio eretto il Tempio alla Dea Concordia, ove salivasi per una scala di cento gradini; nel posto più elevato d'esso era collocata la stanza, ove riponeasi la moneta. *Templo Concordiæ centum gradibus imminebat ædes monetæ* (*e*). I Senatori, che andavano al Tempio, e ritornavano voti di mano, senza fardelli, davano segni, che puramente fermati a piè dell'Altare, eransi colà portati a dar omaggio

(a) *Tom. 1. controv. lib. 1. de Ecclesia cap. 5.* (b) *Matth. 19.*
(c) *Matth. 10.* (d) *Luc. 10.* (e) *Justin. de Capitol. cap. 34.*

gio a quel nume, a gloriarlo co' sacrifizj; ma se erano riguardati dal Popolo nell'andare snelli, e nel ritorno carichi, e pesanti d'involti e fardelli; oimè diceano, non mica a venerar la Dea, ma a caricarsi di moneta, i Padri Coscritti ivi si son portati.

Dio il volesse che fra noi Cattolici non vi fossero degli sfaccendati susurroni, che mirando Religiosi professori di rigida povertà, impiegati, chi nelle continue missioni a purgar popoli da' peccati, chi ne' confessionali a riconciliar penitenti, chi nelle scuole ad insegnare alla gioventù la pietà con le lettere, chi nelle Cattedre a dichiarare i misterj, a spiegar dogmi, chi ad assistere a' moribondi, specialmente a quei che in vita gravarono la lor anima con tanti illeciti acquisti, e chi ad un' opra, chi ad un' altra: e tutti affaticarsi a popolare d'anime il Cielo: Vedendoli poi ritornar dagli impieghi, ed arrichire le loro comunità, che sembrano Regie, multiplicarsi tutto giorno i loro acquisti, e negli stabili, ne' censi, e negli arrendamenti: accumularsi argento ad argento, ed alle gemme l'oro: dilatarsi sempre più il loro trafico, il lor commercio, e girar nelle prime piazze d'Europa e di America le loro cambiali, come se fossero cedole de' più celebri ricchissimi conosciuti Banchi: dicessero tai detti maligni: non bagnarono di sudore apostolico il nostro terreno questi Padri Coscritti a fine di fecondarlo nelle virtù, nella pietà, in santificare le anime; ma vollero provvedersi di ricchezze; e perchè queste senza di quelli laboriosi impieghi non si poteano in tanta copia accumulare, continuamente acquistando; però il fin diretto de' loro sudori, *est quærere quæ sua sunt, non quæ Jesu Christi*.

Non fu Cristo Signor Nostro (proseguirebboro a dire) quello, che rimproverò i missionarj del Collegio di Sion, e disse loro, *Væ vobis scribæ & pharisei hypocritæ, qui circuitis mare & aridam, ut faciatis unum proselytum*; e pure si affaticavano questi, sudavano, stentavano in tanti lunghi disastrosi viaggi con loro dispendio, senza gravar niuno, per convertire un Gentile alla santa Mosaica legge, che pur era dettata dal Sommo Dio. Sì, replicò S. Gio: Crisostomo, *circuibant ut facerent proselytum, non propter misericordiam, volentes eum salvare quem docebant, sed aut propter avaritiam, ut additis in Synagoga Judæis,*

dæis, sacrificiorum adderetur ratio: aut propter vanam gloriam, ut viderentur Gentilem corrigere posse (a).

Sarebbero, io nol niego, inique interpetrazioni de' maligni, l'attribuire al sordido fine di accumular ricchezze le Apostoliche fatiche, che tutto giorno si fanno in ajuto del Prossimo dalle communità Ecclesiastiche; ma perchè non si à da toglier ogni remota occasione di sinistra interpetrazione?

Il Glorioso S. Paolo dopo aver la prima volta predicato a' Corinti, scrisse loro nella prima e seconda Epistola, ch'egli nella sua predicazione non l'avea gravati di un obolo, nè dato loro alcuno incomodo; affinchè sinceramente fossero accertati, che l'Apostolo non cercava altro, se non la salute dell'anime. *Ego vos non gravavi, non enim quæro, quæ vestra sunt, sed vos*. Soggiunse poi: ma *quis plantat vineam, & de fructibus ejus non edit? quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? qui in Sacrario operantur, quæ de Sacrario sunt edunt, & qui Altari deserviunt, cum Altari participant; ita & Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant; de Evangelio vivere*. E dopo aver tutto ciò dimostrato, e che ben potea egli da' Corinti esiger tanto, quanto gli potea necessitare al suo alimento, soggiunse, *Ego autem nullo horum usus sum*. Non era forsi santa e giusta la sovvenzione ad un Apostolo, che affaticandosi per essi, non cessava di esser uomo soggetto alle umane indigenze? Santissima, *sed non usi sumus hac potestate: Ne quod offendiculum demus Evangelio Christi*, onde prescrisse a se, ed insegnò a tutti, queste due regole: *Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt; omnia mihi licent, sed non omnia ædificant (b)*. Rifiutava l'Apostolo S. Paolo ricevere in dono un tozzo di pane affumato da' Corinti, e con il lavoro delle proprie sue mani si procurava il magro vitto, nulla volendo ricever, quantunque giustamente si fosse dovuto, per l'impiego della sua predicazione, *Ne quod offendiculum demus Evangelio Christi*. Ed ora che i popoli sono spogliati dagli Ecclesiastici, sono impoveriti quelli, per arricchir questi, non vi è chi almeno si faccia scrupolo di ricevere nuovi acquisti, e suppli-

(a) *Homilia* 44. *in Matth.* (b) *Corinth.* 1. *cap.* 9. & 10.

plicando i Superiori Generali , diceſſe loro : RR. Padri , già le noſtre comunità ſono diviziosſamente fornite , le noſtre Caſe ſon divenute Reggie , ne abbiamo tante , che mancano i ſoggetti a quelle , non queſte a' ſoggetti : le rendite , i contanti , gli arredi ſono in tanta copia da nauſearci , ſe l' inſaziabile umana cupidiggia ne foſſe capace ; ſi ponga dalla noſtra Comunità fine agli acquiſti : proſeguiamo ſoltanto a conſervar l' acquiſtato ; ed in avvenire s' impieghino pure i noſtri Religioſi in coltivar la vigna di Criſto ſenza nuovi ſtipendj , *Ne quod offendiculum demus Evangelio Chriſti*.

Aimè , riſponderebbe il Superiore , e come poſſono sì fatti deſiderj avverarſi , quando il Glorioſo S. Bernardo pregava Dio di fargli vedere una tal grazia prima di morire ; e non la vide egli, come potremo ſperarla noi ? *Oh quis det mihi videre Eccleſiam Dei antequam moriar , ſicut in diebus antiquis , quando Apoſtoli laxabant retia , non in capturam auri & argenti , ſed in capturam animarum!*

Il Glorioſo S. Proſpero al vedere a' tempi ſuoi , che Miſſionarii Apoſtolici , applicati agli acquiſti dell' anime , ſi provvedevano di molte ricchezze , non poſe più in dubbio , che il fine non era retto , non volle appagarſi del ben eſterno ſenza penetrar nell' interno , e non ceſſava di rimproverargli , *vos præſentibus delectati , dum in hac vita commoda veſtra & honores inquiritis , non ut meliores , ſed ut ditiores , nec ut ſanctiores , ſed ut ornatiores ſitis cæteris , feſtinatis* (*a*).

S. Gio: Criſoſtomo , e S. Agoſtino , ed i Veſcovi del terzo Concilio Turonenſe , e S. Gregorio , ſeguitarono l' avvertimento di S. Paolo , che ſi privarono eſſi , e fecero reſtituir dalle Chieſe i beni a' ſecolari , qualora queſti co' loro falſi ſoſpetti ſparlavano, e concitavano invidia al ſacerdozio , le cui opere interpetravano dirette alla cupidigia dell' accumulo , e non alla gloria di Dio (*b*).

Dunque , replicano gli Avverſarj , ſi hanno da porre in anguſtie

(*a*) *Lib.* 2. *de vita contemplat.* (*b*) *Poſſidius in vita S. Auguſt. cap.* 22. *Chryſoſt. Hom.* 66. *in Matt. Concil. Turonenſ.* 3. *cap.* 51. *Gregor. epiſt. lib.* 3. 23. *Natal. ab Alex. tom.* 8. *ſecul.* 15. & 16.

gustie le comunità regolari, non hanno da ricevere le oblazioni de'fedeli, l'elemosine, i legati, l'eredità che vengono loro fatte da quei Cittadini, che tratti dalla Santità de' Religiosi Padri, che tutto giorno sono loro di edificazione con le tante opre di pietà Cristiana, li corron dietro, e li scongiurano ad accettare i doni, i quali sono direttamente fatti a Dio: se ne hanno a privare, hanno da rifiutare, ripudiare, sin a commettere atti incivili, sol perchè i sussurroni maligni sparlar possono con dire: che quanto fanno di bene a pro del prossimo, non è per fine retto, per zelo della Religione, per la gloria di Dio; ma per vantaggiarsi negli acquisti?

Aimè, adoratissimo mio Signore, se oggi sono i sussuroni maligni, che parlano così; ne' passati secoli forsi sospettava così, perchè così parlava il celebre S. Giliberto successore di S. Bernardo e nella carica e nello spirito. Esaminava il zelantissimo Abbate quel luogo di S. Paolo a Filippensi: *Omnes quæ sua sunt, quærunt, non quæ Jesu Christi*, e vi fe sopra questo commento: *Multos reperies quærentes aliud præter ipsum, sed tamen per ipsum*. Ed interrogato come: Risponde: *Tractatur in consiliis, disceptatur in judiciis: disputatur in Ecclesiis*. E perchè i Monaci non penetrando il misterio gli domandavano a modo di opposizione: E forse male giovare al prossimo col consigliare, coll' istruire la gioventù, col commentar Bibbie, collo spiegar misterj, coll'esercitare i Fedeli nella pietà, ed alla maggior gloria di Dio? Nò, rispondea Giliberto; Anzi *Religiosa sunt hæc negotia*; *sed vade ad exitus aquarum, & pensa; quis generaliter istorum finis est operum*. Esaminate, dicea il Santo Abbate molle di lagrime e tra sospiri, a' suoi Monaci, esaminate, se tutto ciò che fate, lo fate per puro zelo, limpido, e senza mescolamento di qualsivoglia interesse? Potrebbe essere, che tanti sudori, tante apostoliche fatiche si facciano; ma per acquistar molto, per vantaggiar l'Ordine, per arrichire la Comunità per mezzo di Cristo; e questo non è rendersi seguace di Gesù Cristo, ma far mercato di Cristo. *Vide si non per hæc omnia quædam exerceantur mercimonia de Christo* (a). Il passo è lubrico, più vorrei dire, ma

a me

(a) *Serm. 5. in Cantic.*

a me non lice; parlo a Voi, o Signore, Voi m'intendete.

Dunque, perchè i Religiosi con la predicazione, lettere, ed altri esercizj di pietà giovano al comune, non deve almeno il Principe, dato da Dio al buon governo de' popoli, esaminarne il fine, e vedere s'egli è tutto zelo, puro zelo, e limpido zelo? Riprese Cristo Signor Nostro quei Farisei, che s'impegnavano con fatiche e dispendj a convertir Proseliti, perchè nol faceano per vero zelo. S. Prospero, S. Bernardo, e S. Giliberto, ed altri Padri della Chiesa piangevano e sospiravano su questi impieghi de'Monaci; perchè dal vederli arricchiti, credevano che non da puro zelo erano mossi a cotanto affaticarsi a pro delle anime, o per la gloria di Dio; ma affinchè per mezzo di Dio si giovasse loro, e si multiplicassero le ricchezze. Il Principe non ha egli da contrapesar questo bene, che a noi recano i Religiosi, e veder quanto costi alla Repubblica, a' sudditi, ed allo Stato; e ritrovando essere esorbitante il prezzo, moderarlo?

E questo anche come protettore e difensore di nostra Santa Religione. Quando si sono prodotti prodigj, ed opere maravigliose da uomini di spirito retto a pro de' Fedeli, ed a gloria di Dio? quando per appunto in gloria di questi Santi Eroi è stata solita S. Chiesa cantare *post aurum non abiit, hic fecit mirabilia in vita sua (a)*. Far cose meravigliose per Dio, giovare notabilmente a' Fedeli, e ricavare nel tempo stesso ricchezze immense da questi, non s'accordano nella Cristiana morale.

Chi così opera, con qual forza può render efficace la sua dottrina, la sua parola, se l'una e l'altra sono dagli esempj screditate? Anche un Gentile, come Seneca, volea che si fossero venerati quegli uomini, che insegnavano a vivere, non solamente con le regole del ben vivere, ma con gli esempj della buona vita: questi sono efficaci, questi possono ben insegnare, perchè autenticano co' fatti che praticano ciocchè pronunziano con la bocca da praticarsi: *Eligamus eos, qui vita docent, qui cum dixerint quid faciendum sit, probant faciendo (b)*.

Che direbbe un Girolamo se fosse a dì nostri, quando osser-

G vasse,

(a) *Ecclesiast.* 31. (b) *Senec. Epist.* 52.

vasse, essere così generale la dottrina di alcuni Religiosi, con la quale tutto giorno insegnano il disprezzo de' beni terreni : Che tutta la cura aver deve un Cattolico è per li beni del Cielo ; Che dobbiamo esercitare la mansuetudine, sino a soffrire d'essere angariati, e lasciarci togliere e tunica e mantello, non che ardire di contrastare al nostro competitore in giudizio la sua pretensione: Che la carità verso del prossimo deve accendere il nostro cuore a render proprie le altrui indigenze ; Ed all' incontro poi chi così ci predica, e c'inculca questi precetti col Vangelo alle mani, tralasciasse le massime di Cristo, per usar quelle di Tacito nell' acquisto degli onori e de' beni terreni: fusse tutt' occhio nelle occasioni di vantaggiare ne' lucri: che la carità col prossimo l' usasse, ma con parole, che non portan dispendio di borsa: Che in giudizio egli assistesse a porre in salvo quella lite, ove è più dubbioso per esso lui l'articolo ; che direbbe ? direbbe: *delicata doctrina est, pugnanti ictus dictare de muro, & cum ipse unguentis delibutus sis, cruentum militem accusare formidinis*. (a)

Nè solamente la cupidigia di cumular ricchezze nelle Comunità Religiose più del sufficiente e bisognevole, offende la Cristiana morale ; ma anche perturba colle tante opinioni cattive la quiete della Repubblica ; e da che si sono mossi alcuni Religiosi Teologi ad insegnare, esser lecito all' Ecclesiastico commettere impunemente l'omicidio, per conservare i beni proprj o della comunità ; se non perchè han anteposto l' acquisto de' beni e le ricchezze umane, all' anima, alla Religione, a Dio ? Esagero io forsi? Nò Sire, io non esagero, ma trascrivo quel che insigni Teologi han lasciato registrato per norma del comodo lor vivere, e conservare gli acquisti alle loro comunità. Il P. Tannero (b) scrisse, *licitum esse Clericis imo Religiosis occidere ad defensionem non modo vitæ, sed etiam bonorum, aut suorum, aut suæ Societatis*. Sentenza seguitata dal P. Molina, riferita dal P. Escobario (c), Laymano (d) ; ed il P. Francesco Amico insegnò non solamente esser lecito a' Religiosi ammazzare impunemente e senza commetter

(a) *Epist. 50. ad Pammach.* (b) *Tom. 2. Disp. 4. q. 8. n. 76.*
(c) *Tract. 1. n. 43.* (d) *Lib. 3. Tract. 3. Cap. 3. n. 4.*

metter peccato colui, che vuol rubbare i beni della Compagnia; ma altresì chi cerca screditare i PP. della medesima: *Unde licebit Clerico vel Religioso calumniatorem gravia crimina de se, vel de sua Religione spargere minantem occidere, quando alius defendendi modus non suppetit, uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus, ea vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni publice coram gravissimis viris impingere. Quo jure licitum est sæculari in tali casu calumniatorem occidere, eo jure videtur Clerico ac Religioso; cum in hoc Religiosus & sæcularis sint omnino pares* (*a*).

I Gentili con il lume della loro morale ripruovano per legge quelle disposizioni e contratti, co' quali potea nascere in uno de' contraenti il desiderio della morte dell'altro; onde per regola generale stabilirono, che ove può insorgere *votum captandæ Mortis*, si annulla la disposizione ed il contratto. Ed è possibile che tra' Cattolici, e fra questi i Religiosi, abbiano da far tanto conto de' beni e delle ricchezze, che giungono ad insegnare, non esser peccato desiderare o godere della morte d' un congionto, se quella gli reca acquisti di beni. Non è egli il P. Hurtado, che insegnò e scrisse (*b*) *Delectatio filii de morte Patris, qui ei succedit in bonis, & delectatio beneficiarii de morte sui pensionarii, quia liberantur a debito solvendi pensionem, non sunt mortales: & ita de simplici desiderio, quo prædicti desiderant prædictis mortem ob dicta motiva, & non ob odium, nec ob aliud motivum mortale?*

Se dunque a Voi, Principe Clementissimo, s' appartiene esaminare il fine, per cui si muovono i Religiosi, e le Comunità Ecclesiastiche ne' tanti impieghi a pro de' Cittadini vostri Vassalli; e ritrovatolo non essere puro zelo per la Gloria di Dio, per la salute dell'Anime; ma mescolato questo coll' immoderato desiderio di accumular ricchezze, per mezzo di tali opere, alla loro comunità e Religione; ben potrete permetter loro continuar gli esercizj di pietà; ma a più dolce prezzo, e con dottrina più uniforme alla morale Cristiana, o almeno non condannata dagli stessi Gentili; altrimenti mortali ferite viene a ricevere la nostra S. Religione, della quale voi siete il Difensore, ed i vostri Vassalli

 nel

(a) *Tom. 5. Disput. 36. n. 118.* (b) *Parte 5. Tract. 14. Resol. 99.*

nel costume e nelli beni ; quali conservar non possono senza la vostra Protezione, l'ultimo scempio.

Moderazione dunque si brama da ogni ceto di persona negli acquisti degli ecclesiastici: tutti i PP. della Chiesa per questa sempre han declamato; l'han provato coll'esempio della manna data da Dio agli Ebrei colà nel Deserto, della quale non ne poteano conservare, se non il puro bisognevole, perchè il superfluo inverminiva. Moisè quando intese radunato tant' oro ed argento, quanto bastava a compier l'opera del Tabernacolo, vietò che più se ne ricevesse. Cristo Signor Nostro quando ordinò a S. Pietro di pescare, gli prescrisse due leggi, come riflette S. Ambrogio, di pescar coll'amo, non già colle reti; e di contentarsi di un pesce solo; onde S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Paulino, e tutti conchiusero necessaria, come precettata da Dio, e praticata da Cristo, ed inculcata dagli Apostoli, la moderazione degli acquisti negli Ecclesiastici. Quindi conchiuse il Gran Padre S. Agostino sulle parole di S. Paolo a Timoteo, *habeamus alimenta, & quibus tegamur, his contenti sumus: Pietas cum sufficientia*, formò in forma di aforismo a tutti gli Ecclesiastici questo degno commento: *Quod sufficit quærite, plus nolite habere*. (a) E la ragione di questo santo precetto fu assegnata da S. Ambrogio; poichè è impossibile potersi attendere al servizio di Dio, alla salute del prossimo da quegli Ecclesiastici, che attaccati all' interesse, pensano di fornirsi più del bisognevole: *Quis enim unquam sollicitus de Mundo, potuit bene sollicitus esse de Christo? Quis dum lucris domus suæ providet, utilitatibus Ecclesiæ potuit providere?* (b)

Che le ricchezze nelle comunità Ecclesiastiche, qualora siano eccessive, ed oltrepassano il bisognevole al mantenimento de' Religiosi, producano, oltre la mendicità de' Secolari, e la debbolezza nelle forze della Corona, infiniti mali agli stessi Religiosi, si comprova con mille riflessioni; delle quali vi supplico a sentirne alcune.

Giuliano Pomerio descrive in generale quelle, per cui i Religiosi

(a) *Serm.* 105. *de temp.* (b) *Serm.* 68.

ligiosi devono fuggire la gran copia delle ricchezze (*a*), le quali, *qui habere volunt, sine labore non quæruntur, sine difficultate non inveniunt, sine cura non servant, sine anxia delectatione non possident, sine dolore non perdunt*; ma la copia delle ricchezze degli Ecclesiastici consister deve nelle tante virtù morali, le quali devono abbondare, specialmente la temperanza e la carità, *quæ nos facit Deo & hominibus caros, virtutum potentes, sæculi contemptores, ac bonorum omnium sectatores*.

Or se non si possono acquistare e possedere gran ricchezze, senza gravissime applicazioni per acquistarle e mantenerle, egli per questo è vietato a i Religiosi. Così insegna l'Angelico S. Tomaso per la ragione: *Quia illis Religionibus, quæ ordinantur ad contemplata aliis tradenda, competit vitam habere maxime ab exterioribus sollicitudinibus expeditam. Quod quidem fit, dum modica, quæ sunt necessaria vitæ, congruo tempore procurata conservantur* (*b*).

I Sacri Canoni, che vietano a' Preti e a' Monaci l'ingerenza alli negozj Secolareschi, non ad altro oggetto formarono il divieto, se non perchè *quicquid plus justo appetit homo, turpe lucrum* fu giudicato (*c*). I Comentatori su questo *appetere plus justo*, dicono essere l'ingordigia di cumular ricchezze, la quale è effetto di quella concupiscenza, radice di tutt' i mali, come osserva Gonzalez (*d*); e se l'immoderato desiderio di sempre più acquistare è vietato a' Secolari; quanto più a quelli, che professano vita Religiosa e Santa, i quali se vogliono essere contradistinti da' Secolari, e godere de' tanti Privilegj d'immunità, ed esigere venerazione da' Popoli, bisogna pure, che in parole, ed in opere siano ed apparisçano sprezzatori delle ricchezze; poichè non s'accorda il desiderio di queste col S. Instituto che professano. Fu messo in ridicolo dall' Imperadore Diocleziano un Filosofo, che volea essere creduto tale, e nel tempo istesso godere l'esenzione

(a) *In appendic. Operum S. Prosperi de vita contempl. lib. 5. cap. 13. n. 3.* (b) *Secunda secundæ, qu. 186. art. 7.*
(c) *Cap. 1. Decretal. tit. ne Clerici, vel Monachi.*
(d) *In Cap. 4. de constit.*

zione da' tributi, per tanti beni che possedea; e gli fu detto: *professio & desiderium tuum inter se discrepant; nam cum Philosophum te esse proponas, vinceris avaritia & rapacitate: & onera, quæ patrimonio tuo injunguntur, solus recusare conaris* (*a*). A chi professa per istituto di regola il disprezzo delle ricchezze, se viene osservato da' Secolari affannarsi per acquistarle, ed a tale effetto scorrere pe i Tribunali, inquietar Giudici, stipendiar causidici, contrastar con litiganti, non può ancor egli esser deriso, e dirsegli *vinceris avaritia & rapacitate*?

Il dovere litigare in giudizio per gli tanti litigj de' quali sono carichi i possessori de' beni, non è egli abbominevole a' Religiosi, che anno sprezzato il Mondo per Dio? le liti sono perpetue guerre fra gli uomini: per esse si toglie fra noi la tranquillità e la pace: sono cagioni di tante trapole, di tanti raggiri, di tanti inganni: producono inimicizie, rancori, e dispendj: quante volte per esse son nati delitti, e delitti di morte, come notò Pietro Gregorio Tolosano? (*b*) I Religiosi di queste nostre ricchissime Comunità, come possono vivere con quella pace e Cristiana pietà, che a' servi di Dio si conviene, quando son carichi di tante contese, di tante liti, e storditi da tanti strepiti giudiziarj, per le tante cause nel Foro, o nelli Tribunali ordinarj, o avanti i loro Delegati? L'avvertimento di S. Paolo si estinse forse nel solo Timoteo a cui il fece, allorchè disse: *Servum autem Domini non oportet litigare, sed mansuetum esse ad omnes, docibilem & patientem?* (*c*) Se non sono i Religiosi, chi mai sarà quello, ch' abbia una volta da eseguire, o sia consiglio, o sia precetto di Cristo Signor Nostro: *Qui velit tecum litigare, ut tunicam accipiat, dimitte illi etiam & pallium* (*d*)? Questo, che a' Secolari è consiglio, agli Ecclesiastici precetto, come dicono S. Girolamo (*e*), S. Ireneo (*f*), e S.Cipriano (*g*); sarà forsi col disuso cancellato dalle tavole del Vangelo? se questo Spirito di mansuetudine,

(a) *L. professio 6. C. de muneribus Patrimon. lib.* 10.
(b) *Lib.* 47. *Cap.* 1. (c) *Epist.* 2. *ad Thim.* (d) *Matth. cap.* 5.
(e) *In dialogo* 1. *contra Pelag.* (f) *Lib.* 4. *cap.* 27.
(g) *De patientia*.

tudine, di carità, di disprezzo de' beni del secolo non infiamma il petto de' Religiosi, bisognerà dire *uti Populus ita & Sacerdos.*

Ammirava io una volta il sentimento di S. Girolamo scagliato contra Teologi indulgenti a prò de' ricchi, e severi con i poveri, che tuonò così: *Sunt qui auctoritatem Scripturarum, quæ peccatoribus tormenta denunciant, vertunt in beatitudinem, & cum divitibus prospera quæque promittant, tantum apud pauperes truculenti sunt & severi (a).* E potrà, dicea io, trovarsi Teologo, che voglia far credere quel ch'è peccato ne' poveri, divenir pietà ne' ricchi, come se presso Dio vi fosse eccezione di persone? Aimè, che il desiderio di arricchirsi a spese de' Ricchi, in questi Teologi, fa corrompere la morale Cristiana e l' Evangelio. Riflette il Santo, che quando Daniele fu richiesto da Baldassarre a spiegargli le cifre, che si trovarono miracolosamente scritte nella parete della Sala, fu allora sincera la spiega, fu creduta dal Principe, e ricevuta con venerazione, perchè Daniele rifiutò i copiosi offerti doni. Come per contrario quando Balaam fu invitato da messi di Balac a passare nel territorio di questo, ov' erano gl' Israeliti attendati, e maledirli, ripugnò, protestandosi, che non potea *immutare verbum Domini Dei mei, ut vel plus, vel minus loquar (b)*; richiesto per la seconda volta, e fattagli offerta di grande riconoscenza; allora fu, che sorpreso dal desiderio di acquistare, indugiò tutta la notte per trovare benigne interpetrazioni al divieto divino, e trovò appunto quella, che la passione li suggerì; e la mattina *strata asina sua profectus est cum eis*; e da Profeta divenne Stregone. Onde conchiude S. Pier Damiani, che se il desiderio di acquistare, o grazia, o onori, o ricchezze penetra nell'animo de' Profeti, diventono questi stregoni (c).

E che altro a' tempi nostri è avvenuto, se non che penetrato questo maligno Spirito di accumular ricchezze in alcuni Religiosi Teologi, han deturpata colle cattive loro interpetrazioni la sincerità dell' Evangelo, tal che a dì nostri si piange pur troppo verifi-

(a) *Lib. 2. in Amos cap. 5.* (b) *Num. 22. 7.*
(c) *Lib. 2. epist. 2.*

verificato quel doloroso treno di S. Girolamo, che *Divitibus prospera promittunt*. Molti esempli potrei alla M. V. addurne; mi restringerò a pochi. Le ricchezze e gli onori conseguir non si possono, se non da Magnati; questi sono i potenti e i facoltosi: da' Prelati Maggiori, i quali abbondano de' beni di Chiese: da i Giudici, i quali colle loro sentenze possono togliere la robba ad uno, e darla all' altro; e da' Mercadanti, che addetti al traffico, posson dal poco far cumolo di ricchezze; per tutti questi, i Teologi rapaci hanno immitato Balaam colle benigne interpretazioni alli divieti di Dio.

Cristo Signor Nostro ci comanda di rendere al nostro Prossimo ben per male, e che ricevendo in una guancia lo schiaffo, non dobbiamo vendicar l'offesa, ma esibir l'altra; s' interroga qualche Teologo, se può esser permesso vendicar quest' ingiuria, e chi l' interroga non sia un Magnate, ricco, e facoltoso; subito gli vien risposto aver Cristo Signor Nostro parlato chiaramente: non si può, onde *non possum immutare verbum Domini Dei mei*. S' egli è un Signore ricco e potente, cui convien vivere sul punto cavalleresco, che per conservarlo darebbe e robba e vita; allora ha luogo quest' altra sentenza riferita dal P. Lessio, seguitando il P. Vittoria: *Qui colaphum accipit, potest statim repercutere etiam cum gladio, non ad sumendam vindictam, sed ad vitandam infamiam & ignominiam (a)*; ed il P. Escobario aggiugne, che non solamente chi ha ricevuto lo schiaffo può immediatamente vendicarsi, ma può inseguire il percussore sino a che lo raggiunga, e vendicarsi dell' oltraggio; per la ragione, che siccome può inseguirsi il Ladro sin a raggiugnerlo e toglierli la cosa rubbata, così al percussor che fugge, e porta seco la stima e l' onor dell' offeso. *Et quamvis honor non sit apud percussorem, sicut ablata res apud furem; potest tamen non secus ac res furtiva, recuperari, ostendendo signa excellentiæ, & existimationem apud homines captando, an non alapa percussus censetur tamdiu honore privatus quandiu adversarium non interimit? (b)*

I Sa-

(a) *de justitia & jure lib. 2. Cap. 9. dist. 12. v. 79.* (b) *Escobarius Tract. 1. ex 7. n. 45.*

I Sacri Canoni con quel giusto rigore che si conveniva prescrissero a' Prelati di far uso delle rendite ecclesiastiche, come di patrimonio de' poveri, lacrime de' fedeli, e prezzo de' peccati. A convertirli però in beni patrimoniali, ed a libera disposizione de' possessori inventarono anche i Teologi la benigna interpretazione, e prefissero per regola generale, che le leggi ecclesiastiche, qualora più non si osservino, non han più forza di obbligare; perlochè si può vivere come si vive, non ostanteche da' Canoni diversamente si precetta: *Ecclesiæ leges vim obligandi amittere, cum jam desuetudine abierunt (a).*

E perchè vi è Teologo, che questo dice, si è fatta opinione quantunque *minus probabile*; nulladimeno si può questa *tuta conscientia sequi, relicta probabiliori*, come insegnano li PP. Tamburrini *(b)*, P. Erardo Billio *(c)*, Vasquez, Sanchez, Laimano, ed altri. E se mai in mente di taluno nascesse scrupolo tale, che per ragioni tratte dalla S. Scrittura, S. Canoni, e Costituzioni Pontificie si facesse difficoltà ad assentire alla opinione larga e rilasciata, onde si sentisse astretto col moto interno del suo animo a seguitare opinione più stretta, come più probabile ed uniforme alla dottrina de' PP.: coraggio, dice a costui il P. Ferrier; non perchè non sai tu sciogliere le difficoltà, non perchè non sai tu spianare le opposizioni, che ti si fanno in contrario, tratte dalle dottrine de' PP., devi disanimarti; ma *debes tibi persuadere, quod tu solvere non potes, ab alio solvi posse. (d)*

Più graziosa è la dottrina a prò de' Giudici. Il P. Molina insegna, che può uno de' litiganti dar denaro al Giudice, affinchè sia spedita la sua causa con sollecitudine: *istæ donationes possunt fieri, & accipi sine peccato (e)*. Si fa anche questione, se il Giudice ricevendo denaro a fin di proferire una sentenza ingiusta, sia egli tenuto a restituirlo; dicono di nò,

H per

(a) *P. Filiutius tom. 2. tract. 25. n. 33.* (b) *Lib. 1. cap. 3. §. 3* (c) *Tract. 3. cap. 1. de fide.* (d) *Ferrier p. 17. Sanctio in Decalogo lib. 1. cap. 9. v. 6. Escobario in præloq. Theol. moral. Tamburrino lib. 1. cap. 3. §. 4.* (e) *Tom. 1. tract. 5. dist. 88. n. 6.*

per la ragione, *quia quod recipitur ob turpem causam, inspecto jure naturali, illicita non sunt, nec restituenda, sic accipi pretium potest ob injustam sententiam, ob homicidium, ob &c.* (a) Dicono inoltre, esser tenuto il Giudice restituire il denaro ricevuto per proferire una sentenza giusta. Come! per l'ingiustizia usata dal Giudice corrotto da denaro, non è tenuto restituirlo; e lo dovrà quando l'avrà ricevuto per far la giustizia? Sì molto bene; poichè il Giudice, che fa la giustizia, adempisce al suo obbligo, nulla dà del suo; onde nulla può ricevere; quando pronunzia una sentenza ingiusta, non vedete voi a quanti rischi e pericoli s'espone? si espone alla derisione pubblica, all'infamia, ed al castigo, che scoprendosi le sovrasta; onde perchè dà molto del suo, non è tenuto a restituire quelchè si à preso per usar l'ingiustizia, così il P. Lessio scrisse: *nego pecuniam acceptam pro sententia injusta debere restitui, vel jure naturæ, vel positivo*; e poco dopo soggiugne: *Judex tenetur restituere id quod accepit, ut justam sententiam ferret*. (b) A tanti vantaggi a prò de' Giudici non vollero sottoposti i Religiosi; a questi sì vollero obbligati i Giudici restituire il denaro per la sentenza ingiusta; poichè il Religioso non ha libera potestà di disporre di quel che non è suo, ma della comunità; ed in conseguenza per questo, e non per altro è tenuto il Giudice restituire alla comunità quel che avrà da un figlio della medesima preso. Lo esemplifica il P. Molina (c) con il peccato di adulterio, *cum pecuniam accipit adultera ab eo, qui alienare non potest, ut a Religioso, aut filio familias*, è tenuta l'adultera alla restituzione, non già se da altri; così anche il Giudice.

Per i Mercanti anche vi è dottrina a loro prò: e tralasciando l'approvazione delle tante usure palliate, son anche giunti gli ambiziosi Teologi ad approvar loro le pur troppo abbominevoli, chiare, manifeste e per ogni parte inescusabili, come quella, che nasce dall'empio contratto di Mohatra; ella si forma

(a) *Escobario tract.* 3. *esam.* 1. *v.* 53. (b) *Lib.* 2. *cap.* 14. *dist.* 1. *n.* 55. *&* 64. (c) *Tom.* 1. *tract.* 2. *dist.* 94. *Escobario tract.* 1. *esame* 8. *n.* 59. *&* *tract.* 3. *esam.* 1. *n.* 23.

ma nella ſeguente maniera: Tizio vorrebbe dal Mercadante Cajo ducati mille in mutuo; Cajo vorrebbe percepir due lucri, uno dell' intereſſe, l' altro nello ſmaltimento delle ſue merci a prezzo vantaggioſo; onde finge non aver danaro, ma in vece di queſti eſibiſce effetti vendibili da ricavarne la ſomma richieſta: il biſognoſo ſi contenta del propoſto eſpediente, e ſi riceve la mercanzia offerta; ricevuta, lo richiede il Mercadante di venderla a lui per quel prezzo che ritrovarebbe da altri, il quale è ſempre minore di quello per lo quale gli è ſtata già aſſegnata; accomodandoſi ne' contratti ſenza denaro, ma per lo più a credito, il ricco col biſognoſo; ed ecco in quanto è angariato colui, che ha chieſto il denaro a mutuo. E vi ſarà chi voglia difendere nel foro interno l' approvazione di quel contratto, che per tutte le parti ammorba di empietà? Vi è molto bene, o Sire; Egli ſi può vedere preſſo il P. Suarez, Sanzio, Leſſio, Fagundenz, Hurtado, ed altri traſcritti nel libro della Teologia morale, che porta per titolo *epilogus Summarum*.

Dunque ci convien piangere pur troppo verificato quel doloroſo ſentimento di S. Girolamo di quei corrotti Teologi: *Qui auctoritatem Scripturarum vertunt in beatitudinem*, moſſi da quel reprobo fine di acquiſtar ricchezze; in guiſa che, ſe per economica e giuſta providenza d'un Principe foſſe vietato alle comunità Regolari l'acquiſto delle ricchezze, e foſſe loro preſcritto il poterne poſſeder tanto quanto baſtar poteſſe una rendita annuale al ſobrio loro mantenimento, non riceverebbe la Religione ſcapito, la Criſtiana morale, la dottrina di Criſto e degli Apoſtoli interpetrazioni contrarie al vero ſenſo dell' Evangelio, alla purità e verità dello Spirito: Non ſi ſarebbe ritrovato Teologo, che a danno di Dio e del Proſſimo aveſſe ardito immutare *verbum Domini Dei mei*. Il Principe Cattolico, che ſcorge tanti mali nella dottrina e nel coſtume de' ſuoi Vaſſalli, e che dall' interno paſſano pure a perturbare la quiete eſterna dello Stato, per le perniciose maſſime introdotte a pro de' Nobili, de' Giudici, e de' Mercadanti, e tutto deriva dalla cupidigia dell'acquiſto, non ha da dar egli provedimento con toglierne la ſorgiva?

Se il deſiderio degl' acquiſti ha dato un guaſto così morta-

le alla purità della Dottrina; quanto più la copia delle acquistate ricchezze può rilasciare il costume e disciplina regolare, raffreddare la carità e lo Spirito Religioso? Racconta il P. Papebrochio (a) ch' essendo stato nella Borgogna nell' undecimo secolo edificato il Monastero di Molismo da S. Roberto, crebbe tanto in perfezione la S. Vita de' Monaci, che in poco tempo trasse la devozion de' Popoli a colmar quel luogo di ricchezze; appena entrò l'abbondanza de' beni del secolo, che mancarono que' dello spirito, si rallentò la disciplina, s' insinuò pian piano la corruttela de' costumi; e non avendo potuto il S. Abbate Roberto cogli esempj e colle parole ridurre i Monaci *ad meliorem frugem*, sperimentato inutile ogni rimedio, fu astretto lasciar quello, ed andarsene in altro Monistero a menar vita Religiosa. *Corrupit tamen brevi tam sancta Molismi initia, remissior facta, ex nimia rerum temporalium felicitate, disciplina: tanta paulatim sequente morum corruptela, ut quantumcumque S. Robertus exemplo & monitis anniteretur, revocari non potuerint ad pristinam integritatem. Desperata igitur medicina, quos fundaverat deserens, &c.*

L'ordine Cisterciense dilatatosi nel Regno di Portogallo e negli altri della Spagna, crebbe in fervore di spirito e santità, come racconta il P. Eriquez (b); parimente per l' abbondanza de' beni temporali fu rallentata ne' Religiosi la disciplina, siccome ne fu accertato Papa Alessandro Terzo, e formò quella lettera, che si vede registrata ne' decretali (c), ove dopo avere rammentato, che lo spirito e fervore erasi conservato pria di crescere a pro del Monistero le ricchezze; introdotte queste, era estinto quello: *Inde est, quod vobis ab iis, qui foris sunt, contentiones & litigia suscitantur, & Abbatibus in causis forensibus occupatis, plurimum in commissis domibus & torpor ordinis & dissolutio noscitur charitatis; maxime quia charitas in paupertate plus proficit, & cupiditatis dedignata consortium, nisi illa restringatur, haec tepescit. Ideo Sanctum ac Venerabilem Collegium vestrum, precibus*

(a) *In com. ad Vitam S. Roberti 29. Aprilis §. p. num. 7.*
(b) *Tom. 2. annal. Cisterc. anno 1171. cap. 2. n. 5.* (c) *Cap. 3. de Statu Monacorum.*

precibus & monitis, quibus possumus exhortamur; quatenus domus illæ, quæ a prima sui origine in ordine ipso sunt fundatæ, constitutis & ordinatis terminis sint contentæ; nec velint inordinate ad ea manus extendere, quæ sine laboribus & periculis multis, & demum sine criminibus & magna confusione non poterunt retinere. Dunque egli è pur troppo vero, per sentimento di un Pontefice dottissimo, qual fu Alessandro III., che lo spirito di carità tra le ricchezze *tepescit*, dunque stimò proprio un Romano Pontefice vietare i nuovi acquisti a quella comunità, perchè conservar non si possono *sine criminibus & magna confusione*. E pure non era del zelo suo invigilare, che non si fossero dispendiate le famiglie per arricchire Collegj de' Religiosi. Or quanto più vi è in questo interessata la vostra Real providenza, che per fermezza della Corona, per utile de'Vassalli, per conservazione dello Stato, e del vero spirito Religioso, e della santa Cristiana morale, non può non proibire gli ulteriori acquisti alle Comunità Regolari? Dalla Vostra Real Clemenza, dal vostro Paterno amore, dal vostro Religioso zelo, non l'abbiam noi, lo Stato, e la Religione da sperare?

Nè solamente Alessandro III. fu di sentimento, che le molte ricchezze rilasciano la disciplina; ma tutti li Padri della Chiesa, fra quali diffusamente S. Ambrogio (*a*), S. Girolamo (*b*), e S. Bernardo. (*c*)

Tutta la Chiesa Greca, e Latina ha creduto, allorchè si spogliavano i Fedeli per arricchire le Chiese e gli Ecclesiastici, che questo potea produr male mortale alla Religione e Santità de' Ministri. Quindi cominciando a nascere tra li Ministri del Santuario lo Spirito d'avarizia, si portarono da Papa Damaso le preghiere all'Imperadore Valentiniano, affinchè avesse con legge generale proibito lasciarsi da'secolari, dalle vedove, e Diaconesse le loro eredità alle Chiese ed agli Ecclesiastici, siccome nel capo primo

(a) *De interpellat. ad Job. lib. 3. qu. 5. tom. 1. & in sermone 7. & lib. 1. cap. 50. de offic. minist.* (b) *Lib. 1. Micheæ cap. 2. & epist. 2. ad Nepotian. & epist. 13. ad Paulinum.* (c) *In sermone ad Pastores in Synodo congregatos*.

primo mi ho dato l'onore di umiliare alla M. V.

Forse che quei zelanti Vescovi, ch'ora la Chiesa adora per Santi Dottori della medesima, si dolsero di un tal divieto? Tutto all'opposto; si dolse S. Girolamo, che ad una legge così giusta, come quella per la quale veniva a frenarsi lo spirito dell'ingordigia negli Ecclesiastici, si cercava da questi defraudare; perchè quello, che non poteano conseguire apertamente col testamento, lo procuravano per via di fedecommesso, facendo lasciar la robba a terza persona amica e dipendente; e poi per codicillo in lettera privata si gravava la persona di restituire a pro dell'Ecclesiastico, il quale con tal frode conseguiva il legato. *Non de lege conqueror; provida securaque legis cautio: & tamen nec sic refrenatur avaritia; per fideicommissa legibus illudimus.* (a)

E pure, siccome riflette l'eruditissimo Tomasino, non avea questo maledetto spirito di cupidigia infestato l'animo di molti, ma di pochi Ecclesiastici; e perchè conveniva impedirlo, fu scagliato per la colpa di pochi il rigor contro tutti, e la maggior parte innocenti; indi conchiuse: *sed cum ea pœna non pertineret nisi ad imminuendas privatorum* (intende degli Ecclesiastici) *opes, quibus & utilior est, & carior esse debet mediocritas vel penuria, quam copia rerum terrenarum: Sanctis Patribus ne in mentem quidem venit conqueri, aut reclamare. Exploratissimum erat germanas Clericorum & Monachorum opes ex virtutibus efflorescere, in quas nequicquam saeviunt Principum leges. Unde ad suos Ambrosius: malo vos pecunia minores esse, quam gratia* (b).

Richiede dunque la gloria di Dio, l'incremento della Religione, l'utile dello Stato, de' Vassalli, e nello spirituale, e nel temporale, che le Comunità Regolari non abbondino di ricchezze; ma che siano fornite del puro bisognevole; questo è stato desiderato da Santi Padri, fino a darne suppliche a' Principi del secolo, affinchè con i loro editti l'avessero stabilito; così tutti i Principi Cattolici, e Repubbliche hanno ordinato osservarsi ne' loro Regni e Stati. Dopo tutto questo, posso io dubitare, che una tal grazia non sia la M. V. per accordare a questo Regno? grazia, ch'è tutta

(a) *Epist. 2. alias 52.* (b) *Tom. 3. lib. 1. cap. 18. n. 3.*

ta giuſtizia, ed in quella è intereſſato Iddio, la Religione, la Corona, e li Vaſſalli.

CAPO III.

Riſpoſta alle oppoſizioni delle parti.

TUtt' i Religioſi di queſte ricchiſſime Comunità altro non ſan replicare a chi loro rimprovera la ſoverchia abbondanza de' beni, che tutto ciocchè poſſeggono, tutto s'impiega a pro de' Secolari: creſcono l'opere al creſcere delle ricchezze. Le Baſiliche quanto conſumano? E vi può eſſere del ſuperfluo, in quel che ſi ſpende per Dio? Delli ſuperbi e ſontuoſi Collegj, con tante e tante officine forniti, chi ne gode, ſe non i ſecolari, per le tante Congregazioni e ſcuole? e la minor parte di tante fabbriche reſta per gli Religioſi. Quante opere di pietà, di Religione ſi mantengono con le rendite loro da' teſtatori laſciate? e ſe dopo queſte vi avanza, perchè non ſi ridicono le tante e tante elemoſine, che fanno con mantenere tante numeroſe famiglie di Religioſi mendicanti, tanti poveri queſtuanti di pane? Ove egli è queſto ſuperfluo, che ſi poſſa porre in cumolo, e formarne quel gran avanzo, che da maligni ſi eſagera? tutto è invidia, tutto è malevolenza e rabbia de' libertini inimici del pubblico bene. Indi conchiudono, che per meno ſia un empio, un' eretico, colui che dice doverſi por freno a' loro acquiſti.

Sarà dunque a queſto ſegno giunta la cupidigia di aver ottenebrata la mente a non far diſcernere il ſuperfluo? ſe mi voleſs' io impegnare di moſtrarlo loro in tutte le loro azioni, nelle caſe, nel tempio, nelle menſe, ne' diporti: ſarebbero i detti miei immeritevoli di fede. Fu queſta targa sfrantummata dal Gran Padre S. Agoſtino. Egli fu, che con lume di criſtiana filoſofia caratterizò per ſuperfluo tutto quello, che dedotto il puro neceſſario, avanza: *Multa ſuperflua habemus, ſi non niſi neceſſaria teneamus; nam ſi inania quæramus, nihil ſufficit* (a) Se merita

(a) *In Pſalm.* 147.

merita credito un ſentimento di queſto gran Padre , quale ſarà quella comunità Regolare , ed in Napoli , e nelle Provincie , che non abbia il ſuperfluo ; poichè a quale delle più miſerabili egli manca il puro neceſſario ?

Quali ſono quelle delizie da Dio create , o ne' cibi e liquori , per eſquiſitezza del ſapore ; o ne' ſiti per l'amenità dell' aria , o ne' climi per le maeſtoſe vedute , o ne' giardini per la rarità di frutti , di fiori , e di fonti , che di tutte unite non abbondino in copia le Comunità Regolari ? ed in una affluenza di tanti beni non vi ſanno riconoſcere il ſuperfluo ? Nò , perchè dicono , che a' Religioſi conſumati dalle fatiche , invecchiati nelle vigilie , ſarebbe crudeltà negar loro il riſtoro ; ſe ſempre è teſo l'arco , ſi rompe : il corpo deve ricever forza per ſoſtenere lo Spirito , *cuncta quæ per corpus exercentur , fracto corpore minora fiunt* ; (*a*) nè ſotto le Sacre lane vi è un Serafino , ma un' uomo ſottopoſto alle umane indigenze ; onde ſe ſi ha cura nella ſceltezza de' cibi e liquori , ſe ſi proveggono di buone caſe per loro diporto , di buone arie per la loro ſalute , tutto ciò fanno per abilitarſi a ſoſtenere le Apoſtoliche fatiche .

A chi così dice , riſponde il Glorioſo S. Girolamo , il quale per non caricar altri di confuſione e roſſore , fa a se ſteſſo il rimprovero . *Natus in paupere domo , & in Tugurio ruſticano , qui vix milio , & cibario pane rugientem ſaturare ventrem poteram : Nunc ſimilam , & mella faſtidio . Novi & genera & nomina piſcium ; in quo litore concha lecta ſit , calleo ; ſaporibus avium diſcerno provincias , & ciborum me raritas , ac noviſſime damna ipſa delectant . (b)* .

A' tempi d' Ottaviano vi era in Roma gran penuria di grano , egli , l'Imperadore , fece un gran convito , ove banchettarono con portentoſo luſſo tanti Senatori , e Dame Romane , tutti veſtiti in portamento di Numi . Uſcì ſubito la ſatira : Non eſſer maraviglia ſe Roma periva di fame , perchè i Dei nell' antecedente notte ſi aveano mangiato tutto il grano . *Auxit cœnæ rumorem ſumma tunc in Civitate penuria & fames ; acclamatumque eſt*

(a) *Hieronym. epiſt.* 2. (b) *In epiſt. ad Nepotian.*

est postridie: frumentum omne Deos comedisse. (*a*) E.l oh quante volte nella settimana, nel mese, e nell'anno per la scarsezza de' pesci, delle carni, e di tanti richiesti commestibili, e non ritrovati nelle piazze, si avrebbe da rinovar la satira, che i nostri Dei han dato il guasto a i commestibili, si son proveduti con preferenza; perchè han profuso denaro per godere in abbondanza di ciocchè altri penuriano.

S. Girolamo nell'Epistola ad Eustochia (*b*) fa vedere con molti esempli quanto sia sconvenevole a' servi di Dio, a' Sacerdoti, e Profeti tener mensa fornita di scelti cibi. Elia quando fuggì l'ira di Jezabelle, dopo essersi riposato per la stanchezza sotto l'arbore, fu risvegliato dall'Angiolo a prender cibo, e ritrovò comporsi questo di pochi tozzarelli di pane ed acqua fresca da Dio mandatali; *nonne poterat ei Deus conditum merum mittere, & electos cibos, & carnes contusione mutatas?* lo potea, qual dubbio c'è; ma le zuppe staggionate, i brodi conci, le turte, i pasticci non erano cibi degni da mandarsi da Dio a'Profeti. Eliseo quando invitò a pranso i Figli de'Profeti, a che si ridusse il gran banchetto se non ad una minestra d'erbe, che ritrovatasi amareggiata, la raddolcì Eliseo con ispargervi un pò di farina: *Homo Dei non iratus est coquis, lautioris enim mensæ consuetudinem non habebat.* Così in Samaria il pranso, che diede a quei stranieri che lo ricercavano, altro non fu, che pane ed acqua. E Daniele trasbalzato dalla superba mensa Reale di Babilonia in quel lago, non ricevè altro dal Profeta Abbacuc, se non una pentola di malcondita polenta, rustico cibo apparecchiato a' mietitori. Con questi esempj così conchiuse S. Girolamo: *Innumerabilia sunt in scripturis Divina responsa, quæ gulam damnant & simplices cibos probant*; dopo di che soggiunse, che dovea Eustochia, se volea conservare illibata la sua virginità, tener a freno le sue passioni, privarsi del vino; e de' cibi scelti; e se questa gli avesse opposto: *Se nobili Stirpe generatam, semper in deliciis, semper in plumis, non posse a vino, & exculentioribus abstinere, nec his legibus vivere*; le replicava Girolamo: *vive ergo lege tua, quæ Dei non potes.*

 Indi

(a) *Sueton. in Octav. cap.* 70. (b) *Epist.* 22.

Indi le propose per esempio l' Apostolo S. Paolo, che dopo essere stato scelto da Dio ad esser vaso d' elezione, inalzato al terzo Cielo alla comunione de' suoi arcani: calato in terra, macerava quel santificato suo corpo, perchè anche in quello sentiva lo spirito con li torcimenti della carne rubella; onde colli digiuni macerava il corpo per non divenire egli reprobo, quando santificava gli altri. Parlava poi di sua persona Girolamo con esperienza, che non ostante la sua lunga età menata tra i dirupi d' un deserto, intirizito dal freddo, in continue lagrime, vigilie, e asprissime penitenze, fino a privarsi per giorni intieri d' un sorso d'acqua, dopo avere reputato a delitto toccar cibo condito e cotto: *cum etiam languentes aqua frigida potantur, & coctum aliquid accepisse luxuria sit*; pure dopo mortificazioni sì orribili, dopo sì dura macerazion di carne, quasi che morta in un vecchio decrepito, confuso dicea di se: *Pallebant ora jejuniis, & mens desideriis æstuabat in frigido corpore, & ante hominem suum, jam carne præmortua, sola libidinum incendia bulliebant*.

Fu troppo rigoroso Girolamo con una Nobile fanciulla Romana, che volea menare nel Mondo vita Religiosa; sarebbe riputato pur severo, se l' istesse regole prescritto avesse ad uomini del Secolo, che si fussero racchiusi ne' Chiostri per santificarsi nello Spirito? Se questi non hanno macerata la carne con tante asprezze di penitenze, se non hanno intieramente domate le passioni, e presso ch' estinto ogni fomite di peccato, converrebbe dire: che i consigli di S. Girolamo per costoro non dovrebbero essere reputati severi, ma giusti, perchè assicurano l' eterna salute. L' Apostolo Paolo vaso d' elezione, santificato dalle continue comunicazioni con Dio: Girolamo sepellito tra dirupi in un antro, invecchiato nelle asprissime penitenze, erano questi Santi tormentati dalli stimoli della carne, e pensavano opprimerli coll' inedie e continui digiuni, coll' astinenza del vino, e con non provar cibo cotto e condito; i nostri Religiosi, grazie a Dio hanno sortita una carne ed un sangue meno acceso, più temperato, e più loro agevole a correggerne il fomite, senza che si avessero da astenere dal bere i generosi vini, gli spiritosi liquori, e d' imbandire le loro mense non di pane, o polenta, ma delli più ottimi e scelti cibi.

Sia

Sia ſtato pur troppo rigoroſo nel conſigliare Girolamo una Nobile donzella Romana: i Sacerdoti degl' idoli, così tra i Greci come tra Romani: non erano eſſi per obbligo di Religione aſtretti a vivere con tale frugalità, che doveano aſtenerſi e da ſceltezza di cibi, e dall' uſo del vino? *(a)* L' iſteſſo Gonzalez riferiſce, che ne' capitolari di Carlo Magno fu ſtabilito, che i Veſcovi, li quali ſoprintendevono alla vita e coſtume de' Monaci, e preſcrivevano il vitto de' medeſimi, non aveſſero conceduto loro il cibarſi di qualunque ſpecie di volatili, perchè come cibi delicati, non erano proprj per la menſa de' Religioſi *(b)*. Non ſi entri nel Refettorio di queſte noſtre Comunità Regolari collo ſpirito rigoroſo di un Girolamo, nè con l' ipocriſia de' Sacerdoti Gentili, nè con li Miſſidominici di Carlo Magno, a fare ſcrutinio sulla copia, ſceltezza, e qualità de' cibi e de' liquori; ma ſolamente collo ſpirito di moderazione, per ritrovarvi il ſuperfluo. Ed oh quanto ſi troverebbe non ſolo ne' dì ſollenni, che occupano la maggior parte dell' anno, ne' quali la ſpeſa della menſa ſupera quella della Chieſa; ma altresì ne dì feriati, quando gli Altari veſtono o il color bruno, o il violaceo.

E giacchè ſono paſſato dalla menſa alla Chieſa, in queſta forſi non vi ſarà ſuperfluo? Replicano: ſuperfluo quel che ſi conſacra a Dio, da cui tutto abbiamo, ed a cui tutto è dovuto! Immenſiſſimo Teſoro racchiudeva il Tempio di Salomone, e Dio tanto ſe ne compiacque; ed ora declamano i libertini perchè veggono pochi argenti su gli Altari, di rozze pietre incaſtrate le mura; ſuperfluo nelle Chieſe ſi ardiſce dire!

Se quanto ſi conſuma per ornamento nelle baſiliche, nella celebrazione de' Miſterj dalla ſontuoſa Liturgia, tutto contribuiſſe alla maggior gloria di Dio, alla maggior venerazione ed incremento del Divin culto; onde i fedeli che aſſiſtono, non altro motivo aveſſero ſe non quello di contemplare i Divini Miſterj, che vi ſi celebrano; chi mai potrebbe in opera così ſanta rinvenire il ſuperfluo? Ma ſe i ricchi maeſtoſi ſuperbi apparati, i

 tan-

(a) *Gonzalez. in cap. 14. de Vita, & honeſt. Cleric.*
(b) *In cap. 24. de cenſib.*

tanti musicali concerti, e di timpani, e di trombe, e di corni, inventati a richiamar gli spiriti de' Soldati negli agguerriti eserciti, sonosi introdotti nelle Chiese a tirare in folla la gente, affinchè non sia senza mondano lusso celebrata la festa: non è l'istesso, che convertire in teatro il Tempio, e dirsi, *quasi in scæna res agitur & ludo*? (*a*) Le controversie e li continui piati tra Regolari nella Corte di Roma, che si raggirano nel non doversi celebrare in una Chiesa quella festività nel dì medesimo, che si celebra nell' altra; affinchè non si scemi il concorso ad una, ed all' altra si accresca, come se fosse punto di Religione, che i Fedeli dovessero adorar Dio in un Tempio, e non nell' altro: non dimostrano un particolar mondano interesse a prò di quei, che con tanta pompa sollennizzano quel dì festivo? E sarà meraviglia poi, se si va a ricercare il superfluo nella Chiesa!

Giusto nelle Chiese e ne' sontuosi Oratorj ritrovò il gran Padre S. Bernardo (*b*) il superfluo, poichè scrivendo a Guglielmo Abbate, dopo avergli scoperta la cupidigia de' Regolari, col contraposto del costume degli antichi fedeli, a' quali dispensavansi i beni, che si offerivano alle Chiese, *& quod opus erat, unusquisque accipiebat*; quest' istesso ristretto al *quod opus erat*, escludea ogni superfluo. *Sane ubi tantum quod opus erat accipiebatur, ibi nihil procul dubio otiosum admittebatur, quanto magis nihil curiosum? quanto magis nil superbum?* Passa poi a ritrovare il superfluo nelle Chiese, ed usurpando quel sentimento di Persio nella Satira 2. *dicite Pontifices in Sancto quid facit aurum?* Domanda a' suoi Monaci *in Sancto quid facit aurum*? Non è, egli replica, *ut Christum lucrifaciamus*; ma unicamente a richiamare *stultorum admirationem, & simplicium oblectationem*. E sembrandogli aver detto poco, proruppe coll' acceso suo zelo a dimostrare, che tanti ornamenti alle Chiese non si faceano per vera gloria del Divin Culto, ma per effetto di avarizia; affinchè i fedeli dal vedere impiegarsi le loro elemosine negli ornamenti de' Tempj, quanto più questi apparivano superbamente ornati e luminosi per le gemme, e l'oro,

(a) *Chrysost. lib. de compunctione*. (b) *In cap. ult., & penult. Apolog. ad Guglielmum Abbatem*.

e l'oro, tanto più essi profondessero in donare. *Et, ut aperte loquar* (così si spiega) *an hoc totum facit avaritia, quæ est idolorum servitus & non requirimus fructum, sed datum? Si quæris quomodo, miro inquam modo. Tali quadam arte spargitur æs, ut multiplicetur. Expenditur, ut augeatur, & effusio copiam parit. Ipso quippe visu sumptuosarum, sed mirandarum vanitatum accenduntur homines magis ad offerendum, quam ad adorandum. Sic opes opibus hauriuntur, sic pecunia pecuniam trahit: quia nescio quo pacto ubi amplius divitiarum cernitur, ibi offertur libentius. Auro tectis Reliquiis saginantur oculi, & loculi aperiuntur. Currunt homines ad osculandum, invitantur ad donandum, & magis mirantur pulcra, quam venerantur Sacra.* E dopo aver descritto le corone gemmate, le lampadi, gli splendori, i candelieri, ed i trionfi di argento risplendenti e superbi, conchiude: *Quid putas in his omnibus quæritur? Pœnitentium compunctio, an intuentium admiratio? O vanitas vanitatum, sed non vanior, quam insanior. Fulget Ecclesia in parietibus, & in pauperibus eget. Suos lapides induit auro, & suos filios nudos deserit. De sumptibus egenorum servitur oculis divitum.* Proseguirei a riferire tutt' i dolorosi treni del Santo Cenobiarca, ma m' interrompono le solite declamazioni in contrario.

Dicono; che si compiacque il Sommo Iddio delle ricchezze, colle quali volle superbamente fornito il Tempio di Salomone; A che dunque declamare, che tra noi ne' Tempj si consacri al Tabernacolo ed a' Santi l'oro e l'argento, de' quali sono gli Uomini prodighi fino ad adornarne le bestie; e colle case di Dio si ha d' andar con tanta riserva, da non farvi da' critici censori ritrovare il superfluo!

Ma non dice e sente così il gran Padre S. Girolamo; e per non esser tacciato, che mosso dalla passione alterassi Io il sentimento del Dottor più grande, ch' abbia la Chiesa; mi restringo a riferire le sue parole (a) *Multi ædificant parietes & columnas Ecclesiæ substruunt, marmora nitent, auro splendent laquearia, gemmis Altare distinguitur. Neque vero mihi aliquis opponat, dives* in

(a) *Epist. 2. ad Nepotianum.*

in Judæa Templum, *mensam*, *lucernas*, *thuribula*, *patellas*, *scyphos*, *mortariola*, *& cætera ex auro fabrefacta*. *Tunc hæc probabantur a Domino*, *quando Sacerdotes hostias immolabant*, *& sanguis pecudum erat redemptio peccatorum*. *Nunc vero quum paupertatem domus suæ pauper Dominus dedicarit*, *cogitemus Crucem ejus*, *& divitias lutum putavimus*. Indi conchiuse, che se noi nella sontuosità de' Tempj vogliamo imitar gli Ebrei, converrebbe imitarli nell' altre loro superstizioni. *Sabbatum aut aurum repudiemus cum cæteris superstitionibus Judæorum*; *aut si aurum placet*, *placeant & Judæi*, *quos cum auro aut probare nobis necesse est*, *aut damnare*. Sicchè ne' Tempj può ritrovarsi il superfluo.

Or quanto più nel mantenimento loro proprio, che fanno i Regolari, può questo superfluo ritrovarsi; poichè di loro parlando S. Bernardo sopra il sentimento dell' Apostolo S. Paolo, che doveano gli Ecclesiastici esser contenti del vitto e dell' abito, spiegò la corruttela: *Nobis autem pro victu satietas*. (*a*) Ma questo è troppo, replicano i Regolari, pretendere sobrietà tale nel vivere, che per evitare il superfluo, abbiano essi da privarsi di tante delizie create dalla Provvidenza per servigio dell' Uomo; come se tra gli Uomini i Religiosi debbano riputarsi indegni della comune participazione; ed accomunati nel vivere colla plebe più vile, non dovessero temer' altro morbo, se non quello di morir tisici per le inedie. Se i Secolari benedicono la comune pietosa madre, qual' è la Chiesa, per aver temperato quell' antico rigore di disciplina ne' digiuni, nelle astinenze, ed in tant' altre antiche rigorose osservanze: I Regolari avran da riconoscerla come matrigna, per aver solo con essi loro serbata l' antica rigidezza?

A i Cenobiti, agli Anacoreti, a i solitarj si convenivano gli avvertimenti di S. Girolamo: I Religiosi di oggidì menano vita più mitigata; e però convien loro quel tenor di vivere, che il tempo porta, le regole permettono, soffrono i Canoni, ed Iddio nol vieta; onde se fann' uso delle delizie create da Dio per gli Uomini, non si devono accagionar di superfluo consumato. Le loro Chiese non devon essere le grotte di Manresa, ove si dovessero

(a) *Cap. ult. Apolog. ad Gulielmum*.

ſero continuamente contemplare i Noviſſimi ; ma luminoſe Baſiliche adornate con ſontuoſità per la maggior gloria di Dio , e per ſollievo di ſpirito di coloro , che vi orano . Le maeſtoſe fabriche , i ſuperbi dormitorj , li ſterminati chioſtri , gli orti penſili , le amene ville , i deliziosi caſini , i pergolati , i giardini , le praterie , i fonti , le peſchiere , le caſe di diporto nelle arie più ſalubri , varie al variar delle ſtagioni , non ſono ad eſſi loro per luſſo , ma per riſtoro . Queſto è tutto quel che ci oppongono ; ma queſto iſteſſo è contrario alla vita Religioſa che profeſſano .

Chi laſcia il ſecolo , e ſi ſegrega dagli Uomini , e ſi racchiude ne' Chioſtri , e ſi conſacra a Criſto a profeſſar vita ſanta , potrà dire , che gli convenga vivere tra tante delizie un ſol giorno dell'anno , ed in quel giorno non aver goduto del ſuperfluo ? Se così credono , come potranno riſpondere ad un grave ſentimento dell' Apoſtolo S. Paolo , ſpiegatoci dal Gran Padre S. Agoſtino ?

Scrivea l' Apoſtolo a i Coloſſeſi , a' quali dopo aver ſignificato eſſere egli ſervo di Gieſù Criſto , Miniſtro della Chieſa , Promulgatore dell' Evangelo , ſoggiunſe : *Gaudeo in paſſionibus pro vobis , & adimpleo ea quæ deſunt paſſionum Chriſti in carne mea , pro corpore ejus , quod eſt Eccleſia , cujus factus ſum ego Miniſter* (*a*) . Che i Miniſtri dell' Evangelo non aveſſero da vivere , in ſentimento di S. Paolo , ſe non per patire e godere nel tempo ſteſſo de' patimenti che ſi ſoffrono , per quel Dio , che fatt' uomo ha voluto patir tanto per la ſalute delle noſtre anime , con affiggere alla ſua Croce il Chirografo della noſtra condanna , e cancellarlo col proprio ſuo diviniſſimo ſangue , s' intende . Ma il dire che ſia mancata coſa a render compiuta la Paſſion di Criſto , e quel che manca voler l' Apoſtolo adempiere con le ſue pene , con le ſue agonie , queſto sì , che non può capirſi ! Non fu ella compiuta , non fu intiera , non fu copioſa la Paſſion di Criſto , e la noſtra redenzione ? *Abſit* : Fu intiera , compiuta , e copioſa : Egli è di fede , ed i Padri tutti inſegnano , che non pronunziò Criſto su la Croce , quel *conſumatum eſt* , ſe non dopo che vide avverati tutti gli oracoli de' Profeti , e tutte

(a) *Ad Coloſſen.* 1. *cap.* 24.

tutte le divine scritture che parlavano della nostra copiosa redenzione, dopo aver' egli intieramente eseguita la volontà dell' Eterno Padre. Perchè dunque l' Apostolo scrisse: *Adimpleo. quæ desunt passionum Christi in carne mea?*

Risponde il Gran Padre S. Agostino: L' Apostolo considerò Cristo come capo e come corpo della Chiesa; come capo non mancò nulla alla sua Passione; come corpo, di questo i ministri della Chiesa, quelli che promulgano l' Evangelo, sono le membra più prossime al capo; queste membra han obbligo di patire ad imitazione di quel capo, dal qual discendono, per dirsi compiuta nel corpo quella passione, che fu intiera nel capo. L' Apostolo, che si vedea per lo suo ministero membro prossimo al capo di questo corpo, si reputò obbligato notte e giorno senza respiro, senza riposo, agonizzare per la salute delle anime, ad imitazione del capo, per render compiuta la passion nelle membra. *De mensura passionum nil deest Christo: quia omnia, quæ de eo dicta sunt, completa sunt. Ergo impletæ erant omnes passiones, sed in Capite, restabant passiones Christi in Corpore. Vos autem estis Corpus Christi, & membra. In his ergo membris cum esset Apostolus, dixit: ut adimpleam quæ desunt passionum Christi in Carne mea.* (*a*)

Ove sono i Regolari Ministri dell' Evangelo, immersi in continue fatiche, oppressi da' patimenti, agonizzare per la salute del prossimo, senza veruno mondano interesse, che potessero dire con sincerità, quel che dice l' Apostolo *adimpleo quæ desunt passionum Christi in carne mea?* Forniti di tanti commodi, provveduti di tante delizie, possono dire, che a similitudine di quel Cristo, che fatto più vile delle fiere e degli ucelli *non habebat ubi reclinaret caput*, essere tutto il tempo del viver loro un continuo patimento, in affanni perpetui, sempre accompagnati dalla miseria, dall' indigenze? Sin anche taluni nella stessa predicazione si deliziano, si sollevano, e giungono a soddisfare al genio proprio; poichè oltrapassando i confini della riprensione de' vizj, discendono a censurare le risoluzioni de'

(a) *In Psalm.* 86.

de' Principi, i quali per loro giusti fini hanno ammesso nel Reame qualche odiata nazione: e sfogando il loro empito, godono di quel che godeva Seneca *plusquam regnare est censuram agere Regnantium*. (*a*) E non riflettono, essere Dio quello che regola, dispone e governa la volontà del Principe a farlo operare in nostro bene e vantaggio, o a danni nostri per emendarci; e non potendo noi penetrar il secreto delle sue risoluzioni, chinar la fronte con Salviano e dire: *Nescio secretum, & consilium divinitatis ignoro. Sed nihil in re opus est aliquid audire. Satis sit pro universis rationibus: Auctor Deus*. (*b*) Così far deve chi vuol farla da Apostolo, vero servo di Cristo, e non declamare contro le risoluzioni de' Coronati.

Del resto non può unirsi li tanti commodi e delizie nelle comunità Regolari, ed essere i Religiosi riputati quai Ministri voluti da S. Paolo, che potessero dire *adimpleo quæ desunt*. Il superfluo dunque si ritrova ovunque si volge lo sguardo nelle Comunità Regolari, ed han messo in dubbio, se tra i Secolari con più ragione e proprietà vi sia, chi possa dire *adimpleo quæ desunt passionum Christi*, che tra li Regolari. Conchiudansi dunque queste riflessioni con la parenesi del G. P. S. Agostino: il quale oltre l'ammonizione a i Religiosi, loro spiega questo superfluo, che fingono non intendere. *Multa superflua habemus, si non nisi necessaria teneamus; nam si inania quæramus, nihil sufficit. Fratres, quærite quod sufficit operi Dei, non quod sufficit cupiditati vestræ. Cupiditas vestra non est opus Dei. Res alienæ possidentur, cum superflua possidentur*. (*c*) Ed oh fusse impresso nell' animo de' Regolari questa caratteristica del superfluo, questo avvertimento di Agostino; quanti legati, quante eredità si mirarebbero ripudiate.

Quelle Comunità Regolari, che per la patente copia delle ricchezze non possono negare il superfluo, difendono questa colpa in loro col pretesto dell' elemosina, che dispensano a' poveri, di ciò che somministrano alle Comunità de' Mendicanti, e di tanti soccorsi che prestano a' bisognosi. Onde il vietarsi

 loro

(a) *De provident. lib.* 3. (b) *In Epist.* 109. (c) *In psal.* 147.

loro gli ulteriori acquisti è l'istesso, che togliere l'elemosine a' poveri, i soccorsi a' bisognosi, ed il pane e il vino a' mendicanti.

Sono forsi incapaci i Secolari di far limosine, che per non privarne i poveri, si han da permettere di passare i beni alle Comunità Ecclesiastiche, che le dispensino? Cristo Signor Nostro ce ne da un idea tutta contraria.

Giaceva nella pubblica strada un povero viandante semivivo per le ferite da' latroni ricevute; s'incontrarono a risguardarlo un Sacerdote ed un Levita, *Sacerdos viso illo, præterivit. Similiter & Levita cum videret eum, pertransiit.* (a) Il Samaritano empio di Setta, di Religion diversa, provò quella commozione di viscere, quella tenera pietà, della quale i Sacerdoti ed i Leviti del Tempio non ne furono capaci; calò da cavallo, *alligavit vulnera ejus, & curam ejus egit, & protulit duos denarios, & dedit Stabulario, & ait: Curam illius habe.* Oimè, osservaste, o Sire, quest' idea espressa da Cristo? *Sacerdos præteriit: Levita pertransiit!* Chi alla veduta di oggetto cotanto compassionevole mostrò viscere di carità? Un Secolare, un peccatore, un Samaritano. Ad un tal racconto tutto acceso di zelo Oleastro dagli Sacerdoti della Sinagoga passa a quelli di S. Chiesa, e fa loro questo rimprovero: *Ille prætereundo videt & curat, quamvis Samaritanus. Nos videndo pauperem, præterimus ne videamus.* (b)

Grande è la carità, che usano le Comunità regolari in sovvenire i bisognosi; ma a crederla, vi si richiede la fede; laddove quella che praticano i Secolari, si vede. E che altro dimostrano i tanti Monti di Misericordia, di Pietà, di Poveri, di Redenzione, i tanti Ospidali, opere tutte de' Secolari, se non che una grande perenne carità con i poveri, i quali continuamente sono soccorsi nelle miserie, proveduti ne' bisogni, curati nell'infermità, alimentati nella fame, liberati dalle carceri e dalle catene? Quanti s'invecchiano nelle prigioni per debiti contratti con le Comunità Regolari, ed i Religiosi delle medesime

(a) *Luca cap.* 31. (b) *Cap.* 18. *Genes.*

desime *prætereuntes vident* , e non li liberano , lasciando un opera di tanta misericordia ad esercitarsi dal Sacro Monte de' Secolari . Li tanti Religiosi ogni mattina ne' Tribunali assistono, chi al trombetta , affinchè con sollicitudine si vendano l'eseguite spoglie de' miserabili , per rimborzarsi la Comunità il suo credito: Chi scorre ne' Tribunali , sollecitando gli Scrivani per avere le lettere esecutoriali contro a' poveri debitori , e per occupare a questi quelle dilazioni , che la miseria , più che i cavilli, sugerisce loro: Chi presso de' Delegati , per accenderli di zelo a prò de' loro interessi , a non farli attrassare da' debitori morosi per impotenza . Queste operazioni , che si veggono , dimostrano forsi quella carità col prossimo , che ci vogliono far credere ; o pure quell' animo spiegato da Cristo in quel Sacerdote ed in quel Levita , *Præteriit* : *pertransiit* ?

Quando all' incontro si ponga in paragone quel ch' è posseduto da' secolari , con quello degli Ecclesiastici : e si bilanciano poi l' elemosine di questi con quelle , che fanno i Secolari , i Monti da essi eretti ed amministrati ; e ritrovata per regola di proporzione , essere le opere di pietà e carità col prossimo di gran lunga eccedenti quelle de' Secolari , non oppongano i Regolari , che l' elemosine ch'essi fanno , possa essere giusto ragionevole motivo a non vietarsi loro il maggior acquisto de' beni .

Siano pure copiose ed eccessive l' elemosine , che si dispensano da' Regolari , che prò ? Dunque per queste sarà loro lecito acquistar sempre , e scemarsi i beni de' Secolari ? Strana ugualmente e falsa è la conseguenza .

Se il dare al prossimo per carità è atto di virtù cotanto grato a Dio , che nell' Evangelo assicura Cristo Signor Nostro , chiunque ha dato un sorso d' acqua , un tozzo di pane , un cencio al suo prossimo per amor suo , di compensarlo col centuplo in questo Mondo , col Paradiso nell' altro ; giusto per questo si devono maggiormente abbilitare i Secolari a questa santa opra , con vietare , che i beni da essi non passino a i Regolari , i quali hanno tant' altre occasioni di santificarsi senza questa opra ; e questa sola , che è propria de' Secolari , la lascino loro , e si contentino del puro sobrio bisognevole ; e tutto il di più de' beni , che in gran copia

 pos-

posseggono, se non possono per lo divieto de' canoni a i Secolari restituire, lo conservino pure; ma che si estingua una volta in essi questa perenne sorgiva di nuovi acquisti; e le leggi del secolo siano proibitive a' Secolari di alienare *in manus mortuas*, come lo sono i Canoni agli Ecclesiastici.

E su questo riflettendo S. Gio: Crisostomo, che i Secolari coll' aver donato alle Chiese, non si esercitavano più nella santa opra dell' elemosine, predicando al Popolo Antiocheno, disse, che da simili donazioni fatte da' Secolari alle Chiese ne scaturivano due mali; il primo, che non venivano più i Secolari ad esercitarsi nella santa opra dell' elemosina; il secondo, che i Sacerdoti per attendere alla cura de' beni loro donati, tralasciavano quella del Sacerdozio: *Duo quidem mala committuntur; Nam & vos, quasi nihil dare debeatis, nihil confertis; & Dei Sacerdotes a Sacerdotio aliena petractant (a)*.

E tralasciando la dottrina de' Padri su tal proposito, come più degna d' esser promulgata nelle Basiliche, che di valere per argumento in questa causa, veggasi ciò, che ne sentirono gl' uomini assennati del Secolo. Questi han messo in ridicolo la risposta degl' Ecclesiastici, con la quale hanno scusato il superfluo, sul pretesto dell' elemosina. Ferdinando Vasquio reputò degne di riso le di loro scuse: come? si han da rendere i Cittadini da ricchi mendici, con dare i loro beni alle Comunità Regolari: e i loro posteri poi ricevere, dopo molte intercessioni e preci, un boccon di pane! Non sarebbe egli cosa migliore conservar loro gli averi, che resi ignudi ricevere un cencio per ricoprire le loro vergogne? *Nonne risu & ludibrio dignum videbis, si Christifideles prius velint exhaustos & expilatos reddere atque enudatos, ut eos postea cooperiant? Nonne satius utiliusque esset, intacta eorum bona servare; quam post homines enudatos atque exhaustos, pallium vestemque repetere, ut in simili ait textus in L. finali C. quibus causis in integrum restitui necesse non est (b)?*

Signorello de Homodeis fu più preciso su questo punto dell' ele-

(a) *Homilia* 86. *in Matth.* (b) *Lib.* 1. *controvers. cap.* 6.

elemofine; perchè fece con dimoftrazione vedere, che una tal virtù con altra generofità fi efercita da' Secolari, che dagli Ecclefiaftici; poichè dice, che fe quefti tutto il fuperfluo difpenfaffero a' poveri, *non facerent cumulationes auri, & argenti, & pecuniarum, ut quotidie fieri videmus (a)*.

Anzi li Secolari efercitano quefta virtù della carità col profsimo, cotanto comandata da Dio, fenza veruna mefcolanza di fine indiretto; quando all' incontro, parlando degli Ecclefiaftici, fcriffe S. Girolamo: *Sunt qui pauperibus paululum tribuunt, ut amplius accipiant, & fub prætextu eleemofinæ quærunt divitias, quæ magis venatio appellanda eft, quam eleemofynæ genus. Sic beftiæ, fic aves, fic capiuntur & pifces: modica in hamo efca ponitur, ut Matronarum in eo facculi protrahantur*. E dopo una tale efpreffione conchiufe col fentimento di S. Gregorio: *melius eft non habere quod tribuam, quam impudenter petere quod recondam (b)*.

Quefto difordine potea effere a' tempi di S. Girolamo: io non so fe duri ancora a tempi noftri; so bensì quello, che molti Religiofi hanno intefo su quefto precetto dell'elemofina, che in vece di ampliarlo colla fpiega, l'hanno colla loro depravata morale diftrutto; poichè han richiefte tali e tante circoftanze, che devono di neceffità concorrere, affinchè fia il Secolare tenuto per debito di giuftizia far l' elemofina, che il Padre Vafquez malamente interpetrando il fentimento del Cardinal Gajetano fcriffe: *Vix aliquis tenetur, fecundum opinionem Caetani, aut fecundum noftram ad eleemosynam, quando tantum tenetur ex fuperfluo. (c)* Ed il Padre Efcobar pafsò più oltre, poichè fcriffe: *Scio in gravi pauperum neceffitate, divitem non dando fuperflua, non peccare mortaliter (d)*.

Ed è poffibile dunque, che del fuperfluo ne poffano fare un intiero ufo nell' elemofina, fe quelli, che la dovrebbero colla fana dottrina ampliare, la riftringono e la diftruggono? Se nel farla può effervi mefcolanza di fine indiretto *ut amplius accipiant*, *& fub*

(a) *Conf.* 21. *n.* 18. (b) *In epift.* 2. *ad Nepot.* (c) *De Elemof.*
(d) *Tract.* 5. *efam.* 5. *n.* 154.

& sub prætextu eleemosynæ quærunt divitias . Ed all' incontro cessa ne' Secolari questo depravato fine: se hanno gli Ecclesiastici tante altre virtù da praticare per santificarsi, questa dell' elemosina, che è propria de' Secolari, possono loro lasciare: qual male ci è, che non s' abbia da proibir loro gli ulteriori acquisti, per non moltiplicarsi quei due gran mali compianti dal Crisostomo; che i Secolari nulla danno, *& Dei Sacerdotes a Sacerdotio aliena pertractant?*

C A P O IV.

Che per legge di buona economia non è per accordare la M. V. il Real permesso alla erezione del nuovo Collegio in Brindisi.

DOpo che ne' precedenti capi mi ho data la sorte di esporre alla M. V., che l' interesse della Corona, dello Stato, l' utile de' Vassalli, e la santa Cristiana morale, richieggono per necessità indispensabile, che si dovesse ormai por freno agli ulteriori acquisti de' beni nelle comunità regolari: E, che un Real divieto facendosi dalla M. V., sarebbe legge, che prima promulgarono tanti Principi Cattolici; che osservarono, e tuttavia osservano tante genti, popoli, e nazioni, ne' quali fiorisce niente meno, come in noi, la pietà, e la Religione: Che i Padri della Chiesa approvarono un tal divieto, come salutare cauterio, a purgar lo spirito d' avarizia, che tentava allora d' introdursi nell' ordine Ecclesiastico: Che una tal legge scritta era già fra noi, prima di Federico, e dopo; e, che solamente da Carlo II. d' Angiò, tra le calamità di questo Regno, allorchè la Corona cominciò ad eclissar nel suo splendore, cominciò a diffusarsi una legge così giusta, così utile, e così propria per la conservazione di questo Regno; che siccome i sacri Canoni vietano l' alienazione de' beni della Chiesa; così le leggi del secolo devono ad imitazione far l' istesso; e finalmente, che non altrimenti può risorgere la vera Cristiana morale in questo Regno, se non quanto si lascia a' Regolari

golari il puro, e mero necessario; giacchè il superfluo non possono conservare senza offendere Dio, la Religione, ed il prossimo. Dopo aver tutto questo dimostrato con evidenza, tratta dalla dottrina più pura de' Santi Padri, contro de' quali *summa religio est* cavillare, crederei esser' inutile questo ultimo capo.

Poichè qualora siasi la vostra Gran Mente persuasa della giustizia delle mie suppliche, ed esser necessario rinovarsi quella legge proibitiva, che un tempo scritta nelle nostre Costituzioni si osservava; nulladimeno, se per i vostri imperscrutabili giudizj, non si degnasse la M. V. consolare i suoi amatissimi Vassalli con la rinnovazione di legge così giusta; almeno non dee prestare il suo Real Assenso all' erezione di nuove Chiese e Monasterj. Onde son io nell' impegno di umiliare alla M. V. ragioni tali, che quando non voglia compiacersi di rinnovare la costituzione di Federico; pure per quella legge di buona economia, che per vostra Clemenza usar dovete a' Cittadini secolari e Regolari di Brindisi, non si dee colà permetter l'erezione del nuovo Collegio a' Reverendi Padri Gesuiti.

Quantunque abbiano i nimici delle Regalie de' Principi colle loro insipidezze ed arzigogoli, preteso provare, non richiedersi l'assenso de' Principi nelle nuove erezioni delle Chiese, Monasterj, Collegj, e Case di Religiosi ne' loro dominj; nulladimeno dopo la contesa colla Repubblica di Venezia e Paolo V., si è il Mondo sincerato della patente indifficultabile ragione de' Principi.

Per la *l. sacra* (*a*) a' tempi de' Romani, non poteva luogo profano senza consentimento del Senato divenir sacro: *Tum Sacrum fieri posse, cum Princeps dedicavit; vel dedicandi dedit potestatem*; e nella *l. ult.* (*b*) *Aut quid publice consecraverit, permissu scilicet Imperatoris*. E siccome senza l' assenso del Principe non potea un luogo sacro demolirsi, e ritornare ad essere profano, ma *jussionem Principis expetendam l. ossa*; (*c*) tanto maggiormente non potea il profano, ch' è quanto dire una cosa ch' è in dominio del Principe, o mediato, o immediato, senza il

(a) *ff. de Rer. divis.* (b) *ff. ut in poss. leg.* (c) *ff. de Religios. & sumpt. fune.*

il suo assenso, uscire dal commercio, e farsi sacro.

E se non è stato mai lecito edificare *in solo alieno*, *invito domino*, per la grave ingiuria che si faceva al privato padrone del suolo, il quale avea l'azione *injuriarum*, contenuta nella legge Aquilia, contro colui ch'edificava; or quanto più dovea spettare al Principe, non solo per lo dominio supremo e sopraeminente sopra tutto lo Stato; ma altresì per lo jus degli Asili, ne' quali si costituiva il nuovo sacro edificio.

Nè questo rispetto dovuto al Principe fu solamente in tempo di Roma idolatra, ma dopoche fu illustrato il Mondo dal Vangelo; perchè la ragione, che ha richiesto l'assenso del Principe, è stata sempre l'istessa. Il Cardinal de Luca (*a*) quantunque non parla dell'assenso del Principe, volle però, che vi dovesse intervenire quello del popolo tutto in un pubblico parlamento congregato, non già de'soli Sindici ed Eletti, perchè si tratta dell'interesse di ciascheduno. Le Bolle de' Sommi Pontefici (*b*), come di Urbano e Clemente VIII., di Paolo V., e Gregorio XV. generalmente stabilirono, di non potersi erigere Monasterj, Conventi, Collegj, e Case de' Regolari, senza il consenso di tutti gl'interessati, e fra questi del popolo, come il maggiore interessato di tutti; e per conseguenza del Principe.

Pietro Blesense nell'epistola ad Innocenzo III. (*c*) fe vedere, ch'essendo intervenuto l'assenso del Re e dell'Arcivescovo di Canturberì per l'erezione d'un Monasterio colà in Inghilterra, erasi adempiuto alle sollennità necessarie. Così pure il glorioso S. Bernardo nella lettera scritta alla Regina Sancia (*d*) dimostrò, ch'essendosi eretto il Monistero col consenso del Vescovo, de' Cittadini, delle altre comunità, e del Re, era legittima l'erezione. L'istesso Antonio Alteserra nelle vindicie contro il realista *Feuret* (*e*) ingenuamente confessò, esser così necessario l'assenso del Principe, che senza di quello non potea farsi qualunque nuova erezione di Chiesa, o Monasterio; poichè si farebbe ingiuria al Prin-

(a) *de Regular. dis.* 29. (b) *Cum alias Romanus Pontifex. Quoniam ad institutum.* (c) *Epi.* 152. (d) *Epi.* 301. (e) *De Jurisd. Eccl. lib.* 10. *cap.* 7.

Principe. *Cum Ecclesiæ sint in Mundeburdo & patrocinio Regis.* Gonzalez (a) tanto impegnato per la Potestà Ecclesiastica, sostenne nelle nuove erezioni l'assenso del Principe.

E nelle controversie della Repubblica di Venezia con Paolo V. il Padre Lelio Medici, che scrisse a favor di Roma contro Fra Paolo, rispondendo agli argomenti di quello; scrisse; *Che l'area, il sito sopra del quale si han da fabricar le Chiese, sono de' loro sudditi, questo è vero. La Repubblica ha legittima giuridizione sopra quella, questo è vero. Non possono i Religiosi sopra quei siti fabricar Chiesa, se prima non è concesso loro da' padroni, però è necessario, che lo sappiano, e consentano; e questo è vero; nè in alcuna di queste proposizioni sta il difetto della legge: Ma che per fabricar nuove Chiese si abbia a chieder licenza dal Senato e suoi Ministri: che nel loro arbitrio stia il consentire o non consentire, che si fabrichino; or questo non sta bene, ed è contro la libertà Ecclesiastica.* Sicchè secondo i difensori dell' intrapresa di Paolo V. non era ingiusta la legge della Repubblica, che non fossero edificate Chiese nel dominio Veneto senza l'assenso del Senato, ma l'ingiustizia nascea se il Senato richiesto dell' assenso lo negava. Come se il Principe, che deve esser richiesto a dar l'assenso, non avesse poi, per quei fini de' quali a Dio solo deve renderne conto, la potestà di negarlo.

L'accordo seguito nella Corte di Roma colla Repubblica di Venezia decise la controversia a pro de' Principi secolari. Per cinque capi furono fulminate le censure, ed erano le cinque mortali ferite credute da Paolo V., che si erano fatte dalla Repubblica alla libertà Ecclesiastica. Primo, perchè il Senato avea imprigionati due Frati e due Preti rei d' omicidio, e di atroci delitti comuni. Secondo, per lo divieto fatto di non edificarsi Chiesa, Monasterio, Ospedale, senza il permesso del Senato; e facendosi il contrario, fossero confiscati i fondi e le fabriche di sì fatte incominciate Chiese, e gli autori *in pœnam* banditi dallo Stato. Terzo, ne' beni delle Chiese, dati a censi a' secolari, non potessero quelle, per lo diretto dominio, esercitar prelazione nelle rendite. Quarto, che tutt' i luoghi pii non avessero in avveni-

L re

(a) *In cap. 9. de Relig. Dom.*

re potuto acquiſtar beni ſtabili. Quinto, che i ſecolari non l' aveſſero più alienati alle Chieſe ſenza il permeſſo del Senato. Per queſti cinque capi furono fulminate le cenſure, ed eſaſperati da giorno in giorno gli animi delli due partiti, per le tante ſcritture, che dall' una e dall' altra parte ſi pubblicarono: Scacciati i PP. Geſuiti, come rei di poca fede verſo la Repubblica, e per altri motivi riferiti dal Preſidente Tuano (*a*), ſi viſſe per molto tempo in queſta ſciſſura.

Eſaminate poi le cinque controverſie a ſangue freddo colla meditazione del Cardinal Giojoſa Franceſe, furono riconoſciuti gli editti e divieti pubblicati dal Senato giuſti e legittimi; ed eccettuata la reſtituzione degli Eccleſiaſtici impriggionati al foro Eccleſiaſtico, non eſſervi coſa da emendare, per eſſere proſciolto lo Stato dalle cenſure; e così ſeguì. Sicchè colla giudicatura della Corte di Roma furono dichiarati validi i divieti di non erigerſi Chieſa e Monaſterj ſenza il permeſſo del Senato; e che il darlo e negarlo, dipendea dal Supremo arbitrio, del quale non era tenuto renderne conto come Sovrano, ſe non a Dio ſolamente; altrimenti, come volle Roma eſſere ſoddisfatta colla reſtituzione degl' imprigionati Eccleſiaſtici, avrebbe anche preteſo l' abolizione degli editti, ſenza la quale non avrebbe tolte le cenſure; come diffuſamente l' eruditiſſimo Preſidente Tuano.

Solorzano, che volle anch' egli interloquire ſu queſta concordia fatta da Roma colla Repubblica di Venezia, ſopra della quale fondò la pruova del neceſſario aſſenſo del Principe nelle nuove erezioni di Monaſterj, ſoggiunſe, *quod ipſa urbanitatis & jurisprudentiæ ratio ſuadet: cum non ſit juſtum nec deceat, ut in locis Principum, eis ignaris, monaſteria fundentur, cum in terris privatorum id prohibitum reperiatur, & ſolo cedere ſoleat quid quid in eo, ipſo invito, ædificetur* (*b*).

Carlo Feuret dopo aver dimoſtrato uniforme alla ragion civile ed a' ſacri Canoni la neceſſità dell' aſſenſo del Principe; ſenza del quale non ſi poteano eriggere Chieſe, Monaſterj, e Collegj, ed un catalogo de' Dottori e Canoniſti, che ne rapporta, lo conferma con la prattica ed eſempli uſati in Francia e Spagna,

(a) *Tom.6. lib.137. c.5.* (b) *De jure Indiarum tom.2. lib.3. c.21.*

gna, ed in tant' altre nazioni Cattoliche; onde vien numerata questa potestà tra le Regalie del Principe; racconta finalmente, che Filippo II. Re di Spagna Principe religiosissimo ed affezionatissimo all' ordine di S. Francesco di Paula, i cui Religiosi avendo incominciata la fabrica di un lor Convento vicino Madrid, fu per ordine suo Reale fatto restar imperfetto, perchè non le aveano, prima d' incominciare, richiesto il Real assenso, e quella fabrica imperfetta servisse in avvenire a' posteri di documento (*a*).

Nè senza giusto motivo mi son diffuso a dimostrare la necessità del Reale assenso; poichè i Padri Gesuiti nella supplica data alle stampe ed umiliata alla M. V., confessarono, che il Real assenso era sollennità necessaria, senza la quale non solamente non si potea erigere il Collegio in Brindisi; ma che avendo il testatore ordinato l' adempimento delle sollennità necessarie, tra queste la prima e principale era quella del Real assenso.

All' incontro poi nel S. R. C. ove non ferono comparire la supplica data alle stampe, discettandosi l' articolo, se per aver prefisso il testatore il tempo di otto mesi, da decorrere dopo l' accettazione dell' eredità, nel quale si doveano adempiere tutte le sollennità necessarie, se tra queste numerar si dovea l' assenso Reale; poichè diceasi dal mio Avvocato, ch' essendo trascorsi non solamente gli otto mesi, ma anni otto, e non avendo i Padri Gesuiti procurato il Reale assenso, erasi fatto luogo alli sostituti. In loro difesa opponeano i Gesuiti, che non era solennità richiesta *in corpore juris scripti* l' assenso Reale; onde di questa non potè intendere il testatore, quando disse, fra gli otto mesi adempiersi alle sollennità necessarie; e che quando si fosse tra le sollennità necessarie numerato l' assenso Reale; questo non si avea da ottener dalla Compagnia, ma dall' erede fiduciario; come se questo e non quella dovesse percepir il lucro dell' eredità.

In questo conflitto, non è poco ciocchè per parte mia si è ottenuto in S. C. in competenza con i Padri Gesuiti; perchè si è decretato. che ***teneantur Patres Societatis procurare Realem assensum***, ma fra quanto tempo? Sono scorsi dal mese di Novembre 1737. che morì il testatore, sin oggi, otto anni; bastavano

(a) *Carlo Feuret lib. 2. cap. 1. n. 8., & 9. dell' Abus.*

vano questi ad eguagliarsi agli otto mesi prescritti nel testamento? Nulla disse il S. C., decise soltanto l'articolo, che il Real assenso era necessario, e da doversi impetrare da' PP. Gesuiti; Come se il prefiger tempo fosse stato un atto irrispettoso del S. C. verso la M. V.

Ma se i Padri non possono edificare il Collegio senza il Real permesso; senza di questo nè tampoco potrebbero posseder quell' eredità, che fu lasciata non alla Compagnia o al Collegio più vicino a Brindisi col peso di erigerne un altro; ma all'erigendo in Brindesi; non può concepirsi questo erigendo Collegio, senza che gli preceda il Real permesso; onde senza di questo non potrebbero i PP. in nome del Collegio erigendo possedere l'eredità.

Non è così, replicarono i Padri; dal primo dì, che morì il testatore, furono abilitati, con l'accettare il peso di erigere il Collegio, a possedere l'eredità. La casa del testatore, la cui abitazione fu legata alla Vedova sua moglie, si dovea convertire in Collegio, dopo che sarebbe quella morta; ed in quel caso aveano anni dieci di tempo a perfezionarla e ridurla in forma di Collegio: sicchè era loro permesso posseder l'eredità; mantenere co' frutti della medesima due Religiosi nell'esigerli, a sopraintendere alla cura degli stabili e degli altri effetti ereditarj, e dedotte le spese il netto fruttato accumularsi e depositarsi da' Padri in una cassa con tre chiavi; morta la Vedova, resa vuota la casa, elassi gli anni dieci, non eretto il Collegio, perchè allora non si sarà degnata la M. V. dar l'assenso, allora potea sorgere la pretensione de' Sostituti. Può darsi il caso, che essendo la detta Vedova d'una giusta età, può ella vivere per altri 30. anni, dopo passar ne devono altri 10., e fra questi 40. anni essere incerto, chi dovrà essere l'erede del defonto: e fra tanto amministrarsi l'eredità da' Padri, con dare all'istessa lor buona fede il conto dell'esito e dell'introito; e quando dopo l'elasso di 40. anni non avranno ottenuto il Real permesso, allora dovran forsi restituire l'eredità; dico forsi, perchè son giunti a pretendere contro tutte le regole legali, di ritenere l'eredità, ancorchè non avessero il permesso d'erigere il Collegio.

Questo è dunque quel che si supplica la M. V. di dichiarare

il

il ſuo Real Animo preſentemente di non volere , nè in queſta Città , nè in tutte l' altre delle Provincie del Regno l' erezione di nuovi Collegj e Monaſterj .

E' proprio della M. V. , del voſtro zelo , della voſtra pietà uſar nelle nuove erezioni de' Collegj e Monaſterj quelle iſteſſe regole , che anno uſate , ed i Principi Cattolici , e gl' iſteſſi Romani Pontefici ; perchè io m' impegno dimoſtrarvi , che ſe per diſpoſizione de' canoni non ſi potrebbe permettere l' erezione di queſto nuovo Collegio in Brindiſi ; quanto maggiormente dovrebb'eſſere impegnata la M. V. a dichiarare il ſuo Real Animo , in non accordargli nè ora nè mai il ſuo Real permeſſo .

Le leggi del Principe Cattolico non ſolo riguardano la felicità temporale dello Stato , e l' utile de' Cittadini ; ma anche l' eterna da conſeguirſi da' ſudditi , come inſegna il Padre Geſuita Suarez (*a*) colla dottrina di S. Tomaſo *quæſt.* 92. *artic.* 1. ſeguitato da tutt' i Teologi ; a qual ogetto nel Principe Cattolico *requirunt virtutem ſimpliciter* , *ideſt collectionem omnium virtutum* , *qui omnibus debet præcipere* , quantunque il fine principale della legge ſia la felicità politica . Ma perchè queſta legge è fondata nell' oneſtà e probità de' coſtumi , il Cittadino , cui per la legge s' impone il vivere nella Repubblica Criſtiana con probità ed oneſtà , è l' iſteſſo che farlo vivere in quella buona morale alla Religione uniforme , e per conſeguenza così diſpoſto abilitarſi a conſeguire l' eterna : *Finis humanæ Reipublicæ eſt vera felicitas politica* , *quæ ſine moribus honeſtis eſſe non poteſt* . *Per leges autem civiles dirigitur in eam felicitatem* , *& ideo neceſſe eſt* , *ut illæ leges ad bonum morale per ſe tendant* , *quod ut dixi* , *eſt bonum ſimpliciter* . Onde ſecondo il P. Suarez le leggi del Principe , non ſolo procurano la temporale felicità a' ſudditi , ma altresì l' eterna .

Li ſacri Canoni altresì promovono l' acquiſto dell'eterna felicità a' ſudditi ed allo Stato , in guiſa che Fortunio Garzia non riconoſce veruna differenza nel fine della legge civile da' Sacri Cano-

(a) *Lib.* 1. *de Natur. legis in commun. cap.* 13.

Canoni. *Finis juris Canonici ſitus eſt in humanæ vitæ felicitate; hoc enim intendit jus Canonicum, ut humanum genus in humana & politica felicitate conſtituat*; ſeguitando S. Tommaſo, *nec certe in hoc differt a legibus civilibus*; per il che il fine de' Sacri Canoni è, *ut omnes bene beateque vivamus. Itaque ſummo ſtudio innitendum eſt, ne canonica inſtituta obliquentur ab hoc ſigno, ut ad ſagittam poſita. Eundem eſſe finem juris civilis, quia ſervant humanam felicitatem, ut ſentit Divus Thomas in quæſt. 95. art. & quæſt. 64. art. 2.* . . . Onde conchiude al *n. 7. unde conſtat eundem eſſe finem juris Canonici & Civilis* (*a*).

Che abbiano così le leggi del Principe Cattolico, come i ſacri Canoni, per unico fine di procurare a' ſudditi la temporale ed eterna felicità per ſentimento di Suarez e di Garcia; Nulla dimeno Pietro di Marca (*b*) usò la diſtinzione tra le medeſime: Egli volle che i Canoni direttamente procurino a' ſudditi l' eterna felicità, ed in conſeguenza la temporale; all' incontro le leggi del Principe direttamente la felicità temporale de' ſuoi Vaſſalli; queſta, perchè non può averſi ſenza l' oneſtà nel vivere e la probità ne' coſtumi, vengono per conſeguenza a procurare l' eterna.

Queſta diſtinzione fa sì, che diverſamente conſiderar ſi debbono i Canoni sul punto di diſciplina, da quei che definiſcono le materie di fede, di dogmi, o che determinano i coſtumi buoni o mali neceſſarj per la ſalute eterna; queſti devono talmente oſſervarſi, che non ſolamente il Principe non può nè deve impedirne l' eſecuzione, ma contro gl' inobbedienti ed oppoſitori adoprar dee la ſeverità de' gaſtighi, affinchè ove non giunga la poteſtà Eccleſiaſtica *per doctrinæ ſermonem*, giugneſſe la temporale *per diſciplinæ terrorem* (*c*).

Li Canoni attinenti alla diſciplina ed all' eſterior polizia della Chieſa, poichè riguardano la felicità de' ſudditi, per far loro godere la quiete, e la pace, e la tranquillità dello Stato, vengono

(a) *Fortun. Garcias de ult. fine Jur. Can. Civit. 1. tractatuum n. 2., & 7.* (b) *Lib. 2. cap. 10. n. 2.* (c) *Can. Prin. 23. quæſt. 5. Iſidorus Hiſpalenſ. de ſummo bono c. 53.*

gono a riguardare il fine primario delle leggi del secolo, e per conseguenza interessano la potestà del Principe; siccome la Chiesa è nella Repubblica, non questa nella Chiesa, come confessò ingenuamente il Cardinale Bellarmino, seguitando il sentimento di Ottato Millevitano, si è costumato sempre, che 'l Principe ha impedito l'esecuzione de' Canoni, quando ne nasceva incommodo allo Stato, ed alla quiete de' sudditi (*a*). Nè sul punto di disciplina hanno forza di legge nello Stato del Principe, se non quando sono da questo confirmati, come diffusamente con ragioni, dottrine, ed esempj lo dimostra Pietro di Marca (*b*).

Or perchè la potestà del Principe assai più che l' Ecclesiastica è interessata nella quiete e tranquillità dello Stato, motivo per lo quale su questo punto le leggi del Principe son preferite a' Canoni, e quelle e non questi obbligano all' osservanza; n'è avvenuto tal volta, che l' istessi Concilj Generali non solo in quanto alla disciplina sono stati sospesi nella loro esecuzione per ordine de' Principi, perchè i Canoni contenuti in quelli poteano alterare la tranquillità dello Stato; ma altresì nelli giudizj Ecclesiastici, come fu nella condanna di Nestorio, per la sua eresia contro l' umanità di Cristo, fatta da S. Cirillo nel Concilio Alesandrino, confirmato da Papa Celestino nel Concilio Romano, ne fu sospesa da Teodosio l'esecuzione, non per altr' oggetto, se non per sedare gl' animi accesi ne' due partiti, che formavano fazione; cosa che perturbava notabilmente la quiete dello Stato, per lo traggico avvenimento avvenuto all' Arcivescovo S. Flaviano, che nel principio del Concilio Efesino avea condannato Eutiche; come diffusamente rapporta Pietro di Marca (*c*) difeso dal suo Stefano Baluzio contro il Padre Giovan Garnerio.

Per questa quiete de' sudditi, per la quale non solo si conseguisce la felicità dello Stato, ma anche l'eterna de' sudditi, fu impe-

(a) *Cap.* 1. *de Costitut. in* 6. *cap. bonæ* 40. *§. intelleximus de postulat. Prælat. cap. cum olim de Cler. Conjugat. Antonius Bengeus de benef. quæst.* 7., *&* 8. *Canonic. quæst. Zipæus in Noti Jur. lib.* 1. *de summa Trinit.: Ramos lib.* 3. *n.* 5. 4. (b) *Lib.* 6. *cap.* 22. (c) *Lib.* 4. *cap.* 4.

impegnato l' Imperadore Giustiniano a formar tante Costituzioni sulle persone Ecclesiastiche e beni delle Chiese, *quæ numero suo terrent*, come osserva il de Marca; (*a*) diede egli molte regole intorno all'elezioni de' Vescovi, Metropolitani, e Patriarchi, nell' esercizio delle loro cariche, quali si doveano ascrivere al Clero, e quali esser doveano i costumi de' Clerici, Monaci, e Monache. Prescrisse loro, qual' ordine di giudizio tener si dovea nelle cause Ecclesiastiche, specialmente nell'elezioni, e come evitarsi le Simonie; regolò gl' Economi, e la maniera d'amministrare i beni delle Chiese: *Hæc omnia, quæ res ipsas respiciunt, non in consequentiam Canonum, sed jure suo decernere profitetur*; quantunque i suoi stabilimenti furono uniformi a' Canoni, de' quali o ampliò le ordinazioni, o l' aggiunse ove non furono spiegate; e se bene per questa ingerenza ne fusse stato Giustiniano biasimato da' Vescovi, come troppo ingordo d' estendere la sua potestà sopra de' Canoni, che fu l' oggetto di critica al Cardinal Baronio, ed all' eruditissimo Niccolò Alemanno; fu nondimeno la fama di questo Principe difesa contro detti critici da de Marca. (*b*)

Tutte queste premesse, Principe Clementissimo, l' ho credute necessarie non già a sincerare la Vostra Real Mente, ma a persuadere anche quella delli miei oppositori: che il Principe nella esterior polizia della Chiesa, e su quelli regolamenti, che posson produrre la pace e tranquillità nello Stato, e l' utile e quiete de' Cittadini, è viepiù interessato della potestà Ecclesiastica; perchè le sue leggi direttamente questo conseguir devono; per dedurne poi una conseguenza infallibile, qual' è: Che se i sacri Canoni ed i Romani Pontefici han vietato in alcune circostanze l' erezioni di nuove Chiese e Monasterj, perchè potevano o pregiudicare all' altr' erette, o esser di gravezza a Cittadini, o perchè nè utili, nè necessarie nelle Città: e tutto questo si è fatto, perchè i Canoni e li Pontefici han voluto giovare alla felicità temporale de' fedeli. La M. V., che è più di tutti interessata in questa felicità de' vostri amantissimi Vassalli, se non vuol essere più trattenuto di quel che furono i Concilj ed i Romani Pon-

(a) *Lib. 2. cap. 11. n. 3.* (b) *Lib. 4. cap. 1. n. 5.*

Pontefici in permetter le nuove Chiese e Monasterj; almeno imitare le giuste regole, che li medesimi osservarono.

Per eriggersi le nuove Chiese e Monasterj, richiesero i sacri Canoni, esemplificati poi da' Canonisti, la necessità, l'utile, ed il non pregiudicare alle già fondate ed erette: Questa necessità, utile, e non pregiudizio del terzo, conforme i Canoni l'hanno esaminato rispetto agl' altri Ecclesiastici, la M. V. esaminar li deve non solo per riflesso agl' istessi Ecclesiastici, ma anche rispetto a' secolari; onde duplicatamente è impegnata la V. R. Economia in vietare o permettere quello, che per un solo riflesso vietò o permise la potestà Ecclesiastica.

Alesandro III. *in cap. ad audientiam* (*a*) descrisse la necessità. Nel Canone 10. (*b*) sta spiegato l'utile da Graziano, tratto dal Concilio Bracarense 11. *Si quis Basilicam, non pro devotione fidei, sed pro quæstu cupiditatis ædificat*. Il non pregiudicarsi al terzo, con formole generalissime fu espresso da Lucio III. *Nulla Ecclesia in præjudicium alterius debet construi*. (*c*)

Gli Canonisti diffusamente su questi requisiti ne hanno scritto. Gonzalez (*d*) volle in brieve comprendere tutti e tre gli requisiti, dopo aver dimostrato essere opera di pietà, grata a Dio, utile alla Religione l'edificar le Chiese, ed empietà l'opporvisi, soggiunse: *Tamen ita novæ Ecclesiæ construendæ sunt, ut inde aliis præjudicium non irrogetur cap. 1. & 2. de novi oper. Nunciat. In constructione enim Ecclesiarum maxime attendendum est, ne inferatur damnum aliis Parochialibus Ecclesiis. Cap. in his 30. de privileg. Ideoque novam parochiam intra limites antiquioris tantum licebit construere ex justa causa, veluti si augeatur multitudo fidelium, qui in Ecclesiis jam constructis recipi non possint. Cap. præcipimus 16. quæst. 5.; vel si una Parochia habeat domos ita ab Ecclesia distantes, ut difficile sit, maxime in hyeme, imbribus vel nivibus impedientibus, ad eam Parochianos venire, vel deferri sepeliendos, vel baptizandos, ut probat Petrus Gregorius de benefic. Cap. 12. n. 4.*

M Vane-

(a) *De Ecclesiis ædif.* (b) *Distin. 1. de Consecrat.* (c) *Cap. 1. de Novi operis nunciat.* (d) *In d. cap. 3. de Eccles. ædif.*

Vanespen in due luoghi della sua opera esaminò li tre requisiti; egli quantunque usò differenza nell' esame tra l' erezione di nuova Chiesa o sia Oratorio, dall' erezione di nuova Chiesa Parochiale; non richiedendosi quel rigore per erigere un nuovo Oratorio, di quel che si richiede per una nuova Parocchia; nulla dimeno non riconoscendosi differenza tra la Chiesa de' Regolari, ove si amministrano i Sagramenti della Penitenza, e dell'Eucaristia, vi si esercita la predicazione, e celebrano i Divini Ufficj, con tutto il dipiù della sacra Liturgia, e tra la Parocchiale; quel rigore che non si usa nell' introduzione del nuovo Oratorio, è ben dovere che si usi nella nuova Chiesa de' Regolari. Così scrisse: *Porro Episcopus in admittendis novis Ecclesiis, primo examinare debet, num justa causa sit ædificandi Ecclesiam*; (Ecco l' utile) *in quo examine alia attendenda sunt circa ædificationem Oratoriorum*. (a)

Ne perchè questi Oratorj o sian pubbliche Cappelle, nelle quali non si celebrano tutte quelle Ecclesiastiche funzioni, che si fanno nelle Parocchie o nelle Basiliche de' Regolari, è con facilità permessa la di loro erezione (argomento, che vieppiù fa crescere la mia ragione); Poichè dice Vanespen *n.* 9. *Circa hæc Oratoria admittenda, imprimis attendere debet Episcopus, ne per hæc Populus a Parochiali Ecclesia nimium abstrahatur*.

Ed avendo prima parlato delle nuove Chiese de' Regolari con l' erezioni de' nuovi loro Monasterj, Collegj, e Case, oh, queste sì, le reputò più pregiudiziali alle Parocchie antiche, di quel che sarebbe una nuova erigenda Chiesa Parocchiale; e n' assegna una ragione prattica, che tutto dì si esperimenta: *Populus inescatus novitate, facile abstrahitur ab ea assidua frequentatione, quam Ecclesiæ Parochiali, tanquam Matri, quæ eos per Baptismum genuit, debent. Tantum autem Parochiali Ecclesiæ decrescit, quantum diminuto concursu accedit aliis. Quapropter cessante necessitatis causa, non debent novæ Ecclesiæ & Monasteria in præjudicium Ecclesiarum Parochialium ædificari, ut post Glos. in c.* 1. *de novi Operis, tradit Panormit. ad Caput* 1. *de ædificandis Ecclesiis*. (*b*)

Ed

(a) *Par.* 2. *tit.* 16. *de ædific. Eccles. cap.* 2. *n.* 5. (b) *Vanesp. p.* 1. *tit.* 24. *cap.* 3. *n.* 9.

Ed improntandosi poi i dolorosi sentimenti di S. Carlo Borromeo, compianse sulla condizione delle abbandonate Chiese Parocchiali: Quelle, che dalla pietà de' fedeli doveano da giorno in giorno crescere nello splendore, nel culto, negli abbondanti mezzi necessarj al mantenimento dell' Altare e de' Ministri, com' effetti di gratitudine, che conservar doveano i figliani verso una pietosa lor madre: accendersi i loro cuori, la lor carità infiammarsi dalla dolce rimembranza d' essere stati in quella rigenerati alla grazia col S. Battesimo, co' sacri Crismi santificati, nudriti co' Sacramenti: Il cui Parroco e Padre dovea un giorno essere a loro di ajuto e conforto in quell' ultimo estremo punto, allorchè facendosi egli mediatore tra il moribondo e Dio, dovrà colle sue preci, prosciogliendolo da' peccati, coll' ultima santa, in nome dell' Altissimo, benedizione, fargli avere la bella sorte di depositare l' anima a' piedi del Crocefisso: quella Madre dunque, che per tanti titoli e riflessi di giustizia e di gratitudine dovea al confronto di tutte l'altre risplendere *in vestitu deaurato*, *circumdata varietate*, ed ostentar nella sua magnificenza, nel suo splendore, e nelle sue ricchezze, la generosa pietà de' figli suoi; giacere squallida, smunta, senz' abbigliamenti, appena proveduta di quei puri necessarj arredi: laddove le altre a dismisura abbondano del superfluo; sol perchè i figliani tratti dalla novità che suole recar la nuova Chiesa, abbandonaron la prima natural Madre, per coltivare col lor concorso le nuove; ivi a pro de' Regolari profusero tanto, che questi ormai sazj sì, ma non stufi, non sono più in istato di chiedere, e sono supplicati e scongiurati a ricevere, fino a protestar di non potere per istituto di regola più ricever legati col peso di Messe. Ecco gl'inconvenienti e le dolorose disgrazie compiante dal Glorioso S. Carlo Borromeo, avvenute alle Chiese Parocchiali, per l'erezione delle nuove Chiese de' Regolari: *Hinc Ecclesiis Parochialibus, quæ a majoribus tanto pietatis studio exædificatæ sunt, instaurandis, ornandis, sartis tectis habendis, cura multis ex partibus neglecta, in illisque nulla pene aut exigua ecclesiastica ad Divina Officia obeunda supellex.*

Da queste regole ricevutissime in tutt' i secoli della Chiesa, ne formarono i Canonisti le massime sicure e certe, riferite dal

 cele-

celebre Carlo Feuret: *Ne excepta causa necessitatis, nova Ecclesia in alterius præjudicium extrueretur, glossa in cap. 1. de novi operis nunciatione extravag. Panormitanus in Cap. Ad nostram de Ecclesiarum ædificat. in 6., & cap. ult. de Religiosis dom.*; Alla qual massima corrispondono le altre: *Non est nudandum unum Altare ad aliud cooperiendum, cap. cum causa de præben. Nec unius inopiam relevare licet cum alterius jactura, glos. in cap. cum dicat de Eccles. ædific.* (a) E con sì fatti aforismi han proveduto nelle occasioni delle nuove Chiese, che si son pretese eriggere; perchè si sono esaminate le cause; e ritrovata necessaria l'erezione, utile, e non pregiudiziale alle altre antiche erette, si è dato dalla potestà Ecclesiastica nel foro contenzioso, cui sì fatte conoscenze appartenevano, il permesso; in difetto, si è negato. E se talvolta si sono erette senza un sì rigoroso esame, egli è stato, perchè non si è avuto dagli interessati, che doveano risentirsi, ricorso.

Gli esempj, co' quali si possono dimostrare come siansi queste regole eseguite, sono moltissimi, e si veggono sparsi negli scrittori forensi della Curia Romana, come presso il Cardinale de Luca, Fagnano, e nelle compilate decisioni della sacra Ruota; ma tralascio io queste, come d'inferiore autorità, e mi attengo ad una, che val per mille, ed ha meritata essere interamente con tutte le sue circostanze inserita ne' Decretali in due capi, *cum de injuncto 2. novi operis nunc. & Cap. dilecti fil. 25. de appellat.*

La Catedrale di Canturberi metropoli nell' Inghilterra, la più cospicua per li quattordici Vescovi suffraganei, era servita da Canonici Regolari e Monaci, i quali vivendo tutti in comune, officiavano in quella Chiesa. L' Arcivescovo Theobaldo mosso da quel sentimento dell'Apostolo *nemo militans Deo implicet se negotiis Sæcularibus*, aveva ribrezzo di vederli per le Curie de' Secolari trattar gli affari temporali della Chiesa, andar in Roma per le cause di quel Capitolo; e distratti in tante cure, rilasciarsi la disciplina; pensò eriggere un'altra Chiesa, ove avessero ufficiato Preti Secolari, i quali potevano attendere all'esteriori incumbenze ed interessi della Catedrale. Ne scrisse al Pontefice per lo permesso,

(a) *Dell'abuso lib. 2. cap. 1. n. 10.*

messo, e l' ottenne: vi concorse il consentimento del Re, di tutti Vescovi suffraganei, e del Popolo; ma prevenuto dalla morte non potè eseguire la sua idea.

Voleva questa proseguirla l'Arcivescovo S. Tommaso suo successore, e ne fu impedito dal lungo esiglio e persecuzione sofferta; restò l'impresa ad essere perfezionata dall'Arcivescovo Balduino, il quale ebbe a soffrire gravissimi contrasti con i Canonici Regolari, che per quietarli stimò, fuor delle mura di Canturberi in onore del Protomartire S. Stefano e S. Tommaso suo predecessore Arcivescovo, edificare la nuova, dotarla di beni Ecclesiastici proporzionati al mantenimento d'un determinato numero di Canonici e Preti Secolari, che la dovevano servire; e ne ottenne da Papa Urbano il permesso.

Ricorsero all' istesso Pontefice i Monaci e gli Canonici per impedire l'erezione, e l'ottennero; ma come che non s'era nell' inibizione fatta menzione del permesso antecedentemente accordato all'Arcivescovo Balduino, fu stimato o sorrettizio il decreto ottenuto da' Monaci, o non valevole ad annullare quel permesso, del quale non s'era fatta parola. Fu l'affare compromesso in Inghilterra, per l'impegno che vi aveva quel Re Riccardo I. sopranominato *Cuor di Leone*, e fu conchiuso, che si fusse edificata la Chiesa *ad locum de Lambet, per quinquaginta milliaria distantem a Civitate Cantuariæ*.

Eretta già la nuova Chiesa dall' Arcivescovo Balduino, perfezzionata da due altri Arcivescovi successori, il terzo che fu Huberto vi istallò i Canonici e Preti secolari. Cominciarono i Monaci e Canonici regolari della prima Chiesa a divulgare le acerbe loro lagnanze, perchè mancava all' antica loro Chiesa quel primiero fervoroso concorso di Fedeli, si estenuavano le rendite e le oblazioni: dicevano, che non era stato libero il consenso dato per la nuova erezione, ma forzato per l' autorità e prepotenza loro usata dal Re, dagl' Arcivescovi, e Vescovi suffraganei, tutti impegnati e congiurati a prò della nuova Chiesa: Che il rescritto di Papa Urbano per la demolizione, e l' altro consimile che avevano ottenuto da Celestino III., dovevasi eseguire; onde si doveva demolire la Chiesa, in vece di perfezzionarsi di

Cano-

Canonici e Preti; e ricorsero per la terza volta in Roma ad Innocenzo III. per la demolizione.

Esaminò Papa Innocenzo, che la distanza delle miglia cinquanta anche pregiudicava alla prima Catedrale di Canturberi, per lo culto che si scemava con la mancanza del concorso de' forastieri: che col crescere nello splendore e magnificenza col numero de' nuovi Canonici e Preti secolari, col favore del Re, con la propensione degl' altri Vescovi la nuova Chiesa, si sarebbe notabilmente deteriorata e nel culto e nelle rendite la prima Catedrale Metropoli di quel Reame; onde ordinò Papa Innocenzo la demolizione della nuova.

Afflitto ed angustiato l'Arcivescovo dal pressante ordine del Papa, stimò scansare il fatal colpo, col rappresentargli: che la nuova Chiesa erasi eretta e perfezionata precedente un compromesso passato co' Monaci; onde questi avevano consentito: Che i nuovi Canonici avevano già preso possesso, avevano dato il giuramento di servirla ed ufficiarla in tutte l'Ecclesiastiche funzioni, e dalla Chiesa si erano assegnate loro le prebende; e però come poteva annullarsi un reciproco giurato contratto? Che il Re impegnato a sostenere la conservazione ed aumento della nuova Chiesa, non ne averebbe permesso la demolizione. Queste, ed altre furono le scuse, figlie de' contorcimenti, che provava il povero Arcivescovo Huberto, e che umiliò a Papa Innocenzo.

Riesaminata da questo di nuovo in Roma la causa, fu giudicato vero, che la nuova Chiesa eretta pregiudicava all'antica; e che si sarebbero in questa tralasciate le funzioni pontificali, per esercitarsi nella nuova, e così scolorirsi la prima Catedral Chiesa di quel Regno; quindi dopo avere Innocenzo chiesto, per così dire, perdono all' Arcivescovo Huberto della rigorosa giustizia, che lo stimolo della coscienza lo forzava ad usare, gli ordinò, che a proprie sue spese, fra breve tempo, demolito avesse la nuova Chiesa, senza che si fosse scusato con la contradizione del Re, sotto fulminabili anatemi, come può vedersi in detto cap. *cum de injuncto*, ed il più lungo che si ritrova ne' Decretali.

Tutta la storia brevemente fu descritta da Matteo Parisiense

se

se (*a*) *Hubertus Cantuariensis Archiepiscopus Ecclesiam Lamechiam, quam Balduinus prædecessor suus in honorem Beati Thomæ Martyris fundaverat, & ipse fere consumaverat, procurantibus Monachis Cantuariensibus, Summoque Pontifice imperante, propriis sumptibus ad sui & multorum ignominiam explanavit.*

Offendeva forsi l'erezione di questa nuova Chiesa la Religione, onde armato di puro zelo Papa Innocenzo III. chiuse gli occhi a qualunque condiscendenza, alli rispetti umani, de' quali eran degni gli Arcivescovi di Canturberì, quattordici suoi suffraganei, un Monarca, tanti Preti e Canonici Secolari, tutti a gara impegnati per l'esistenza e mantenimento della lor Chiesa, che n'ordinò la demolizione da' fondamenti a spese dell'istesso Arcivescovo, con tant'opprobrio del medesimo? Niente affatto. Pregiudicava soltanto l'interesse del terzo, ch'erano i Canonici Regolari ed i Monaci, che servivano la prima antica Catedral Chiesa, a' quali essendo tenuto il Papa *in Sede Justitiæ constitutus jura servare singulis illibata*, decise, e decise con tanto rigore contro tanti qualificati ragguardevoli personaggi a prò de' Monaci. E pure in quelle circostanze concorsero alla sussistenza della nuova Chiesa l'util pubblico, e la necessità; E fu creduto giusto compenso a riparar l'interesse del terzo la distanza di 50. miglia.

Se i Sacri Canoni riguardarono su questo punto d'erezione la concordia tra gli Ecclesiastici, l'osservanza della disciplina, e l'amministrazione di quella giustizia, che produce la felicità temporale; e secondo le regole dell'utile, necessità, e non pregiudizio del terzo i Romani Pontefici pronunziarono le loro decisioni, senza punto piegare a destra ed a sinistra; Or quanto più deve essere impegnata la Maestà Vostra con maggior critica, con più rigore su l'erezioni di nuove Chiese e Monasterj; per esser più interessata la Vostra Potestà nella quiete e pace de' vostri Vassalli, nella tranquillità dello Stato, di quello ch'è l'Ecclesiastica? Questa opera in simili affari per effetto di carità: La Vostra per giustizia e per carità, avendovi il Sommo Iddio costituito Signore,

(a) *In vita Regis Riccardi A. D.* 1199.

re e Governadore de' Popoli, per ben governarli e far loro godere la tranquillità e pace: Al qual oggetto osserva Teodoreto, che anche a' Principi Gentili e non credenti ha dato Iddio lumi sopranaturali per lo buon governo de' Vassalli: *Etiamsi pietatis expertes fuerint, quoddam tamen iis sapientiæ munus ad subjectum populum gubernandum Divinitus concedi* (*a*) cui sono uniformi tutti i Padri della Chiesa, riferiti da S. Pier Damiani, dall'Abbate Ruperto, e da altri (*b*).

Questo rigoroso esame, che far si dee prima di permettere l'erezione di nuove Chiese, non fu egli introdotto ne' secoli prevaricati e corrotti; ma eziandio in quei primi e seguenti, quando fioriva la pietà ne' Fedeli, e la santità nell' Ordine Ecclesiastico. Ne abbiamo un documento tratto dalla Novella 67. di Giustiniano, nella quale ordinò; non esser lecito ad ogni uno eriger Chiese, fondar Monasterj; ma, che il Vescovo dovea darne il permesso, e questo non lo dovea così alla cieca; ma precedente cognizion di causa, con regolato esame, sino a doverne formare un pubblico ben ordinato processo, col quale avesse dovuto rendere a tutti ragione del giusto e ragionevole suo assenso: *Nulli licentiam esse, neque Monasterium, neque Ecclesiam, neque orationis domum incipere ædificare, antequam Civitatis Episcopus orationem in loco faciat, & Crucem figat, publicum processum illuc faciens, & causam manifestam omnibus statuens.*

Quindi si vede quanto sia uniforme alla ragion Civile e Canonica la dottrina del Cardinal de Luca (*c*), colla quale pretese dimostrare, che non solamente vi si richiede il consenso del Popolo tutto, in pubblico Parlamento congregato, e di tutti gl'interessati; ma altresì, che sì fatti consensi siano giusti e ragionevoli; spettando al Vescovo di poi esaminare, se giustamente è stato d'alcuni negato il consenso, nulla giovando il concorso della maggior parte; e questa conoscenza è così privativa del Vescovo, che non si comunica al suo Vicario, e non ad altro Tribunale può appellarsi, se non a Roma.

Ma

(a) *Commentario in Daniel.* (b) *Lib. 6. de Victoria verbi cap. 21.* (c) *De regular. disc. 29.*

Ma più: Avendo l' esperienza fatto conoscere, che tanto i Vescovi, quanto i Popoli, e gli Ecclesiastici secolari e regolari, hanno con facilità acconsentito all' erezioni de' nuovi Monasterj, donde poi più male che bene n' è avvenuto alla Repubblica Cristiana: Innocenzo X. nell' anno 1652. pubblicò quella cotanto sua lodata Bolla, che comincia *Instaurandæ*: Derogò a tutte l' altre Bolle, privilegj, indulti, e costituzioni Pontificie, colle quali si permettevano l' erezioni e fondazioni de' nuovi Monasterj, sempre che concorrevano i consensi di tutti gl' interessati, e l' approvazione del Vescovo: Proibì con ordini generali, ch' affatto più in avvenire non se ne eriggessero, togliendo a tutti Ecclesiastici e Secolari di qualunque stato, grado, e condizione la facoltà di permetterne l' erezione; Qualora si avesse voluto eriggere, dovean richiedere il permesso speciale del Pontefice, il quale l' avrebbe fatto risolvere nella sua Congregazione de' Cardinali; forsi ne avrebbe questa accordato il permesso, quando sarebbero concorsi tutti li richiesti necessarj indispensabili requisiti; allora il permesso per esser valido, che conceder dovea la Congregazione de' Cardinali coll' intesa del Papa, dovea esser tale, che far dovea espressa menzione di dispensarsi per quella volta al divieto generale di non fondarsi più Monasterj contenuti nella Bolla *Instaurandæ*; e facendosi il contrario, non solamente incorrevano nelle censure i nuovi Religiosi; ma somigliantemente restava in perpetuo inabilitato a farsi il nuovo Monastero. Una legge così generale, volle il S. Padre, ch' avesse compreso tutti; eziandio i RR. PP. Gesuiti, come notò Fagnano, che si ritrovò Segretario in quel tempo della Congregazion de' Vescovi e Regolari (*a*), e non solo per gli Monasterj, Conventi, e Collegj; ma altresì per qualunque cosa. Eccone le parole nel §. 5.: *Hoc perpetuo prohibemus edicto, ne deinceps aliquis Regularium ordinis Mendicantium, vel non mendicantium, Congregationis, Societatis, & cujusvis alterius instituti, etiam Societatis Jesu, in aliqua Civitate, Castro, Villa, seu loco, ad habitandum domos vel loca quæcumque de novo recipere, seu Monasteria, Conventus,* N *vel*

(a) *Tom. 3. ad cap. non amplius p. de instit. n. 71.*

vel Collegia incipere, & fundare præsumat, absque Sedis Apostolicæ licentia speciali, plenam, & expressam faciente de prohibitione hujusmodi mentionem in scriptis, & gratis concedenda, prævia examinatione Congregationis negotii Episcoporum ac Regularium propositæ. Si secus egerint, eo ipso incurrant pœnas privationis & inhabilitationis ut supra inflictas; & nihilominus receptiones, fundationes & erectiones sint ipso jure nullæ & invalidæ.

Pria di passar oltre perdonatemi, o Sire, se quì mi fermo, e mi dolgo amorosamente con Voi, e di Voi stesso. Quando nel Decembre del 1743. si trattò nel Sacro Consiglio la mia causa, diccevasi dal mio Avvocato, che col Dispaccio dell' 11. Agosto 1742. per la causa del Baron Mirto, l' altro dell' 8. Decembre istesso anno per Tutis, si spiegava a chiare note, essere ordine generale di V. M. non criggersi più Collegj in questo Regno: *De que no es de su voluntad el conceder su Real permiso para la ereccion de nuovo Collegio de Jesuitas en esta Ciudad, ni en alcuna Provincia de el Reyno*. Si oppose l' Avvocato de' Padri, ed imprese contro il senso, le parole, ed il fine de' Reali rescritti; che il divieto non era generale ma particolare; onde il S. C. stimò supplicare la M. V. affin d' essere illuminato per maggiore accerto della giustizia, se generale o particolare era il Divieto.

Allora i PP. colla Supplica umiliata a Vostri piedi si sforzarono dimostrare, quanto dovea essere alieno dalla vostra pietà un ordine così generale; potea conseguirsi l' istesso in ogni caso particolare di nuova erezion di Collegio, per lo quale richiedendosi pria il Real permesso, questo negato, non si sarebbe eretto; onde non vi era necessità emanarsi in forma di legge un divieto generale, non proprio al decoro della Compagnia, e della pietà d' un Monarca religiosissimo.

Ed ecco l' inganno usato. Il dichiararsi generale il divieto, era l' istesso che fare ammettere in quel punto i sostituti, da' quali senza litigio venivo io a conseguire la metà de' beni di Falces miei maggiori. Particolare il divieto; lasciava i PP. nel possesso dell' eredità fino agli anni dieci dopo la morte della Vedova Sollazzi, che abbitava quella casa, che dovea convertirsi in Collegio. Riuscì a' PP. l' intento di ottenerlo per la via della pietà,

pietà e della Religione da un Monarca, che il suo vero nome è quello di Carlo il Pio.

Dunque in sentimento de' PP. non era proprio della Vostra pietà divulgarsi un' ordine generale di non eriggersi più Collegj in questo Regno? Si può pretendere maggior pietà, più Religione nell'editti di un Principe Secolare, che in quelli de' Romani Pontefici? Potè Innocenzo X. nella sua Bolla *Instaurandæ* con ordine generale vietare l'erezione di nuovi Conventi, Monasterj, e Collegj, e preggiarsi di un divieto così generale, sin a volere farsene menzione, quando in qualche caso particolare si dava il permesso, che per quella volta si dispensava al general divieto; e non vi è stato chi l'abbia creduto ripugnante alla pietà, alla Religione; e si è trovato chi abbia ardito darla ad intendere nel Vostro?

In oltre io non comprendo, come i Superiori della Compagnia abbiano accettata l'eredità, si sieno obbligati erigere il Collegio, si sian messi nel possesso de' beni, abbiano deputati due Religiosi a tener casa in pertinenze di Brindisi ad esigere quegli effetti, a sopraintendere ed amministrar tutti quei beni, senza pria ottener il permesso da Roma, per non incorrere nelle censure fulminate in quella Bolla d'Innocenzo X., ed inabilitarsi a poterne compiere l'erezione, quando sarà tempo. O il voto che professano di eseguire ciecamente gli ordini della S. Sede gli esentava dall' osservanza della Bolla *Instaurandæ*; o che qualch' opinione *minus probabile* suggerì loro interpretazion benigna, colla quale si liberavano dalle pene contenute in detta Bolla; o che finalmente fu effetto di avvedutezza, per evitar quell' esame che far si dovea nella Real Camera, quando quì dalla medesima interporre si dovea il Regio *exequatur* al permesso di Roma. Sapevano i Padri, che non si sarebbe interposto; onde per usare maggior rispetto a' Brevi Ponteficj non si curarono ottenerlo.

La mia disgrazia portò, che ottennero i Padri da V. M. la pretesa dichiarazione di non esser generale il divieto di non erigersi più Monasterj, Collegj, e Case de' Regolari; ma che siccome questi senza il Real permesso non si potranno erigere; così ne' casi particolari, quando sarebbe occorso, si sarebbe la M. V.

 rego-

regolata dalla maggior Gloria di Dio, dall' utile de' vostri Vassalli per concederlo o negarlo.

Ma ove mi ha trasportato il dolore! dolermi io della Vostra Reale risoluzione, e non della mia disgrazia? egli è di fede, che non è il cuor del Principe quello, che da se stesso s'inclina a far grazie a chi le merita, a sollevare chi giace oppresso, o favorire l' abbandonato: nò, è Dio, che con disegni di provvidenza infallibile inclina il cuor del Principe, lo stringe, e allarga secondo i suoi divini consigli: *Cor Regis in manu Domini, quocumque voluerit inclinabit illud* (*a*). Non è la vostra Real mano, ch' estrae dall' urna il nome de' pretensori a chiara luce di gloria, o pur lo lascia in fondo all' oblivione; è Dio, che dispone, regola, ed agisce sopra di noi per mezzo vostro; e però chi è lasciato nel bujo, quando per suoi meriti goder dovea la luce, non ha che dolersi del Principe, dice S. Pier Damiani, ma pregar Dio, ***ut cor Regis quod in manu tenet, si nobis salus est, in nostram dignetur benevolentiam inclinare.*** (*b*)

Degnatevi ora, o Sire, esaminare la necessità d' erigersi il Collegio in Brindisi, l' utile che potrà quello recare; e se vi possa o no essere pregiudizio del terzo. E' quella Città Sede Arcivescovile, e fu una delle prime di questo Regno che abbracciò la nostra Santa Religione, essendo stato S. Leucio il primo Vescovo che la governò nel fine del primo e principio del secondo Secolo. La Catedrale è officiata da Canonici, Dignità, e numeroso fioritissimo Clero; sonovi più Parrochi distribuiti, ciascheduno per la sua Parocchia. Racchiude dieci case de' Regolari, fra quali vi è quella delle Scuole pie.

Non è la Città molto popolata, e si vede numerata per fuochi 1337. Ove dunque è questa necessità d' introdursi un'altra casa de' Regolari, o per dir meglio un Collegio de' Gesuiti, che prima di nascere è già fornito di 50. m. scudi di fondo, e che sarà fatto adulto? E' forsi Brindesi una Città situata tra gl' infedeli, popolatissima di migliaja d' anime non battezzate, che non bastassero a raccogliere mietitura sì grande un' Arcivescovo, tanti Cano-

(a) *Proverb.* 21. 1. (b) *Lib.* 1. *Epist.* 4. *ad Leon. IX.*

Canonici, Parrochi, e Sacerdoti, che compongono un dottiſſimo ed eſemplariſſimo Clero: inſufficienti tanti Predicatori e Miniſtri dell' Evangelio, quanti ſon quelli che forniſcono quei tanti Monaſterj, e ſi poteſſe dire *meſſis quidem multa, operarii autem pauci*, onde faceſſe biſogno a ſuppiire il difetto di tutti il Collegio, e l' opera di pochi giovani Padri della Compagnia?

Queſto multiplicare più del biſognevole caſe de' Religioſi non ſolamente non giova alla Religion Criſtiana, ma l' offende: Innocenzo III. nel Concilio Lateranenſe vietò introdurſi nuove Religioni di Frati e Monaci; e ſotto Paolo III. quanti contraſti vi furono per ammettere quella della Compagnia? che il Cardinal Guidiccione, per giuſtificare la ſua oppoſizione, fu aſtretto a pubblicar un trattato *de novis Religionibus non admittendis*; opera tutta fondata nel Canone 3. del detto Concilio di Laterano: *Nimia Religionum diverſitas gravem in Eccleſia Dei offenſionem inducit* (*a*). Matteo Pariſienſe, oltre queſto motivo ne rapportò un altro, che moſſe i PP. di quel Concilio a formar il divieto: *Ne ex nunc amplius novi Ordines adinvenirentur, vel adinventi admitterentur. Ne ſcilicet authentici ac jam recepti ordines vileſcerent* (*b*).

Sicchè fu ſentimento de' Canoniſti approvato da Veſcovi nel Concilio di Laterano, e confermato da Innocenzo III. di vietarſi la fondazione di nuovo Ordine religioſo, affinchè gli antichi già introdotti e fondati non ſi avviliſſero ed abbandonaſſero. Non può egli queſta iſteſſa ragione aver luogo nell' introduzione di una nuova caſa di Regolari in una picciola Città, ove ſe ne trovano già fondate niente meno che dieci? ſe quel *ne authentici ac jam recepti vileſcerent* fu motivo di non permetter fondazione di nuovo Ordine: l'eſſervi in Brindeſi dieci caſe de' Regolari, queſte *ne vileſcerent*, non poſſono dare ſufficiente motivo a non permettere che ſe n' introduca un' altra?

Gli Scrittori pii e cordati non approvaron giammai moltitudine de' Regolari nelle Città, come rapporta Fagnano. (*c*) Il Glo-

(a) *Concil. Laterani Sæcul. XIII. can.* 3. (b) *Ad annum* 1246.
(c) *In cap. cum ſit arſ. de ætate, & qualit. ordinand.*

Glorioso S Bernardo si dolea per appunto, che fuor del bisognevole si erano moltiplicati gli Ecclesiastici, ed un tal numero non accresceva gloria, ma la scemava: *Dilatata siquidem videtur Ecclesia. Verum & si multiplicasti gentem Domine, non magnificasti lætitiam, dum nihil minus apparet decessisse meriti, quam numeri accessisse.* (*a*) Il Cardinal Belarmino proferì gli stessi sentimenti in detestazione della moltitudine non necessaria degli Ecclesiastici: *Multiplicasti gentem, non magnificasti lætitiam. Inde nati sunt scandala gravia & multiplicia omnibus nota* (*b*).

Il vedere in una Città tanti Ecclesiastici Secolari e Regolari, tante Chiese, Oratorj, e Cappelle, che si potrebbe dir di Brindesi, ciocchè disse colui di Roma: *Hæc Regio tam præsentibus plena est Numinibus, ut facilius sit apud nos invenire Deos, quam homines*; Ond' essere più i Tempj che le case, più i consecrati, che gli uomini del Secolo: Una tanta moltitudine, che più tosto meriterebbe scemarsi, dimostra ella necessità di accrescersi coll' introduzione di un nuovo Collegio?

Quella Città ch' è Vostra, ed è nel Regio demanio, dev' esser dalla Vostra Real Pietà considerata come madre, che nudrir dee tanti figli, quanti son quei, che vi sono fin ora; ed il sangue fra quelli ripartito conserverà sani i figli, viva la madre; quando poi si vogliono altri figli aggiugnere, scemandosi a gli antichi ciocchè bisogna a' nuovi, corrono rischio di perire i primi, ed estenuarsi notabilmente la madre; ed è quella riflessione, che Carlo Feuret volle riserbata unicamente alla cura del Principe (*c*).

Essendo proprio della potestà del Principe procurare, che le antiche introdotte religioni in una Città si mantengano, e non siano abbandonate da' fedeli, i quali tratti dalla novità verso di un nuovo ordine, che si voglia introdurre, tutto profondessero in questo, e si dimenticassero degli antichi, rapportando a tal proposito Carlo Feuret la provvidenza di Vespasiano, riferita da Svetonio nella sua vita. Avea l' Imperatore osservato, che i Romani

(a) *De conversione ad Clericos cap.* 29. (b) *Lib.* 2. *de gemitu columbæ cap.* 6. (c) *Lib.* 2. *cap.* 1.

mani per lo gran guadagno che ritraeno dalla coltura delle vigne, abbandonarono quella de' campi e della semina, vietò che si piantassero più vigne; *Videns nimio vinearum proventu arva deseri, prohibuit ne quis in Provinciis novellaret*. (*a*) Or quanto maggior dev' essere la cura e la pietà in non fare abbandonare gli uomini, se tante se ne usò con la terra. (*b*) Agostino Calmet rapporta, che quantunque Claudio Nerone avesse colmato di sommi onori Agrippa figliuol di Aristobulo nipote di Erode il Grande, donandogli, oltre quello che possedeva, la Giudea, l'Idumea, la Samaria, ed altre Provincie, ed a suo riguardo donò ad Erode suo fratello il Regno di Calcide, facendo una sì profusa donazione scolpire in bronzo, e collocarlo nel Campidoglio, e finalmente l'onorò del Consolato; e trattandolo da Principe supremo, volle congiugnersi con esso lui in alleanza: pure non ostante un amore cotanto strabocchevole, si dolea Dione, (*c*) che quantunque avesse permesso agli Ebrei, ch'erano in Roma in gran numero, vivere nella loro religione; non permise mai ch'avessero edificato Tempj; affinchè i Romani allettati dalla novità, non avessero lasciati in abbandono gli antichi patrj Numi, per adorare i nuovi stranieri.

E senza valermi de' fatti accaduti in tempo della gentilità, vaglia per tutti quello che praticarono i Vescovi, e comprovarono tanti Concilj dipoi tenuti. Fu effetto di una somma accesa carità, ch' ebbero i SS. Monaci e solitarj fin dal quarto secolo, di lasciar l'Eremo, li Cenobj, e portarsi nella Città, ov' erano chiamati da' Vescovi a disseminare le virtù Cristiane, e santificare più coll' esempio che colle parole i fedeli; e quantunque il dirsi monaco, era lo stesso che solitario, onde incompatibile al diloro instituto il conversar nel Secolo: *Sed caritatis lex, ipsissima certe lex legum, & regularum regula; regina & moderatrix est; & ea certe Episcopos compulit, ut compellerent monachos e desertis remigrare in Urbes, functionibus Clericalis ordinis & Sacerdotio acquiescere; Urbes denique & plebes locupletare iis san-*

(a) *Ibid.* (b) *Tom. 2. lib. 1. sul nuovo test.* (c) *Lib. 60.*

sanctitatis opibus , quibus in solitudine ditati essent (a).

I Popoli , che furono spettatori della vita de' Monaci , talmente s' accesero d' amore e d' ossequio verso i medesimi , che l' Imperador Leone ne prese gelosia ; onde nella *L. qui in Monasteriis* , (*b*) diede il permesso solamente a' procuratori per affari del Monasterio andar per la Città , con legge e condizione , ***ne de Religione aut dogmate disceptent*** , ***aut conciliabulis quibusdam præsint*** , ***aut turba excitata simplices & mansuetos animos populi avertant*** : tant' era il predominio , che sopra gli animi de' Popoli aveano colla loro santità acquistato i Monaci ; onde a gara concorreano a fondar loro de' Monasterj , e con i Popoli si unirono i Vescovi , e' Principi Secolari ed Ecclesiastici .

Nel Concilio Agatense col Canone primo , essendosi osservato , che senza veruna riserba i secolari s' impegnavano a moltiplicare tanti monasterj ; che degenerava la moltiplicità in disordine , vi fu posto freno , e fu stabilito , ***nisi Episcopo permittente*** , ***congregatiunculas monachorum prohibemus institui*** .

Nè tampoco giovò questo rimedio , perchè gli stessi Vescovi erano impegnati nelle loro Diocesi ed erigere e fondar Monasterj ; E come che allora non v' erano canoni , che proibissero a' Vescovi l' alienazione de' beni delle Chiese , questi de' beni delle medesime sene avvalevano per tali erezioni ; fu necessario che i Padri nel Concilio Toletano 1. al Canone 3. stabilissero , che allora i Vescovi avessero potuto impiegare i beni delle Chiese in costruir Monasterj , quando le Chiese non erano gravate con quest' opera a pro de' Monaci .

Sempre più impegnati i Vescovi pensarono , per non gravar le Chiese , assegnare qualche Parrocchia a' Monaci ; e su questo anche providde detto Concilio col Canone 4. ; Poichè volle , che vi fosse intervenuto non solo il consenso del Vescovo , ma di tutto il Clero , sempre colla condizione di non riuscir gravosa alla Chiesa l' erezione del Monasterio .

Ma

(a) *Tomasin. part. p. lib.* 3. *cap.* 13. *n.* 14. (b) *Cod. de Episc. & Cler.*

Ma poichè in progresso di tempo si andò a conoscere, ch' era materia arbitraria il discernere, se quanto impiegavano de' beni delle Chiese i Vescovi nell' erezioni de' Monasterj, era o non era di gravezza alle medesime; dal Concilio Toletano 9. fu stabilito, che non potessero i Vescovi scemar de' beni della Chiesa per fondar Monasterj, se non la quinquagesima parte: *Monasterio non amplius quam quinquagesimam partem dare debebit ex rebus Ecclesiæ, cui præsidet*. Sul quale Canone riflettendo Tomasini (*a*) scrisse: *Ea enim temperata largitate, nec Ecclesiam extenuari, & Monasterium abunde ditari posse*.

Se dunque fu frenato l' arbitrio de' fedeli da' Concilj nell' erigere Monasterj a lor piacere, e vollero che vi fossero concorsi i Vescovi colle loro approvazioni: che avessero de' beni delle Chiese erogato tanto, da non gravarle; e perchè questo indeterminato potea dipendere dall' arbitrio, fu tassata picciolissima somma; E tutti questi provedimenti ebbero per oggetto il commodo degli ecclesiastici cittadini addetti al servizio di quelle Chiese: che a queste non fossero scemate notabilmente le rendite, e si arricchissero a spese altrui i nuovi Monasterj: questa regola di buona economia, quanto commendata da' Canoni, tanto più merita ella di stare a cuore della M. V. affinchè servir le possa di modello nelle Reali risoluzioni.

Rispondono i PP. che non si tratta che s' abbiano a scemar le rendite degli ecclesiastici, secolari o regolari di Brindisi, per fondarsi colà il loro Collegio: Nulla vogliono dal Vescovo, e dal Clero: Non pretendono occupar Parocchie; ma soltanto quella, ch' era casa profana del Marchese Falces convertire in Collegio, e mantenerlo colle rendite, che un tempo constituirono il patrimonio di una famiglia secolare.

Giusto per questo non è della Vostra Pietà, o Sire, permetterne l' erezione: I sacri canoni vietarono erigersi Monasterj colle rendite delle Chiese, se queste venivan gravate; e pure trattavasi, che i beni delle medesime non s' impiegavano in uso profano, ma a nudrire i Monaci in quel tempo ch' eran

 Angioli

(a) *Part. p. lib. 3. cap. 16. n. 12.*

Angioli del Paradiso in terra, come li denominava S. Giovanni Crisostomo (*a*); Non si vollero questi Angioli, quando la lor sussistenza gravava le Chiese, con esito di poco più della cinquantesima. Ed il Principe Secolare dovrà essere così dimentico de' suoi Vassalli, che quella prodigalità che vietarono i Canoni alle Chiese ed a' Vescovi verso i Santi Monaci, l'abbia a permettere a' secolari a pro de' religiosi presenti, de' quali non è così continua la canonizazione come de' primi? Se l'Imperator Giustiniano prese la cura colle sue Novelle de' beni delle Chiese, ordinò la loro conservazione, l'uso, ed il ripartimento, in tempo che i Canoni nulla aveano stabilito: prefisse il numero de' Clerici e Sacerdoti, che servir doveano la ricchissima Chiesa di Costantinopoli, affinchè con le rendite ben ripartite tra i Ministri del Santuario si fosse loro conservato un giusto proporzionato commodo, senza indigenza; e l'Arcivescovo di Parigi Pietro di Marca (*b*) dimostrò quanto fosse stata da' Pontefici lodata ed approvata questa cura dell'Imperadore, fino a precettare Papa S. Gregorio Magno a Giovanni suo legato in Ispagna di non appartarsi dalle Novelle di Giustiniano; perchè il Principe Cattolico, secondo il sentimento del G. P. S. Agostino, (*c*) non deve solamente aver cura della società civile, nella quale sono e Preti e Monaci, ma della Religione; affinchè ella sia ben' assistita e servita da' Sacri Ministri, che sono i depositarj de' suoi misteri e de' suoi oracoli.

E Carlo Magno quanta cura si prese sopra i beni de' Monaci, lor costume e disciplina? ed affinchè non avessero nociuto alla società civile, formò 62. capitoli, e furono 62. regole adattate al loro vivere, delle quali parlando Leone Ostiense (*d*) scrisse *sexaginta duo generalia capitula constituit, quæ omnia apud nos perinde fere ac regula S. Benedicti observantur*. Tanto che Du-Chesne (*e*) raccontò i fatti della sovrintendenza, che aveva

(a) *de Sacerdotio lib. 6. & Homil. 6. ad Popul. Antiochen.* (b) *lib. 2. cap. 2. n. 4. & 5. & lib. 4. cap. 1. n. 4.* (c) *lib. 3. contra Cresconium cap. 5. & in Epist. 50. ad Bonifac.* (d) *Hist. Cassinen. lib. p. cap. 18.* (e) *Hist. Franc. tom. 3.*

aveva quell' Imperadore sopra tutt' i Monasteri, sopra de' quali costituì gl' Ispettori, che dovevano invigilare per l' osservanza delle regole comprese ne' suoi capitoli; spediva i Missidominici ch'erano i visitatori, che andavano in giro visitando i Monaci e Monasterj.

Il Principe dunque se può formar de' regolamenti su i beni delle Chiese e de' Monasterj, su i costumi degli Ecclesiastici che conducono all' esterior polizia; e che le sue leggi più che i Canoni, riguardano la felicità dello Stato, e l'utile de' Cittadini: non potrà poi, imitando la religiosa pietà de' Padri della Chiesa, impedire che non si scemino i beni dell'altre Chiese che sono in Brindisi, con l'erezione di un nuovo Collegio? Quanto più deve impedirlo, se con questo si ponga in pericolo la continuazione del concorso, dell'elemosine, e delle oblazioni all'antiche Chiese.

Ed il vedersi ammortizare un valsente di docati 50. m., l'aprirsi una voragine assai più profonda dell' altre, capace col decorso del tempo di assorbirsi il migliore e 'l più scelto di quel, che posseggono i Secolari, non hanno da destar pietà nell' animo Vostro pietosissimo, a farvi imitatore de' Religiosi Padri della Chiesa? Vietarono questi erigersi Monasteri, quando riuscivano di gravezza alle Chiese e agli Ecclesiastici Secolari; e l' ha da permettere la M. V. quando si annientano le famiglie, e appezzentiscono i laici? Pietosissimo come Voi fu Luigi XIII. Re di Francia, ed amando i suoi Vassalli ordinò nel 1629. quando vidde la sua Monarchia competentemente fornita di Monasterj, che più non se n' erigessero, quantunque colà non facilmente si ammortizzano i beni, reputandosi questi in poter de' Regolari, come se fossero presso de' Secolari, sottoposti a tutte le tasse e collette: la ragione che ne assegna Pastore riferito da Feuret (a) *Ne familiarum patrimonia exhauriantur*. Voi che siete rampollo di quel glorioso tronco, potrete non conservare l' istesse massime, e non eseguirle?

E se mai vi è Regno, ove è necessario vietarsi l' erezione di Monasterj, Collegj, e Case di Religiosi, questo è quello, non

O 2 sola-

(a) *Lib. 2. dell' Abuso cap. 2. num. 11.*

folamente per la gran moltitudine che l'occupa, e per tanti motivi addotti, ma per ridurre i Secolari *ad meliorem frugem*, a renderli più Religiofi, più finceri nelle azioni umane, di miglior fede ne' contratti; ch' è quanto dire, a render felice lo Stato e gloriofo il Principato.

Egli è lecito, Signore, a chi ben governa figurare tutto il male poffibile a commetterfi da' fudditi, a fin d' impedirlo; permettetemi dunque, che io faccia le mie maligne interpretazioni, per dare poi la M. V. il riparo al bifogno. Quando i Monaci, quantunque multiplicati a migliaja (*a*) non furon ricchi, furono cari a' Vefcovi, al Clero, e non vi fu fra loro emulazione, non pretefero privilegj ed efenzioni; lafciarono poi le fatiche manuali, cominciarono a vivere intieramente di rendite, che efigevano da' poderi ed altri ftabili acquiftati, e nacquero fra loro le contefe. I monaci, che foltanto fra loro fteffi poteano amminiftrare il Sacramento della Penitenza, cominciarono ad udire le confeffioni delle Monache, indi de' fecolari tutti; e perchè erano impiegati a tirar a loro concorfo di gente, ed accattivarfi i fedeli, fe ne lagnarono i Preti: e che imputarono a Monaci? che i laici *ad eos non alliciebantur, nifi ut rigori Canonum fe fubducerent, quarum obfervantiæ longe tenaciores erant Epifcopi, Parochique*; onde perchè taluni tra Monaci erano troppo indulgenti nell' affolvere i penitenti da' peccati, e non ufavano quel dovuto rigore de' Canoni penitenziali, per tirar concorfo, fu nel Concilio di Parigi dell' anno 829. nel Canone 42. vietata a Monaci la Confeffione (*b*).

Nel fecolo feguente fu fparfa una dottrina perniciofa alla Religione, ma che forniva a meraviglia di acquifti i luoghi pii, ed incoraggiva i potenti e ricchi a peccar fenza freno. Ella fu, che ogni grave peccato fi cancellava con l' elemofina proporzionata all' ecceffo; e per lo male, che faceva quefta dottrina alle anime, ma utile grande per l' acquifto de' beni a' luoghi pii, fu condannata

(a) *Thomaf. hiftor. 1. lib. 3. cap. 16. n. 13. & cap. 23. num. 11.*
(b) *Idem p. 1. lib. 3. cap. 17. num. 7.*

nata dal Concilio Cabilonese: così riferisce Bigonio (*a*) *Donationibus in Ecclesiam factis posse crimina quæcumque aboleri*; *ob eamque causam a Synodo Cabilonensi reprobata est hæc opinio*; *nimirum adversus eos*, *qui de industria peccantes*, *per eleemosynam sibi impunitatem promittebant*. *Non enim*, *inquit Synodus*, *idcirco peccare debet*, *ut eleemosynam faciat*.

Di più fu ricorso a' miracoli: Il Signor Iddio, allorchè si dovea fondare la Religione, perchè necessarj, ne fu prodigo, e servirono come acqua ad irrigar la picciola tenerella pianta; e di vantaggio insegnano i Padri della Chiesa, che senza necessità non si possono sperare in verun ordine, nè di natura nè di grazia; (*b*) E pure ne furono inventati tanti, con i quali sporcarono talmente l'istoria Ecclesiastica, che Schelstrazio scrisse: *deplorare cogamur antecedentium Sæculorum incuriam in discernendis actis suppositititiis*. E Giambattista Thiers in quella dotta sua opera tratta da impostori molti autori de' medesimi (*c*).

Io voglio credere, o Sire, che queste cattive opinioni siano estinte, che non vi sia più quel cattivo costume di alcuni rapaci d'inventar miracoli, come se la nostra santa Religione ne avesse bisogno per acquistar credito; Nè di esser indulgenti co i peccatori. Mi addolora vedere essersi da un Religioso composto un libro intitolato *Il Paradiso aperto con cento ufficj di pietà*, *che sono le chiavi che l'aprono*; e che una di quelle chiavi è: *Il desiderare*, *che si edifichino più Chiese*.

Questo benedetto libro fu la cagione della mia miseria, e di avermi il Marchese Falces mio cugino privato della metà del patrimonio lasciatomi da D. Pietro Arcidiacono Falces comune Zio. Egli il Marchese, poch'anni prima di fare il suo testamento portossi in Napoli a curarsi de' suoi mali; era l'uomo molto semplice, onde credè effetto di miracolo l'attività del mercurio, che avea oprato in purgare il suo corpo da molti mali; e però obbligato a darsi allo spirito, senza alcun patimento della carne, voleva a que-

sto

(a) *In notis formul. Marculphi ad lib. 2. cap. 1.* (b) *Tostatus in Matth. cap. 13. qu. 108.* (c) *Trait. des superstit*, *qui regardent les Sacrem. tom. 2.*

ſto effetto ritrovare una morale comoda, agiata, e non contraria alle ſue paſſioni: Gli capitò per mia diſgrazia queſto libro del *Paradiſo aperto*; appena ne leſſe poche pagine, che ſi perſuaſe di giugnere in Paradiſo ſenza travaglio. Dicea: queſto S. Padre, che n' è l' autore, m' aſſicura, che 'l deſiderare che ſi edifichino più Chieſe, queſto ſol deſiderio è una delle cento chiavi, che aprono il Paradiſo; ſe oltre il deſiderio ſterile, Io effettivamente n' edificaſſi una a mie ſpeſe, benchè ci aveſſi a ſpendere tutto il mio, Io avrò una delle migliori chiavi per aprire ed entrarvi Io e tutta la mia famiglia, la quale venendo da me privata, per queſto impiego de' miei beni ereditarj, che le poteano appartenere, potrà pretendere la chiave eſſere de *jure patronatus* della famiglia; e di queſta maniera mene avrà grazia aſſai più, che ſe Io la laſciaſſi erede. Non vi vuol altro, Io godrò finchè ſarò vivo delle mie facoltà; dopo morto farò, che di quelle ſi edifichi non ſolamente una Chieſa, ma con eſſa un bel fornito Collegio.

Piano, Io gli dicea, Fratel caro, il Paradiſo s' acquiſta colle buone opere, che far dobbiamo in umiltà di cuore, collo Spirito di carità verſo Dio ed il proſſimo; quì ſta la legge, ed i Profeti. Tu all' incontro con queſta riſoluzione e moſtri un non so che di orgoglio: operi contro Dio ed il proſſimo: ſconoſci il proprio ſangue; queſto mio corpo oltr' eſſere carne della tua carne, non è egli tempio vivo dello Spirito Santo, come dice l' Apoſtolo, abitacolo di un' anima creata da Dio a ſua immagine, e da Criſto redenta? Perchè vuoi ridurlo a mendicità tale, da farlo perire d' inedia, qualora mi privi della metà di quel patrimonio, che il noſtro comune Zio mi laſciò dopo tua morte? Perchè vuoi tu laſciare quel che non è più tuo dopo tua morte, ma de' tuoi congiunti: di quelli, che Iddio per mezzo della natura ti ha dato, i quali ſono miſerabili, e darlo a perſone eſtere, che vivono ben proveduti di comodi, e che non te ne hanno ad aver grazia? Ti commovi forſi in vederli per le ſtrade e nelle caſe così miſeri e tapini, come ſe queſtuaſſero ſempre un boccon di pane, per mantener loro lo ſpirito? T' inganni; odi tu ciocchè dice di coſtoro S. Girolamo: *Quid prodeſt circa collum ad abſtergendos ſudores linteolum non habere? Quid juvat eſſe Monochitonas, &*

præ-

praeferre habitu paupertatem, cum marsupium vestrum universa pauperum turba suspiret ? (a) Per mezzo delle virtù sode, della stretta cristiana morale, e non per cotesti ritrovati ed industrie si acquista, Fratel caro, il Paradiso, abbi di te pietà, o abbiala di me almeno.

Num fletu ingemuit nostro, aut lumina flexit? Sordo alle mie suppliche, inflessibile a' miei scongiuri, ne riportai rimproveri poco men che fossi un empio, per aver posto bocca al libro di quel S. Padre; come se le avess'Io voluto far perdere la bella chiave del Paradiso da lui trovata, assicurato da un altro Padre, che avea scritto nel libro francese, intitolato *i segni della predestinazione : Che importa poco, se per industria o per virtù si giunga nel Paradiso.*

Ecco, Principe Religiosissimo, quali cattivi effetti producono nel Reame fra i Vostri Vassalli certe opinioni in apparenza divote, ma abusive, perchè per lo più male intese, e cattivamente applicate, offendono la società civile; quanti sono di quegli Avari, che malamente acquistarono, con fraudare il prossimo, angariando la gente povera, che credono poi salvarsi con lasciare a' luoghi pii quei beni, che non possono con esso loro all' altro Mondo condurre? Quanti fraudolenti ne' traffichi, ne' contratti, ne' commerci: quanti hanno accresciuto il lor patrimonio coll' usurpare i dazj, le collette, e gl' imposti dovuti alla Corona, giusto stipendio del nostro governo; e per timore, che non ritornasse al primo fonte, sconoscono e patria e parenti, e l' ammortizzano col darlo alle Chiese, a' Monasterj, a' Collegj? Tutto giorno si odono queste lagnanze; ma *quid tristes querimoniae, si non supplicio culpa reciditur?* Non è forsi della Vostra Pietà impedire l' esecuzione di questi ritrovati, perniciosi all' anime ed allo Stato? Vietate o Signore gli ulteriori acquisti a' luoghi pii, l' erezione di nuove Chiese e Monasterj; e così vi renderete più grato a Dio, più caro a' sudditi, e più glorioso al Principato.

(a) *Hieronym. in Michaeam cap.* 3.

CA-

CAPO ULTIMO.

Risposta a' motivi de' Padri nella supplica espressi.

NOn per cupidigia d'acquisto, mi si opposero i Padri, e si mossero essi ad accettare l'eredità del Marchese Falces; ma unicamente per usare la dovuta gratitudine alla memoria di un tanto loro benefattore: e dicono avere in questo imitato Tiberio Nerone, il cui sentimento rapporta Tacito nel 2. degli annali: *Non hoc præcipuum amicorum munus est prosequi defunctum ignavo questu, sed quæ voluerit meminisse, quæ mandaverit exequi.*

Dunque, per imitar Tiberio, sono comparsi in giudizio, han pretesa l'erezione, si son fatti miei oppositori, mi contrastano quella metà di eredità, che senza un'atto empio e crudele, non mi potea togliere il Marchese Falces mio cugino, ed in vedermi in una deplorabil miseria da far pietà agli barbari stessi, non ne provano i Religiosi ribrezzo? Dunque, perchè il Marchese vuole essere ingrato verso di me, sconoscente del proprio sangue, inobbediente a gli ordini del comun Zio, il quale in lasciarlo erede del pingue suo patrimonio, l'avea raccomandato la sua famiglia nella mia persona nel consigliarlo a darne a me la metà, qualora egli moriva senza figliuoli: e Religiosi così santi per dimostrarsi immitatori di Nerone, dicono impegnarsi per gratitudine in vedere eseguita una disposizione ingrata, sconoscente, e irrispettosa?

Tuonò S. Gio: Grisostomo contro un Sacerdote, il quale per usar lepidezza, gli era caduto di bocca *Væ tibi Mamona, & eis qui te non habent*. Come! in bocca di Sacerdote lepidezze, che hanno del gentilesimo; *sunt hæc verba animæ desertæ a pietate, ac reverentia*, un Sacerdote pronunziare adagj de' gentili? *an non fulminibus digna sunt hæc verba?* (a) con qual Zelo mi dovrei io accendere contro l'autore della supplica umiliata alla M. V. in nome de' PP. in leggere, che questi si sono resi imitatori di Tiberio Nerone, e rivolto a' PP. direi loro, *quæ societas luci cum te-*

(a) *Homilia 17, in epistola Pauli ad Ephesios.*

tenebris, (*a*) vi mancavano forsi nella gerarchia Ecclesiastica personaggi illustri per dottrina e santità da imitare, che vi è piaciuto trascegliere negl'idolatri il mostro più orribile dell'umanità.

Ma giacchè all'autor della Supplica, per dimostrarsi erudito, è piaciuto rendere i PP. imitatori delle virtù morali de' Principi Gentili su questo punto di accettar testamenti, dovea egli saper la ragione e i motivi riferiti da Gotofredo (*b*) e da Cujacio. (*c*) Ad ognuno era lecito adire l'eredità di quel defunto, con cui in vita non vi era stata amistà, anzi senza averlo conosciuto, se mai n' era lasciato erede; eccetto che al Principe; questo sì non potea adire l'eredità di persona a lui ignota; perchè presumevasi non effetto di gratitudine quel testamento, nel quale privati gli congiunti poveri, si lasciava l'eredità ad un ricco e potente Signore. Tra i Principi che osservarono questo costume con Tiberio vi furono tant' altri, come notò Gotofredo *de Augusto, Tiberio, & Adriano, memorat Svetonius, Tacitus, & Spartianus; Principes illos ex ignoti testamento quicquam capere noluisse; & si regulariter ex ignoti testamento capi possit. L. ultima C. de legitimis hæredibus.*

Dell' Imperadore Marco Antonino lo attesta Capitolino nella sua vita; anzi che così questo come Adriano ripudiarono l'eredità di quegl'amici, che lasciavano stretti congiunti poveri (*d*).

E dell' Imperador Pertinace riferisce Capitolino un sentimento degno da trascriversi. *Ipseque professus est nullius se aditurum hæreditatem, quæ aut adulatione alicujus delata esset; aut lite perplexa, aut legitimi hæredes & necessarii privarentur: addiditque Senatus Consulto hæc verba. Sanctius, Patres conscripti, inopem Republicam obtinere, quam ad divitiarum cumulum per discrimina atque dedecoris vestigia pervenire.* Vorrei, o Sire, con altro spirito rinfacciare a i miei oppositori, quel che disse Pertinace a i Padri coscritti del Senato Romano, *Sanctius est*.... ma nò, non voglio amareggiarli.

Gl' Imperadori Cattolici, come furono Valente, Teodosio, ed

(a) 2. *Corint.* 6. (b) *In l.* 2. *&* 5. *C. Theodos. de testament.*
(c) *In l. nolumus C. de testament.* (d) *Spartianus in Adriano.*

ed Arcadio , imitati da Giustiniano , feron legge , con la quale stabilirono : *Quicquid nobis relictum , nostrive constiterit , ad liberos defuncti , vel si ii non sint , ad proximum quemquam judicii nostri humanitate pertineat* (a). Tanta è stata la pietà, che i Principi Gentili ed i Cattolici hanno avuta de' parenti de' Defonti , che se quegli eran poveri , quantunque i testatori defonti fussero stati loro amici (perchè se ignoti , non accettavano) ripudiavano l'eredità , non soffrendo il loro cuore di veder mendici i congiunti di coloro , che per usare atto di benevolenza verso de' ricchi , lasciavano in estreme miserie li rappresentanti la propria famiglia.

Ed è possibile , che tanta morale , tanta pietà abbia regnato in uomini empj di setta, di religione infame , e tra Principi ambiziosi , avidi d'acquisti ; e che fra noi, ove si professa una Religione tutta Santa , fondata su la carità con Dio ed il prossimo: e fra noi li più Santificati , che sono quei che han fuggito il Secolo per darsi tutti a Cristo , e che per imitarlo han professato rigorosa mendicità , non si vegga un esempio consimile ? Anzi tutto all'opposto , si vede quasi ogni giorno contrastare ne' Tribunali per la erezion di Collegio con eredità , che si voglia togliere a cogiunti poveri , e vogliono una tanta crudeltà non attribuire all'ingordigia , all'insaziabile desiderio di nuovi acquisti ; ma farla figlia di quella gratitudine , che aver devono alla memoria del testatore in eseguire la costui volontà , ed imitar così la morale espressa in parole dal lor Tiberio Nerone .

E tanti esempli , che rapportò il mio Avvocato , ed essi non li niegano, anzi ve ne agiunsero degl'altri , praticati da' SS. Padri , che repudiarono l'eredità lasciate alle Chiese , sol perchè venivano ad impoverirsi i congiunti de' Defonti : che nel terzo Concilio Turonense nell'anno 813. i Vescovi ordinarono di farsi ricerca de' parenti di quei defonti , che avevano lasciate eredi le Chiese , affinchè ritrovatili poveri , si fussero loro restituite l'eredità ; questi esempli praticati tante e tante volte , e fatti troppo usuali dal Pontefice S. Gregorio Magno , introdussero quella

(a) *l. 2. C. Theod. de testam. & l. nolumus C. de testam.*

quella cattiva consuetudine nella Corte di Roma di dispensare all' esecuzione delle pie disposizioni de' Defonti a semplice ricorso degli eredi ; dicevano di ridursi in augustie se adempivano con soddisfare quei legati pii, de' quali eran gravati ; e questa facilità di dispensare col pretesto d' impoverirsi le famiglie, passò in disordine tanto compianto da Natale Alessandro. (a) Questi esempli praticati da' SS. Padri, osservati da tanti Vescovi, comendati da' Concilj e da' Pontefici più Santi e grandi, che abbia avuti la Chiesa, fino a passare in consuetudine così larga, che degenerò in abuso, non furono di maggior forza ed autorità nell' animo de' miei oppositori, di quel che lo fu Tiberio Nerone? Con quale spirito posson dire d'imitar questo e non quelli? Dunque ha da soccombere il Pontefice S. Gregorio, e con esso quei Santi Vescovi: non devono i loro esempli imitarsi, le loro massime eseguirsi, messi a confronto con chi? Tremo e gelo, o Sire, e per l' orrore pronunziar nol posso.

Altro non seppero opporre all'esempli addotti dal mio Avvocato, alla consuetudine introdotta in Roma degenerata poi in abuso, se non che: in quei Secoli, quando si restituivano i beni, si repudiavano l' eredità alle Chiese lasciate, non era stata da' Canoni con quel rigore, ch' è oggidì vietata l'alienazione de' beni Ecclesiastici. Oggi le Estravaganti ci annientano per le censure; onde, come si vuole ora vedere un atto liberale simile a quegli antichi di ripudiazione di legati d'eredità?

Non è che non si può, ma che non si vuole usar carità col prossimo. Il rigore de' Canoni, col quale si è proibito l'alienazione de' beni delle Chiese, non si è potuto estendere a vietarsi le ripudiazioni dell' eredità ; guai a i PP. dell' Oratorio di S. Filippo Neri ; quante censure avrebbero questi per l' eredità repudiate. Si può, e si può molto bene, senza incorrere nelle censure ; perchè il ripudiare non è alienare ; il non acquistare non è distrarre. *Qui repudiavit hæreditatem, vel legitimam, vel honorariam, vel testamentariam*, questo altro non fece, dice

P 2 Ul-

(a) *Tom.* 8. *istoria Ecclesiast. Secolo* 15. *e* 16. *cap.* 1. *artic.* 6.

Ulpiano, se non che, *noluit acquirere (a) non suum patrimonium diminuere*; ed al debitore cui non è lecito alienare li suoi beni in pregiudizio de' suoi creditori, che al Liberto del suo Padrone, nulla di meno è loro lecito ripudiare l'eredità senza che i creditori o li Padroni potessero vietarlo col pretesto d'essere alienazione *in fraudem*; non essendo il ripudio alienazione (*b*). A che dunque scusare la poca carità, l'insaziabile cupidigia di acquistare, e l'enorme incordigia, colla variazione de' tempi, col rigore de' Canoni? non si vuole, non già che non si possa.

Vollero scusare l'ingratitudine di mio Fratello, e nel tempo stesso lo dichiarano stupido, e fanno passar per legitima ed onesta un' azione orrorosa sin anche a' Gentili; dicono, *che l'eredità è la sorte sono termini reciprochi. L'eredità sono il pomo d'oro, che tengono in mano i facoltosi, per tener sospese ed affezzionate a se più persone, e poi in morte lo gittano, ove li piace. Queste vicende si permettono, anzi si proteggono dalla legge.*

Quando la mano che lancia sì fatti pomi d'oro è spinta da stimolo d'onore, da forza di gratitudine, dall'empito del sangue, non possono quelli capitare se non in seno di chi li merita; e questo è permesso, e dalla legge protetto. Ma se la mano è mossa dal capriccio, e specialmente a lanciarli in seno di chi li ritiene in guisa da non essere più lanciati, rinova in noi l'immagine funesta di quei fieri dragoni, che custodivano i pomi ed il vello d'oro, senza speranza di farne toccare ad altri; e perchè il pubblico ed il privato si priva di quel ch'era in commercio, e in sostegno di famiglie, non può essere dalla legge garantito e protetto.

Ma ove trovarono i PP. che sia lecito a' facoltosi tener sospese ed affezzionate a se più persone, e poi in morte lasciar l'eredità a chi lor piace? tra le altre idee di Platone nella sua Repubblica, vi fu quella della communanza de' beni; Aristotele (*b*) la confutò come troppo ingiusta, e che sbandiva da' Cittadini la virtù più pregevole, colla quale gl'uomini si rendono simili

(a) *L. Cum autem ff. de his qui in fraudem*. (b) *L.* 1. *§. utrum ff. si quis in fraudem Patroni*.

simili a Dio, qual' è la liberalità. *Quid felicius homini, quam fecisse felicem, intercessisse inopiæ, fortunam vicisse, & dedisse homini novum fatum?* (*a*) Non per altro riflesso disse Aristotele, aver i Dei provveduto di beni i ricchi, se non per renderli simili ad essi loro, con farli dispensatori di quelli a' bisognosi, per far che un uomo giovasse l' altr' uomo, e che però voleva due Città in una, *aliam pauperum, aliam divitum* (*b*).

Chi ha creduto, che i ricchi fussero così padroni di ciò, che diede loro la Provvidenza, da farne quell' uso che il capriccio suggerir gli potesse, come di gettare i pomi d' oro in sen di proveduti, e lasciar delusi i sproveduti; ha creduto male; questa opinion falsa fu fin' a tempo di S. Gio: Crisostomo confutata. *Opinio quædam erronea aggravata mortalibus auget crimina, & minuit bona. Ea vero est opinari, quod quæcumque possidemus, possidemus ut Domini; sed contrarium omnino est. Non enim ut Domini in præsenti vita collocati sumus.* Ma come, diceano i ricchi, se non siam noi padroni da farne de' nostri beni quel che ci piace, che mai siam noi? rispose loro il Santo. *Quicumque es noveris, te esse dispensatorem alienorum, & brevis transitorii usus jura tibi esse concessa* (*c*).

Niuno è vero padrone de' suoi beni; sono questi per legge di natura e di sangue delli congiunti in prima, e poi della famiglia coll' obbligazione di soccorrere al concittadino povero.

Se dunque i ricchi furon costituiti per giovare a bisognosi, per usare la virtù della liberalità, che ci rende simili a Dio, deve questa, per non degenerare in prodigalità, regolarsi dall' obblighi di natura e di sangue. Molti bramano, molti vogliono, molti aspettano con che provedere al loro bisogno; non si può a tutti nel punto stesso soddisfare; si comincia dal primo, secondo l' obbligo più o meno, che ci astringe. Li vincoli del sangue, come legami della natura sono più obbliganti; onde quando non si voglia l' uom abusare della provvidenza, e voglia essere giusto fedele dispensatore, e voglia usare la virtù della liberalità, deve proveder prima all' indigenza del sangue, al quale è tenuto,

(a) *Plin. in paneg.* (b) *Politic.* 30. (c) *In Cat. c.16. Luc.*

nuto, nè può abbandonar questo per soccorrere gli altri.

E che altro ci dimostrano li tanti fedecommessi e maggiorati approvati fra tutte le nazioni, se non giusto questo buon regolamento di lasciar provveduto il proprio sangue e la famiglia del primo possessore, e di non porre il pomo d'oro nelle mani d'uno stupido, e non farlo da questo gittare, dopo aver tenuto sospesi molti ed affezionati a se, in seno di chi meno lo merita? Le tante consuetudini nelle più fiorite e ben regolate Città, colle quali si privano i moribondi di disporre de' loro beni, affinchè in quelle succedessero i congiunti di sangue, che sono gli eredi *ab intestato*, non dimostrano, che le leggi non solamente non proteggono questi capricciosi gettiti di pomo d'oro, ma come disordini ne inventarono i ripari? Perciochè non lasciare a congiunti, e a quei che rappresentano la famiglia è l'istesso, che pregiudicare allo Stato, alle Repubbliche, scrisse Euripide, come riferisce l'eloquentissimo M. Le Maitre (*a*), che i figliuoli maschi son le colonne delle famiglie, queste delle Città, e queste lo sostegno dello Stato e della Corona; onde vi va dell'interesse pubblico a conservare a pro delle famiglie quei beni, che i Maggiori acquistarono; quindi il permettere che uno getti il pomo d'oro in sen di gente ricca con toglierlo al congiunto povero, è lo stesso, che distruggere e non usare la gran virtù della liberalità, non eseguire i dettami della natura, le obbligazioni del sangue, le leggi di provvidenza, e divenire un Demonio al di dentro, e fiera crudelissima al di fuori, secondo la frase di S. Giovanni Crisostomo (*b*): il quale dice, che quelli ricchi che sconoscono i congiunti *sunt intrinsece dæmones*, perchè s'avvagliono dello spirito cattivo in mantenere l'animo avverso all'inclinazion del sangue, e di questa maniera *dæmones sibi opem ferentes habent*.

E siccome è effetto di prodigalità lo spendere senza freno e senza misura; così pure egli è vizio l'usare liberalità con chi non ha bisogno; poichè dice Cassiodoro, che chi dà a larga mano a colui, ch'è ben proveduto, *fundit potius, qui mittit in plenam. Nam illud potius reconditur, quod vasis vacuis congregatur* (*c*).

Emen-

(a) *Arr.* 38. (b) *Homil.* 9. *in Epist.* 1. *ad Corint.* (c) 12. *Ep.* 27.

Emendino dunque i nostri oppositori la cattiva loro espressione, che sia l' eredità il pomo d' oro, che tengono in mano i facoltosi, per tener sospese ed affezionate ad essi più persone, per poi in morte poterlo gittar ove lor piace; poichè questo sentimento è contro la morale de' Gentili e de' Cristiani; contro alle leggi della natura e della provvidenza: rompe i legami del sangue, estingue la virtù della liberalità; ed in vece di render un' uomo giusto e retto dispensatore de' beni concedutigli a tal effetto da Dio, lo dichiara stupido e prodigo operator contro tutte le leggi.

Come difesero i miei Padri mio Fratello da questo attacco? con la maniera più graziosa che dar si possa; dissero che pensò fondare il Collegio, affinchè *non avendo figliuoli, perpetuasse e vivesse il suo nome, ed il suo ceppo che vedeva mancare, non meno su le pareti di quel Collegio, che nel fondo della propria casa dovea edificarsi*.

O la bella maniera di rappresentar la famiglia e l'imagine di chi visse ne' posteri successori? Le pietre, i marmi, e gli altri insensati corpi, de' quali formasi la casa, che si dovea convertir in Collegio, aveano da perpetuar la memoria della famiglia Falces, aveano da contestare a' posteri lo splendor della medesima e la sua grandezza; ed il vivo corpo formato dell'istesso sangue, il vero, non finto ceppo della famiglia, abbandonato nelle miserie, avrebbe convertito in derisione le lodi del fondatore, avrebbe contestato a posteri la stupidezza di colui, che tralasciò vivere in chi era la vera e viva imagine di se stesso, per vivere con finzione in un corpo insensato. Il vero, giusto, ed onorato sentimento di dolore, che aver devono coloro, che lasciano gli antichi loro edificj, è quello ch' espresse l' Imperadore nel vedere in poter di altri, e non di quelli della sua famiglia quella casa, *in qua defecit Pater, minor crevit, in qua majorum imagines aut non videre fixas; aut revulsas videre, satis est lugubre* (a). Lugubre per chi moriva; assai più per chi restava dovea essere il riflettere, che quel bello e specioso palaggio, edificato con tanto impegno da' maggiori della famiglia per uso della medesima, e de' suoi posteri, adornato

(a) *L. 22. §. Nec vero C. de administr. tutor.*

nato con la ſerie delle loro imagini, diſtruggerſi e cancellarſi le vetuſte memorie de' Padri ed Avi, e convertirſi in officine de' Padri. E sarà queſto perpetuare o diſtruggere la memoria del ſuo nome e del ſuo ceppo?

Si ſtudiarono ſollevarmi dall' afflizione di vedermi ſpogliato di quelle facoltà a me dovute, ſenza le quali mi converrà mendicare, e diſſero: *Potea e può contentarſi D. Ottavio del forte preſidio procuratoli dal Marcheſe D. Andrea, coll' aver deſtinata la ſua eredità in opera pia, del cui merito può egli partecipare, eſſendo della famiglia*. Sicchè mio Fratello volle, con laſciar doppo ſua morte tutta la robba, della quale a me ſpettava la metà, per l'erezione di Chieſa e Collegio, comprarſi la chiave del Paradiſo, e renderla *de jure patronatus* della famiglia, nè fu ingannato da un ſol Padre, che fu l'autore di quel libro *del Paradiſo aperto con cento ufficj di pietà*; ma volettero nón uno, ma molti e molti di eſſi accordarla ancora a me, e darmi queſta chiave, e farmi partecipe del merito che acquiſtoſſi mio Fratello, che chiamano il *forte preſidio*; oh queſto sì che m' irrita e mi provoca a riſentimento.

Concedetemi, o Signore, il dipartirmi per pochi momenti dalla voſtra Real Preſenza, volendo a pieno eſſere iſtrutto da' Padri per ritornare a proſeguir le ſuppliche a piedi Voſtri.

Ditemi, cari Padri, ſiete voi animati dallo ſpirito di umiltà, che ſpirandovi umili ſentimenti di voi ſteſſi, vi faccia ricredere, che ſi poſſono le buone lettere e la ſana morale apprendere con maggior profitto in altri, che ne' voſtri Collegj? Avete ſpirito di manſuetudine da rendervi non ſolamente compaſſionevoli verſo le altrui miſerie, ſino a rendervele proprie; ma inſenſibili alle contumelie, a' diſprezzi, e a qualunque torto vi ſi faceſſe, ſempre pronti a render bene per male? Avete vero ſpirito di carità, che infiammando i voſtri cuori di ardente amore verſo del proſſimo, vi faccia attendere alla ſalvezza delle anime, ſpogliati d'ogni umano intereſſe? Vi è fra voi quello ſpirito di ritiratezza, che vi faccia venerare sì, ma non frequentare le Corti de' Grandi, e potentati per chieder grazie a voſtro pro, e a moltiplicar protettori a' voſtri moltiplicati intereſſi? E' fra voi quel diſintereſſe,

reſſe, quel diſprezzo de' beni, ch' ebbero i ſervi di Dio, onde cedere a' competitori, per non litigare, e tunica e pallio? E finalmente ditemi, fu mai il voſtro cuor penetrato da quel racconto, che fe S. Paolo a Corinti, che tante volte leggete, il quale dopo avere riferito le tante umiliazioni e diſprezzi che ſoffriva, diſſe loro: *Uſque in hanc horam & eſurimus, & ſitimus, & nudi ſumus, & colaphis cædimur, & laboramus operantes manibus noſtris: maledicimur, & benedicimus, perſecutionem patimur, & ſuſtinemus, blaſphemamur, & obſecramus* (*a*). A che fine tante virtù praticate raccontava l' Apoſtolo a Corinti? le raccontava per autenticare con l'opere che pratticava, ciocchè con la bocca inſegnava da pratticarſi, *non ut confundam vos, hæc ſcribo; ſed ut filios meos moneo. Nam etſi decem millia pædagogorum habetis in Chriſto, ſed non multos Patres*. Chi è pedagogo, inſegna sì e pubblica le dottrine; ma non le prattica e non l'autentica con l' opere.

Sichè Padri o Pedagoghi, illuminatemi per queſta volta: lo ſpirito di umiltà, di manſuetudine, di carità, di mortificazione, di ritiratezza, di povertà ſi predica tra voi, ſi medita, ſi eſagera, è vero; ma ſi praticano queſte virtù, onde vi poſſano meritare con giuſtizia la qualità di Padri; o perchè puramente s' inſegnano, vi rendono Pedagoghi?

Veri Padri vi confeſſano gli altri, io per me ſolo vi ſperimento altrimenti; poichè mi dite, che potrò io riparare alle mie indigenze alle mie miſerie, non con l' eredità da voi toltami, *ma col forte preſidio procuratomi dal Marcheſe D. Andrea, col aver deſtinata l' eredità in opera pia*. La voſtra carità dunque m' inſegna, che non avendo io beni da dare in dote ad una mia ſorella nubile, come alimentare con eſſa me, e mia madre, doveſſi ricorrere *al forte preſidio procuratomi* da mio fratello, con l' eredità laſciata all' opera pia, ch' è il voſtro futuro Collegio. Ma ſe con queſto forte preſidio, io, mia madre, e ſorella ſtaremo ignudi, ci morremo di fame, e quella non andrà a marito, non ſarebbe atto di voſtra carità ripigliarvi voi il voſtro ſporte reſidio, voi che avete tanti altri beni ed effetti

Q eſpli-

(a) *Corint. cap.* 4.

esspliciti , e restituire a me l' eredità ?

Oime ! Già voi vi sdegnate meco , ed accesi di zelo m' increpate di poca fede ; come , con ciglio torvo mi dite , fai tu dunque poco conto del forte presidio da noi promessoti , sino a porlo in derisione ? Non credi tu alle nostre promesse , disprezzi quel gran capitale di merito , che acquistano i benefattori della nostra Compagnia ? Vuoi tu dimostrarti ateo ? Perchè dunque , quanto da noi ti si dice non ricevi tu , come voce di oracolo , ch' esce dal propiziatorio ?

Sì , cari Padri , io vi ringrazio del dolce rimprovero , e quando mia sorella m' importunerà in chieder da me la dote per collocarsi , Io le darò il vostro forte presidio nelle mani ; e s' ella se ne facesse le beffe : Taci , Io le dirò , scioccharella che sei ; non sai tu , ch' egli è peccato grave sprezzare il forte presidio , che il Marchese Falces nostro fratello , con lasciar l' eredità de' nostri Maggiori a' Gesuiti , ci ha procurato ? Noi , che siam della famiglia , col forte presidio viveremo qua giù agiatamente , e per lo juspatronato acquistato in una delle cento Porte del Paradiso , della quale n' abbiam le chiavi , andrem la su comodamente , senza stenti e travagli . Or vedi tu quante obbligazioni abbiamo alla buona anima di nostro fratello ; se fosse capace quell' anima benedetta di suffragj , noi saremmo in obbligo tutti quei dì , che stiam digiuni , per non aver pane , applicarli per quella .

Ma se mia sorella mi dicesse : giacchè il forte presidio è di tanta efficacia , perchè non sel ritengono per essi loro i PP. , e rendino a noi l' eredità , a noi che siamo materiali , e non versati in quelle belle speculazioni com' essi ; ditemi , all' ora cosa le dovrei io rispondere ?

Perchè , a dirla come la sento , par che mia sorella facendo la specolistra , dica qualche cosa . Se dite , che per forte presidio intendete voi della Divina Altissima Provvidenza ; Io quella , non già le vostre promesse , adoro ; vorrei averci fede ; il fatto sta , che l'averla è grazia sopranaturale , che dà Iddio ; ed è più disposto ad ottenerla l' uomo di buono spirito , che 'l peccatore ; Io son peccatore , voi siete Santi ; ond' è più facile farsi a voi questa grazia , che a me . Se avete voi spirito di carità , di mansuetudine ,

tudine, di mortificazione, restituite a me l'eredità di mio fratello, e voi rimettetevi alla Provvidenza, e così eserciterete quella virtù angolare, sulla quale fondò il vostro gran Patriarca la Compagnia: Vi volle sprovisti di beni, poveri e mendici, di quella rigida povertà, che nè in comune, nè in particolare si fosse da voi, e dalle vostre case posseduto un picciolo; nè fu consiglio, ma positivo precetto di regola.

Per parte vostra si dice nella supplica; *il fine, che hanno i Supplicanti nel conservare e far' eseguire le volontà de' pii dispositori, non è, che per aver più compagni ne' travagli ed alle fatiche*. Acciocchè questo vostro buon fine riesca, ed apparisca a tutti santo e retto, senza veruna mescolanza d'umano interesse, e tutti vi veggano impegnati unicamente alla salute delle anime, ed alla maggior gloria di Dio, facciam così: Lasciate di erigger Colleggio in Brindisi, restituite a me l'eredità, ed eriggete colà, se vi piace, Casa Professa, nella quale, se credete in Dio, se avete fede al Santo Fondator Patriarca, nulla vi potrà mancare. I Popoli non faran più le maraviglie in vedere, che in questo Regno trentacinque siano i Collegj, una sola la Casa Professa, ove si dice, che professate povertà. Io sì, che dò a voi per forte presidio l'impegno della Divina Onnipotenza, promessa a voi per sicurezza fattavene dal vostro S. Fondatore. Quello che voi assegnate a me, è quella protezione, che suole dare la vostra Compagnia a' suoi benefattori; voi siete uomini, onde potrete divenir verso di me ingrati; potrete essere avari, potrete mancarmi; Iddio solo è fedele nelle promesse, e nel donare la fa da Dio. Sicchè erigendo voi la Casa Professa in Brindisi, molto più meriterete, e verrete ad acquistare un forte presidio di valore infinitamente maggiore di quello, che avete a me promesso. Or quì attendo una risposta chiara, senza raggiri, e degna della vostra sincerità.

Eccola; quale ella, colle seguenti formole, fu nella supplica espressa: *Nè perchè sia di maggior merito e perfezione l'abdicazione d'ogni proprietà di beni, così in comune come in particolare, si ha questo stato d'abbracciare; poichè non essendo la reale abdicazione per se stessa virtù, se non in ordine al seguir le pedate del Si-*

 gnor

gnor Nostro Gesù Cristo, *ed essendo anche per se stesso molto difficile ad eseguirsi sinceramente*, *senza ippocrisia*; *non è necessario*, *che sia sempre e da molti praticata*; *bastando*, *che sia qualche volta*, *e da alquanti pochi praticata ne' tempi*, *ne' luoghi*, *e nelle circostanze*, *che 'l richieggono per edificazione di quelle persone*, *che non credono alle parole*, *se non veggono anche coll' opra la reale abdicazione de' beni temporali*; *che siccome può apportar frutto praticata rare volte e da pochi*, *a proporzione delle difficoltà che contiene*; *così è cosa temeraria ed infruttuosa volerla da molti*, *o da tutti*, *ed in ogni occasion praticata*.

Io per me non v' intendo; in vostro sentimento pare che non volle il glorioso S. Ignazio esiggere da molti de' suoi figli una perfetta povertà, e che ne sarrebbe stata temeraria la pretensione, e infruttuosa l' esecuzione; questo sentimento mi fa orrore, stiamo a quello, che fa per me. Se voi non vi fidate di esercitar quella maggior perfezione, che produce la totale abdicazione, e la riputate difficile, eziandio da eseguirsi dagli uomini di spirito, racchiusi ne' Chiostri; come la volete profittevole per me, da me eseguibile, che sono nel secolo, angustiato da' bisogni, da' quali credete liberarmi col forte presidio, che mi additate? questo è rendervi quelli *optimi æstimatores rerum* (*a*)! derisi da S. Bernardo.

Riflettete di grazia su questo vostro linguaggio, quant' egli è difforme dalla regola professata. Tutta la venerabile Compagnia si compone di Religiosi, i quali finito il noviziato, oltre i primi tre voti che professano, fanno un' altra particolar professione di vivere in una rigida povertà; siccome s' esprime nella Bolla *Ascendente Domino* di Gregorio XIII. dell' anno 1684. *Professi ad paupertatis perfectionem*, *quæ regularis instituti murus est & propugnaculum*, *omnemque ambitionis occasionem excludendam*, *nonnulla alia simplicia vota emittunt*, *quibus promittunt se nunquam quacunque ratione acturos vel consensuros*, *ut quæ in constitutionibus societatis circa paupertatem ordinata sunt*, *immutentur*, *nisi quando ex justa rerum exigentium causa paupertas magis restringenda videretur*. Vi obbliga dunque con precetto di regola, per voto

(a) *De consid. lib.* 4.

to espresso che ne fate , di ritrovare occasioni da restringere più tosto, che allargare i confini della povertà nella Compagnia. Degnatevi porre nella margine di questo testo la sopra vostra riferita risposta , di non essere virtù praticabile da molti la total povertà : infruttuosa e temeraria pretenderla ; vedrete quale diverso spirito è nel testo , da quel che si dimostra nella margine.

Malignaste Voi il mio Avvocato, perchè non sentiva bene il gran numero de' Collegj ed una Casa professa in Regno , e lo paragonaste agli uomini odiosi ed abbominevoli, per concitarli l'odio di tutti gli ordini delle persone, e forsi forsi lo pubblicaste da' pulpiti col carattere d'ateo, e miscredente, e Avvocato d' Ebrei . Cari PP. vi supplico ad avere più carità col prossimo, maggior pietà di voi stessi e del S. Abito . Ma giacchè volete sincerar la gente perchè siano più i Collegj , degnatevi concordar meco i fatti , sentir le mie illazioni ; e poi starò alla vostra correzione.

Il Glorioso Patriarca fondò la Compagnia sulla rigida povertà , e perchè fu composta di Sacerdoti provetti , che aveano terminati i loro studj in Parigi , si andò a pensare qual metodo dovea tenersi per gli successori ; da principio il loro numero fu ristretto a 60. ; e perchè questi non poteano essere sufficienti operarj alla gran Vigna Evangelica , fu permesso aggregarne altri 20. Sacerdoti , col titolo di Coadjutori ; fu dipoi tolta l'una e l'altra restrizione , e dato il permesso a' Superiori di ricevere senza numero qualunque persona idonea . Eravi bisogno di Casa di noviziato , e Casa ove i novizj , fatta la professione , si fossero istruiti nelle lettere ; per indi poi unirsi co' seniori provetti nell' esercizio Apostolico ; I novizj e gli studenti non potendo questuare , fu con giustizia permesso il posseder beni alla Casa del noviziato , ed a quel Collegio , ove i professi doveano perfezionarsi nelle lettere .

Per chi dunque fu formato il Collegio ? per gli professi ? Posson questi finiti gli studj continuar colà la lor dimora ? Guardi Dio ; solo con la licenza del Generale espressa può dimorarvi qualche seniore Padre , il quale o per infermità o per vec-

vecchiaja *ad operandum in Vinea Domini non est idoneus:* (*a*) Poichè dovendo tutti vivere di elemosine, eccetto i novizj, gli studenti, ed i valetudinarj, tutti passar devono ad abitar quella casa, ove si professa povertà in comune, ed in particolare.

Dovrebbe questa Casa Professa racchiudere una stravagantissima multitudine di Religiosi provetti; giacchè quei che sono dispersi in 35. Collegj dopo pochi anni, ne' quali han compiuti gli studj, tutti si devono radunare nella Casa Professa ad esercitar le opere, per le quali fu fondata la Compagnia.

Mi tacciarete di abbaglio col dirmi, che i Collegj nelle Provincie del Regno non sono eretti, per ivi istruirsi nelle lettere i vostri Religiosi; e che per questi vi è il Collegio Massimo; e non altro; da quivi terminata la Filosofia, si mandano ne' Collegj delle Provncie ad insegnar le lettere umane a' secolari; onde non ogni Collegio può dirsi essere scuola o seminario di vostri Religiosi; Non fia dunque maraviglia, se 'l gran numero de' Collegj non corrisponde a quello de' Religiosi, che sono nella Casa Professa.

Padri miei cari, a me piace dirla come la sento, non farla come i seguaci di Tiberio, i quali, *ambiguis responsis & callida cunctatione*, (*b*) imposturavano la gente. Le scuole, che da voi si fanno ne' Collegj delle Provincie, sono di quell'opera, per la quale fu fondata la Compagnia, della quale il fine fu *ad fidei propagationem, per publicas prædicationes, & Verbi Dei ministerium, spiritualia exercitia, & charitatis opera, & nominatim per puerorum ac rudium in Christianismo institutionem, ac Christifidelium in confessionibus audiendis spiritualem consolationem*; come dalla prima Bolla, che approvò il Santo Istituto. Onde sempreche ne' Collegj del Regno non si approfittano nelle lettere i vostri Religiosi studenti, anzi che fan quelle opere, che far si dovrebbero nelle Case Professe, non meritano nome di Collegio, se non perchè sotto un tal nome apparente vi abbilitate agli acquisti, quali sarebbero vietati, chiamandosi Casa Professa. Oh la gran forza del nome, oh quanto puoi!

(a) *Breve Julii III. 23. Octob. 1552.* (b) *Sveton. in Tiber. p.4.*

puoi ! Voi ſmentite tutta la morale di quei gentili Filoſofi , che laſciarono regiſtrato nel corpo civile , *error nominis non vitiat* , *ſed error in ſubſtantia* ; per voi opera più il nome , l' ombra , e la chimera , che 'l fatto fiſico , e la ſteſſa verità .

Forſi , e ſenza forſi , direte , che ne' Collegj delle Provincie ſi mandano i voſtri giovani profeſſi a perfezzionarſi coll' inſegnare ad altri nelle lettere umane ; comechè dopo il noviziato impiegano tre anni nello ſtudio di Rettorica e Filoſofia , non ancora vengono ad avere acquiſtato ſapore di lingua latina , e l'acquiſtano con l' inſegnare a giovanetti ſecolari nelle ſcuole de' Collegj . *Li Collegj* (dite nella Supplica) *ſono iſtituiti come Seminarj della gioventù Religioſa* , *con l' obbligo nel tempo medeſimo d' iſtruire la gioventù ſecolare più culta nelle lettere* , *ſcienze e diſciplina* . Di queſto genere è il Collegio Maſſimo ; di quei delle Provincie dite così : *Ne' Collegj già ſi sa quanto ſi approfittano li ſoggetti per loro ſteſſi* , *e per l' iſtruzione de' giovanetti ſecolari* .

Che vuol dire quello approfittarſi i voſtri Religioſi ſtudenti ne' Collegj coll' iſtruzioni che fanno a' Secolari , ſe non che , coll' inſegnare ad altri imparano quel che non ſanno ; queſto è lo ſteſſo che dire , che ne' Collegj delle Provincie non ſono intieramente culti i maeſtri che inſegnano ; ma coll' inſegnare ad altri pretendono divenirli . Ed ecco il grave danno , che ſi reca giornalmente alle lettere umane per le Scuole de' Padri , ove i Maeſtri ſono nello ſtato d' apprendere nel tempo ſteſſo , che inſegnano . Ove dunque è l' utile che ricava il pubblico dalle ſcuole de' RR. PP. ?

Ed eccomi S. R. M. di nuovo a voſtri piedi ad eſporvi il terzo requiſito , che per diſpoſizion de' Canoni , concorrer deve a fin di permetterſi l' erezione di nuova Chieſa , Monaſterio , o Collegio : L' utile evidente . Non baſta la neceſſità , il non pregiudizio del terzo , quando non s' eſperimenta il futuro utile , certo e patente . Le ſcuole ne' Collegj , perchè v' inſegnano da' Maeſtri quei ch' ancora ſono nello ſtato d' eſſere ammaeſtrati , non ſono profittevoli , ma di poſitivo danno . Si compiange dagli uomini ſavj la lingua latina girare per le Provincie del Regno ,

e que-

e quel che più duole, per questa Capitale, squallida, smunta, non solo senza venustà, spogliata de' pregi suoi di lepidezza, che la doveano adornare, ma per ogni parte ferita, e grondante sangue; ed a guisa della Sposa de' Cantici mi sembra, che freneticа vada prorompendo in queste querele: Sinchè m' avessero così malamente ridotta gli uomini inculti e reputati ignoranti, lo soffrirei; alla fine da gente nudrita nelle barbarie, che poteva io sperare! Ma lo spoglio, le ferite, l' assassinamento mel fan coloro che si dichiarano miei difensori, miei protettori, miei custodi: quei che professano in qualità di maestri essere i sostenitori dell'onor mio e delli miei preggi; *Custodes murorum tulerunt pallium meum mihi*, (*a*) dolore che costernava assai più l'animo della sposa, che 'l sangue che scorreale dalle ferite, *Custodes*!

Non è questo un trasporto di mia fantasia, è verità conosciuta dagli uomini culti; onde i savj Principi vi han dato riparo. Può egli concepirsi cosa più inetta, come quella d' insegnare a fanciulli la lingua latina col P. Emanuele? Io non credo esser vero, che Orlando Pescetio di Verona ritrovò nella grammatica di costui nientemeno che 175. errori, descritti nel suo Opuscolo stampato in Verona an. 1609.; nulladimeno mi fa gran peso l' autorità di Gaspare Scioppio (*b*), il quale scrisse: *Verum enim quoniam ille* (parlando dell' Alvato) *a veterum grammaticarum præceptis omnium præsertim consensu traditis, discedere religioni habuit, effugere non potuit, quin eosdem fere omnes errores, quos in alios Sanctius agitavit, in ipsius quoque arte inveniamus*.

Rolando Maresia nell' epistola 16. a Pietro Alleo dà nelle smanie nel vedere, che si vuole a giovanetti insegnar la lingua latina, e sul bel principio si pone loro nelle mani il P. Emanuele, che dà i precetti in quella lingua, che per non saperla il giovanetto si porta nella scuola ad apprenderla, *quasi jam pueri id sciant, quod discere in animo habent. Quæ methodus, licet experientia teste, usus valde incommodi; imo si verum dicere licet, plane inepta sit, mordicus tamen retinetur*: Indi lo scongiurò, che

(a) *Cantic.* 5. 7. (b) *De veter. ac nov. Gramm. orig. in prim.*

che ritrovandosi Pietro Alleo Ministro del Re Cristianissimo, si fusse adoperato per lo bene della Repubblica letteraria, in far togliere dalla Francia questo vizio, questo abuso e corruttela: gloria, che unicamente si dee al gran Luigi col Portoreale fatto comporre di suo Real ordine.

Le tante regole, limitazioni, eccezioni, quante son quelle consarcinate nell'Emanuele, in vece di contribuire all'acquisto della lingua, vi son d'ostacolo: Verità conosciuta da Giovanni Valchio nella storia critica della lingua latina, e prima di lui da Ludovico Vives *(a)*.

Oltre il disordine, che nasce per la cattiva grammatica, colla quale s'insegna ne' Collegj: il dirsi solo, essere giovani i maestri che l'insegnano, ch'altri studj non han fatto, se non un poco di Rettorica e Filosofia in tre anni, non deve far sensazione così forte, da farci ricredere sull'impossibilità di potersi apprendere da giovani scolari la purità della lingua? Se il maestro non è perfetto grammatico; come divenir lo possono i discepoli? Ludovico Vives nel grammatico che vuol far da maestro, queste perizie vi richiede. *Porro qui grammaticum profitetur, non solum litterarum & vocum peritiam, quamquam neque hoc omnino parum; sed intelligentiam verborum & sermonis totius cognitionem antiquitatis, historiarum, fabularum, carminum: Denique veterum omnium Scriptorum interpretationem.* (*b*) Può dirsi di queste qualità fornito un Religioso studente della Compagnia?

Verità finalmente conosciuta da Popoli, Nazioni, e Principi, i quali se han avuto impegno di far fiorire le lettere, le buone arti e discipline, o han proibite le grammatiche della Compagnia, o han vietato affatto le loro scuole. Raccordo alla M. V. quello che pratticò Amadeo Re di Sardegna: volle questo savio Monarca purgar le lettere da quelle barbarie, che le ingombravano, e farle fiorire con quel culto e splendore, che meritavano e richiedevano i desti e sagaci ingegni de' suoi Vassalli; eresse la Regia Università, della quale fe capo il celebre Pensabene Siciliano, e per Secretario l'Abate de Rossi, e vi chiamò i più celebri

(a) *De caus. corrup. art. discipl. lib. 2.* (b) *Idem cit. loc.*

lebri Professori d'Europa con grossi stipendj alla lettura, fra quali il celebre nostro Catedratico D. Marcello Cusani.

Per le umane lettere ebbe la sorte quel Monarca di avere il nostro Bernardo Lama, gloria e splendore del Seminario Arcivescovile di Napoli, che per le cose latine, o in prosa, o in verso fu lo stupore di Roma, ove faceva sua residenza; compose questo alcune iscrizioni nel 1722. pe' funerali della Principessa di Carignano; uscì sopra di essi una critica insolente sì, ma inetta del Padre Carlo Giacinto Ferraro, e diede occasione a Lama di far toccar con mani a quel Monarca, che per le scuole de' Collegj era impossibile risorgere il buon gusto della lingua latina. Il Padre Severach Domenicano Francese leggeva in quell'Università la Sacra Teologia adornata colla dottrina de' Padri, de' Concilj, e dell'istoria Ecclesiastica, purgata da' biltri e dalle inezzie scolastiche. La fisica si leggeva dal P. Roma Francese; la metafisica dal P. Entrere Calabrese; ambi de' Minimi, e questi dopo avere abbattuti colla vera dottrina il probabilismo e scienza mezza, e qualità occulte, sincerarono la mente di quel Principe, che nulla giovava la faticosa opera di ripurgare le scienze e buone arti nell'Università de' studj, se non si proibivano quelle scuole contaggiose alle lettere; esaminata più e più volte la facenda, fu risoluto con Regio decreto nel 1728. di proibirsi le scuole di grammatica e scienze a' Collegj della Compagnia; si moltiplicarono li Maestri nell' Università per comodo della gioventù; e per mantenerla nella pietà Cristiana, ordinò che li PP. dell' Oratorio ne dovessero aver la cura spirituale per la confessione, Congregazioni, e per i santi esercizj spirituali; e perchè ad ogni parte degli Stati suoi si fusse questo beneficio comunicato, in ogni picciola Città vi fe aprire scuola di grammatica e di altri elementi. I Cavalieri che educavansi ne' Collegj, sotto la direzione de' Padri della Compagnia, furono obbligati andare ne' pubblici studj ad apprendere le buone arti e le scienze.

In questa Capitale la nostra Università gode la vostra Reale munificenza per gli tanti lettori, che stipendiati dal vostro Regio Erario insegnano alla gioventù; fanno questi ne' concorsi, per meritare la Catedra, un sperimento così tremendo della loro dottrina,

trina, che fa pietà, o Sire, nel vederli la su dalla Catedra al cospetto della più fiorita e culta gente della Città, per un ora ridire un commentario del testo, dato a sorte un giorno prima; i primi Togati Ministri vederli in qualità di Giudici per discernere tra competitori il merito; il Cappellan Maggiore, come capo a guisa di Diogene andare scrutinando le sillabe, non che i sentimenti, di ciò che si pronuncia *quærens nodum in scirpo*; e gli altri, che forman corona al Catedratico con animo assai più critico che compassionevole, assistono da spettatori. Se un uomo nuovo e peregrino entrasse ad osservare in questa Città i Regj studj, e mirando in un concorso di Catedra agonizzare un povero professore di la su, e quella essere non la prima, ma la quarta e quinta volta, che si è esposto a quel periglioso cimento, per conseguire una catedra di piccolo stipendio, a creder mio stupirebbe e caratterizarebbe il Catedratico concorrente per uomo, da cui la cupidiggia di poco soldo ha tolto i lumi da farli conoscere il gran periglio della sua stima; e non potrebbe non lodare il zelo, col quale quì s'invigila nella scelta de' Maestri, che devono ammaestrare la gioventù nelle lettere; Per Dio, direbbe il Peregrino, quì s'insegnano lettere spurgate non solo da errori ma da nei. Ma se poi questo si portasse in quei Collegj, ove sono giovanetti creduti savj, sol perchè vestono il santo abbito senz'altro esame, ch'abbian fatto di loro stessi avanti a' Magistrati Supremi, ma solamente, perchè così porta l'istituto della regola: attonito direbbe, che vuol dir questo? dell'istessa gioventù figlia del Principe, membro dello Stato, germoglio della Città, affinchè sia bene istrutta, si usa soverchieria, per accertare la scelta de' buoni Maestri in un luogo; ed in un altro tanta indolenza?

Se poi dà un occhiata a' tanti editti affissi per la Città d'ordine del Cappellan Maggiore, co' quali si vietano sotto gravissime pene a' secolari, eziandio Sacerdoti, leggere nelle lor case private a' giovani Studenti scienze e facoltà, unicamente per non contaminare la gioventù nell'apprendere da' Maestri inesperti, e che direbbe? o in questo Regno l'abito Religioso ha la gran sorte di comunicar col contatto a chi lo veste tutte le scienze in grado perfetto; onde per essi quantunque giovani non consumati negli

gli studj, non ha luogo l'editto; o che l'editto sia ingiusto?

Che per lo passato siasi tollerato ne' Collegj delle Provincie l'insegnarsi le lettere da giovani inesperti, può attribuirsi all'infelicità de' tempi. Ma in quest'illuminati, ora che'l bel Sole della Vostra Real presenza ha rischiarato il Regno, ha fugato le tenebre, che l'ingombravano; avran da continuare gli antichi perniciosi disordini?

Fu capace un Cardinal Cantelmi, d'eterna e gloriosa memoria, far rifiorire le lettere in questo suo Clero, con abolire le scuole de' Padri de' Collegj nel suo Seminario; Questo esentato da dette scuole, divenne qual Cavallo Trojano nella Repubblica Letteraria, donde uscirono uomini illustri, che furono e sono l'ornamento del Clero, la gloria del Regno, e l'ammirazione delle Università Letterarie: Verità, che a dimostrarla non v'ha bisogno numerare i morti resi immortali per le opere che lasciarono; ma lo dimostrano i vivi. Majelli e Mazzocchi possono avere in Europa non chi gli superi, ma chi l'uguagli in ogni genere di scienza? I Vescovi, Fortunati, Bajone, Taglialatela, Amati, Falcone, di Sorrento, di Campagna, e tant'altri; e li Canonici Ruggiero, Giordano, Romano, Lombardi, col Parroco Perrelli, e tant' altri Parrochi in questa Città e Diocesi, che sono tanti Petavj viventi, non son tutti allievi di questo Gran Seminario? non rendono il Clero di Napoli, se non superiore a quel di Parigi, almeno non cedono in competenza alla Sorbona?

Il primo Catedratico in questa Regia Università D. Biagio Troisi, che qual'altro Cujacio sostiene il decoro della prima Catedra legale, gli altri Catedratici Ruggiero e Martorelli peritissimi nelle lingue Ebrea e Greca, e nelle buone scienze, quelche sono, lo riconoscono dal Seminario. Tanti altri allievi del medesimo, chiamati per la fama della loro virtù nelle Città principali di Europa; in Roma Monsignor Amati Secretario de' Brevi a Principi: In Vienna l'Abbate Lami: Nella Polonia l'Abbate Summaschi, portarono a sì alto grado di riputazione questo Seminario, che molt' Uomini Letterati attribuiscono a lor sommo preggio lo ascriversi allievi del medesimo.

Gli altri Seminarj del Regno si sono riformati sul modello di questo, dal quale han procurato gli allievi per ammaestrare a quel

quel metodo la gioventù ; onde sono in essi risorte le lettere ; Aversa fu il primo, indi Matera, Taranto, Sorrento, Monopoli, e così di mano in mano.

Tant' è lontano quello, che dicono i Padri nella Supplica, che in Brindisi il *zelantissimo Prelato lo chiede* (parlando del Collegio) *se non peraltro, per lo suo Clero e Seminario*. Il Clero ha soggetti capaci da ammaestrare i Maestri de' Collegj ; il Seminario è stato già buona pezza fa da quel zelantissimo Arcivescovo eretto ; il quale essendo stato troppo caro al suo Cardinal Cantelmi, ne ha di quello nel suo cuore e nella sua mente lo spirito e la dottrina, co' quali regolandosi, non sarà mai per tollerare, che l' Emanuele, la scienza mezza, e il probabilismo entrino nel suo Seminario.

Mi convien dunque conchiudere le mie Suppliche, che nelle Città principali di Europa fioriscono le lettere e le scienze ; ma non per opera de' Collegj ; e non solo i Principi Secolari, le buone Repubbliche, ma un Cardinale di S.Chiesa che fu nostro zelantissimo Arcivescovo, stimarono giovare alle buone lettere, con non farle apprendere da' giovani ne' Collegj. Perlochè se manca il requisito dell' utile, della necessità, e del non pregiudizio del terzo nell' erezione del nuovo Collegio in Brindisi, onde per disposizione de' Canoni non dee permettersi ; egli è della vostra Real Clemenza, per giovare alla Corona, allo Stato, ed a' suoi Fedelissimi Vassalli, proibir l' erezione di un nuovo Collegio in detta Città, fornita più del bisogno di Chiese, di Monasterj, e di virtuosissimo Clero.

E questo è quel poco, che tralasciò di rapportar nella dottissima sua scrittura D. Giuseppe Aurelio di Gennaro Vostro Secretario nella Real Camera, delizia de' Letterati, splendore de' Tribunali, gloria del Ministero. Spetta a Voi, o Signore, le suppliche di quello colle mie non rendere infruttuose.

Che debbellaste, o Sire, eserciti agguerriti, espugnaste insuperabili fortezze, e conquistasti i Regni, vi colmaste di Gloria, e noi di gioja ; del Trionfo furono a parte i prodi Vostri Soldati, ed il valore di Generali Illustri. Che conservaste i Regni, poneste in fuga i nemici : Vi secondarono il tempo, i siti, i voti

i voti nostri, il Cielo, e la condotta di Capitani esperti. E' opera vostra la tranquillità dello Stato, il sollievo delle Città, e Provincie, la rettitudine ne' Magistrati; ma i vostri Supremi Ministri colla dottrina e consiglio furono di qualche lume alla Vostra Gran Mente.

Aggiugnete il più bel pregio alli tanti, che adornano la vostra adorabil Persona, e questo sia tutto vostro, degno solo di Voi stesso, ed è quello di rendervi nostro Salvatore, come di Egitto fu dichiarato Giuseppe. Egli fu, che per Divino Spirito providde a quell' orribile in sogno rappresentato spettacolo del divoramento, che fatto aveano le magre vacche delle stagionate e pingui; fe conservare colla sua providenza tra le grasse quella pinguedine, che voleano divorar le magre; venuto il bisogno, e ritrovatosi per opra sua proveduta l'Egitto, *vocavit eum Salvatorem Mundi*. (*a*) Non è sogno, o Signore, non è mistero; si vede, si tocca, e con indolenza si tollera, che le ricchezze de' Secolari non da sett'anni in quà, ma sono già secoli, si divorano da quei che sott'abito mendico, con regole rigorose di povertà s'introdussero; se l'impedite, e chi non dovrà adorarvi, e confessarvi *Salvatorem Mundi*? Siano i Regolari anche vostri Vassalli, siano le loro comunità nello stato, e per la Santità, che professano quasi figli di Re, siano a Voi cari, ond' abbiano ancor essi ad esser provveduti di beni; ma lo sian con misura.

Carissimi erano a Giuseppe i suoi fratelli, e dimentico dell' oltraggio che gli fecero, gli providde; ma di che? diede forsi loro Città, Provincie, o Regni? nulla affatto; li trattò secondo la loro professione: *Pastores ovium sumus*, dissero; onde assegnò loro pascoli per armenti da' quali avessero vissuto sì, ma non lussureggiato: *Tradidit eis terram Gessen*. Carissimi siano a Voi i Regolari, si oblii dalla Vostra Clemenza qualche loro trascorso, trattateli secondo la lor professione; professano povertà, fate dunque ch' abbian terra da vivere secondo la regola che professano.

Ma se poi grazia sì generale stimate non essere ancor questo Regno meritevole di ottenere dalla Vostra pietà: degnatevi far

(a) *Genes.* 41. 45.

far questa a me, di vietare con formole espresse l'erezione del Collegio; Grazia, che consolando me solo, riempierà di gioja tutt' i Vassalli vostri. Trajano dopo la sanguinosa battaglia nella quale vinse i Daci, terminato il conflitto, pria di passare al Trionfo, vidde molti de' suoi Soldati nelle legioni Romane giacere, chi feriti dagli strali, chi lacerati dalle aste di quella fiera nazione; volea consolar tutti, onorò alcuni pochi, con trarsi la porpora dalle spalle, e la divise in tante fascie da legar le ferite di pochi: *cum vulneribus ligamenta deessent, propriæ vesti non pepercit; quam in lacinias conscissam, sauciatis partitus est*. (a) Molti sono frà i Vostri fedelissimi Vassalli, che riconoscono le loro famiglie immerse nelle miserie, perchè i loro maggiori le spogliarono, e le lasciarono nude, per arricchire le comunità Regolari; vestire la nudità di tanti, non potrete; riparate alla mia, vietate l'erezione del Collegio, perchè tutti resteranno consolati ed onorati nella Grazia, che fate ad un solo, nel cui punto vivono interessate con la Città di Brindisi, tutte le altre del Regno. Facendo così S. R. M., e spiegandosi un Real ordine con formule chiare, ed espresse, talchè non vi sia poi ne' Tribunali dubio da discettare, se abbia, o no la M. V. accordato il permesso, cesserà ognuno da più infastidirsi, e dispendiarsi ne' Tribunali; e chinando la fronte a piedi Vostri potrà dir col Profeta, *audivi vocem tuam, & tacui*.

(a) *Dion. in Trajanum.*

MEMORIA

Per D. Pietro Maria Renzi

CONTRA

I PP. Gesuiti di Sora.

D. O. M.

SE si riguarda il fine principale, onde D. Gio: Battista Renzi si mosse a disporre, nullo appare il dilui Testamento: Se le Opere ingiunte, che contiene, si esaminano, non si può il di lui Testamento eseguire: E se le Persone, che ha voluto egli benificare si considerano, incapaci totalmente si trovano dell' eredità da lui lasciata. Nella piccola Città di Sora, situata in Provincia di Terra di Lavoro, ed a' confini di questo Regno, vi sono due Collegiate, più Cure, e più Monasteri, e Conventi. Tra que' Monasteri in ricchezza si distingue la Casa de' PP. Gesuiti della Provincia Romana, che con tutto il comodo, e con tutto lo splendore vi si mantiene. D. Gio: Battista Renzi Cittadino di Sora figlio di Bonaventura ebbe un solo fratello Germano appellato Niccola. Con questi egli partì e divise l' ampio e doviziosо patrimonio pervenuto dal comune Genitore: e da questo di lui Germano è nato D. Pietro Renzi; che con numerosa Prole ha propagata la famiglia in quella Città. D. Gio: Battista senza esser toccato dall' amore per un Nipote in grado sì stretto congiunto, insensibile alla forza delle leggi naturali, e civili, non avendo figli, instituì erede la *Chiesa*, *e Collegio de' PP. Gesuiti*. Ingiunse loro diverse Opere, che sono proprie dell' Istituto, e dopochè all' Opere ingiunte si fosse adempito, volle, che tutta l' eredità libera rimanesse in favore della *Chiesa*, *e Collegio de' Gesuiti*. Questo Testamento è l' oggetto della controversia tra' PP. Gesuiti di Sora, e D. Pietro Renzi, renduta celebre, e famosa pell' interesse non meno privato della Famiglia Renzi, che pubblico in riguardo allo Stato, e alla sana Disciplina Regolare, che ugualmente s' interessano in questa Causa.

Ed affinchè l'ingiustizia, l'invalidità, e la nullità di tal Testamento apparisca, egli è mio disegno di far presente il tenore di tutto il Te-

stamento, ed esporre i fatti, che in questa Causa occorrono.

Il Testamento di D. Gio: Battista Renzi, onde la controversia deriva, fu chiuso a' 27. Dicembre 1751., e, seguita la di lui morte, fu aperto a' 10. Settembre 1753. (1). Con questo solenne Testamento D. Gio: Battista Renzi istituì usufruttuaria la sua moglie, da cui non ebbe figli, D. Teresa Rossi; e proprietaria istituì la *Chiesa, e Collegio de' PP. Gesuiti di Sora* della Provincia Romana.

Pervenuta che fosse la di lui eredità o per morte, o per passaggio a seconde nozze di Teresa Rossi, alla *Chiesa, e Collegio de' PP. Gesuiti*, ordinò, che fondassero due Cappellanie per celebrarsi due Messe cotidiane perpetue, ed i Cappellani fossero amovibili a cenno del P. Rettore; assegnando l' elemosina di grani quindici per ciascuna Messa. Di più lasciò a' PP. annui ducati 90. affinchè mantenessero un altro Padre della Compagnia di Gesù, distinto dal P. Casista, e Filosofo, per insegnare la Teologia scolastica a' Cittadini, e Forestieri, che volessero apprenderla.

Indi tutto ciò, che avanzasse dalle rendite de' suoi Beni, volle, che si ponesse a moltiplico anno per anno in Roma, o altrove, ed arrivata, che fosse la somma del moltiplico a ducati 25. o 30. mila, o più *ad arbitrio del P. Generale pro tempore*, si dismettesse il moltiplico, e col danaro moltiplicato si costruisse *da' fondamenti una Chiesa bella, e spaziosa presso il Collegio suddetto, o dove ora si trova la Chiesa, o in altro luogo.*

Terminata la fabbrica della Chiesa, dispose, che le rendite tutte s' impiegassero a beneficio della *Chiesa, e Collegio di Sora*, rimettendosi *in tutto alla mente del P. Generale.*

Volle similmente, che i Rettori, ed Amministratori, *che saranno della sua eredità non fossero tenuti a render conto alcuno ad altri, se non che solamente al P. Generale, e Provinciale della Compagnia.*

Alla mente del medesimo P. Generale rimise il proseguire, o com-

(1) Il Testamento di D. Gio: Battista Renzi è presentato negli atti del Consiglio *fol. 2. a 10.*

comporre con D. Pietro Renzi la lite, che pendea nel Consiglio di Napoli sopra alcuni effetti ereditarj de' comuni Maggiori.

Non solo del suo, ma dell' altrui Patrimonio ancora volle disporre. Estinguendosi la linea di Casa Renzi proveniente da D Pietro Renzi suo Nipote, ordinò, che *dovesse succedere la Chiesa, e Collegio di essi PP. Gesuiti*.

Ed in fine dispose, che mancando, o contravvenendo i Gesuiti alle opere ingiunte dovesse succedere alla di lui eredità il Monistero di Monte Casino.

Dal tenore di tal Testamento è facile il comprendere, che il fine principale del Testatore fosse l'erezione di una nuova Chiesa, le Opere ingiunte fossero due Cappellanie con una Cattedra di Teologia, e le Persone, che si sono benificate siено i PP. Gesuiti della Provincia Romana dimoranti in Sora, senza essersi avuta alcuna mira al più stretto Congiunto.

In virtù di tal Testamento D. Teresa Rossi erede usufruttuaria ottenne il possesso de' beni. A lei, come Vedova del defunto Zio, insino a tanto che visse, non ardì recare molestia D. Pietro Renzi. A' 5. Luglio 1757. ella finì di vivere. Il Procuratore del Cardinale Stoppani, che contra di lei, come erede di D. Gio: Battista Renzi mallevadore di D. Gio: Battista Rossi avea contestata lite nel Consiglio per un credito di 4980. scudi Romani, cessò di agire. I PP. Gesuiti comparvero immediatamente nella Corte di Sora, e dimandarono l' immissione. D. Pietro Renzi all'incontro comparve nella G. C. della Vicaria, e proposte alcune ragioni contra il Testamento ottenne l'inibizione della Corte Locale di Sora, ed il sequestro generale di tutti i beni rimasti nell' eredità di Gio: Battista Renzi. I Gesuiti ebbero ricorso al Consiglio; e quì chiamato D. Pietro Renzi, fu, in vista delle di lui ragioni, il sequestro confermato, e con decreto di Ruota si ordinò anche la locazione de' frutti de' beni ereditarj di D. Gio: Battista Renzi.

Previdero già i PP. la difficoltà di poter essere immessi nell' eredità di D. Gio: Battista Renzi per li canali retti della giustizia. Trovandosi già fatto il sequestro, seppero i PP. muovere a segno il Procuratore del Cardinale Stoppani, che per soddisfare il

il mentovato credito non ancora discusso nel Consiglio , senza sentirsi D. Pietro Renzi , fecero una Selva di moggia 400. ereditaria di Gio: Battista Renzi , del valore di duc. 15. m. vendere per duc. 6730. Il simulato compratore fu un certo *D. Antonio Colantonio* di Roccasecca . La Selva oggi si possiede da' PP. Gesuiti , e da' PP. se ne percepiscono le rendite . D. Pietro Renzi n' ebbe ricorso , si querelò altamente della frode , e dimandò di essere reintegrato de' danni cagionatagli così dal Procuratore del Cardinale Stoppani , come da' Gesuiti . Non ha egli potuto l' azione intentata proseguire , come dipendente dalla controversia principale co' Gesuiti sull' eredità di D. Gio: Battista Renzi suo Zio .

La decisione di questa Causa promovendo D. Pietro Renzi ebbe ricorso al Re . Espose fedelmente la disposizione di D. Gio: Battista Renzi suo Zio : ed il Re con suo Sovrano Rescritto in data de' 6. Agosto 1757. dichiarò *che essendo in Sora una Chiesa , e Convento de' Gesuiti , non intendeva la M. S. dare l' assenso per la nuova , che sarebbe la seconda* . Benchè un tal divieto fosse chiaro , aperto , ed incontrastabile : Tuttavia con istanza presentata nel Consiglio dichiararono i Gesuiti , che non aveano essi pensiere di fare un' altra *Chiesa nella Città di Sora , oltre di quella , che vi era , ma di demolire la presente , con riedificarne un' altra nel luogo medesimo ove si ritrova* (1) .

Questa dichiarazione fatta da' Gesuiti intorno alla fabbrica della Chiesa diede motivo a D. Pietro Renzi di nuovamente ricorrere , e facendola presente a S. M. , dimandare , che essendosi proibita l' erezione da' fondamenti della Chiesa , non si tenesse conto del Testamento di D. Gio: Battista Renzi suo zio , ed in esclusione de' PP. Gesuiti si ammettesse egli all' eredità , come chiamato dalla legge . Fu questa Supplica rimessa alla Real Camera di S. Chiara , e nel medesimo tempo fu dal Re ordinato ; che la Real Camera dicesse il suo parere .

In esecuzione di questo Real Ordine essendosi la Causa rimessa nella Real Camera di S. Chiara , e gli atti del Consiglio nella

la

(1) *Fol.* 111. *a* 112.

la medesima presentati, con altre Suppliche umiliate a S. M. ha D. Pietro Renzi dedotto, che il divieto della fabbrica della nuova Chiesa rende nullo il Testamento di Gio: Battista Renzi: Che le Opere ingiunte a' Gesuiti del Testatore sono incapaci di mercede, e di elemosina: E che i Gesuiti di Sora o si riguardi la qualità della Casa, che abitano, o si riguardino le loro Persone, sono incapaci di essere ammessi all' eredità di D. Gio: Battista Renzi suo Zio.

Su di queste suppliche, nelle quali raccolte si sono e cumulate queste ed altre ragioni, attendeasi, secondo i Reali Ordini susseguiti, la determinazione della Real Camera di S. Chiara. I Gesuiti a disegno o di sfuggire tal risoluzione, o per sottrarsi dalla vergogna sopra di loro ricaduta dallo scoprimento de' vizj esistenti nelle Bolle pretese di fondazione della lor Casa di Sora, hanno fatta presentare un' artificiosa rinunzia alla causa, in beneficio, non già di D. Pietro Renzi, ma di colui *a chi spetta*. Non ostante questa rinunzia, il Re ha ordinato, che la Real Camera di S. Chiara determinasse la causa, e che desse il suo parere.

Si dovrà dunque vedere la nullità del Testamento di D. Gio: Battista Renzi, e l'incapacità de' PP. Gesuiti ad acquistare, e possedere quell' eredità: E questi saranno i due punti, in cui questa breve Memoria si dovrà raggirare.

PUNTO I.

Nullità del Testamento di D. Gio: Battista Renzi.

NOn prima della pubblicazione della Stampa in difesa de' Gesuiti di Sora, che ha la data de' 9. Aprile del corrente anno 1762. si ebbe in Napoli notizia delle Bolle di erezione di quella lor Casa. E sebbene lo Scrittore in difesa de' PP. le allegasse, come esistenti negli atti; tuttavia nè prodotte nè presentate si trovarono. Molte Istanze per parte di D. Pietro Renzi, e replicati ordini vi vollero per astringere il Procuratore de' Gesuiti ad esibirle. A' 13. di Maggio 1762. venne il Procurato-

re

re a moſtrarle all' Archiviſta della Real Camera di S. Chiara per laſciarne le copie negli atti. Le originali furono trattenute, ed oſſervate ſi ritrovarono infette di molte raſure, e viziate con parole ſoprappoſte. Ad iſtanza di D. Pietro Renzi, e di ordine dell' Avveduttiſſimo Segretario della Real Camera Regio Conſigliere Sig. D. Salvatore Caruſo, ſi notò in dorſo delle originali medeſime la giornata; da chi, e con quante viziature ſi preſentarono, ed all' Archiviſta s' ingiunſe che negli atti rimaneſſero: Suſſeguentemente in preſenza di ambedue le parti ſi ſono riconoſciuti gli accennati vizj coll' aſſiſtenza di una Perſona verſata e perita nella Diplomatica.

Da queſte Bolle ſi rileva, che Coſtanza Sforza Buoncompagno Ducheſſa di Sora al tempo del Sommo Pontefice Paolo V. aveſſe nel 1614. dotata, e fondata con ſufficienti rendite quella Caſa de' Geſuiti di Sora. Se Caſa Profeſſa, ó Collegio foſſe, colla lettera delle Bolle non ſi può determinare. Mentre vi ſi leggono ſovente le parole *Collegium*, *& Collegia*; e mancano le parole correlative di Studenti, e Scolari, e ſoprappoſte alle ſteſſe raſure leggonſi le parole *Profeſſores*, *Profeſſoribus*, *& Profeſſorum*. Con tale artifizio hanno creduto i Geſuiti di eſſere a coverto nel caſo di qualunque moleſtia riceveſſero intorno al poſſedimento de' beni di quella lor Caſa. Mentre colle appoſte viziature, a lor piacere hanno potuto caratterizzare per Collegio, quando loro è giovato, e per Caſa Profeſſa, quando loro è piaciuto, la lor Caſa di Sora. Ad altro luogo ſi vedrà ſe riputar ſi debba Caſa di Profeſſione, o Collegio quel *Convento*; ſiccome il Ro lo appella, di Sora (1).

Ma queſte Bolle, ancorchè viziate nella forma deſcritta, non appariſcono di eſſerſi mai vedute, o preſentate a qualche Tribunale Regio qualunque ſi ſia; nè a Magiſtrato, nè ad alcun Sovrano. Era ne' tempi, in cui ſpedite ſi vogliono queſte Bolle, ſiccome anche oggi è in tutto il vigore la Prammatica de' 30. Agoſto 1561. 4. *de cit.*, in cui ſi vieta di eſeguirſi qualunque Proviſione Straniera, di cui non abbia ſcienza il Magiſtrato, ed accordata

(1) Diſpaccio de' 6. Agoſto 1757. *fol.* 114. *Atti nel Conſiglio.*

accordata non ſi ſia licenza di eſeguirſi. Sotto il nome di Proviſione ſi comprendeano, e comprendono anche le Bolle di Roma (1). I Geſuiti oggi non moſtrano documento alcuno, che queſte Bolle ſi foſſero mai in alcun Magiſtrato vedute, o eſaminate, o che ſu le medeſime ſi foſſe conceduto il Regio Placito. Anzi ſi ſono oſſervati i Regiſtri, e da' medeſimi non ſi rileva di eſſerſi neppure dimandato il Regio Placito, come coſta dalla fede, che ne fa il Cancelliere (2). La mancanza del Regio Placito conferma il ſoſpetto delle Bolle, e dimoſtra illecita l'erezione della *Caſa*, o *Collegio* de' Geſuiti in Sora. Non per altro mezzo potea ligarſi allo Stato, nè lo Stato potea ricevere quel Convento, ſe non ſe coll'approvazione, o col Regio Placito. Lo ſtabilimento de' Geſuiti in Sora non può dirſi lecito ſenza ſpeciale permeſſo del Sovrano. Il diritto di ſtabilire Collegj, o qualunque ſorte di radunanze è un diritto, che s'annovera fra le Regalie Maggiori (3). Senza lo ſpeciale indulto, permeſſo: e conſentimento del Sovrano, ogni Collegio, ancorchè Religioſo, nè diritto; nè nome di Collegio può ottenere. Al Principe compete tutto il diritto di procurare o che non ſi fondino nuove Caſe di Regolari nel ſuo Stato, o che le già fondate non facciano nuovi acquiſti ſenza il ſuo conſenſo (4). E ſe di fatto ſtabilito un Collegio ſi ritrovi, non può colla preſcrizione, ancorchè di tempo lunghiſſimo, ſuſſiſtere. Mentre, ſecondo la Coſtituzione di *Federigo* II. le Regalie Maggiori non ſi preſcrivono (5).

Tutti i Collegj, che ſenza l'autorità, o permeſſo del Principe ſi trovano eretti, ſi hanno per illeciti, e ſe ne ordina l' abolizione

(1) Chioccarell. *MS. Giuriſdizional. de Reg. exequat.*
Iſtor. Civil. Lib. 33. *cap.* 5. §. *Auſtriaci.*
De Ponte *de Regio exequat.*
(2) *Atti della Real Camera Fol.* 69.
(3) Arniſeo *de jur. Majeſt. Lib.* 1. *Cap.* 2. *n.* 2. Bodino *de Republic. lib.* 3. *cap.* 7. Toloſan. *de Republic. lib.* 13. *c.* 3. *num.* 2. *Cujuſque Collegii, vel Conventus, ſive ſit profanus, ſive Religioſus, ſive Regularium, ſive Clericorum, inſtitutio, & cauſa inſtitutionis, legeſque preſcriptæ erunt perpendendæ.*
(4) Franciſc. Le Roy *ad tit. de jure patron. cap.* 27. *apud* Van-Eſpen *part.* 2. *tit.* 25. *cap.* 6. *n.* 18.
(5) Conſtit. Regn. *Conſuetudinem pravam.*

ne dalle Leggi Civili (1). La *Casa*, o *Collegio* de' PP. Gesuiti di Sora, senza speciale privilegio, senza autorità, e senza permissione Regia appare di essersi stabilita ed eretta. Questa Casa, che per disposizione di legge espressa, non poteva istituirsi (2) da D Gio: Battista Renzi fu istituita erede. Cade il di lui Testamento, e perdendo ogni vigore, l'eredità dalle Leggi si dee deferire.

Non solamente il vizio dell' istituzione dell'erede, che fece D.Gio: Battista Renzi di un Corpo illecito, come si è dimostrato, ma ben anche la mente del Testatore, il fine, e la cagion principale, che l' indusse a testare, mancando, rendono di niuno effetto il di lui Testamento. Egli ebbe tutti i suoi pensieri, e tutte le sue mire dirette, e tutta la sollecitudine dell'animo suo rivolse alla fabbrica della nuova Chiesa. Mentre dopo le due Messe cotidiane, e dopo la Cattedra nuova di Teologia, ordinar volle, che tutte le rendite, che da' suoi beni ereditarj perverrebbero, si mettessero a moltiplico in Roma, e quando le somme moltiplicate arrivassero a quella di 25. o 30. mila scudi si edificasse colla medesima la nuova Chiesa in Sora a piacere del P. Generale della Compagnia. In questa nuova Chiesa prescrisse, che le sue Armi Gentilizie si apponessero, ed un Marmo scolpito vi si collocasse coll'Iscrizione, che la nuova Chiesa da lui eretta a' Posteri dinotasse. Dovean al Testatore esser noti gli Ordini Reali, che generalmente vietavano l'erezione di nuove Chiese. E se ignorante si voglia supporre, l' ignoranza delle Leggi non è valevole a scusare niuno. In qualunque modo o sciente, o ignorante si supponga, il fine, per cui istituì erede la *Chiesa*, *o Collegio de' Gesuiti* fu per costruire la nuova Chiesa. La costruzione della nuova Chiesa dipendea necessariamente dal futuro evento, se il Sovrano la permettesse, o negasse. L' incerta volontà del Sovrano, che accordare, e vietar la potea, fa scorgere l'istituzione eventuale, dubbia, ed incerta. L'incertezza, e il dubbioso evento, da cui l'atto dipende s'appella condizione. La condizione si diffinisce essere un aggiunto, per cui il Le-

(1) *L. 3. ff. de Colleg. & Corpor illicit.*
(2) *L. 8. Cod. de hæred. instituend. Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit: hæreditatem capere non posse, dubium non est.*

Legato, o l'istituzione dell'erede si sospende in un qualche futuro evento, o caso, che si sia supposto (1). L'istituzioni condizionali s'annullano, se le condizioni o mancano, o purificar non si possono; e l'eredità allora si diferiscono agli eredi legittimi (2). Il Re col suo Reale rescritto alle suppliche di D. Pietro Renzi fin da' 6. Agosto 1757. dichiarò: *Che essendo in Sora Chiesa, e Convento de' Gesuiti non intendeva dare l'Assenso, per la nuova, che sarebbe la seconda*. Questo divieto espresso del Sovrano fa, che manchi la condizione, onde i Gesuiti di Sora furono da D. Gio: Battista Renzi istituiti eredi. Ma cosa oppongono i PP.? Il divieto è chiaro ed espresso; lo dovrebbero vedere. La condizione è mancata; la dovrebbero intendere. Si riconoscono ignudi di ragione, e si vestono di un cavillo. Oppongono alla dichiarazion del Sovrano un'altra dichiarazione, ch'essi hanno fatta. Con questa hanno rimostrato, che non intendono far nuova Chiesa, ma demolire la presente, e nel sito medesimo ergere la nuova. A questo modo credono di eludere la lettera del comandamento Reale, e sottrarsi dalla vera legge del Sovrano, che non già nelle strette parole, ma nella volontà dichiarata consiste. Questa è forse una nuova legge, che il Sovrano ha pubblicata? Vi sono egli Ordini generali precedenti, che l'erezione di nuove Chiese proibiscono, affine d'impedire l'ammortizzamento de' beni, e di conservare i beni a' legittimi successori. A questo effetto si mosse il Real Animo ad escludere i Gesuiti dall'eredità di *D. Roberto de Rosis*, e darla agli Eredi secondo le Leggi. A questo effetto dal Sovrano non si ebbe ragione del Testamento del *Principe di Monteacuto*, e l'Eredità a' Consanguinei fu deferita. Le leggi posteriori si hanno da interpretare colle leggi precedenti, alle quali hanno rapporto, e se-

(1) *Conditio est adjectio, qua legatum, vel institutio heredis suspenditur in futurum eventum.* Duaren. *de condit. & demonstrat. cap. 2. Conditionem, utcumque alii, nos ejus rei, quæ agitur in incertum aliquem eventum dilationem esse dicimus: idque sub conditione factum videri: quod ex incerto dubioque casu suspensum est, veluti ex suspensione* Brussell. *Lib. 1. de condit.*

(2) *Si conditio defecerit, institutio evanescit, deferturque hereditas ab intestato L. 28. de condit. institut.* Vinn. *in not. ad §. 9. Instit. Lib. 2. tit. 14. de hered. instituend.*

fecondo l' utilità pubblica , o privata , che riguardano . Con quefta norma bifogna venire all' interpretazione del Refcritto Reale. I pubblici documenti efibiti dimoftrano, e le giurate Atteftazioni degli Uffiziali dell'Univerfità di Sora confermano, che la prefente Chiefa de' PP. Gefuiti è *bella* , *magnifica* , *e fpaziofa* (1). Non richiede l' utilità pubblica, che quefta fi demolifca, e da' fondamenti fe ne formi un'altra . La fortuna di D. Pietro Renzi angufta, e gravofa per lo gran numero de' figliuoli , che tiene , fu fatta prefente al Re colla qualità de' beni , che antichi fi moftrarono della famiglia Renzi , e da un comune Stipite provenuti . L'utilità , fondamento d' ogni legge , fa vedere, che il Sovrano abbia voluto foccorrere a quella parte , ove ha conofciuto il bifogno , ed ha proibita l'erezione della Chiefa non folo in altro fito, ma nel fito ancora , ove la prefente fi trova .

Non rimane dunque verun dubbio , che il divieto Regale della nuova Chiefa abbia fatto ceffare la condizione appofta nel Teftamento di D. Gio: Battifta Renzi di doverfi edificare la nuova Chiefa : e ceffata la condizione aggiunta all' iftituzione dell' erede, perde ogni vigore , e refta nullo il di lui Teftamento.

Reggerà forfe quel Teftamento per la foftituzione, che contiene del Moniftero di S. Benedetto di Montecaffino? E chi può afferirlo , dopo che fi è veduto cadere il Teftamento per la nullità dell' iftituzione ? La foftituzione , che fi legge di Montecaffino è contravvenzionale folamente , e per quefta qualità è anneffa all' iftituzione in modo, che fciolta , ed annullata l' iftituzione, fi fcioglie , ed annulla la foftituzione ancora .

O fi attenda l' iftituzione , o la foftituzione non fi può aver conto alcuno del Teftamento di D. Gio: Battifta Renzi a favor de' PP. Gefuiti di Sora.

Dimoftrata la nullità del Teftamento fecondo le leggi comuni, vengo io a dimoftrare l' incapacità de' Gefuiti di Sora fecondo l'Iftituto , che profeffano .

PUN-

(1) Atti del S. C. *fol.* 151. 152.

PUNTO II.

Incapacità de' Gesuiti di Sora ad acquistare, e possedere.

SEcondo le Leggi espresse nel Codice dell' Imperator Giustiniano (1) affinchè sussista il Testamento, si richiede, non solo che sia legittimamente ordinato, ma che l' erede istituito ancora sia capace di essere erede. A poter facilmente dimostrare l' incapacità de' Gesuiti di Sora, conviene risalire all' Istituto, che il S. Fondatore prescrisse, rilevarne il fine, e distinguerne i Ministeri. Per base, e fondamento del suo Istituto egli prescrisse la povertà, e alla salute dell' anime intese giovare con un Istituto su la povertà fondato. Perciò piacque, e fu ammirato. I mezzi che prescelse furono le predicazioni, l' amministrazione de' Sacramenti, e le lezioni a' Giovani per essere istruiti nelle lettere, e nella pietà. Un Ordine volle fondare di Predicatori, Amministratori di Sacramenti, e Lettori senza poter prendere per verun ministero nè mercede, nè ricompensa alcuna. Questo suo Istituto ristretto in poche, e savie parole fu da lui presentato al Sommo Pontefice Paolo III. Egli l' approvò, ed inserir lo fece nella sua Bolla di approvazione, che spedì a' 27. Settembre 1540. La vita la più soave, e la più atta per edificare il Prossimo, dichiarò il Santo esser quella, che più si allontana dall' avarizia, e si accosta alla povertà Evangelica. Ingiunge voto ed osservanza di una povertà tanto perfetta, che vieta l' acquistare, e possedere così in comune, come in particolare in tutte le Case, che da Dio gli verrebbero destinate per travagliare nella sua Vigna. Sono espressioni del Santo. Ma per esercitare i travagli di predicare, di leggere, ed insegnare a' Fanciulli, ed Ignoranti con profitto del Prossimo, da non dover finire colla sua vita, o colla vita de' suoi Compagni, bisognò provvedere agli Alunni, e pensare a formar degli Operai a perpetuare utilmente l' Istituto. Quindi dopo avere a tutto il suo Ordine proibito di acquistare, e possedere effetti Stabili, permette, che i Collegj, ove gli Alunni si ricevono, e gli Stu-

dj

(1) *L. 1. Cod. de Hered instit.* L. 10. *Cod. de Testam.*

dj hanno a farsi per divenire Operai, potessero avere, e possedere censi, e Stabili in guisachè la Regola non venisse affatto a recedere dalla povertà universalmente ingiunta coll' eccezione de' Collegj. Ecco la distinzione fra le Case Professe, e Collegj. In quelle si esercitano i ministeri gratuitamente: In questi s' insegna, ed apprende per abilitarsi a' ministeri: Quelle non possono avere rendite: e questi possono averle per lo necessario sostentamento de' Religiosi che studiano. In tali termini il P. Danieli Bartoli Scrittore della Vita, ed Istituto di S. Ignazio si spiega: *Quanto alla povertà, ch' egli* (S. Ignazio) *chiamava salda muraglia della Religione, ne fu tenerissimo, e l' amò, come madre, che così anche solea nominarla, e nella Compagnia volle nel più perfetto grado, che unir si potesse colla maniera propria dell' Istituto. Imperciocchè avendoci noi a disponere per servizj de' Prossimi, ch' è il nostro fine, con que' mezzi, che ci ponno rendere abili ad operare in pro delle Anime loro, ed essendo gran parte di questa disposizione agli studj lunghi, e continui, nè potendo noi prendere per verun ministero mercede, nè ricompensa, il Santo, che per isperienza di molti anni avea provato, come male riesca studiare, e mendicare, saggiamente determinò, che i Collegj, dove si tengono Scuole avessero rendite. Che quanto a' Noviziati essi sono parte, e cominciamento de' Collegj. Le Case professe nò, perchè elle sono un albergo di uomini, che non hanno quivi stanza; altrimenti, che come Pellegrini sempre in arnese di andarsene, dove le Missioni in varie parti gli chiamano* (1).

Secondo questa vera idea del Santo intorno alla povertà, lo stesso Paolo III. confermò l' Ordine colla sua Bolla spedita nel 1543. Giulio III. che succedè nel Pontificato, confermò le Bolle di Paolo III. senza dispenzar nulla intorno alla povertà; e rispetto a' Collegj accordò di possedere tanto, quanto bastasse per la necessaria sostentazione degli Studenti (2).

Al

(1) Bartol. *Vita di S. Ignazio Lib. 4. cap. 7.*

(2) Bolla di Giulio III. de' 21. Luglio 1550. *Possit Professa Societas ad studiorum comoditatem habere Collegia .... quæ Collegia possint habere redditus, census, seu Possessiones USIBUS, & NECESSITATIBUS STUDENTIUM applicandas .... ut neque STUDENTES dictis BONIS ABUTI, neque Societas professa in proprios usus convertere possit.*

Al tempo di S. Pio V. si risvegliò la controversia, se a motivo de' Collegj annessi, la Compagnia fosse mendicante, e potesse de' Privilegj de' Mendicanti godere. Il S. Pontefice dichiarò esser Mendicante la Compagnia, e veri e non finti Mendicanti essere il Generale, e tutt' i Religiosi della medesima, perchè Mendicante la trovò esistente, e l' Istituto riconobbe su la povertà fondato (1). Esisteva la Compagnia nella pura povertà dell' Istituto: attesochè alla facoltà di possedere in comune Beni Stabili conceduta a' Regolari dal Concilio di Trento la Compagnia colla Congregazione Generale II. aveva espressamente rinunziato.

Gregorio XIII. confermò questa dichiarazione per l' espresso motivo, che i Collegj poteano possedere soltanto rendite proporzionate alle necessità degli Studenti; In guisa che nè gli Studenti potessero abusarne, nè la Compagnia profittarne per proprio uso (2), giusta il divieto espresso nell' Istituto del S. Fondatore.

Non solamente nella Bolla di Paolo III. che approvò l' Istituto, ma in tutte le altre Bolle de' Pontefici successori, che lo confermarono, la povertà proposta dal S. Fondatore viene conservata senza alterazione, ed ingiunta con ogni rigore, senzachè per li travagli, ed esercizj de' Ministeri potessero ricevere stipendio, o elemosina di sorte alcuna per tal effetto; siccome si dichiara nelle Costituzioni (3).

Il Santo Fondatore, ed i Sommi Pontefici, che l' Istituto approvarono, e confermarono, hanno i Collegj appellati Seminarj della Compagnia: ed alla Compagnia si accordò, che i Collegj abbiano rendite, con proibizione alla Compagnia di profittarne, e con limitazione rispetto agli stessi Collegj di non dover eccedere il necessario sostentamento.

Dovrebbero i Collegj intendersi fuori della Compagnia, o dalla

(1) *Quia ipsa Societas mendicans existit . . . . . volumus illam & illius Praepositum, & singulas Personas Societatis vere, & non ficte Mendicantes fuisse, esse, & fore.* Bolla *Dum indefesse* di S. Pio V. spedita a' 27. Luglio 1571.

(2) Bolla di Gregorio XIII. *Salvatoris* de' 30. Ottobre 1576. *Quamvis Societas Collegia habeat annexa, & haec redditus pro STUDENTIUM NECESSITATE habere possint &c.*

(3) *Part. 6. Cap. 11. de iis quae ad paupertatem V. Omnes qui sub Obedientia.*

la Compagnia ſeparati, ſe il poſſedimento de' beni, che a' Collegj ſi permette, non foſſe un'eccezione all'incapacità generale nata, preſcritta, e caratterizzata nell'Ordine, e nell'Iſtituto della Compagnia (1). Onde Collegj atti a poſſedere ſono que' ſolamente, ne' quali ſtudiano i Giovani Religioſi, e Giovani s'iſtruiſcono per renderli atti a' Miniſteri, che in uno ſtato di perfetta mendicità ſi debbono eſercitare. Così nell'Iſtituto, e nelle Bolle de' Sommi Pontefici ſi preſcrive.

Premeſſe queſte coſe, non è difficile il vedere, che i Geſuiti di Sora ſono totalmente incapaci dell'Eredità di D. Gio: Battiſta Renzi in riguardo alla Caſa che tengono in Sora, in riguardo alle Opere ingiunte dal Teſtatore, ed in riguardo alle Perſone, che occupano quella Caſa. Se alle viziate Bolle di erezione ſi poteſſe preſtar fede, ſi potrebbe il Convento di Sora appellar Caſa Profeſſa, e Collegio inſieme. Ma la qualità di Caſa Profeſſa è incompatibile colla qualità di Collegio. Le Caſe Profeſſe ſono incapaci: I Collegj poſſono limitatamente acquiſtare, e poſſedere. I vizj diſcoverti nelle Bolle di erezione ſono a diſegno di poter dire Caſa Profeſſa, e Collegio quel Convento, quando loro piaccia. In queſta cauſa è piaciuto di nominarlo Collegio. E quantunque realmente ſia Caſa Profeſſa, ſiccome l'*Ughellio* (2) la deſcrive, e ſiccome ſi diviſa per li documenti eſibiti da' PP. medeſimi (3), onde ſi rileva, che i ſoli miniſteri di predicare, di amminiſtrare i Sagramenti, ed inſegnare a' Secolari ſi eſercitano ſenzachè vi ſiano Studenti Religioſi; tuttavia non ſembra fuor di propoſito il vedere ſe come Collegio ſia quel Convento capace di acquiſtare, e poſſedere. I Collegj abilitati dall'Iſtituto, e dalle Bolle de' Pontefici a poſſedere ſono quelli ſolamente ove s'iſtruiſcono i giovani Religioſi, ed abilitati ſono a poſſedere con legge eſpreſſa, che non abbiano ad abuſarne, e che le rendite non eccedano il neceſſario ſoſtentamento. Nel Con-

(1) *Collegia Societatis non eſſe ſingula Membra ſeparata inter ſe, ſed eſſe membra unius corporis ſub uno Capite.* Layman *Juſta defenſio, In Cauſa Monaſteriorum extinctorum. Part.2.queſt.1.n.*78.

(2) *Ital. Sacr. de Epiſc. Soran. Tom. 1.*

(3) *Fol. 62.*

Convento di Sora non vi ſono gli Allievi, ò Studenti Religioſi, e rendite vi ſono ſoprabbondanti e conſiderevoli. Il Collegio dunque di Sora non è capace di acquiſto e per difetto de' Religioſi Studenti, e per eccesſo di quello, che poſſiede.

Oppongono i Geſuiti, che il difetto degli Studenti Religioſi non oſta alla pretéſa capacità di acquiſtare. Nel 1608., eſſendo lor Generale il P. Acquaviva, ſurſe fra loro il dubbio, ſe i Collegj, ove in atto non ſi trovavano loro Studenti Religioſi poſſano ritener le rendite acquiſtate. Soggiungono che queſto dubbio fu diſcuſſo per quattro giorni continui, e la quiſtione fu dibattuta nell' una, e nell' altra parte, e la Congregazione tenuta deciſe, che non vi debba eſſere ſcrupolo. Rapportano anche i motivi di tal deciſione: adducono, che la pratica di avere tali Collegj derivava fin dal tempo di S. Ignazio lor Fondatore, e facendo uſo del Privilegio di Papa Giulio II. conceduto all' Ordine de' Predicatori, e comunicato alla Compagnia, e del Privilegio proprio di eſſa Compagnia di dichiarare i dubbj, che s' incontraſſero nell' Iſtituto, e Formola del medeſimo, dichiara quella Congregazione, che non ſolo i Collegj, ove ſono i Seminarj della Compagnia, ma altri Collegj ancora ne' quali ſi tengono Studj, e Scuole aperte per utilità pubblica, ſieno non diſcordanti dalle Coſtituzioni, e dall' Iſtituto, e che in tali Collegj i Profeſſi, e Coadjutori Religioſi poteſſero alimentarſi (1).

Ma che ſi dirà, ſe queſta Riſoluzione ſi dimoſtrerà formata in tempo già ſoſpetto? Se i motivi, in cui tal Riſoluzione ſi fonda ſi manifeſteranno o falſi, o irragionevali? E ſe finalmente ſi vedrà che queſta Riſoluzione, come quella che riguarda il tempo paſſato, e precedente all' erezione della Caſa de' Geſuiti di Sora non è applicabile, nè giovevole alla Caſa medeſima di Sora? Il tempo è un aggiunto rilevante, e dee riguardarſi dagli Amatori

C della

(1) Le parole di queſta Riſoluzione ſono: *Propoſitum fuit in Collegiis, quæ hactenus multiplicata ſunt ubi Studentium noſtrorum Seminaria actu non ſunt, an licite retineri poſſent, & quid remedii eſſet adhibendum, tum ex conſtitutionibus, & litteris Apoſtolicis conſtare videatur redditus in Collegiis, & domibus probationis ad Seminaria noſtrorum ſtudentium eſſe conceſſos. Et cum perpenſis plurimis locis conſtitutionum, verbis litterarum Apoſtolicarum, & decretis* I. II. & III. *Congregationis Generalis, multa in medium adducta eſſent, & per quatriduum res diligenter exami-*

della verità. Nel 1608. e sotto il Generalato del P. Acquaviva si formò questa Risoluzione, che nata si vuole nella VI. Congregazione Generale. Tempo fu quello, in cui il fervore della povertà Evangelica erasi, se non in tutto, almeno in parte estinto, e la Disciplina Regolare de' Gesuiti era già rilasciata. Il Signor *de la Chalotais* ha questa rilassatezza dimostrata nel Parlamento di Brettagna, e l' Autore delle Novelle Ecclesiastiche di Parigi, rapportando le di lui parole ha scritto (1): *Il P. Lainez Cortigiano, Generale per intrigo .... ed Acquaviva di una Casa Illustre di Napoli; allevato nella grandezza ...... cangiarono quasi interamente le vedute dell' Istitutore*. Il tempo anche di questa Congregazione VI. riguardano le parole del nostro Autore della Storia Civile (2): *Essi RR. PP. seppero inventare il misto di Povertà, e Ricchezza, e mantenersi il concetto della perfezione, e la strada di acquistare co' Collegj*.

Quel tempo stesso già sospetto suscitò i falsi motivi: ove la risoluzione di questa VI. Congregazione si appoggia, cioè a dire la pratica fin dal tempo di S. Ignazio osservata di aver Collegj con rendite senza Studenti Religiosi, ed il Privilegio supposto di poter dichiarare legittimi, e conformi all' Istituto tali Collegj. Che sia falso il primo motivo, lo dimostrano molti Autori, che hanno scritto ne' Chiostri medesimi de' Gesuiti. Il Padre *Ribadeneira* Gesuita, Compagno del S. Fondatore diligentemente riscontrato al *Lib. 3. cap. 21.* scrive: *I Collegj sono di Studenti*. Notò, egli è vero, nel capo seguente, non già che vi fossero Collegj

examinata, visum est Congregationi statuendum, nullum in ea re fuisse, aut esse debere scrupulum, cum præsertim perpetua praxis, & continuata series ab ipso B. Fundatoris tempore huc usque tradita, quæ est optima legum interpres, securos nos reddere possint, & nihilominus ad omnes difficultates tollendas, quoniam non solum per communicationem privilegii a Fel. Record. Julio II. Ordini Prædicatorum concessi, sed etiam ex proprio Privilegio potest Societas, quæ dubia sunt in instituto, & formula ejusdem comprehensa declarare: Declarat Congregatio non solum Collegia ubi sunt Seminaria, sed etiam alia in quibus litterarum studia tractantur, & Scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt esse consentanea Constitutionibus, & Instituto: & Professos, atque Coadiutores formatos, de quibus poterat esse major dubitatio (nam de cæteris nihil scrupuli subesse potest) qui ejusmodi Collegiis, etiam ut Operarii necessarii, aut utiles sunt, posse in eis sine ullo scrupulo substentari.

(1) *Continuazione delle Novelle Ecclesiastiche di Parigi del dì 29. Maggio 1762. Rennes.* (2) *Lib. 33. cap. ultim.*

legj senza Studenti Religiosi, ma disse. *E se vi sono alcuni Collegj, dove i nostri solamente insegnano, e leggono a' Forestieri*: Non ha sognato mai di dire, come asserisce l'Avversario, che tali Collegj vi fossero stati. La parola, *se* dinota dubbio, ed il P. *Ribadeneira*, non già l'affermò, nè ardì di contestarlo. Il medesimo *Ribadeneira* (1) scrive che *il Collegio di Coimbra nel Regno di Portogallo fu origine, e principio di tutti gli altri ... ove per la fondazione mandò Ignazio alcuni uomini, e Giovani de' più provetti, ch' erano entrati nella Compagnia*. Surse dunque il primo Collegio cogli Studenti della Compagnia. Il Collegio di Padova, che fu il secondo, anche cogli Studenti si fondò (2). I Collegj di Valenza (3) di Alcalà (4) di Candìa nelle Spagne (5) furono a' tempi del S. Fondatore tutti eretti cogli Studenti, o siano Giovani della Compagnia. *Al Collegio Romano diede principio*, scrive lo stesso Ribadeneira, *il nostro P. Ignazio in alcune Case molto anguste, ch' erano al fine del Campidoglio con quattordici Studenti della Compagnia*. Il Collegio di Napoli, che ha il nome di Gesù, fondato pochi anni dopo la morte di S. Ignazio, ebbe, ed ha gli Studenti Religiosi, come a tutti è noto.

L' osservanza dunque, che s' allega fin da' tempi del S. Fondatore d' esservi stati Collegj senza Seminarj, o Studenti Religiosi della Compagnia non ha fondamento di verità. Mentre tanti Collegj si sono veduti tutti fondati co' loro Studenti Religiosi: e si è più diffusamente fatto vedere nella seconda delle due dimostrazioni dell' Incapacità de' Gesuiti pubblicate dal dotto e celebre Avvocato D. Gaetano Celani in occasione della presente Causa. I motivi dunque di questa Risoluzione sono falsi; irragionevoli, ed insussistenti si manifesteranno. Alla Compagnia si accordarono i Collegj per potere istruire i Giovani Religiosi nelle lettere, e nella pietà, e per l' istruzione de' medesimi a' Collegj s' accordarono le rendite; affinchè la mendicità universalmente imposta nella Compagnia non ritardasse il profitto degli Studj, che senza qual-

C 2 che

(1) *Lib.* 3. *cap.* 5. *pag.* 192.
(2) Ribadeneira *Lib.* 3. *cap.* 6. *pag.* 199.
(3) *Lib.* 3. *Cap.* 10. *pag.* 116.
(4) *Lib.* 3. *cap.* 8. *pag.* 306. (5) *Lib.* 3. *cap.* 10. *pag.* 217.

che comodità non si possono perfezionare. Se mancano gli Studenti, cessa il fine della permissione, che accorda l'Istituto, ed a tale oggetto i Sommi Pontefici accordarono. Lo stabilire il contrario distrugge l'Istituto, e si oppone a tutte le Bolle Pontificie. In fatti le rendite de' Collegj incominciati, che non bastassero a mantenere gli Studenti Religiosi fu stabilito nella Risoluzione 7. della Congregazione II. rapportata dal *P. Sanchez* (1), che si depositassero presso una persona pubblica per farne il pieno, e si proibì espressamente, che i PP. potessero farne uso, e s' ingiunse loro, che dovessero vivere di elemosina. Nè per lo privilegio de' Predicatori comunicato alla Compagnia, nè per quello, che Papa Giulio III. concedè alla Conpagnia colla sua Bolla *Exposcit debitum Pastoralis Officii*: avevano il Generale, e gli altri, che si unirono in quella Congregazione VI. la facoltà di formare tale Risoluzione così opposta, e ripugnante all' Istituto. La facoltà d' innovare intorno alla Povertà è negata non solo al Generale, ma ben anche alla Congregazione Generale (2). Altra facoltà non s' accordò al Generale co' suoi Consultori, che di dichiarare le cose dubbie, che dall' Istituto derivassero. Il fine dell' istituto si cancella, quando a' Collegj senza Studenti Religiosi s' accordano rendite, e possessioni. La base fondamentale di tutto l' Ordine, che è la povertà si dirocca, quando le rendite addette agli usi degli Studenti si debbano in altri usi necessariamente convertire contra l' espresso divieto del S. Fondatore (3). Si è veduto qual tempo fosse, quando si formò la Risoluzione della VI. Congregazione, e dimostrati si sono falsi, ed irragionevoli i motivi, su de' quali si fondò quella Risoluzione di potere le rendite ritenere in quei Collegj, ove Studenti non fossero della Compagnia, e come manca al fine dell' Istituto. Ma che può giovare questa Risoluzione

(1) *In Præcept. Decalog. cap. 27. n. 33. Collegia Societatis, etiam absque sufficienti dotatione fundata, in quibus nec nostri legunt, nec scholasticos alunt, non possunt ex propriis redditibus ali, sed debent ex eleemosynis vivere, & fructus debent per publicam personam conservari, ut plene fundentur.*

(2) *Quicumque in ea (Societate) professionem emiserint, se ad innovationem Constitutionum in iis, quæ ad paupertatem pertinet nihil facturos promittant: Constit. par.6.de iis, quæ ad paupertatem cap.* 2. e nelle Dichiarazioni alla stessa *Parte*, e *cap.*

(3) Nella formola dell' Istituto prescrive S. Ignazio. *Sic tamen, ut neque studentes dictis Bonis, neque Societas in proprios usus convertere possit.*

ſoluzione della VI. Congregazione per la cauſa preſente ? Specialmente riguardò que' Collegj, che in quel tempo, cioè nell' anno 1608. ſi ritrovavano eretti, ed eſiſtevano ſenza Studenti Religioſi. Nulla ſi determinò con queſta Riſoluzione intorno all' Erezioni, che ſi poteano fare in avvenire di Collegj ſenza Studenti Religioſi. La Caſa de' Geſuiti di Sora, come fondata ed eretta nel 1614. , vale a dire ſei anni dopo queſta Riſoluzione non può comprenderſi nel favore, o diſpenſazione della medeſima: E ſe taluno ne dubita potrà ſofferire l' incomodo di rileggere queſta Riſoluzione da noi già rapportata (1). Non ſi può dunque ſoſtenere la Caſa di Sora, come Collegio colla Riſoluzione della VI. Congregazione.

E ſe la Storia della Compagnia di Gesù appartenente al Regno di Napoli, ancorchè parzialmente ſcritta dal *P. Schinoſi* Geſuita ſi voglia riſcontrare, ſi troveranno non pochi eſempj di Collegj abbandonati da' Geſuiti volontariamente con tutte le rendite, a motivo che ne' medeſimi non poteaſi ſoſtentare il Seminario, nè mantenere la Gioventù Religioſa applicata agli Studj. Per queſto motivo ſi legge il diſcioglimento de' Collegj di Teramo, di Cività Santangelo, e della Cirignola (2).

Siccome ſi è permeſſo, e ſi è dimoſtrato i Collegj non poſſono illimitatamente poſſedere, ma rendite ſoltanto poſſono avere proporzionate al ſoſtentamento de' Religioſi, che ſtudiano. Nella Caſa de' Geſuiti di Sora non vi ſono Religioſi Studenti, e rendite vi ſono pur troppo eccedenti, ſiccome ſi rileva da' Documenti prodotti da' PP. Geſuiti, e da D. Pietro Renzi (3). Ed ecco dimoſtrati incapaci i Geſuiti di Sora per rapporto alla Caſa, che tengono in Sora, conſiderandola per Collegio, come eſſi vogliono, e non per Caſa di Profeſſione, come realmente ella è. I Collegj, come ſi è veduto, ſono quelli, ove Giovani Religioſi s' iſtruiſcono nella pietà, e nelle lettere per potere eſercitare i Miniſteri della Predicazione, delle Confeſſioni, e dell' inſegnare. La Caſa di Sora non avendo Seminario della Compagnia, non può

(1) Nelle note *pag.* 17.
(2) Il P. Schinoſi nella ſua Storia *part.* 1. *lib.* 4. *cap.* 1. e 11.
(3) *Fol.* 47. *a* 51. *Atti della Real Camera*.

può aversi, nè riputarsi Collegio. Dalle Bolle viziate, ch'esistono presentate da' PP. Gesuiti; siccome dalle medesime non si può rilevare argomento veruno in favore, così ogni ragione si può dedurre contra de' Gesuiti, che l'hanno prodotte. Le scritture ancorchè illegittime fanno piena pruova contra il producente; siccome un testimonio solo, che non fa tutta la pruova, viene a provare pienamente contra di chi lo produce. In queste Bolle viziate spesse volte si leggono i nomi de' *Professi*, e domicilio di *Professi* appare, che sia quel Convento di Sora. *Rodolfo Ospiniano* (1), ed *Oberto Mireo* (2) ne' Cataloghi, che hanno nelle loro opere inseriti di tutte le Case della Compagnia, niuna menzione fanno della Casa de' Gesuiti di Sora. L'accurato *Ughellio* nella sua Italia Sacra descrive la Città di Sora, e dopo la Cattedrale, e quattro Chiese Parrocchiali, fra le quali, due Collegiate, un Monistero di Conventuali di S.Francesco, ed altro di Monache, descrive, e rapporta *la Casa Professa della Compagnia di Gesù*. Una Casa Professa solamente descrive. Di verun Collegio fa menzione (3).

E che sia Casa di Professione incontrastabilmente lo dimostrano i documenti, che i PP. Gesuiti medesimi di Sora hanno presentati negli atti di questa causa. Ne' loro documenti si legge, che in Sora osservano il vero Istituto della Compagnia, e dichiarano essi medesimi, che dettano gli esercizj spirituali, e fanno istruzioni al Popolo, amministrano i Sacramenti, ed insegnano a' Secolari. Ministeri sono questi de' Religiosi Professi, e non Collegiali, e da esercitarsi, come si è veduto, in una perfetta povertà. Non si può dunque negare, che il Convento di Sora de' PP. Gesuiti sia Casa di professione. Come Casa di professione, concedono gli stessi Gesuiti, che nulla posseder possa di beni stabili, e come Collegio da noi si è dimostrato, che non abbia diritto quel Convento

(1) *De Origin. Regul. & Constitut. Jesuit.*
(2) *Status Religionis Christian.*
(3) *Intra Civitatem praeter Cathedralem, quatuor sunt Ecclesiae Parochiales, inter quas sunt duae Collegiatae, est unum Monasterium Conventualium S. Francisci, alterum Monialium, DOMUS PROFESSA SOCIETATIS JESU, unum Hospitale.* Ughell. *Ital Sac. de Epis. Soran. Tom. 2.*

to di acquistare, e possedere. O per Collegio s' abbia, o per Casa Professa totalmente incapace costa il Convento di Sora a possedere, ed acquistare l' eredità stabile di D. Gio: Battista Renzi, in cui fu istituito erede.

Ma non solo per rapporto alla qualità della Casa, che occupano in Sora i Gesuiti è quel Convento incapace, ma ben anche per rapporto agli annui emolumenti lasciati per le Opere ordinate dal Testatore. Le Opere ordinate in beneficio de' Gesuiti sono le due Cappellanie, la Cattedra di Teologia, e la fabbrica della Chiesa. Ordinò D. Gio: Battista Renzi, che si fondassero due Cappellanie indipendenti dall' Ordinario colla celebrazione di due Messe cotidiane perpetue, ed in infinito nell' Altare de' Sette Dolori in suffragio dell' Anima sua, e dell' anime de' suoi maggiori, e i Cappellani fossero amovibili a' cenno del P. Rettore, dal quale si dovessero pagare grani quindici per ciascheduna Messa a' Cappellani dalle rendite, e frutti della sua eredità, *quale sia sempre fondo speciale di dette due Cappellanie*. Con queste parole un Padronato si erge con fondo di Messe; e se ne fa un dono al Rettore di Sora. Ordinò anche D. Gio: Battista Renzi, che la *Chiesa de' Gesuiti dovesse mantenere colle rendite de' suoi beni in perpetuo un altro Padre della Compagnia totalmente distinto, il quale debba insegnare pubblicamente la Teologia Scolastica per comodo, sì de' Cittadini, che de' Forastieri; assegnando per mantenimento del medesimo annui ducati* 90. Quì fonda una Cattedra di Teologia Scolastica; ed assegna al Gesuita Lettore annui ducati 90.

In tutte le Case della Compagnia, sieno di Professione, sieno Collegj è proibito per celebrazione di Messe, e per insegnare ricevere stipendio, ovvero elemosina di sorte alcuna. Sono questi Ministeri, che nell' Istituto formato dal S. Fondatore si prescrivono doversi esercitare gratuitamente. Nelle Costituzioni si conferma tal divieto, e si dichiara, che in tutte le loro Case, e Chiese non si possano accettare, nè dimandare stipendio, o elemosina di sorte alcuna in compenso di Messe, Confessioni, Predicazioni, Lezioni, o di altro Ministero proprio dell' Istituto, avvertendo tutti coloro, i quali vivono sotto l' obbedienza della Compagnia a ricordarsi di dovere gratuitamente rendere quelle cose, che gratui-

tuitamente hanno ricevute (1). Con tutto ciò pretendono i Gesuiti di Sora, che possano godere del Legato delle Cappellanie con far celebrare ad altri le Messe. Questa facoltà appunto loro viene espressamente dinegata dalla Bolla di Gregorio XIII. de' 18. Dicembre 1576., e dalla lor Costituzione. Espressamente Gregorio li dichiarò incapaci di stipendj per Messe, e di fondi per Cappellanie, inguisachè nè prestazioni, nè elemosine potessero accettare, o ritenere (2). Nelle Costituzioni poi si condanna, e si vieta espressamente a tutte le Case siano di Professione, siano Collegj il mezzo proposto di far celebrare ad altri, e distribuire l'elemosina (3).

Hanno preteso anche essere capaci della pensione di annui ducati 90. per la Cattedra di Teologia Scolastica, con applicarla in beneficio della Casa, e non della Persona, che dovrebbe leggere. L'insegnare, come si è veduto, è uno de' Ministeri dell'Istituto, che dee gratuitamente esercitarsi, ed incapaci a ricevere stipendio sono le Persone non meno, che le Case tutte della Compagnia. Nè può questo legato a beneficio di altri trasferirsi o si riguardi la volontà certa, e determinata del Testatore, o l'osservanza delle nostre leggi intorno al regolamento degli Studj. La volontà del Testatore fu così determinata a favor de' Gesuiti, che nella sostituzione contravvenzionale a favor del Monistero di Montecasino toglie questo peso, e lascia solo quello delle Messe. Le

nostre

(1) Le parole delle Costituzioni sono: *Omnes, qui sub Obedientia sunt Societatis meminerint se gratis dare debere, quæ gratis acceperunt, NEC POSTULANDO, NEC ADMITTENDO STIPENDIUM, VEL ELEEMOSYNAS ULLAS, QUIBUS MISSÆ VEL CONFESSIONES, VEL PRAEDICATIONES, VEL LECTIONES, VEL VISITATIONES, VEL QUODVIS ALIUD OFFICIUM, ex iis, quæ Societas juxta nostrum Institutum exercere potest, compensari videatur, ut sic majori cum libertate possit, & proximorum ædificatione in divino servitio procedere. Part.6. Cap. 2. de iis quæ ad paupertatem n. 7.*

(2) Le parole di questa Bolla sono. *Nulla item Missarum, vel Sepulcralia stipendia, nullas sepulcrorum; VEL CAPPELLANIARUM FUNDATIONES, nullam denique prorsus Eleemosynam, quæ ad quodvis ipsius Societatis Ministerium vel opus dirigi intelligatur, admitti.*

(3) *In domibus, vel Ecclesiis, quæ a societate, ad auxilium animarum admittuntur redditus nulli, NE SACRISTIÆ QUIDEM, AUT FABRICÆ applicati haberi possint, sed neque ulla alia ratione, ITA UT PENES SOCIETATEM EORUM SIT ULLA DISPENSATIO. Constit. part. 6. de iis quæ ad paupertatem Cap.2. n. 2.*

nostre leggi del Regno, affinchè *la Gioventù resti imbevuta di sana e buona dottrina* (1) vietano, che altrove, fuori de' Regj Studj, si possa insegnare qualunque Scienza, o Facoltà, che in detti Studj s'insegna. La Teologia è una scienza di grave importanza alla Religione non meno, che allo Stato. E rispetto alla Teologia, è da notare, che ne' Regj Studj di Napoli è stabilito, che la dottrina di S. Tommaso, e di Scoto solamente si debba insegnare (2). La osservanza di questa Regia Prammatica fu tanto a cuore al Re Cattolico, che nel 1757. abolì nella Città di Foggia le Cattedre nel 1755. aperte, ancorchè avessero ottenuta l'approvazione di uno de' Magistrati Supremi del Regno. Il testamento di D. Gio: Battista Renzi in questa parte, essendo direttamente contrario alle Leggi del Regno, non può sussistere.

Si è dimostrata l'incapacità de' Gesuiti di Sora in ordine agli emolumenti delle Cappellanie, e della Cattedra; resterebbe a dimostrare l'incapacità in ordine agli emolumenti, che dalla fabbrica ordinata della nuova Chiesa potrebbero attendere. Quì non accade diffonderci in molte parole, essendosi dimostrato il divieto della fabbrica nel primo Punto di questa Memoria. La volontà del Sovrano dichiarata, e vindicata da' cavilli, ne' quali si voleva involvere, impone un rispettoso, e divoto silenzio. La costruzione, e conservazione delle Chiese riconoscendosi oggi essere di Pubblico Diritto appartiene a' Sovrani (3).

Ma generalmente ed in particolare, in ordine alle Opere suddette, risulterà l'incapacità de' PP. Gesuiti dalle qualità delle loro Persone, che rimangono a considerarsi. Queste qualità sono due, l'una di Regolari sotto l'Istituto di S. Ignazio, e l'altra di Stranieri, essendosi più volte accennato, che i Gesuiti di Sora sono tutti Forestieri, e le Persone, e la Casa sono annesse alla Provincia Romana, e separate da questo Regno.

I Gesuiti di Sora colla qualità generale, che l'Istituto professa di S. Ignazio, sono obbligati all' osservanza del voto ingiunto

 dall'

(1) *Part.* 2. *Tit.* 6. degli statuti sotto la *Prammatica* I. *de regim. stud.*
(2) *Part.* 2. *Tit.* 1. §. 10. 11. sotto la stessa *Pram. de Regim. Studior.*
(3) Franc. de Roy. *in Prolegom. ad Tit. de Jur. Patronat. Cap.* 27. *apud* Van-Espen *Part.* 2. *Tit.* 25. *Cap.* 6. *n.* 18.

dall' Istituto, e dalle Bolle de' Pontefici, che l' Istituto approvarono e confermarono. Questo Voto è di una povertà così stretta, che a ciascuno vieta non solo ogni sorte di acquisto, ma benanche ogni diritto Civile ad acquistare Beni, e rendite Stabili tanto in particolare, quanto in comune: E nella loro Costituzione anche si aggiunge, per conservare nel grado più puro il voto, che ognuno prometta specialmente, che dal suo canto non sia giammai per far cosa, che possa tendere al rilasciamento della Povertà, ma piuttosto al ristringimento, senza innovare cosa alcuna, che dalle Costituzioni si trovasse prescritto intorno alla Povertà (1). Ma dalle obbligazioni della Povertà se n' è ragionato a bastanza di sopra.

Pretendono potersi valere della facoltà conceduta dal Concilio di Trento a' Regolari di avere, e possedere Beni Stabili in comune, e così dimostrare capace la loro Casa Professa di Sora. Il Concilio di Trento fu pubblicato nel 1565., ed i PP. Gesuiti radunati nella II. Congregazione Generale espressamente, ed a nome di tutta la Compagnia rinunziarono alla facoltà Conciliare (2). Questa rinunzia fatta in questa II. Congregazione generale dovette aver presente S. Pio V. allorachè, colla sua Bolla de' 7. Luglio 1571. dichiarò, che la Compagnia, il Generale, e tutte le persone della Compagnia fossero, e dovessero essere in avvenire veri, e non finti Mendicanti (3). E non solo S. Pio V. afferma nella sua Bolla, che a quel tempo la Compagnia

(1) *Se ad innovationem constitutionum in iis, quæ ad paupertatem pertinent NIHIL FACTUROS PROMITTANT, nisi aliquo modo pro rerum occurrentium ratione, eam in Domino magis restringendam judicarent. Constitut. part.6. de iis, quæ ad paupertatem Cap. 2. n. 1.*

(2) Il Decreto di detta Congregazione Generale II. è il seguente. *Cum Concilium Tridentinum Session. XXV. Cap. 3. de Regularib. facultatem dederit omnibus Religiosis, exceptis Observantibus Minorum, & Cappuccinis, habendi bona immobilia in communi, non obstantibus quibuslibet Constitutionibus eorum, propositum fuit Congregationi an restringendo Sanctam Paupertatem, placeret cedere juri cuicumque ad habenda immobilia in Domibus professorum, quod ex Decreto Concilii prædicti nobis esset acquisitum. Et placuit magno consessu Patribus, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti.*

(3) Le parole di questa Bolla sono: *Societatem, & illius Præpositum, & singulas personas Societatis hujusmodi vere, & non ficte Mendicantes fuisse, esse, & fore.*

gnia nella vera mendicità esisteva (1); ma benanche nella Bolla de' 18. Dicembre 1576. Gregorio XIII confermò ciocchè S. Pio V. avea verificato (2). Al vigore di questa II. Congregazione, che fu eseguita dopo la pubblicazione del Concilio di Trento, e alla di lei osservanza verificata, ed approvata colle riferite Bollo di S. Pio V. e Gregorio XIII. oppongono ciocchè nella Congregazione VI. fu risoluto nel 1608. cioè a dire, che i Collegj, ove non fossero Studenti Religiosi, potessero ritenere beni stabili. Ma ciocchè fu risoluto in quella Congregazione VI. non può sussistere, siccome si è dimostrato; nè può aver luogo; sì perchè riguarda i Collegj, e la Casa di Sora si è dimostrata Casa di professione: sì perchè riguarda i Collegj fondati prima del 1608., e perciò non può comprendere la Casa di Sora, che nel 1614. ebbe il suo nascimento.

In fine oppongono, che nel Regno, ed altre parti sussistano molti Collegj senza gli attuali Studenti della Compagnia. Ma questo è un' abuso distruttivo dell' Istituto, offensivo della Disciplina Regolare, intollerabile a' Popoli, e pregiudiziale allo Stato, e a' Diritti del Sovrano. Per questa via in luogo della Povertà Evangelica si è surrogato l' interesse, e l' avarizia, che con tanto studio il S. Fondatore, ed i Pontefici proccurarono di tener lontana della Compagnia. Per questo mezzo hanno accumulate ricchezze immense; e maravigliosi acquisti hanno fatti in questa Città, e Regno principalmente, oltre gli eccelsi, e stupendi Edificj, che hanno inalzati. Per questo abuso l' Autore della Storia Generale della Compagnia, rapportando il calcolo del P. Giovencio (3) Gesuita pubblicato nel 1710. di essersi moltiplicati i Collegj sino al numero 612., e le Case Professe incapaci di acquisti esser rimaste nello scarso numero 24. (4) Ed in

 questo

(1) *Hinc est, quod nos attendentes, quod licet dilecti Filii Præpositus Generalis, & præsbyteri Societatis hujusmodi, TUM QUIA IPSA SOCIETAS MENDICANS EXISTIT, quippe quæ ex ejus instituto, & constitutionibus.*

(2) Le parole della Bolla di Gregorio XIII. sono: CUMQUE ETIAM IPSA SOCIETAS, QUÆ ORDO MENDICANS EXISTIT.

(3) *Juvenc. Hist. Societ. Jesu., pag. 963.*

(4) *Enfin, selon le calcul fait par le P. Jouvency, ils avoient en 1710. vingt-quatre Maisons Professes, cinquante-neuf Maisons de Probation, trois cens quarante*

questo Regno, ove nella Capitale, e nelle Provincie si sono tanto accresciuti, non vi è che una sola Casa Professa in Napoli, e trentasei Collegj. Con questo abuso quella ch'era eccezione nell'Istituto si è fatta divenire Regola universale, con disprezzo del voto, e con offesa della disciplina Regolare.

Dall'eccedenti ricchezze, che cominciate nella Capitale estesero nelle Provincie, ne risente questo Regno ogni più grave detrimento. Anche la piccola Città di Sora, e Luoghi vicini ne prendono la loro gran parte. Le tenute più ampie, i Poderi più fertili, i Campi più fecondi, i Siti più deliziosi sono ivi da' Gesuiti Professi occupati, e goduti. I frutti poi, i prezzi, ed i contanti, che ne ritraggono, altrove per la maggior parte si consumano, che ne' luoghi, ove nascono, e vengono prodotti. I medesimi Gesuiti hanno fatte costare co' documenti da loro presentati (1), le grandi spese, che importano i viaggi continuati, che fanno di Firenze, di Arezzo, di Loreto, di Macerata, e di altre Città d' Italia que' Religiosi nel venire, o nel partire di Sora. Essi medesimi attestano le somme, ch'estraggono, e fuori del Regno rimettono per supplire alle contribuzioni di Procura, e alle Tasse del Provinciale residente in Roma: Le quali spese, dicono, essere tali, e tante, che il mantenimento restringono di coloro che in quella Casa convivono. Che si dirà dell'industria cessata in que' Naturali? Ogni commercio interno, ed esterno, ancorchè proibito agli Ecclesiastici da' Sacri Canoni, quasi precluso si trova per industria, e commercio, che i Gesuiti esercitano.

Questo abuso, che l'Istituto distrugge, la disciplina Regolare corrompe, e i Popoli aggrava, e quasi annichilisce, ha notabilmente offesi i Diritti dello Stato, e del Sovrano. La Città di Sora posta verso i confini del Regno è molto opportuna a' disegni, ed esposta all'intraprese di una Corte Straniera. La Casa

quarante Résidences, six cens douze Colleges dont plus de quatre-vingt sont en France, deux cens Missions, cent cinquantesept Séminaires & Pensions, dix-neuf mille neuf cens quatre-vingt-dix-huit Jésuites. Histoire générale de la Naissance & des progrés de la Compagnie de Jesus, avec l'Analyse de ses Constitutions & Privileges, tom. 1. p. 1. article premier.

(1) *Fol.* 64.

sa Professa di Sora è occupata interamente da Stranieri, ubbidisce a' Superiori Stranieri, e divisa dal Regno è annessa ad una Provincia Straniera. Come perniciose allo Stato si condannano di semplici Chiese le unioni con Chiese site fuori dello Stato. Queste verità hanno dimostrata con molti esempj l'*Azevedo* (1), il *Rebuffo* (2), e il *Coppino* (3). Che si dirà de' Conventi, e de' Monasteri, ove Religiosi, e Superiori Stranieri convivono, e comandano senza il permesso del Sovrano? Non contenti di aversi appropriati i Terreni de' Naturali, hanno occupati anche gli onori. Nella Casa Professa di Sora reggono, e comandano Superiori Stranieri, e visita fa, e diritti di Procura esige un Provinciale Straniero. Non vi è fra Registri de' nostri Magistrati un' esempio, che abbiano chiesta mai licenza. Il Re *Ferdinando* II. (4) accordò, che tutt' i *Beneficj*, ed *onori* esistenti nel Regno a' Naturali si conferissero, e da' Naturali si godessero. Questa legge di *Ferdinando* è stata confermata da' successori Regnanti, ed è inviolabilmente osservata. Anche le più recenti Ordinanze sono a questa Polizia esattamente conformi. Nè da questa Legge, che molto influisce all' utile, ed alla tranquillità de' Naturali, sono esenti i Regolari. In tutti gli Stati Cattolici ben regolati si è stimata Legge salutare, ed in tutti i Dominj si osserva.

Il nostro Sovrano amantissimo del Bene de' suoi Sudditi ha nella stessa forma risoluto nelle cause de' Cistercienfi di S. Maria la Ferrara, de' Cappuccini di Teramo, di S. Maria delle Grazie, e de' Cistercienfi riformati, con avere i Naturali reintegrati ne' diritti loro proprj che dagli Stranieri da lungo tempo si tenevano occupati.

Per l'attacco, che ha ogni Sovrano colla felicità de' suoi Sudditi, i Gesuiti di Sora hanno offesi non solo i diritti dello Stato,

(1) *Unio facta Ecclesiæ de Regno alteri Ecclesiæ extra Regnum nulla est Lib.* 1. *tit.* 3. *al. L.* 14. 24.
(2) *In praxi de union. n.* 28.
(3) *De Sacra politia Lib.* 2. *Tit.* 6.
(4) Grazia di Ferdinando II. *Cap.* 4. nel *vol.* delle Grazie, e Privilegj del Regno.

to, ma benanche i Diritti della Maestà. Nel 1614. ottennero da Paolo V. le Bolle per fondare la nuova Casa in Sora. S' intrusero in quella Città senza dimandare il Placito Regio.. Offesero una delle Regalie Maggiori annessa alla Sovranità, ed inseparabile dal Principato (1). Tennero le Bolle occultate, non le presentarono, nè le fecero esaminare da verun Magistrato Regio. Violarono l'osservanza, che in questo Regno è stata sempre in vigore di non ammettere le Bolle di Roma senza prima esaminarsi, e senza le Patenti Regie di essersi esaminate (2). Intrapresero i Gesuiti, ed eseguirono una nuova fondazione. Usurparono un Diritto proprio della Maestà, a cui si appartiene di ammettere le nuove fondazioni (3). Formarono una radunanza illecita, e proibita dalle Leggi Civili. Ed avendo formata una Radunanza illecita e proibita, non hanno nè al Sovrano, nè a' suoi Magistrati presentate le Regole, e le Costituzioni, che intendevano osservare. Hanno perciò offeso quel Supremo diritto, che al Sovrano compete d'invigilare sopra gli Ecclesiastici, e custodirne la Disciplina, che i Canoni (4), i Concilj (5), ed i Padri (6) medesimi nel Sovrano hanno riconosciuto.

Diranno forsi i Gesuiti di Sora, che non erano tenuti ad esibire le Regole, e le Costituzioni; attesochè nel Regno si ritrovava

(1) *Franc. Salgad. post alios allegatos Auctores in tractatu de Supplicatione ad Sanctissimum part. 1. cap. 100. notat. hoc jus, aliaque similia ad Supremam Principis Regaliam spectantia, Principem a se abdicare non posse, & sic esse imprescriptibilia.* Van-Espen *de promulgat. ll. Ecclesiastic. part. 2. cap. 3. §. 2.*

(2) *Testatur Camillus Borellus in Commentario ad Statum Neapolitanum, quod in Regno Neapolitano Bullæ non tantum debeant in Conciliis Regiis examinari, & placitari, sed insuper signari per Secretarii Concilii Status, ut inde appareat eas fuisse examinatas in concilio Regio.* Idem Van-Espen ibid. §. 3.

(3) Van-Espen *Part. 2. tit. 25. cap. 6. n. 18.*

(4) *Qui potestati resistit Dei ordinationi resistit* Decret. *part. 2. caus. 11. q. 3. can. 96. Ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinæ Ecclesiæ agunt, rigore Principum conterantur.* Decret. *part. 2. caus. 23. q. 5. can. 20.*

(5) *Intentio, & propositum est Majestatis vestræ universis quidem subditis providere.* Concil. Chalced. *Act. 1.*

(6) *Disciplina Ecclesiastica ad occidentalia Religionis, quæ cum variis modis pro personarum, locorum, temporumque circumstantiis sine dispendio salutis se habere queat ad salutem Civium, quæ nulli magis, quam Imperanti perspecta esse potest, attemperari debet* Riegger. *sect. 2. de jur. Eccles. particul. Origin. nat., & princ. §. 24. in not. Generale pactum est Societatis humanæ obedire Regibus.* S. August. *lib. 3. Confession. cap. 8.*

vava il loro Istituto accolto, e ricevuto. Dovrebbero essi dimostrare, che quando fu accolto l'Istituto, le Regole, e le Costituzioni furono esaminate dal Sovrano, e da' suoi Magistrati. Ciò non potranno mai dimostrare. Sotto il P. Alfonso Salmeroni pervennero la prima volta in Napoli nell'anno 1551. vale a dire anni 63 prima che in Sora capitassero. Quì ebbero in breve tempo le amicizie de' Nobili; ed Ettore Pignatelli Duca di Monteleone assegnò loro per abitazione una Casa nel vicolo del Gigante, dove era una piccola Cappella. Ivi si posero ad istruire i Giovani nella dottrina Cristiana, invitando anche i Preti Secolari a farlo. Comprarono poi dal Conte di Maddaloni una Casa verso la Chiesa di Monte Vergine, e vi edificarono una Chiesa sotto il titolo di Gesù, dove incominciarono ad insegnare a' fanciulli senza mercede alcuna, a predicarvi, ed a fare altri Spirituali esercizj. Si sa ben anche, come guadagnata la protezione del Cardinal Alfonso Carafa Arcivescovo di Napoli diedero principio nel 1564. alla costruzione di quel magnifico loro Collegio, che col dono di 20. mila ducati avuti dal solo Principe della Rocca perfezionato, ora occupa più contrade della Città. Così descrive l'Autor della *Storia Civile*, la prima introduzione de' Gesuiti nel Regno (1). Di quì si rileva, che coll' amicizia del Duca di Monteleone s'introdussero, col favore dell' Arcivescovo si stabilirono, e colle protezioni de' Nobili si aumentarono. Egli è totalmente ignoto, se il Governo ne fosse consapevole, e molto meno si rileva, che avessero le loro Regole, e Costituzioni fatte esaminare. Ed allora che furono in Napoli accolti i Gesuiti, aveano solamente le Bolle de' primi Pontefici, che il loro Istituto approvarono, e confermarono. All'incontro i Gesuiti di Sora, che nel Regno arrivarono nel 1614. vale a dire anni 63. dopo, ed in tempo, in cui le dichiarazioni aggiunte alle Regole, e le Congregazioni aveano già guasta la purità dell'Istituto, e corrotta in parte la loro disciplina Regolare, non presentarono nè Bolle di erezione, nè Regole, nè Costituzioni di sorte alcuna nè al Re, nè a' suoi Regj Magistrati,

(1) *Lib.* 32. *cap.* 9.

ſtrati, da' quali eſaminar ſi doveano (1). Se al tempo, che vennero in Sora, il loro Iſtituto trovavaſi introdotto nel Regno, non per queſto poſſono pretendere di non eſſere nell' obbligazione di preſentare le Coſtituzioni loro, e le dichiarazioni, che creſciute di mole ſin da quel tempo, oggi formano più volumi, ben vero viſibili a pochi nel Mondo, ancorchè più volte riſtampate.

L' aver dunque la Compagnia ſenza Studenti Religioſi Collegj capaci d' acquiſti, egli è un abuſo, che offende la diſciplina Regolare, offende la Ragion Pubblica dello Stato, offende i Diritti Supremi della Maeſtà. Non per queſto certamente perchè un tale abuſo diſteſe alte radici, e nel Regno vi ſono già 36. Collegj con ricchezza immenſa (2), ed una ſola Caſa di Profeſſione, la Caſa de' Geſuiti di Sora può aſpirare all'eredità teſtamentaria di D. Gio: Battiſta Renzi.

Ora pretendono, che la Real Camera di S. Chiara non debba eſaminar la cauſa preſente, nè fare la Conſulta da Sua Maeſtà ordinata. Vogliono confermare, non togliere l' abuſo di aver Collegj ſenza Studenti Religioſi capaci d' acquiſti. Eſſendo im-

(1) *Quæ Principum cura in reformationis negotio promovendo menti, & deſiderio Synodi Tridentinæ plane conſonat, quæ hortatur Principes, atque in virtute Sanctæ obedientiæ præcipit, ut Epiſcopis, & aliis Prælatis in reformationis executione ſuum auxilium, & auctoritatem impendant quoties requiſiti fuerint*. Concil. Trident. *ſeſſ. 25. Cap. ult. de Regularib.* Van-Eſpen *part. 1. tit. 32. de Regul. reform. & viſit. Cap. 2. n. 16. ad quos reformandi auctoritas pertineat?*

S. Leone Papa riconobbe nella Poteſtà Regia il Diritto di conſervare nella purità gli Statuti, che dichiarò di competere a' Sovrani anche la correzione degli Eccleſiaſtici: *Debes incunctanter advertere, Regiam Poteſtatem tibi non ſolum ad mundi regimen, ſed maxime ad Eccleſiæ præſidium eſſe collatam, ut auſus nefarios comprimendo, & quæ bene ſunt ſtatuta defendas, & veram pacem his, quæ ſunt turbata, reſtituas*. S. Leo Papa 1. *Epiſt. 75.*

Rebuffo rapporta, che in Francia il Senato Regio invigila per la riforma de' Regolari. *Se pluries vidiſſe Senatum Regium ex officio extra ordinem cognoſcere de Reformatione Monaſteriorum in Concordat. Tit. de Reg., & Prælat. nom. §. 1. in Verb. Reformatione.*

(2) Della ricchezza de' Geſuiti in Napoli, e nel Regno l' Autore della citata Storia Generale della Compagnia in parellello delle ricchezze che hanno in Roma ſcrive. *Ce qu' ils poſſédent ici n' eſt rien au prix de ce qu' ils poſſédent dans* LE ROYAUME DE NAPLES *en Sicile, en Eſpagne, en Allemagne, en Pologne. Leurs ricchesſes, dans tous ces Pays, ſont ſi énormes, ſi effrayantes, qu' elles devroient faire ouvrir les yeux aux Souverains. Tom. 4. pag. 186.*

imminente la determinazione della Real Camera di Sora hanno fatta presentare un' Istanza di rinunzia firmata dal P. Cattani Gesuita. Rinunziano *alla Causa*, non rinunziano all'Eredità di D. Gio: Battista Renzi, *a beneficio di chi spetta*, e non già di D. Pietro Renzi legittimo Erede. Delle rinunzie non si può avere alcuna ragione, se non dopo, che dal Rinunziatario vengono accettate. D. Pietro Renzi non ha avuto niun giusto motivo di accettarla, ed il Re in data de' 22. Maggio del corrente 1762. ha comandato, *che la Real Camera di S. Chiara, non ostante la rinunzia de' Gesuiti, faccia l'ordinata Consulta*. E come accettar potea D. Pietro Renzi questa rinunzia? Non sono gli stessi Gesuiti di Sora, non è lo stesso Generale, che dopo aver sostenuta lunga dispendiosa lite nella Real Camera di S. Chiara, rinunziarono l'eredità di *D. Fabio Tuzj* lasciata per l'erezione d'un Seminario in Sora, e dopo la rinunzia, ancorchè fossero stati costretti nel 1760. a restituire i beni insieme co' frutti di 24. anni percepiti senza avere il Seminario eretto, nulladimeno contendono al presente in Roma a' nuovi Amministratori il possesso de' *Luoghi di Monti* ereditarj di *D. Fabio Tuzj* con impugnare quella rinunzia per lo difetto dell'Assenso Apostolico. Con questo esempio in vista potea D. Pietro Renzi accettar la rinunzia? Il P. Catani, come Procuratore, fa la rinunzia. Distrae un Procuratore, e distrae senza le solennità ingiunte da' Sacri Canoni. Può il Generale celebrare ogni contratto per qualunque Casa della Compagnia (1). Ma che possa alienare, o distrarre senza il sentimento di una Generale Congregazione a lui viene dalle Costituzioni proibito (2). Il Generale non ha ratificata la rinunzia già fatta. Ha data facoltà solamente di rinunziare. Ed a che cosa? Alla qualità, e al titolo ereditario: e colla riserba di non pregiudicarsi intorno all' adempimento di quelle Opere Pie, per le quali l'eredità da

E D.Gio:

(1) *Omnis potestas celebrandi contractus penes Præpositum Generalem residet* dichiarò S. Pio V. nella Bolla del 1568. *Penes Præpositum Generalem est omnis facultas agendi quosvis contractus* dichiarono le Costituzioni *part. 9. cap. 3. tit. 5.*

(2) ALIENARE *autem, aut omnino dissolvere Collegia, vel domos jam erectas, sine generali Congregatione,* GENERALIS NON POTERIT. *Constit.* nella parola *Contractus §. 5. Aut in usum Societatis professæ redditus eorum convertere ibid. §. 17.*

D. Gio: Battiſta Renzi fu laſciata. Ed a chi s' indirizza la rinunzia? In beneficio *di chi ſpetta*. Non è queſta rinunzia, nè può eſſere profittevole, nè ſicura, anzi perniciosa a D. Pietro Renzi. Utile può eſſere al ſolo diſegno de' PP. Geſuiti, ſupponendo la rinunzia o il dominio acquiſtato, o la capacità di acquiſtarlo. Lo che a D. Pietro Renzi potrebbe in grave ſuo pregiudizio ridondare.

Ha egli D. Pietro dimandata l' eredità di ſuo Zio, come più proſſimo Congiunto, ed in virtù delle Leggi dimanda la ſucceſſione, non potendo il Teſtamento di Gio: Battiſta Renzi per niun verſo ſuſſiſtere.

Si è già veduto, che la Chieſa, e Caſa de' Geſuiti di Sora non poteano iſtituirſi eredi da D. Gio: Battiſta Renzi. Alle Bolle di fondazione, che ſpedite nel 1614. hanno preſentate, non fu impartito mai il Regio Placito. Una fondazione illecita ſi è dimoſtrata eſſer la loro, ed una Radunanza proibita, degna ſolo di abolizione, ed eſcluſa da ogni ſucceſſione. Ad iſtituirli Eredi ſi moſſe D. Gio: Battiſta Renzi, e colla condizione Eredi iſtituì quella Chieſa, e Convento de' Geſuiti di dovere una *nuova*, *bella*, *magnifica e ſpazioſa Chieſa* coſtruire. Queſta condizione è mancata da che il Sovrano l' ha proibita con Reſcritto de' 6. Agoſto 1757. ſecondo le Ordinanze generali. La condizione mancando, o non potendoſi purificare ſi è dimoſtrato, che l' eredità ſi deferiſca all' erede legittimo o ſia a D. Pietro Renzi, come più ſtretto Congiunto del Teſtatore. Veduto queſto vizio nel teſtamento, ſecondo le leggi comuni ſi è fatto paſſaggio a dimoſtrare l' incapacità de' Geſuiti di Sora ſecondo l' Iſtituto, che profeſſano. Si è riſalito inſino al tempo, in cui la Compagnia ebbe il ſuo naſcimento. Si è penetrato nello ſpirito, e nel fine del Santo Fondatore. Si è diſtinta la qualità delle Caſe Profeſſe, e de' Collegj. Caſe Profeſſe ſi ſono paleſate eſſer quelle, ove i Miniſteri del predicare, dell' amminiſtrare i Sacramenti, e d' inſegnare gratuitamente ſi eſercitano. Collegj ſi ſono dimoſtrati eſſer quelli, ove Giovani Religioſi s' iſtruiſcono per abilitarſi a quei Miniſteri.

Quelle non poſſono avere rendite di ſorte alcuna, e queſti poſſono

possono averle proporzionate al necessario sostentamento de' Religiosi, che studiano. La perfetta, ed Evangelica Povertà, che il Fondatore ispira nel suo Istituto, si è dimostrato, che nella medesima purità fu da i Sommi Pontefici confermata, senza essersi in minima parte alterata. In guisachè il divieto di acquistare, e possedere, così in comune, come in particolare in tutte le Case della Compagnia è rimasto fermo nel modo e nella forma, che prescrisse il S. Fondatore. Questi principj si sono applicati a discernere l' Incapacità de' Gesuiti di Sora in riguardo alla qualità della Casa, che tengono in Sora, in riguardo all' Opere ingiunte dal Testatore, ed in riguardo alle Persone, che occupano quella Casa. Hanno preteso, che fosse Collegio quella Casa di Sora, e come Collegio, per lo difetto degli Studenti Religiosi si è osservato, che sia incapace di acquistare. Non ostante il difetto degli Studenti hanno allegata la Risoluzione, che nel 1608. la Congregazione Generale VI. della Compagnia fece, per cui hanno creduto, che i Collegj senza Studenti potessero acquistare, e possedere. Si è questa Risoluzione confutata con aver dimostrato il tempo in cui nacque della rilassatezza già introdotta nella Compagnia, con aver manifestati falsi, irragionevoli, ed insussistenti i motivi, che ha per fondamento, e con aver veduto che la stessa Risoluzione non è applicabile alla Casa de' Gesuiti di Sora fondata nel 1614. Mentre la Risoluzione fu pubblicata nel 1608. e non comprende, che quei Collegj solamente, che allora si trovavano senza Studenti Religiosi. Ma poi si è veduto, che non sia Collegio quello di Sora, ma vera Casa di Professione: mentre i Ministeri, che ivi si esercitano, sono di Casa Professa, e nelle Bolle viziate, che hanno prodotte, di *Professi* e non di Collegiali si fa menzione; e per Casa Professa dall' Ughellio si descrive. Indi si sono esaminate le Opere ingiunte da D. Gio: Battista Renzi nel suo Testamento, e si è veduto, che niuna ragione loro competa di pretendere gli emolumenti, e stipendj a titolo di Cappellania, e di Cattedra di Teologia loro lasciati. In questa parte resiste il loro Istituto, resistono le Costituzioni loro, e gli Statuti del nostro Regno intorno al buon regolamento

golamento degli Studj. All' Incapacità in riguardo alla Casa, e all' Opere si è aggiunta l' Incapacità Personale. Nelle Persone si è distinta la qualità di Regolari Mendicanti, e la qualità di Stranieri. Come Regolari Mendicanti hanno preteso, che loro giovasse la facoltà conceduta dal Concilio di Trento di avere Beni Stabili in comune. La Rinunzia espressa avvalorata dal consenso della II. Congregazione Generale, che fecero all' Indulto Conciliare: l' esecuzione, che tal Rinunzia ebbe, verificata colle Bolle, che ottennero dopo il Concilio, di S. Pio V., e di Gregorio XIII., gli ordini, che dopo il Concilio questi Sommi Pontefici emanarono di dover essere veri, e non finti Mendicanti in avvenire, hanno preclusa loro ogni via al favore, che altronde dal Concilio potrebbero sperare. Mancando loro ogni altra eccezione, in loro difesa hanno allegato l' abuso, che nel Regno, ed in altre parti sussistano Collegj senza gli attuali Studenti. E questo abuso si è divisato distruttivo del loro Istituto, offensivo della disciplina Regolare, intollerabile a' Popoli, e perniciosò al diritto dello Stato, e del Sovrano. E come Stranieri soggetti a' Superiori Stranieri, e separati dal Regno, non possono i Gesuiti di Sora partecipare di Beneficj, nè di Onori esistenti nel Regno, che l' Antiche Leggi, e le Ordinanze de' Sovrani a' Naturali hanno riserbati. Questa Polizia in tutti gli Stati Cattolici, e nel nostro Regno si è dimostrata essere in tutto il vigore, anche sopra i Regolari. Tra le offese recate a' Diritti della Maestà si è annoverata quella di non aver mai presentate le loro Regole, Costituzioni, dichiarazioni, Aggiunte, e Compendj a veruno Regio Magistrato. A questa obligazione si sono veduti principalmente tenuti i Gesuiti di Sora, che nel 1614. ivi s' introdussero, dopochè la loro disciplina si era rilasciata, e la purità dell' Istituto si era corrotta.

E un Testamento, contra il quale la Ragion Civile, e la Pubblica, la Disciplina Regolare, e la Suprema Potestà si sollevano; terrà più lungamente in travaglio D. Pietro Renzi? E i Gesuiti di Sora, che per tanti anuni, ed in tanti Tribunali lo hanno indoverosamente straziato cont ine ra nno a molestarlo in avvenire? E la prepotenza

potenza de'Gesuiti di Sora lo terrà sbigottito più di quello, che la sua chiara ragione potrà renderlo consolato? Se i Gesuiti di Sora hanno rinunziato alla Causa, hanno dichiarato di rinunziare al solo titolo creditario. Se rinunzia hanno fatta, in beneficio di qualunque estraneo più tosto, che in beneficio di D. Pietro Renzi hanno indirizzata. La di lui modesta fortuna, la numerosa famiglia, che sostiene, il tenue, e piccolo avere, che gli avanza, in vece di trarre verso di lui qualche sentimento di pietà, hanno irritato più tosto l'implacabile loro furore. Altri Stranieri (1) hanno istigati a proseguir la lite, e non potendo vincere pe' canali della giustizia hanno cercato di opprimere D. Pietro Renzi per mezzo di nuovi competitori, che senza ragione hanno fatti apparire. Se Avversarj solamente gli avesse sperimentati si sarebbe D. Pietro Renzi astenuto di ricorrere, e d'ordine del Sovrano non si sarebbero affaticati per questa causa i primi Ingegni, le dottrine più consumate, e i Cuori più zelanti de' Ministri del suo Regno, che la sua Real Camera compongono. Quì con ogni diligenza s'è procurato di esporre la causa. Toccherà a' Supremi Ministri Deputati il promuovere la pubblica Ragione. Non dovea certamente D. Gio: Battista Renzi preferire a D. Pietro suo Nipote un Convento illecito. E dopochè l'ha preferito condizionalmente, svanita la condizione, non ha il Convento, che pretendere. Le leggi civili, l'Istituto Regolare, le Bolle de'Sommi Pontefici, che l'Istituto approvarono, le Ragioni dello Stato, e del Sovrano concorrono insieme in esclusione de'Gesuiti. Tante leggi, che abborriscono i torti, che ha ricevuti D. Pietro Renzi, lo assicurano, che gli conserveranno i diritti, che gli appartengono.

Gio: Battista Elia.

(1) S'intende *Gio: Battista Rossi* Romano, il quale in virtù della Rinunzia de' PP. Gesuiti pretende come Erede di Teresa Rossi sua sorella usufruttuaria di D. Gio: Battista Renzi appartenergli l'eredità, che si contende.

P E R

D. Pietro Maria Renzi.

R I S P O S T A

All'ultime Scritture divulgate da' PP. Gesuiti.

D. O. M.

Siccome la Ragion Civile e privata dalla Naturale e Pubblica Ragione dipende: così non vi è Causa particolare e privata, che alla pubblica, e all' universal Causa non si possa in qualche modo riferire. Non per questo nel Foro, e ne' Giudizj in ogni lite può ciascuno rappresentare tanto d' interesse, che a suo piacere possa prender la parte di Reo, o di Attore. Le leggi non sempre somministrano, e i Magistrati non sempre accordano a tutti o l' azione, o l' eccezzione, che si voglia. Tra D. Pietro Maria Renzi, e i PP. Gesuiti della Provincia Romana commoranti a Sora si è disputata l' eredità di D. Gio: Battista Renzi. Le Leggi, che favoriscono la congiunzione del sangue, hanno fornito D. Pietro Renzi dell' azione: il Testamento, che scrisse D. Gio: Battista Renzi, ha data a que' Gesuiti l' eccezione. Le Leggi essendo manifeste ed aperte, si è per lo spazio di cinque anni la contesa raggirata sulla validità del Testamento. La lite si è agitata in Napoli nella Gran Corte, nel Consiglio, e nella Camera Reale: e Niun Superiore o Suddito Gesuita della Provincia Napoletana è venuto in Giudizio: perchè nè ragion di sangue, nè di Testamento niun di loro può vantare. Hanno preteso i Gesuiti Esteri di recedere dalla Lite: e la Rinunzia prodotta si è per D. Pietro Renzi giustamente contraddetta. La Causa come fu esposta per D. Pietro Renzi, guadagnò l' approvazione comune non solo degli Uomini dotti, ed eruditi, ma de' plebei, e de' volgari ancora. Questa è la fortuna, che suole accompagnar le cause celebri, e bene apprese. Non prima già, ma dopo la risoluzione della Camera Reale il Gesuita odierno Superior della Provincia Napoletana cominciò ad esclamare, ed a ricorrere nel nome proprio, benchè nè per istituzione o sostituzione contenuta in quel Te-

stamento, nè per altro vincolo potesse a veruna porzion dell'eredità di D. Gio: Battista Renzi aspirar egli o altro suo Suddito Napoletano. Pende tuttavia la decisione Sovrana nel Consiglio di Reggenza su la risoluzione della Camera Reale. E mentre questa fioritissima, ed ogni altra più culta Città dell'Italia, della Germania, della Francia, e delle Spagne ne attende l'evento, si sono divulgati tre Componimenti: la *Supplica*, intendo io dire, che il Superiore della Provincia Napoletana ha presentata; sotto il *Saggio delle Ragioni*, e la *Memoria per lo Collegio Sorano de' PP. Gesuiti*. La *Supplica* si è promossa sotto la specie dell'interesse universale della Compagnia situata in questo Regno, rimoto forse e lontano assai più che non è il Convento di Sora separato e distante da' Conventi, che la Provincia Napoletana compongono; e sotto l'immagine di un'abbondante Magazzino si è dato fuora il *Saggio*; come se la Causa de' Gesuiti di Sora vota, e sfornita di ragione, la qual è, non fosse notoria e famosa nel Mondo. Al *Saggio*, che bastar non potea, si è ordinato di supplire con quell' artificiosa e leccata *Memoria*. Con tutto ciò la presenza, e l'opinione, che corre del P. Provinciale, e le nuove Carte accennate hanno questa Città divisa, che tutta prima inclinava a favorir la giusta Causa, che D. Pietro Renzi sostiene. Il rimanersi in silenzio, e spettator neghittoso di tale novità, ho io creduto un male, e che coll'errore crescendo potesse troppa forza acquistare, non senza pregiudizio di D. Pietro Renzi, della Disciplina Regolare, e dello Stato. A queste nuove Carte ho io deliberato di rispondere con animo amico del vero, e senza livore alcuno. Ed a potere agevolmente ciò fare, io stimo pregio dell'Opera di mettere avanti gli occhi brevemente il fatto, e dopochè l'avrò a' punti della quistione ricondotto, siccome richiederà il bisogno, mi sforzerò di rispondere a quanto nella *Supplica*, nel *Saggio*, e nella *Memoria* si contiene.

D. Gio: Battista Renzi della Città di Sora in Provincia di Terra di Lavoro fu figliuolo di Bonaventura. Egli ebbe un solo Germano appellato Niccolò, col quale non senza lite partì e di-

e diviso l'ampio, e ricco patrimonio pervenuto dal comune Genitore. Esistono tuttavia nel Consiglio i Processi formati. Da questo di lui Germano nacque D. Pietro Renzi, che ha ivi continuata la famiglia, e numerosa prole, non senza disagio, sostiene. Fra le molte Chiese, e Monasteri, che ivi sono, si distingue in ricchezza la Casa de' PP. Gesuiti della Provincia Romana, che con tutto il comodo, e splendore vi si mantiene. D. Gio: Battista Renzi dimorò lungamente in Roma, ed ivi concepì il Testamento, che dopo alcuni anni scrisse nella Città di Sora. Lo dice l'Autore del *Saggio* (1). Agitato egli dall'odio per la lite con D. Pietro Renzi continuata, alla povertà ed al bisogno di un Nipote in grado sì stretto congiunto preferì la ricchezza e l'opulenza degli Stranieri. Non solamente si rileva, ma si legge espresso l'odio nel medesimo Testamento. Lasciò col titolo di erede i mobili, e l'usofrutto de' beni stabili a D. Teresa Rossi Romana sua moglie, colla quale non procreò figli. Nella proprietà di tutti i beni stabili istituì erede la *Chiesa e Collegio* de' Gesuiti della Provincia Romana commoranti nella Città di Sora, nel caso che o morisse, o passasse a seconde nozze la moglie trasferì l'usofrutto a' medesimi Gesuiti. Per morte di Teresa Rossi venendo l'usofrutto ad unirsi colla proprietà a beneficio de' Gesuiti, volle che si erigessero nella lor Chiesa due Cappellanie per celebrarsi due Messe cotidiane perpetue, ed i Cappellani fossero amovibili a cenno del P. Rettore. E tassando a grani quindici l'elemosina di ciascuna Messa, lasciò loro con tal titolo annui ducati cento e otto.

Legò parimente annui ducati novanta a beneficio di quel P. Gesuita, che distinto dal Casista, dovesse insegnare la Teologia Scolastica a' Cittadini, e Forestieri.

Dopo la fondazione delle due Cappellanie, e della nuova Cattedra, dispose, che quanto dalle rendite de' suoi beni avanzasse, in Roma, o altrove si depositasse, e moltiplicata la somma a docati 25. o 30. mila, ordinò che il moltiplico si dis-

 mettesse,

(1) *Pag.* 3.

metteſſe, e col danajo moltiplicato ſi coſtruiſſe *da fondamenti una Chieſa bella e ſpazioſa preſſo il Collegio ſuddetto, o dove ora ſi trova la Chieſa, o in altro luogo ad arbitrio del P. Generale della Compagnia*. Ed era a Gio: Battiſta Renzi noto, ſiccome oggi è manifeſto, che di ornamento, o di ſpazio maggiore non avea biſogno la Chieſa che hanno quei Geſuiti. Tutto rivolſe a loro comodo e vantaggio, ſenza verun rifleſſo al Congiunto, o alla Patria, donando loro anche l'onore del Padronato e della nuova Chieſa, e delle Cappellanie iſtituite.

Volle di più, che i Geſuiti Rettori, ed Amminiſtratori non doveſſero render conto de' frutti della di lui eredità ad altri, che al P. Generale della Compagnia.

Ordinò che ſi proſeguiſſe, o componeſſe con D. Pietro Renzi la lite pendente nel Conſiglio di Napoli ſulla ricuperazione delle quantità dagli effetti de' comuni Maggiori pervenute. Si può dare preſunzione più chiara dell'odio, che nodriva verſo il Nipote? O ſi può dubitare, che dalle liti odio non provenga?

Quel che poi ſuſſiegue nel medeſimo Teſtamento fa vedere, che il Teſtatore foſſe totalmente fuori di ſenno. Preſcriſſe, che la *Chieſa e Collegio* de' Geſuiti doveſſe ſuccedere nel caſo che la famiglia Renzi proveniente da D. Pietro ſi eſtingueſſe. Si può mai giudicar ſano di mente chi dell' altrui Patrimonio così francamente diſpone.

Preſcriſſe finalmente, che non adempiendoſi all'opere ordinate, o vedendo, alienando, o permutando qualche corpo de' ſuoi ſtabili, non fondando le due Cappellanie coll' elemoſina eſpreſſa, non mantenendo il P. Teologo, e nella Chieſa non ponendo le armi di ſua Caſa coll' iſcrizione ordinata, decadeſſero la *Chieſa e Collegio* dalla ſua eredità; e ne' ſuddetti caſi ſoſtituì erede univerſale il Venerabile Moniſtero di Monte Caſſino col peſo di fondare un'altra Cappellania, oltre le due già ordinate: E queſto alienando, permutando, vendendo, o non adempiendo, volle che tornaſſe la ſua eredità interamente di nuovo a beneficio della *Chieſa e Collegio di Sora* con tutti i peſi impoſti nella prima iſtituzione, ſoſtituendo l'uno all'altro in infinito, e tante volte, quante ſi veniſſe a contravvenire. Anche in queſt' ultima parte del

del Teſtamento D. Gio: Battiſta Renzi fa ſcorgere la leggerezza, e la follìa che lo agitava: Mentre con tanta facilità toglie, e ritoglie, dona, e ridona.

Queſta è tutta la diſpoſizione, che a' 27. Dicembre 1751. D.Gio: Battiſta Renzi ſano di corpo, ed infermo di mente, come ſi è veduto, fece ſolennizzare nella Città di Sora (1). Accadde la di lui morte a' 10. Settembre 1753., e l'uſofruttuaria D. Tereſa Roſſi occupò il poſſeſſo de' beni. Eſſendo poi ella a' 5. Luglio 1757. mancata, i Geſuiti nella Corte Locale di Sora dimandarono l'immiſſione, ed ottennero di eſſer dichiarati eredi: e D.Pietro Renzi in Napoli allegò la nullità del Teſtamento, e dalla Gran Corte fu inibita la Corte locale, e i beni ereditarj furono ſottopoſti a ſequeſtro generale. Deduſſero i Geſuiti nel Conſiglio di S. Chiara l'eredità; e la Cauſa a loro iſtanza fece paſſaggio nel Conſiglio. Avendo a queſto modo ceſſato le Corti inferiori di procedere, in contraddizione di ambedue le parti il Conſiglio confermò il ſequeſtro.

Pendea nel Conſiglio il Giudizio per parte del Cardinale Stoppani intentato a D. Tereſa Roſſi. Eraſi proceduto alla conteſtazione, e ad atti ulteriori per la conſecuzione del credito, che il Cardinale rappreſentava contra Gio: Battiſta Renzi come mallevadore di Gio: Battiſta Roſſi. I PP. Geſuiti di Sora trovandoſi eredi dichiarati dalla Corte Locale, il Cardinal rivolſe contra de'medeſimi l'azione. Prevalſe, piucchè l'oſſequio verſo il Cardinale, l'opportunità di un vantaggio non forſe inaſpettato. Fu venduta all' incanto una Selva ereditaria di Gio: Battiſta Renzi di moggia 400. e del valore di ducati quindici mila per ſoli ducati 6730. Apparve un certo *Colantonio* di Roccaſecca nella compra, e liberato il prezzo al Cardinale, la Selva oggi ſi poſſiede da' PP. Geſuiti, e da' PP. ſe n'eſiggono le rendite. Non è accaduto, che dopo le querele avanzate di D. Pietro Renzi, l'eſſerſi il *Colantonio* dichiarato pronto a reſtituire la Selva per lo ſteſſo prezzo, come nella *Memoria per li Geſuiti* ſi aſſeriſce (2).

A' di-

(1) Teſtamento di D. Gio: Battiſta Renzi negli Atti del Conſiglio *fol.* 2. *a* 10.
(2) *Pag.* 9. *in fine*.

A' difetti, che la lettera del Testamento di D. Gio: Battista Renzi palesa nella disposizione, aggiunse D. Pietro Renzi altri motivi di tempo in tempo secondo veniva istruito dalle sue ragioni. Con Rescritto Sovrano de' 6. Agosto 1757. fu rimessa al Consiglio la Supplica, colla quale D. Pietro Renzi rappresentò gli ordini generali, che nel Regno proibiscono le fondazioni di nuove Chiese, e nel medesimo tempo il Re dichiarò, *ch' essendo in Sora una Chiesa, e Convento de' Gesuiti non intendeva la M. S. dare l' assenso per la nuova, che sarebbe la seconda*. A tal dichiarazione Sovrana altra dichiarazione contrapposero i PP. Dichiararono, che loro intenzione fosse, non già di fare nuova Chiesa, ma demolire la presente, e riedificarne un' altra nel medesimo sito (1).

Un simile atto di artificio maturo, anzi di dolo ripieno spinse D. Pietro Renzi a nuovamente ricorrere, e farlo presente alla Corte. Il Re Cattolico penetrato dallo zelo per la felicità de' suoi Sudditi rimise la nuova Supplica di D. Pietro Renzi alla Camera Reale, avvocando dal Consiglio la Causa.

Dovendosi nella Cam. Reale discutere la controversia, promosse con altre Suppliche D. Pietro i motivi dell' Incapacità de' Gesuiti di Sora in virtù del Diritto Civile, e della Regola fondamentale dell' Ordine medesimo de' Gesuiti.

Si scrisse per l' una Parte, e per l' altra, e si ragionò pienamente nella Camera Reale. In tempo, che l' affare si dovea risolvere, e determinare si presentò dal Gesuita Proccuratore del Convento di Sora quella Rinunzia, onde pretesero, che cedendo alla lite, non si dovesse della nullità del Testamento, e dell' Incapacità giudicare. D. Pietro Renzi ebbe motivo di ricorrere nuovamente, ed il Re ordinò, *che non ostante la Rinunzia* la Camera Reale determinasse con suo parere consultivo la pendenza. A' difetti, che celano le prime Difese pubblicate per D. Pietro Renzi mi sforzai di supplire con altra Memoria data alle stampe. L' Autore del *Saggio* vestendosi del nome di D. Pietro Renzi scrive, che dalla Camera Reale la *Rinunzia*

(1) Atti della Real Camera *fol.* 111. *ad* 112.

Rinunzia si è riputata invalida, *ed il Collegio di Sora incapace di acquistar beni* (1) : ed è costante in Napoli la fama di aver egli col *Saggio* risposto alla risoluzione della Camera Reale.

Allora fù che il Superior de' Gesuiti della Provincia Napoletana cominciò a schiamazzare, ed a ricorrere anch' egli. Espose, che attaccar la Rinuncia per difetto della potestà del Generale della Compagnia fosse una grave ingiuria all' Ordine. Soggiunse, che l' invalidità dedotta fosse un pretesto per giungere alla decisione dell' Incapacità *di tutt' i Collegj della Compagnia*, *i quali da due Secoli*, *e più sempre han posseduta per una pacifica consuetudine introdotta colla direzione del Fondatore Sant' Ignazio*, *senza essersi mai contraddetta*. Esagera le conseguenze, che la decisione di questo punto potrebbe arrecare, con dire, che *si toglierebbe il mantenimento a' Religiosi*, *e si obbligherebbe la Compagnia a chiudere i Collegj per l' impotenza di mantenerli*, *e di applicarsi a' Ministeri proprj dell' Istituto*, *e per li disordini*, *che ne seguerebbero*, *e con ciò dovrebbe spiantarsi la Compagnia dal Regno*. Conchiude con dimandare, che il Re dichiari, *se intenzion Sovrana è*, *che s' entri nella pretesa discussione della capacità de' Collegj a possedere*; *o pure non è tale*. Non è certamente questa *Supplica* dettata collo spirito di S. Ignazio, e nulla fa sentire di quella fiducia, che il Santo avea nella Divina Provvidenza, nè del disprezzo delle cose temporali di questo Mondo. Con tutto ciò questa *Supplica* ancora fu rimessa alla Camera Reale con Rescritto, *che tenendosi presenti gli ordini antecedenti*, *e facendosi carico di quanto si enuncia nel Ricorso riferisse col suo parere* (2).

L' incapacità generale de' Collegj non si è mai attentata, mà solamente incapaci si sono dimostrati que' Collegj de' Gesuiti, ove non fossero gli attuali loro Studenti. Dall' esposto del Superior della Provincia Napoletana si rileva, che niun interesse abbiano i Gesuiti Napoletani nell' eredità di D. Gio: Battista Renzi, che si è disputata. Dopo questa *Supplica* del Provincia-

le

(1) *Pag.* 8.
(2) Atti della Real Camera *fol.* 43.

le si sono affaticati i torchi nell'imprimere le Scritture : la prima in data de' 20. Ottobre 1762., e la seconda in data de' 10. Gennajo 1763. sotto il nome *S. S.*

Nella prima parte della prima Scrittura intitolata *Saggio delle Ragioni* si pretende dimostrare la validità della Rinunzia . Nella seconda Scrittura intitolata *Memoria* si aggiunge , che niun pregiudizio si arrechi a D. Pietro Renzi ammettendosi la Rinunzia . Nella seconda parte del *Saggio* si dimostra la pretesa Capacità de' Collegj , ove non sono Religiosi Studenti .

Seguendo io lo stesso ordine , dividerò anche in tre Parti questa mia Scrittura . Nella prima dimostrerò l' invalidità della Rinunzia , e il pregiudizio insieme , che si potrebbe arrecare ammettendosi : nella seconda Parte diviserò l' Incapacità de' Collegj , ove non sono Studenti a tenore dell' Istituto della Compagnia : e nella terza Parte discendendo al Convento di Sora , ne paleserò l' Incapacità a tenore non meno dell' Istituto , che delle Leggi Civili , e del Regno .

PARTE PRIMA.

Invalidità della rinunzia de' Gesuiti , e pregiudizio , che verrebbe a recarsi a D. Pietto Renzi , qualora la Rinunzia si ammettesse .

QUando la Causa nella Camera Reale si trovava già proposta , ed intese ambedue le Parti agitata si era , il *P. Innocenzo Cattani* della Compagnia di Gesù Proccuratore del Convento di Sora presentò negli Atti quel foglio , in cui *formalmente rinunzia all' amministrazione , e cura lasciata dal Dottor D. Gio: Battista Renzi : all' istituzione di erede fatta in persona del Collegio di Sora : e ad ogni altro suo favore , che nascer potesse dal testamento de' 27. Dicembre 1751. dichiarando , attenta l' abdicazione , e rinunzia sudetta non voler' esser tenuto a cosa alcuna : . . . . e per ciocchè riguarda l' Opere pie , si rimette alla determinazione della Real Camera in quella maniera , che meglio stimerà , se debbano , o nò adempirsi , e da chi.*

Qualche

Qualche tempo dopo il medesimo *P. Cattani* presentò lettera facoltativa del *P. Lorenzo Ricci* Generale della Compagnia segnata in Roma a' 28. Maggio del passato anno 1762. In questa lettera si enuncia la lite pendente nella Camera Reale, e l'eredità asserendosi dannosa anzichè utile, s' ingiunge al *P. Cattani* di solennemente rinunziarla con tutti i diritti dalla Casa di Sora acquistati per mezzo dell' adizione già seguita: e gli comunica per tal effetto l' autorità, che dalla S. Sede Romana, e dall' Istituto della Compagnia ad esso Generale viene impartita.

Non potea certamente questa facoltà conceduta a' 28. convalidare un' atto nullo precedentemente spiegato a' 14. Maggio dello stesso anno 1762. Il *P. Cattani* a tenore della facoltà comunicata dal Generale stimò di far nuova, e formale Rinunzia, che si contiene in una Supplica umiliata alla Corte, e rimessa alla Camera Reale in tempo, che si stendeva il parere.

A questo secondo atto di Rinunzia non meno, che al primo D. Pietro Renzi non solo ha negato il suo consentimento, ma si è formalmente opposto, e come illegittimo, e pregiudiziale alle sue ragioni lo ha rigettato. Rinunziare vale lo stesso, che volontariamente cedere, ed alienare, ed ha rapporto a cose, o a diritti acquistati. Rinunzia non si può considerare senza diminuzione, o danno nelle persone, o ne' beni di chi rinunzia. Per ampia che sia la potestà, che la Bolla di S. Pio V. accordò al Generale della Compagnia di celebrar contratti, non contiene i distratti, e le volontarie dimissioni, o Rinunzie (1): mentre non se ne fa neppur parola. Non sempre chi può vendere, può senza prezzo cedere o donare. La facoltà di donare è più estesa della facoltà di vendere. Colui, che vende, gode almeno nel prezzo. Colui, che dona, lascia la cosa, nè di prezzo ha parte alcuna. Questa differenza vien dimostrata da un gran lume della Giurisprudenza (2).

B La

(1) Bolla di S. Pio V. *Innumerabiles fructus* dell' anno 1568. sotto il titolo. *celebrandi contractus*. Nella collezione intitolata *Litteræ Apostolicæ* fatta nel Collegio di Napoli.

(2) *Cujac. in Comment. in Lib. XVIII. Quæst. Papin. ad princ. l. 10. de usu & habit.*

La Bolla di S. Pio V., ed altre Bolle de' Pontefici successori concedono al Generale il poter contrarre, non concedono il potere gratuitamente distrarre, o sia donare. Lo stesso Romano Pontefice Gregorio XIII. col suo Breve de' 5. Agosto 1582. il qnale a petizione del P. Generale *Acquaviva* ampliò la facoltà, soltanto permise al Generale il vendere, e l'alienare a prezzo reperibile senza comunicargli facoltà veruna di gratuitamente cedere, o sia donare (1). Anzi tra' privilegj della Compagnia vi è un privilegio espresso, che niun' atto può essere valevole, che menoma lesione, o danno arrechi a' beni, o a' diritti della Compagnia, ancorchè per colpa de' PP. medesimi si potesse il danno considerare; ed ancorchè per la consumazione dell' atto ogni sollennità vi fosse intervenuta (2). Anzi le Costituzioni medesime della Compagnia nell' alienare, e nel disciogliere i Collegj hanno limitata a segno la facoltà del Generale, che non può niun atto esercitate senza il consentimento della Congregazione Generale (3). Nè si può dire, che l'alienare si riferisca a' Collegj; mentre l'alienare riguarda le cose, che sono in Commercio, o che possono essere: e non mai riguarda le Case Religiose, che non sono in Commercio. La rinunzia dunque del *P. Cattani*, ancorchè avvalorata dell' autorità del P. Generale, non può essere mai valevole, e ferma: e perchè il Generale non ha facoltà di gratuitamente rinunziare; e perchè le Costituzioni della Compagnia riprovano qualunque atto in qualunque forma spiegato, quando apporti qualche danno, o lesione a' diritti, e beni della

(1) *Bona Domorum, Collegiorum, & locorum hujusmodi stabilia, & etiam mobilia pretiosa præsentia, & futura pro illorum utilitate, seu necessitate . . . . AD EAM RATIONEM, QUÆ FACILIUS INVENIRI POTERIT, ET PRO PRETIO REPERIBILI VENDERE ALIENARE, PERMUTARE*, Boll. Gregor. XIII. *Ex debito Pastoralis officii pag.* 204. della *cit. ediz.*

(2) *Si qua læsio facta sit per quosquis, cujusvis status, quocumque modo, vel forma, vel in futurum fiet personis, & rebus, ac bonis Societatis, LICET CULPA NOSTRORUM . . . . ipso jure non teneat, nec est opus restitutionem in integrum pro læsione hujusmodi impetrare. Compend. privileg. pag.* 328. dell' ediz. di Praga.

(3) *Alienare autem, aut omnino dissolvere Collegia, vel domos jam erectas, sine generali Congregatione, Generalis non poterit. Constit.* nella parola *contractus* §. 5.

la Compagnia . A torto dunque si lagna il P. Provinciale nella *Supplica* di essersi attaccata la Rinunzia per lo difetto della facoltà , che si richiede nel Generale .

Ma che accade disputare della validità , o invalidità della Rinunzia ? Questa ecccezione della Rinunzia non può impedire il corso del giudizio , nè sospendere la decisione , che si attende : perchè non ha D. Pietro Renzi la Rinunzia accettata . Non basta , che l' Attore solo , o il Reo solamente rinunzj : bisogna, che il consentimento concorra di ambedue per potersi disciorre il giudizio . Così fu determinato espressamente dall' Imperador Federico nella sua Costituzione (1) . In virtù di tal Costituzione ordinò il Re a' 22. Maggio del passato anno 1762. *Che la Real Camera di S. Chiara , non ostante la Rinunzia de' Gesuiti, faccia l' ordinata consulta .*

Questo Sovrano Rescritto non occorre dire , che riguardasse il primo atto della Rinunzia . Mentre la Supplica , che contiene il secondo atto , allorchè fu rimessa in Camera Reale con Rescritto de' 28. Agosto del medesimo anno , si ordinò , *che tenendo presenti gli ordini antecedenti , la Camera Reale dicesse il suo parere .* L' Imperador Federico richiese il consentimento dell' una parte , e dell' altra nel caso , che dalla lite si voglia ricedere . E così , come l' Imperador Federigo stabilì , (2) si osserva per la pubblica felicità del Regno , nel quale è in arbitrio del litigante la sua quiete più tosto , che nella volontà dell' Avversario , fidare nella fermezza delle decisioni . Non ha mai D.Pietro Renzi accettata la Rinunzia , anzi l' ha disputata , e contradetta ; e perciò il Re ordinò , che della Rinunzia de' Gesuiti non si tenesse conto : e perciò con ogni ragione fa premura , che la Causa si decida . Il voler pretendere , che una Rinunzia non accettata abbia effetto , è lo stesso , che attentare la forza , e l' autorità del-

(1) *Sponte volentibus* (nella Glossa *scilicet ACTORE , ET REO*) *a lite discedere . . . . ante litem contestatam in civili judicio licentiam partibus non negamus .* Const. Regn. *tit. de pactionib. , & de volentib. a lite discedere* 105.

(2) *Hodie ante , & post litem contestatum licet partibus DE COMMUNI CONSENSU gratuito , vel per transactionem a lite recedere .* Afflict. *in Const. Sponte volentibus .*

le Costituzioni più salutari del Regno, le quali nè all' estimazion del Giudice, nè all' arbitrio del Reo hanno rimesso il vedere, o ponderare il pregiudizio.

Se in virtù di questa legge espressa non si può dalla lite recedere senza il consentimento comune dell' una, e dell' altra parte, che occorreva lambiccarsi il cervello, scrivere, e pubblicare quella *Memoria* de' 10. Gennajo 1763., in cui si pretende dimostrare, che niuno pregiudizio si arrechi a D. Pietro Renzi ammettendo la Rinunzia. L' Autor della *Memoria* dice, che non sia Rinunzia, ma *Ripudio* (1). Questo Atto giudizialmente spiegato da' Gesuiti di Sora si appella Rinunzia nel libello presentato negli atti, si appella Rinunzia nella lettera facoltativa del Generale, e si appella finalmente Rinunzia nella Supplica data alla Corte: e si dichiara di rinunziare all' eredità adita, e a' diritti acquistati per mezzo dell' adizione. Se si attende il nome imposto, *Ripudio* non può dirsi. La differenza tra Rinunzia, e *Ripudio* è troppo nota. La Rinunzia riguarda un diritto acquistato, e il *Ripudio* riguarda un diritto, che si può acquistare. L' eredità accettata, o adita una volta, non si può nè ripudiare, nè rinunziare (2). E sembra, che l' Autor della *Memoria*, sostenenda il contrario, abbia dimenticati i primi elementi legali. Co' Viventi si contrae, e per mezzo dell' adizione co' Defunti quasi si contrae, secondo il linguaggio de' Giureconsulti. Quanto importa alla Società Civile l' osservanza de' contratti, tanto importa l' adizione. A tal oggetto le leggi hanno riprovate le confessioni, che si fanno in giudizio di Rinunzia di un' eredità una volta adita. Il fondamento di tale disposizione legale si è quello, che a niun è permesso mutar con-

(1) *Pag.* 3.

(2) *Sicut Major vigintiquinque annis, ANTEQUAM ADEAT, DELATAM REPUDIANS SUCCESSIONEM, POST QUÆRERE NON POTEST: ITA QUÆSITAM RENUNCIANDO NICHIL AGIT, sed jus quod habuit retinet: nec quod confessas id jure pro judicatis haberi placuit, ad vocem repudiantis hæreditatem, sed ad certam quantitatem deberi confitentem pertinet.* L. 4. Cod. de *repud. hered.* Dionisio Gotofredo osserva: *Confessio in jure non pertinet ad repudiationes, quibus non liberamur. Adita semel hereditas repudiari nunquam potest ab annis vinginti quinque majore ne quidem in judicio: etiamsi damnosa appareat hereditas.* Nelle note a' numeri 22. 23. 24. sulla citata legge.

consiglio con ingiuria, o danno altrui (1). Chi ripudia l'eredità adita fa ingiuria al Defunto, e può nuocere a coloro, che sopra i beni del Defunto abbiano diritto. Gl' Imperadori nel Codice di Giustiniano espressamente proibiscono il rinunziare, o *ripudiare* l'eredità una volta adita, ed ordinano, che di tal Rinunzia non si abbia ragione alcuna.

Non si può dunque ammettere la Rinunzia, o *Ripudio* dell' eredità da' Gesuiti di Sora adita, senza offendere le leggi Civili. Non si può col pretesto della rinunzia dal Giudizio ricedere, senza violare le leggi più salutevoli del Regno. Ma qual pregiudizio a D. Pietro Renzi si arreca, ammettendo la Rinunzia? Un atto invalido, e dalle leggi riprovato non merita altra considerazione. Come atto nullo e invalido insino a quando sussisteranno i Gesuiti in Sora, si potrà sempre rivocare, e nelle molestie involvere D. Pietro Renzi, e suoi Discendenti. Può esser più chiaro, e manifesto il pregiudizio, che ammettendosi la Rinunzia, si arrecherebbe.

Non occorreva diffondersi tanto lungamente nel narrare il credito del Cardinale Stoppani contra D. Gio: Battista Renzi. Il pregiudizio recato a D. Pietro Renzi consiste nel ritenersi da' Gesuiti una Selva del valore di duc. 15. m. per duc. 6730. sotto il nome simulato di *Colantonio* di Roccasecca. Si negava da' Gesuiti la simulazione, e ne furono convinti co' documenti della percezione de' frutti, ch' essi ne fanno. Ora non è più da dubitare; mentre l'Autor della *Memoria* riferisce che il finto Compratore *Colantonio* abbia dichiarato in una Supplica umiliata al Re di esser pronto a restituire la selva, qualora a lui venga restituito il danajo speso. Chi avrebbe potuto trovarsi così pronto? Chi avrebbe fatta simile dichiarazione? Ed in qual tempo? Nelle presenti circostanze altri certamente fatta non l'avrebbe, se non se lo stesso *Colantonio*. Ma con tutto ciò il pregiudizio recato non si può negare, e quello, che si arreca non si risarcisce interamente con tal dichiarazione. Mentre di restituire i frutti percepiti, e che si percepiscono non si fa parola. E tal pro-

(1) *Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam* L. 75. *de regul. jur.*

pre... che si fa, qualora accettar si volesse, renderebbe preclusa la via a D. Pietro di sperimentare le ragioni dedotte nel S. C. in esclusione del credito del Cardinale Stoppani. Se i Gesuiti non adivano l'eredità di D. Gio: Battista Renzi, non si sarebbe eseguito quel Mandato della Corte Romana, che fu esecutoriato colla condizione, che dovendosi agire contra Persone Ecclesiastiche si eseguisse; e dovendosi agire contra Persone laicali si esaminasse, e vedesse per li canali ordinarj, se il credito potesse reggere, e per giustizia aver effetto. I Gesuiti hanno recato danno non solo coll'aver adita l'eredità, ma col ritenere la Selva ereditaria, senza cognizion di causa, venduta. E chi non comprende, che ammettendosi la Rinunzia, D. Pietro Renzi qual Rinunziatario de' Gesuiti non potrebbe impugnare gli atti, che tra' Gesuiti sono passati e col *Colantonio*, e col Proccuratore del Cardinale Stoppani? Le ragioni, che si trovano dedotte nel Consiglio non potrebbero, com'estinte, rinascere; e i frutti, come consumati, non potrebbero ritornare al vero Padrone? Non si può dunque nascondere il pregiudizio, e bisogna confessare, che se la Rinunzia si ammette, si spoglia D. Pietro Renzi delle ragioni, che rappresenta.

Non solo per questo riguardo vien pregiudicato D. Pietro Renzi, ma per lo riguardo ancora, che ammettendosi la Rinunzia, o *Ripudio* come piace appellarla al nuovo Scrittore, si verrebbe ad ammettere per valida la successione di D Gio: Battista Renzi a favor de' Gesuiti. Colui può ripudiare, che può acquistare (1). Ciocchè non si può ottenere, non si può nè anche ripudiare (2). L'eredità di D. Gio: Battista Renzi non altronde si pretende, che dal Testamento. Ammettendosi la Rinunzia, o *Ripudio* de' Gesuiti di Sora, si ammetterebbe la validità del Testamento, che vien contraddetta per tanti motivi, quanti si sono allegati per D. Pietro Renzi, e in altro luogo, secondo il bisogno richiederà, si dimostreranno. A questo modo quel che per le

(1) *Is potest repudiare, qui & adquirere potest l.18. ff. de adquiren. vel amit. hered.*

(2) *Quod quis, si velit, habere non potest, id repudiare non potest. L. 174. de regul. jur. §. 1.*

le vie aperte del giusto , e del vero non hanno potuto conseguire i Gesuiti hanno tentato per vie nascoste , e indirette superare. Bella , e graziosa è la maniera , colla quale nella *Memoria* si vuol dare ad intendere , che pregiudizio non vi sia di D. Pietro Renzi nell' ammettersi la Rinunzia . Si dice che l' eredità spetti o a D. Gio: Battista Rossi erede di Teresa Rossi , o al Monistero di Monte Cassino . Dunque colla Rinunzia si è manifestamente avuto disegno non di giovare , ma di nuocere a D. Pietro Renzi . E come l' Autor della *Memoria* , essendo il Giudizio di pertinenza separato dal Giudizio dell' invalidità , entra ad esaminare quella causa , che non è dell' ispezione presente , e tralascia questa dell' invalidità del Testamento , che alla Camera Reale fu rimessa , e risoluta essendo , oggi si attende solamente la decisione Sovrana ?

Non già per cenfondere l' una Causa coll' altra , ma soltanto per dileguare gli errori artificiosamente sparsi , io dimostrerò , che a Gio: Battista Rossi non può competere ragione alcuna su l' eredità di D. Gio: Battista Renzi per parte di D. Teresa Rossi di lui moglie , e sua Germana . Tal quistione si esaminerà nell' ipotesi , che il Testamento potesse reggere , o aver vigore . D. Teresa Rossi , fu istituita erede universale usofruttuaria solamente . E distinguendo la qualità de' beni il Testatore a lei accordò la proprietà , *fuorchè delli stabili , e censi* , ne' quali istituendola soltanto usofruttuaria , istituì erede nella proprietà la *Chiesa* e *Collegio* de' PP. della Compagnia di Gesù della Città di Sora , con pesi , e condizioni , alle quali o contravvenendo , o non adempiendo i Gesuiti , volle , che nella sua Eredità succedesse il Monistero di Monte Cassino : E questo mancando di adempiere , sostituì di nuovo la stessa *Chiesa e Collegio de' Gesuiti di Sora* , ordinando , che tale reciproca sostituzione si osservasse in tutto il tempo avvenire in ogni caso , che o i Gesuiti , o i Benedettini mancassero . Quale azione Gio: Battista Rossi ha intentata , e quale dallo Scrittore della *Memoria* si difende ? A Gio: Battista Rossi resiste la lettera del Testamento , e resiste la volontà del Testatore ; non essendo egli nè chiamato , nè considerato in modo alcuno . L' azione intentata , e difesa si è quella , che

che diritto di accrefcimento fi appella, e che a' Coeredi folamente le Leggi accordano. Ma Terefa Roffi non fu Coerede a' Gefuiti nè in realtà, nè in parole, e nè comulativamente. Il Teftatore diftinfe i beni mobili dagli ftabili, e due eredità formò feparate, una mobiliaria, ed un'altra ftabile. Lafciò la mobiliaria a D. Terefa; nella ftabile a lei diede l' ufofrutto infino a quando viveffe, e confervaffe il Letto Vedovile. Nel cafo che D. Terefa o moriffe, o paffaffe ad altre nozze, ordinò, che l' ufofrutto fi uniffe a' Proprietarj, che iftituì eredi. Se fi riguarda l' iftituzione di erede è diftinta; fe fi riguardano i beni fono feparati; e fe i beni, e perfone fi confiderano non vi è congiungimento veruno. Qualora gli Eredi non fono congiunti, non vi è fra loro diritto di accrefcimento (1). L'erede ufofruttuaria non ha legame, nè vincolo alcuno coll' erede Proprietario (2): E perciò tra 'l Fruttuario, e 'l Proprietario non può darfi il diritto di accrefcimento. L' ufofrutto è un diritto attaccato non già alla porzione, ma all' Uomo (3): E ficcome nell' Alluvione la porzione del Fondo fi accrefce alla porzione, così nell' ufufrutto alla perfona il frutto fi accrefce. Quefta è una fimilitudine addotta dal Giureconfulto *Papiniano* (4). Se D. Terefa non fu coerede, nè congiunta a' Gefuiti nell' iftituzione, e l' ufofrutto è diverfo dalla proprietà; come può Gio:Battifta Roffi erede di Terefa afpirare alla proprietà di que' Beni, a' quali non fu mai chiamata. Il diritto di accrefcimento non fa, che uno confeguifca più di quello che il Teftatore ha voluto (5). Ordinò nel fuo Teftamento Gio: Battifta Renzi, che paffando all' altre nozze, o morendo D. Terefa *immediatamente* nell' ufofrutto fuccedeffero i Gefuiti: e mancando nell' admepimento di fua vo-

(1) *Conjuncti inter fe jus accrefcendi habent*. Vinn. *lib. 2. inftit. tit. 4. comment. in* §. 4. n. 1.

(2) *Julianus ait fi alii fundum, alii ufumfructum fundi Judex adjudicaverit ufumfructum non communicari. L.* 16. §. 1. *ff. famil. Ercif.*

(3) *Ufusfructus non portioni, fed homini accrefcit. L.* 4. §. 1. *ff. execut. rei jud.*

(4) *Portio fundi veluti alluvio portioni, perfonæ fructus accrefcit*. Papin. *l. fi Titio in fin. ff. de ufufruct.*

(5) *Jus decrefcendi non facis, ut plus habeat quis, quam Teftator dari voluit*. Cujac. *obferv. lib.* 12. *cap.* 12.

volontà i Gesuiti , sostitutì i Benedettini di Monte Cassino, e mancando i Benedettini , sostituì di nuovo i medesimi Gesuiti di Sora. Tal disposizione fa vedere, che per D. Teresa, e molto meno per li di lei eredi non possa darsi luogo nella di lui eredità , sostituendo reciprocamente in perpetuo i Gesuiti , e i Benedettini . Ma che vuol dire tanto sforzo, e tanto maneggio nel sostenere la causa di Gio: Battista Rossi , che fin dal mese di Dicembre dell' anno scorso cessò di vivere ? Si sostiene la Causa di un defunto, qual' è Gio: Battista Rossi, di cui si tiene occulto il successore, e la causa si sostiene dall' Avvocato de' Gesuiti di Sora.

Le ragioni esposte per D. Pietro Renzi, supponendo valido il Testamento , fanno vedere , che il diritto di accrescimento non compete , nè può competere a Gio: Battista Rossi , o a chi la di lui persona rappresenta , e 'l pretendere , che a D. Pietro Renzi non si rechi pregiudizio, perchè ha luogo il diritto d'accrescimento , è voler lungamente errar la via , e chiamare in controversia quel che ad altro giudizio si è riserbato , e in controversia non si può chiamare senza offendere le leggi espresse, che l' accrescimento al Rossi hanno precluso .

Ha forse luogo la sostituzione, che nel Testamento si contiene per li Benedettini ? Questi PP. pieni di moderazione , e di savi ezza non sono comparsi a pretendere l' eredità . Anzi con lettere hanno dichiarato di non voler pretendere cosa alcuna (1). Quanto l'Autore della *Memoria* ha scritto per li Benedettini non è d' attendere, perchè nulla pretendono , nè finora sono venuti in Giudizio.

L' incitare a lite chicchesia non fu mai lodevol cosa. E quest' arte abominevole di turbar l' altrui quiete non piace, nè giova. Se verranno in giudizio i Benedettini, si dimostrerà insussistente la loro sostituzione e col Testamento, e colle leggi. Si metterà nel suo vero aspetto la qualità dell' istituzione per li Gesuiti, e della sostituzione per li Benedettini. Si vedrà esser contravven-

 zionale

(1) Lettera del P. Abate di Monte Cassino scritta a D. Pietro Renzi presentata negli Atti della Real Camera *fol. 16.*

zionale per la reciproca ſoſtituzione all' infinito de' primi, e de' ſecondi eredi nel caſo o che ſi alienaſſe, o non ſi adempiſſero l' opere ingiunte. Si diviſerà la condizione comprendere il caſo che non ſi voglia, e non quello, che non ſi poſſa adempire: e coll' iſtituzione ſi dimoſtrerà ſvanire e dileguarſi la ſoſtituzione. Ma i Geſuiti di Sora rinunziando vengono ad alienare, ed alienando viene a purificarſi la ſoſtituzione. Se dunque la Rinunzia ſi ammette, ſi fa pregiudizio a D. Pietro Renzi, non perchè la ſoſtituzione non dimandata lo eſclude; ma perchè ſi rinunzia per alienare, e ſi aliena per nuocere a D. Pietro Renzi. Le leggi abborriſcono l' alienare in danno altrui ad onta del Teſtatore, che l' alienazione interdiſſe (1).

Si è già dimoſtrato, che mancando al Generale de' PP. Geſuiti la facoltà di donare, non può queſta Rinunzia gratuita ſoſtenerſi, nè in modo alcuno valere: mentre non permettono le leggi Civili, che ſi rinunzj un' eredità una volta adita; e le leggi del Regno proibiſcono che ſi riceda dalla lite, ſe ambedue le Parti l' Attore, ed il Reo non ſono conſenſienti.

Ammettendoſi la Rinunzia D. Pietro Maria Renzi rimane pregiudicato nel ricuperare i frutti, che il finto Compratore ha raccolti dalla ſelva ereditaria; e precluſa gli rimane la via a proſeguire il Giudizio, che pende nel Conſiglio contra il credito dedotto dal Procuratore del Cardinale Stoppani. Si è ſuppoſto, che il Teſtamento di D. Gio: Battiſta Renzi poteſſe reggere, e ſi è veduto, che il diritto di accreſcimento, che i Geſuiti della Provincia Romana commoranti a Sora fecero pretendere al fu Gio: Battiſta Roſſi Romano, non può competere: e la ſoſtituzione e come controvvenzionale, e come anneſſa all' iſtituzione, e come non dimandata da' PP. di Monte Caſſino, non può valere.

PARTE

(1) *L. ultim. Cod. de reb. alien. non alien.*

PARTE SECONDA.

Incapacità de' Collegj, ove non sono Studenti Religiosi.

PEr non eccedere i confini, che mi ho prefissi della Risposta, tralascio io di dimostrare, che il Testamento di D. Gio: Battista Renzi è nullo: perchè mosso egli dall' odio, per proseguire la lite pendente nel Consiglio con D. Pietro Renzi, istituì eredi i Gesuiti di Sora, e sostituì i Padri di Monte Cassino Persone prepotenti. L' istituzione fu in favore de' Gesuiti condizionale; nè vi è da dubitare, mentre il Testatore dichiarò d' istituirli eredi *coll' infrascritte condizioni*. Fra le condizioni vi fu di dovere una nuova Chiesa edificare, e questa si rileva come principal disegno, e fine del Testatore apposta, e ripetita nel Testamento. E quantunque si sia preteso, che si dovesse aver fra quelle condizioni, che si reputano come non apposte: tuttavia in virtù e del Diritto Civile, e delle decisioni del Re Cattolico in casi simili fatte nel tempo, che gloriosamente signoreggiava questo Regno, il difetto di tale condizione fa cadere, e perder di vigore il Testamento, deferendosi l' eredità a' Congiunti di sangue. I Testamenti sono immagini delle leggi: ed il Sovrano, il qual' è Interpetre delle leggi, è Interprete ancora de' Testamenti (1). Tali motivi valevolissimi ad abbattere il Testamento di D. Gio: Battista Renzi si potrebbero esporre, e dimostrare; ma tralascio di farlo o perchè si trovano esposti, o perchè la quistione presente non lo richiede, e l' Avversario mi fa premura, che la Capacità, o Incapacità de' Collegj io venga ad esaminare, per determinarsi la validità o invalidità del Testamento.

Ma prima di ogni altra cosa mi conviene rimuovere le obbiezioni, che il Superior della Provincia Napoletana, e l'Autor del *Saggio* hanno premesse. Nega il P. Provinciale esser lecito ad un Privato chiamare in controversia il diritto universale de'

(1) *Princeps est interpres non legum tantum, sed etiam Testamentorum, quæ veluti leges quædam sunt.* Cujac. *ad l.* 23., & 24. *Cod. de Legat.*

Collegj della sua Compagnia. Motivi egli non allega di ciocchè dice; e siccome con parole egli nega, con parole basterebbe asserire. Ma perchè non è lecito ad un Privato ricorrere al suo Sovrano, e rappresentare riverentemente ciocchè conviene intorno agli Ecclesiastici? L'utilità Pubblica dello Stato somministra questa facoltà, e fornisce ogni Cittadino di tale azione. La Chiesa è nello Stato, nè fuori dello Stato può considerarsi. L'utilità non solamente, ma la conservazione ancora, e la tranquillità dello Stato fornisce tali mezzi in ogni ben regolato Governo. Si potrebbe interrogare col rispetto dovuto il P. Provinciale, e dimandargli, se i Collegj della Compagnia sono di privato, o pubblico Diritto? Se si compiacesse di rispondere, che sieno di Diritto privato; non è cosa strana, che un Privato le pretensioni de' Collegj contraddica. Se i Collegj sono di Diritto pubblico, siccome nella Giurisprudenza Romana qual parte del Diritto pubblico si annoverano le Cose Sagre, e i Sacerdoti (1), può ogni privato, ed ogni Cittadino contra i Collegj ricorrere al Sovrano. Il Pubblico Diritto somministra l' azione Popolare (2), e nelle azioni Popolari si preferisce colui, il qual'è interessato (3). Or si tratta della Casa o *Collegio* de' Gesuiti di Sora, che ha preteso ad un Congiunto di sangue togliere l' eredità per Testamento. Dell' interesse di D. Pietro Renzi congiunto al Testatore, e Cittadino di Sora, non sembra, che si possa dubitare. Ma il Superior della Provincia Napoletana qual' interesse ha egli in questa Causa? La Casa o *Collegio* di Sora appartiene, ed è subordinata alla Provincia Romana: i Gesuiti, ch' ivi convivono sono Esteri, e non già Napoletani: nel Testamento non viene egli il P. Provinciale, nè altra Casa o *Collegio* Napoletano chiamato. Come dunque si è ingerito egli nella Causa, ed esclama che D. Pietro Renzi non possa e la pubblica ragione, e la privata promuovere a suo favore? Ma non accade più trattenermi

in

(1) *Publicum jus in Sacris, in Sacerdotibus, in Magistratibus consisti.* Ulpian. *in L.* 1. §. 2. *ff. de just., & jur.*
(2) *D. de Popul. act.*
(3) *In popularibus actionibus is cujus interest præfertur. L.* 3. §. 1. *ff. de popul. action.*

in tale obbiezione, dopo che il Re l' ha rigettata, con aver ammesso il ricorso di D. Pietro Renzi, e la Supplica del Provinciale rimessa alla Camera Reale, o sia alla cognizione di un Magistrato il più ragguardevole del Regno.

Dileguata questa obbiezione, che fa il Provinciale, vengo a quella obbiezione, che per fondamento ha premessa l' Autore nel suo *Saggio*. Premette egli, che dalla Capacità, o Incapacità de' Collegj nell' acquistare, o nel ritenere si debba giudicare non secondo le Bolle de' Sommi Pontefici, ma secondo le Costituzioni della Compagnia. Prima di ogni altra cosa per non confondere, bisognava diffinire quali nel Diritto Civile Incapaci s' intendono, e si appellano. In ogni Testamento, è da riguardare non solo la persona che fa il Testamento, ma le Persone ancora, che s' istituiscono eredi ne' tempi che si distinguono dalle leggi. Se dopo fatto il Testamento l' erede diviene Incapace sarà inutile, e come non si fosse scritta l' istituzione, ed allora si possono sostenere i Legati, e le Sostituzioni (1). Ma se le Persone, che vengono istituite, fossero incapaci prima che il Testamento si facesse a motivo, o per disposizione di legge, onde lor vietato si trovasse ogni Diritto Civile, costoro come privi della fazion passiva del Testamento non possono nè acquistare, nè ritenere. Or si vegga, se dell' Incapacità conviene giudicare in virtù delle Costituzioni Appostoliche, o delle Costituzioni Regolari della Compagnia. L' Autore del *Saggio* rapporta nella nota le parole di Paolo III. nella Bolla de' 27. Settembre 1540., colle quali si concedè „ la facoltà di formare Costitu-
„ zioni tra di loro, purchè fossero conformi al fine espresso
„ della Compagnia, ed alla gloria di Gesù Cristo S N., ed all'
„ utilità del Prossimo „ (2). Questa facoltà conceduta da Pao-
lo

(1) *Incapaces dicuntur, quibus relicta ab initio inutilia sunt, & pro non scriptis habentur; proindeque ad alios pertinent, puta substitutos, aliosque successores. L. cum quidam* 12. *ff. de his, quæ ut indign. l.* 3. *ff. de his, quæ pro non script. habent. l.* 1. *Cod. de hered. instit.* Michael Graff. *lib.* 2. *Recept. sent. quæst.* 24. *n.* 2. *unde Incapax jure, & effectu agere quicquam nequit*. Cujac. *in Paratit. Cod. de his quib. ut Indign.* Marc. Ant. Peregr. *de jure Fisci lib.* 1. *tit.* 1. Bocerus *Disput. Class.* 3. *Disput.* 15. *de Incapacib. Thes.* 1. *n.* 2.

(2) Affinchè si conosca, chè nel tradurre si è seguita fedelmente la lettera, ecco

lo III. riguarda il governo interiore Claustrale: ha rapporto al fine espresso della Compagnia, alla gloria del nome Cristiano, ed alla spirituale utilità del Prossimo. Non si può certamente applicare al commercio, ed alle cose esteriori e che occorrono, e che spiegar si debbono fuor de' Chiostri nella Vita, e consorzio Civile. In questa Bolla si trova inserita la Formula, che S. Ignazio presentò del suo Istituto a quel Sommo Pontefice. Fine dell' Istituto si dichiara nella Formula il profitto delle Anime. Mezzi dell' Istituto si determinano il predicare, l' amministrare i Sacramenti, e l' insegnare a' Fanciulli, e agl' Ignoranti. Per base e fondamento dell' Istituto si prescrive il voto della Castità, dell' Obbedienza al Superiore, e in una maniera speciale al Sommo Pontefice (1); e della Povertà a segno, che nè in particolare, nè in comune, nè separatamente, nè universalmente si possa alcun Diritto Civile acquistare (2). La facoltà dunque, che diede *Paolo III.* di formar costituzioni, fu limitata, e ristretta all' interior Governo Claustrale, ed in conformità del fine espresso nell' Istituto, o sia Formola di S. Ignazio inserita di sopra. Le Costituzioni Regolari, che si permettono di formare, non possono trasgredire il fine, nè cangiar la forma e sostanza dell' Istituto.

Rapporta il medesimo Autor del *Saggio* il sentimento del *Cardinal de Luca* (1) di esser tolte le difficoltà, che potevano incontrarsi per la Bolla di Paolo III. confermatoria dell' Istituto, prin-

ecco le parole di Paolo III. rapportate dall' Autor dell' *Saggio* nella Nota *B. pag.* 13. *PARTICULARES INTER EOS CONSTITUTIONES, quas ad Societatis hujusmodi finem, & Jesu Christi D. N. gloriam, ac proximorum utilitatem conformes esse judicaverint condere libere, & licite valeant.*

(1) *Quamvis Evangelio doceamur omnes Christifideles Romano Pontifici tanquam capiti, & Jesu Christi Vicario subesse, tamen .... judicavimus singulos nos, ultra illud commune vinculum, speciali voto astringi, ita ut quidquid modernus, & alii Romani Pontifices existentes jusserint ... illico quantum in nobis fuerit exequi teneamur.* Nella Bolla di Paolo III. *Regimini militantis Ecclesiæ* de' 27. Settembre 1540. della citata edizione di Napoli *pag* 4. *in fin.*, & 5.

(2) *Voveant singuli, & universi perpetuam paupertatem, declarantes, quod non solum privatim, sed neque etiam communiter possint pro Societatis substentatione, aut usu ad bona aliqua stabilia, aut ad proventus, seu introitus aliquos, JUS ALIQUOD CIVILE ACQUIRERE* ibid. *pag.* 7.

(3) *Saggio pag.* 15.

principalmente per la Coſtituzione di Gregorio XIII. , in guiſachè la proibizione , o ſia Incapacità di acquiſtare , eredità , legati , ed altri beni riguardi la ritenzione , non già l' acquiſto , o conſecuzione ad effetto di vendere , e d' impiegare il prezzo al vitto , e veſtito . Chiunque ſi voglia prender la pena di oſſervare la Coſtituzione o Bolla di Gregorio XIII. ritroverà , che il *Cardinal de Luca* non l' abbia mai letta , nè avuta preſente . Eſporrò l' intero tenore di queſta Bolla . Correa l' anno del Pontificato di Gregorio , allora ch' egli la fece ſpedire a' 22. Maggio dell' anno 1584. Si fa menzione primieramente delle Bolle di Paolo III. , e di Giulio III. , colle quali confermarono l' Iſtituto , e della Bolla di S. Pio V. , colla quale dopo il Concilio di Trento dichiarò la Compagnia eſſer Ordine Mendicante . L' iſteſſo Pontefice deſcrive il fine dell' Iſtituto eſſere il profitto delle anime : deſcrive parimente come mezzi il predicare, l' amminiſtrare i Sacramenti , e l' inſegnare . Determina la ſoſtanza dell' Iſtituto conſiſtere nella Povertà , Caſtità , ed Obbedienza . Dichiara la Povertà eſſer il Muro , ed il Baſtione dell' Iſtituto , ed ingiunge , che nell' emanare i voti ſi prometta , che intorno alla Povertà non ſi abbia ad innovare coſa alcuna , ma più toſto a reſtringere (1) . Diſtingue i Novizj , gli Scolari approvati , i Coadjutori temporali non formati , e formati , i Coadjutori ſpirituali formati , e i Profeſſi . Dichiara che nelle Caſe di Approvazione , e ne' Collegj si vive di rendite , e ſoltanto di elemoſine nelle Caſe Profeſſe . come quelle che aver non poſſono rendite alcune . Stabiliſce e determina , che i tre voti ancorchè ſemplici ſieno ſoſtanziali della Religione . Comanda , che in detti tre voti niuno poſſa , fuorchè il Romano Pontefice metter mano (2) . Indi ſi viene in una forma ſpeciale a con-

(1) *Paupertas Regularis Inſtituti murus eſt & propugnaculum . . . . promittant ſe nunquam quacumque ratione , acturos , vel conſenſuros , ut quæ in Conſtitutionibus Societatis circa paupertatem ordinata ſunt immutentur , niſi quando ex juſta rerum exigentium cauſa Paupertas magis reſtringenda videretur* . Edizione del Collegio di Napoli *pag.* 231. *in fin.* , *e* 232. *in princ.*

(2) *Tria hujuſmodi Societatis vota , tametſi ſimplicia , ut ſubſtantialia Religionis fuiſſe admiſſa . . . . In quibus votis nullus , præter Romanum Pontificem poteſt manum apponere* . Ibid. *pag.* 237.

confermare l'Istituto, e le Costituzioni di Paolo III., di Giulio III., e di S. Pio V., come anche in una forma generica le Costituzioni, gli Statuti, e Decreti, Privilegj, Grazie, ed Indulti della Compagnia. Dichiara i Religiosi inabili a qualsivogliano officj, e beneficj secolari (1). Vieta ad ogni sorta di Persone impugnare, o disputare l'Istituto, e le Costituzioni della Compagnia, e proibisce principalmente così dentro, come fuori della Compagnia il farsi Dichiarazioni, Glosse, Note, o Scolj, senza licenza del P. Generale, o altri inferiori Superiori; anzi ordina, che le Glose, ed interpetrazioni o date alle stampe, o manoscritte niuno possa leggere, o insegnare, ad altri accomodare, vendere, o presso di se ritenere (2).

Dal tenore rapportato di questa Bolla bel lungi di allargare la povertà ingiunta nell'Istituto da S. Ignazio, e nella Bolla confermatoria di Paolo III., il Sommo Pontefice Gregorio XIII. dichiarò, determinò, e stabilì, che nulla si cangiasse intorno alla Povertà, ed occorrendo ordinò, che più tosto si restringesse. Il *Cardinal de Luca*, secondo il divieto, che si contiene in questa Bolla intorno all'interpetrare, al glosare, ed al leggere l'Istituto della Compagnia, e le Costituzioni Appostoliche, o sieno Bolle, e specialmente la stessa di Gregorio, che l'Istituto riguardano, non è verisimile, che veduta l'avesse, o letta in Roma, ove egli scriveva: e se veduta l'avesse, non avrebbe ardito d'interpetrarla senza licenza, e contra i desiderj del P. Generale; nè scritto avrebbe di esser cessate le difficoltà intorno agli acquisti.

Confermò anche l'Istituto della Compagnia Gregorio XIV., e colla sua Bolla spedita a' 26. Giugno 1591. si rapportò alle Bolle,

(1) Ibid. *pag.* 241.

(2) *Ne quis, cujusque status, gradus, & praeeminentiæ existat, Societatis Institutum, Constitutiones, vel etiam præsentes . . . . directe, vel indirecte impugnare, vel eis contradicere audeat; districtius inhibentes ne quis*, NISI DE ILLIS GENERALIS, AUT INFERIORUM PRÆPOSITORUM LICENTIA *notationes, declarationes, Glossas, vel Scholia ulla facere . . . . aut de eis disceptare . . . . nec Glossas, aut interpretationes, sive impressas, seu scriptas ad id pertinentes legere, docere, aliisque tradere, vel apud se retinere præsumat:* Nella citata Bolla *pag.* 241.

Bolle, e Costituzioni Apostoliche de' Sommi Pontefici suoi predecessori, e con ogni rigore vietò il mutare alcuna cosa, o alterare in piccola parte l'Istituto, o le cose, che concernono la sostanza dell'Istituto (1). Niun diritto nuovo contengono queste Bolle, che susseguirono a quelle di Paolo, e Giulio III.: ed il pretendere che la Capacità, o Incapacità di acquistare non si abbia a giudicare secondo le Bolle de' Pontefici, è lo stesso che sollevarsi contra quella speciale obbedienza, che alla S.Sede giura la Compagnia, la quale obbedienza, come si è osservato, è sostanziale dell'Istituto.

Appressandosi poi l'Autore del *Saggio* alla quistione, se i Collegj, ove non sono Religiosi Studenti, sieno capaci di acquisto, premette, che il costitutivo essenziale de' Collegj sieno le Scuole esteriori, che si fanno a' Secolari, non già lo Studentato de' Gesuiti (2). In vece di rintracciare quella ragione, onde l'Incapacità caratterizata in tutta la Compagnia si sia limitata rispetto a' Collegj, ed a questo modo entrar nella quistione, egli traviando dal retto cammino perde di mira l'Istituto, e le Bolle de' Pontefici, e per la scarsezza dell'argomento altro scrive, ed altro segna nelle note contrario a quello che assume.

Scrive che il S. Fondatore avesse nelle Costituzioni designate varie specie di Collegj, e tra queste alcune incapaci di Studentato de' Gesuiti (3). Nella nota rapporta le parole della Costituzione, e sono „ Che avendosi riguardo non solo al profitto „ nelle lettere de' Nostri Scolastici, ma benanche al profitto „ nelle lettere, e ne' costumi degli Esteri, che ad erudire abbiamo presi, Scuole pubbliche si aprano almeno nelle belle lettere. E nelle facoltà più gravi, secondo i luoghi, ove eretti

D „ si

(1) *Præcipimus . . . . ipsis Regularibus, etiam dictæ Societatis Religiosis, ne dictæ Societatis institutum, constitutiones, aut decreta, vel ex eis quippiam, aut ex præmissis omnibus articulum quemlibet, vel aliud quid supradicta concernens, majoris boni, aut zeli, seu quovis alio quæsito colore, aut prætextu directe vel indirecte impugnare, vel immutari, alterari, aut formam aliam, seu rationem circa ea induci curare, aut contra, vel præter ea,* SEU QUÆVIS ALIA IPSIUS INSTITUTI SUBSTANTIALIA AGERE. Bolla di Gregorio XIV. *Ecclesiæ Catholicæ* nella citata edizione *pag.* 290.

(2) *Pag.* 15.

(3) *Ivi.*

„ ſi troveranno i Collegj , potranno aprirſi , con aver preſente „ ciocchè più grato a Dio poſſa riuſcire „ (1). Da quel che ſi ordina ben ſi ravviſa , che i Collegj non furono coſtituiti per iſtruire i Secolari, ma per ammaeſtrare principalmente gli Scolaſtici, o ſieno Studenti della Compagnia ; ſiccome nella Parte 4. delle medeſime Coſtituzioni al Capitolo 11. *n.* 1. ſi dichiara. E le parole di queſto Capitolo dal medeſimo Autore del ***Saggio*** ſi ſono poco innanzi traſcritte (2). In queſti luoghi delle Coſtituzioni l'ammaeſtramento de' Religioſi ſi uniſce ſempre a quello de' Secolari ; e il voler dedurre da queſti luoghi, che il coſtitutivo de' Collegj conſiſta nelle Scuole , che ſi fanno a' Secolari, è lo ſteſſo che altro ſcrivere, ed altro addurre in pruova.

Giulio III., che colla ſua Bolla de' 21. Luglio 1550. dichiarò l'Iſtituto , e la Formola di S. Ignazio contenuta nella Bolla di Paolo III., paleſò il vero coſtitutivo de' Collegj . Egli dichiarò che la Compagnia per comodo de' ſuoi Studenti poteſſe tener Collegj, affinchè queſti foſſero un Seminario della Compagnia, e Allievi ſi poteſſero formare idonei a travagliare nella Vigna del Signore (3) . Della Formola di S. Ignazio ſi rileva, ch' egli volle fondare un Ordine di Sacerdoti Predicatori, Amminiſtratori de' Sacramenti , e Lettori, con proibizione di non potere per tali Miniſteri ricevere nè mercede, nè ricompenſa di ſorte alcuna. Vietò l'acquiſtare, e il poſſedere così in comune, come in particolare in tutte le Caſe che da Dio gli verrebbero deſtinate. La Carità fondamento delle virtù, che al profitto ſpirituale conducono, ſtimò di non poterſi conſervare ſenza una ſtretta Pover-tà

(1) Nella Nota lettera A *pag.* 16. *Conſtitut. par.* 4. *cap.* 7. *n.* 1. *Habita ratione non ſolum profectus in Litteris Scholaſticorum Noſtrorum ſed etiam profectus in Litteris , & moribus Externorum , quos in Noſtris Collegiis inſtituendos ſuſcepimus , Scholæ publicæ ubi commode aperiantur ſaltem in diſciplinis humanioribus. In gravioribus autem diſciplinis pro locorum , in quibus Collegia fuerint, ratione, ſemper quid Deo gratius ſit ante oculos habenti, aperiri poterunt.*

(2) Saggio *pag.* 12. le parole ſono : *eadem charitatis ratio , qua Collegia admittuntur , & publicæ Scholæ in eis non tantum ad Noſtrorum , ſed magis etiam ad Externorum ædificationem in doctrina , & moribus tenentur.*

(3) *Ut Operarii Vineæ Domini parentur , qui Societatis Noſtræ etiam Profeſſæ, velut quoddam ſeminarium exiſtant , poſſit Profeſſa Societas ad ſtudiorum commoditatem Scholarium habere Collegia.* Bolla di Giulio III. che comincia : *Expoſcit debitum paſtoralis officii pag.* 58. della citata edizione del Collegio Napoletano.

tà (1). Questa egli appellò salda Muraglia, e Difesa del suo Regolare Istituto: e con ogni sforzo provide, che nulla si cangiasse dalla forma, in cui la prescrisse (2). Dalla Povertà universale, ed in particolare nella Compagnia caratterizzata volle esimere in parte i Collegj, conoscendo, che la povertà nel grado da lui prestabilita poteva impedire il profitto degli Studj. E per una specie di limitazione permise alla Compagnia i Collegj con rendite certe e stabili. Ingiunse il S. Fondatore, che si seguisse la povertà Evangelica, e vietò in particolare, e in comune ogni diritto civile in riguardo a' beni stabili, o a rendite (3). L'espressioni, che usò il S. Fondatore abbracciano la proibizione così di acquistare, come di ritenere. E per escludere i cavilli cancellò espressamente ogni diritto Civile rispetto a' beni. Giulio III. non intese mai di mutare la Formola di S. Ignazio, ma solamente dichiararla; siccome si spiegò il medesimo nella sua Bolla confermatoria dell' Istituto (4). Disse, che nè i Professi, nè alcuna lor Casa, o Chiesa dovesse alcun diritto civile acquistare per ritenere proventi, rendite, possessioni, o beni stabili (5).

 L'espres-

(1) *Charitas in paupertate plus proficit, & cupiditatis dedignata consortium, nisi illa restringatur hæc tepescit*. Sono parole di Alessandro III. presso Van Espen *part. 1. tit. 29 cap. 3. n. 13.*

(2) *Paupertas ut murus Religionis firmissimus diligenter, & in sua puritate conservanda est . . . At quia humanæ naturæ hostis ad hoc propugnaculum, ac refugium debilitandum eniti solet, ea quæ a primis Fundatoribus bene ordinata fuerant MUTARE PER DECLARATIONES, VEL NOVAS CONSTITUTIONES, primo illorum spiritui minime consentaneas, ut quod in nobis situm fuerit, hac parte Societati prospiciamus. Quicumque in ea professionem emiserint, se ad innovationem Constitutionum in iis*, QUÆ AD PAUPERTATEM PERTINENT *nihil facturos promittant, nisi aliquo modo pro rerum occurrentium ratione, eam* MAGIS *in Domino* RESTRINGENDAM *judicarent*. Const. *par. 6. cap. 2. de iis, quæ ad paupert. &c.*

(3) *Declarantes quod non solum privatim, sed usque etiam communiter possint pro Societatis substentatione, aut usu ad bona aliqua stabilia, aut ad proventus, seu introitus aliquos JUS ALIQUOD CIVILE ACQUIRERE*, sono parole della formola di S. Ignazio contenuta nella Bolla di Paolo III. *pag.* 7. della citata edizione del Collegio Napoletano.

(4) Bolla di Giulio III. *pag.* 52.

(5) *Non solum privatim, sed neque etiam communiter possint Professi, neque ulla eorum Domus, aut Ecclesia ad aliquos proventus, redditus, possessiones, sed nec ad ulla bona stabilia . . . . retinenda jus aliquod civile acquirere*. Bolla di Giulio III. *pag.* 18.

L'espressioni di Giulio non sono, che una Parafrasi di quella di Paolo III., o sieno dello stesso S. Ignazio. Esser privato di diritto civile intorno a' beni stabili, ed essere scevro di diritto a ritenere beni stabili, sembra naturalmente, che in realtà significhi lo stesso. Il ritenere è un conseguente necessario dell' acquisto; E se acquistare si proibisce, si viene anche a proibire ogni ritenzione. Questo principio così sano si stravolse dal *Buratti* nella *decis.* 245. della Ruota Romana, e dalla proibizione del ritenere gli piacque dedurre la permissione di acquistare. L'Autor della *Memoria*, ancorchè rapporti il principio incontrastabile, che il ritenere suppone per necessario antecedente l'acquisto (1); tuttavia segue cecamente l'errore del *Buratti*. Ma ne' giudizj non si debbono gli esempj seguire ad onta della verità, della ragione, e delle leggi, che agli esempj debbono prevalere (2). Il Fondatore proibì l'acquisto di ogni diritto Civile. Giulio III. dichiarando la proibizione del Fondatore vietò l'acquisto di ogni diritto civile a ritenere. La Bolla di Giulio III. essendo declaratoria, e confermatoria della Bolla di Paolo III., ed essendosi così lo stesso Giulio spiegato, egli è un' intrapresa troppo ardita il contendere, che proibendo l'acquisto d' ogni diritto Civile a ritenere, abbia conceduto ogni diritto ad acquistare. A questo modo la Bolla, in vece di confermare, verrebbe a correggere la Bolla di Paolo III. e in vece di dichiarare, a distruggere e rovesciare l'Istituto del S. Fondatore. Mentre non si può dubitare, che la proibizione derivante dalla Povertà ingiunta comprenda così l'acquistare, come il ritenere per lo rapporto necessario, che si discerne tra 'l ritenere, l'acquistare.

Secondo l' Istituto, e secondo la Bolla di Paolo III., che l'approvò, i Collegj, ancorchè possano e rendite, e beni stabili avere, tal facoltà loro è accordata per sostentamento necessario degli Studenti Religiosi, e le rendite, si prescrive, che si abbiano

(1) *Retinere ex necessario antecedenti supponit acquisitionem*. Viene allegato dallo stesso Autore della *Memoria pag.* 16.

(2) *Non exemplis, sed legibus judicandum . . . Omnes Judices nostros veritatem, & legum, & justitiæ sequi vestigia sancimus. L. nemo* 13. *Cod. de sentent., & interl.*

abbiano ad applicare per l' uſo neceſſario degli Studenti, ſenza che la Società Profeſſa abbia, o poſſa profittarne (1). Ad oggetto de' Religioſi Studenti, che ſi hanno a ſoſtentare, ſi dà la facoltà come ſi vede; e perciò il coſtitutivo eſſenziale della Capacità de' Collegj ſi è il mantenimento de' Religioſi Studenti. Altrimenti i Collegj ſi dovrebbero intendere fuori della Compagnia, ſe la Capacità di acquiſtare, e ritenere non foſſe una limitazione dell' Incapacità univerſale impreſſa, e caratterizzata nell' Iſtituto della Compagnia. Ma Gregorio XIII. dichiarò i Collegj anneſſi alla Compagnia, e le rendite a queſti accordate per ſupplire alle neceſſità degli Studenti Religioſi (2).

Ancorchè l' acquiſto, e il paſſedimento, e la ritenzione de' beni, che da' Sommi Pontefici ſi accordò a' Collegj ſi reſtringeſſe al neceſſario ſoſtentamento degli Studenti, in guiſachè la Compagnia Profeſſa valer non ſe ne poteſſe, nè gli Studenti abuſarne: tuttavia fu permeſſo, che di tali beni poteſſero far uſo coloro, che in qualità di Rettori al governo de' Collegj doveſſero intendere (3). Tra' privilegj, che Giulio III. nel 1552. concedè alla Compagnia, vi fu la permiſſione, che i Profeſſi per la vecchiezza conſumati, o da infermità gravati, ed a' Miniſteri non idonei, poteſſero colla licenza del Generale vivere ne' Collegj, e colle rendite de' medeſimi ſoſtentarſi (4).

Gregorio XIII. nell' anno 1583. (ed è queſta quella Bolla, di cui la l' Autor del *Saggio* vuole, che ſi faccia conto) determinò, che compito il Noviziato tutti i Religioſi della Compagnia

(1) Bolla di Paolo III pag. 8. Bolla di Giulio III. *pag.* 58. *Poſſit profeſſa Societas ad ſtudiorum commoditatem habere Collegia . . . quæ Collegia poſſint habere redditus, cenſus, ſeu poſſeſſiones* USIBUS ET NECESSITATIBUS STUDENTIUM APPLICANDAS, UT NEQUE STUDENTES DICTIS BONIS ABUTI, NEQUE SOCIETAS PROFESSA IN PROPRIOS USUS CONVERTERE POSSIT.

(2) *Quamvis Societas Collegia habeat annexa, & hæc redditus pro ſtudentium neceſſitate habere poſſint . . .* Bolla *Salvatoris* de' 20. Ottobre 1576. *pag.* 159.

(3) Bolla di Giulio III. del 1550. nella cit. ediz. *pag.* 59.

(4) *Religioſis Societatis Jeſu ſenio confectis, aut aliqua infirmitate gravatis, ut ad operandum in vinea Domini non idoneis, etiam Profeſſis, ut in Collegiis Societatis de pro tempore exiſtentis Præpoſiti Generalis licentia, morari, ut ex illorum redditibus, & proventibus, ſe ſubſtentare valeant, facultatem concedimus* Bolla di Giulio III. *Sacræ Religionis pag.* 70., e 71. della cit. ediz.

gnia dovessero in un modo vivere , ed obbedire , non meno, che i Professi , e Coadjutori formati , e dichiarò , che nelle Case di Approvazione , e ne' Collegj dovessero vivere di rendite , e nelle Case Professe di elemosine solamente (1).

Nella Bolla di Paolo III. del 1548. gli Studenti Religiosi sono appellati Scolari (2): e nel primo Generale Esame sono appellati Scolastici . Con tale appellazione non si è cangiato il diritto de' Collegj . Nello stesso Esame Generale si rileva , che le rendite sieno per sostentazione de' medesimi , e che ad altr' uso non si possano spendere , secondo le Lettere Appostoliche , nè i Professi , nè i Coadjutori si possano di quelle valere (3).

Per la necessaria sostentazione degli Studenti , e non per altro oggetto , come si è veduto , a' Collegj si accordò la facoltà di acquistare , e possedere. Ove Studenti Religiosi non sono , i Collegj nè acquistare , nè ritenere possono effetti stabili . Il P. Superiore della Provincia Napoletana narra nella sua *Supplica*, *che per una pacifica consuetudine introdotta colla direzione del S. Fondatore* i Collegj , ove Studenti non sono Religiosi , abbiano , e possano acquistare e ritenere effetti e rendite stabili . Questa Consuetudine , che asserisce il P. Provinciale , dall' Autor del *Saggio* si promette dedurre dalle prime Costituzioni , e dall' autorità di alcuni Scrittori della Compagnia . Ma l'ingegnoso Autore del *Saggio* non esamina , se Consuetudine alcuna possa aver vigore contra la ragione , o la legge . L' Imperador *Costantino* decise , che per grande che sia la forza della Consuetudine , e dell' uso , non dee prevalere giammai alla ragione , o alla legge espressa (4). E l' Im-

(1) Bolla di Gregorio XIII. nella cit. ediz. *pag.* 233. *in princ.*

(2) *Bona quæcumque pro Collegiorum dote , seu Scholarium inibi pro tempore commorantium sustentatione pag.* 39.

(3) *Et quamvis habeat Societas Collegia , ac Domos probationis redditibus dotatas ad Scholasticorum substentationem, antequam in Societatem professam , vel in ejus Domus recipiantur ; non possunt tamen hujusmodi redditus in usum alium juxta litteras Apostolicas in Constitutionibus declaratas expendi . Nec Domus Professorum , nec aliquis eorum , aut etiam Coadjutorum eisdem uti poterit . Prim. General. exam. cap.* 1. *n.* 4.

(4) *Consuetudinis , usmeans longævi non vilis auctoritas est : non usque adeo sui valitura momento , ut aut Rationem vincat , aut Legem . L.* 1. *Cod. quæ sit long. consuet.*

l' Imperador *Giuſtiniano* nella ſua Novella ſtabilì, che le introduzioni cattive, e le Conſuetudini malvagge del tempo lungo non riceveſſero fermezza alcuna (1). L' erudito *Gerardo Noodt* di niun peſo ed efficacia ſtimò la Conſuetudine contraria alla ragione, ed alla legge, e come un errore ſcoverto, ſtimò di non doverſi punto conſiderare (2). *Arnoldo Vinnio* diſtinſe la qualità de' Governi. Nel Governo Popolare la volontà del Popolo; e nel Governo Monarchico la volontà del Sovrano, la ſcienza, e la tolleranza richieſe a poterſi introdurre una Conſuetudine (3). Ed il P. Provinciale, e l' Autor del *Saggio* in queſto Regno allegano Conſuetudine, ove dalle loro Coſtituzioni Apoſtoliche, e Regolari non ſi è mai avuta ſcienza nè dal Sovrano, nè da' ſuoi Magiſtrati?

Si è veduto di ſopra, che alla Congregazion Generale della Compagnia ſteſſa fu conceduto ſolamente di far Coſtituzioni concordi, ed uniformi all' Iſtituto, e nelle coſe ſoltanto che riguardano la diſciplina interiore del Chioſtro. Allargarſi nella Povertà concerne la Diſciplina eſteriore, ed è contrario al voto, o ſia alla ragione, ed alla legge preſcritta nell' Iſtituto, e nelle Coſtituzioni Apoſtoliche. Nella maniera più eſpreſſa, che ſi può eſcogitare, per l' uſo, e ſoſtentamento neceſſario de' Religioſi, che ſtudiano, a' Collegj ſi concedè il poter acquiſtare, e ritenere. E chi non comprende, che ove Studenti non ſono, non ſi può nè acquiſtare, nè ritenere? Ceſſa la diſpoſizione della legge, quando ceſſa il fine. A che ſerviva imbarazzarſi colla diſtinzione de' Suggetti della Compagnia? A che può giovare quella impropriazione, che ſi fa della voce *Scolaſtici* per diſſeminare un' errore inſoſtenibile, che la Compagnia foſſe un'Ordine di *Scolaſtici*.

S. Ignazio, come ſi è veduto, formò un' Ordine di Predicatori,

(1) *Male adinventa, conſuetudineſque malæ, neque ex longa Conſuetudine firmantur*. Novell. 134. *cap.* 1. *in fin.*

(2) Noodt *in Comm. Lib.* 1. *ff. tit.* 3. *Tom.* 2. *Col.* 2. *pag.* 13. 14.

(3) *In Statu Populari jus introducendæ Conſuetudinis, quæ inſtar legis ſit, ſolus Populus habere poteſt. In Monarchico autem, aut Optimatum non item: ſed in ea introducenda probabilis Principis, aut Superioris ſcientia, & patientia requiretur, ut recte D.* Weſſemb. *de Leg. n.* 9., *& D.* Gudelin. *lib.* 2. *de jur. noviſſ. cap.* 2. *tit.* 2. *de jur. Nat. Gent., & Civil.* §. *ſine ſcripto n.* 3. *Vinn.*

-ri, Amministratori di Sacramenti, e Lettori, da dover tali ministeri esercitare in una vera e pura Povertà Evangelica. Nella Bolla di Gregorio XIII. si distinguono Novizj, Scolastici approvati, Coadjutori formati spirituali, e temporali, e Professi. I soli Novizj sono eccettuati dalla Povertà, gli altri tutti debbono vivere d'elemosine, e in una maniera uniforme obbedire. Agli Scolastici per lo tempo, che imparano è permesso vivere di rendite ne' Collegj, ed oltre gli Scolastici a' Rettori de' Collegj, a' Vecchi rotti dagli anni, ed agl' Infermi renduti inabili a' ministeri si permette di sostentarsi ne' Collegj colle rendite di quelli. Alle Costituzioni Apostoliche non contraddicono le Regolari; e fra queste non si trova veruna, in cui si prescriva, che ne' Collegj, ove non sono Studenti Religiosi, viver si possa di rendite certe, e stabili.

Le parole latine del Gesuita *Ribadineira*, che si trascrivono dall' Autor del *Saggio* nulla conducono alla controversia presente. Se da queste parole si vuole rilevare, che ne' primi tempi della Compagnia vi fossero Collegj senza Studenti Religiosi, non si rileva certamente, che tali Collegj avessero possedute rendite, o beni stabili (1).

Nè ciocchè racconta il *P. Sacchini* del Collegio Romano eretto da S. Ignazio, affinchè fosse aperto a tutte le Nazioni, toglie la controversia. Da quello che scrive, non si può dedurre, che i Collegj altrove fondati rimanessero senza Studenti (2). Anche nel Collegio di Napoli possono trovarsi de' Gesuiti Spagnuoli, Tedeschi, Irlandesi, e Francesi, come più volte vi sono stati, e forse vi sono. E per questo forse si potrebbe dire, che il Collegio di Napoli, essendo aperto a tante varie Nazioni, Collegj non fossero co' proprj Studenti nelle loro native Sedi, o Regioni?

Quando si sta dimostrando vien confermato dal Decreto 71. della

(1) L' Autor del *Saggio* si prende la pena di dimostrare, che la traduzione dell' Opera di *Ribadineira* fatta dal *Giolito* non sia totalmente esatta; ed ha voluto perciò valersi dal Testo latino, dal quale niente di più rileva a suo favore *pag.* 23.

(2) Scrive l' Autore del *Saggio* nella *pag.* 23. *in fin.*, che il S. Padre stabilì il Collegio Romano per Seminario Universale di tutte le Provincie. *Quod omnibus commune Nationibus, ac prope cunctæ Familiæ Seminarium esset*. Sacchin. *Histor. Soc. Jes. lib.* 3. *n.* 39.

della Congregazione Generale II. tenuta nel tempo di *S. Francesco Borgia*. Ma questo decreto bisogna vederlo intero, e non già tronco nella forma, che lo rapporta l'Autor del *Saggio* (1). Il decreto intero si fu „ che si dovesse vivere di elemosine, e le „ rendite si dovessero depositare di que' Collegj, i quali non „ avessero dote, o fondo sufficiente a sostenere i Lettori, e gli „ Scolastici (2). Anche nel nostro Regno per motivo di non potersi sostentare gli Studenti Religiosi della Compagnia, in altri tempi si disciolsero i Collegj di *Teramo*, di *Civita S. Angelo*, e della *Cirignola*; siccome attesta il P. *Schinosi* nella sua Storia della Compagnia appartenente al Regno di Napoli (3).

Se Collegj sono mai stati senza Studenti Religiosi, ne' medesimi si è dovuto vivere di elemosine, e non di rendite certe, e stabili. La Consuetudine allegata dal P. Provinciale, e dall'Autor del *Saggio* sostenuta sull' appoggio dell'autorità delle Costituzioni primitive della Compagnia, e di alcuni Scrittori della Compagnia medesima non può sussistere, e perchè fu vietato da' Romani Pontefici il formar Costituzioni contrarie allo spirito di Povertà impresso nell' Istituto, e perchè Costituzioni espresse non si sono allegate, ed autorità di Scrittori mancano, dalle quali letteralmente si rilevi, che ne' Collegj senza Studenti Religiosi si potesse vivere di rendite certe; anzi in tali Collegj si è veduto, che si dovesse coll' elemosina la vita sostentare.

Ben conoscendo l'Autor del *Saggio* la Consuetudine mancante di ogni polso e vigore, allega il Decreto XVIII. della VI. Congregazione generale tenuta nel 1608. In questo Decreto si contengono i motivi del dubbio insorto, e i motivi della risoluzione fatta. La quistione si fu, se doveansi ritenere i Collegj, ove non fossero Studenti attuali della Compagnia. Per lo sentimento negativo si disse, che in virtù delle Costituzioni, e delle Lettere Apostoliche era co-

E stante,

(1) *Pag.* 25.

(2) Le parole di questo Decreto 71. della Congregazione II. sono *Collegia Societatis etiam absque sufficienti dotatione fundata, in quibus nec Nostri legant, nec Scholasticos alant, non possunt ex propriis redditibus ali, sed debent ex eleemosynis vivere, & fructus debent per publicam personam conservari, ut plene fundentur*.

(3) Il *P. Schinosi* nella sudetta Storia *par.* 1. *lib.* 4. *tit.* 1. *c.* 11.

ſtante, che le rendite ne'Collegj, e nelle Caſe di Approvazione foſſero concedute per mantenere gli Studenti Religioſi. Per lo ſentimento affermativo di doverſi ritenere, ſi allegò l'oſſervanza continuata dal tempo ſteſſo del S.Fondatore, l'Indulto da Giulio II. conceduto all'Ordine de'Predicatori comunicato alla Compagnia, e finalmente il Privilegio di poter la Compagnia dichiarare le coſe dubbie, che ſi trovano nell' Iſtituto, e nella Formola medeſima compreſe. L'affare fu diſcettato, e dibattuto per quattro giorni, e la Congregazione finalmente decretò, che i Collegj non ſolamente quelli, ove ſono Studenti Religioſi, ma ben anche quelli, in cui ſono Scuole aperte al Pubblico, foſſero conformi, e non diſcordi alle Coſtituzioni, ed all' Iſtituto: E che ne' medeſimi i Profeſſi, e i Coadjutori formati, la cui opera foſſe a' Collegj neceſſaria, o utile, ſi poteſſero ivi ſenza ſcrupolo alcuno ſoſtentare: e ſi dichiara, che a queſto modo la Compagnia Profeſſa veniva a giovarſi delle rendite de' Collegj, e non già le Caſe Profeſſe, alle quali era diretta la Proibizione. Si ſoggiunſe (queſta è quella parte, che ſi è tratta dal *Saggio* eſſendo mancata in tutte le Scritture precedenti date alle ſtampe) „ che ſi do-
„ veſſe in tutti i modi procurare, che i Collegj incominciati ſi
„ perfezionaſſero a ſegno, o che ivi ſi manteneſſero alquanti
„ Studenti Religioſi, o vero contribuiſſero altrove per l'educa-
„ zione di coloro nella maniera, che ſarà più vantaggioſa alla
„ Compagnia o ſembrerà più eſpediente al P. Generale per l'oſ-
„ ſequio maggiore di Dio, per l'utilità della Compagnia, e per
„ lo bene comune della Chieſa (1).

Che

(1) Le proprie parole di queſto Decreto della Congregazione VI. che ſi rapportano dall' Autor del *Saggio* nella *pag.* 29. a 30. ſono le ſeguenti: *Propoſitum fuit in Collegiis, quæ hactenus multiplicata ſunt, ubi Studentium Noſtrorum ſeminaria actu non ſunt, an licite retineri poſſent; Et quid remedii eſſet adhibendum, CUM EX CONSTITUTIONIBUS, ET LITTERIS APOSTOLICIS CONSTARE VIDEATUR, REDDITUS IN COLLEGIIS, DOMIBUS PROBATIONIS AD SEMINARIA NOSTRORUM STUDENTIUM ESSE CONCESSOS. Et cum perpenſis plurimis locis Conſtitutionum, verbis litterarum Apoſtolicarum, & decretis primæ, ſecundæ, & tertiæ Congregationis Generalis, multa in medium adducta eſſent, & per quatriduum res diligenter examinatæ, viſum eſt Congregationi ſtatuendum, nullum in ea re fuiſſe, aut eſſe debere ſcrupulum: cum præſertim perpetua praxis, & continuata ſeries ab ipſo Beati Fundatoris tempore huc uſque tradita, quæ eſt optima legum interpres, ſecuros nos reddere poſſit. Et nihilo-*

. Che questo Decreto sia distruttivo dell' Istituto, bèn lo dichiarano le cose di sopra dimostrate, dalle quali si scorge, che totalmente sia difforme allo spirito del S. Fondatore, e opposto alla lettera della Formula, che l'Istituto contiene, alle Costituzioni Appostoliche, e alle Costituzioni Regolari della Compagnia. La Consuetudine, che si asserisce, si è veduto, che dedurre non si possa nè dalle Costituzioni Regolari, nè dall' autorità di quelli Scrittori, che si rapportano dall' Autore del *Saggio*, anzi nella prima parte dello stesso Decreto, si legge „ che dalle Co„ stituzioni Appostoliche appare costantemente, che per lo man„ tenimento de' soli Religiosi Studenti si fossero le rendite con„ cedute a' Collegj, ed alle Case di Approvazione. Ma per vedere, se alcun conto si possa tener di questo Decreto, o Risoluzione, egli è da esaminare; se la Congregazione Generale avesse facoltà di così risolvere, e decretare. I Pontefici, siccome si è dimostrato, solamente accordarono la facoltà di formare Costituzioni uniformi all' Istituto. Con questo Decreto si dichiarano permessi i Collegj senza Studenti Religiosi; e l' uso delle rendite si estese a' Professi, e a' Coadjutori formati. Nell' Istituto si accordarono le rendite a' Collegj per la sostentazione necessaria degli Studenti, e si vietò nel medesimo tempo a' Professi, alle Chiese, e Case di Professione l' aver parte alcuna in quelle rendite. Tali stabilimenti nell' Istituto,

 e nel-

nihilominus ad omnes difficultates tollendas, quoniam non solum per communicationem privilegii a fel. rec. Julio II. Ordini Prædicatorum concessi, sed etiam ex proprio privilegio, potest Societas, quæ dubia sunt in Istituto, & Formula ejusdem comprehensa declarare: Declarat Congregatio, non solum Collegia, ubi sunt ejusmodi seminaria, sed etiam alia, in quibus litterarum studia tractantur, & scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt, esse consentanea Constitutionibus, & Instituto. Et Professos, atque Coadjutores formatos, de quibus poterat esse major dubitatio (nam de cæteris nihil scrupuli subesse potest) qui ejusmodi Collegiis, etiam ut Operarii necessarii, aut utiles sunt, posse in eis sine ullo scrupulo substentari: neque hoc esse Societatem Professam, quod de Domibus Professis prohibitum est, ex Collegiorum redditibus juvari: Curandum tamen omnino, ut Collegia inchoata perficiantur, quo vel Nostri Scholastici aliquot ibi ali, vel si commodius Societati fuerit, in aliquibus Seminariis ex eorum contributione substentari, vel alia aliqua ratione prospici possit, prout R. P. Præposito Generali ad majus Dei obsequium, Societatis utilitatem, & commune Ecclesiæ bonum expedire visum fuerit. Decret. 18. Congr. VI.

e nelle Costituzioni Appostoliche sono così chiari ed aperti, come poco innanzi si sono divisati, che non patiscono affatto d'oscurezza, nè ammettono dubbio alcuno. Ad onta dunque d'una verità incontrastabile intraprese di risolvere e decretare ciocchè non potea la Congregazione VI. senza facoltà veruna permessa o dall'Istituto, o dalle Costituzioni Appostoliche. Vi era forse alcuna fra le Costituzioni Regolari, che potesse dar luogo a tal novità? Nò certamente. Nè bastano le sottigliezze dell'Autore del *Saggio* a produrla, o a foggiarla, come si è veduto nel confutare le proposizioni da lui premesse. Anzi nelle Costituzioni Regolari si prescrive „ che nulla s'innovi „ negli stabilimenti, che risguardano la Povertà (1). Cosa debba intendersi per novità, si determina nella Dichiarazione. Ivi si dice „ che nel fatto della Povertà innovar, s'intende allargarsi „ alle rendite, o al possedimento per uso proprio, e per la Sa- „ crestia, o per qualche altro fine, oltre quello, che a' Collegj, „ e alle Case di Approvazione si richiede. E si soggiunge (lo che si tralascia dall'Autor del *Saggio*): „ ed affinchè in cosa di „ tanta importanza non accada cangiamento: ciascuno dopo la „ professione prometta a' Superiori, e a Dio di non acconsentir „ mai, nè concorrere in qualunque mutazione voglia farsi in „ ordine alla Povertà, nè per se medesimo in qualunque modo, „ nè per mezzo della Radunanza universale di tutta la Compa- „ gnia (2). Questo decreto dunque, che le rendite de' Collegj accomuna a' Professi, e a' Coadjutori formati, contiene una novità,

(1) *Quicumque professionem emiserint se ad innovationem in iis, quæ ad paupertatem pertinent, nihil facturos promittant, nisi aliquo modo magis restringendam judicarent.* Const. pat. 6. cap. 2. de iis, quæ ad paupertatem pertinent.

(2) *Innovari quod paupertatem attinet, est relaxari ad reditus, vel possessionem ullam in proprium usum, vel ad Sacristiam, vel ad fabricam, vel ad aliquem alium finem, præter id, quod ad Collegia & Domos probationis attinet, admittendum. Et ne in re, quæ tantum habet momenti constitutiones mutentur, post emissam Professionem unusquisque promittat coram Præposito Generali, & iis, qui apud eum erunt, OFFERATQUE IN CONSPECTU CREATORIS, ET DOMINI NOSTRI, QUOD NUNQUAM ASSENTIETUR, VEL QUIDQUAM AGET AD IMMUTANDUM, QUOD AD PAUPERTATEM IN CONSTITUTIONIBUS PERTINET, NEC IN CONVENTU TOTIUS SOCIETATIS CONGREGATÆ, NEC PER SEIPSUM ULLA RATIONE AD ID CURANDO.* Exam. 1. Gener. in part. 6. const. in cap. 2.

vità , che non solo il voto , le Costituzioni Appostoliche , ma le Regolari ben anche ferisce , offende , e distrugge . Bella e lepida si è l'ultima parte di tal Decreto . Si era già prima dichiarato , che i Collegj senza gli attuali Studenti fossero permessi , e poi nel medesimo Decreto s' incarica „ che in tutti i modi si „ procurasse di perfezionare tali Collegj , a fine di potervi man„ tenere alquanti Studenti Religiosi . E chi non vede , che questa parte è opposta alla prima ? A che occorreva ingiungere „ che „ in tutti i modi si procurasse di perfezionare i Collegj per poter„ vi sostentare i Religiosi Studenti „ ? Stimò dunque quella radunanza Generale , che l'avere gli Studenti Religiosi ne' Collegj fosse un requisito necessario al diritto di acquistare , e ritenere . E quando Studenti mancassero , si ordina „ che i Collegj soggia„ cessero a contribuzione in altri luoghi ove Seminarj , o Stu„ dentati fossero della Compagnia . Si è dunque lo Studentato colla prestazione commutato , che si lascia libera a tassarsi dal Generale . Questa è la via aperta di attitare in Roma dalle Provincie , e da tutte le Nazioni quantità immensa di danaro . Quest' ultima parte , nella quale si prescrive , che ne' Collegj si mantenessero gli Studenti , overo in luogo degli Studenti , si contribuisse danaro , fa vedere , che Collegj non possono sussistere senza gli attuali Studenti : e che la Compagnia non può nulla possedere , che per lo mantenimento de' Religiosi , che studiano .

Altrove si è dimostrato il tempo di rilassatezza , in cui la Compagnia trovavasi allora che si convocò codesta Generale Congregazione (1) . Ed egli è da maravigliare , che l'Autor del *Saggio* volendo dimostrare , che quello fosse un tempo di fervore , rapporta un Decreto precedente della stessa Congregazione , con cui fu stabilito : „ Che delle cose sostanziali dell'Istituto non „ si dovesse affatto trattare in quella Congregazione „ (2) . Posta la verità di questo Decreto , il quale vien segnato essere l'undecimo , si ha da credere o falso , o insussistente il decimo ottavo , che si è confutato . Gregorio XIII. determinò , che le co-

se

(1) Nell'altra Memoria da me pubblicata a favor di Renzi .

(2) *De Substantialibus nostri Instituti nihil omnino agendum in nostra Congregatione . Decret.* 11. *VI. Congreg. Quoniam* §. 68. nel *Saggio pag.* 31. *not.* a.

se sostanziali dell'Istituto fossero quelle, che alla Castità, all'obedienza, ed alla Povertà si riferissero. La Povertà si dirocca quando a' Professi, e a' Coadjutori formati si accorda il mantenimento di rendite ne' Collegj, ove non sono gli attuali Studenti. Di questo Decreto dunque XVIII. non si può avere alcuna ragione o perchè si ha da creder falso, o perchè è opposto all' Istituto, alle Costituzioni Appostoliche, ed alle Costituzioni Regolari, che proibiscono ogni novità su gli stabilimenti, che la Povertà riguardano.

Per giustificare quel tempo, in cui si tenne la VI. Congregazione, l' Autore del *Saggio* pretende, che si abbia a prestar fede all' Istoria del P. *Giovenci* Gesuita, che dice averla tratta dagli Atti manoscritti delle Congregazioni, che si conservano in Roma. Ma ove, e in quale Archivio si possono codesti Atti rinvenire? Non altrove centamente, che presso i PP. medesimi della Compagnia. Ed un Uomo di non facile contentatura vuole che a' documenti domestici, se pur esistono, si presti fede con dire,. che sono *l' unico monumento il più esente di ogni sospetto di falsità, che recar si possa* (1)? S' impegna egli a canonizzare la condotta di *Acquaviva*, che in quel tempo era Generale della Compagnia; ma ciocchè si è scritto in Napoli, ed oltra i Monti basta a redarguirlo. A questo proposito non si richiede ulteriormente diffondersi, e con quella facilità con la quale egli rigetta le autorità de' Gesuiti Spagnuoli *Giuseppe Acosta*, e *Gio: Mariano* si potrebbero rigettare i *Giovenci*, e *gli Orlandini* attaccandoli per lo spirito di fazione, che in loro dominava.

In questo Decreto XVIII. della VI. Congregazione, come si è veduto, non si fa neppur menzione dell' Indulto dal Concilio di Trento conceduto a' Mendicanti; e l' Autore del *Saggio* scrive, *che il solo Concilio di Trento è quello che toglie ogni controversia* intorno alla Capacità de' Collegj senza Studenti (2). Egli è vero, che il Concilio di Trento (3) abilitò tutti gli Ordini

(1) Nel *Saggio pag.* 33.
(2) Nel *Saggio pag.* 52.
(3) *Session.* 25. *cap.* 3. *de Regular.*

dini Mendicanti a possedere beni stabili, eccettuandone i Cappuccini, e i Minori Osservanti. Ma la Compagnia nella Congregazione Generale II. tenuta dopo la pubblicazion del Concilio rinunziò all' Indulto, o sia abilitazione Conciliare, non già relativamente alle sole Case Professe, come scrive l' Autor del *Saggio*, ma relativamente a' Religiosi Professi tutti, e a tutte le Case di Professione. Fu proposto in quella Congregazione ,, Se restringendo la S. Povertà si volea rinunziare ad ogni diritto, che ,, dal Concilio provenisse a poter possedere beni immobili nelle ,, Case Professe ,,. L'Autore del *Saggio* si è quì formato, senza rapportare la conclusione. ,, Piacque di rinunziare a' PP. a ,, qualunque diritto proveniente a lor beneficio dal Concilio, e ,, ritenere, secondo la Costituzione, e i voti, la Povertà ne' ,, Professi, e nelle Case di Professione, e tal rinunzia dichiararono di fare a nome di tutta la Compagnia ,, (1). Come dunque in virtù di tal rinunzia i Religiosi Professi possono far uso delle rendite de' Collegj, o possedere? E come i Collegj senza Studenti possono dirsi abilitati in virtù di questa Rinunzia, la quale abbraccia non solo le Case, ma le Persone Professe ancora? Se il Concilio di Trento non ammise la Rinunzia, che i Deputati della Compagnia presenti al Concilio ne fecero, come si rileva dalla Storia di quel Concilio (2); questa Rinunzia, che dopo il Concilio fu fatta si vede approvata da S. Pio V., il quale nella sua Bolla de' 7. Luglio 1571. dichiarò, che la Compagnia, il Generale, e tutte le Persone della Compagnia fossero, e dovessero essere in avvenire veri, e non finti Mendicanti (3).

E Gre-

(1) Il Decreto della II. Congregazione Generale è il seguente: *Cum Concilium Tridentinum Sess. 25. cap. 3. de Regularib. facultatem dederit omnibus Religiosis, exceptis observantibus Minorum, & Cappuccinis, habendi bona immobilia in communi non obstantibus quibuslibet constitutionibus, eorum, propositum fuit Congregationi, an restringendo Sanctam Paupertatem, placeret cedere juri cuicumque ad habenda immobilia in Domibus Professorum, quod ex Decreto Concilii prædicti nobis esset acquisitum. Et magno consensu placuit, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti; & juxta nostras Constitutiones, & vota, quæ post Professionem emittuntur,* PAUPERTATEM IN PROFESSIS, *ac ipsorum Domibus retineremus, & ita cesserunt totius Societatis nomine.*

(2) Pietro Soave *lib. 8. Storia del Concilio di Trento.*

(3) *Societatem, & illius Præpositum, & singulas Personas Societatis hujusmodi vere, & non ficte Mendicantes fuisse, esse, & fore.* Bolla. *Dum indefessæ* p. 114.

E Gregorio XIII. nella sua Bolla de' 18. Dicembre 1576. confermò ciocchè S. Pio V. avea stabilito, con aver verificato, che la Compagnia nella vera mendicità esisteva (1). Per l'abilitazione dunque del Concilio di Trento conceduta a' Mendicanti non possono i Gesuiti pretendere, che i Collegj senza Studenti fossero capaci di acquistare, o ritenere, e che i Professi potessero ne' medesimi valersi di rendite certe e stabili. L'autorità del *Cardinal de Luca*, che di nuovo si allega dall' Autor del *Saggio* (2), nulla rileva per l' errore, in cui fu il Cardinal de Luca, che il preposito Generale, e la Congregazion Generale avesse forza sopra l'Istituto di S. Ignazio, e potesse dispensare, o rilasciare intorno alla Povertà. Il qual errore si è già confutato di sopra. I Cataloghi della Compagnia, ove l' Autore del *Saggio* racconta, che vi si trovano descritti Collegj senza Studenti non giovano a dimostrare, che tali Collegj sieno capaci. Non sono codesti Cataloghi parte dell' Istituto, o delle Costituzioni Apostoliche da poter fare qualche Legge, ma sono scritture, che valer potrebbero soltanto a indicare l'abuso di tener simili Collegj senza Studenti, e di strabocchevoli facoltà e ricchezze forniti.

Dileguate già tutte le obbiezioni del P. Provinciale, e dell'Autor sottilissimo del *Saggio*, e della *Memoria* pienamente rimane dimostrato, che i Collegj della Compagnia, ove Studenti Religiosi non dimorano, capaci, o atti non sono ad acquistare, a ritenere, o a possedere.

PARTE TERZA.

Incapacità del Convento di Sora in virtù delle leggi Civili, e del Regno.

NOn possono, come si è veduto, nè i Cataloghi, nè l' Indulto Conciliare, nè la Consuetudine, nè le Costituzioni Re-

(1) Le parole di S. Pio V. sono *Quia ipsa societas Mendicans existit, quippe quæ ex ejus Instituto, & Constitutionibus Apostolica auctoritate confirmatis, bona stabilia possidere nequit, sed incertis Eleemosynis, fidelium que largitionibus, & subventionibus vivit*. pag. 113. Le parole di Gregorio XIII. sono. *Cumque etiam ipsa Societas quæ Ordo mendicans existit*, pag. 168.

(2) *Saggio pag.* 44.

Regolari, nè l'Istituto, nè le Costituzioni Apostoliche sofferire, che il Convento de' PP. Gesuiti di Sora senza Studenti Religiosi sia capace di acquistare, e ritenere il Patrimonio, in cui D. Gio: Battista Renzi lo istituì erede col suo Testamento o si riguardi per *Collegio*, o per Casa Professa, o si attendano le Opere ingiunte, o si consideri la qualità delle Persone, che vengono istituite.

Costanza Sforza Buoncompagno Duchessa di Sora nell' anno 1614. fondò il Convento de' Gesuiti di Sora, e di sufficienti rendite lo dotò. Questa notizia tenuta occulta insino al tempo, che fu per ispedirsi la causa, si rileva dalle Bolle originali di fondazione, che fu astretto il Procuratore di quel Convento ad esibire: e dalla copia, che se n'è dopo presentata dal registro delle Bolle segrete, che si tiene in Roma. O le originali, o la copia si abbiano presenti non è facile determinare, se Collegio, o Casa Professa si fondasse. Per Casa Professa la descrisse l' Ughellio (1), e Casa Professa la dichiarano i documenti, che i Padri Gesuiti medesimi di Sora hanno presentati negli atti di questa causa. I documenti manifestano, che osservano in Sora il vero Istituto della Compagnia, e Ministeri esercitano proprj de' Professi, e dichiarano non esservi Studenti Religiosi della Compagnia (2). Dettano gli Esercizj Spirituali, fanno istruzioni al Popolo, amministrano Sagramenti, ed insegnano a' Secolari. Ministeri sono questi dall' Istituto prescritti a' Professi, e da esercitarsi in una perfetta Povertà. Sia pur come si voglia, o Casa di Professione, o *Collegio* senza Studenti, si è già dimostrato, che i Collegj della Compagnia, ove non sono Studenti Religiosi, sono Incapaci ad acquistare, ed a ritenere.

La differenza, che l' Autore della *Memoria* rapporta tra gl' Indegni, e gl' Incapaci, sembra, che non abbia luogo in questa causa. Mentre si è veduto, che i Collegj, ne' quali Studenti Religiosi non dimorano, non hanno diritto alcuno nè di acquistare, nè di ritenere. Egli è vero, secondo la comune Dottrina Legale, che l' Incapace può essere erede, e non può ritenere

 l' ere-

(1) *Ughell. Ital. Sacr. de Episc. Soran. tom.* 1.
(2) Atti della Real Camera *fol.*

l'eredità: Ma questa dottrina non è applicabile a' Collegj senza Studenti, venendo privati espressamente d'ogni diritto Civile e a ritenere, e ad acquistare. Una Incapacità così caratterizzata rende nulla l'istituzione di erede, perchè toglie la fazion passiva di Testamento: E mancando la disposizione dell'Uomo, per ministero della legge l'eredità si deferisce a' legittimi Successori.

Ma non solo per l'Incapacità, che dall'Istituto della Compagnia, e dalle Costituzioni Appostoliche proviene, i Gesuiti della Provincia Romana dimoranti a Sora sono esclusi dall'eredità di Gio: Battista Renzi; ma ben anche per l'Incapacità, che dalle leggi Civili, e del Regno deriva, che non possono a quell'eredità aspirare. I Collegj, che senza il permesso del Sovrano si sono eretti, non possono acquistare eredità (1). Il Convento di Sora non fu eretto con autorità Sovrana, e perciò è Incapace. Anche secondo i Sacri Canoni il diritto di edificare nuove Chiese appartiene al Principe (2). Non solo l'erezione del Collegio, e Chiesa, ma nè anche le Bolle di fondazione, che hanno prodotte spedite da Paolo V. si veggono approvate dal Sovrano, o avvalorate di Regia Autorità veruna. Si dovea sulle medesime, dopo essersi presentate a' Magistrati, ottener il Placito per l'esecuzione in virtù della Prammatica, e dell'osservanza, che fu, ed è in tutto il vigore in questo Regno (3). E questo difetto di non essersi le Bolle di fondazione vedute in alcun Magistrato, costa dalle Bolle, che non hanno verun segno di essersi mai esibite, e da' Registri Regj; i quali essendosi osservati, fa fede il Cancelliere non essersi giammai su di quelle nè impartito, nè dimandato il Regio Placito (4). Per legge espressa, e per antichissima osservanza le Bolle in questo Regno debbono tutte esaminarsi, ed esecutoriarsi, e l'esecutoriazione

(1) *Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse, dubium non est. L. 8. Cod. de hered. Instit.*

(2) *Boni Principis est, ac Religiosi Ecclesias contritas, atque conscissas restaurare, NOVAS ÆDIFICARE, & Dei Sacerdotes honorare, atque tueri.* Can. 16. *Dist.* 96.

(3) *Pragmat. 4. de citationibus.* Chioccar. *ms. Giuresd. de Reg. exequat.* de Pont. *ms. de Reg. exeq.* Istoria Civile *lib.* 33. *cap.* 5. §. *Austriaci.*

(4) Fede del Cancelliere della Curia del Cappellan Maggiore negli Atti della Real Camera *fol.* 69.

toriazione da' Magiſtrati dee ſottoſcriverſi; affinchè appariſca di eſſerſi eſaminate nel Magiſtrato Regio Supremo, che dal Sovrano ſi tiene deputato (1). La mancanza del Regio Placito, che non fu mai interpoſto nè per l' erezione del Convento di Sora, nè su le Bolle di fondazione, produce l' effetto, onde quel Convento non ſi può credere ligato allo Stato, nè ammeſſo alla Protezione Sovrana. Egli è un diritto della Suprema Poteſtà lo ſtabilire Collegj, e Conventi ſieno Profani, ſieno Religioſi, ſieno Regolari, o di ſemplici Cherici; ed al Principe appartiene vederne, ed approvarne l' iſtituzione, il motivo, e le regole, che ſi hanno da' Collegiali a formare, e ad oſſervare (2). Non meno nel fondarſi nuove Caſe di Regolari, che nelle fondate ha il Sovrano queſto diritto (3), il quale viene comunemente annoverato fra' diritti maggiori, e ſoſtanziali della Maeſtà (4), e come tale non ſoggetto a preſcrizione alcuna (5). Queſta legge comune a tutti i Regni è da riguardarſi principalmente nel Regno di Napoli per la Coſtituzione di Federigo II., onde viene eſpreſſamente ordinato, che le Regalie maggiori ſi abbiano in ogni tempo a conſervare intere, e che qualunque Conſuetudine ſi voleſſe allegare in contrario ſi doveſſe attendere come Conſuetudine malvaggia (6).

Malgrado il rigore di queſte leggi, e ad onta di queſta inviolabile oſſervanza ſi è per parte de' Geſuiti di Sora oppoſto, che primachè ſi fondaſſe quel Convento molto innanzi ſi era già in Napoli ſotto gli occhi de' Magiſtrati eretto il Collegio Napoletano ſotto il titolo di *Gesù*. A riprovare la tacita approvazione, che dalla tolleranza de' Magiſtrati ſi vorrebbe dedurre, baſtereb-

 be

(1) Camill. Borell. *in comm. ad Stat. Neap. apud* Van-Eſpen. *de promul. leg. Eccleſ. part. 2. cap. 3. §. 3.*

(2) *Cujuſque Collegii, vel Conventus, ſive ſit Profanus, ſive Religioſus, ſive Regularium, ſive Clericorum, inſtitutio, & cauſæ inſtitutionis, legeſque præſcriptæ erunt perpendendæ.* Toloſ. *de Republ. lib. 13. cap. 3. n. 2.*

(3) Franc. le Roy *ad tit. de jur. Patron. cap. 27. apud* Van-Eſpen *par. 2. tit. 25. cap. 6. n. 18.*

(4) Arniſ. *de jur. Majeſt. lib. 1. cap. 2. n. 2.* Bodin. *de Republ. lib. 3. cap. 7.*

(5) Franc. Salgad. *de Supplic. ad Sanctiſſimum cap. 1. pag. 109.* Van-Eſpen *de promulg. leg. Eccleſ. par. 2. cap. 3. §. 2.*

(6) Conſtit. Regn. *Conſuetudinum pravam.*

be il dire, che la Casa di Sora non appartiene alla Provincia Napoletana: e la tranquillità, e la conservazione dello Stato non permette le unioni di semplici Chiese con Chiese site al di fuori. Ma pure qual ragione può loro somministrar la fondazione del Collegio Napoletano? Non vi è documento, che questa seguisse con autorità, o permesso speciale del Regnante. Dall' Autore della Storia Civile si rileva come a Napoli i Gesuiti s' introdussero, come da' Nobili furono accolti, come dall' Arcivescovo favoriti, come si stabilirono, e come col misto di povertà, e ricchezza seppero crescere e dilatarsi. I Magistrati Regj non è verisimile, che avessero notizia del *P. Salmeron*, che ne fu l' Introduttore, nè tampoco delle cose, ch' egli ha lasciate scritte contro la Regia Potestà. ,, Se codesto fanatico, e detestabile ,, Scrittore ,, come ha dimostrato *Monsieur de la Chalotais* nel suo conto renduto al Parlamento di Brettagna (1), fosse stato noto, non si sarebbe egli certamente quì fermato. Ma la tolleranza sola de' Magistrati non basta. Converrebbe che si dimostrasse la notizia certa e speciale dell' Istituto, e delle Costituzioni Appostoliche, e Regolari avuta da' Magistrati. Ma ciò non si può dimostrare. L' esempio dunque della fondazione del Collegio Napoletano, e la lunghezza del tempo non può giustificare la fondazione del *Collegio* di Sora seguita senza il permesso del Sovrano, e senza che le Bolle di fondazione fossero approvate. Un Collegio a questo modo eretto si ha per illecito, e dalle leggi Civili se ne ordina l' abolizione (2). In tal guisa il Collegio di Sora non può avere la fazion passiva del Testamento, e perciò non poteva essere istituito erede da D. Gio: Battista Renzi; ed essendo stato istituito non si può avere alcuna ragione del Testamento. Non basta, che sia il Testamento solennemente ordinato: ma si richiede ancora secondo le leggi Civili, che l' erede istituto sia capace di essere erede, o che abbia la fazion passiva

(1) *Compte rendu des Constitutiones des Jesuites. Par M. Louis René de Caradeuc de la Chalotais*: Ivi si rapportano tutte le proposizioni erronee sostenute da *SALMERON pag.* 83. *a* 90.

(2) *L.* 3. *ff. de Colleg.*, & *Corp. illic.* Heinec. *de Colleg. Exercit.* 9. §. 22.

ſiva del Teſtamento (1).

La Caſa, o ſia *Collegio* di Sora, che ſi tiene ſenza Studenti Religioſi, come fondato, ed eretto ſenz' autorità, e ſenza permiſſione Sovrana è incapace non ſolo dell'eredità, ma degli emolumenti ancora laſciati in riguardo all' Opere ingiunte da D. Gio: Battiſta Renzi. Queſti emolumenti ſono annui ducati 108. a titolo di due Cappellanie, e di Padronato col peſo, di celebrare due Meſſe cotidiane, ed annui ducati 90. a titolo della lezione di Teologia iſtituita: Ed altre quantità, che ſi deſtinano per la fabbrica della nuova Chieſa.

In virtù delle Coſtituzioni Appoſtoliche (2) non meno, che delle Coſtituzioni Regolari della Compagnia per celebrazione di Meſſe, e per inſegnare è proibito ricevere ſtipendio, o elemoſina di qualunque ſorte in tutte le Caſe, che ſi abbiano o di Profeſſione, o di Collegj; in guiſa che non ſi poſſano accettar fondi per Cappellanie, nè ſtipendj per farne ad altri celebrare le Meſſe (3). Ma che ſi dirà della lezione di Teologia, che il Teſtatore laſciò ordinata? Eſpreſſamente nelle Coſtituzioni Regolari della Compagnia vien proibito il ricevere „ ſtipendio, o premio „ coll' obbligazione di dare alcun Lettore di Teologia „ (4). E le noſtre leggi del Regno, *affinchè la Gioventù reſti imbevuta di ſana e buona dottrina* hanno proibito, che fuori de' Regj Studj, o ſia dell' Accademia ſtabilita a Napoli ſi poſſa inſegnare in altra parte del Regno qualunque Scienza, o Facoltà che in detti

(1) *L. 1. Cod. de hered. instit. lib. 10. Cod. de Teſtam.* IN EXTRANEIS HEREDIBUS ILLUD OBSERVATUR, UT SIT CUM EIS TESTAMENTI FACTIO. §. 4. *Inſtit. de hered. qualit.*

(2) *Nulla item Miſſarum, vel ſepulcralia ſtipendia, nullas ſepulcrorum, vel* CAPPELLANIARUM FUNDATIONES, *nullum denique prorſus Eleemoſynam, quæ ad quodvis ipſius Societatis miniſterium, vel opus dirigi intelligatur, admitti*. Bolla di Gregorio XIII. de' 18. Decembre 1576.

(3) Nelle Coſtituzioni della Compagnia *par. 6. cap. 1. de iis, quæ ad paupertatem n. 7.*

(4) *Cum tam proprium ſit noſtræ profeſſionis nullum temporale præmium accipere pro ſpiritualibus Miniſteriis, in quibus juxta noſtrum Inſtitutum in Proximorum auxilium occupamur; non convenit ullam Collegii dotationem admittere, per quam* CONCIONATOREM, AUT CONFESSARIUM, AUT LECTOREM ALIQUEM THEOLOGIÆ SOCIETAS OBLIGETUR. *Conſtitut. par. 4. de Scholis Collegiorum Societatis cap. 7.*

ti Studj s' insegna (1). Il Re Cattolico (1) abolì nella Città di Foggia le Cattedre di varie scienze, che ivi si trovavano aperte, affinchè non si violasse l'osservanza d'una legge tanto salutare.

In ordine agli emolumenti in fine, che potrebbero derivare dalla costruzione, e fabbrica della nuova Chiesa, questo legato non meno, che il precedente per la lezione di Teologia è da riputarsi come scritto non fosse dal Testatore. Vietò S. Ignazio di ricevere cosa alcuna anche a titolo di fabbrica (2). La costruzione, e conservazione delle Chiese per esser di Pubblico Diritto appartiene a' Sovrani (3). Ed in riguardo alla nuova Chiesa, che nel suo Testamento ordinò D. Gio: Battista Renzi, il Re Cattolico con Rescritto de' 6 Agosto 1757. dichiarò: *ch' essendo in Sora Chiesa, e Convento de' Gesuiti, non intendeva dare l' assenso per la nuova, che sarebbe la seconda*. Non fu questa una nuova legge, o speciale, che quel sapientissimo Sovrano volle stabilire. Questa anzi è una legge uniforme agli ordini generali, che molto tempo innanzi si trovavano pubblicati sul divieto delle nuove Chiese da farsi. Ognuno ben comprende, che questa legge, la quale impedisce l'ammortizamento de' beni, e i beni conserva a' legittimi Successori merita ogni favore. Essendosi i Gesuiti di Sora dimostrati Incapaci per rapporto alla Casa, che ivi tengono, e per rapporto alle Opere ingiunte, ed agli emolumenti lasciati, rimane a vedere la loro Incapacità in riguardo alle Persone.

Sotto due qualità si possono considerare i Gesuiti dimoranti nel Convento di Sora, l' una di Regolari sotto l' Istituto di S. Ignazio, e l' altra di Stranieri colla lor Casa, e co' loro beni annessi alla Provincia Romana, e separati da questo Regno. Nella seconda parte di questa Scrittura si è veduto, che in virtù delle Costituzioni Appostoliche, e delle Costituzioni Regolari della Compagnia le Persone nè in particolare, nè in comune possono acquistare, nè possedere, essendosi e dal S. Fondatore, e da' Sommi

(1) Statuti sotto la Prammatica 1. *de regimine Studiorum*.

(2) Constit. *de iis, quæ ad paupertatem, quæque eam consequuntur, pertinent cap. 2. §. in domibus*.

(3 Franciscus de Roy *in prolegom. ad tit. de jur. Patronat. cap.* 37. *apud* Van-Espen *par. 2. tit. 25. cap. 6. n. 18.*

mi Pontefici precluso ogni diritto Civile a beni, o rendite stabili nelle Case Professe, e ne' Collegj, ove non sono attuali Religiosi Studenti. Considerati come Stranieri, o Forestieri, ancorchè particolarmente potrebbero acquistare in virtù di Diritto Comune (1); Nulladimeno ridotti in *Collegio*, o in un Corpo non mai autorizzato; non possono nè anche in virtù del Diritto Comune alcuna cosa pretendere. Tra le leggi di questo Regno si trova stabilito, che tutt' i Beneficj, ed Onori esistenti nel Regno a' Naturali si conferissero, e da' Naturali si godessero. Questa legge ordinata da Ferdinando II. (2) ha ottenuta, ed ottiene tutta l' osservanza. Nè i Regolari sono disciolti dalla forza di questa legge; in virtù della quale, non ha guari, si sono veduti i Naturali reintegrati, ed esclusi gli Stranieri, che occupavano Monasteri, e Case Religiose in questa Città, ed in questo Regno. Sono ben note le risoluzioni Sovrane nelle cause de' Cistercienfi di S. Maria la Ferrara, de' Cappuccini di Teramo, di S. Maria delle Grazie, e de' Cistercienfi Riformati. Secondo questa polizia del Regno non possono gli officj di Rettore, ed altri, nè i Padronati godere i Gesuiti Romani commoranti in Sora, e tenerne lontani i Naturali, e molto meno l' Erede legittimo, e vero Successore. Ed ecco dimostrata l' Incapacità di quegli Esteri Gesuiti situati a Sora.

Ma l' Autore del *Saggio* contende sul fine della sua Scrittura, che l' utilità comune della Compagnia, e del Regno debba sostenere la Capacità de' Collegj senza Studenti Religiosi. Egli privo questa volta della sua arte greca non espone i progressi, che nelle lettere, nella santità, e nel profitto spirituale de' Popoli i Gesuiti hanno fatti in questo Regno. Dice, che soltanto riuscirebbe languida l' educazione de' Religiosi Studenti, se questi si ripartissero ne' piccoli Collegj del Regno, per la scarsezza del numero; e l' esempio, e l' emulazione negli studj, e nella pietà mancherebbe. Il sostegno di questa diceria sarebbe il permettere ciocchè si è accennato desiderarsi intorno a' progressi. Io non in-

(1) Auth. *omnes Peregrini. Cod. commun. de success.*
(2) Nel volume delle Grazie, e Privilegj del Regno *cap. 4.*

intendo di rompere questo suo silenzio. Ho inteso di trattare solamente la causa, che riguarda l'Incapacità del Convento di Sora. E 'l danno, che codesto Convento per difetto degli Studenti ha recato, ed arreca allo Stato, ed alla Disciplina Regolare si può rilevar da' Documenti, che i medesimi Gesuiti di Sora hanno presentati (1). Quelle rendite, che non sono piccole, si spendono in viaggi continuati, che fanno di Firenze, di Arezzo, di Loreto, di Macerata, e di altre Città d'Italia. A queste spese aggiungono le somme, ch' estraggono, e fuori del Regno rimettono per supplire alle contribuzioni di Proccura, e alle tasse del loro Provinciale residente in Roma. E queste spese attestano esser tali e tante, che il mantenimento restringono di coloro, che in quel Convento convivono. Non è ignoto il fine, per cui si vogliono i Collegj senza Studenti Religiosi sostenere. Nel riferire la VI. Congregazion Generale si è osservato, che a disposizion del Generale della Compagnia debbono contribuire tutti i Collegj, ove non sono gli attuali Studenti Religiosi. Questo canale aperto e disserrato si mantiene per trasmettere al Generale la maggior parte delle rendite immense, che la Compagnia gode su di trentasei *Collegj*, che sono in questo Regno, nel quale a tutti è noto, che in quei luoghi, ove tali *Collegj* si trovano, l'industria, e commercio de' Naturali è mancato, non per altro motivo, che per averlo i Religiosi occupato; ed in utilità loro dilatato. Questo danno si può paragonare a quello, che l' Autore del *Saggio* vorrebbe che ridondasse dalla languida educazione de' Giovani? La dissipazione negli affari temporali, che seco porta il commerciare, si può forse mettere in confronto al buon esempio, che la Gioventù può ne' Collegj grandi avere? Il S. Fondatore, e i Sacri Canoni hanno proibiti gli acquisti a' Regolari, perchè hanno creduto, che la Santità dell' Istituto non si potesse senza la Povertà conservare, e la virtù non potesse che tra la Povertà fiorire.

I Gesuiti Esteri di Sora per lo spazio di anni sei hanno D. Pietro Renzi travagliato con un' aspra e dispendiosa lite nella Gran Corte,

(1) Atti della Camera Reale *fol.* 64.

Corte, nel Consiglio, e nella Camera Reale per potere ritener l'eredità di D. Gio: Battista Renzi, che cercarono di togliergli per mezzo dell'immissione, che ottennero dalla Corte di Sora. Dopo avere sperimentate, e non esaurite le forze loro hanno attirato in Giudizio anche il Superior della Provincia Napoletana, quantunque niun interesse vi abbia, a differenza de' Gesuiti Oltramontani, che non si sono impegnati neppur a comparir in Giudizio per sostenere la pretesa loro Capacità, ancorchè le fondazioni loro fossero dell' Autorità Sovrana avvalorate.

Si è già risposto alla *Supplica* del P. Provinciale, al *Saggio*, e alla *Memoria*, ovvero a tutte le nuove obbiezioni, che si sono promosse dopo di essersi la causa esaminata, e risoluta nella Camera Reale in ordine alla Rinunzia ed alla capacità del preteso Collegio di Sora. La Rinunzia si è dimostrata invalida, ed insussistente la Capacità.

Hanno preteso, che il P. Generale della Compagnia abbia la facoltà di far la Rinunzia dell' eredità di D Gio: Battista Renzi: e si è dimostrato, che se il Generale ha facoltà di alienare, non ha quella di gratuitamente rinunziare, o sia donare. Hanno preteso, che dalla lite si debba ricedere a motivo della Rinunzia: e si è divisato, che per la Costituzione dell' Imperador Federigo, se l'Attore, e il Reo non sono ambedue consensienti, non si può il Giudizio, ancorchè non contestato disciorre. Si è veduto, che nell' arbitrio delle Parti contendenti rimane il confidare la tranquillità propria nel trattato, che si offerisce, o nella fermezza della giudicatura: e poi si è dimostrato, che l' eredità accettata, e adita una volta non si può rinunziare, perchè non si può fare ingiuria al Defunto dopo l'adizione, nè si può nuocere a coloro, che su 'l Patrimonio del Defunto abbiano ragione. Hanno preteso, che ammettendosi la Rinunzia non si arreca pregiudizio a D. Pietro Renzi per l'offerta del finto Compratore della selva ereditaria di Gio: Battista Renzi: per l'azione di coerede promossa dall'erede di Teresa Rossi: e per la sostituzione, che può competere al Monistero di Monte Cassino. In ordine alla restituzione della selva

offerta si è rimostrato, che sebbene il prezzo si è ridomandato lo stesso per cui la selva fu venduta; tuttavia di restituire i frutti percepiti non si è fatta neppur menzione. In ordine all' azione promossa dall' erede di Teresa Rossi si è dimostrato, che il Testatore distinse il Patrimonio de' mobili da quello degli stabili, e fece due sorti di eredi la Teresa Rossi usufruttuaria, e il *Collegio* di Sora proprietario: e non apparendo Teresa Rossi coerede del *Collegio*, perchè l' usofrutto è distinto dalla proprietà, e non fu ella mai congiunta erede col *Collegio*, non può il di lei erede rappresentare un diritto, che alla Defunta non potè mai competere. In ordine finalmente alla sostituzione del Monistero di Monte Cassino si è veduto, che quel Monistero non è mai comparso in Giudizio a pretendere cosa alcuna; anzi ha dichiarato per lettere piene di moderazione, e di saviezza, che non intende turbare il diritto, che al Congiunto per sangue si appartiene. Rigettati questi motivi si è manifestato, che si fa tutto il pregiudizio a D. Pietro Renzi se la Rinunzia si ammette. Mentre dal ripetere i frutti ingiustamente percepiti verrebbe escluso, ed il Testamento di D. Gio: Battista Renzi, che non può avere vigore, si fornirebbe di quella forza, che le leggi gli negano, e valido avendosi il Testamento, si verificarebbe la sostituzione per lo Monistero di Monte Cassino chiamato nel caso, che da' Gesuiti si alienasse.

Andando d'accordo nella massima, che colui può rinunziare, che può esser erede o acquistare, si è venuto a discettar, se i Collegj della Compagnia, ove non sono Religiosi Studenti possano acquistare e ritenere beni stabili. Ha negato il P. Provinciale esser lecito ad un Privato impugnare il diritto universale de' Collegj: e si è dimostrato la Chiesa esser nello Stato, e l'utilità e tranquillità dello Stato somministrare ad ogni Privato contra gli Ecclesiastici il diritto di ricorrere al Sovrano. In tal controversia si è accennato, che più tosto conveniva vedere, se tali *Collegj* avessero fazion passiva di Testamento, che usare i termini d' Incapacità. L' Autor del *Saggio* ha conteso, che la Capacità si dovesse giudicare, non già secondo le Costituzioni, o Bolle Apostoliche, ma secondo

condo le Costituzioni Regolari della Compagnia. Questa proposizione ha cercato fondare colle parole, che ha rapportate della Bolla di Paolo III.; e queste altra facoltà non accordano, che di formare Costituzioni concernenti la disciplina interior Claustrale, ed in tutto conformi all' Istituto, o sia Formola di S. Ignazio nella medesima Bolla contenuta. Si è confutato l'errore del *Cardinal de Luca*, che questa Bolla stimò nel punto dell' Incapacità corretta dalla Bolla di Gregorio XIII. e si è veduto, che il Sommo Pontefice Gregorio lungi di correggere confermò le Bolle tutte de' Pontefici predecessori, ed espressamente intorno alla Povertà stabilì, che nulla s' innovasse, ma che si dovesse più tosto restringere secondo le occorrenze, ingiungendo anche, che niuno potesse metter mano, eccettochè il Sommo Pontefice nell' osservanza della Povertà. Ha conteso l' Autore del *Saggio*, che il costitutivo essenziale della Capacità de' Collegj sieno le Scuole esteriori; ed all' incontro si è dimostrato, che sia la sostentazione necessaria de' Religiosi Studenti della Compagnia: e se questi tal volta si sono appellati Scolastici, s' intendono solamente quelli Giovani Religiosi, che attualmente apprendono, e studiano. Si è dileguato anche l' errore del *Buratti* su l' interpetrazione della Bolla di Giulio III., e si è veduto, che tra la Formola di S. Ignazio, che proibì l' acquisto di ogni diritto Civile a' beni, e le parole di Giulio, che vietano acquistare diritto civile a ritenere beni nulla differiscono; mentre Giulio III. dichiarò, che con quella Bolla intendea di confirmare, e non intese mai corregere la Formola di S. Ignazio, o la Bolla di Paolo III.; e molto meno distruggere, e roversciare l' Istituto del S. Fondatore. L' impropriazione della voce Scolastici si è dimostrato, che in ordine a' Beni, oltre gli Studenti, si accorda a' soli Rettori de' Collegj, a' Vecchi consumati dagli anni, e ad infermi refiniti la licenza di poter vivere ne' Collegj, e colle rendite de' medesimi sostentarsi.

In difetto delle Costituzioni Apostoliche, e Regolari hanno preteso, che la Capacità de' *Collegj* senza Studenti Religiosi si

 dovesse

dovesse sostenere in virtù di una Consuetudine introdotta colla direzione del S. Fondatore. Tal Consuetudine hanno promessa dedurre dalle Costituzioni, e dall' autorità di alcuni Scrittori della Compagnia. Ed ancorchè si sia tralasciato di esaminare se contra la Legge, e la Ragione possa aver luogo la Consuetudine, si è veduto, che fra le Costituzioni Regolari non vi sia veruna, in cui si prescriva, che ne' *Collegj*, ove non sono Studenti Religiosi viver si possa di rendite certe e stabili. Le Autorità allegate de' Gesuiti ***Ribadineira***, e ***Sacchini*** si sono dimostrate inutili, ed inette; anzi si è riportato l'intero tenore del Decreto 71. della Congregazione Generale II. tenuta nel tempo di *S. Francesco Borgia*, e con questo Decreto fu determinato, che si dovesse di elemosina vivere in que' *Collegj*, ove non fossero gli attuali Studenti della Compagnia. All' opposto si è allegato il Decreto, che ne' tempi di rilassatezza si profferì della Congregazion Generale VI. sotto il *P. Acquaviva*, e si è dimostrato, che di tal Decreto non si può avere alcuna ragione, o perchè si ha da credere non vero, o perchè insussistente, come distruttivo dell' Istituto, delle Costituzioni Appostoliche, e Regolari, e contrario al Decreto II. della stessa Congregazione, onde si proibisce ogni novità intorno alle cose sostanziali dell' Istituto. Si è preteso che la Rinunzia, che nella Congregazione Generale II. si fece all' Indulto del Concilio di Trento pubblicato intorno al possedimento de' beni stabili comprendesse solamente le Case di Professione, e si è divisato, che comprende non solamente le Case, ma le Persone ancora; o sieno tutti i Religiosi Professi: e che tal Rinunzia si ebbe per vera, ed in osservanza di S. Pio V., e da Gregorio XIII. che dopo il Concilio dichiararono, che la Compagnia, il Generale, e tutte le Persone della Compagnia fossero, e dovessero essere in avvenire veri, e non finti Mendicanti.

Dall' Incapacità universale de' *Collegj* senza Studenti Religiosi si è passato a dimostrare l' Incapacità del Convento de' Gesuiti di Sora. Si è veduto, che non potendosi nè colle Bolle originali, nè con quelle estratte dal Registro delle Bolle segrete determinare

determinare la qualità di quel Convento, se sia Casa di Professione, o *Collegio*, si debba deferire all' autorità dell' *Ughelli*, che per Casa Professa lo descrive, e a' documenti prodotti da que' Gesuiti medesimi, che per Casa Professa lo caratterizzano. E senza pregiudizio del vero avendosi per *Collegio* senza Studenti Religiosi, come han dichiarato, non può aver diritto, o esser capace di acquisto alcuno, ne di ritenere l' eredità di D. Gio: Battista Renzi in virtù dell' Istituto, delle Costituzioni Apostoliche, e Regolari della Compagnia. Per *Collegio* poi riguardandosi, come eretto senza il permesso speciale del Sovrano lungi di aver diritto di acquistare, meriterebbe di esser abolito. Mentre nè la fondazione, nè le Bolle appariscono autorizzate da' Magistrati Regj in questo Regno, nè la lunghezza del tempo gli può giovare.

Dopo l' Incapacità per rapporto alla Casa, si è fatto passaggio all' Incapacità degli emolumenti per rapporto alle Opere ingiunte dal Testatore. Nè a titolo di Cappellania, nè di lezione di Teologia istituita si è dimostrato, che non possano di alcun emolumento, o stipendio esser capaci. In ordine finalmente all' Incapacità Personale si è considerata non solo la qualità di Regolari, ma quella di Stranieri, e Forestieri commoranti nella Città di Sora, e secondo la polizia del Regno si è veduto, che nè Uffizj, nè Benefizj, nè Onori possano godere. Si è dimandato, che danno arrechi allo Stato, l' esservi *Collegj* senza Studenti Religiosi? E si è risposto, e dimostrato, che il difetto degli attuali Studenti ne' *Collegj* somministra al Generale della Compagnia un mezzo di tassare, e di esigere gravi somme, e contribuzioni de' Collegj, e ritirare in Roma immensa quantità di danajo contante. Se Studenti Religiosi vi fossero, tal pretesto si toglierebbe; l' utilità dello Stato non patirebbe detrimento, la Disciplina Regolare fiorirebbe, ed in tanti Negozj Secolari non si vedrebbe involta la Compagnia e la Ragion Civile, la Pubblica, l' Impero, ed il Sacerdozio concorrebbe a favore della Compagnia. Oggi violate le Costituzioni de' Pontefici, l' Istituto, e le Costituzioni Regolari perdute

perdute di mira, o neglette; le Leggi Civili, e le Ragioni dello Stato offese non possono rimanere senza risentimento, nè sospendere la Dichiarazione, che la pretesa Rinunzia sia invalida, e il Convento di Sora incapace.

Scriveva a' 20. Febbrajo 1763.

Gio: Battista Elia.

FRancesco de Magalhaens, e Brito Cavaliere Fidalgo (*a*) della Casa di S. M. e professo nell' Ordine di Cristo, Scrivano della Pretura criminale della Corte, e della Casa della Supplicazione (*b*) deputato per S. M. &c. attesto, che appresso di me, e nel mio Offizio esiste la sentenza degl'Inquisitori, Ordinario, e Deputati della Santa Inquisizione, in vigore di cui fu consegnato alla giustizia secolare il Reo Gabrielle Malagrida, la qual sentenza insieme coll'altra emanata nella Relazione (*c*) che più sotto vien trascritta, e trovasi parimente inserita ne' medesimi atti: è del tenore seguente.

Convengono gli Inquisitori, Ordinario, e Deputati della S. Inquisizione, che visti questi atti, colpe, dichiarazioni, risposte, e ritrattazioni del P. Gabrielle Malagrida Religioso della Compagnia denominata di Gesù, nato nel luogo detto Minajo Diocesi di Como, nel Ducato di Milano, e commorante in questa Corte reo carcerato, che si trova presente.

Atteso che si dimostra, che essendo Cristiano battezzato Sacerdote, Confessore, Teologo, e Missionario, e perciò tenuto a credere, e a professare la S. Fede Cattolica predicata da' Santi Apostoli, e Discepoli di Gesù Cristo nostro bene, Redentore, e Signore, quella stessa fede, che ci propone, ed insegna la S. Madre Chiesa Romana maestra di tutto il Cattolicismo, e regola infallibile de' veri dogmi, contro di cui non possono prevalere l'inferno, e li Ministri del Demonio, ad allontanarsi, ed a fuggire le novità contrarie al Vangelo, ad insegnare, predicare, difendere, e scrivere dottrine sane, e Cattoliche, senza interpetrare a suo arbitrio, e contro i precetti della stessa Chiesa, e l'opinione de' Santi Padri i passi della Scrittura.

Essendo tenuto di più a procurare l'unione de' Cattolici, nella perfetta carità, e nell'obbedienza dovuta a' suoi veri, e legittimi Superiori, senza suscitare sedizioni perniciose, e suggerite dagl'infernali Spiriti della superbia, e della discordia, e ad imita-

 re

(a) Fidalgo: *titolo, che conferisce un certo rango di Nobiltà.*
(b) Supplicazione: *è il Tribunale Supremo, in cui per via d'appellazione o di ricorso si terminano, e decidono tutte le cause.*
(c) Relazione: *è lo stesso Tribunale, già dichiarato nella suddetta parola* Supplicazione.

re i seguaci della virtù Cristiana, che giunsero alla perfezione pel sentiero dell' umiltà co' patimenti, e coll' uso della pazienza raccomandata nelle Divine Scritture dallo stesso Gesù Cristo, il quale essendo vero Dio, si fece Uomo, e col farsi carico delle nostre colpe ci aprì le porte alla eterna felicità, ed essendo innocentissimo c'insegnò, e ci animò col suo esempio a soffrire i travagli, che sono effetti de' nostri delitti, e del peccato, additandoci per mezzo de' suoi Evangelisti i segni, che dobbiamo osservare per conoscere gl' Ipocriti, e falsi Profeti, i quali ricoperti di pelle d' agnello, pretendono ingannarci, siccome dice lo stesso Gesù Cristo, per la bocca di *S. Matteo, cap. 7.* colle seguenti parole: ***Attendite a falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium; intrinsecus autem sunt lupi rapaces; a fructibus eorum cognoscetis eos.***

E dovendo finalmente il Reo uniformarsi a' consigli, e precetti Evangelici, ed ascoltar Gesù Cristo nella voce della sua Chiesa, e de' suoi Ministri, operò tanto diversamente, che dimenticatosi de' doveri di Cattolico, e di vero Religioso, diede orecchio allo spirito infernale, il quale avendo in mira la totale distruzione, e ruina della sua anima lo guidava alla perdizione.

Imperciocchè ripieno il Reo d'ambizione, e di superbia, considerandosi a tutti superiore nella virtù, passò a fingere de' miracoli, rivelazioni, visioni, locuzioni, ed altri molti celestiali favori, che il Signore Iddio concede a' suoi veri servi, i quali, secondo il dir di S. Paolo nel *cap. 2. Epist. ad Ephes.* edificano sulla dottrina, e fondamento degli Apostoli, e de' Profeti, essendone lo stesso Cristo la pietra angolare, ***in quo omnis ædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino.***

Ed ottenendo il Reo per mezzo dell' ipocrisia, e della più raffinata malizia, l' esser creduto santo, e vero Profeta da quelle persone, che per Divina permissione non riguardavano i fondamenti, sopra de' quali si sosteneva la gran machina della sua finta santità, divenne poi un mostro d' ogni maggiore iniquità: poichè non contento, nè soddisfatto di avere ingannato i Popoli de' Dominj di questo Regno, da' quali estorti avea grossissimi capitali col pretesto della divozione, e de' fini divoti, e con altre finzioni,

zioni, ed imposture, passò a diffondere il più terribile veleno, che racchiuso teneva dentro il suo cuore, fomentando discordie, e sedizioni, e profetizzando i funesti avvenimenti, che esso sapeva andarsi già ideando, e disponendo in questa Corte in seguela de' perniciosissimi disegni, che poi si vennero a discoprire, ed a palesare.

E volendo in tal guisa conservare il suo buon nome, e l'opinione di santità, pretese persuadere le sue finte rivelazioni de' futuri castighi, con dottrine inaudite, framischiate di proposizioni ereticali, piene di bestemmie, erronee, temerarie, empie, sediziose, ed offensive delle pie orecchie, le quali non solamente proferì, ma scrisse, e fino nello stesso Tribunale del S. Offizio proseguì a difendere, asserendo che gli erano state dettate da Dio, dalla Madonna Santissima nostra Signora, e da' Santi, ed Angioli del Cielo, i quali diceva, che gli parlavano, e con esso comunicavano, giungendo a persuadersi, che questi mezzi, benchè improprj di un Cattolico, ed inventati dalla malizia del Reo, erano i più convenienti per evitare la continuazione de' patimenti, che da se stesso si era procacciato, per restituire all' antico stato la sua Religione, e per ridurre in una universale costernazione la Corte, e tutto questo Regno, contro di cui nudriva un interno acerbissimo odio, il quale manifestamente si rileva da questi atti, e dalle dichiarazioni della stesso Reo.

Di tutto ciò prendendosi informazione nel Tribunale del S. Offizio, e presentandosi nel medesimo le due opere scritte di carattere del Reo, una intitolata: *Eroica e ammirabile vita della gloriosa S. Anna Madre di Maria Santissima, coll' assistenza, approvazione, e concorso della Madonna Santissima nostra Sovrana, e del suo Santissimo Figlio*, scritta in lingua Portoghese; e l'altra in lingua Latina col titolo: *Tractatus de vita, & imperio Antichristi*: tutte due riconosciute dallo stesso Reo, a cui furono mostrate dentro l'Inquisizione.

Ed essendo viste, ed esaminate le suddette due opere, tralle altre proposizioni vi si contengono le seguenti cioè: Che S. Anna era stata santificata nel ventre di sua Madre, nella maniera istessa, che fu santificata Maria Santissima nel ventre di S. Anna.

Che

Che il privilegio della Santificazione nel ventre della Madre, ſolamente era ſtato conceduto a S. Anna , e a Maria ua Figlia. Che S.Anna nel ventre di ſua Madre intendeva, conoſceva , amava, e ſerviva a Dio, come fanno i Santi più luminoſi nella gloria. Che S.Anna nel ventre di ſua Madre piangeva, e per compaſſione faceva piangere i Cherubini , e Serafini , che l' aſſiſtevano . Che S. Anna ritrovandoſi ancora nel ventre di ſua Madre fece i ſuoi voti, e affinchè neſſuna delle tre Divine Perſone rimaneſſe ſcandalizzata della ſua affettuoſa attenzione, al Padre Eterno fece il voto di Povertà, all' Eterno Figlio il voto d' ubbidicnza , e all' Eterno Spirito Santo il voto di Caſtità.

Che S. Anna fu la creatura più innocente , che uſciſſe dalle mani di Dio , che pareva , che non aveſſe peccato in Adamo , e che acconſentì allo ſtato maritale per eſſere più pura , vergine , e più innocente . Che S. Anna eſſendo viatrice orava per tutti gli Cori Angelici glorioſi , acciocchè Iddio aſſiſteſſe loro , e loro ſoccorreſſe, ed acciocchè Eglino ſempre più ſi avanzaſſero in ſervire, e lodare Sua Divina Maeſtà.

Che Gesù Criſto non aveva ritrovato eſpreſſioni, per darci ad intendere la grandezza de' doni conceduti a S. Anna , e che i ſoſpiri della ſteſſa Santa giunſero a riaccendere nuovi ed inuſitati incendj nel cuore di Dio . Che la virtù, e la ſantità è più facile a propagarſi che il vizio.

Che Adamo ancorchè foſſe viſſuto rettamente , e non aveſſe commeſſo la colpa mortale , che commiſe , ſempre però ſarebbe ſtato un povero ſervo, molto debole, e molto ignorante.

Che eſſo Reo aveva ſentito parlare l'Eterno Padre, colla ſua chiara , e diſtinta voce , l' Eterno Figlio colla ſua chiara , e diſtinta voce, e l' Eterno Spirito Santo colla ſua chiarà , e diſtinta voce.

Che la Famiglia di S.Anna , oltre i Signori , ed alcuni fanciulli , conſiſteva in venti Schiavi , cioè dodici uomini , ed otto femmine . Che S. Gioacchino aveva eſercitato l' arte di muratore, ed abitava in Geruſalemme con S. Anna, e che queſta era la Donna forte , di cui aveva parlato Salomone, il quale ſi era ingannato, perchè dentro al ſuo Popolo, e del ſuo ſangue era nata Donna così felice.

Che

Che S. Anna aveva costituito un Conservatorio dentro Gerusalemme di cinquantatre Educande, per terminare il quale gli Angioli si trasformarono in legnajuoli, e che per il mantenimento una di quelle per nome Marta andava a comperare il pesce, e lo vendeva con guadagno nella Città. Che delle Educande di S. Anna alcune si accasarono unicamente per ubbidire Iddio, il quale *ab aeterno* aveva determinato, che quelle felici donzelle educate colla direzione di S. Anna fussero madri di Santi, e Sante, e di varj Apostoli, e Discepoli di Gesù Cristo: che una ebbe per marito Nicodemo, l'altra S. Matteo, e l'altra Giuseppe d'Arimatea, e che dal matrimonio di un' altra era nato S. Lino successore di S. Pietro. Che Cristo prende varie figure, e fa diverse rappresentanze a quei pochi, che innalza alla più alta contemplazione, e concede uno, e più Direttori dal Cielo alle Anime, che desiderano la perfezione.

Afferma di più nella sua opera, che Maria Santissima gli aveva comunicata la seguente dottrina: che le anima de' Mondani, e le anime, che non aspirano ad altro, che all'osservanza de' comandamenti, solo il Demonio le tenta, però dopo, che esse hanno reso buon conto di se, si fa loro comprendere, che nella Chiesa vi è realmente una nuova Professione consistente nell' alta contemplazione de' Divini Misterj, e nelle revelazioni delle cose occulte *a constitutione Mundi*, e che allora si prende Iddio, e Maria Santissima cura di tali anime, ponendole in tenebre così oscure, ed agitandole con tentazioni così violente, che non sanno, verso qual parte s' abbiano a volgere; ma giunte poi a questo stato, partono per sempre da' loro i Demonj, senza che per altro lascino le suddette anime di risentire gl' istessi urti, e gagliardi combattimenti, in guisa tale, che sembra loro, che le tormentino Diavoli, anche de' più sozzi, e maligni, con bugie, raggiri, stimoli, profanità, e con altre cose disoneste, quantunque però i Diavoli non siano i tentatori, ma bensì le anime sante, e quelle più gloriose, cioè Angioli purissimi, ed amantissimi delle suddette anime, i quali non solo non si vergognano, ma anzi si gloriano di soccorrerle con quegl' offizj, facendo la figura di tentatori, e di Demonj per guadagnarle interamente, e far loro

loro compiere con maggior sollecitudine quella misura di mortificazioni, e di resistenze, che l'istesso Iddio ha loro prefisso, per poi ammetterle alla comunicazione de' suoi segreti.

Oltre a queste proposizioni scrisse, come per rivelazione avuta, anche le seguenti.

Che la natura divina è distinta tra le Persone. Che Maria Santissima stando nel ventre di S. Anna aveva proferite queste parole: *Consolare Mater mea amantissima, quia invenisti gratiam apud Dominum: Ecce concipies, & paries Filiam, & vocabitur nomen ejus Maria, & requiescet super eam Spiritus Domini, & obumbrabit, & concipiet in ea, & ex ea Filium Altissimi, qui salvum faciet Populum suum*. E nella suddetta opera con giuramento afferma, che la stessa Madonna gli aveva ciò rivelato, e di più, che nel Paradiso celeste fu per otto giorni solennizzato quel primo passo, o sieno miracolose parole.

Afferma ancora, come per rivelazione avuta, che Iddio gli aveva detto, che non avesse scrupolo d'ingrandire la Madonna *usque ad excessum & ultra*, nè dubitasse di far uso, e di comunicargli gl' attributi proprj allo stesso Iddio, cioè immenso, infinito, eterno, onnipotente.

Che il Sacratissimo Corpo di Cristo si era formato di una goccia di sangue del cuore di Maria Santissima: che lo stesso corpo si era andato a poco a poco aumentando colla virtù dell'alimento della Madre fino che giunse ad essere perfettamente organizato, e capace di ricever l'anima: ma che la Divinità, e Personalità del Verbo già si era unita a quella goccia di sangue nello stesso istante, che uscì dal cuore, per entrare nel purissimo ventre della Madonna. Che le tre Divine Persone ebbero varj congressi, controversie, e pareri fra di loro, circa il trattamento, che dar si dovea a S Anna, e convennero, che fosse superiore a quello di tutti gli Angioli, e degl' altri Santi. Che la Città Santa rappresentata all' Evangelista, e Discepolo diletto allorchè disse: *vidi Civitatem Sanctam Hierusalem novam descendentem de Cœlo sicut Sponsam ornatam viro suo:* si dovea riputare, come un sordido, e vile luogo d'immondizia in paragone dell' anima di S. Anna.

Che

Che S. Anna aveva avuto una ſorella per nome Santa Battiſtina, la quale gli aveva detto, che la Madonna ſtava ancora preſſo i ſuoi Genitori, quando l'Arcangiolo S. Gabrielle le recò l'annunzio di dover eſſere Madre di Dio, ed umiliandoſi la Madonna, immediatamente dimandò al Padre eterno, che intercedeſſe per lei, acciò foſſe ammeſſa per povera, e vile ſchiava; ma che eſſendoſi avveduta, che neceſſariamente dovea eſſere Madre di Dio, cadde a terra, con un deliquio, il che diede afflizione all'Angiolo, il quale ſollevò la Madonna con grande riverenza, perſuadendola a voler accettare quella dignità, e fin' a tanto che la Madonna non diede il ſuo conſenſo, reſtò ſoſpeſo il feſtino già preparato dagl'Angioli, e Arcangioli. Che dopo eſſerſi incarnato il Divin Verbo, la Madonna ſi ſposò con S. Giuſeppe, avendo allora S. Anna l' età di cinquant'anni. Che Maria Santiſſima noſtra Signora abitava in Geruſalemme, allora quando perdè il ſuo Santiſſimo Figlio, e che queſto fu ritrovato nel Tempio nel termine di tre giorni; eſſendoſi allontanato dalla ſteſſa Madre per andare ad aſſiſtere alla morte di S. Anna.

Inoltre afferma, che Maria Santiſſima noſtra Signora, avendogli comandato di ſcrivere la vita dell'Anticriſto gli diſſe, che eſſo Reo era un altro Giovanni, dopo il Giovanni, ma però molto più illuminato, e più fecondo. E continuando la detta opera, paſſa a ſcrivere, come per rivelazione avuta, che gli Anticriſti devono eſſere tre (e che in queſta guiſa debbano intenderſi le Scritture) cioè Padre, Figlio, e Nipote, e che l' ultimo deve naſcere in Milano da un Frate, e da una Monaca, nell'anno mille novecento, e venti, e che deve ammogliarſi con Proſerpina una delle Furie infernali.

Che l'Anticriſto deve eſſere battezzato da ſua Madre, e che 'l Demonio, il quale crederà di eſſere ſuo Padre, verrà ad aver notizia del batteſimo, dopo di una imprudente confeſſione della Madre.

Che il ſolo nome di Maria ſenza il concorſo di opere buone fu la ſalvezza di molte creature, e che la Madre dell' Anticriſto ſi dee ſalvare per avere queſto nome, ed anche a riguardo del Monaſtero, in cui ſi farà Monaca. Che i Religioſi della Com-

pagnia hanno da fondare un nuovo Impero per Gesù Cristo, discoprendo nuove, e numerose nazioni d' Indiani.

Che il Religioso tepido, ed imperfetto eccede in merito ogni fervoroso, e perfetto Secolare. Che nissuno nacque per esercitare alcuni officj necessarj al governo Ecclesiastico, o politico.

Dice di più nella suddetta opera dell'Anticristo, che nella notte de' ventinove Novembre dell' anno passato aveva sentito le parole seguenti: *Hac nocte ideſt brevi, & inopinato interitu de medio tollemus Principem tam iniquæ criminationis, cum Adjutoribus, & Adulatoribus suis*. E con queste ed altre proposizioni ingiuriose ad ogni stato di Persone, e simili a quelle de' più scelerati Eresiarchi, pretese il Reo, che fossero giudicate come Divine le sue rivelazioni, e come Ortodosse le sue proposizioni, ed opere, le quali tenacemente hà difeso, anche dopo le caritatevoli ammonizioni fattegli da' Ministri della Chiesa.

Per le quali colpe essendo il Reo ritenuto nelle carceri del S. Officio, disse con gran superbia, e presunzione molto aliena dallo Spirito di Dio, che non aveva colpe da confessare, ma perchè era stato condotto al Tribunale del S. Offizio, con gran cautela, e segretezza, senza che sapesse dove lo conducevano, e perchè Iddio Signor nostro gli aveva detto ritrovarsi nel S. Offizio, e che nel giorno seguente sarebbe stato chiamato all'Udienza, e a Tribunale competente, e che poi nell' ora precisa doveano cessare certi dolori di testa, e di viscere cagionati dall' aria della notte (siccome realmente gli era intervenuto) si dichiarava, che avendo notizia, che il Re nostro Signore privava delle Missioni i Religiosi della Compagnia, in pregiudizio de' Barbari convertiti, e non convertiti, temeva perciò ne seguisse grave danno alla Persona di S. M. non ostante esser egli persuaso, che il Monarca operava senza sinistra volontà, e che in occasione di essere stato mandato a Setubal, compassionando questo Regno pregò Iddio nostro Signore per la Persona del Re, e per il bene del suo Stato, ed allora si sentì dire nel cuore, che procurasse i mezzi di far consapevole S.M. di un pericolo imminente, che gli sovrastava; che riconoscendosi obbligato in sua coscienza a fare questo passo, aveva posto in opera tutte le diligenze opportune, a fine di dargliene la notizia,

ciò

ciò che non potendo conseguire, si diede a fare penitenze, ed orazioni pubbliche, e private, le quali furono esaudite nel Divino Tribunale, e in virtù di quelle aveva il Signore Iddio moderato il castigo preparato all' istesso Re, siccome ad esso dichiarante era stato rivelato.

E che essendo poi ingiustamente carcerato, come Capo della Congiura, si mise a scrivere per ordine dello stesso Iddio, e della Madonna, la vita di S. Anna, e un'altra opera, che tratta della vita e Impero dell' Anticristo, le quali opere gli furono ritrovate, e tolte: e che sapeva egli essere stato carcerato nell'Inquisizione pel motivo d' averle scritte, ed anche come ipocrita, che fingeva rivelazioni false, e virtù, che non possedeva.

Dichiarò di più, che un anno addietro gli aveva detto Iddio, non essere appieno soddisfatto coll' ingiurie, che esso Dichiarante soffriva, e che dovea patirne anche maggiori, perchè si uniformasse con Gesù Cristo suo esemplare, venendo a questo fine accusato calunniosamente al S. Officio.

E che interrogato, se era pronto ad imitarlo: mentre dubitava esso Dichiarante darsi per convinto, sul riflesso di non recar discredito alla sua Religione, si sentì replicare, che dovea soffrire la pena di vedersi fuori della medesima Religione, siccome gli accadeva, poichè dentro le carceri, ove ritrovavasi, gli rammentava Gesù Cristo ciò, che gli avea dichiarato, e nello stesso Tribunale, avanti il quale stava, veniva a comprendere il vero senso, atteso che ivi *ab alto* se gli diceva, che non vi era più Compagnia in Portogallo, essendo stata tutta sterminata, per sentenza resa pubblica in tutto il Mondo, ciò, che quantunque sembrasse ad esso molto difficile, nulladimeno gli veniva cagionato qualche timore dalle voci, che ascoltava, perlocchè si sottometteva alla Chiesa per timore d' illusioni.

Dopo di ciò chiedendo il Reo udienza disse, che Iddio nostro Signore gli aveva comandato, che si portasse ad esporre le ragioni, che aveva per essere giudicate vere le sue rivelazioni; ed erano le seguenti: La *Prima*: Perchè non contenevano cosa alcuna contro gli articoli della fede, e contro il comune sentimento della Chiesa, e de' Santi Padri. La *Seconda*: Per essere accompagnate da

una vita impiegata in orazione, e nell'esercizio delle virtù, poichè da principio faceva due ore di orazione, poi quattro, e presentemente otto, comandategli dallo stesso Iddio, essendo il suo Direttore il Ven. P. Segneri. La *Terza*: Per aver menato esso Dichiarante una vita penitente, e mortificata, senza mangiar carne, ova, pesce, e ne bever vino, in guisa tale, che avendogli Iddio permesso una picciola porzione di vino, poi glielo proibì intieramente, comandandogli ancora, che della porzione del pane prendesse solamente la metà, e 'l rimanente lo dasse a Poveri. La *Quarta*: Perchè il P. Segneri gli aveva detto, che non era possibile, che Iddio nostro Signore si dimenticasse di tanti travagli, che esso Dichiarante aveva sofferti, e de' tanti servigj, che gli aveva prestati, e affermò il Reo, che Iddio lo paragonava a S. Francesco Saverio, e che ciò diceva con sua somma pena, ma che lo stesso Signore glielo aveva ordinato, dichiarandogli d'averlo scelto per suo Ambasciadore, Apostolo, e per suo Profeta. La *Quinta*: Perchè le rivelazioni, visioni, e locuzioni gl' influivano un gran desiderio di patire, e morire per lo stesso Iddio, con un amore così infiammato verso il Signore, che l'aveva già unito a se con unione abituale. La *Sesta*: Per l'ammirabile, e celestiale dottrina, che Iddio gli communicava, e che Maria Santissima si degnava dirgli d'averlo adottato per suo Figlio, essendo ciò di gradimento a Gesù Cristo, e a tutta la Santissima Trinità. La *Settima*: Perchè aveva un gran desiderio di suffragare all'Anime del Purgatorio, siccome *ab alto* gli veniva ordinato, di maniera che, alcune volte gli era comandato, che recitasse quaranta rosarj, e perciò passava molte notti dormendo solamente una, o due ore, lo che naturalmente era impossibile, e che il Signore gli aveva detto essere la sua vita un continuo miracolo, ed opera della sua onnipotenza. E per tutte queste ragioni, e di più perchè Iddio Signor nostro gli aveva fatto conoscere, che l'Arcangiolo S. Raffaello, e l'Angelo suo custode, furono quelli, che gli fecero trapassare un lago di quattro cento palmi: affermava, che le sue rivelazioni erano senza dubbio divine, aggiugnendo, che nello stesso momento, in cui dichiarava questo, Iddio sensibilmente gli diceva le seguenti formali parole: *Hæc sunt signa Apostolatus, &*

Legationis

Legationis tuæ, quæ quidem signa superabundantia sunt ad probandum intentum, scilicet te esse Legatum, a me specialiter delectum ad manifestandam voluntatem meam, tam Barbaris, quam Catholicis, quod si forte apud Judices tuos ministros meos non reputentur sufficientia, descendes ad narranda majora miracula.

Ed avendo il Reo osservato nel Ministro, che lo processava, che non si dava credito alle sue imposture, e pretesa santità, la quale si riconosceva spogliata delle qualità, che accompagnano la vera, proseguì a dire, che nello stato del Brasile trovandosi in pericolo una nave, per esserlesi rotta la più forte ancora; si gettarono sopra di lui tutte le Persone, che nella medesima ritrovavansi, chiedendogli, che pregasse la Madonna delle Missioni, acciò li avesse liberati da quel estremo pericolo, in cui si vedevano, e che ricorrendo esso supplichevole alla suddetta Signora, tutti rimasero liberi: Che un altro simile miracolo avèva fatto nella foce del Fiume di questa Corte.

E che stando inferma la Serenissima Signora Regina Madre D. Marianna d' Austria, fù obbligato dal suo spirito a dirle, che sarebbe morta, contro il parere de' Medici, i quali le assicuravano la vita, e asserivano, che stava meglio, e che il suo annunzio, e profezia si era realmente avverato.

Dichiarò di più, che aveva liberato certe persone dal pericolo della morte, atteso che erano ricorse alle sue orazioni, pel mezzo delle quali altresì aveva fatto avere la successione ad alcuna famiglia di questo Regno, poichè promettendogli certa Persona seicento mila Reis per la Madonna Santissima delle Missioni, ottenne dalla suddetta Madonna la bramata successione, secondo gli era stata richiesta. E che ritrovandosi poi la riferita successione in pericolo di morte a motivo di essersi indugiato l' adempimento della promessa, per conto della quale gli furono solamente dati duecentomila Reis, gli rinuovarono le istanze, e preghiere, e che allora la riferita successione rimase libera dal pericolo, e dalla malattia, mediante le orazioni del suddetto Dichiarante, il quale anche a richiesta di altra Persona, ed in occasione di altra simile promessa ottenne *præter totam spem* la successione ad un Ministro già vecchio, dal che risultò, che le cattive lingue dicessero

fero non effer quello figlio del detto Miniftro.

Ed effendo il Reo ammonito con carità, a voler riconofcere, e confeffare le fue colpe, per non acquiftarfi per mezzo de' patimenti i caftighi eterni dovuti alli trafgreffori della legge di Dio, i quali col mantello dell' ipocrifia vanno in traccia della ftima del Mondo, in cui effo ancora fi trovava; e confeguentemente era in via di meritare, o demeritare il premio, che lo fteffo Dio concede agli Eletti, ed a quelli, che fi pentono de' fuoi peccati, e con vero pentimento li confeffano, prima dell' inevitabile momento della morte, la quale attefa la fua età, non poteva naturalmente effere molto lontana.

Rifpofe, che non era ipocrita, ne ufava finzioni, e che, cafo mai foffe finto il fuo modo di vivere, Iddio Noftro Signore l' uccideffe con un fulmine nello fteffo luogo, in cui fi trovava avanti il Tribunale della Chiefa, alla quale fottometteva i fuoi fcritti, rivelazioni, e tutte le altre carte, acciò foffero cenfurati, fecondo che meritaffero, effendo fua volontà il morire nel gremio della fteffa Chiefa, in cui aveva fempre creduto, e in contemplazione della quale aveva offerto molte volte la vita.

Diffe di più, che affermava con giuramento aver più volte parlato con S. Ignazio, con S. Francefco di Borgia, con S. Bonaventura, con S. Filippo Neri, con S. Carlo Borromeo, e con altri molti Santi: come era il P. Segneri, ed altre Perfone defunte, tra le quali vi era un certo Religiofo della fua Compagnia, che venne a ringraziarlo d' averlo liberato dalle pene del Purgatorio, ove erafi trattenuto, per aver confervato nella fua ftanza con licenza de' Superiori varj regali, i quali era fua intenzione applicare alla libreria. E diffe ancora, che per togliere l' infamia alla fua Religione, chiedeva, che foffe efaminato il numero delle fondazioni da effo fatte, col prodotto delle molte gioje, ed ori dati alla Madonna delle Miffioni da' Fedeli dell' America, in gratificazione de' miracoli, e delle grazie, che aveano ricevute dalla fteffa Madonna, la quale fenfibilmente, e per più volte aveva detto ad effo Dichiarante, che lo prendeva fotto la fua protezione, per ajutarlo in tutte le fue opere, delle quali doveva effa medefima effer riputata la vera Fondatrice.

Diffe

Disse di più, che Iddio Nostro Signore gli avea ordinato, che dimostrasse al Tribunale del S. Offizio, che non era ipocrita, siccome asserivano i nemici della sua Religione, de' quali alcuni erano morti pochi giorni addietro, ciò ch'esso Reo sapeva per Divina rivelazione, e per questo soggiungeva, che sentendo verso la mezza notte certo rumore dimandò al Custode delle carceri, che cosa vi era di nuovo, e qual rumore era quello, che aveva inteso, e rispondendogli il suddetto Custode, che forse erano alcuni segni di campana, che nel Convento del Carmine solevano darsi per le Donne partorenti, e che seguitando a sentire il medesimo rumore, allora *ab alto* gli fu detto, che le campane sonavano per la morte del Re nostro Signore, ciò che nuovamente gli fu replicato dopo due giorni, e a tempo, che già nelle torri sonavano le campane, e che se esso Inquisitore, che lo processava volesse riflettere al passato, e all' istanza fattagli dal Dichiarante, verrebbe in cognizione, che il zelo della salvezza dello stesso Re, al quale voleva allora fosse fatta manifesta dal Tribunale del S. Offizio la verità delle sue assertive, a fine di evitare l' imminente pericolo, era stato l' unica cagione, per cui esso Dichiarante aveva richiesta la brevità, ed accelerazione della sua causa.

E benchè tutto ciò succedesse in occasione della morte del Marchese de Tancos Governadore delle armi nella Corte, e Provincia d'Estrema dura, nulla dimeno si fissò il Reonell' opinione, che il suono delle campane, e gl' inusitati spari delle Fortezze fossero seguiti per morte del Re, e senza verun' altro fondamento si diede a fingere questa asserita rivelazione inventata dalla sua malizia.

E non volendo l' istesso Reo approfittarsi delle replicate ammonizioni, che caritativamente gli venivano fatte, acciò che lasciasse le finzioni, e confessasse le colpe commesse spettanti alla cognizione del S. Offizio, passò a dire: che Gesù Cristo l' aveva assoluto da ogni colpa, e da ogni pena: che non intendeva la ragione, per cui non si dava credito alla sua verità, ed alla sua esposizione giurata, quando si erano credute le rivelazioni di alcune Serve di Dio, che non soffrirono tanti patimenti, nè fecero

cero maggiori servigj di quelli, che esso aveva fatti, essendo una di queste la Ven. Suor Maria di Gesù di Agreda.

E che nella notte antecedente a questa dichiarazione, che faceva, aveva avuto esso Reo una visione intellettuale delle pene, che pativa l'anima di S. M. ed aveva intese le riprensioni dategli da alcune anime divote, per le persecuzioni pratticate verso la Compagnia: che a questi, e altri simili castighi doveano soggiacere le persone, le quali erano concorse allo sterminio della sua Religione, e che in tali cose, non v'era inganno, essendo accadute ad un Soggetto, a cui per ispecial privilegio amministrava ogni giorno Maria Santissima l'assoluzione del tenore seguente. *Dominus noster Jesus Christus filius meus te absolvat, & ego authoritate ipsius te absolvo ab omnibus peccatis tuis, & pœnis: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.*

Disse di più prorompendo in giuramenti assertorj, ed esecratorj, contro di se, e contro la sua propria eterna salvezza, che erano vere le sue rivelazioni, e che aveva scritta la vita di S. Anna, e'l trattato dell'Impero dell'Anticristo, annunziando castighi per ordine dello stesso Dio, il quale sensibilmente gli aveva proferite queste formali parole: *nisi hæc scripseris, non habebis partem mecum in Regno meo: projiciam te a facie mea*; e che perciò si avvedeva, che una tragedia da se medesimo composta, nella quale facevano le lor parti Ester, Mardocheo, e Amanno, era vera profezia di ciò, che dovea avvenire in Portogallo, colli Persecutori della sua Compagnia, de' quali alcuni erano morti, altri sarebbero castigati, e che l'istessa Compagnia in breve tempo si sarebbe ristituita al suo antico decoro, siccome *ab alto* se gli diceva: affermando di più (senza aver riguardo alla carità, e al gran rispetto dovuto a' Sovrani) che in due versi gli erano state dette le seguenti parole:

Impie Rex bini tantum tua tempora menses;
Longa, sed ad pœnas, tempora Virgo dabit.

E passando ad asserire, che credeva, che Iddio gli avrebbe dato il permesso di dichiarare ciò che sapeva, circa lo stato dell'anima del Re defunto.

Dichiarò di più, che la Marchesa di Tavora molte volte gli era

era comparsa, e che essendo da lui ripresa d' essere concorsa ad un attentato empio, e sacrilego, contro la promessa, che l'istessa gli aveva fatto di non offendere Iddio con colpa mortale, la detta Marchesa gli aveva risposto, che la sua cecità erasi originata dalla maledetta ingiusta sospensione de' Padri della Compagnia, imperciocchè, colla mancanza di questi si era andata a indebolire nel proposito fatto nell' esercizj di frequentare ogni otto giorni i Sagramenti, e aderendo a suo Marito, si era precipitata nella esecuzione della sua pazza risoluzione, ma che si ritrovava nel Purgatorio sollevata dalle pene, mediante i suffragj a lei fatti da esso Dichiarante.

Ed essendo il Reo nuovamente ammonito, ed avvertito, acciò deponesse l' ipocrisia, e lasciasse l' imposture, atteso che le sue rivelazioni non meritavano credito, per esser false, finte, ed opposte a tutte le regole della vita mistica, soggiungendosegli, ch'esso Reo imitava gl' ipocriti pieni di superbia, privi di carità, e spogliati d' umiltà, poichè si avanzava ad ingiuriare fino il Sovrano, che ancora era vivente con piena consolazione de' suoi Vassalli, e che altresì esso Dichiarante violava i precetti della legge di Dio nell' ira, con cui prorompeva contro l' istesso Re, e contro le persone, che riputava persecutori della sua Religione, senza riflettere a quel, che dice l' Apostolo, il quale nell' *epistola ad Romanos* ordina, che si dica bene, di chi realmente ci perseguita: ***benedicite persequentibus vos, benedicite, & nolite maledicere***: e senza ricordarsi neppure, che dovea aver seguite le orme de' SS. Apostoli, i quali nella promulgazione del Vangelo non procuravano i beni temporali, nè la stima del Mondo.

Rispose che aveva dichiarata la verità tale, quale la intendeva; e che se diversamente aveva operato, la terra lo ingojasse, e che dal luogo, ove si trovava, piombasse nell' inferno: Che se erano illusioni le detestava, riconoscendo essere un miserabile peccatore; ma che temeva, che colle vere visioni si framischiassero le illusioni, giacchè col tempo aveva conosciuto, che il Demonio trasfigurato in Angiolo di luce mescolava varj inganni: e che da certo tempo in qua essendo stato esso Dichiarante innalzato alla contemplazione passiva; distingueva meglio le vere visioni

ſioni dalle falſe: Che gli Apoſtoli non fecero fondazioni, ma ſolamente riſcuotevano le limoſine per erogarle nel mantenimento de' Diſcepoli, e de' Poveri: e che eſſo fondava Seminarj, colle molte gioje, e limoſine acquiſtate: lo che tanto era vero, che nella Baja, e ne' luoghi Mediterranei la prima partita, che acquiſtò, fu di dodici mila crociati in circa, co' quali ſi era comperato un Palazzo, e che poi andò facendo acquiſto del di più, che era neceſſario per la fondazione.

Che nel Camutà aveva acquiſtato ottanta ſchiavi, e molte poſſeſſioni, ma che queſta fondazione gli era ſtata impedita dal Governadore, il quale voleva, che eſſo Dichiarante aſsegnaſse il numero degl'Alunni, e che i ſuoi Padri lo cerzioraſsero, ſe volevano accettarli, e mantenerli, nel che eſso Reo non volle convenire: e che la fondazione di Setuvale ſi andava facendo, col prodotto delle molte gioje, che fece vendere dopo la morte della Sereniſſima Signora Regina Madre, e tutto ſi depoſitava in mano de' Procuratori, con licenza de' Prelati.

Dopo di che chiedendo il Reo udienza diſse, che era moſſo *ab alto* a dichiarare, che aveva ſcritto la vita di S. Anna, e di aver continuato i ſuoi ſcritti, col previo conſiglio del ſuo Confeſsore, e Compagno, il quale perſuaſo, che Iddio gli parlava, non ſolo conſentì, che ſcriveſse, ma di più quell'iſteſso ſi aſsunſe il carico di ſcrivere, conſultando prima alcuni Uomini dotti della ſua ſteſsa Religione, i quali furono di parere, che ſi doveſsero moderare alcune eſpreſſioni oltraggioſe al riſpetto dovuto alla Maeſtà: *ex quibus omnibus relatis*: gli pareva che riſultaſſe *evidenter* non eſſere ipocrita, che aſpiraſſe all' umane lodi, mentre procurava di ſervire a Dio *in ſpiritu*, *&* *veritate*: e che, ſe eſſo Dichiarante ſi era difeſo nel Tribunale della Inquiſizione, fatto lo aveva per l' obbligo, che gli correva di ſcaricare la ſua Religione, la quale Maria Santiſſima avrebbe protetta, e accreſciuta, ſiccome gli era ſtato rivelato dicendoſegli queſte parole: *Inimici erimus inimicis ejus*. In certa occaſione, che dentro il ſuo carcere gli fu dichiarato, che ſi ſarebbero ſoſpeſi i caſtighi, e proſperato queſto Regno, ſe la Caſa Reale ſi riſolveſſe a prendere gli eſercizj, ch' eſſo Reo era ſolito a dare, e che niente altro

tro diceva de' favori, che Iddio gli concede, perchè hà innanzi agl' occhi le parole: *Sacramenta Regis abſcondere bonum eſt*.

E ſiccome lo ſteſſo Reo proſeguiva ancora le ſue finzioni, ſenza voler aſcoltare, ciò che per ſuo bene venivagli ſuggerito, fù avviſato della temerità, con cui pretendeva, che foſſe creduto il racconto de' ſuoi miracoli, viſioni, e rivelazioni, ſenza rammentarſi delle parole di ſopra riferite del Vangelo *nel cap.* 7. di S. Matteo, nè della raccomandazione dell' Evangeliſta S. Giovanni nell' *epiſtola prima cap.* 3. *Cariſſimi nolite omni Spiritui credere, ſed probate Spiritus, ſi ex Deo ſint:* e di più che nell' iſteſſo tempo, che eſſo Reo ſolamente eſagerava atti di virtù, prorompeva poi in ira, e mancava alla verità, ſenza aver conſiderazione alle altre parole della ſteſſa *epiſtola* dell' Evangeliſta, che così dice: *Qui diligit Fratrem ſuum in lumine manet, & ſcandalum in eo non eſt: qui dicit in lumine eſſe, & Fratrem ſuum odit, in tenebris eſt, & in tenebris ambulat, & neſcit quo eat; quia tenebræ obſcuraverunt oculos ejus:* i quali paſſi della Scrittura gli furono addotti, e riferiti; e non oſtante ciò il Reo proſeguì a dire, che le ſue rivelazioni, e profezie provenivano da ſpirito buono, e che non ſi opponevano alla Scrittura Sagra; che il ſuo odio era ſanto, e ben ordinato, e che lo Spirito Santo avvertiva i Principi, colle parole ſeguenti: *omnes Tyranni ejus ridiculi coram eo; Potentes potenter tormenta patientur*. E in queſta maniera s' inculcava Profeta, acciò foſſero temute le ſue profezie; ed eſſendogli ſtate addotte le parole del *cap.* 18. *del Deuteronomio*: *Quod nomine Domini Propheta ille prædixerit, & non evenerit, hoc Dominus non eſt locutus; ſed per tumorem animi ſui Propheta confinxit, & idcirco non timebis eum*. Riſpoſe, che ſi prendeva un tempo per l' altro.

Dopo di che quantunque non ſi tralaſciaſſero mai di fare le dovute ammonizioni al Reo, eſſo però ſempre fu coſtante nella ſua oſtinazione, e ſpiegando il ſuo ſentimento circa il Purgatorio diſſe, che la Chieſa ci obbliga a credere nell' Inferno, Purgatorio, Limbo ove vanno le Creature non battezzate, e 'l ſeno d' Abramo, ove ripoſarono le Anime de' Santi Padri, ma che la Chieſa non ſpiega le particolarità di queſti luoghi, le quali Iddiò

Nostro Signore aveva ad esso dichiarate, e che trà le altre nuove dottrine, gli era stato rivelato esservi nel Purgatorio un luogo, in cui venivano le Anime depositate fino a tanto, che non si dava loro la notizia della final sentenza.

E si lagnò, che gli fossero addotti alcuni passi della Sagra Scrittura riguardanti i falsi Profeti, ed Ipocriti, dicendo, che Gesù Cristo aveva sofferto simili ingiurie; ma essendo ripreso della inosservanza de' precetti di Gesù Cristo, e di non seguire la Dottrina dell'Apostolo S. Pietro nell'*epistola prima cap. secondo*: *Omnes honorate, fraternitatem diligite, Deum timete, Regem honorificate*: ma che più tosto egli procurava l'interesse del Mondo, senza riflettere, che essendo a tutti ben note le parole, che gli furono addotte del *Vangelo nel cap. 7. di S. Giovanni* non poteva lusingarsi, che fossero credute le sue assertive. Rispose che sempre ebbe per unico oggetto la gloria di Cristo, e che con questo fine scrisse i libri, o le carte, che aveva indicato.

E con queste, ed altre simili risposte proseguì il Reo a sostenere, che erano vere le sue rivelazioni, e profezie, e proposizioni, dando in tal guisa occasione ad essere di bel nuovo avvertito, ed ammonito a ricordarsi del gran favore, che Iddio gli aveva compartito nel conservargli la vita, e dargli tempo a potersi pentire de' suoi enormi peccati: dal che risultò che lo stesso Reo dimandasse per qual motivo veniva chiamato *sepulcrum dealbatum*, colle parole del Vangelo nel *cap. 23. di S. Matteo*, quando non poteva sapersi ciò, che esso avesse dentro il suo cuore, e nel suo interno. E rispondendosegli, che, anche prescindendo dalla prova della giustizia, il S. Offizio aveva contro di esso bastante fondamento, atteso che lo stesso Evangelista *S. Matteo nel cap. 15.* scrisse queste parole: *Quæ autem procedunt de ore, de corde exeunt, & ea coinquinant hominem; de corde enim exeunt cogitationes malæ, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemiæ &c.*

Disse che aveva fatte le dichiarazioni, che costavano dal processo a norma del giuramento dato di dire la verità, e che se avesse detto differentemente, averebbe mentito *in Spiritum Sanctum*: e circa al testo dell' Evangelista, rispose, che v'era ogni

male

male in esso Dichiarante , ma che tutto questo male era interno, e che altro era il dire , che le malignità *exeant ex corde*, *& maneant in ipso corde* , ciò che è bastante *ad inquinandam animam* , ed altro è , che le malignità *exeant ex corde in opus externum* , e si rendano visibili agl' uomini per poter essere punite .

E siccome in questo frattempo dal Tribunale del S. Offizio si era risaputo , ch' il Reo dentro le carceri dell' Inquisizione , supponendo di non essere osservato , per essere in tempo di riposo , si agitava con moti disonesti , e turpi , e con altre azioni , che scandelizzavano il suo Prossimo , e richiedevano di darsi riparo alla rovina spirituale occasionata dalla compagnia dello stesso Reo , fù perciò un altra volta ammonito a voler lasciare le sue finzioni , e a pensar seriamente di por termine alle colpe , che lo spingevano precipitosamente all' Inferno , inculcandosegli , che 'l Demonio pretendeva di totalmente rovinarlo .

Rispose , che il Demonio lo aveva tentato in ogni genere di colpe , pretendendo di dormir seco in figura di Donna , ma che erano scorsi già due mesi , che aveva lasciato di tentarlo in materie appartenenti al sesto precetto del decalogo , e che alcune volte con movimenti , che Iddio permetteva , esso Reo aveva sentito il principio di quegli effetti naturali , che sogliono provarsi in occasione di simili movimenti , quando sono volontarj , ed incaminati al compimento della turpitudine .

In queste circostanze chiedendo il Reo udienza disse , che veniva a disfare la presunzione , che v'era contro di esso , poichè mai fece in tutta la sua vita operazione alcuna , per essere lodato dagl' Uomini , e creduto santo , anzi che sempre seguì il consiglio di Cristo , il quale ci raccomanda , che non facciamo le opere buone , coll' intuito di riportarne delle lodi , e che tutto ciò che aveva fatto di buono , lo aveva sempre operato per piacere a Dio , ciò che di nuovo affermava con giuramento assertorio , ed esecratorio : che non sapeva , come se gli fossero fatti tanti argomenti sopra cose , che mai fece , ne pensò ; non essendo verisimile , che , chi commetteva simili colpe , si attenesse ad un genere di vita , qual' esso Dichiarante aveva seguito per la conversione delle Anime , inoltrandosi frà tante Nazioni Barbare , con pericolo

con-

continuo della sua vita, oltre le volte, che fu assalito con freccie, e spogliato per poi essere ucciso, e delle altre, che fu parimente condannato ad essere decapitato, de' quali pericoli lo fece Iddio avvisato, mentre esso Dichiarante dormiva, con queste formali parole: *surge commenda te Deo, nescis enim quanto in periculo versaris:* affermando, e giurando, che se a caso diceva il falso, la terra si aprisse, e l'inferno lo ingojasse; e che questo giuramento ripeteva, anche a riguardo del di più, che nel S.Offizio aveva dichiarato.

Disse di più, che era Teologo, ed aveva letto in catedra nella sua Religione, che era Missionario Apostolico, e che avea studiato qualche cosa della vita mistica, perciò affermava, che le cose dichiarate provenivano da spirito buono, non ostante che confessava, che qualche volta si framischiava il demonio colle sue illusioni, ed anche il suo proprio spirito.

Ed essendogli detto, che i frutti dello spirito buono sono carità, pace, pazienza, continenza, mansuetudine: e'l di più, che dice l'Apostolo nel *cap. 5. ad Galatas*, nel qual capitolo della stessa epistola dichiara altresì, quali siano i frutti della carne, siccome esso Reo poteva riconoscere dalle parole, che gli furono addotte, e che questi frutti, ed opere della carne si ritrovavano in esso lui, come se gli era fatto vedere negl'esami, e se gli era detto in tempo, e nelle occasioni, che gli furono fatte le ammonizioni, di cui dovea rammentarsi, per evitare l'imminente sua rovina.

Rispose che confessava essere pieno di vizj, secondo se gli dava a conoscere, e che perciò diceva con S. Paolo: *Christus venit in Mundum, ut redimeret peccatores, quorum primus ego sum, sed idcirco elegit me Dominus, ut ostenderet in me omnes divitias misericordiæ, & patientiæ suæ*, e così dichiarò che la Madonna Santissima nella stessa mattina lo aveva assoluto *per locutionem sensibilem*, ripetendo tre volte le parole *filius meus*, e dicendogli che stasse riposato nella sua perturbazione, perchè nè lei, nè suo Figlio averebbero permesso al Demonio, che fingesse un Sagramento di così alta sfera, e che l'istessa ripetizione di parole in forma d'assoluzione gli veniva fatta dopo, che esso Inquisitore gli disse che tutte quelle cose riferite da esso dichiarante procedevano da inganno del Demonio. Ed

Ed essendo raccomandato al Reo a non dar credito a tali locuzioni, e voci, se a caso le sentisse, perchè erano voci del Demonio, a cui dovea resistere, facendosi forte colla fede, siccome raccomandava il Principe degl'Apostoli nel *cap.* 5. della sua *prima epistola*; rispose aver sempre studiato di seguire S. Pietro, e S. Paolo, e che se S. Pietro diceva le parole, che se gli adducevano, di S. Paolo erano le altre *Prophetias nolite contemnere, &c.* e che faceva, quanto poteva, per sopportare con pazienza, ed allegrezza i travagli, che il Signore Iddio si degnava di permettere, ch' Egli, e la sua Religione incontrassero. Ed in tal guisa si andava il Reo inoltrando nel camino dell' Abisso, ove lo conducevano il Mondo, il Diavolo, e la carne, senza voler ascoltare le verità. E perchè facendosegli sapere, che le sue opere erano state riviste da Uomini dotti, anche in Teologia mistica, e che contenevano molti errori, spropositi, proposizioni mal sonanti, temerarie, scandalose, e molte ereticali, opposte alli passi della Sagra Scrittura; ne' quali termini le rivelazioni, ch' esso affermava nelle suddette opere non potevano procedere da spirito buono.

Rispose che le suddette opere erano Divine *quoad substantiam*, e che solamente contenevano alcuni errori non sostanziali, che un certo suo compagno aveva emendati in una copia, che fece, e nascose, o mandò fuori della carcere, in cui stavano ambedue. E che in tali errori era esso Dichiarante caduto a motivo sì della celerità, con cui gli veniva dettato, come anche della sua trascuratezza in non chiedere, come dovea, maggior lume, o maggior chiarezza. Che le proposizioni, per le quali era esaminato, e ripreso, non meritavano la censura, che se gli dava, e che gli argomenti, che si opponevano alla verità delle sue rivelazioni, e all' istesse proposizioni, erano dardi di paglia; poichè sofficientemente rispondeva a' passi della Scrittura, interpetrandoli, secondo la dottrina, che *ab alto* venivagli comunicata; ma nondimeno, se a caso alcuna delle suddette proposizioni fosse giudicata ereticale; esso Dichiarante si ritrattava, siccome già si era spiegato dinanzi al Tribunale del S. Offizio, e che perciò chiedeva, che fosse abbreviata la sua causa, e fosse punito, come il detto Tribunale volesse, ma nello stesso tempo avvertiva, che, se si procurava

un

un Reo, egli era desso; ma se si voleva un Delinquente, in lui non si trovava: perchè alcune delle dette proposizioni non contenevano cosa, che fosse contra la fede, e le altre si doveano intendere *in sensu tropologico*, ad imitazione di cio, che Iddio aveva detto: *Poenitet me fecisse hominem Tactus sum dolore cordis*. E Cristo aveva chiamato S Pietro Satanasso: *vade retro Satanas, scandalum enim es mihi*: e nulladimeno era certo, che in Dio non poteva darsi pentimento, ne S. Pietro era Demonio, e molto meno il Principe de' Demonj.

Disse di più il Reo d'aver scritto, che la virtù si attaccava con maggior facilità, che il vizio, perchè questo istesso insegna lo Spirito Santo, nelle parole: *cum sancto sanctus eris*: e poi i Santi, che hanno tutte le virtù in *statu heroico*, non sono soggetti a' pericoli, lo che è tanto vero, che commettendosi un atto carnale contro il sesto precetto del Decalogo dinanzi ad una Persona di cui si abbia il concetto, che sia santa, vi è l'obbligo di dichiarare il peccato del sesto, senza spiegare la circostanza d'essere stato commesso avanti a qualche Persona, perchè non v'è scandalo, nè rovina del prossimo, la quale suole accadere, quando la colpa si commette in presenza di persone ordinarie.

Che le parole, le quali nella sua opera attribuivano a Dio più d'una Maestà, e più d'una natura, doveano prendersi *in sano sensu, e non materialiter*, motivo per cui si dovea intendere, che riguardavano Cristo nostro Signore, la di cui Anima si allontanò dal Corpo dopo la morte, restando all'istessa unita la Divinità, la quale poteva pure unirsi ad una goccia di sangue del cuore della Madonna nel tempo dell'Incarnazione del Verbo, senza che l'Anima stesse unita al medesimo Corpo. E con ciò spiegava il suo sentimento rispetto ad alcune delle sue proposizioni. E disse che il testo di Salomone, che parla della Donna forte, e che da alcuni viene applicato alla Madonna, e da altri alla Chiesa, esso Dichiarante lo applicava a S. Anna, perchè così gli era stato rivelato, e detto di più, che l'istessa Santa intercedeva a favore de' Cori Angelici, e prorompeva in ardenti affettuosi desiderj nel vedere l'infinita bontà di Dio, e'l di lui merito, sembrandogli poca la grande gloria, che i suddetti Cori Angelici davano a lui: Ma, se in

qualche

qualche cosa rimaneva offesa la fede, si sottometteva al S. Offizio solamente nell' esteriore, non potendo fare di più fino a tanto, che non se gli fosse assegnata ragione, che a lui sembrasse migliore di quelle, che sentiva *ab alto*, quando se gli faceva la spiegazione dell' Apocalisse, e gli si dava l' intelligenza migliore di tutte quelle, che adducono i Comentatori dell' istesso Apocalisse, conchiudendo, che non era obbligato a dichiarare il suo animo, perchè la Chiesa non giudicava *de internis*, nè poteva astringerlo a dire, se le sue opere fossero da esso fatte con animo di essere lodato dagli uomini, o pure con altro fine.

Dichiarò di più, che la proposizione, o dottrina della sua opera, in cui diceva, che dalle anime, che giungono allo stato di contemplazione passiva, o di altra contemplazione, si congedano i Demonj, e sono allora tentate da' Santi, e dagl' Angioli, non era opposta alla fede, giacchè si prova dalle stesse Scritture, colle parole dello Spirito Santo: *tentat vos Dominus utrum diligatis eum an non:* e in altra parte: *tentabit eos Dominus, & probabit eos, & quasi aurum in fornace probabit eos*: Ma, che se a caso questa espressione sembrasse mal sonante, era pronto a moderarla, e riformarla, e che quegl' effetti, che aveva dichiarato riguardo a' movimenti di sopra riferiti, gli cagionarono da principio una grande afflizione, parendogli, che procedessero dal Demonio, però *ab alto* gli fu detto, che non v' era peccato, provenendo da un effetto naturale dell' agitazione, in cui non aveva parte, e che per mezzo di quella meritava tanto, come nell' orazione. Ed essendogli detto, che i testi, che adduceva, non si doveano prendere nel senso, nel quale esso li prendeva, perchè nostro Signore non ci prova con simili mezzi, ancorchè permetta, che ci tenti il Demonio, al quale dobbiamo resistere, rammentandosegli in tale occasione le parole dell' *Epistola di S. Giacomo* nel *cap.* 1. *Nemo cum tentatur, dicat quoniam a Deo tentatur, Deus enim intentator malorum est, ipse enim neminem tentat; unusquisque vero tentatur a concupiscentia sua...*

Rispose che l' anima, di cui parla l' Apostolo è quella, alla quale una fistuca pare un trave: e che si togliessero dall' opera sua le parole, oscenità, e disonestà, se a caso pareva, che non convenissero;

nissero; ma che le sue rivelazioni erano simili a quelle, che ebbero molte anime sante, e non vi era ragione, perchè la Chiesa approvasse le une, e non le altre. Massimamente avendo esso Dichiarante abandonato Padre, Madre, ed osservato i comandamenti della Legge di Dio, e della sua Chiesa, traggittando tanti mari, ciò che dichiarava insieme colle buone opere, che aveva fatto, perchè così era necessario per convertire i Peccatori, i quali non si convertono, quando non concepiscono buona opinione del Missionario. E che in questo osservava il comando del Signore nelle parole del Vangelo: *luceat lux vestra coram Hominibus, ut videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in Cælis est:* colle quali rispondeva alle altre, che se gli adducevano nel *cap.* 17. *di S. Luca*, e sono le seguenti: *cum feceritis omnia, quæ præscripta sunt vobis, dicite servi inutiles sumus, quod debuimus facere, fecimus*: Disse di più che fin al tempo della sua rivelazione avea creduto, che la Vergine Maria nostra Signora, avesse concepito nel suo sagratissimo ventre il Verbo Divino, dopo di essersi sposata con S. Giuseppe, ma che poi essendogli rivelato il contrario di questa sua credenza, aveva tenuto per certo, che l'incarnazione del Verbo era stata anteriore allo sposalizio, e che le parole del Vangelo nel *cap.* 1. *di S. Matteo*, non impugnavano, anzi, che favorivano il suo sentimento, e la nuova dottrina. Ed essendogli addotte le parole del Vangelo nel *cap.* 1. *di S. Luca*: *Missus est Angelus Gabriel a Deo in Civitatem, cui nomen Nazaret ad Virginem desponsatam Viro, cui nomen erat Joseph de domo David, & nomen Virginis Maria.*

Rispose che Maria Santissima aveva concepito dopo l'ambasciata Angelica, ma che non era l'istessa ambasciata *numero* di cui parla S. Luca, perchè la Madonna gli aveva detto, che prima di quell'ambasciata, ne aveva avute venti, ciocchè confermo lo stesso Reo col suo solito giuramento escecratorio, del quale non si poteva astenere. E perchè se gli disse, che non dasse credito alle Dottrine nuove in seguela delle parole dell'Apostolo nell'Epistola *ad Hebraeos cap.* 13. *Doctrinis variis, & peregrinis nolite abduci*: tornò a rispondere, che pure Cristo Signor nostro diceva ciò che siegue: *multa habeo vobis dicere, quæ non potestis portare modo.*

Dichiarò

Dichiarò di più, che la Madonna assisteva in Gerusalemme nel tempo, in cui Cristo Signor nostro lasciando la sua compagnia fu ritrovato nel Tempio, ed essendoli riferite le parole del *Vangelo* nel *cap. 2. di S. Matteo*, disse che Gerusalemme si prende per la Città, suoi borghi, e Territorio, così come Lisbona comprende tutta la sua circonferenza. Che gli Evangelisti non escludono l'avere la Madonna abitato in Gerusalemme per qualche tempo. Lo che non ostante esso Dichiarante non avea difficoltà, che nella sua opera si riformasse ciò, che era meno uniforme alla verità, benchè per altro le sue rivelazioni nulla si opponevano al Vangelo, poichè non era impossibile ritrovarsi Cristo nel Tempio colli Dottori, e nello stesso tempo assistere alla morte di S. Anna, e che così, come i Dottori variavano fra di loro, poteva anche esso Dichiarante variare dalla opinione di quelli, e interpetrare i passi della Scrittura per cagione d'essere Teologo.

E perchè non profittava il Reo delle premure, che si facevano pel suo pentimento, anzi ogni volta più si ostinava, colla gran superbia, di cui era invasato, fu ripreso dello smoderato concetto, che faceva di se stesso, della sua virtù, della sua scienza, e letteratura, e se gli addussero le parole del *cap.* 10. *de' Proverbj*: *Sapientes abscondunt scientiam; os autem stulti confusioni proximum est:* terminando questa ammonizione colle parole dell' *Apostolo S. Giuda*: *Veh illis quia in via Cain abierunt, & errore Balaam mercede effusi sunt: hi sunt nubes sine aqua, quæ a ventis circumferuntur; fluctus feri maris, despumantes suas confusiones:*

Al che rispose, che potea allegare parecchi altri testi contrarj a quelli, che se gl' indicavano, e che non era ragione darsi per convinto, senza dire ciò, che Cristo aveva detto di S. Pietro, e altresì ciò, che aveva detto de' Giudei, e Farisei, ma che vi era il tempo di parlare e 'l tempo di tacere, il che Iddio gli aveva ordinato.

Dopo di tutto ciò essendo il Reo chiamato, ascoltato, e ammonito disse, che secondo il suo intendimento le rivelazioni, delle quali aveva dato conto, erano conformi alle regole della vita mistica, affermando, che quantunque fossero contro l'opinione de' Cattolici, non erano però contro il sentimento della Chiesa, e

che prima di porsi a scrivere l'Impero dell' Anticristo, credeva che dovesse essere un solo, appoggiato alle Scritture, e al comun parere de' SS. Padri i quali ci insegnano essere ancor viventi Elia, e Enoch, e parimente S. Giovanni Evangelista, siccome viene da alcuni affermato, per poi venire nella fine del Mondo a difendere la Santa Fede, ed a combattere contro lo stesso Anticristo; ma che dopo la rivelazione teneva per certo, che devono esser tre, non essendo possibile, che un solo sottoponga, e rovini il Mondo intiero, per la qual ragione era per esso fuori d'ogni dubbio, che uno abbia da principiare l'Impero, l'altro dilatarlo, e l'altro far poi le orrende rovine, che costano dalle stesse Scritture, e dall'Apocalisse, a cui i SS. Padri non davano una conveniente intelligenza, nè così adequata, come la sua. Ed essendogli rammemorate le parole, colle quali S. Paolo nell'Epistola *ad Galatas cap.* 1. ordina, che siano scommunicati tutti quelli, che dicono il contrario di ciò, che costa dalle Scritture, e insegna la stessa Chiesa; rispose, che in buon senso, e morale, ben si può dire, che abbia ad essere un solo l' Anticristo, perchè il Figlio, e Nipote devono operare in virtù del Primo, e come suoi instrumenti, ma che in realtà hanno ad essere tre gl'Anticristi.

Disse di più che quantunque esso dichiarante avesse lasciata la Patria per amore di Dio, non aveva però perduto l'affetto, che è naturale verso di quella, e non avendo convenienza alcuna in infamarla, facendola Patria d'un Mostro tale, quale dovea essere l'Anticristo, flagello di tutto il Mondo, non potevasi dubitare, che ciò, che aveva scritto, non gli fosse stato rivelato *ab alto*, additandosi per Patria di quel Mostro la Città di Milano, e le qualità della Madre spiegate nella sua opera, in cui solamente vi erano alcuni errori circa gli anni, cagionati dalla prestezza dello scriverla. E che la Chiesa proibiva la determinazione di cose così occulte, allor quando era fatta secondo il nostro capriccio, e non la proibiva, quando le tali cose venivano comunicate da Dio, siccome accadeva, con esso Dichiarante, a cui era stata data una grande notizia dell'Apocalisse, necessaria per la costruzione, e composizione della sua opera. E di più disse, che quantunque fosse ipocrita, pieno di vizj, e fingesse virtù, come gli era stato appo-

sto

sto, questa impropria ipocrisia era molto conveniente al suo stato di Missionario.

Queste, ed altre risposte, molte delle quali erano ingiuriose allo stato Religioso, e principalmente alla Comunità di Persone del sesso Femminino, andava dando il Reo negl' esami, che gli furono fatti circa la materia delle sue opere, e delle proposizioni, che scrisse, e proferiva. E non volendosi ritrattare fu fatto stare in Compagnia d' uomini dotti, co' quali potesse comunicare la materia de' suoi scritti, e delle sue rivelazioni per ritrarne un vero disinganno; del che non si ebbe il buon effetto, che si desirava, anzi, senza volersi disdire, passò a proferire, che per evitarsi qualche grave male al Prossimo, o per fargli qualche gran bene, era lecito mentire, e che vi era un luogo medio tra 'l Cielo, e l' inferno, dove vanno gli Adulti de' Barbari, che sono quegli Americani, che mangiano carne umana ne' Paesi, per dove esso Dichiarante era passato: non essendo possibile (dicendo egli) che Iddio Signòr nostro condannasse al fuoco eterno dell' Inferno quegl' istessi Barbari, che non avevano cognizione, ne lume perfetto di ragione.

Affermò di più, che non volendo esso Reo l' assoluzione di Maria Santissima, perchè i Padri, co' quali aveva dimorato, gli avevano detto, che erano cose diaboliche: lo stesso Gesù era venuto ad assolverlo, con queste formali parole: *Ego Dominus Deus tuus, qui creavi te, & redemi te in sanguine meo te absolvo ab omnibus peccatis tuis, & pœnis, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*. Ad effetto di disingannare i Padri, e torgli ogni dubbio, circa l' assoluzione data dalla Madonna colla facoltà, che aveva, non solamente delegata, ma ordinaria, e molto maggiore di quella del Papa.

E vedendosi la pertinacia del Reo, il quale in virtù, e in scienza considerava se stesso molto superiore a tutti, a guisa de' Farisei, senza voler riflettere a ciocchè se gli era detto per suo bene, nè attendere, come dovea, le parole di Gesù Cristo, che gli furono riferite, si procedette alle solite diligenze, circa alla sua capacità con interrogare i Testimonj *ex officio*, da' quali costò, che non pativa lesione alcuna nella mente, e che aveva da

 capacità

capacità, che dimostrava nelle risposte date nel Tribunale del S. Offizio alle dimande, e replicati esami, che se gli erano fatti.

Laonde il Promotor Fiscale del S. Offizio, venne contro di esso con un libello criminale accusatorio, il quale gli fu ammesso: *si & in quantum*; e 'l Reo contestò, colla materia delle sue dichiarazioni, e non comparendo colla difesa, si ordinò la continuazione del Processo in contumacia, ma poi facendo dire pel mezzo del suo Procuratore, che già non credeva per vere le asserite Profezie, e rivelazioni, e che si ritrattava, sottomettendosi a tutto ciocchè determinano le sagre Scritture, i decreti della S. Sede Apostolica, e a tutto ciò, che dichiarasse il S. Offizio, confessando, che per illusione, e tentazione del Demonio, o per ignoranza le aveva stimate vere. Fu chiamato innanzi al Tribunale, ed essendo interrogato sopra la materia della sua ritrattazione, ad effetto di osservare, se era fatta con sincerità.

Rispose che asseverantemente affermava essere Cattoliche le sue proposizioni, dalle quali si era ritrattato, per avergli il suo Avvocato detto, che erano giudicate, e riconosciute ereticali; ciocchè nuovamente ripeteva, nel caso, che così fosse, o se gli facesse vedere, che avevano questa qualità, il che fin' ora non gli era stato dimostrato, conchiudendo, che al più doveva essere solamente giudicato eretico materiale, senza colpa sua, atteso che colla penitenza, ed orazione aveva pratticate le diligenze, che Iddio, e la sua Chiesa prescrivono per ottenersi il lume, che lo stesso Dio si obbligò dare nella Canonica di *S. Giacomo*: *Si quis indiget sapientia, postulet a me, & ego dabo affluenter*: e che non si era ancora disingannato, che fossero false.

In questi termini ratificati, e riprodotti i Testimonj di giustizia, furono pubblicati i loro detti, secondo il diritto, e lo stile del S. Offizio, a' quali non avendo il Reo opposta alcuna eccezione nel termine assegnatogli, scorso questo fu proseguito il processo.

Ed affinchè il Reo si pentisse, e meritasse di essere ricevuto nel gremio, ed unione della S. Madre Chiesa, e non perdesse la sua anima, morendo cogl' errori, ne' quali stava pertinace, ed

ed oſtinato, e con i cattivi abiti, che aveva acquiſtato, da' quali, e dalla ſua malizia procedevano le azioni laſcive, e le oſcenità, che ſeco ſteſſo pratticava, come pienamente coſtò nel Tribunale del S. Offizio per mezzo de' Teſtimonj, che eſſo Reo richieſe foſſero interrogati, per provare la ſua innocenza, e giuſtificare gli atti di virtù, che diceva eſercitare. Fu nuovamente fatto ſtare, e comunicare con Perſone dotte, dagl' aboccamenti, e conferenze de' quali ſeguì chiedere lo ſteſſo Reo udienza, e dire che ſi ritrattava in oſſequio del Tribunale della Chieſa, colla venerazione, e riſpetto, che ſempre aveva avuto verſo della medeſima, memore delle parole, con cui Iddio noſtro Signore raccomandò il riſpetto verſo i Miniſtri della Sinagoga: *Super Cathedram Moyſis ſederunt Scribæ, & Phariſei, quæcumque dixerint vobis, facite.*

Dopo di ciò tornando il Reo a chiedere udienza diſſe, che aveva fatte delle diligenze, con orazioni, penitenze, ed ancora con eſorciſmi ad effetto di eſpellere da se le locuzioni, le rivelazioni, e viſioni, colle quali Iddio lo favoriva, giacchè nel Tribunale del S. Offizio ſe gli diceva, che non procedevano da ſpirito buono, che però gli era ſtato dichiarato, che nel caſo, in cui derivaſſero dal Demonio, lo ſteſſo Dio l'avrebbe ſcacciato per mezzo delle ſuddette diligenze, e che ſiccome era Iddio quello, che parlava, perciò continuava, ed averebbe continuato a parlargli, acciocchè i Miniſtri dell'Inquiſizione riconoſceſſero, ch'eſſo Dichiarante non avea commeſſo colpa alcuna, ciocchè egli teneva per fermo, non potendo darſi per convinto dagl'argomenti de'Padri, de' Teologi, co'quali gli era ſtato ordinato, che conferiſse; imperocchè gli avevano detto, ch'era beſtemmia il dire, che la Madonna Santiſſima l' aſsolveva; ed eſso Dichiarante non dovea accommodarſi a quello, che i Teologi gli dicevano su queſto propoſito, mentre non oſtante, che gli Uomini *in ſtatu præſentis providentiæ* ſiano Miniſtri ordinarj del Sagramento della penitenza, ed a veruna altra Perſona mai foſſe ſtata accordata una ſimil grazia, da ciò non poteva inferirſi, che non ſi foſſe fatta ad eſſo Dichiarante, per un atto di ſtraordinaria providenza, eſsendo il Signore Iddio independente nel ripartimento de' ſuoi doni,

doni ; e può dispensarne più ad uno , che ad un altro , siccome era accaduto con alcuni Santi , che furono agl'Apostoli inferiori nel merito ; oltre di che si rilevava dall' istorie avere amministrato gli Angioli il Sagramento dell' Eucaristia in alcune occasioni , e che però non vi era motivo per dubitare , o assolutamente negare , che Maria Santissima , e lo stesso Gesù Cristo venissero ad assolverlo , come contradicevano i Padri Teologi , negando assolutamente la verità della sua fedele narrativa .

E che i fondamenti sulli quali stabiliva la verità dell' assoluzione, consistevano nella sua professione di Gesuita , e di Missionario Apostolico , nell'aver traggittato i mari replicate volte unicamente per l' interesse della gloria di Dio , nell'essersi inoltrato in Paesi di cinque Nazioni le più Barbare, che vi siano nel Mondo , e finalmente nel aver corso l' evidente pericolo di essere ucciso , e divorato . Affermando il Reo , che non vi era maggior ragione per darsi credito agl' altri servi di Dio , e negarlo a ciò ch' egli diceva , e confermava con giuramento ; avendo patito maggiori travagli in servigio dello stesso Iddio , ed essendo in scienza di maggior graduazione , senza aver di bisogno di ricorrere a' miracoli: nondimeno però dichiarava che dentro la fortezza , ove era stato ritenuto , conobbe lo stato di coscienza di un servente , al quale fece una Paterna ammonizione , dopo di cui Iddio Signor nostro gli rivelò , che quel servente aveva fatta una valida confessione, e per questo esso Dichiarante lo abbracciò , con allegrezza in contrasegno del buono stato della sua anima , a cui lo aveva ridotto .

Ed essendo detto al Reo , che la sua malizia , e la sua superbia lo avevano condotto allo stato di sprezzare tutti gli avvertimenti , e le altre diligenze amorevolmente dal S.Offizio pratticate per la sua coversione , mentre aveva di se una sì grande opinione , che si stimava in scienza , e virtù a tutti superiore , ciocchè lo andava ogni giorno più ad indebolire e ad inabilitarle a poter ribattere , e superare le tentazioni del Demonio , che altra mira non aveva se non quella di rovinarlo , dovendo di più considerare , che per poter cavar profitto dalle suddette diligenze , e riconoscere la verità , che

che gli veniva insinuata, era d'uopo farsi umile, e con molta sommissione supplicare Iddio nostro Signore, che lo illuminasse, mentre se gli faceva sapere, che in breve la sua causa sarebbesi esaminata, e giudicata nel Tribunale del S. Offizio, secondo il suo merito, in seguela delle istanze molte volte fatte dall'istesso Reo su questo proposito, e che se allora l'esito fosse contrario alla sua espettazione, ne incolpasse se stesso, che non aveva voluto sottomettersi a tutto quello, che se gli era detto risguardante la salvezza della sua anima; ed essendogli poi addotte, e riferite le parole di Gesù Cristo, e quello che lo stesso Cristo disse circa l'orazione del Fariseo, e l'orazione del Pubblicano nel *cap.* 18. *di S. Luca*, rispose che prima di farsegli questa ammonizione già esso Dichiarante aveva sentito quello, che se gli voleva dire, e parimente aveva ascoltato queste formali parole aggiunte alla detta ammonizione: *sed ego cum accepero tempus, has injustitias judicabo, mysterium est tua captivitas, mysterium est tua accusatio, mysterium erit tua absolutio*. E che Iddio Signor nostro l'assicurò aver permesso tutto quello, che era accaduto per i suoi altissimi fini tendenti al bene del Dichiarante, alla sua umiliazione, mortificazione, e cumulo di molti meriti.

E non volendo il Reo deporre la sua tenacità, superbia, e finzione, mezzi tutti, co' quali acquistò la buona opinione, o la fama di santità, che pretendeva conservare, anche dopo d'avergli messo in vista la debolezza de' fondamenti su quali era stabilita, cioè sopra narrative false, ed imposture, persuadendosi, che dovea darsi credito a quello, che egli di se stesso diceva, e spontaneamente confermava, co' più tremendi giuramenti, giungendo fino a profferire, senza aver timore d'esser punito, che uno de' chiodi dell'imagine di Gesù Cristo si trasformasse in un fulmine, che l'uccidesse, e lo precipitasse nell'inferno, e che essendo Teologo, e Maestro nella sua Religione sapeva molto bene, quando erano leciti i giuramenti: Si proseguì il processo della sua causa fino alla sua finale conchiusione.

E quindi esaminato nel Tribunale del S.Uffizio il processo del Reo, dopo di essere stato nuovamente chiamato, ascoltato, ed ammonito si determinò, che lo stesso Reo, attesa la prova di giusti-

zia,

zia, e le ſue proprie dichiarazioni, ſi trovava convinto, nel delitto d' Ereſia, e di fingere rivelazioni, viſioni e locuzioni, ed altri ſpeciali favori di Dio affine d' eſſere tenuto e riputato ſanto, e fu giudicato, e pronunziato, come eretico di noſtra fede Cattolica, convinto, finto, falſo, confitente, rivocante e profitente di molti errori ereticali.

Dopo di che eſſendoſi il Reo accorto, che le dimoſtrazioni feſtive da eſſo inteſe erano i ſegni, co' quali i Fedeli vaſſalli Portogheſi dimoſtravano l' incomparabile contentezza, e godimento del benefizio ricevuto dalla mano di Dio, il quale avendo riguardo a queſto Regno avea dato nuova ſucceſſione a' ſuoi Auguſtiſſimi Monarchi, chieſe udienza, e proſeguendo le ſue ſolite finzioni ſi lamentò di nuovo, che nel Tribunale del S. Offizio non foſſero atteſe le ſue Profezie, e rivelazioni, e che per contrario foſſe trattato da eretico, ed impoſtore, ſenza rifletterſi, che anche i Santi, i quali ebbero vere rivelazioni furono in alcune congiunture illuſi, come eſſo dichiarante confeſſava d' eſſerlo ſtato allorchè dichiarò, che il Re noſtro Signore era morto, e luſingandoſi lo ſteſſo Reo, che poteſſero ancora eſſer credute le ſuddette finzioni, e le ſue falſe profezie, e rivelazioni, arrivò allora a dire, che gli era ſtato rivelato il felice parto della Principeſſa noſtra Signora, a cui Iddio aveva conceduta una figlia, ad effetto di manifeſtare che i due Sereniſſimi Conjugi non avevano impedimento per dare alla Real Corte di queſto Regno la maſchile ſucceſſione, che ſi deſiderava, e che ſapeva per mezzo di rivelazione, che dovevano poi aver figli maſchi.

Ed affinchè il timore della ſeverità, e rigore della giuſtizia poteſſe operare nel Reo quello, che non operarono le ammonizioni, la piacevolenza, e gli altri uffizj, co' quali il ſanto Tribunale cercò di metterlo nel vero ſentiero della ſua ſalvezza; gli diede notizia della riſoluzione preſa nel ſuo proceſſo, e perſeverando nella ſua oſtinazione, e contumacia ſenza voler confeſſare, e conoſcere le ſue colpe, fu finalmente citato a portarſi nell' atto pubblico di fede a udire la ſua ſentenza, in cui ſi ordinava, che foſſe conſegnato alla giuſtizia ſecolare. Ne' quali termini chiedendo il Reo udienza dal Catafalco non diſſe coſa veruna, che foſ-

ſe

se capace di far variare la già presa risoluzione.

Christi Jesu nomine invocato. Dichiarano il Reo Padre Gabrielle di Malagrida per convinto nel delitto d'eresia atteso, affermare, seguire, scrivere, difendere proposizioni, e dottrine contrarie a' veri dogmi, ed alla Dottrina, che ci propone, ed insegna la Santa Madre Chiesa Romana, e che fu, ed è eretico della nostra S. Fede Cattolica, e come tale incorso in sentenza di Scommunica maggiore, e nelle altre pene in diritto, contro questi stabilite, e come Eretico, e inventore di nuovi errori ereticali, convinto, finto, falso, confitente, rivocante, pertinace, e profitente degl' istessi errori, ordinamo, che sia deposto, e attualmente degradato de' suoi ordini, a tenore della disposizione, e forma de' Sagri Canoni, e consegnato poi colla mordacchia e Carocha (*a*), col cartello d'Eresiarca alla giustizia secolare, alla quale chiede con somma premura, che si contenga benignamente, e pietosamente con esso Reo, e che non proceda a pena di morte, nè ad effusione di sangue.

Luigi Barata de Lima. Gioacchino Jansen Moller. Girolamo Rogado, do Carvalhal e Sylva. Luigi Pietro de Britto Caldeira.

E non si conteneva altro in detta sentenza esistente in detti atti, i quali essendo stati portati spediti alla Relazione, negl'istessi si proferì la sentenza, che siegue.

Convengono in relazione &c. vista la sentenza degl' Inquisitori Ordinario, e Deputati del S. Offizio, e siccome in essa si mostra essere il Reo Gabrielle Malagrida, che fu Religioso Sacerdote della Compagnia denominata di Gesù, eretico della nostra Santa Fede Cattolica, e come tale consegnato alla Giustizia Secolare, preceduta la degradazione attuale de' suoi ordini pubblicamente, e giuridicamente fatta, ed attesa la disposizione del diritto, e l' ordinazione nel caso preciso lo condannano, che colla corda al collo, e col Banditore innanzi sia condotto per le strade pubbliche di questa Città sino alla Piazza chiamata do Rocio, e che in quella moja strangolato, e dopo morto, il suo corpo

(*a*) Carocha: *è una insegna ignominiosa, che i delinquenti condannati dal S. Offizio sogliono portare in testa a guisa di Berettone fatto di cartone*.

corpo sia bruciato, e ridotto in polvere, e cenere: affinchè nè d' esso, nè della sua sepoltura rimanga memoria alcuna.

Lisbona venti di Settembre mille settecento sessantuno.

Gama. Castro. Lemos. Xavier de Sylva. Geraldes, Seabra Carvalho. Sylva Freire &c.

Ed altro non si conteneva nella detta sentenza della Relazione incorporata negl' atti sopra riferiti, alli quali in tutto, e per tutto mi riporto, e in seguela della stessa Sentenza della Relazione si pubblicò il Bando ad effetto di eseguirsi nella persona del Reo la detta Sentenza secondo che nella medesima si prescrive, e perchè possa costare della verità di tutto ciò si è stesa la presente da me sottoscritta, e firmata in Lisbona il dì ventiquattro del mese di Settembre del mille settecento sessantuno. E Io Francesco de Malgalhaens, e Britto, che l' hò sottoscritta, e firmata

Francesco de Malgalhaens, e Britto &c.

LA VERITÀ VENDICATA

IN FAVORE DI S. TOMMASO

Dal S. Dottore stesso;

Rex non habet hominem, qui sua facta dijudicet....
nullus in ipsum potest judicium condemnationis
ferre, si contra legem agat. D. Thom.
1. 2. q. 96. a. 5. ad 3.

VOI dunque, o mio Signore, approvate la lettera del Teologo, in cui appieno si dimostra, che grossolanamente, e non senza manifesta calunnia si vuole da taluni incolpare S. Tommaso, cioè di aver egli insegnato essere qualche volta permesso l'uccidere il Tiranno, e di avere stabilito principj contrarj alla indipendenza de' Sovrani. Qualunque lode però sene meriti lo zelante illuminato Autore, e per quanto solida e dotta sia la di lui lettera; pare nondimeno a voi, che qualchecosa se ne possa dire ancor di più: e quinci mi fate l'onore di comunicarmi il piano d'un'altra Opera sull'istesso argomento. Io non posso a meno di non applaudire le due prime vostre riflessioni; e però vi scongiuro di dare ben tosto l'ultima mano al vostro disegno, perchè egli è bello e degno di voi, ed interessa tutti gli amici della Verità. Io pure aveva già pensato qualchecosa non dissomigliante; tanto più che nel rileggere il mio S. Tommaso, truovo ch'egli stesso ne ha prevenuti in difesa della Verità, tanto oggidì oltraggiata nella di lui persona. Eccovi quel tanto, che in fretta ed alla rinfusa ne aveva

io scritto; voi ne farete quell' uso, che più vi aggradirà.

Se evvi un tempo di tacere, evvi pure un altro di parlare; e 'l silenzio in certe congiunture non andrebbe esente da' rimproveri. Allorchè trattasi degl' interessi della Verità, della Patria, e de' sacrosanti diritti del Monarca; nel tempo che una libertà sfrenata, oltrepassando impudentemente tutti i limiti, non ha ribrezzo di scrivere in favore della menzogna, e d' invocare arditamente quel Dottor Santo della Verità, che l' ha ognora difesa; il silenzio converrebbe egli forse ad un impegnato per la Verità, ad un Discepolo di S. Tommaso?

Nella discussione de' due punti, che giammai avrebbero dovuti mettersi in controversia, in due classi pur dividonsi le persone poco giuste verso l' Angelo delle Scuole: ma perchè i lor motivi son differentissimi, bisogna benbene distinguerli, e rilevarli. Dubitano gli uni, che il nostro Santo Dottore abbia a perfezione conosciuta la Sovranità assoluta de' Principi, e l' independenza della lor Corona. Questi però non sarà niente difficile il disingannarli; se pur è vero, che non ne sieno ancor persuasi. Gli altri ardiscono di avanzare, non senza temerità, e di sostenere che la dottrina micidiale, l' esecrabile dottrina del Regicidio, abbia l' Angelo delle Scuole per difensore. Sia questa ignoranza, o sia mala fede: continuano essi a calunniare un illustre Dottor della Chiesa, i cui aurei scritti sono stati nommeno dalla Santa Sede encomiati, che canonizzatene l' eroiche Virtudi. A questa sorta di detrattori adunque egli è d' uopo strappare la maschera; e S. Tommaso stesso ne porge la mano per farla loro più presto cadere. Noi pertanto non abbiamo da far altro, che seguire le orme de' suoi principj: Egli medesimo sarà l' interprete de' suoi pensieri.

Quanto a' primi, questi non si son mossi ad attribuire a S. Tommaso alcuni sentimenti Oltramontani, sempre mai odiosi in Francia, se non se perchè non hanno abbastanza penetrato il fondo della di lui dottrina, nè abbastanza sviluppati

luppati ed uniti i di lui veri principj. Per la qual cosa non dobbiam loro renderne mal grado per la natìa loro inquietudine: il loro zelo è buono, e ben si comprende ciò che può aver dato luogo ad un tal pregiudizio: quantunque il secolo, in cui il S. Dottore scrisse, avrebbe dovuto far sì, che molto minore fosse in ciascheduno la maraviglia, se mai egli avesse conceduto qualche cosa all' opinione dominante nel decimo terzo e decimo quarto secolo: opinione, che alcuni Teologi e giureconsulti Franzesi hanno poscia chiamata *Error temporum*.

Peraltro noi non neghiamo, che nelle Opere del Santo Dottore si trovino alcuni Testi, che possono comparire oscuri, o soggetti a varie interpetrazioni: ma qualora si mettano essi a fronte di quegli altri, che sono precisi, chiari e luminosi; l' oscurità sparisce, tutto si accorda, e la verità si mostra senz' alcun velo. Un buon intelletto, un cuor sincero la rileva con allegrezza, e si fa gloria di renderle il dovuto omaggio.

Non è però da mettersi in obblìo, che se i detrattori di S. Tommaso si vantano di trovare nel gran novero degli scritti, che sono usciti dalla di lui penna, due o tre Testi, de' quali si potrebbe abusare contro l' indipendenza de' Sovrani: non ne saprebbero però allegare un solo, per comprovare la micidiale dottrina. Assai volte sono essi stati sfidati a tal effetto, e non temiamo pur noi di sfidarli ancora. Fin da che hanno eglino ardito di scrivere, che il Santo Dottore era del loro partito, non si sono forse impegnati a dimostrarlo? E per la sola mancanza di pruova, non ne rimangon essi d' impostura convinti? Ma evvi ancora di più: conciossiachè ogni qual volta si son eglino avanzati a citar S. Tommaso su tale proposito, ne hanno dato nuovi argomenti contro di loro stessi, e contro la lor dottrina. In somma dappertutto si scuopre o l' impostura, o la mancanza di penetrazione e di sincerità; lo che per appunto è ciò, che farem noi in più luoghi vedere.

Nessuna cosa dimostra più chiaramente la debolezza degli avversarj di S. Tommaso, e della di lui dottrina, che i tanti sforzi da' medesimi, ma sempre indarno, adoperati, affine di appoggiare su qualche testo di quest' Angelo delle Scuole l' iniqua lor sentenza del Regicidio. Dopo tante ricerche e gran fatiche non hanno eglino potuto finora presentarne un solo, che sia in lor favore, purchè fedele siane la citazione. *Prima verità*.

Mercè i sani principj, che S. Tommaso ha solidamente stabiliti in varie delle sue Opere, ha Egli sovrabbondantemente abbattuto l' orribile sistema del Regicidio, poco allora conosciuto fra' Cristiani: e se, avendo trattato sì dottamente una infinità di materie, non l' ha Egli in termini espressi discusso; ciò senza dubbio avvenne, perchè non gli cadde neppur in pensiero, che si potesse unqua mettere seriamente in quistione un fanatismo insensato, ed un paradosso ripugnante nommeno alla Natura, che alla Santità della Religione. *Seconda verità*.

Le citazioni pure da' nostri avversarj in qualunque incontro avanzate, sono la pruova o sia la ratificazione di quanto diciamo. Imperochè talora fanno essi mostra di citare, ma in realtà non citano: tal' altra ci rimandano a qualche distinzione o pur quistione, che nelle Opere del Santo Dottore non evvi: e se alla fine contrasegnano essi qualche volta il luogo preciso, ove S. Tommaso ha toccata quella materia; noi vi leggiamo la condanna del Regicidio e de' suoi fautori. *Terza verità*. Eccovene alcune pruove.

Martino Beccano cita in suo favore S. Tommaso sul Libro secondo delle Sentenze, Distinzione sessagesima quarta. Or in questa parte del suo Commentario S. Tommaso ha fatte non più di quarantotto distinzioni. Ove dunque si truova la sessagesima quarta?

Giovanni Acqua Pontano si contenta con dire, che S. Tommaso è del suo parere nella Seconda della Seconda: in qual Quistione però, o in qual Articolo, Egli nol di-

ce;

ce; ben persuaso, che nessuno sarebbe per leggere tutta quella gran quantità di articoli e di questioni, per il solo piacere di convincere di falsità un autore già troppo screditato.

Martinantonio del Rio più accorto, che i suoi Socj, non ha citato S. Tommaso, che con questa sola parola, *Alicubi*. Il Santo Dottore l'ha insegnato in qualche luogo, *Alicubi*. Ma e in qual parte de' suoi diciotto o venti volumi in foglio ha l' Angelo delle scuole parlato da Regicida? Del Rio non lo dice, perchè non lo sapeva affatto: gli basta unicamente di aver citato a torto o a traverso il S. Dottore, per credersi autorizzato con questo gran Nome. Deh! e non l' è egli infatti presso coloro, i quali non sapendone più di lui, sulla sua fede citeranno ancor essi il S. Dottore; non altrimenti che Del Rio stesso lo ha citato sulla testimonianza de' suoi Maestri, senza che nè questi, nè lui l'abbiano giammai letto tutto?

Francesco Toledo sembra un poco più essatto nelle sue citazioni; ma non è però più felice. Peraltro bisogna perdonargli un poco di precipitazione, e sapergli buon grado; perchè nel citare tre Opere differenti di S. Tommaso, ne fornisce altrettante pruove contro di se, che argomentano in favore del detto Santo contro la Dottrina micidiale e sediziosa.

Di fatti le tre Opere da lui citate, sono la Somma stessa di S. Tommaso: il Comentario sul libro delle Sentenze: e l' Opuscolo *de Regimine Principum*. Esaminiamo dunque, leggiamo senza indugio il Testo del Santo Dottore, e vediamo quali conseguenze ne ricavano i di lui detrattori. Insorge Toledo, e cita S. Tommaso, il quale insegna, che è non solamente permesso, ma necessario eziandio dar la morte a' malfattori, quegli uomini scellerati e perniziosi, che perturbano la Repubblica; in quella guisa appunto, che il saggio Medico fa tagliare un membro putrido e cancrenato per la conservazione di tutto 'l corpo. Ciò non pertanto, soggiugne il S. Dottore nel terzo articolo,

2.2.q.64. a. 2.

Ibid. a. 3.

colo, ſiccome la cura del pubblico bene non appartiene, che a' Principi ed a' Magiſtrati di pubblica autorità riveſtiti; così a queſti ſoli, e non a' particolari, è riſerbato il giudicare, e condannar a morte i Cittadini delinquenti. (a) Ecco il contenuto e dell' articolo citato da Toledo, e di quell' altro, ch' egli affatto non cita: l' uno non fa niente per lui; l' altro il condanna; imperocchè, non trovandoviſi una ſola parola, che poſſa aver rapporto al Regicidio, ne viene all' oppoſto in termini preciſi proibito a' particolari di attentare contro alla vita de' particolari ancora, per quanto ſcellerati poſſano eſſere e pernizioſi. A Toledo adunque, o a' ſuoi difenſori ſi appartiene di dirci, come mai venne lor fatto di vedere nelle Opere del Dottor Angelico ciocchè non vi ſi truova affatto; laddove non hanno veduto quel tanto, che evvi a caratteri grandi ſcritto.

Ci oppongono ancora altri due Teſti di S. Tommaſo, preſi dalla medeſima Somma. (2.2.q.10. a. 10.) Nell' uno il S. Dottore inſegna, che gl' Infedeli, a cagion della loro infedeltà, ben meritano di perdere la podeſtà, che hanno ſopra i Fedeli. (2.2.q.12. a. 3.) Nell' altro Egli dice, qualmente da che qualcuno è ſtato giudizialmente dichiarato ſcomunicato per delitto di Apoſtaſia, i di lui ſudditi rimangono ſenz' altro liberi dalla ſua giurisdizione, e ſciolti dal giuramento di fedeltà preſtatogli.

Un illuminato Teologo ha già ſpiegati queſti due Teſti di una maniera, che potrebbe interamente perſuadere qualunque uomo non prevenuto; e ſopra tutto ſe è verſato nella lettura delle Opere di S. Tommaſo: ma perchè queſta maniera forſe non ſoddisferà un lettore più difficile,

(a) Occidere malefactorem licitum eſt, in quantum ordinatur ad ſalutem totius Communitatis: & ideo ad illum ſolum pertinet, cui committitur cura Communitatis conſervandae: ſicut ad Medicum pertinet praeſcindere membrum, quando ei commiſſa fuerit cura ſalutis totius corporis. Cura autem communis boni commiſſa eſt Principibus habentibus publicam auctoritatem; & ideo eis ſolum licet malefactores occidere, non autem privatis perſonis.

difficile ; più attaccato alla lettera, che allo ſpirito, e men' attento a tutta la conneſſione de' principj ; perciò procureremo di metterli in un nuovo e più chiaro lume. E sul bel principio io oſſervo, che in neſſuno de' due Teſti ſi fa menzione alcuna del dritto de' Principi, e de' Sovrani independenti ; giacchè eglino non vi ſono punto nominati ; nè d' altro vi ſi tratta, che di un Superiore, o di un Padrone infedele per rapporto a' ſuoi ſervi, o ſchiavi fedeli. Queſta quiſtione pertanto è diverſiſſima da quella, ove ſi tratta dell' aſſoluta independenza de' Sovrani, e della inviolabile ubbidienza, che ne debbono i loro vaſſalli tutti.

Secondo. Allora quando S. Tommaſo inſegna, che il Dritto di Superiore o di Padrone può eſſere tolto dalle Leggi della Chieſa, che ha in mano l' autorità di Dio, e che gl' Infedeli, a motivo della loro infedeltà, ben meritano di perdere il dominio, che hanno ſopra i Fedeli ; Egli ſuppone (com' è veriſſimo) che vi poſſono eſſere degl' Infedeli, i quali ſieno ſoggetti alla giurisdizione temporale della Chieſa, ſiccome ve n' ha di quegli, che ne ſono independenti. Or ſolamente per rapporto a' primi ha la Chieſa ſtabilita queſta ſorta di giuriſprudenza, che ſpoglia il Padrone infedele del proprio dritto di ſuperiorità ſopra i Fedeli : ma, ſoggiugne il S. Dottore, Eſſa non l' ha così pure decretato riguardo agl' Infedeli independenti dalla ſua temporale giuriſdizione ; quantunque il poteſſe fare di Dritto : *In illis Infidelibus, qui etiam temporali ſubjectione ſubjiciuntur Eccleſiae, & membris ejus, hoc jus Eccleſia ſtatuit . . . . . in illis vero Infidelibus, qui temporaliter Eccleſiae, vel membris ejus non ſubjiciuntur, praedictum jus Eccleſia non ſtatuit ; licet poſſet inſtituere de jure.* q. 10. art. 10.

Per iſciogliere poi la difficoltà, che da queſte cinque o ſei ultime parole rilevaſi, altro non ne biſogna, che far l' analiſi di quell' articolo, ove ſi leggono. Or S. Tommaſo v' inſegna, primo, che affine di sfuggire lo

scandolo e il pericolo di sovversione e di apostasia, non si dee punto permettere, che i Fedeli divengano sudditi degl'Infedeli. Secondo Egli soggiugne, che se la servitù del domestico, o dello schiavo, è anteriore al di lui Battesimo, per mezzo del quale si entra nella libertà de' figli di Dio; allora o il Padrone Infedele è soggetto al Dominio temporale della Chiesa, o non l'è affatto. Nel primo caso la Chiesa ha la podestà di liberare il Fedele da questa schiavitù in pena della infedeltà del Padrone: Podestà però, che la Chiesa qualche volta mette in esercizio, e qual che altra pur sospende, secondochè nella varietà de' casi ne prescrivono le regole della sua prudenza: *Sed hoc quidem Ecclesia quandoque facit, quandoque autem non facit*. Si possono vedere nell'articolo stesso le Leggi dal S. Dottore citate, e le di lui riflessioni per provare, che la Chiesa non fa torto al suo Vassallo Infedele, qualora in favore de' suoi schiavi Fedeli comanda ciò, che i Principi Secolari sogliono talvolta decretare nelle lor Leggi in favore della libertà de' propj Sudditi e Vassalli. *Nec in hoc injuriam facit Ecclesia, quia cum ipsi Judaei sint servi Ecclesiae, potest disponere de rebus eorum, sicut etiam Principes saeculares multas leges ediderunt circa suos subditos, in favorem libertatis.*

Ibidem.

Ma e per qual motivo la Chiesa non esercita sempre ed in ogni evento questo suo potere? Perchè non vi è sempre lo stesso bisogno; e perchè in certi casi tanto scandolo potrebbe nascere dal farne uso, quanto in altri ne nascerebbe dal non farne punto. Allorchè la salvezza dello schiavo non è esposta a verun pericolo, sì perchè egli è fermo nella Fede, come perchè ei serve ad un Padrone ragionevole e quieto; vi sarebbe più inconveniente, se la Chiesa colla sua autorità il togliesse, che se il lasciasse nella sua condizione servile. Laonde conviene pensare ed agire diversamente, quando uno schiavo ignorante, e poco fermo nella Fede, si truova del continuo esposto ad essere sedotto o violentato da un Padrone

Padrone Infedele, il quale si fa un trastullo o un' infelice dovere di trarlo alla sua infedeltà.

Ora da questa dottrina ecco che naturalmente si deduce l' interpetrazione legitima di quelle parole, che formano la principale difficoltà. Concediamo dunque liberamente, che la Chiesa non ha giurisdizione alcuna su quegli Infedeli, che non sono soggetti al suo temporale dominio: ond' è, che sopra di loro non ne può esercitare propriamente la podestà, di cui si tratta. Ma pur essa non ha forse ognora un dritto di giurisdizione sopra tutti i suoi Figli, sieno liberi, ovvero schiavi? E nol può forse metter in esecuzione fino ad un certo segno in lor favore? Allorchè l' interesse della lor salvezza l' esige, non può essa forse comandare, che si allontanino dal pericolo prossimo di appostatare, o per via di riscatto, se n' è possibile, ovvero per qualche altro lecito mezzo?

Supponghiamo, che un Padrone Infedele e barbaro minacci la morte al suo schiavo, il quale non può salvar la propria vita, che colla fuga: dimando ora: questo schiavo col fuggire fa egli alcun torto al suo Padrone? E la Chiesa, accogliendolo nel suo seno, commette ella forse qualche ingiustizia? Io per me non credo, che vi sia alcuno, che ardisca di affermare o l' uno, o l' altro; poichè sarebbe ciò un voler contraddire il naturale dritto. Se questo Padrone inumano per la fuga dello schiavo ne viene a perdere il dominio, a se stesso imputar dee unicamente questa perdita: laddove, essendo la vita molto più preziosa del danajo, la perdita cagionata dalla fuga dello schiavo è infinitamente minore di quella, che questi è costretto a sfuggire. Or, e perchè lo schiavo Fedele non potrebbe fare per la salvezza dell' Anima sua ciocchè gli vien conceduto per la conservazione della vita?

La Chiesa dunque potrebbe di dritto su di ciò formar Legge o Statuto: *Posset instituere de jure*. Nulladimanco però non ha Essa stabilita cosa alcuna per rapporto a gl' Infedeli, che non dipendono dal suo temporale domi-

nio : *Praedictum jus Ecclesia non statuit :* e non senza molta saviezza ; affine certamente di togliere ogni cagione agl' Infedeli di bestemmiare la nostra Santa Religione , ed agli Schiavi di abusarsi di un benefizio , che non debb' essere a tutti comune , perchè non tutti nelle stesse circostanze si truovano .

Vien pregato il Leggitore di prendere le suddette proposizioni tali , quali sono , e di riflettere attentamente , che si suppone la fuga , come l' ultimo , o sia l' unico mezzo , che resta a' due schiavi ; all' uno , per isfuggire la morte violenta , che non ha punto meritato ; e all' altro , per non soccombere al pericolo prossimo di perder la Fede e la salvezza .

E questa spiegazione appunto è la più conforme al Testo , dall' avversario per obbjezione addotto ; si addatta a tutti i principj del Santo Dottore , e concorda perfettamente con tutti gli altri Testi , ne' quali si scuopre la maggiore chiarezza ed una tale precisione , da non potersi richiamare in dubbio . S. Tommaso dunque non si contradice affatto ; anzi tutto è ordinato nella di lui Dottrina . Ma andiamo pure innanzi .

In 2. Sen. dist. 44. art. 2. Opusc. 20. l. 3. c. 6.

Toledo vuole prevalersi ancora di quello che S. Tommaso ha scritto nel suo Commentario sul libro delle Sentenze , e nell' Opuscolo 20. *De Regimine Principum* . Nulladimeno però ben possiamo assicurare , senza verun timore di essere smentito , che ugualmente tutto ciò che il S. Dottore insegna nelle suddette due Opere , tanto è lungi dal favorire i nostri Avversarj , che anzi interamente distrugge il loro fanatico sistema , e bandisce apertamente il Regicidio . Infatti dappertutto ei pruova , oppure suppone l' autorità suprema de' Re , e l' indipendenza assoluta della loro Corona : dappertutto e' stabilisce questo gran principio , vale a dire , che il Monarca non riconosce Superiore alcuno tra gli uomini in ciò che riguarda l' amministrazione del suo Regno ; e che nessuno ha dritto nè di giudicare le di lui azioni , nè di proferire in caso alcuno contro di lui senten-

za :

za: *Rex non habet hominem, qui sua facta dijudicet* . . . *Nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra Legem agat*.

2. 2. q. 96. a. 5. ad 3.

Il dotto Theologo, che ha intrapreso di distruggere le grossolane calunnie avanzate contro S. Tommaso, ha già esposto con molta chiarezza il vero sentimento dell'Angelo delle Scuole, e ha con energia confutato ciocchè a torto gli si attribuisce: poichè per mezzo della dotta analisi, ch'egli ha fatto, de' due Testi in obbiezione addottici, appieno dimostra, che nel primo il S. Dottore non tratta punto la quistione del Tirannicidio; e che nel secondo, ove ne parla, condanna in proprj termini la sentenza, che Toledo, e gli altri di simil foggia, ardiscono d'imputargli. Pertanto non vi è d'uopo di soggiugnere cosa alcuna a ciò che rimane provato: e però altro noi quì non faremo, che ridurre in compendio quell' eccellente lettera, in grazia di coloro, i quali non l'hanno potuta leggere.

Pp. 18. 22. 38.

S. Tommaso dimanda, se i Cristiani sono tenuti ad ubbidire alle Podestà Secolari, e particolarmente ai Tiranni? Ma e che rispond' egli ad una Quistione sì precisa? Risponde colle parole di S. Pietro: *Voi, servitori, siate soggetti a' vostri Padroni*: e con quelle di S. Paolo: *Colui, che si oppone alla Podestà, si oppone al comandamento di Dio*. Dunque, prosiegue il S. Dottore, *non è lecito resistere all' ordine stabilito da Dio: dunque non si può resistere alla Secolare Potenza*.

A meglio spiegare il suo pensiero, soggiugne il S. Dottore, che l'origine Divina della Superiorità è la base e'l fondamento dell'obbligazione, che ci corre, di venerarla ed ubbidirla; non solamente perchè essa ha le armi a fianco, onde farsi temere e rispettare; ma perchè a noi si presenta con un carattere assai proprio, per conciliare il nostro amore, attesochè da Dio ne viene, come l'insegna S. Paolo.

Ma se la Superiorità, sia temporale, ovvero spirituale, è stata rapita con violenza, se è stata ingiustamente

per

per mezzo di prepotenza usurpata; dovrem noi pure in tal caso ubbidire al Tiranno usurpatore? ovvero, qualora non vi sia altro mezzo di punirne l'ingiustizia, e di sottrarsene dalla tirannia, potremo noi insidiare la di lui vita? Nè l'uno, nè l'altro S. Tommaso insegna. Egli non c'impone di ubbidire all'Usurpatore, in pregiudizio della legitima autorità; e molto meno annovera l'omicidio fra i mezzi leciti, per liberare la Repubblica dall'oppressione degli Usurpatori e Faziosi. Soltanto dunque afferma, che è permesso di sottrarsi dal giogo del Tiranno Usurpatore, e di non riconoscerlo per Padrone; purchè tuttavia, soggiung' Egli, il consentimento generale del Popolo, o la permissione del Superiore, non ne abbiano autorizzata l'usurpazione. (a)

Or questa Dottrina contiene forse qualche cosa favorevole al Regicidio, o contraria all'indipendenza de'Re, e degli altri legittimi Sovrani? Ma che dirovvi dell'ultima Opera, da Toledo in confermazione del suo sentimento addotta? Forse vi avrà egli trovato qualche cosa di più preciso? Ah che se egli l'avesse letta, certamente non l'avrebbe neppur citata: ma siccome per coprire in qualche parte la di lui mancanza, vogliamo supporre ch'egli, senza riscontrarla, n'abbia trascritta la citazione; perciò fa d'uopo spiegarne quì partitamente il sesto capo da esso lui indicato, affinchè il Leggitore ne possa formar un retto giudizio ed intero.

Op. 20. l. 1. c. 6. Il S. Dottore esamina quì, qual'esser debba la condotta del Popolo Cristiano, quando è soggetto ad un Principe divenuto inverso loro Tiranno. E sulla bella prima, affin di persuadere che bisogna soffrirlo, per isfuggire un maggior male, ci mette Egli in vista le funeste conseguenze, che può

(a) Qui per violentiam dominium subripit, non efficitur verus Dominus; & ideo cum facultas adest, potest aliquis tale dominium repellere; nisi postmodum Dominus verus effectus sit, vel per consensum subditorum, vel per auctoritatem Superioris. S. Thom. in 2. Sent. Dist. 44. q. 2. a. 1. in c.

può aver la sollevazione. Se questa non riesce, se ne accresceranno, dic' egli, i mali, in vece di guarirli: Se poi all' opposto riesce, il medesimo avvenimento potrà suscitare nuovi partiti nello Stato; cosichè forse non se ne scuoterà il giogo di un Tiranno, se non se per cadere nelle mani d' un altro, che ne faccia inutilmente rattristare di aver perduto il primo. Egli è dunque più sano consiglio e vantaggioso, il soffrire con pazienza, fino a che possibil sarà, la tirannia. Che se poi questa fosse giunta ad un eccesso umanamente intolerabile; allora S. Tommaso fa differenza di Prence a Prence, di Sovrano a Sovrano.

Ve n' a di quelli, che dipendono da un Superiore, da una Repubblica, o da qualche altro Monarca; ve n' à pure degli altri, i quali non riconoscono sovra la terra chi abbia dritto alcuno di giudicarli. Nel primo caso, può il Superiore o frenare gli eccessi del Tiranno, ovver del tutto deporlo, se non evvi speranza di correzzione. Così per appunto i Romani deposero Tarquinio da loro stessi innalzato, allorchè per l'eccesso della sua tirannia si fu egli reso insopportabile. Così pure Tiberio umiliò sul principio e depose in appresso Archelao, Re di Giudea. L' Imperator Romano l'aveva investito del comando supremo degli Ebrei, e l'Imperator medesimo gliene tolse lo scettro, subito che ebbe ascoltato e riconosciuto la giustizia delle loro querele. Finalmente, se un Popolo per le proprie Leggi, e per una consuetudine stabilita, ha il dritto di eleggere il suo Re, ne ha altresì quello di deporlo, o sia di frenare i di lui eccessi; qualora divenga inverso loro tiranno. Non adunque, conchiude S. Tommaso, l' arroganza o l' ardimentosa cospirazione di alcuni Particolari; ma all'incontro l' autorità pubblica si è unicamente quella, per mezzo di cui reprimere si possono gli eccessi di questa sorta di Tiranni.

Che se poi tutti i mezzi umani falliscono, oppure non sono affatto bastevoli; sia perchè la Repubblica, o il Supremo Capo, di cui si è implorata l' autorità, ricusano di prestar' ajuto agli oppressi; o sia perchè, essendo il Regno

Ibidem.

Regno ereditario, il Principe n' è del tutto indipendente: allora altro partito non ne resta a prendere, se non se quello della pazienza, della preghiera, dell'emenda di vita, e del ricorso al Re de' Re, Iddio; il quale tien nella sua mano il cuore de' Principi, ed ovunque gli è più a grado, il volge (a); affinchè egli, o cangi i loro consigli, come appunto cangiò quegli di Assuero e di Nabucco in benefizio del suo popolo; o faccia risaltar la sua giustizia con una strepitosa punizione del Tiranno; siccome sommerse Faraone per liberar Israello. L'onnipossente suo braccio non si è punto scorciato: ma per ottenerne però la grazia, bisogna rinunziar alla colpa, giacchè un Principe inumano e senza religione altro non è nelle mani del Signore, che l' istrumento della sua indignazione e delle sue vendette; secondochè egli stesso ne l' ha manifestato per bocca de' suoi Profeti.

Or in tutto questo lungo capitolo, di cui io mi sono proposto di fare per via d' analisi il ristretto, si troverà forse una sola parola, che autorizzar possi il Regicidio? Nulla meno al certo; dappoichè il linguaggio del S. Dottore vi è sempre lo stesso, e sempre opposto alla micidiale Dottrina. Deh! e come permettere poteva il nero attentato contro la sacra Persona de' Re quegli, che non permette nemmeno di uccidere un vil' usurpatore; quegli, che apertamente c' insegna non aver il Re fra gli uomini superiore alcuno, il quale giudicar possa le sue azioni, e molto meno

D. Th. Op. 20. l. 1. c. 6. (a) Si non fuerit excessus Tyrannidis, utilius est remissam tyrannidem tolerare ad tempus, quam Tyrannum agendo multis implicari reticulis . . . Magis igitur ex hujus praesumptione immineret periculum multitudini, ex amissione Regis, quam remedium de substractione Tyranni. Videtur autem magis contra Tyrannorum saevitiam, non privata praesumptione aliquorum, sed auctoritate publica procedendum. Primo quidem si ad jus multitudinis alicujus pertineat sibi providere de Rege, non injuste ab eadem Rex institutus potest destitui, vel refraenari ejus potestas . . . Sic Romani Tarquinium superbum, quem in Regem susceperant, propter ejus, & filiorum tyrannidem a Regno ejecerunt, substituta minori, scilicet Consulari potestate... Quod si omnino contra Tyrannum auxilium humanum haberi non potest, recurrendum est ad Regem omnium Deum, qui est adjutor in opportunitatibus, in tribulatione, &c.

no ancora condannarlo per le ſue mancanze: *Rex non habet, &c.*

Toledo, dopo di aver diſtinto il Tiranno uſurpatore dal Principe divenuto Tiranno, afferma, che ſebbene per uccidere queſti ſi richiegga la pubblica autorità, nondimeno ciaſcun privato poſſa da per se ſteſſo togliere la vita a quello. All' incontro però S. Tommaſo combatte e l' uno e l' altro di queſti errori. Eppure ciò nonoſtante Toledo ha la sfrontatezza di attribuire al Santo Dottore la ſua micidiale dottrina. Che vuol dire dunque ciò?

E quì non niego già io, che l' Angelo delle Scuole rapporti il ſentimento di alcuni antichi Regicidi, que' uomini empj e ſanguinarj, che colla propria fierezza unicamente ſi conſigliavano *(a)*: ma s' egli riferiſce le loro parole, ciò non è, che per immantinente confutarle. Ei l'impugna e coll' autorità Divina, in grazia di coloro che tuttor conſervano qualche principio di religione; e con ſolide ragioni capaci di muovere gli uomini ancora carnali, che ad altro non penſano, ſe non ſe a' proprj loro intereſſi.

La libertà di attentare contro la vita ancor di un Tiranno non s'accorda affatto, dice S. Tommaſo, colla Dottrina dagli Apoſtoli inſegnataci. S. Pietro vuole, che noi ſiamo riſpettoſi e ſottomeſſi a' noſtri Padroni, ancorchè ſieno moleſti e faſtidioſi. Tal' è il trionfo della grazia di Gesù Criſto, di quella grazia, che ci fa ſoffrire con pazienza le ingiuſtizie per amor di Dio.

Inoltre, proſiegue il S. Dottore, a quai perigli non verrebbe finalmente ad eſporre i popoli, e coloro che li governano, queſta libertà di uccidere il Tiranno? I malvaggi piuttoſto, che i buoni, ne intraprenderebbero il fatale colpo; e ſiccome ſoglion eſſi portare con eguale ripugnanza

(a) Quibuſdam viſum eſt, ut ad fortium virorum virtutem pertineat Tyrannum interimere, ſeque pro liberatione multitudinis exponere periculis mortis. Sed hoc Apoſtolicae Doctrinae non congruit, &c. D. Th. op. 20. l. 1. c. 6.

gnanza il giogo di un Re ſaggio, il quale ſconcerta i loro progetti iniqui, che quello di un Tiranno, il quale d'altri vantaggi li priva; così quella infelice libertà tenderebbe per l'ordinario, anzichè a liberare il popolo dalle veſſazioni di un Tiranno, a privarlo delle beneficenze di un Re legitimo (a).

Tanto ci preſcrivono e la Religione e 'l puro lume dell' intelletto; ſecondochè qualunque Criſtiano ed ogni uom ſenſato alla bella prima ſcorge: e tanto pur c' inſegna ben chiaramente S. Tommaſo; avvegnachè i di lui detrattori ardiſcano d' imputargli il contrario loro ſentimento. Ma qual più ſenſibile contradizione! Noi li vediamo da una parte confutare oſtinatamente ciò che il S. Dottore afferma, dall' altra abbracciare ed anco ad alta voce predicare ciò, che e' proſcrive; e nulladimeno ſoſtenere che S. Tommaſo è il loro Maeſtro e Duce. E che? V' è forſe qualche comunicazione o ſomiglianza fra la luce e le tenebre; fra la Dottrina di S. Tommaſo cavata da' puri fonti della parola di Dio, e la Dottrina che i ſuoi Detrattori hanno unicamente appreſa dagli Autori profani di Sparta e di Roma gentile? Forſe per rendere queſta contradizione ai ciechi ſteſſi viſibile biſognerà mettere di nuovo ſotto gli occhi del Pubblico l' eſpreſſioni pur troppo di ſcellerata energia ripiene, che hanno adottato un Aquapontano, un Del Rio, un Valenza, un Richeomo, un Oſorio, un Mariana, un Emanuele di Sà ne' ſuoi Aforiſmi?

Qualunque leggitore un poco iſtruito ben comprende tutto ciò, che noi quì dire potreſſimo, e che la neceſſità di una giuſta difeſa ci permetterebbe di non tacere . . . . Non per tanto il tralaſciamo, sì il tralaſciamo, per non iſcandalizare gli ſpiriti deboli, e per riſparmiare

D. Th. Op. 20. l. 1. c. 6.

(a) Plerumque hujuſmodi pericula exponunt ſe mali, quam boni: malis autem ſolet eſſe grave dominium non minus Regum, quam Tyrannorum; quia ſecundum ſententiam Salomonis: Diſſipat impios Rex ſapiens, &c.

re ancora i maldicenti ſteſſi. Deh però; che pur troppo non ci permettono eſſi d' ignorare quel tanto che loro non fa alcun onore! E perchè tante Apologie, o in favore degli Scrittori che ne dovrebbero ſepelire nel obblìo; o in difeſa degli ſcritti, che loro converrebbe cancellare col proprio ſangue? Perchè volere con perverſo diſegno avvolgere nel medeſimo fanatiſmo un gran Santo e Dottore, il quale a tutta ragion ne può ſempre dire: Io non ſono voſtro Maeſtro, nè voi vi date a divedere miei diſcepoli?

S' eglino però non hanno ribrezzo d' infamare gli amici di Dio, i quali dalla Divina Miſericordia coronati in Cielo riſplendono ſempremai a gloria maggiore della ſua Chieſa; ſi riſſovengano almeno, che queſto Dio, geloſo ch' egli è della ſua gloria e dell' onore de' ſuoi Santi, non può mancar di prenderne giuſta vendetta; ne mai ſi ſcordino di quanto coſtò a Saulle l' ardito penſiero di ſcuotere le ceneri e diſturbare il ripoſo del Profeta Samuele dopo la morte.

Ma laſciamo le rifleſſioni, e proſeguiamo a riſpondere a' noſtri Avverſarj. Credono eſſi di trovare qualche appoggio e fondamento in ciò che dice il S. Dottore; vale a dire, che la Chieſa ne' primi ſecoli non aveva l' autorità di reprimere i Principi della terra; motivo per cui tolerava, che i Fedeli ubbidiſſero a Giuliano Apoſtata in quelle coſe, che alla Fede non ſi opponevano.

Ma che ne dicano dunque di qual podeſtà inteſe di parlare S. Tommaſo nel riferito luogo. Egli certamente non inteſe già di far menzione della podeſtà ſpirituale; come ſi prova per due ragioni incontraſtabili: primo, la podeſtà ſpirituale della Chieſa, ſiccome conceſſa le fu immediatamente da Gesù Criſto, così è ſtata ſempre la ſteſſa, e d' ogni cangiamento immune: La Chieſa dunque l' ebbe fin da principio tale, quale pur a giorni noſtri ritienla. Secondo, S. Tommaſo ci ha già inſegnato, che la podeſtà ſpirituale nulla può ſulla potenza temporale de' Princi-

 pi,

pi , siano Fedeli o Infedeli : e che la potenza secolare , non essendo sottoposta alla spirituale , se non se nelle cose appartenenti alla salvezza dell' anima , in queste bisogna ubbidire alla podestà spirituale piuttosto , che alla temporale: laonde all' opposto in ciò che riguarda il bene temporale e civile , d' uopo egli è ubbidire alla potenza secolare piuttosto , che alla spirituale ; giusta quel detto di S. Matteo : *Rendete a Cesare ciò che è di Cesare* .

Alcuni hanno dunque creduto , che il pensiero del Santo Dottore si fosse , che la Chiesa , non avendo in allora forze bastevoli per far fronte ad un Imperator Apostata , tolerasse ciò , che non poteva impedire. Ma questa esposizione non ha verun fondamento reale . Di fatti già molto tempo innanzi il governo di Giuliano , le forze de' Cristiani avrebbero potuto farsi temere dagl' Imperatori Gentili ; se la Legge di Dio e il precetto di Gesù Cristo non avesse imposto a tutt' i Fedeli di render a Cesare ciò che è di Cesare . E che ? Nel secondo secolo della Chiesa , Tertulliano volgendo il discorso agl' Imperatori infedeli e tiranni , forse non diceva loro con gran sicurezza in nome e per parte de' Cristiani . Noi riempiamo le vostre Città e le vostre Campagne . Noi siamo assai numerosi ne' vostri Palaggj , e nelle vostre Armate: Solamente per voi lasciamo i vostri Teatri , e i vostri Templi ; giacchè non vi troverete affatto de' Cristiani ? Certo che S. Tommaso non ignorava nè la Storia , nè il discorso di Tertulliano : motivo per cui ci fa egli riflettere , che molto prima di Giuliano Apostata la Chiesa Cristiana era composta di un numero assai grande di Nobili e di Plebei . Ma soggiugne il S. Dottore , questi Fedeli altro non sapevano che ubbidir ai Principi in tutto ciò , che non si opponeva nè alla Legge di Dio , nè alla Religione ; laddove non ricusavano di morire per la Fede ; anco alloraquando si trovavano impugnate l' armi per servizio del Principe , che a morte li condannava , secondochè

chè avvenne alla Legione Tebana *(a)*.

Non altro ei resta dunque, se non se che per questa podestà, che la Chiesa non aveva ne' primi secoli, ma ebbe però in appresso, noi intendiamo quella, ch' essa ottenne dalla benificenza de' Sovrani, e per cui si rende Superiore ad alcuni Principi, quanto all' autorità temporale ancora. E quì frattanto non lasciamo di profittarci di questa espressione di S. Tommaso a gloria de' Re di Francia, così di passaggio dicendo: Se nel quarto secolo, ed ai tempi di Giuliano Apostata, la Corte di Roma non avea degli Stati, ove esercitar Sovranità; per legitima conseguenza ne viene, ch' essa non li ha avuti dall' Imperatore Costantino, più antico del riferito Giuliano: Essa non li ricevè dunque se non se dalla generosità de' Re di Francia, Pepino, Carlo Magno, &c.

Ma, qualunque siasi la podestà temporale della Chiesa, e da qualsivoglia mano concessale, si può forse dire che gl' Imperatori stessi vi sieno soggetti? Noi certo non lo crediamo; e neppure il S. Dottore il credeva. Ma e chi ci assicura, che la Corte di Roma altresì non lo creda affatto, e che nemmeno 'l credesse ne' secoli duodecimo, decimoterzo, e decimoquarto? Ah! scorrete la Storia dal tempo di Gregorio VII. fin dopo Innocenzo IV. Clemente IV. e Giovanni XXII. Leggete i loro Brevi, Rescritti, e Bolle, e vi scorgerete, che fra le Teste Coronate d' allora poco erano quelle, che questa Corte non riguardasse come suddite e dependenti. Anco a giorni nostri qualunque Principe venga dagli Elettori colle debite sollennità innalzato al trono dell' Impero Germanico, finoache non è coronato dal Papa, altro titolo in Roma non merita, fuorche quello d' Imperator *Eletto*.

Qualora

(a) Haec est enim gratia, si propter conscientiam Dei sustineat quis tristitias, patiens injuste: unde cum multi Romani Imperatores fidem Christi persequerentur tyrannice, magnaque multitudo tam Nobilium, quam Populi esset ad fidem conversa, non resistendo, sed mortem patienter, & armati, sustinentes pro Christo, laudantur; ut in sacra Thebaeorum legione manifeste appareret, &c. S. Tho. Op. 20. l. 1. c. 6.

Qualora seguiamo dunque l'ordine e la connessione de' principj di S. Tommaso, abbastanza comprenderemo e il senso del Testo oppostoci, e la supposizione, in cui Egli parlovvi. La Storia servirà per rischiarar maggiormente ciò che diciamo.

Def. de la Decl. du Clergé de Fr. l. 2. ch. 2. p. 258.

M. Bossuet sulla testimonianza di S. Gregorio Nazianzeno ci fa riflettere, che appo i Romani invalsa era anticamente la costumanza di adorare le immagini degl'Imperatori, o le loro Statue. Or un giorno, che i Soldati dovevano fare questa cerimonia, Giuliano fe mettere insieme colla sua Statua alcuni Idoli, affinchè non ne potessero render i soliti onori senza idolatria: In altra occasione, volendo e' distribuire de' regali alle sue truppe, comandò a tutt' i Soldati, che mettessero dell'incenso in un braciere, che dinnanzi a lui ardeva: ma i Soldati Cristiani, essendosene accorti dell'idolatria che per inganno aveva fatto loro commettere, sen partirono bruscamente da quel convito, gridando: *Noi siamo Cristiani, sì, noi siamo Cristiani*; e portatisi quinci al Palazzo gittarono a piedi dell'Imperatore l'oro, che ne avevano ricevuto, così ad alta voce dicendo: *Voi non ci avete già fatto un dono; voi ci avete condannati alla morte*.

In Psal. 124.

Or, alludendo S. Agostino a quest' azione eroica de' Soldati Cristiani, Graziano non solamente ne ha citato il passo sotto il nome di S. Ambrogio; ma eziandio l'ha a modo suo accomodato. Ma S. Tommaso, che l'ha visto così alterato e manco, se ne fa ei stesso un obbiezione, e così risponde: la Chiesa non avendo in allora forze bastevoli per reprimere i Principi secolari, tolerava, che i Fedeli ubbidissero a Giuliano Apostata in quelle cose, *le quali non erano ancora contro la Fede*, affine di evitar un maggior male.

Si notino bene le parole del S. Dottore: *la Chiesa tolerava &c.* Ivi non si tratta dunque della ubbidienza al Principe nelle cose necessarie dovuta; giacchè per rapporto a queste la Chiesa non solamente tolerava una tal ubbidien-

za,

za, ma di più ne faceva un dover ai Cristiani; e S. Tommaso il riguardava come veramente di precetto Divino. Molto meno vi si tratta di un atto d'idolatria libero, e per tale riconosciuto: imperochè, essendo la legge d'Iddio su di ciò espressa, niente poteva scusare o diminuire la gravezza di questo delitto in un uomo Cristiano.

Si tratta dunque unicamente di certi onori, che si prestavano alle immagini degl'Imperatori; Onori introdotti bensì dalla consuetudine, ma che uno stretto dovere non esigeva punto da' soldati Cristiani; principalmente dopochè un Imperatore Apostata aveva intrapreso di sedurli per mezzo di questi, e d'ingannarli. Che se la Chiesa non proibì a tutt' i suoi figli di frammischiarsi in una cerimonia sì giustamente sospetta; ciò fu, dice S. Tommaso, per evitar un maggior male: per non esacerbare di più il persecutore della Fede; ed accrescere con ciò il fuoco della persecuzione. Peraltro poi il zelo coraggioso de' soldati Cristiani scemava in gran parte il timore e lo spavento della Chiesa.

Ben è vero, che il testo finora spiegato, e tutto l'articolo, onde n'è preso, possono suscitare qualche dubbio in coloro, che non sono troppo versati nella lettura delle Opere del Santo Dottore. Ma ciò nonpertanto, quivi appunto egli è, dove, malgrado la folla de' pregiudizj ben capaci di sopraffare un Autore, che scriveva in circostanze le più critiche, si vede l'Angelo delle Scuole spiccar il volo, surmontare tutt' i pregiudizj, e da altro fonte non cavare la sua dottrina, se non se dalla parola di Dio, da quella legge eterna, la quale allorchè stabilì le Potenze in terra, tosto ne prescrisse l'estensione ed i confini.

Sì, in questo medesimo articolo, in cui S. Tommaso riferisce una Decretale di Gregorio VII. stabilisc'egli i più solidi principj in favore della podestà assoluta de' Monarchi, contro le nuove idee di questo Sommo Pontefice. Saldo su questo immutabile principio, che il Sacerdozio nulla può contro l'Impero, ne l'Impero contro il Sacerdozio, l'Angelico Dottore

Dottore ben chiaramente decide, che *il dritto Divino* (la podestà spirituale) *non toglie affatto l' Umano dritto*, ne può nuocere al dominio temporale de' Sovrani. *Jus autem divinum, quod est ex gratia, non tollit jus humanum, quod est ex naturali ratione. Ideo distinctio fidelium & infidelium secundum se considerata non tollit dominium infidelium supra fideles.*

2. 2. q. X. a. X. & q. XII. a. II.

Per un secondo principio, che altro non è, se non se una conseguenza del primo, S. Tommaso c' insegna, qualmente contro il dritto Divino opererebbe chiunque distogliesse i Cristiani dall' ubbidire ai loro Sovrani, ancor Infedeli, in tutto ciò che questi hanno autorità di comandare; imperocchè una tal obbligazione è indispensabile a tal segno, che qualunque esenzione ne sarebbe direttamente contro il Divino precetto.

2. 2. q. 89. a. 9. ad 1.

Poscia soggiugne, che la Chiesa non ha dritto di punire l' infedeltà in coloro, che non hanno ricevuta la fede: *Ad Ecclesiam non pertinet punire infidelitatem in illis, qui numquam fidem susceperunt*. E ben noi abbiam visto quante volte egli ha detto la stessa cosa per rapporto ai Sovrani ancora Fedeli, che non dipendono dal dominio temporale della Chiesa. Degli altri Principi adunque, o Signori Feudatarj, o dipendenti della podestà temporale della Chiesa, è unicamente che si può e che si dee intendere tutto quello, che si legge nel Corpo de' due articoli tante volte riferiti. E quindi appunto egli è, che ne' medesimi testi, in cui un avversario assai prevenuto e poco illuminato nulla trova, che non sia degno di biasimo, uno spirito più riflessivo, meno pregiudicato, e meglio istruito, discuopre una connessione e come un' armonia di principj, ove tutto è unito e perfettamente ordinato.

Ma noi non abbiamo ancora terminato di combattere contro tutt' i detrattori di S. Tommaso: giacchè dopo di avere sciolte le frivole opposizioni degli antichi, uopo è rispondere a quelle de' moderni, i quali fedelmente si uniformano a' loro Maestri.

Un

Un moderno Anonimo, il quale si è accinto a rispondere ad uno preteso libello con un altro libello; per rintuzzare i penetranti colpi di un incognito avversario, tutto s'affatica in cercare (ovvero in mettere) negli scritti degli altri la perversa dottrina, di cui viene rimproverato. Che bella risposta! Che gran giustificazione per lui, e per i suoi seguaci! Quand' anche fosse vero, che gli Autori ben noti, i quali da due secoli in poi hanno sempremai senza interruzione preteso di accrescere nuovo peso, e di rinvigorire la dottrina micidiale e sediziosa, non fossero stati nè i soli nè i primi a sostenerla; sarebbero forse perciò meno colpevoli? L'aver de' complici nel loro delitto li farà forse stimar men rei? I Tribunali ammettono forse una tal maniera di giustificarsi? Ma quando pure s'accordasse questo miserabile vantaggio all'Anonimo, se gli potrebbe forse giammai permettere di ricorrere alla calunnia, per far dire ad un Santo Dottore, caro in ogni tempo alla Chiesa, ciò ch' egli non ha punto detto, ed il contrario ancor di ciò, che ha detto? Or ecco appunto quello che noi gli rinfacciamo: ascoltiamo le di lui parole.

Reponſ. a un Libel. p.44. 45.

,, Contro ogni giustizia si prosiegue ostinatamente a
,, dileggiarli (i Gesuiti), come s' eglino fossero i soli au-
,, tori di una dottrina, *che detestano*. E che? bisogna met-
,, tere sotto gli occhi del leggitore tutte *le sentenze or-*
,, *ribili*, che da un gran numero di Autori, peraltro
,, rispettabilissimi, sono state nelle opere loro scritte, e
,, che a' tempi di Suarez quasi universalmente prevaleva-
,, no? Appena ne arrecaremo noi un esempio sull' argo-
,, mento di cui si tratta. Il famoso Gersone non aveva
,, forse prima di Suarez trattato un tal soggetto con dell'
,, espressioni più forti di quelle, che si rinfacciano a que-
,, sto Gesuita? Eppure a Gersone non mancarono tanti
,, seguaci, quanti sono Dominico Soto, il celebre Bannez
,, con tutti gli altri, ch' ei cita. Per la quale cosa a cia-
,, scuno di questi Teologi si può applicar ciò, che a pro-
,, posito di S. Tommaso si legge nella relazione fatta all'As-

 ,, semblea

,, sembléa del Clero di Francia del 1682. &c.

E dopo aver riferito due passi di S. Tommaso, che noi più sotto spiegheremo, l' Anonimo così prosiegue: ,, Noi non ci fermaremo quì a dimostare, che questi te- ,, sti contengono *tutto ciò che avvi d' odioso in quei di* ,, *Suarez*. Imploriamo unicamente la natural equità; af- ,, finchè nel condannare una tal dottrina in Suarez, non ,, venga ei riguardato, come se ne fosse o il primo Auto- ,, re, o il sol difensore ,,.

P. 47.

Or la dimanda dell'Anonimo è giusta in qualche parte. Nò; Suarez non dee essere trattato, come se fosse il primo Autore, o il sol difensore della dottrina sediziosa e micidiale. Si sa, e noi ingenuamente il confessiamo; ch' egli ha con tutta esattezza parlato, allorchè disse, che Egli e tutti i suoi Confratelli erano del sentimento medesimo: *Nos omnes, qui in hac causa unum sumus*. Ma se Suarez è qui troppo veritiero, il di lui Apologista non è però men' impostore, quando, non senza temerità, attribuisce all' Angelo delle Scuole tutte le sentenze orribili, e tutto ciò ch' evvi d' odioso negli scritti di Suarez. E giacchè egli con ciò ne impegna a formar il parallelo della dottrina di ambidue, non tardiamo punto a dargli questa consolazione.

Il Leggitore ha tuttora presenti alla memoria i testi di S. Tommaso, che noi abbiam di sopra riferiti; testi sì chiari, sì manifesti, e sì espressi per la sicurezza della Persona Sacra de' Re, e per l' indipendenza della loro Corona. Or nuovo piacere ne arrecheranno quelli altri, che noi quì appresso riferiremo. Vediamo però frattanto que' di Suarez.

E sul bel principio bisogna convenire, che l' Apologista prende un grosso abbaglio, e tradisce la causa del suo Eroe, allorchè confessa, che l' Opera di Suarez composta contro il Re d' Inghilterra Giacomo Primo, sia offensiva a tutt' i Principi: *la stima*, dic' egli, *che la Società fa di Suarez, non s' estende per sin alle Opere, che questo Teologo ha composte contro l' indipendenza e conservazione de' Sovrani*. Or

P. 42.

Or questa sola confessione, escita dalla penna d'un Apologista, chi non vede essere la più decisiva sentenza e formale condanna di Suarez? Il riconobbe per fin l'Anonimo; e però, affine unicamente di salvar il Corpo, è che egli ne lascia in preda Suarez, con avvanzare, che l' approvazione della Società non s' estende a tutte le di lui Opere. Ma ecco perappunto ciò, che nè si prova, nè è affatto credibile. Infatti tutti gli scritti di Suarez, egualmente che quelli degli altri Gesuiti, non sono stati forse stampati coll' approvazione de' loro gran Teologi, e col sigillo del lor Generale? E da quando mai la Società ha eccettuata dalla sua stima qualche Opera di Suarez? Certo che un illustre Magistrato l'ignorava intieramente, allorchè nell' Assemblea di tutte le Camere del Parlamento diceva, che Suarez era per i Gesuiti lo stesso, che S. Tommaso per tutto l'Ordine Domenicano, e per tutta la Chiesa ancora.

„ Noi non abbiamo, dice l' Apologista, nè il tem- P. 42. 43.
„ po, nè i mezzi di verificare, se questo libro fu ristam-
„ pato colla licenza de' Superiori: ma ciò, che perora pos-
„ siamo assicurare, si è, che nell' Edizione di Suarez, fat-
„ ta in Venezia nel 1740. non si vede in fronte dell' Ope-
„ ra, fra le altre approvazioni, quella del Superiore Ge-
„ suita.

Sì; noi ci rimettiamo alla sincerità dell' Apologista; poiche come fia mai possibile, che un Prete voglia mentire? Ma l'avvertiamo però, che l'Edizione di Colonia, fatta nel 1614., e preceduta da quella di Coimbra del 1613. porta l' approvazione di molti gravi Gesuiti, di due Provinciali, e del General Aquaviva; approvazione non già solamente di tutte le Opere di Suarez in generale; ma eziandio in particolare del Libro intitolato: *Difesa della Fede*; da esso lui composto al solo fine di provare, che i Cattolici non potevano prestare giuramento di fedeltà al Re d' Inghilterra, perchè era Eretico. Questo Libro appunto è quello, che, malgrado l' Arresto di condanna alle fiamme fattone dal Parlamento di Parigi a i 16. di Giugno

 del

del 1614., è stato poscia lodato da' Gesuiti nella vita, che hanno pubblicata, di Suarez nel 1621. in questi precisi termini: ,, Che non può a meno di non accusar la Chiesa ,, tutta, chiunque fa un delitto a Suarez di questa Opera; al cui splendore non hanno potuto reggere le pupille avvezze unicamente alle tenebre dell' ignoranza: e ,, che, se gli Eretici l' hanno biasimata e consegnata al ,, fuoco, ciò non ha servito se non se ad accrescerne vieppiù il pregio ,, Di questo libro altresì fa menzione il Padre Giovenci, Gesuita Francese, nella sua Storia, assai chiaramente dicendo; che lo spirito di parzialità e di eresia l' aveva consegnato alle fiamme in Francia; nel mentre che era applaudito in tutt' i paesi veramente Cattolici. L' estratto di Giovenci, condannato perciò pure nel 1713., è fra le mani di tutti. L' Apologista era dunque il solo, che no 'l sapeva, quando pochi mesi sono scrisse: ,, Qualmente la stima, che la Società fa di Suarez, non ,, si estende persin' alle Opere da questo Teologo composte ,, *contro l' indipendenza e la conservazione de' Sovrani?*

Sarebbe certamente da desiderarsi, non solamente, che la stima della Società per Suarez non si estendesse persin' a delle Opere sì degne delle tenebre; ma eziandio che le avesse espressamente proscritte, censurate, e condannate, come lo meritavano; e che altresì per risarcire lo scandalo avesse unita la sua voce a quella di tutt' i buoni Teologi, di tutti i sudditi fedeli del Re, e di tutt' i popoli veramente Cattolici. Essa però non l' ha fatto; quinci noi la compiangiamo. Ma affine di dimostrare, ch' essa l' avrebbe dovuto fare, e che noi non diciamo cosa alcuna di più; mettiamo qui alcuni testi di Suarez sotto gli occhi del Leggitore; onde questi da se medesimo ne formi l' intero giudizio.

Defens. Fidei l. 3. c. 23.

,, Il Papa, dice Suarez, ha un dritto di costringimento sopra i Monarchi per fin a spogliarli de' loro Stati, ,, quando vi sia qualche motivo . . . Che il Papa, soggiun- ,, ge egli, abbia la potestà di punir i Principi della Terra

„ ingiusti, incorrigibili, e sopra tutto gli Scismatici, ed
„ Eretici ostinati, si deduce evidentemente da ciò, che abbiam
„ detto; giacchè *secondo Aristotele* niente vale la
„ forza di direzzione, quando non è unita alla forza di
„ costringimento. Se il Papa dunque ha la podestà di
„ direzzione sovra i Principi Secolari, aver ne dee altresì la
„ forza di costringimento, per il caso che questi mai ri-
„ cusassero di sottomettersi alla giusta direzzione dalla Leg-
„ ge comandata o dal precetto. Provo la conseguenza.
„ Le cose ordinate da Dio sono state perfettamente istituite.
„ Dunque se Iddio ha dato al Papa la potestà di direzzione,
„ gli ha pure concessa la podestà di costringimento; giac-
„ chè se ne fosse altrimenti, la sua istituzione sarebbe
„ imperfetta, senza efficacia e senza virtù.

„ Noi dimostriamo, dice ognora Suarez, che la po- Ibid.
„ tenza del Papa si può estendere per fin a costrignere i
„ Re con delle pene temporali e colla privazione del lo-
„ ro Regno; se mai vi sarà d' uopo. Ma evvi ancora di
„ più: Questa podestà è molto più necessaria nella Chiesa,
„ riguardo a' Principi per frenarli, che per rapporto a'
„ proprj Sudditi. Ad un Pastore non si attiene sol-
„ tanto il punir le sue pecorelle traviate, o richiamarle
„ al suo ovile; ma eziandio discacciarne i lupi, e difender-
„ le contro i lor insulti; affinchè non ne vengano rubate
„ ed uccise . . . Il Papa dunque, come Pastore Supremo,
„ può privar un tal Principe della sua Sovranità, e scac-
„ ciarlo da' suoi Stati, per timore di che non sia di nocu-
„ mento a' suoi Vassalli: può ancora sciogliere questi dal
„ giuramento di fedeltà, ovver dichiararneli disciolti;
„ giacchè una tal condizione è sempre annessa al giuramen-
„ to suddetto. A tant' uopo si può ei prevalere della spada
„ degli altri Principi; ma di sorta però, che la forza tem-
„ porale sia ognora soggetta alla spirituale, affine di por-
„ gersi vicendevolmente ajuto per la difesa e protezzione
„ della Chiesa.

„ Egli è permesso, prosiegue Suarez, ad un Priva- L. 6. c. 4. Ibid.
„ to

,, to l'ammazzar il Tiranno a titolo di giusta difesa . . .
,, Conciosiacosacchè, sebbene la Repubblica non lo comandi, si crede nondimeno sempre, che questa voglia essere difesa da ciascuno in particolare de' suoi Cittadini, e da uno straniero ancora. Se essa dunque non può trovare la sua difesa se non se nella morte del Tiranno, lecito è a chiunque l' ucciderlo. Nè questa uccisione è già soltanto permessa in virtù dell' autorità privata; ma bensì in virtù della pubblica, o piuttosto dell' autorità dello Stato; il quale da ciascuno de' Cittadini, che riguarda come suoi membri ed istrumenti, esige qualunque difesa; ovver finalmente dell' autorità di Dio stesso, il quale essendo Autore della natura, concede ad ogni uomo la podestà di difendere l' innocente.

Ibid. Ed aggiungendo orror ad orrore, così prosiegue il nostro fanatico Scrittore e sedizioso: ,, Dacchè un Monarcha è stato legitimamente deposto, finisce d' essere Sovrano o Principe legitimo; nè più si può affermar di lui, ciò che conviene ad un Re legitimo. Egli comincia dunque ad avere il nome di Tiranno. Or, se dopo ch' egli è giuridicamente privato del suo Regno, non lo può più sotto alcun giusto titolo possedere; per legitima conseguenza ne viene, che lecito sia allora trattarlo da vero Tiranno, e quinci ogni Particolare avrà dritto di toglierne la vita, &c. &c. &c.

Ed è pur vero, che noi abbiamo finora inteso parlar un Cristiano, un Teologo, ed un Cattolico? Io non so, se si potrà leggere senza sdegno ciò che non trascrivo senza orrore. Certo che ognuno si stupirà non meno dell' eccedente fanatismo di Suarez nell' accumulare tante orribili proposizioni, che della somma imprudenza del suo Apologista nell' impegnarci quasi necessariamente a discuterle, e paragonarle colla Dottrina dell' Angelo delle scuole; la quale ei ardisce di mettere allato del più violento Regicidio. Che se poi questo paragone sarà per apportargli troppo rossore ed avvilimento; non altri che se stesso incol-

par

par ne dee. Noi unicamente ci difendiamo; ovver piuttosto vendichiamo la verità col vendicare la riputazione di S. Tommaso; nè già pensiamo di farlo, se non se colla moderazione di una giusta difesa: *Cum moderamine inculpatæ tutelæ*. Ed affinchè il Pubblico giudicar possa con cognizione della Causa, facciamone vedere il parallelo, o piuttosto la contrarietà della dottrina dei due Autori.

I. Per confessione ancor dell' Anonimo, il libro di Suarez contro il Re d' Inghilterra *è stato composto contro l' indipendenza e conservazione de' Sovrani*. Tali sono le di lui proprie espressioni e parole; noi non ne cangiamo alcuna.

S. Tommaso in tutte le sue Opere, e più particolarmente nella sua sposizione sulle Pistole di S. Paolo, con egual chiarezza, che energia, sostiene i dritti sacrosanti de' Principi; e li sostiene coll' autorità delle Divine Scritture, e colle più solide ragioni, che fornisce la sana Teologia.

II. Suarez dice, che il *Papa ha un dritto di costrignimento sovra i Principi, persin a spogliarli de' loro Stati, quando vi sia qualche motivo* .... E poi soggiugne, che *se Dio ha concessa al Papa la podestà di direzzione, gli ha pur' accordata nel tempo stesso quella di costringimento; altrimenti la sua istituzione sarebbe imperfetta, senza efficacia, e senza virtù, &c.*

All' opposto S. Tommaso c' insegna, che la legge deriva dalla podestà del Principe; che questi le dà tutta la virtù e forza di costringimento; ond' è, che non potendo veruno essere costretto da se medesimo, non vi può essere forza di costringimento contro il Re: *Nullus enim proprie cogitur a se ipso; lex autem non habet vim coactivam, nisi ex Principis potestate*.

Dove sono ben da notarsi tutte le parole del S. Dottore. Dopo aver egli detto, che a fronte del Principe non ha la legge virtù alcuna di costringere, soggiugne, che essa ha soltanto una virtù di direzione, alla quale il Principe

vo-

volontariamente si sottomette. Egli è superior alla legge, ed allorchè è spediente, la può mutare o dispensare, giusta la diversità del luogo e del tempo (*a*).

Il ragionamento di Suarez è mancante in due parti; cioè, e nella proposizione, e nella prova di questa: ma da S. Tommaso viene in tutte due corretto. E per verità, secondo il raziocinio di Suarez, bisognerebbe dire, o che i Pastori del primo e del second' ordine, cioè i Vescovi ed i Parrochi, non abbiano affatto podestà di direzzione; oppure che l'abbiano imperfetta e senza virtù; ovver finalmente, che la loro podestà di direzzione sia congiunta con quella di costringimento. Così un Vescovo potrebbe obbligar tutt' i Diocesani ad osservare i suoi Editti sotto pena di perdere tutt' i loro beni: Ed un Paroco avrebbe a proporzione lo stesso dritto di confiscar i beni de' suoi Parochiani disubbedienti. Ma chi non vede però essere una tal giurisprudenza a tutte le parti del Mondo Cattolico fin al presente ignota?

III. Secondo Suarez, *il Papa ha dritto di punire i Principi della terra, allorchè sono ingiusti, e sovra tutto i Scismatici ed Eretici ostinati, &c.* E senza far distinzione di Principe a Principe, e non riconosce Monarca alcuno Cristiano, contro di cui la podestà Ecclesiastica non possa procedere persin alla deposizione.

Secondo S. Tommaso, le due Potenze sono perfettamente independenti e Sovrane, ciascuna nella sua sfera: Esse hanno la medesima Divina origine. Non vi è podestà, che non venga da Dio, dice S. Paolo: *Non est potestas nisi*

S.Th. 1. 2. q. 56. a. 5. ad 3.

(a) *Princeps dicitur esse solutus a Lege, quia nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra Legem agat . . . Sed quantum ad vim directivam Legis, Princeps subditur Legi propria voluntate, quod . . . Sapientis dicit auctoritas: patere Legem, quam ipse tuleris . . . Unde quantum ad Dei judicium, Princeps non est solutus a Lege, quantum ad vim directivam ejus; sed debet voluntarius, non coactus Legem implere. Est etiam Princeps super Legem, inquantum si expediens fuerit, potest Legem mutare, & in ea dispensare, pro loco, & tempore &c.* I buoni Teologi, e dotti Giuristi Francesi non parlano d'altra maniera.

nisi a Deo. La Podestà spirituale, e la temporale ancora, soggiugne S. Tommaso, derivano egualmente dalla Divina potenza: *Potestas Spiritualis, & Saecularis, utraque deducitur a potestate Divina*. Dunque l'una nulla può contro l'altra. Dunque il Sovrano, che non dipende affatto dalla temporale podestà del Papa o della Chiesa, non dee nè rendere loro conto dell'amministrazione del suo Regno, ne cosa alcuna temerne. Se anteporre fa d' uopo la podestà spirituale alla temporale nelle cose riguardanti lo spirito e la salvezza; bisogna altresì ubbidir a questa piuttostochè a quella nell' ordine delle cose Civili; affine di render a Cesare ciò che è di Cesare. Tai sono le precise parole di S. Tommaso: *In his autem, quae ad bonum civile pertinent, est magis obediendum potestati Saeculari, quam spirituali; secundum illud Matth. 22. Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari*.

IV. Per sentimento di Suarez, *la giurisdizione del Papa*, da esso lui chiamato Sovrano de' Sovrani, *si può stendere per fino a costrignere i Principi con pene temporali, a privarli della loro Sovranità e del loro Dominio; e a discacciarneli*, &c. &c. &c.

Al dire però di S. Tommaso, il Re non ha superiore alcuno in terra, il quale possa legitimamente giudicar le sue azioni, e molto meno altresì condannarlo, se mai non osserverà la Legge: *Rex non habet hominem, qui sua facta dijudicet, &c.* E questo sol testo è sufficiente per istabilire fuor d' ogni dubbio l' assoluta indipendenza de' Re, e provedere alla sicurezza della Sacra loro Persona contro gl' insulti del fanatismo.

Giusta i principj del S. Dottore, il dritto del Principe, non meno che quello della Chiesa, è Divino nella sua origine e nel suo principio; giacchè l' uno e l' altro proviene da Dio. Egli nientedimeno però chiama il secondo semplicemente *Divino*, perchè infatti l' è nel suo principio e quanto al suo oggetto. Laddove al primo dà talvolta il nome di *Umano*, o di *natural' Umano*; perchè ri-

guarda le cose civili ed umane. Quello ne viene da Dio per il mezzo della revelazione; questo, ancorchè ne venga per la via dell'ordinaria legislazione, pur egualmente procede da Dio; il quale, come Supremo Autore della Natura nonmeno che della Grazia, l'hà fortemente impresso nelle nostre anime, e scolpito ne' nostri cuori. Tutta la differenza consiste in ciò, che l'uno appartiene alla grazia, l'altro alla natura: il primo riguarda le cose dello spirito, ed il secondo quelle della vita civile.

V. Secondo Suarez, ogni particolare, ciascuno straniero, può lecitamente ammazzar il Tiranno usurpatore, ed il Principe ancora legitimo, divenuto Tiranno, &c.

Secondo S. Tommaso, a nessun particolare è lecito di attentare contro la vita di un' altro particolare, per più scellerato ch' ei sia. Questo dritto, riserbato unicamente a' Principi ed a' loro Magistrati, che della pubblica autorità sono i custodi, non può giammai competere alle persone private, qualor non ne vengano comandate dal Superiore: *Non privatis personis, &c.*

Se un particolare, il quale senza pubblica autorità uccide un malfattore, è reo di omicidio, secondo S. Tommaso, e quinci, in conformità di tutte le Leggi, merita di esser punito; quanto più il sarebbe quel temerario Regicida, che attentasse contro la vita del suo Sovrano? Quindi ne fa il S. Dottore riflettere, come i scellerati assassini di *Gioas* Re di Giuda furono giustamente puniti colla pena di morte; avvegnachè questo Principe fosse divenuto un Apostata, un Idolatra, un persecutore de' buoni.

VI. Dice pur replicatamente Suarez, che non tantosto un Re è stato legitimamente deposto, che subito cessa di esserlo, e per conseguenza diviene Tiranno; e che in tal caso ogni particolare, a titolo di giusta difesa, il può uccidere. Soggiunge pure, che, sebbene la Repubblica non lo comandi, pur nondimeno si crede sempre, ch' essa voglia essere difesa da ciascuno de' suoi Cittadini in particolare, ed ancor da uno straniero, &c. &c. &c.

S. Tom-

S. Tommaso all' incontro condanna e proscrive questa micidiale dottrina in tutte le sue parti; e coll' autorità de' divini oracoli, non meno che colla forza di convincenti ragioni, l' atterra. E non permette l' occisione del Tiranno, ancor usurpatore, neppure nel caso che la di lui tirannia si fosse renduta umanamente insupportabile: Anzi dichiara, che un Re legitimo, e principalmente un Sovrano, il di cui Scettro è ereditario, non può giammai essere deposto; giacchè, non avendo superiore alcuno in terra, non può nemmeno essere da chichesia giudicato. Per la qual cosa tutto ciò, che mai s' intraprendesse contro la Sacra Persona di un tal Monarca, o contro i dritti della sua Corona, altro non potrebbe essere, giusta il S. Dottore, se non se un orribile attentato, ed un delitto di lesa Maestà. Ma se questi mostri, che ben si potrebbero chiamare Regicidi *di fatto*, vengono giustamente coll' ultimo supplizio puniti; i Regicidi *di dottrina* non meritano forse qualche cosa di più della condanna delle loro inique Opere?

VII. A tutt' i discorsi vani, a tutte le sediziose proposizioni de' Regicidi, l' Angelo delle Scuole oppone queste parole di S. Pietro: „ Voi, servi, obedite a' vostri pa„ droni, non solamente a' piacevoli e moderati: ma ezian„ dio a' molesti e fastidiosi „.

Conchiudiamo adunque, e con tutta certezza diciamo, qualmente tutto ciò che Suarez ha ardito di avvanzare nella sua pretesa *Difesa della Fede*: tutto ciò che gli altri di simil foggia ci oppongono; e ciò pure che opporne potrebbero, come preso da S. Tommaso; tutto tutto sparisce a queste assai terminanti parole del Santo Dottore: *Rex non habet hominem, &c.* Per mezzo di questo sol testo, il quale decide ogni questione, rischiara ovver accorda tutte le controversie, e vale per un libro intero; tutt' i Regicidi, tutti gl' inimici dell' assoluta independenza de' Sovrani, son fulminati, e la sediziosa loro dottrina vien abbattuta ne' suoi principj.

Ma ed in qual opera di S. Tommaso si trova questo

 testo

testo sì prezioso, e cotanto acconcio ad ispiegare il vero senso di tutti gli altri? In quale? Nel più importante di tutt' i suoi Scritti; nel più bello e più corretto, perchè n'è l'ultimo; in quello appunto, che i dotti hanno sempre riguardato, come la chiave della sua dottrina e de' suoi veri sentimenti: nella Somma Teologica, io dico, Somma; che da' Padri del Concilio di Trento fu collocata sull'istesso Altare a fianco delle Divine Scritture, delle quali il Dottor Angelico è stato dichiarato il più fedel interprete dal Sommo Pontefice Clemente VIII.

Dopo di avere assai chiaramente rilevate le calunnie dell' Anonimo, il quale non ha rossor di dire, che in S. Tommaso, non meno che in Suarez, si trovano tutte le orribili opinioni della micidiale dottrina; ben gli possiamo condonare una picciola soperchieria, consistente nello stabilire, come certo, che nell'Assemblea del Clero di Francia del 1682. vi fu qualche controversia sopra il sentimento del Dottor Angelico per rapporto al Regicidio; mentre egli è indubitato, che tutta la difficoltà allora cadeva unicamente su ciò, che il S. Dottore aveva pensato circa l'independenza de' Sovrani. Rilegga ei gli atti di quest' Assemblea, a' quali ci rimettiamo:

Quello però, che non gli possiamo affatto passare, si è, che abbia egli annoverato Domenico Soto tra i fautori della dottrina del Regicidio. Qui abbiam noi il vantaggio di poter contrapporre un Gesuita assai conosciuto ad un incognito Anonimo. Questi è Lessio, il famoso Leonardo Lessio, che senz' accorgersene, ha vendicato Domenico Soto da questa calunniosa imputazione.

Lessio dunque propone la solita questione; se per difesa della propria vita sia lecito uccidere l'ingiusto aggressore: E subito risponde affermativamente con S. Tommaso; quantunque non senza qualche novella frode, che noi ben presto rileveremo. Dopo di aver dedotte le sue pruove, Lessio soggiunge, che questa difesa ha luogo contro ogni sorta di Superiori; e che è permessa non sola-

Lessi. de just. & jure l. 2 c. 9. p. 65. col. 1. Edit. Lugd. 1622.

mente a' Laici, ma eziandio a' Clerici ed a' Religiosi, ad un Monaco contro il suo Abbate, non menò che ad un figlio contro suo padre, ad un servitore contro il suo padrone, ad un vassallo contro il suo Principe.

Dove, a proposito di queste ultime parole, il medesimo Lessio nota, che Soto è assai più moderato, allorchè si tratta della vita de' Principi; avvegnachè non di meno cerchi di scansare una importante riflessione del nostro Teologo coll' esplicarla a modo suo. *Allora quando l' aggressor è un Principe, o un Personaggio di grande utilità alla Repubblica; laddove all' incontro l' assalito n' è poco utile; questi, secondo Soto, dee anteporre la conservazione del Principe alla sua propria vita*. Ma, prosiegue Lessio, il sentimento di Soto non è vero, se non se nel caso unico, che la morte dell' aggressore fosse per apportare gran mali alla Repubblica, come sarebbero guerre civili per motivo della successione. *Unde quod Sotus ait, si invasor sit Princeps, vel persona admodum utilis Reipublicae, ego vero parum utilis, teneri me perpeti mortem: tantum verum est eo eventu, quo ex interitu alterius sequeretur Reipublicae damnum, ut bella civilia ob successionem*. Ibid.

Senza esaminar quì, se l' interpetrazione di Soto è o non è giusta; io a men non posso di non avvertire, che Lessio nell' istesso luogo avanza un' impostura contro S. Tommaso, quando gli fa dire, che si può lecitamente uccidere l' aggressore, non solo per la conservazione della vita, ma eziandio per l' integrità del corpo: *Dico primo fas esse occidere injustum invasorem, ob defensionem vitae suae, & integritatis membrorum, cum moderamine inculpatae tutelae, ita Divus Thomas*. Ibid.

Queste tre parole, *& integritatis membrorum*, sono da Lessio a capriccio aggiunte: poichè in S. Tommaso non leggonsi: Molti de' suoi confratelli vanno ancor più oltre; perchè fanno dire al medesimo S. Dottore, che li-

ce

ce ammazzare l' aggressore, non solamente per la conservazione della vita ed integrità del corpo; ma eziandio per l' indennità de' temporali beni; sempre che questi Casisti hanno scritte queste quattro parole: *cum modaramine inculpatae tutelae*, subito hanno arditamente soggiunto, tal' è il sentimento di S. Tommaso, *ita Divus Thomas*. Così impongono eglino a' Fedeli, e fanno torto all' Angelo delle Scuole, il quale ha unicamente parlato della vita di colui, che viene assalito: avendo ancora saggiamente di più soggiunto, che questi non dee aver affatto intenzione di dar la morte all' aggressore; ma bensì contenersi dentro i limiti della sola volontà e pura intenzione di difendersi, affine di conservare la propria vita.

Del resto, se tra i discepoli di S. Tommaso, legati per l'ordinario ai veri principj della di lui dottrina, ve ne sono di quelli, che da' nostri avversarj si credono loro fautori in alcuni punti; noi senza controversia ne li rilasciamo. L'Ordine di S. Domenico, che da un' Imperatore fu chiamato *l' Ordine della Verità*, non fa punto causa comune per difendere taluno de' suoi Scrittori, che avesse giammai nel propio senso abbondato: questa cattiva politica e peggiore costume noi di buon grado lasciamo a coloro, che ne fanno professione. Se qualcun' Autore Domenicano ha avanzato delle opinioni contrarie agl' insegnamenti della Chiesa, o opposte alla sua Scuola; giammai ha egli potuto attirarsi l' approvazione de' suoi fratelli: giammai ha egli potuto dire ciò che con troppa verità ha affermato Suarez: *Nos omnes, qui in hac causa unum sumus*.

Luigi di Baviera.

Tenta per ultimo l' Anonimo di sopraffarci coll' opporne due piccoli testi del Santo Dottore; dopo di che, come se già fosse vincitore, così dice: *Noi non ci fermiamo a dimostrare, che questi passi contengono tutto ciò, che v' è di odioso in Suarez*. Ma neppur' io mi fermo a dimostrare tutta la stravaganza del paragone: qualunque leggitore può da se stesso rilevarla, purchè ricordarsi voglia; almen

almen in parte, delle sentenze veramente orribili, onde imbrattate sono *le Opere, che Suarez ha composte contro l' indipendenza e conservazione de' Sovrani:* imperocchè per questo unicamente ei scrisse; tal fu la sua mira e tutto il suo disegno. Sì, l' Anonimo pur il confessa; ma ciò null' ostante, non solo vorrebb' egli discolpar Suarez; ma ardisce altresì di mettere la di lui dottrina, di fanatismo ripiena e di furore, a confronto con quella dell' Angelo delle Scuole; nè ha affatto rossore di dire, ch' egli ed i suoi Socj *detestano* la micidiale dottrina. Deh però! e s' eglino la detestano, perchè non l' impugnano, perchè non castigano i loro arditi Scrittori, i quali non cessano di pubblicarla e di perpetuarne la detestevole tradizione; perchè non iscrivono almeno per confutarli?

Ma venghiamo ora ad esaminar i due testi di S. Tommaso, che da' Regicidi si stimano cotanto favorevoli alla lor opinione. Nel primo dice S. Tommaso, che gli Eretici, corrompitori della Fede, sono più degni di morte, che i fabbricatori di moneta falsa. Insegna ei nel secondo, che qualunque Cristiano apostata viene giustamente privato, in pena della sua apostasia, di tutto il dominio ed autorità, che mai potesse avere sopra i Fedeli.

2.2.q.XI. a. 3.
2.2.q.12. a. 2.

Or io in due parole potrei rispondere, che il S. Dottore ne' due testi citati fa soltanto menzione della pratica di certi Tribunali Ecclesiastici, e delle leggi che alcuni Principi Cristiani hanno promulgate, per la conservazione della Fede, in que' Paesi, dov' è l'Inquisizione. Ma perchè la Francia e parecchi altri Regni Cattolici non conoscono nè queste leggi, nè questi Tribunali, l' oggezione dell' avversario è senza verun fondamento, e non tocca affatto la nostra questione.

D' altronde ne' due testi suddetti non si tratta già nè di un Sovrano, nè di un particolare semplicemente Eretico, o Apostata; ma bensì di un' Apostata, o di un' Eretico seduttore, il quale si affatica per prevertir i suoi fratelli, i suoi domestici, o i suoi sudditi, se mai ne ha. Per questo verso viene dal S. Dottore apprezzato il di lui reato:

ed

ed in vista di ciò è, ch'egli afferma, che un falso monetiere è meno pernicioso e meno dannevole alla Repubblica, che un tal Eretico; e per conseguenza meno indegno di vivere. In questo senso appunto cita egli questo passo di S. Girolamo assai espressivo e di energia fornito: „ Bisogna tagliare le carni marcite, e discacciar dall' ovile la pecorella scabbiosa, affinchè la casa tutta, la massa, il corpo, e l' armento, non si bruccino, non si corrompano, non s' infracidiscano, ed intieramente non periscano. Ario non era che una scintilla in Alessandria; ma perchè non fu tosto smorzata, per tutto l' universo estese le sue fiamme „. (a)

S. Tommaso c' insegna, qual' è l' avvedutezza della Chiesa, qual la sua carità, la sua sollecitudine, e la sua moderazione ancora verso l' eretico, o apostata, che dal seno della cara sua madre passa al campo dell' inimico. Non lascia mai essa di cercare la di lui conversione per mezzo d' istruzzioni, di avvertimenti, e di esortazioni; nè subito per tal reità il condanna: *Et ideo non statim condemnat, &c.* Ma se poi dopo la prima e seconda correzione, giusta l' insegnamento dell' Apostolo, l' eretico rimane ognora contumace ed ostinato, la Chiesa in allora, disperando di rimetterlo sul buon sentiero, provede saggiamente alla salvezza degli altri col separare dalla sua comunione quest' uomo infetto, e consegnarlo al Tribunal Secolare: *Si adhuc pertinax, &c.*

Or quivi si tratta forse de' Sovrani? Una sol parola non avvi, la quale riferirsi possa o alla indipendenza loro, o alla sicurezza della sacra loro Persona sempre inviolabile secondo tutt' i principj di S. Tommaso. Ma come le leggi, di cui si fa quì menzione, possono essere in qualche

parte

S. Hyer. ad Gal. 5. (a) *Resecandae sunt putridae carnes, & scabiosa ovis a caulis repellenda, ne tota domus, massa, corpus, & pecora ardeant, corrumpantur, putrescant, intereant. Arius in Alexandria una scintilla fuit; sed quoniam non statim oppressus est, totum orbem ejus flamma populata est.* S. Th. 2. 2. q. XI. a 3. in c.

parte contrarie ai dritti de' Sovrani, ſe eglino medeſimi ne ſono gli autori, e le hanno pubblicate ne' loro Stati al ſolo fine di contenere più ſicuramente i loro ſudditi, e di farli coſtantemente profeſſare quella Santa Religione, che hanno ricevuta da' loro maggiori?

Si sa da tutti in che maniera ſi è ſpiegato S. Tommaſo, quando ſi è trattato de' Sovrani; non ſolamente eretici o apoſtati, ma eziandio perſecutori della Fede e de' Fedeli: quali appunto ſono ſtati un Coſtanzo Ariano, ed un Giuliano Apoſtata, i quali non iſparmiarono nè le proſcrizioni nè la morte, per trarre i Criſtiani all'empietà dell'Arianiſmo e dell'Idolatria. Il Santo Dottore ha forſe mai detto, che per il delitto di ereſia od apoſtaſia, queſti Principi aveſſero perduta la loro Sovranità ed i loro Dominj? Certo che nò. Ha detto forſe, che i loro ſudditi così oppreſſi rimanevano ſciolti dal giuramento di fedeltà loro preſtato? Certo che nò. Ha egli detto, che in un tale eceſſo di violenza i Fedeli potevano far ricorſo alla Chieſa, affinchè queſta ne li ſciiogliesse, ovver li dichiaraſſe ſciolti? Nò; egli niente di ciò ha detto. Ma anzi in termini eſpreſſiſſimi afferma, che i fedeli non poſſono nè deggiono allor ricorrere ſe non se a quel Re de' Regi; il quale tiene fra le ſue mani il cuore dell'uomo; che a Dio ſolo biſogna indrizzarſi per mezzo della pazienza, della preghiera, e dell'emenda di vita; imperochè, per punir i peccati de' popoli, ei di ſovente loro concede, nella ſua ira, de' Principi ſenza umanità e ſenza religione: motivo per cui, conchiude il Dottore Santo, (*a*) affinchè la piaga ceſſi, d'uopo è abbandonare la colpa. Or ſi potrebbe forſe dire, oppure ancora deſiderare qualche coſa di più charo e di più preciſo; non ſolo contro i Regicidi, ma

(a) *Sed ut hoc beneficium populus a Deo conſequi mereatur, debet a peccatis ceſſare, quia in ultionem peccati, divina permiſſione, impii accipiunt principatum, dicente Domino per Oſeam: Dabo tibi Regem in furore meo. Et in Job dicitur, quod regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi. Tollenda eſt igitur culpa, ut ceſſet & Tyrannorum plaga.* S. Th. op. 20. de Reg. prin. l. 1. c. 6.

eziandio contro l'opinione di quelli, che non riconoſcono affatto l'indipendenza de' più gran Monarchi?

Io non ho deſiderio alcuno di pungere; ma non poſſo però ſopprimer quì una rifleſſione aſſai naturale. Non è forſe coſa vaga il vedere de' ſemplici particolari, e delle perſone ben mediocri, diſputar con impertinenza ai Sovrani l'indipendenza della loro Corona; mentre ch' eglino ſteſſi hanno l'ardire di crederſi *indipendenti* da ogni podeſtà, e liberi da qualunque autorità, eccleſiaſtica o ſecolare, foſſe ancora Reale? Che delirio! Che furore...! Ma tratteniamo i noſtri penſieri; e contentiamci di dire con tutta ſicurezza, che nè i Regicidi, nè coloro che ſi chiamano indipendenti, non renderanno giammai l'Angelo delle Scuole lor difenſore o lor complice. Ciò che il Re Davide diceva de' ſuoi calunniatori, il potrebbe giuſtiſſimamente affermare S. Tommaſo di coloro, i quali vogliono coprirſi col ſuo manto, o per infamarlo, o per accreditare la ſcellerata loro dottrina: „ Io non ho fatto veruna lega con queſt' uomini ingannatori: io non mi ſono trovato nelle ſtolte loro aſſemblee e radunanze; ne „ mai ſarò a parte delle lor' opere d'iniquità: *Non ſedi cum concilia vanitatis, & cum iniqua gerentibus non introibo*.

Pſalm. 25. v. 5.

Noi crediamo di non allontanarci affatto dal giuſto, qualora ci luſinghiamo di avere a ſufficienza vindicata la verità, nel vindicare la riputazione del noſtro Santo Dottore contro le calunnie de' ſuoi detrattori. Nulladimeno però ci permettano eſſi di loro dimandare ancora; o piuttoſto la voce del pubblico è quella che loro dimanda, di ſpiegarſene d'avvantaggio, e dirci; qual fine mai proponganſi, allorachè oſtinatamente vogliono, di una maniera o di un'altra, rendere S. Tommaſo complice della lor dottrina micidiale e ſedizioſa? Pretendono forſe con ciò accreditar preſſo gl' ignoranti una ſentenza, che con tanta premura ſoſtengono? Oppure vogliono ſoltanto infamare l'Angelo delle Scuole, ed oſcurare la di lui gloria, che tanto

tanto li abbaglia ? Qualunque di questi fini sarebbe assai perverso ed iniquo: ma non danno però eglino a divedere, che nello stesso tempo si prefiggono e l'uno e l'altro; mettere cioè in maggiore stima il Regicidio tra i loro fautori; ed infievolire l'autorità di S. Tommaso presso tutt' i buoni? Questa doppia intenzione sarebbe ancora più mostruosa; nè io ho termini sufficienti ad ispiegarne l'enormità. S'eglino tuttor rifiutano di dar ascolto ai clamori della coscienza, abbandoniamli alla indignazione del pubblico, ed alla condanna della giustizia.

Proseguiamo ad esporre con tutta confidenza la pura Dottrina di S. Tommaso, sempre contraria a quella de' suoi calunniatori, ed ognora espressa tanto per la indipendenza assoluta de' Sovrani, come per la sicurezza della sacra loro Persona. Questi due punti ben si potevano separatamente provare: ma noi abbiam di già veduto, che il S. Dottore ha solidamente stabilito l'uno e l'altro in un solo e medesimo testo.

De' Monarchi principalmente, il di cui scettro è ereditario, di quei Sovrani, che non son tali per per elezione, ma per dritto di successione, parlò S. Tommaso, quando disse, ch' eglino traggono la loro potenza e la loro Corona unicamente da Dio; che i Re non hanno superiore alcuno in terra, il quale possa giudicare le loro azioni, meno ancora proferire sentenza di condanna, se mai trasgrediscono le leggi. Questi Testi dall'Angelo delle Scuole di sovente rammentati nelle differenti sue Opere, e ch' egli ha sempre confermati coll' autorità delle Divine Scritture, lascian forse qualche dubbio circa la maniera, ond' egli pensavane? I più zelanti difensori delle care nostre libertà hanno giammai parlato più chiaramente sul medesimo soggetto?

S. Tommaso per ogni dove ispira a' suoi leggitori i medesimi sentimenti; ond' egli stesso era vivamente penetrato verso i Principi, che Iddio ha collocato sopra i nostri capi per gloria sua e nostra felicità; sentimenti di ri-

 spetto,

spetto, di amore, di fedeltà, di ubbidienza, e di zelo per la loro conservazione. Egli ha raccolto, non senza qualche sorta di compiacenza, i più bei passi dell'uno e dell'altro Testamento, affine d'inculcare, ovvero di scolpire più fortemente, queste importanti verità in tutt' i cuori.

Talvolta ci fa egli notare ciò che il Signore rispose a Samuele, allora quando questo Profeta si doleva della ingratitudine degl' Israeliti disgustati del suo governo: Non voi hanno eglino rigettato; gli disse il Signore; ma bensì me ricusano di aver per Re: *Non te abjecerunt sed me ne regnem super eos*. Contro Iddio adunque s' innalza chiunque si ribella contro il Principe da lui stesso costituito per comandarci. Tal' è l' esposizione di S. Tommaso.

Libro 1. Reg. 8.

Tal' altra volta nello spiegare queste parole di Gesù Cristo a Pilato: *Voi non avereste alcun potere sopra di me, se non vi fosse stato conceduto dall' alto*; S. Tommaso osserva, che la potestà del Governatore della Giudea non veniva da lui, ma bensì da Dio, da cui ogni potestà deriva: *Quasi dicat Christus: si aliquam videaris habere potestatem, hanc non habes a te, sed est tibi data desuper, id est, a Deo, a quo est omnis potestas*. Questa breve spiegazione ci fa intendere (ciò che il Salvatore ha voluto insegnarci e coll' esempio e colla dottrina) che per ubbidire a Dio bisogna ubbidire al Sovrano, ed a coloro che il rappresentano. Il primo dovere de' sudditi non è egli di riconoscere la Sovranità de' Principi, la loro autorità negli Ufficiali e Magistrati, e l' ubbidienza che n' è dovuta? L' uno e l' altro non è forse di dritto Divino? Tanto almeno ci viene insegnato da S. Paolo, e su le di lui tracce dal Santo Dottore, il quale profonde quì una quantità di dottrine e tai solidi ragionamenti, che sono assai chiari e convincenti.

D. Th. in cap. 18. Jo.

E quì principalmente si può notare, che S. Tommaso non aveva presa la sua dottrina dal Liceo, ma dal Vangelo; non dagli scritti di Cicerone o di Seneca, ma dall' Epistole di S. Paolo,...

Comment. in c. 13. ad Rom. Lect. 1. &c.

„ Che

,, Che ogni uomo, dice l'Apostolo scrivendo ai Ro-
,, mani, sia sottomesso alle Podestà Superiori: Perchè non
,, vi è Podestà, che non venga da Dio: Egli ha stabilite
,, tutte quelle che sono sopra la terra. Colui dunque,
,, che si oppone alle Podestà, resiste all'ordine di Dio; E
,, quelli che vi resistono, traggono sopra loro stessi la con-
,, dannazione: Imperocchè i Principi non si debbono te-
,, mere quando si fanno buone azzioni, ma quando se
,, ne fanno delle cattive. Volete voi non temere affatto le
,, Podestà? Fate del bene, ed esse ve ne loderanno. Il
,, Principe è il Ministro di Dio per secondarvi nel bene;
,, che se voi commettete il male, voi avete ragione di
,, temerlo; dappoichè non indarno cinge egli la spada:
,, conciosiachè egli è Ministro di Dio per eseguir la sua
,, vendetta nel punir colui che fà il male: d' uopo è per
,, tanto di sottomettervi, non solamente per il timore del
,, castigo, ma altresì per il dover della coscienza. Per que-
,, sta ragione appunto voi pagate il tributo ai Principi,
,, perchè sono eglino i Ministri di Dio, ogn'ora applicati
,, alle fonzioni del loro impiego. Rendete dunque a tutti
,, loro ciò che n' è dovuto; il tributo a chi dovete il
,, tributo; le imposizioni a chi dovete le imposizioni,
,, il timore a chi dovete il timore; e l' onore a chi dove-
,, te l'onore.

Fondam. di tutta la Dottrina di S. Th. su questo soggetto.

Vedete i suoi Côment.

Dov' è ben da notare, che ai primi Cristiani di Roma, ed in favore de' Principi Gentili, e de' Principi non solamente infedeli, ma eziandio persecutori della Fede, l'Apostolo così scriveva. Le medesime istruzzioni ha egli date ai Fedeli di Efeso.

,, Voi, servi, obbedite a coloro, che sono vostri
,, Padroni secondo la carne, obbedite con timore e con ri-
,, spetto, in semplicità di cuore, come a Gesù Cristo stesso.
,, Ne li serviate solamente allorchè hanno l' occhio sopra
,, di voi, come se non pensaste che a piacere agli uo-
,, mini; ma fate di buon cuore la volontà di Dio, come
,, servitori di Gesù Cristo; e serviteli con affetto, riguar-
,, dando

Ad Ephes. 6. v. 5. 6. &c.

D. Th. in eundem.

„ dando in essi il Signore e non gli uomini , sicuri che
„ ciascuno riceverà dal Signore il guiderdone del bene,
„ che ne averà fatto ; sia ei libero , o sia schiavo.

Questi ammaestramenti della pietà Cristiana sono stati dal grand' Apostolo giudicati cotanto essenziali alla Religione, che li ha messi tra le prime istruzioni, che diede al suo fedel Discepolo Timoteo, affinchè l' insegnasse, e su 'l suo esempio li predicasse. Così pure lo nota S. Tommaso.

„ Sappiano tutti coloro, i quali si trovano sotto il
„ giogo della servitù, ch' eglino son tenuti a rendere ogni
„ sorta di onore a loro Padroni; affinchè per cagion loro
„ il Nome e la Dottrina del Signore non siano esposti
„ alla maldicenza degli Uomini. Quelli che hanno de'
„ Padroni fedeli, non li disprezzino affatto, perchè sono
„ loro fratelli ; ma li servano ancora meglio, perchè son
„ più degni di esser amati, come partecipi della stessa
„ grazia. Ecco ciò che dovete insegnare, ed a che do-
„ vete esortare: *Hæc doce, & exhortare*. Se qualchedu-
„ no insegna un' altra dottrina; e non abbraccia le sante
„ istruzioni di Nostro Signor Gesu Cristo, e la dottrina,
„ ch' è secondo la pietà; questo tale è pieno di orgoglio;
„ non sa nulla, ed è posseduto da una infermità di spiri-
„ to, che lo trasporta a far questioni e contese di pa-
„ role, d'onde nascono l'invidia, le contestazioni, le mal-
„ dicenze, i cattivi sospetti, e le dispute perniciose di
„ quelli, i quali hanno lo spirito corrotto; sono privi
„ della verità, e credono che la pietà debba loro servir
„ di mezzo per arricchirsi.

„ Avvertiteli (scrive ancora S. Paolo a Tito) di es-
„ sere sottomessi alle Podestà, di ubbidire ai Principi, e
„ di esser pronti a qualunque sorta di buone opere; di non
„ dir male di nessuno, di sfuggire le contese, di esser
„ giusti, e di mostrare molta dolcezza colli altri.

In queste poche parole l' Apostolo prescrive tre doveri ai sudditi inverso i loro Principi; La sommessione all' autorità;

autorità; l'ubbidienza alle leggi; e la prontezza di cuore per tutto ciò che quelli possono comandare o desiderar di giusto. S. Tommaso soggiugne, che questo avvertimento riguarda tutti gli uomini, e che per la parola di Principe o di Potenza, non si dee solamente intendere il Sovrano; ma eziandio i suoi Ministri ed Uffiziali, a cui Iddio vuole, che noi siamo soggetti.

In eund. locum.

Questi Divini Oracoli sono la base ed il fondamento della Teologia di S. Tommaso, Interpetre di S. Paolo. Tali sono i principj del Santo Dottore, che i suoi pretesi Discepoli averebbero dovuto studiare, trascrivere, ed insegnare: su questi fondamenti averebbero dovuto fabbricare la loro Teologia, le loro massime, e le loro istruzioni. E che? Forse il loro dovere, l'onore loro, e l'interesse del pubblico non lo esiggevano così? Con ciò appunto si potevano eglino giustamente meritare la confidenza del Principe, de' Vescovi, de' Magistrati, e di quei Padri di Famiglia, che loro consegnano una numerosa gioventù; gioventù, che farà un dì la felicità o l'infelicità di uno Stato, secondo che averà imparato de' buoni o de' cattivi principj.

Se vi fosse ancora qualche testo del Santo Dottore, che si potesse interpetrare in diversi sensi, il vero ne rimane fissato da tutto ciò, che ha detto e con molta chiarezza provato S. Tommaso stesso. Allorchè in un Autore, peraltro ne' suoi sentimenti conforme, si trovano su di un medesimo argomento alcuni Testi oscuri con molti altri assai chiari, precisi, e manifesti; sempre per mezzo di questi bisogna levar l'oscurità di quelli: Conciosiachè per mezzo della luce si dissipano le tenebre, sì nel morale, come nel fisico. Questa è una regola di critica: l'equità naturale l'esigge: e noi ci avanziamo a dire, che in questa occasione l'interesse pubblico non meno che la giustizia lo richiedono. E non sarebbe egli così odioso, che contrario alla verità, il lasciare credere agl'ignoranti, che un Dottore della Chiesa, qual'è S. Tommaso, abbia pensato poco vantaggiosamente

giosamente delle massime cotanto care ad ogni illuminata Nazione.

E per toglier finalmente da ogni bell'ingegno qualunque pregiudizio, e dimostrare che se S. Tommaso ha avuto una saggia premura di stabilire i Dritti Sacri e le giuste prerogative della Chiesa; non ne ha avuto una minore di difendere la indipendenza dello Scettro, e la Maestà del Trono. Riferiamo quì in poche parole la serie de' suoi principj, e tutta l' armonia della sua Dottrina su questo importantissimo punto.

In 2. sent. dist. 44. q. 2. a. 4.

1. S. Tommaso assegna alla Potenza Secolare la stessa origine, che alla Spirituale; secondo la sua dottrina, l' una e l' altra vengono immediatamente dalla Divina Potenza.

2. S. Tommaso sostiene, che la Podestà Secolare non è subordinata alla Spirituale, se non se in ciò, che riguarda la salvezza: *Et ideo in tantum Sæcularis est sub Spirituali, in quantum est ei a Deo supposita, scilicet in his quæ ad salutem animæ pertinent.*

Ibid.

3. S. Tommaso riconosce la medesima subordinazione della Potenza Ecclesiastica alla Podestà Reale nelle cose puramente temporali: e dichiara qualmente in tutto ciò, che riguarda l'ordine civile, bisogna ubbidire alla podestà Secolare, anzi che alla Spirituale: *In his autem, quæ ad bonum civile pertinent, est magis obediendum potestati Sæculari, quam Spirituali.*

Ibid.

4. S. Tommaso non attribuisce la forza di costringimento, se non se alla Podestà Secolare: Il Principe si è quello, dic' egli, che dà la forza di costringimento alla Legge; E siccome nessuno può essere costretto da se medesimo; così non vi è affatto forza alcuna di costringimento contro il Sovrano: *Lex autem non habet vim coactivam, nisi ex Principis potestate.*

L. 2. q. 96. a. 5. ad 3.

5. S. Tommaso c' insegna, che la infedeltà e la Sovranità si possono trovare nello stesso Principe; E che così la Podestà Secolare nulla perde delle sue perogative, anche

che allorchè e' disgraziatamente infetta del delitto d' infedeltà: *Infidelitas & dominium inter se non repugnant.*

2.2 q.12. a. 2.

6. S. Tommaso stabilisce per principio, che il dritto Divino, il quale è fondato su la grazia, non distrugge punto il dritto umano fondato su la ragione e natural legislazione: *Jus Divinum quod est ex gratia, non tollit jus humanum, quod est ex naturali ratione.*

Ibid.

7. S. Tommaso sostiene, che lo stabilimento della Podestà Spirituale non ha impedito in verun conto l'esercizio del poter Sovrano. Quando Gesù Cristo disse: *Il mio Regno non è di questo Mondo*; giusta l'esposizione del Santo Dottore, fu lo stesso, come se avesse detto: „ Giudei „ e Gentili, ascoltatemi, io non impedisco il vostro do„ minio; venite e credete; giacchè per la Fede si giun„ ge al mio Regno, il qual non è di questo Mondo „: *Audite Judæi & Gentes, non impedio dominationem vestram, venite credendo ad Regnum, quod non est de hoc Mundo:* si pesino bene le parole di S. Tommaso, e si vedrà, che giammai un Teologo oltramontano ha parlato di questa maniera.

Cat. aur. in cap. 18. Joan.

8. La Podestà Spirituale della Chiesa cominciò per fin da Gesù Cristo: ma il di lei temporale Dominio non ha la medesima Epoca. Giacchè S. Tommaso afferma, che ancora nel quarto secolo, a' tempi di Giuliano Apostata, la Chiesa non aveva questa temporale Podestà.

9. S. Tommaso non pretende, che la Chiesa abbia acquistato in appresso un dominio temporale sopra tutt'i Principi Infedeli: anzi riconosce al contrario, ch'essa non ha alcuna autorità sopra coloro, che non dipendino dal suo temporale dominio; E che avendo il Principe ancora infedele l'autorità di giudicare i suoi sudditi, violarebbe il dritto Divino, chiunque intraprendesse di allontanare i sudditi fedeli dalla ubbidienza dovuta a' loro Sovrani infedeli; quando ciò che questi comandano non è contrario alla legge di Dio: *Pertinet ad auctoritatem Principis judicare de subditis; est ergo contra jus Divinum prohibere, quod*

Com. in 1. Ep. ad Cor. c. 6. Lec. IX.

ejus

ejus judicio non stetur, si sit infidelis.

10. Secondo S. Tommaso, il giuramento fatto con libertà, e riguardante una cosa lecita (qual' è il giuramento di fedeltà al proprio Principe) è talmente indispensabile, che chiunque ne concedesse la dispensa, trasgredirebbe direttamente il Divino precetto: *Dispensatio, quæ fit in juramento, non se extendit ad hoc quod aliquid contra juramentum fiat: hoc enim est impossibile, cum observatio juramenti cadat sub præcepto Divino, quod est indispensabile .... unde talis dispensatio directe esset contra præceptum Divinum.*

2.2.q.89. a.5. ad 1.

11. S. Tommaso rassomiglia molte fiate la fermezza del giuramento a quella del voto sollenne, essendo l' uno e l' altro egualmente un' atto di Religione; e di più espressamente insegna, che il Papa non può dispensare il voto sollenne (per esempio di castità). E perchè alcuni Giuristi avevano pensato altrimenti, il S. Dottore li accusa in ciò d' ignoranza: *Simili ratione Papa non potest facere, quod ille qui est professus Religionem, non sit Religiosus, licet quidam Juristæ ignoranter contrarium dicant.*

2.2.q.83. a.11.in c.

12. Per quanto chiari e precisi siano questi Testi, quello che noi abbiamo messo in fronte a questo picciolo scritto, è ancora più espresso, e dice il tutto: Il Re non è responsabile, se non se a Dio, delle sue azzioni: Nessuno può fulminar contro di lui sentenza di condannazione: *Rex non habet hominem qui sua facta dijudicet ... nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra legem agat.*

1.2.q.96. a.5. ad 3.

E quì non possiamo a meno di non ammirare il zelo di S. Tommaso, e la sua attenzione per profittar di tutto, in favor dell' assoluta Sovranità de' Re. Per fino in un Salmo, che altro non è se non se il pianto di un Re penitente, il Santo Dottore giunge a scoprire una nuova pruova di questa indipendenza. Davide umiliato sotto gli occhi di Dio accusa il suo peccato: *contro di voi* dic' egli, *e contro di voi solo io ho peccato*: *Tibi soli peccavi*. Ma in qual maniera

niera Davide, il di cui doppio delitto contro Uria aveva scandalizato tutto Israello, poteva dire di aver peccato contro Dio solo? *Tibi soli peccavi*? Perchè, giusta il pensamento di S. Tommaso, questo è il senso, che nelle suddette parole contiensi: Voi solo o Signore, potete salvarmi; come voi solo mi potete punire; Io non sono soggetto, se non se alla vostra Divina Giustizia: *Tibi soli peccavi*. Dov'è da notare, che da una glossa antica su questo versetto, e rapportata nelle Decretali, prende S. Tommaso questa riflessione o sia esposizione. (*a*)

Per altro non senza rincrescimento abbiamo noi sì di sovente rammentati gl'istessi Testi, le ripetizioni non piacciono affatto al leggitore; ma sono tal volta necessarie a quelli, in favore o contro di cui n'è bisognato scrivere. Ciò che è assai per gli uni, non è sempre bastevole per gli altri. „ Siamo qualche volta costretti, dice S. Agostino, diffonderci su di cose assai chiare, o a ripeterle, perchè bisogna non solamente metterle sotto gl'occhi di coloro, che non le riguardano; ma eziandio renderle sensibili e palpabili a quelli, che fingono di non vederle „.

De Civ. Dei Lib. 11. c. 1.

Questi differenti passi, che abbiamo quì unito, ci prestano la chiave di tutta la Dottrina di S. Tommaso su di tal materia; per mezzo di essi scioglieremo qualunque opposizione, che mai potesse arrestarci; E non vi trovaremo nè contradizione nei principj, nè oscurità in alcun testo.

Che se i nostri Avversarj volessero ancora produrre nuovi Testi di simil foggia, come cavati da S. Tommaso, si avverte il pubblico di non prestare saggiamente alcuna fede nè a queste sorti di citazioni, nè a quelli, che le faranno. Tutte le loro citazioni sono per l'ordinario o false, o mancanti, e le conseguenze, che ne diducono, ancora più false. Di ciò, oltre i molti esempli di sopra ad-

dotti,

(a) *Sic igitur Princeps dicitur esse solutus a Lege, quia nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra Legem agat: unde super illud*, *Psal.* 50. Tibi soli peccavi &c. *dicit Glossa, quod Rex non habet hominem, qui sua facta dijudicet* &c.

S. Th. 1. 2. q. 96. a. 5. ad 3.

dotti, ne rapportaremo quì altri due.

Instr. Sacer. l. 5. c. 6.

Toledo, citando S. Tommaso sul libro secondo delle sentenze, ove spiega una parola di Cicerone, dopo essersela per ogezzione addotta, fa dire al S. Dottore, che Bruto non peccò affatto nell' ammazzare Cesare: *Ubi dicit Brutum non peccasse occidendo Cæsarem*. Una tal maniera di citare dimostra, che si riferiscono le parole stesse di S. Tommaso: e ciò nonostante, queste non sono nè l' espressioni, nè il pensiero del S. Dottore. Era ben questo il sentimento di Cicerone; ma non già quello dell' Angelo delle Scuole. Toledo l' ha dunque fatto parlare come ha voluto; e gli attribuisce per via di conseguenza ciò che quelli non ha affatto detto, e che non doveva dire; perchè nè la Tese che aveva da provare, nè l'oggezzione a cui rispondeva, avevano connessione alcuna con questa materia. Il Teologo, che ha sì ben dimostrato essere grossolana calunnia contro S. Tommaso l'accusa d' aver insegnato il Regicidio, spiega questo punto con molta chiarezza, e più diffusamente.

Sanchez, il casto Sanchez, non ha rossore di far comparire S. Tommaso un Probabilista, un difensore di quella morale commoda, che tutto rende buono, tutto lecito, e ci svela il segreto di violare tutte le leggi, persin il Decalògo, senza che ne incorriamo la nota di trasgressori. Giusta il sentimento comune de' Probabilisti, l' autorità di un solo basta per operar prudentemente, e per conseguenza senza timore di peccato. Ora, soggiugne Sanchez, S. Tommaso m' insegna, che ogn' uno può abbracciare e seguire l' opinione del suo maestro in ciò che riguarda i costumi. Ma, senza scorrere tutte le opere, ove il Santo Dottore stabilisce delle massime ben più Cristiane, apriamo il libro medesimo indicato da Sanchez; E vedremo, che S. Tommaso vi decide espressamente, che nelle cose appartenenti alla fede o ai buoni costumi, *nessuno si può scusare, se mai siegue una opinione erronea di qualche Dottore: Perchè in queste cose l' ignoranza non può servire di scusa*.

Quæst. 3.

Peraltro

Peraltro noi non siamo, nè i soli, nè i primi a lamentarci di queste insidiose citazioni, e della mala fede di chi le fa. Sono quasi sessanta anni, che il Papa Clemente VIII. loro rimproverò questo stesso nel suo discorso a Francesco Pegna, Auditore di Rota. Questo dotto Papa ben sapeva, che quantunque avesse di sovente comandato ai Gesuiti di riguardare e di seguir S. Tommaso, come il Maestro delle loro Scuole; e questi glielo avessero promesso: Nondimeno facevano tutto il contrario, poichè in tutte le loro sposizioni *altra mira non avevano, che di contradirlo, o di svolgere il vero senso di alcune delle sue parole, affine di appogiarvi le loro fanatiche opinioni*. Sono l'espressioni del mentovato Pontefice.

Sua Santità osserva pure, che i medesimi Scrittori non si diportavano altrimenti con S. Agostino: Poco fa, diceva l'istesso Papa, eglino mi hanno presentato in uno scritto assai lungo in difesa di Molina, una infinità di passi di S. Agostino; *ma tutti citati con infedeltà ed obbliquamente*. Poichè in tutti questi passi non vi era cosa alcuna, che facesse al caso, o che non fosse opposta alle loro idee. Tutto ciò non era che un artifizio per guadagnar tempo, stancare gli animi, e deluderli (*a*).

Ma facciamo giustizia a tutti, e non dissimuliamo la

(a) *Die 31. Maii, Pegnam ad colloquium vocavit Sanctissimus Pater ... subjunxit, se molestissime ferre immoderatam Patrum illorum licentiam in Scholis ac pulpitis, ubi posthabita SS. Patrum ac Doctorum Ecclesiæ, maxime Augustini & Thomae quacumque ratione, pro libito docent, atque adversus illos scribunt, ac sentiunt, nedum in materia praedestinationis, & gratiae: sed, & in aliis bene multis. Quantum attinet ad D. Thomam, ait se illis saepius praecepisse, ut illum scholarum Magistrum haberent; quod & illi se facturos spoponderant: quamquam tamen oppositum plane agerent, nihilque aliud in suis ad illum commentariis molirentur, quam ut eum oppugnarent, aut arrepta ex quocumque verbulo male detorto occasione, fanaticas suas opiniones confirmarent ... &c.* Hiac. Ser. Hist. de Aux. Antuer. 1709.

Sanctitati suae, paucis ante diebus, septem circiter folia tradiderant, ubi infinita S. Augustini loca ad Molinae aesensionem extorta atque infideliter citata notabantur; in quibus vel nihil ad institutum, aut certe omnino oppositum habet S. Doctor. Quod non nisi procrastinandi, defatigandi, ac deludendi intentione tentatum est. Ibid. l. 2. cap. 30. col. 282.

pubblica dichiarazione, che l'Anonimo fa in questi termini. „ I Gesuiti, nuovamente il dico, non credono nè in Suarez, nè in Vasquez, nè in Molina: da questi non prendono il loro simbolo; e non hanno intenzione di giurar su la dottrina di tali Scrittori. Quella della Chiesa, quella de' primi Pastori, quella delle Università Cattoliche; ecco la dottrina, che i Gesuiti *Francesi* fanno professione d'insegnare „.

Or la sincerità di una tale dichiarazione non dee per avventura soddisfar gli uomini i più increduli, e far cessar tutte le querele? Cerchiamo dunque di congratularci coi novelli discepoli de' Padri, e rivolgiamo senza timore ai nostri Gesuiti *Francesi* le medesime parole, che il Papa Alessandro VII. scrisse ai Teologi di Lovanio: „ Noi speriamo, che voi seguirete sempre (come ne l'avete promesso), e che averete in singolare venerazione i dogmi sicurissimi ed i principj irrefragabili de' due celebri Dottori della Chiesa, S. Agostino e S. Tommaso, la cui sapienza ed autorità presso i Popoli Fedeli assai fermamente stabilite, sono superiori a qualunque lode, &c. (*a*).

Su la parola adunque dell'Anonimo possiamo giustamente sperare, che i novelli discepoli di S. Tommaso, di accordo omai cogli antichi, da esso lui impareranno, e sulle di lui orme insegneranno ciò, ch' egli stesso aveva appreso da S. Paolo, nella scuola del Cielo ammaestrato. Eglino non si chiameranno più indipendenti, nè disputeranno a' loro Sovrani l' indipendenza della loro Corona. Da S. Tommaso impareranno, che la libertà donataci da Gesù Cristo, allorchè ci liberò dalla schiavitù del peccato, non ne sottrae affatto dalla ubbidienza delle Podestà: che, fin tanto che portiamo questa carne corrottibile, dobbiamo esser ubbidienti

In Epist. ad Ephes.

(a) *Non dubitamus, quin praesingulari scientiae pietatisque studio, sanam & incorruptam . . . Doctrinam semper amplexuri . . . sitis; nec non praeclarissimorum Ecclesiae Catholicae Doctorum, Augustini & Thomae Aquinatis, inconcussa, tutissimaque dogmata sequi semper, ut asseritis, ac impense revereri velitis &c.*

bidienti e sottomessi a' padroni carnali, giusta il detto dell' Apostolo a quei di Efeso; E secondo quest' altro del medesimo Apostolo: ogni uomo sia soggetto alle Podestà superiori, perchè ogni Podestà viene da Dio; E finalmente secondo queste parole di S. Pietro: siate sottomessi per amor di Dio ad ogni sorta di persone, sì al Re, come al Sovrano; sì ai Governatori, come a quelli, che da lui sono destinati per punir i malfattori, e per far grazia a coloro, che fanno il bene; conciosiachè la volontà di Dio si è, che voi colle vostre buone opere chiudiate la bocca agli uomini ignoranti; essendo liberi, non già per servirvi della vostra libertà, come di un velo che ricuopra le vostre cattive azzioni, ma per diportarvi, quai servitori di Dio. Rendete a tutti l' onore, che loro si deve: *Amate i vostri fratelli, onorate il Re*. Ecco la vera Dottrina della Chiesa, quella de' primi Pastori, e quella delle Università Cattoliche, di cui l' Angelo delle Scuole è l' oracolo.

Le riflessioni di S. Tommaso su i diversi testi della Scrittura sono veramente degne di lui. Egli c' insegna, che allor quando l' Apostolo prescrive ai Cristiani di essere sottomessi a' loro padroni carnali, lor ne raccomanda tre cose, l' ubbidienza, il rispetto, e la simplicità di cuore. I Principi, soggiugne S. Tommaso, sono stabiliti da Dio, e sono i suoi ministri, affinchè coloro, i quali non isfuggiranno il male, o non faranno il bene per il solo amore della virtù, si contengano ne' limiti del lor dovere almeno per timor del castigo; secondo ciò, che si legge ne' Proverbj; L' indignazione del Re è come il ruggito del Leone; chiunque lo provoca, pecca contro l' anima sua, e si espone a perire . . . . Il Re, che stà assiso sul Trono per far giustizia, col solo suo sguardo fa svanire ogni male: L' ingiusto e l' ingiustizia non possono comparire dinanzi a lui, nè sottrarsi dalla sua penetrazione: *Sicut rugitus Leonis, ita & terror Regis: qui provocat eum, peccat in animam suam . . . Rex, qui sedet in solio judicii, dissipat omne malum intuitu suo*.

Comment. in Paul. 13. ad Rom. Lect. 1. &c.

Prov. 20. v. 2. & 8.

Queste

Queste parole del saggio, citate quì da S. Tommaso, non si sono forse mai con tanta esattezza avverate, che sotto il Regno di Assuero. Fintantochè questo Monarca non iscoprì i raggiri di un favorito ambizioso, ed il zelo disinteressato di un servo fedele, fu visto Amano a parte delle grandezze, e Mardocheo nella umiliazione sconosciuto ovver' abbandonato alla porta del Palazzo: ma perchè in questa orrevole umiliazione il saggio Israelita vegliava alla sicurezza del suo Principe, e ricusava di piegare il ginocchio dinanzi al favorito accreditato, fu ben presto condannato a morte Mardocheo, la stessa Esterre, e la intiera nazione de' Giudei, sparsi per tutta l' ampiezza di un grand' Impero, dovevano esser in un medesimo giorno passati a fil di spada. La sentenza era già uscita, e per tutte le Provincie pubblicata, in nome e per parte del Re, il quale tuttora ignorava questo mistero d' iniquità. Altro non si attendeva, che il momento destinato per la esecuzione: ma prima di questo momento il tutto fu svelato per un colpo della Providenza. Seppe finalmente Assuero, che della vita, che ancor godeva, era intieramente debitore al zelo di Mardocheo, il quale aveva scoperto una congiura già prossima a scoppiare contro di lui: E che la crudel vendetta, che prender ne voleva il traditore, verrebbe a cadere su la sua persona, e su quella della Regina.

Questo piccolo rischiaramento rimise di nuovo tutte le cose: Il Popolo di Dio fu salvo; Mardocheo fregiato di onore; ed Amano sospeso nella forca, che aveva preparato per Mardocheo: la sua numerosa famiglia fu proscritta; e le sue ricchezze immense passarono in altre mani più giuste, *Rex qui sedet, &c.*

Or in tal occasione si fu appunto, che il Re Assuero proferì queste parole ben degne di osservazione, che noi leggiamo nel capo ultimo di Esterre.

„ Molti abusandosi della bontà de' Principi e dell' ono-
„ re, che ne hanno ricevuto, ne sono divenuti superbi ed
„ insolenti:

,, insolenti: E non solamente cercano di opprimere i sudditi de' Re, ma di soprapiù non potendo portar con moderazione la gloria, di cui sono stati freggiati, divengono traditori di quelli stessi, da' quali l'hanno ricevuta. Eglino non si contentano già di mettere in oblio le grazie loro fatte, e di violare in loro stessi i dritti della umanità; ma eziandio credono di sottrarsi dalla giustizia di Dio, che il tutto vede. La lor pazzia è giunta ad un tal eccesso, che rivoltandosi contro di coloro, i quali adempiscono con tutta fedeltà i loro impieghi, e si conducono in guisa tale, che meritano le acclamazioni di tutti; cercano di rovinarli colle loro mensogne ed artifizj; sorprendendo, per mezzo delle loro finzioni e della loro destrezza, la bontà de' Principi, i quali dalla sincerità lor naturale son portati a giudicare vantaggiosamente di quella degli altri. Ciò chiaramente si comprova dalle antiche Istorie, ed ancor quotidianamente si vede, quanto le buone inclinazioni de' Principi vengono di sovente pervertite dalle inique informazioni di taluni,,.

E quì non intendo io già di farne verun' applicazione; nè mai piaccia a Dio, che nel mio cuore si desti un tal pensiero: Un Cristiano non desidera del male a' suoi fratelli: noi altro non bramiamo, che la loro conversione. Ben' è vero, che la qualità stessa dell' argomento ci ha fatto qualche volta riscaldare nel discorso; ma non ne dice forse il Profeta *Irascimini, & nolite peccare?* Noi non possiamo scordarci, che l'amor della verità non dee giammai arrecar alcun pregiudizio alla verità dell' amore. Tal' era la preghiera ordinaria di S. Agostino nelle sue dispute contro l'inimici della grazia di Gesù Cristo: *O Domine, mitte mitigationes in cor, ut pugnando caritate veritatis, non amittam veritatem caritatis: Amen.*

LET-

LETTERA

Del Reverendissimo P. Generale dell' Ordine de' Frati Predicatori al Reverendo P. F. Giuseppe Hubac, Dottore in Teologia della Università di Parigi, e suo Agente in Francia.

HO ricevuto la vostra lettera de' 19. Dicembre, e resto altretanto sdegnato che sorpreso della calunnia, che si è pubblicata contra la Dottrina di S. Tommaso nello scritto di cui mi parlate. Ella è sicuramente cosa assai strana, che si trovino ancora delle persone, le quali ardiscano di rinovar una impostura tante volte combattuta, mandata in fumo, ed all' ultimo segno smentita; come se bastasse il rinnovarla per conciliarle a nostri giorni quel credito, che giammai non ha potuto ottenere. Ma come la verità sempre trionfa per se medesima, spero, che la Dottrina del Santo nostro Dottore sfavillerà perpetuamente in tutto lo splendore della sua purezza, non ostante che con tetre nuvole si procuri di oscurarla. L' approvazione, che essa tante volte ha avuta dalla Chiesa, sola basterebbe per convincere di ridicola temerità tutti' i vani sforzi della malignità. Ciò nonpertanto io lodo e sempre mai loderò il zelo de' miei figli, i quali, come veri Discepoli del Santo, cercano per tutte le vie giuste di vendicar questa domestica Dottrina dagl' insulti della malizia straniera; principalmente in ciò, che riguarda la sicurezza inviolabile della sacra Persona de' Re. Il loro zelo, nel tempo stesso che ne contesta l' inalterabile impegno per la Dottrina sicurissima del loro Maestro, dà a diveder il somm' orrore, con cui il nostro Ordine riguarda queste massime abbominevoli e micidiali, sì contrarie ai doveri ed al giuramento, onde i sudditi vengono legati a' loro Sovrani. Io proverò sempre il più gran piacere, che tutti rimangano pienamente

mente convinti, che tai sono i nostri sentimenti, e che i miei figli, senza uscir da' giusti limiti, ne diano in ogn' incontro evidenti le prove: Vi dò la mia paterna benedizione, ed insieme co' miei Compagni mi raccomando ai vostri Sagrifizj.

Madrid 5. Gennaro 1762.

Conservus in Domino Fr.
Joannes de Boxadors,
Magister Ordinis.

COLLAZIONE

DEL

SIMBOLO NICENO

E

COSTANTINOPOLITANO

COL

SIMBOLO

CHE SI RICAVA DALLE DOTTRINE
DE' PP. ARDUINO, E BERRUYER
GESUITI.

Indicati i luoghi delle loro Opere donde sono tratte.

1763.

Narraverunt mihi iniqui fabulationes, ſed non ut Lex tua. Salm. 119.

Tempus faciendi, Domine; diſſipaverunt Legem tuam. (& Fidem.)

AL CATTOLICO LETTORE.

E' Cosa maravigliosa, e quasi incredibile, che ne' libri di Cattolici e Religiosi, che professano d'insegnare e andar predicando la Fede pel Mondo, si trovino raccolti tanti errori e così chiari contro la Fede medesima, come si vede in quest' Opuscolo. Ma i libri donde son tratti, sono pubblici e stampati. Il primo è il *Commentario del P. Arduino sopra il Testamento nuovo*, e un altro è la *Storia del popolo di Dio del P. Berruyer*, e specialmente la seconda, e terza parte di essa, e le *Riflessioni sopra la Fede* dello stesso autore. E questi errori sono così puntualmente sparsi in quest'Opere, che si sono trascritti con le parole stesse de' detti autori, e notate con carattere diverso, e in piè della pagina indicati i luoghi, donde elle son cavate. Ma la cosa più stupenda si è, che questi errori contro la Fede non sono di questi due particolari autori, ma sono adottati e sostenuti da un intera Società. Poichè il detto Commentario fu stampato nel 1741. cioè dopo il 1723. anno della morte dell' Arduino, da quelli che furono eredi de' suoi scritti, benchè nella intitolazione non vi sia posto *Opus posthumum*. Lo stesso si dee dire delle *Reflessioni sopra la Fede* stampate nel 1760. pur dopo la morte del Berruyer. Ma come che questa asserzione è più incredibile, cioè che tutto un Corpo di religiosi celebre e autorevole abbia sposato un numero così grande di errori enormissimi, ha bisogno altresì di maggiori prove; perciò son costretto a dimostrarlo coll' ultima e irrefragabile evidenza. E perchè il Berruyer scolare del P. Arduino ha adottate e promosse le sue dottrine, come costa dal confronto dell' Opere loro (il quale confronto è stato fatto e stampato da penne più eccellenti e rispettabili) basterà che io provi, che questa Società re-

religiosa ha sostenuto e sostiene l' erronee dottrine di questo ultimo autore. Primieramente addurrò i tanti libri, che questi religiosi hanno pubblicati in varie lingue per difesa del Berruyer, ne' quali non negano, che nelle sue Opere sieno tali errori, ma sostengono, che non sono errori, come fanno quelli che sono fuori della Chiesa. Inoltre la *Storia del Popolo di Dio* di esso Padre è stata tradotta in altre lingue, e fino nell' Italiana da Religiosi della medesima Società, nè hanno avuta difficultà di apporlo in fronte alla loro traduzione. Ora ognun sa, che niun può in veruna Religione stampare senza l' approvazione de' suoi Superiori. Ma per ridurre la cosa all' estrema chiarezza, onde non se ne possa desiderare una maggiore, riporterò quì la breve Prefazione posta avanti alle dette *Riflessioni sopra la Fede* stampate in Trevoux, cioè sotto gli occhi de' Socj del Berruyer, e composta da uno di loro ben cognito.

Avvertimento.

„ Ecco finalmente le *Riflessioni sopra la Fede* del P. Berru-
„ yer, opera, che tutti quelli, a' quali egli l'aveva comuni-
„ cata (*probabilmente a' suoi Socj*) desideravano di veder pub-
„ blicata, ma che una timidità (*politica*), forse fuor di propo-
„ sito, ne' Superiori ha impedito di veder la luce nel tempo
„ necessario, benchè conoscessero benissimo, che non ne pote-
„ va risultar niente, che non fosse utile alla Religione, alla
„ sana morale, e alla propagazione della Dottrina Cattolica
„ (*questo sopravanza per dimostrare la Dottrina della Società*),
„ della quale eglino non sono per tanto meno zelanti. (*la
„ politica ha dunque superato lo zelo*). L'autore cedè alle lo-
„ ro rappresentanze con tanto più di ragione, che l' età lo
„ rendeva più sensibile ai colpi della persecuzione &c. (*cioè
ai Brevi di Benedetto XIV., e di Clemente XIII., e al decreto della Congregazione dell' Indice, che avevan proibito le sue opere, e detto che* scandali mensuram implevit). „ Queste
„ ragioni, che dovettero determinare il P. B. a ritenersi il suo
„ manoscritto, non sussistono più. Questo grand' uomo è mor-
„ to

„ to (*grande per le grandi eresie , che ha promulgato , e sostenuto*) „ che in altro tempo sarebbe stato posto nella classe
„ de' Girolami , e de' Basilj : egli è morto , e la cabala, che
„ l' ha tormentato , forse vive ancora a dispetto della Chiesa,
„ e de' suoi figliuoli (*cioè de' suoi Socj , che soli da per se si stimano la Chiesa , e i figliuoli di essa*) „ Ora la persona di
„ questo zelante difensore della Fede (*degli Arriani , de' Nestoriani , de' Pelagiani &c.*) „ essendo al presente al coper-
„ to degli attacchi de' suoi nimici, come sempre la sua gloria
„ lo è stata , io credo dover pubblicare un' Opera , che
„ i più illuminati Teologi (*della Società*) hanno trovata am-
„ mirabilmente adattata a sostenere la Fede barcollante (*degli*
„ *Eretici*) e a guidar l'anime timorate nella carriera della ve-
„ rità &c. (*se ci può esser verità opposta diametralmente alla Dottrina di Gesù Cristo*) . „ Forse l' invidia disarmata per la
„ sua morte non cercherà di oscurare lo splendore del fioret-
„ to, che io aggiungo alla corona, che l' altre sue Opere gli
„ hanno meritato ; ma può essere altresì, e il mio attacco al-
„ la verità (*non l' attacco alla verità , ma all' errore*) me lo
„ fa temere, che quest' Opera sollevi sopra la sua cenere , e
„ contro di me le potenze Ecclesiastiche, e Civili. (*così spero*
„ *in Dio*) . Questa apprensione è mal fondata . L' approvazio-
„ ne d'una SOCIETA` rispettabile, da cui queste Riflessioni so-
„ no state onorate (*che è più che sostenute e difese*) mi assi-
„ curano &c. Io non saprei somministrare alla Religion Catto-
„ lica armi di miglior tempra di queste .

Dopo una confessione sì patente , che questa Società sostiene con tutto l' impegno le dottrine di questi due Padri ; resterebbe da provare , ch' elle sono erronee ed eretiche . Ma questo è stato fatto in tanti libri , e con ragioni teologiche e fortissime , che è superfluo intraprendere di nuovo questa discussione . Tuttavia perchè non tutti i Cristiani son teologi , nè tutti capiscono queste materie in guisa da poterne giudicare, nè tutti hanno il comodo di provvedersi , o anche il tempo di legger questi libri ; per questo , acciocchè tutti quelli , che hanno

no i primi rudimenti della nostra Fede, possano toccar con mano le enormità detestabili di queste dottrine, si pubblica questo Simbolo della Fede e credenza de' detti PP., e allato ad esso il Simbolo Niceno proveniente dagli Apostoli, confermato da 318. Vescovi nel primo Concilio generale, e dall'altro pur generale adunato in Costantinopoli, tenuto *sempre* in venerazione da tutta la Chiesa *da tutti*, *e in ogni luogo*, confermato col sangue di molti Martiri, e recitato giornalmente da' Fedeli, e imparato a mente fin dalla prima fanciullezza; e siamo certi, che anche quest' istessi fanciulli confrontandogli insieme, vedranno, che il Simbolo di detti Gesuiti è pieno di errori, di eresie, e di bestemmie, le quali speriamo, che per la grazia di Dio detesteranno con tutto il cuore.

Le conseguenze, che si debbono necessariamente tirare da tutto ciò, non si rilevano quì, perchè le rileverà ogni Cristiano, che ami e tema Dio, e abbia un poco di zelo per la Fede di Gesù Cristo e per la sua Chiesa, e abbia cura della salute dell' anima sua, e non voglia ciecamente azzardarla senza riflessione, e si ricordi, che: *Est vita*, *quae videtur homini justa*, *novissima autem ejus deducunt ad mortem*, e che, *si caecus caeco ducatum praestet*, *ambo in foveam cadunt*. E pur (oh Dio!) quanti ciecamente seguono queste cieche guide, e prendono ogni lor detto per regola di Fede, e quasi per eretico, chi contradice a' loro errori; e applaudiscono, e venerano questi maestri d' iniquità senza riflettere, che vive eterno quel tremendo, giusto, e veridico Giudice, il quale *justitias judicabit*, *& illuminabit abscondita tenebrarum*, *& manifestabis consilia cordium*, *& tunc laus erit unicuique a Deo*.

Parallelo,

Parallelo, o confronto del Simbolo, che resulta dalla Dottrina de' PP. Arduino, e Berruyer con il Simbolo de' Concilii di Nicea, e di Costantinopoli.

Simbolo di Nicea, e di C. P.	*Simbolo, che risulta dalla Dottrina de' PP. Arduino, e Berruyer.*
Io credo in un solo Dio il Padre Onnipotente.	IO CREDO IN UN SOLO DIO, che *nel tempo è diventato il* Padre di un Figliuolo, che egli si è fatto nel tempo (1): ONNIPOTENTE sopra gli enti corporali, ma che non può operare tutto quel che vuole nelle volontà, nè per le volontà libere degli uomini, e *alla volontà del quale l'uomo può sempre resistere, se non è in riguardo agli effetti, per li quali non si ricerca il consenso del libero arbitrio dell'uomo* (2).
Creatore del Cielo e della Terra, di tutte le cose visibili e invisibili.	CREATORE DEL CIELO, E DELLA TERRA, DI TUTTE LE COSE VISIBILI, E INVISIBILI, eccettuate tuttavia le determinazioni delle volontà create libere, le quali determinazioni non opera Dio (3).
E in un solo Signore Gesù Cristo il Figliuolo unico di Dio.	E nella *Umanità Santa* di Gesù Cristo SOLO SIGNORE nel suo genere. Umanità, che *è stata fatta nel tempo*, IL FIGLIUOLO UNICO DI DIO (4).

IL

(1) *Hard. Comment. pag.* 249. (2) *Berruyer* 1. *part. tom.* 1. *pag.* 25., *e* 26.
(3) *Berr. ivi pag.* 58. *e* 59. *Vedi anche pag.* 60. *E tom.* 2. *pag.* 73. *tom.* 3. *pag.* 2. *Part.* 2. *tom. V. pag.* 88., *e* 161. (4) *Vedi Ardum. Com. p.* 248. 433. 808. *Berr. Part.* 2. *tom.* 8. *quest.* 2.

Simbolo di Nicea, e di C. P.

Che è nato dal Padre avanti tutti i secoli.

IL QUALE (Figliuolo di Dio) NON E' NATO DAL PADRE AVANTI TUTTI I SECOLI, ma *è stato fatto* FIGLIUOLO nel corso de' Secoli per *l'operazione del solo, e unico vero Dio*, che in questo momento è diventato suo Padre (1).

Dio di Dio, lume di lume, vero Dio di vero Dio.

Il qual (Figliuol di Dio) è un DIO subalterno e *subordinato*, che non emana dalla sustanza di DIO: Illuminato da *un lume creato e infuso*, senza essere egli medesimo la LUCE, e senza procedere eternamente da DIO, ch' è la LUCE per essenza: VERO DIO alla sua maniera per opposizione alle false divinità del Paganesimo, ma non nel senso proprio e naturale, che non conviene se non al solo e unico vero Dio, stantechè egli non procede dalla sostanza del solo e unico VERO DIO (2).

Generato, e non fatto: consustanziale al Padre.

Il qual (Figliuolo di Dio) è stato generato nella sua maniera (3), e tuttavia FATTO: *generato nel momento medesimo, e per la medesima azione esteriore*, per la quale *egli è stato fatto nel tempo il Figliuol di Dio, non* CONSUSTANZIALE AL PADRE, essendo di una sostanza infinitamente differente dalla sustanza del solo e unico vero Dio.

Per cui tutte le cose sono state fatte.

PER LO QUALE (Figliuolo di Dio) alcune cose create NON SONO STA-

TE

(1) *Berr. Part.* 2. *tom.* 8. *quest.* 1. *pag.* 2. *e segg. e pag.* 18. 86. 92. 97. *Ard. Com. pag.* 38. 136. 148. 152. 193. 244. 267. 590. 640. 652. (2) *Berr. nella sua Difesa pag.* 79. 98. 101. 105. *Ard. Com. pag.* 307. 580. 255. 294. *Berr. Part.* 3. *to.* 3. *pag.* 339. (3) *Berr. nella propria Difesa di Nancy pag.* 46. 47.

Simbolo di Nicea, e di C. P,

TE FATTE, essendo al contrario egli medesimo nel numero delle cose, che sono state fatte; ma che *Dio ha* semplicemente *avuto in vista nella produzione di un certo* genere *di cose, che hanno rapporto alla Religione, e all' ordine soprannaturale* (1).

Che per amore di noi altri uomini, e per la nostra salute discese da' Cieli, e si è incarnato del seno della Vergine Maria per l' opera dello Spirito Santo, e si è fatto Uomo.

Il qual (Figliuol di Dio) non essendo avanti la sua concezione umana, e non essendo mai avanti nel Cielo, NON E' SCESO DA' CIELI (2), NE' SI E' parimente INCARNATO, E NON S' E' FATTO UOMO. Perchè è *un assurdo il pensare, ch' un' Umanità*, o che un uomo *s' incarni, e si faccia uomo* (3). Ma essendo stato concepito DEL SENO DELLA VERGINE MARIA PER L' OPERAZIONE DELLO SPIRITO SANTO, ed essendo stato *unito dal primo momento della sua concezione alla Divinità, ch' è nel Cielo, si è abbassato, e si è umiliato fino alla condizione degli uomini i più abietti* (4); il che ha fatto PER L' AMOR DI NOI altri tra gli UOMINI, *che siamo venuti al Mondo dopo di lui*; non PER operare LA NOSTRA SALUTE, ma *per procurarci una santità, e un' adozione più perfetta, e di un ordine più perfetto* di quello, che

(1) *Berr. Part. 2. tom.* 8. *pag.* 123. 128. *Ard. Com. pag.* 247. 249. (2) *Ard. in Joann. III.* 13. *Berr. Part.* 2. *tom.* 2. *pag.* 246. *e seg.* 261. *tom.* 3. *pag.* 139.
(3) *Berr.* 2. *part. T. II. p.* 250. *e* 280. *T. IV. p.* 28. 29. 76. 79. 321. *T. V. p.* 187. 188. 229. *T. VIII. p.* 144. 145. (4) *Ard. pag.* 580. *e* 581. *Berr.* 2. *part. T. VIII. p.* 26. *e* 27. *Part.* 3. *T. III. pag.* 339. *e* 340. *Difes. &c. del Berr. p.* 199. *Vedi Mg. di Soiss. Part.* 2. *sez.* 2. *cap.* 2. *art.* 6. *T. II. p.* 54. *e segg. ediz. in* 12.

Simbolo di Nicea, e di C. P.

noi avremmo potuto acquistare, e *che tutti i Giusti, che sono stati avanti la sua venuta hanno* in effetto *acquistata* independentemente da lui, e senza *l'applicazione de' suoi meriti* (1).

Ch' è stato anche Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, ha patito, ed è stato sepolto; ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture.

IL QUAL (Figliuol di Dio) E' STATO ANCHE CROCIFISSO SOTTO PONZIO PILATO, PER NOI solamente, che siamo *nati dopo la sua venuta*; HA PATITO, *e cessando per la sua morte d'essere un uomo vivo, ha cessato anche di essere il Figliuol di Dio*. E' STATO SEPPELLITO, E IL TERZO GIORNO è stato RISUSCITATO con un *corpo* per anco *mortale*; e ritornando *per la sua Resurrezione un uomo vivo, è stato fatto nuovamente il Figliuolo di Dio di una maniera più perfetta* (2).

E salito al Cielo.

Il qual (Figliuol di Dio) E' SALITO AL CIELO, per la prima volta *il dì medesimo della sua Resurrezione per ispogliarsi di quel che aveva ancora di mortale nel suo corpo, e ne ha riportato in quello stesso giorno un corpo celeste e glorioso*; e una seconda volta quaranta giorni dopo la sua Resurrezione.

Siede alla destra del Padre.

Il qual (Figliuolo di Dio) SIEDE ALLA DESTRA DEL PADRE, del solo e unico vero Dio divenuto suo PADRE nel tempo, per essere *in secondo, o tenere il secondo luogo dopo di lui* (3).

Il

(1) *Berr. Part.* 2. *tom.* 1. *p.* 126. 127. 241. 243. 244. *tom.* 2. *p.* 241. *e seg.*
(2) *Berr. Part.* 2. *tom.* 8. *p.* 66. (3) *Ard. in Matth. XXII.* 44. *in Marc. XII.* 36.

Simbolo di Nicea, e di C. P.

Che verrà una seconda volta pieno di gloria per giudicare i vivi e i morti.

Il qual (Figliuolo di Dio) *è venuto* UNA SECONDA VOLTA PIENO DI GLORIA *per vendicarsi de' Giudei*, distruggendo la lor città, il loro tempio, e la lor sinagoga; e verrà una terza volta PER GIUDICARE I VIVI, E I MORTI (1).

Il cui Regno non avrà fine.

Dopo di che IL SUO REGNO *avrà* FINE; perchè quantunque egli debba sempre conservare il titolo di Re, *dimetterà l' esercizio e l' uso della potestà Regia, non avendo più dipoi niente da reggere e governare* (2).

Io credo nello Spirito Santo Signore, e vivificante.

Io credo nello Spirito Santo, il quale essendo distinto dal solo e unico vero Dio, Padre dell' Umanità di Gesù Cristo, e non essendo nominato se non dopo questa Umanità Santa, non può essere come essa, se non una creatura, che *uno Spirito creato*, o che *i Doni sparsi sopra gli uomini*: Spirito per conseguenza, che non è veramente SIGNORE, nè VIVIFICANTE, stante che *in Dio le Persone, come Persone, non operano al difuori, ma solamente la Natura* (3).

Che procede dal Padre, e dal Figliuolo.

Spirito CHE NON PROCEDE eternamente DAL PADRE E DAL FIGLIUOLO, non essendo in Dio nè un Padre eterno, nè un Figliuolo Eterno, ma Spirito, ch' è prodotto nel tempo

 per

(1) *Ard. e Berr. in molti luoghi.* (2) *Ard. in Corint. ep. 1. c. 15. v. 24. 25. e 28. Berr. Part. 3. tom. 2. p. 194. e segg.* (3) *Nuova difesa del P. Berr. pag. 44. Ard. in Joan. XV. 26., e XVI. 7. Berr. part. 2. tom. 5. pag. 206. e tom. 8. pag. 15. e 16.*

Simbolo di Nicea, e di C.P.

per opera del solo vero Dio, Padre della Umanità di Gesù Cristo, *che Dio ha fatto suo Figliuolo a i preghi di questa Umanità Santa* (1).

Ch'è adorato insieme e conglorificato col Padre, e col Figliuolo.

Spirito, ch'essendo, nel medesimo modo che l'Umanità di Gesù Cristo, di una natura infinitamente distante dalla natura Divina, non può senza idolatria essere adorato e conglorificato direttamente e in lui medesimo col medesimo culto supremo e di latria, il quale non appartiene, se non al solo e unico vero Dio (2).

Che ha parlato per li Profeti.

Spirito finalmente CHE NON HA PARLATO PER LI PROFETI, e che non gli ha ispirati, ma ch'è semplicemente *un Dono, per mezzo del quale Dio suggerì agli uomini, e ha loro rivelato tutto ciò, che egli vuole* (3).

Io credo la Chiesa, Una, Santa, Cattolica, e Apostolica.

IO CREDO LA CHIESA, che non è UNA, perchè ella abbraccia nella sua generalità tutte le Società o Sette Cristiane, che non si riuniscono se non nella Confessione di un piccol numero di verità capitali (4): Che non è sola SANTA, essendovi fuori del suo seno una moltitudine di veri Giusti formati dalla sola religione naturale, tanto avanti, che dopo la Nascita di Gesù Cristo (5): Che non è CATTOLICA o universale, perchè ella non rinserra nella sua estensione

(1) *Ivi.* (2) *Ivi.* (3) *Ard. in Act. IV. 15.* (4) *Ard. in Matt. V. 3. Berr. part. 1. tom. 1. praefat. pag. XI. e XXVI. Part. 2. tom. 2. pag.* 8. 40. *tom. 5. pag.* 171. *tom. 8. pag.* 233. *e* 234. (5) *Berr. Part. 2. tom. 8. quest.* 4. *e tom. 1. pag.* 126. *tom. 7. pag.* 26. *tom. 8. pag.* 239. *e* 240. *Part. 3. tom. 4. pag.* 235. *e segg. Ard. in Act. XV. 29. in Joann. III. 22.*

Simbolo di Nicea, e di C. P.

ne tutt' i Giusti di tutt' i tempi, e di tutti li paesi (1): Che non è APOSTOLICA, non essendo stata fondata da' dodici Apostoli, stantechè *nessuno* di loro *è escito della Palestina per predicare il Vangelo alle Nazioni fino alla totale distruzione di Gerusalemme*, nel qual tempo tutti, o quasi tutti gli Apostoli erano morti (2).

Io confesso un sol Battesimo istituito per la remissione de' peccati.

Io CONFESSO UN BATTESIMO, che per se stesso *non è stato subito* ISTITUITO PER LA REMISSION DE' PECCATI, ma per *fare entrare nella Chiesa di Gesù Cristo*, e di cui l'effetto è di far passare *da uno stato imperfetto*, ovvero *da una regenerazione meno perfetta, a uno stato e a una seconda regenerazione più perfetta* (3).

Io aspetto la Resurrezione de' Morti.

IO ASPETTO LA RESURREZIONE DE' MORTI, i quali resusciteranno in Gesù Cristo, supposto ch' essi siano del numero de' Giusti, che avranno creduto in lui, dopochè egli è venuto su la Terra (4).

E la vita del Secolo avvenire.

E NEL SECOLO AVVENIRE una VITA eterna, che sarà per noi altri Cristiani, (che crediamo in Gesù Cristo dopo la sua morte) di un ordine molto su-

(1) *Berr. nelle reflessioni sopra la Fede, e Ard. e Berr. in più luoghi.* (2) *Ard. in Matth. XXIII.* 34 *Berr. part.* 3 *tom.* 5. *p.* 58. *e seg.* (3) *Berr. part.* 1. *tom.* 1. *pag.* 16. *Ard. Comment. p.* 330. *col.* 1. *E in Joann. III.* 5. *Berr. Part.* 2. *tom.* 2. *p.* 240., *e segg.* (4) *Ard. in Joann. VIII.* 56. *In Hebr. XI.* 1. 4. 5. 26. *Berr. Part.* 2. *tom.* 4. *p.* 86. *tom.* 8. *pag.* 217. *e* 218. *part.* 3. *tom.* 2. *pag.* 65. *e seg. tom.* 4. *pag.* 370. 371. 384.

Simbolo di Nicea, e di C. P.

superiore a quella, di cui goderanno i Patriarchi, i Profeti, S. Gio: Battista medesimo, e tutti gli altri Giusti, che hanno preceduto il tempo della sua Passione (1). La vita beata, ma che le Sante Scritture non fanno consistere nella chiara visione di Dio, e della sua essenza divina (2).

(1) *Berr. part.* 3. *tom.* 4. *pag.* 41. *e seg.* (2) *Vedi il Mandem. di Soissons part.* 3. *cap.* 7. *tom.* 2. *pag.* 411., *e seg. tom.* 6. *pag.*207. *e seg. delle Ediz. in* 12.

F I N E.

DÉCLARATION DU ROI,

QUI ordonne que, dans six mois pour tout délai, les Supérieurs de chacune des Maisons de la Société des Jésuites seront tenus de remettre au Greffe du Conseil les Titres de leurs établissemens en France.

Donnée a Versailles le 2. Août 1761.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris: SALUT. Lorsque nous nous sommes fait remettre les Constitutions de la Société des Jesuites, qui auroient été apportées par eux au Greffe de notredite Cour de Parlement, en exécution de son Arrêt du 17. Avril dernier, nous nous sommes proposés d'en prendre connoissance par nous-mêmes, pour determiner l'usage que nous pouvions avoir à faire de notre autorité, dans une matiere qui ne peut être mise en regle que par des Lettres émanées de nous; Nous aurions en conséquence choisi des personnes de notre Conseil, pour nous en rendre compte incef-

DICHIARAZIONE DEL RE,

In cui si ordina, che tra sei mesi senz' altra dilazione li Superiori delle Case della Società de' Gesuiti sieno tenuti presentare nella Cancelleria del Consiglio li Titoli de'loro stabilimenti in Francia

Data a Versaglies alli 2. Agosto 1761.

LUIGI per la grazia di Dio Re di Francia e di Navarra: Alli nostri amati e fedeli Consiglieri della Nostra Corte del Parlamento in Parigi: SALUTE. Quando Noi ci facemmo esibire le Costituzioni della Società dei Gesuiti, che sarebbero state presentate da essi nella Cancelleria della Corte del Parlamento, in esecuzione del suo arresto delli 17. dello scorso Aprile, pensammo di farne da Noi l' esame, per determinare l' uso, che Noi di nostra autorità potessimo fare in una materia, che non può essere regolata altrimenti, se non colle nostre Lettere: ed avressimo quindi prescelto alcuni dei Nostri Consiglieri coll' incarico di rendercene prontamente informati;

A

cessamment, & nous leur aurions fait remettre en même temps plusieurs autres Piéces, qui concernent l'Institut de ladite Société, & son établissement en France. Mais le compte qu'elles nous ont rendu, en nous faisant sentir encore plus l'importance de cet objet, & l'attention qu'il exigeoit de nous, nous a fait aussi connoître qu'il étoit à propos d'y joindre l'examen des Titres d'établissement des différentes Maisons de cette Société; de maniere que nous fussions entierement en état de régler tout ce qui peut la concerner par des Lettres Patentes enregistrées en nos Cours, suivant l'ordre établi dans notre Royaume: Et comme cet objet intéresse non-seulement un des Ordres Religieux le plus répandu dans notre Royaume, mais même le Public & notre Etat, il nous a paru nécessaire de déterminer plus particulierement ce qui peut conduire a y mettre promptement l'ordre que nous désirons y apporter, soit en fixant un délai pour nous procurer les éclaircissemens dont nous pourrons avoir besoin, soit en écartant tout ce qui, dans cet intervalle, pourroit déranger les mesures que nous comptons prendre, pour expliquer définitivement nos intentions à ce sujet. A CES CAUSES &

mati; consegnando loro nel tempo stesso molte scritture concernenti all' Istituto di detta Società, ed al dilei stabilimento in Francia. Ma la relazione ch'essi ci han fatto, manifestandoci sempre più l'importanza di questo affare, e l'attenzione, che esso esiggea da Noi, ci ha fatto anche conoscere, ch' egli era a proposito di unirvi l'esame de' titoli dello stabilimento delle differenti Case della Società predetta, affinchè da Noi si possa regolar pienamente tutto ciò, che appartiene alla Società istessa con Lettere Patenti registrate nelle nostre Corti, giusta la pratica del nostro Regno. E poicchè tale oggetto interessa non solo uno degli ordini Religiosi lo più sparso nel Nostro Reame, ma ben anche il Pubblico, e lo Stato Nostro: ci è quindi sembrato necessario il determinare più particolarmente ciò, che può condurre al buon ordine, che desideramo di porvi, o con fissare un termine per ricavar quei lumi, che potrebbono bisognarci, ovvero togliendo tutto ciò, che in tale intervallo sconcertar potrebbe le misure, che stimiamo prendere, per dichiarare definitivamente la Nostra volontà sopra tale soggetto, Mossi da

& autres à ce nous mouvant, de l' avis de notre Conseil & de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & autorité Royale, nous avons, par ces Préſentes ſignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, diſons, déclarons & ordonnons, que dans ſix mois pour tout délai, à compter du jour de l' enregiſtrement des Préſentes, les Supérieurs de chacune des Maiſons de ladite Société ſeront tenus de remettre au Greffe de notre Conſeil les Titres & piéces de leurſdits établiſſemens, pour, ſur le vu d'iceux & deſdites Conſtitutions, & ſur le compte qui nous en ſera rendu par leſdites perſonnes de notre Conſeil, enſemble ſur les repréſentations qui nous auroient été adreſſées à ce ſujet par noſdites Cours, ou ſur les Mémoires que nos Procureurs Généraux en icelles auroient jugé à propos de nous envoyer, être, par nos Lettres Patentes adreſſées à noſdites Cours dans la forme ordinaire, pourvu à tout ce qui pourra concerner ledit Ordre Religieux, & ſon établiſſement en France. Au ſurplus, ordonnons que pendant un an, à compter du jour de l' enregiſtrement des Préſentes, il ne pourra être rien ſtatué ni définitivement, ni proviſoirement en noſdites Cours, ſur tout ce qui pourra con-

da queſte ed altre cagioni, col parere del noſtro Conſiglio, e di noſtra certa ſcienza, plenaria potenza, ed autorità Reale, abbiamo colla preſente da Noi ſoſcritta, detto, dichiarato, ed ordinato, diciamo, dichiaramo, ed ordiniamo, che tra 'l termine di ſei meſi ſenz' altra dilazione, da numerarſi dal dì della regiſtrazione della preſente, li Superiori di ogni Caſa della Società ſuddetta ſiano tenuti preſentare nella Cancelleria del noſtro Conſiglio li titoli, e li documenti de' ſtabilimenti loro; acciò in viſta di eſſi, e delle dette Coſtituzioni, e ſulla relazione, che ci ſi farà dai menzionati noſtri Conſiglieri, come ancora ſulle rappreſentanze, che ci faranno le noſtre Corti su tal propoſito, e ſulle memorie, che li noſtri Procuratori Generali in dette Corti avran creduto convenevole di mandarci, ſi dia con le noſtre Lettere Patenti dirette alle Corti nella forma ordinaria provvedimento a tutto ciò, che potrà riguardare il ſuddetto Ordine Religioſo, e 'l ſuo ſtabilimento in Francia. Di più ordiniamo, che per lo ſpazio di un anno dal dì della regiſtrazione della preſente, niente decider ſi poſſa dalle noſtre Corti nè difinitivamente, nè proviſionalmente ſopra ciò, che po-

concerner lesdits Institut, Constitutions & Etablissemens des Maisons de ladite Société, si ce n'est qu'il en soit autrement par nous ordonné. SI VOUS MANDONS que ces Présentes vous ayez à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles faire garder & observer, & exécuter selon leur forme & teneur : CAR tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le deuxieme jour d'Août 1761, & de notre Regne le quarante-sixieme. *Signé*, LOUIS. *Et plus bas*: Par le Roi, PHELYPEAUX. Scellée du grand Sceau de cire jaune.

potrebbe riguardare l' anzidetto Istituto, Costituzioni, e stabilimenti delle Case della Società medesima, se non quando da Noi si fosse diversamente ordinato. Quindi v' imponghiamo, che dobbiate far leggere, pubblicare, e registrar la presente, e farne eseguire il contenuto in essa secondo la sua forma e tenore, tal' essendo il nostro piacere. Da Versaglies alli 2. di Agosto 1761. e del nostro Regno 46. Segnato, *LUIGI. Pel Re, PHELYPEAUX. Suggellata col gran suggello in cera gialla.*

REGISTRÉE, oui ce réquerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée selon sa forme & teneur; sans approbation de toutes prétendues Constitutions & Institut des Prêtres, Ecoliers & autres de la Société se disant *de JESUS*; & sans que le titre de Société des Jesuites & la qualification d' *Ordre Religieux* donnée par ladite Déclaration auxdits Prêtres & Ecoliers, ni l'énoncé de titres d'Etablissement en France tant de ladite Société en général, que des Maisons particulieres d' icelles, puissent être tirées à consequence, ni leur donner autres & plus grands droits que ceu qui peuvent légitimement leur appartenir : Com-

Registrata, anche intesa l'istanza del Procuratore Generale del Re, per eseguirsi giusta la sua forma e tenore. Senza intendersi fatta approvazione di tutte le pretese Costituzioni ed Istituto de' Preti, Scolari, ed altri della Società sedicente di Gesù; *e senza che il titolo di* Società de' Gesuiti, *e la qualificazione di* Ordine Religioso *attribuita in detta Dichiarazione a tali Preti, e Scolari, nè l' espression di titolo, e di stabilimento in Francia, tanto della Società in generale, come delle Case particolari di essa, possano servire di argomento, nè forniscano altri, o maggiori dritti di quelli, che legitimamente posson loro appar-*

Comme aussi, sans que, des dispositions de ladite Déclaration qui donneroient à entendre qu'il seroit besoin de nouvelles Lettres-Patentes pour mettre en Regle l'Institut de ladite Société & son état en France, il en puisse être induit que pour juger de l'état qu'elle peut avoir en France, ou de la légitimité dudit Institut, il soit nécessaire de changer prealablement ledit état par de nouvelles Lettres-Patentes: N'entendant ladite Cour s'interdire de statuer sur ledit état quand & ainsi qu'il appartiendra, sur le vû desdites Lettres-Patentes déja obtenues par ladite Société & Arrêts d'enregistrement d'icelles: & cependant il sera sursis conformément à ladite Déclaration pendant un an à statuer sur lesdits Institut, Constitutions & Etablissemens des Maisons de ladite Société, par Arrêts définitifs ou provisoires, autres néanmoins que ceux à l'égard desquels le serment de la Cour, sa fidélité, son amour pour la Personne sacrée dudit Seigneur Roi, & son attention au repos public ne lui permettroient pas d'user de demeure & dilation suivant l'exigence des cas: A la charge que l'apport des titres concernant ladite Société ou ses Maisons particulieres établies dans le Ressort de la Cour, ordonné par ladite Décla-

ra-

partenere. Come ancora, che da tutte le disposizioni della menzionata dichiarazione, le quali darebbero ad intendere la necessità di nuove Lettere Patenti per regolare l'Istituto della Società, e suo Stato nella Francia, non si possa dedurre, che per giudicarsi dello Stato, ch'ella può avere in Francia, o della legitimità del suo Istituto, vi bisogni preventivo cambiamento per mezzo di nuove Lettere Patenti: Non intendendo la Corte del Parlamento spogliarsi del dritto di giudicare sul detto Stato quando, e come le apparterrà sopra il visto *delle Lettere Patenti già ottenute dalla detta Società, e degli arresti di Registramento delle medesime: Ed intanto in virtù di tale Dichiarazione si differirà per un anno il giudizio difinitivo, o provisionale sopra il menzionato Istituto, Costituzioni, e stabilimenti delle Case della Società; colla riserva però di quei giudizj, che il giuramento della Corte, la sua fedeltà, il suo amore per la Sagra Persona Regia, e la sua attenzione pel pubblico riposo non permetterebbono di differirne la spedizione secondo l'emergenza dei casi. Con condizione, che l'esibizione dei titoli concernenti la Società, o le Case particolari stabilite in giurisdizione della Corte del Parlamento,*

e or-

ration, sera fait au Greffe des dépôts de la Cour dans le délai porté par ladite Déclaration, pour desdits titres être par la Cour rendu audit Seigneur Roi tel compte qu' il appartiendra; même lui être par ladite Cour remis lesdits titres, expeditions d' iceux préalablement faites, ensemble collation & dépôt au Greffe de la Cour desdites expéditions: Ordonne que dans le même délai lesdits Supérieurs de chacune desdites Maisons seront tenus de remettre pareillement au Greffe des dépôts de la Cour un état signé d'eux, & par eux affirmé véritable, pardevant M. Joseph-Márie Terray, Conseiller-Rapporteur, de tous les Membres de ladite Société étant dans lesdites Maisons ou affiliés à icelles; dans lequel état seront énoncés leurs noms, surnoms, âge, pays de leur naissance, fonctions & grades dans ladite Société ou dans ses Maisons particulieres, distinction des titres de Profés de trois ou quatre vœux, de Coadjuteurs spirituels ou temporels, ou autres titres en ladite Société, date de leur Profession ou émission de vœux, desquels vœux simples ou solemnels seront joints extraits certifiés véritables & conformes aux Registres tenus d'iceux; seront pareillement par les Supérieurs remis états signés d'eux, de tous

e ordinata nella Dichiarazione, debba farsi nella Cancelleria dei depositi della Corte, tra 'l termine stabilito nella Dichiarazione medesima, per essere S.M. da detta Corte informata come conviene tanto sopra le spedizioni di essi titoli antecedentemente fatte, come ancora sopra la esibizione delle spedizioni suddette nella Cancelleria della Corte. Si ordina, che in detto termine li Superiori delle Case respettivamente saran tenuti presentare in Cancelleria dei depositi della Corte un dettaglio da lor sottoscritto e confessato per veridico in presenza del Signor Gioseppe Maria Terray Consigliere Relatore, in cui sien descritti tutti li membri della Società esistenti nelle Case, o adottati in esse; colla dichiarazione dei loro nomi, sopranomi, età, patria, fonzioni, e gradi, che tengono nella Società, o nelle Case particolari: colla distinzione dei titoli de' Professi di tre, o quattro voti; di Coadjutori spirituali, o temporali, o di altri titoli della Società; del tempo della lor professione, o emissione dei voti, de' quali (sien semplici o solenni) se ne debbono estrarre li certificati veridici, e conformi alli registri da loro tenuti. Dovranno similmente li Superiori consegnare gli

tous les biens appartenans, à quelque titre que ce soit à ladite Société dans chacune desdites Maisons, fondations acquittées en icelles & benéfices unis, desquelles unions seront par eux représentés les titres en bonne forme: Ordonne que copies collationnées seront envoyées aux Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lues, publiées & registrées; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, suivant & conformément l'Arrêt de ce jour. Sera en outre trés-humblement représenté audit Seigneur Roi, que son Parlement ne peut voir qu'avec peine que ledit Seigneur Roi semble annoncer à son Parlement par une Déclaration à lui adressante, l'établissement d'un dépôt illégal & autre que celui de la Cour pour la remise des Actes dont ledit Seigneur Roi juge devoir étre instruit pour le bien général de son Etat. A Paris, en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le six Août mil sept cens soixante-un.

Signé, *DUFRANC.*

A Paris, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, a l'Hercule, 1761.

gli stati da lor sottoscritti, colla descrizione in essi di tutti li beni spettanti per qualunque titolo alla Società, o a ciascuna delle Case; delle fondazioni acquistate da esse, e benefizj incorporati: delle quali unioni ne dovran presentare li titoli nelle debite forme. Si ordina, che le copie valide della presente si dovessero inviare ne' Baliaggi, e Siniscalcati soggetti alla giurisdizione della Corte del Parlamento, per esser ivi lette, pubblicate, e registrate; Coll' incarico a' Sostituti del Procuratore Generale del Re di darci mano, e partecipar tutto alla Corte tra 'l termine di un mese, a tenore dell'arresto di questo dì. Si rappresenterà inoltre umilmente a S. M. che il Suo Parlamento non può veder senza pena, che la M. S. sembra annunziargli con una dichiarazione a se diretta lo stabilimento di un deposito illegitimo, e diverso da quello della Corte, per ivi presentarsi gli atti, de' quali giudica S. M. doverne essere istruito, per il comune vantaggio del suo Stato -- A Parigi, nel Parlamento, con tutte le Camere unite, alli 6. Agosto 1761. Segnato -- Dufranc -- A Parigi presso P. G. Simon, Stampatore del Parlamento, nella strada dell'Arpa, all'Ercole 1761.

ARREST DE LA COUR DU PARLAMENT,

Extrait des Regiſtres du Parlement.

Du 6. Août 1761.

VU par la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, le compte rendu en ladite Cour, par l'un des Conſeillers en icelle, le 17. Avril dernier, au ſujet des Conſtitutions, Regime, & Inſtitut des Prêtres & Ecoliers, ſe-diſant de la Société *de Jeſus*; Arrêt de la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, dudit jour 17. Avril, qui ordonne que leſdits Prêtres & Ecoliers de ladite Société ſeront tenus de remettre dans trois jours au Greffe de ladite Cour, un Exemplaire imprimé des Conſtitutions de ladite Société, notamment de l'Edition faite d'icelles à Prague en 1757, & citée dans l'Ecrit imprimé ayant pour titre: *Mémoire à conſulter, & Conſultation pour les Jéſuites de France, de l'Imprimerie de L. Cellot, rue Dauphine*, 1761. ſignification faite à la Requête du Pro-

ARRESTO DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

Eſtratto dalli Regiſtri del Parlamento medeſimo.

Alli 6. Agoſto 1761.

VIſti dalla Corte del Parlamento con tutte le Camere unite la relazione fatta in detta Corte da uno dei Conſiglieri di eſſa nel dì 17. *Aprile ſcorſo ſopra le Coſtituzioni, Governo, ed Iſtituto de' Preti e Scolari ſe-dicenti della Società di Gesù: L'Arreſto della Corte con tutte le Camere unite formato nel detto dì, con cui ſi ordina, che li menzionati Preti e Scolari della ſuddetta Società ſaranno obbligati a preſentare nella Cancelleria di eſſa Corte tra 'l termine di tre giorni un eſemplare in iſtampa delle Coſtituzioni della Società, preciſamente della edizione fatta a Praga nel* 1757. *e citata nello ſcritto dato alle ſtampe, che ha per titolo:* Memoire à conſulter, & Conſultation pour les Jeſuites de France, de l'Imprimerie de L. Cellot, rue Dauphine, 1761.: *La notificazione*

di

Procureur Général du Roi, ledit jour 17. Avril 1761. dudit Arrêt, par Griveau, Huissier de la Cour, aux Superieurs des Maisons du Noviciat, du Collége, & Professe des Jésuites de cette Ville de Paris; Certificat de Saint-Jean, Greffier Civil des dépôts de la Cour du 18. Avril 1761. que deux Volumes intitulés: *Institutum Societatis Jesu, Pragæ, anno* 1757. ont été déposés par le Frere Antoine de Montigny, de la Compagnie dite *de Jesus*, Procureur Général de la Province de France; Arrêté de la Cour du 30. Mai 1761. portant que par quatre Commissaires d'icelle vérification seroit faite, & Procés-Verbal de collation dressé d'un Exemplaire en deux volumes in fol. représenté à la Cour, & intitulé: *Institutum Societatis Jesu, Pragæ, anno* 1757. sur l'exemplaire ci-dessus représenté, par ledit Greffier des dépôts; Procés-verbal dressé en la Chambre du Conseil de la Tournelle, ledit jour 30. Mai 1761. de relevée, en exécution de l'Arrêt de lad. Cour du même jour, de la collation & examen dudit Exemplaire, sur celui précédemment remis au Greffe de ladite Cour; Autre Ar-

di detto arresto fatta a richiesta del Procuratore Generale del Re nel detto dì 17. *Aprile* 1761. *alli Superiori delle Case del Noviziato, del Collegio, e Professa dei Gesuiti di questa Città di Parigi da* Griveau *Usciere della Corte: Il certificato di* Saint-Jean *Cancelliere Civile delli depositi di essa Corte in data dei* 18. *Aprile* 1761. *in cui si dichiara, che due volumi intitolati* Institutum Societatis Jesu, Pragae an. 1757. *sono stati presentati da Fr. Antonio di Montignì della Compagnia detta di Gesù, Procurator Generale della Provincia di Francia: La risoluzione presa dalla Corte nel dì* 30. *di Maggio* 1761. *in cui si stabilisce, che da quattro Commissarj di essa si facesse la verificazione, e'l processo verbale del confronto ricavato da un esemplare in due volumi in foglio presentato alla Corte, e intitolato:* Institutum Societatis Jesu, Pragae, *anno* 1757. *sull'esemplare di sopra esibito dal Cancelliere de' depositi; Il processo verbale formato nella Camera del Consiglio della* Tournelle *in detto dì* 30. *Maggio* 1761. *al dopo pranso, per esecuzion dell'arresto della Corte fatto nel giorno stesso sul confronto ed esame del menzionato esemplare con quello precedentemente esibito nella Cancel-*

Arrêté dudit jour 30. Mai 1761. de relevée, par lequel, en conséquence de la conformité desdits Exemplaires des Constitutions de ladite Société, de la même Edition faite à Prague en 1757. auroit été ordonné que l'Exemplaire précédemment apporté au Greffe de lad. Cour, seroit, suivant les intentions du Roi, remis entre les mains dudit Seigneur Roi; Arrêté de la Cour du 2. Juin dernier, portant remise de la Délibération au 3. Juillet; autre compte rendu en la Cour les 3. 4. 6. & 7. Juillet dernier, par les Gens du Roi, du contenu esdits deux Volumes, en exécution dudit Arrêté, & de l'Arrêt de la Cour du 17. Avril précédent; autre Arrêté de la Cour du 8. Juillet dernier, portant que par des Commissaires d'icelle seront vûs & examinés, tant lesdits comptes rendus par l'un des Conseillers de la Cour, & par les Gens du Roi, que ledit Exemplaire desdites Constitutions; Conclusions du Procureur Général du Roi; Oui le rapport de M. Joseph-Marie Terray, Conseiller: tout considéré:

La Cour, toutes les Chambres assemblées, reçoit, en tant que

celleria della Corte: L'altra risoluzione presa anche al dopo pranso sotto l'istesso dì 30. di Maggio 1761. colla quale in vista della conformità degli esemplari delle Costituzioni di essa Società nella stessa edizione di Praga del 1757. sarebbe stato ordinato, che l'esemplare precedentemente esibito nella Cancelleria della Corte si sarebbe rimesso al Re, in esecuzione del Sovrano volere: L'altra risoluzione della Corte delli 2. Giugno passato, colla quale fu rimessa la deliberazione al giorno 3. di Luglio: L'altra relazione fatta nella Corte ne' dì 3.4.6. e 7. di Luglio scorso dalle Genti del Re sopra ciò, che si contiene nei detti due volumi, in esecuzione della mensionata risoluzione, e dell'Arresto della Corte delli 17. Aprile precedente: L'altra risoluzione della Corte del dì 8. Luglio ultimo, dittante, che dalli Commessarj di essa saran vedute ed esaminate tãto l'enunciate relazioni fatte da uno dei Consiglieri di essa, e dalle Genti del Re, come ancora il menzionato esemplare delle Costituzioni: Le conclusioni, o sian dimande del Procurator Generale del Re: Inteso il rapporto del Sig. Giuseppe Maria Terray Consigliere, e pienamente considerato il tutto:

La Corte del Parlamento con tutte le Camere unite ammette, per

 quan-

que besoin est ou seroit, le Procureur Général du Roi Appellant comme d'abus de la Bulle commençant par le mot *Regimini*, donnée le 5. des Calendes d'Octobre 1540. par Paul III. portant pour titre: *Prima Instituti Societatis Jesu approbatio*; d'autre Bulle commençant par ces mots: *Injunctum nobis*, donnée la veille des Ides de Mars 1543. portant pour titre, *Facultas quosvis idoneos ad Soc. Jesu, sine restrictione numeri, admittendi, & Constitutiones condendi*; d'autre Bulle commençant par ces mots, *Exposcit debitum*, donnée le 12. des Calendes d'Août 1550. portant pour titre: *Confirmatio alia Instituti, cum majori, tum illius, tum aliorum Societatis Indultorum, declaratione*; d'autre Bulle commençant par ces mots, *Sacrae Religionis*, donnée le 31. Décembre 1552. portant pour titre: *Confirmatio privilegiorum Societati concessorum & aliorum nova concessio*; & généralement de toutes Bulles, Brefs, Lettres Apostoliques, concernant les Prêtres & Ecoliers de la Société se disant de Jesus, Constitutions d'icelle, Déclarations sur lesdites Constitutions, Formules de Vœux, Decrets des Généraux ou des Congré-

quanto l'è, o sarà di bisogno, il Procurator Generale del Re appellante come di abuso della Bulla che comincia Regimini, *colla data del dì 5. delle Calende di Ottobre* 1540. *spedita da Paolo III. ed intitolata* -- Prima Instituti Societatis Jesu approbatio: *Dell' altra Bulla, che principia* -- Injunctum nobis, *colla data della vigilia degl' Idi di Marzo* 1543. *che ha per titolo* -- Facultas quosvis idoneos ad Societatis Jesu sine restrictione numeri admittendi, & Constitutiones condendi: *Dell' altra Bulla, che principia* -- Exposcit debitum *colla data delli 12. delle Calende di Agosto* 1550. *e col titolo* -- Confirmatio alia Instituti cum majori, tum illius, tum aliorum Societatis Indultorum, declaratione; *Dell' altra Bulla, che comincia* -- Sacrae Religionis, *del dì* 31. *Decembre* 1552. *Intitolata* -- Confirmatio Privilegiorum Societati concessorum, & aliorum nova concessio. *E generalmente appellante di tutte le Bulle, Brevi, Lettere Apostoliche concernenti alli Preti e Scolari della Società se-dicente di Gesù; delle Costituzioni di essa, Dichiarazioni sopra le medesime, Formole di voti, Decreti dei Generali, o delle Congregazioni*

grégations générales de ladite Société, & généralement de tous autres Reglemens ou actes semblables · Notamment en ce que ledit Institut de ladite Société, seroit attentatoire à l'autorité de l'Eglise, à celle des Conciles généraux & particuliers, à celle du Saint Siége & de tous les Supérieurs Ecclésiastiques, & à celle des Souverains; en tant que d'un côté par lesdites Constitutions, le Général pourroit tout dans ladite Société, au préjudice des décisions desdits Conciles, des Bulles émanées du Saint Siége, des réglemens prescrits par tous Supérieurs Ecclésiastiques, & des Loix émanées des Princes temporels; & que d'un autre côté, aucune Puissance, ni spirituelle ni temporelle, ne pourroit rien dans ladite Société, à laquelle non-seulement auroit été attribuée la faculté de changer, casser & révoquer ses propres Constitutions, & de s'en donner de nouvelles, suivant la diversité des tems, des lieux & des objets, sans subir à cet égard aucune inspection, même de la part du Saint Siége, dont l'autorisation seroit censée attachée de plein droit à toutes les variations utiles à lad. Société; mais encore auroit été accordé, au cas qu'il in-

zioni Generali di detta Società: e generalmente appellante di tutti gli altri regolamenti, o atti simili: con specialità rispetto a tutto ciò, che il detto Istituto conterrebbe di distruttivo contro l'autorità della Chiesa, dei Concilj Generali e particolari, della Santa Sede, e di tutti li Superiori Ecclesiastici, e contro quella dei Sovrani; Imperciocchè in forza di tali Costituzioni da una parte il Generale avrebbe assoluto il dominio nella Società, in pregiudizio delle decisioni Conciliari, delle Bulle pubblicate dalla S. Sede, delli regolamenti stabiliti da tutti li Superiori Ecclesiastici, e delle leggi emanate da' Principi secolari; e dall' altra le Potenze sì spirituali, come temporali non avrebbero alcun potere sopra la Società istessa: alla quale non solo le sarebbe stato dato il dritto di cambiare, cassare, e rivocare le sue proprie Costituzioni, e formarsene delle nuove, seguendo la diversità dei tempi, dei luoghi, e degli oggetti, senza essere soggetta alla cognizione di niuno, anche dalla parte della Santa Sede, la di cui autorizazione si sarebbe creduta di pieno dritto attaccata a tutte le variazioni utili alla Società istessa; Ma ben anche nel caso che

tervint, de la part de l'Eglise, du Saint Siége, ou de quelqu'autre Puissance que ce fût, quelque acte de révocation au de réformation, de pouvoir en ce cás rétablir tour de sa propre autoritè dans l'ancien etat, & même sous telle date que voudront choisir la Société, le Général ou les Supérieurs d'icelle; le tout sans qu'il soit besoint d'obtenir même du Saint Siége, ni autorisation, ni consentement, ni confirmation (1).

En ce que sous le nom de ladite Société, un seul homme exerce-

che avvenisse per parte della Chiesa, della S. Sede, o di quale siasi altra Potenza, qualche atto di rivocazione, o riforma, le si accorderebbe il dritto di potèr tutto rimettere nell' antico stato di sua propria autorità, ed anche sotto tal data, che piacerà scegliere alla Società, al Generale, o alli Superiori di essa; senza che in ciò farsi vi abbisogni autorità, consenso, o conferma della Santa Sede (1).

La Corte ammette di più il Procuratore Generale del Re appellante

(1) Non obstantibus . . . . Generalis Concilij hujusmodi aliisque Apostolicis, necnon in Provincialibus & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, & Ordinationibus (*Bulle* Pastor. Offic. 1578. *tome* 1. *Edition de Prague*, *pag*. 64. *col*. 2.)

Decernentes . . . . nullo unquam tempore per nos, aut sedem prædictam revocari, aut limitari, vel illis derogari posse . . . . & quoties revocari, alterari, limitari vel derogari contingat, toties in pristinum, & eum, in quo ante præmissa erant, statum restitutas, de novo, & etiam sub posteriore datâ per . . . . Præpositum Generalem eligendâ, & concessas esse & fore (*Bulle* Dum indefessæ, 1571. *tom*. 1. *pag*. 43. *col*. 1.)

Et tam hactenus factas, quam in posterum faciendas Constitutiones ipsas, juxta locorum & temporum, ac rerum qualitatem, & varietatem, mutare, alterare, seu in totum cassare, & alias de novo condere possint & valeant: quæ postquam mutatæ, alteratæ, seu de novo conditæ fuerint, eo ipso apostolicâ autoritate præfatâ confirmatæ censeantur, eâdem Apostolicâ autoritate de speciali gratiâ indulgemus. (*Bulle* Injunctum nobis 1543. *tom*. 1. *pag*. 10. *col*. 2.)

Nulla persona Societatis privilegium aliquod contra communia ipsius Societatis statuta postulare audeat, aut obtentum retinere . . . . si quæ vero impetrabuntur hujusmodi à Sede Apostolicâ . . . . irrita sunt & inania . . . . nisi . . . . consentiente Societate sit derogatum. (*Compend. verbo* privileg. §. 3. *tom*. 1. *p*. 327. *col*. 1.)

Et quoties emanabunt (litteræ revocantes vel limitantes) toties in pristinum & eum in quo anteâ quomodolibet erant statum restituta, reposita, & plenarie redintegrata, ac de novo, etiam sub datâ, per Societatem, illiusque Præpositum Generalem, & alios Superiores prædictos, quandocumque eligendâ, de novo concessa, ac etiam confirmata . . . absque eo quod desuper a dictâ Sede illorum ulterior restitutio, revalidatio, confirmatio, seu nova concessio impetranda sit. (*Bulle* Ecclesiæ Catholicæ, 1590. *tom*. 1. *pag*. 104. *col*. 2.)

ceroit une puissance Monarchique sur la Société entiére, répandue dans tous les Etats, & sur l'universalité de ses Membres, & des personnes vivantes sous son obéissance, même sur celles qui seroient exemptes, même sur celles qui seroient pourvues de facultés quelconques, & que cette Puissances s'étendroit non seulement sur l'administration des biens & sur le droit de passer tous contrats, & d'annuller ceux déja faits, même en vertu de ses pouvoirs, mais seroit tellement une & entiere, que chacun de ceux qui composent ladite Société, seroit tenu de lui obéir aveuglément comme à J. C. lui-même, quelque chose que commande ce Général, sans réserve, sans exception, sans examen, & sans hésiter même intérieurement: d'apporter à l'exécution de tout ce qu'il prescrira, la même plénitude de consentement & d'adhésion qu'ils ont pour la créance des Dogmes mêmes de la foi Catholique: d'être dans ses mains comme un cadavre, ou comme un bâton dans celles d'un vieillard, où comme Abraham sous les ordres de Dieu qui lui commandoit d'immoler son Fils: en se pénétrant du principe, que tout

te come di abuso, perchè sotto il nome della Società suddetta un solo uomo esercitarebbe una potenza Monarchica sopra l'intiera Società sparsa in tutti li Stati, e sopra l'universalità de' suoi membri, e delle persone viventi sotto la sua ubbidienza, anche sopra quei che ne sarebbero esenti, e forniti di qualunque facoltà; E che tale potenza si estenderebbe non solo all' amministrazione dei beni, e sopra il dritto di formar qualunque contratto, e di cassare li già fatti, anche in forza del suo potere; ma sarebbe talmente unica ed intiera, che ciascun di loro, dei quali è composta la Società, sarebbe tenuto di ubbidirle ciecamente, come a Gesù Cristo medesimo, a qualunque ordine che il Generale darebbe, senza riserva, senza eccezione, senza esame, e senza neppure concorrervi interiore esitazione: e di portare nell' esecuzione di ciò ch' egli comanderà lo stesso pieno consenso ed attaccamento, che han per la credenza degl' istessi dogmi della Fede Cattolica: di essere in somma ciascun membro della Società come un cadavere nelle sue mani, o come un bastone in quelle di un vecchio, o pur come Abramo sotto gli ordini di Dio, che gli comandava d' immolare il suo figlio; fissandosi nel principio, che tutto

ciò,

tout ce qu' on lui commande est juste, & en abdiquant tout sentiment personnel & toute volontè propre (2).

En ce que ladite autoritè absolue s' étendroit même sur le Contrat naturel, qui liant les Membres à la Société, doit lier la Société à ses Membres;

ciò, che gli si comanda è giusto, e renunziando ad ogni suo personal sentimento, o propria volontà (2).

In oltre la Corte ammette il Procuratore Generale del Re appellante come di abuso, perchè la suddetta assoluta autorità si estenderebbe ben anche sul contratto naturale, il quale

(2) Universam gubernandi rationem . . . . Ignatius fundator . . . . Monarchicam tamen, & in definitionibus unius Superioris arbitrio contentam esse decrevit. (*Bulle* Ecclesiæ Catholicæ, *tom.* 1. *p.* 102. *col.* 1.)

Plenam in universos ejusdem Societatis socios & personas sub ejus obedientiâ degentes, ubilibet commorantes, etiam exemptos, etiam quascumque Facultates habentes, suam Jurisdictionem exerceat. (*Bulle* Licet debitum, 1549. *tom.* 1 *p.* 14. *col.* 2.)

Et item penes Præpositum generalem omnis facultas agendi quosvis contractus emptionum aut venditionum. (*Const. part.* 9. *tom.* 1. *pag.* 436. *col.* 2.)

Et quamvis aliis inferioribus præpositis, vel visitatoribus, vel Commissariis suam Facultatem communicet, (Generalis) poterit tamen approbare, vel rescindere quod illi fecerint. (*ibid. pag.* 438. *col.* 2.)

Singuli subditorum . . . . non solùm Præposito in omnibus, ad Institutum Societatis pertinentibus, parere semper teneantur; sed in illo Christum veluti præsentem agnoscant, & quantum decet venerentur. (*Bulle* Exposcit debitum, 1550. *tom.* 1. *pag.* 23. *col.* 2.)

Jubendi jus totum penes Præpositum erit. (*Bulle* Regimini, 1540. *tom.* 1. *pag.* 6. *col.* 2.

(Poterit Præpositus Generalis) in omnibus quod videbitur constituere; & semper ei obedientiam ac reverentiam, ut qui Christi vices gerit, præstari oportebit. *Const.*) *part.* 9. *tom.* 1. *pag.* 438. *col.* 2.)

Ut statuatis vobiscum ipsi, quidquid Superior præcipit, ipsius Dei præceptum esse & voluntatem: atque ut ad credenda, quæ Catholica fides proponit, toto animo assensuque vestro statim incumbitis; sic ad ea facienda, quæcumque Superior dixerit, cœco quodam impetu voluntatis parendi cupidæ, sine ullâ prorsus disquisitione feramini. Sic egisse credendus est Abraham filium Isaac immolare jussus (*Epist. Præpositi Generalis tom.* 2. *p.* 165. *col.* 2.

Sibi quisque persuadeat, quod qui sub obedientiâ vivunt, se ferri ac regi divinâ Providentiâ per Superiores suos, sinere debent, perinde ac si cadaver essent, quod quoquo versus ferri, & quâcumque ratione tractari se sinit: vel similiter, atque senis baculus, qui ubicumque & quâcumque in re velit eo uti, qui eum manu tenet, ei inservit. *Constit. part.* 6. *tom.* 1. *pag.* 408. *col.* 1.

Obedientia tum in executione, tum in voluntate, tum in intellectu sit in nobis semper omni ex parte perfecta; cum magnâ celeritate, spirituali gaudio & perseverantiâ, quidquid nobis injunctum fuerit, obeundo; omnia justa esse nobis persuadendo, omnem sententiam ac judicium nostrum contrarium cæcâ quâdam obedientiâ abnegando (*ibid. col.* 1.)

bres ; que néanmoins ladite Société ne seroit aucunement engagée de son côté ; & que tandis que tous ses Membres lui seroient définitivement liés, le Général pourroit en tout tems renvoyer chacun d' eux, sans être tenu de pourvoir à leurs besoins temporels , même les plus urgens (3).

En ce que , pour d' autant plus assûrer l' exercice de ce pouvoir absolu , l' esprit général dudit Institut, suivi dans les Constitutions , seroit de n' établir différentes Régles apparentes , qu' en les détruisant en même temps , soit par d' autres Régles opposées qui se trouveroient dans d' autres endroits des mêmes Constitutions , soit par des distinctions & exceptions de tout genre, ajoutant que dans la pratique les Membres de ladite Société ne sont obligés même sous peine de

le unendo li membri alla Società, deve similmente unire la Società alli suoi membri ; e niente meno non sarebbe questa obbligata a nulla per la sua parte: e mentre tutti li membri le starebbero definitivamente congiunti , il Generale potrebbe in ogni tempo separarne ciascun di loro, senza essere tenuto di provvederli, anche nei loro più urgenti temporali bisogni (3).

Di vantaggio la Corte ammette l'anzidetto Procuratore Generale del Re appellante come di abuso, in quanto che per maggiormente assicurar l' esercizio di un tale assoluto dominio , lo spirito generale del menzionato istituto, contenuto anche nelle Costituzioni, sarebbe, di non formare differenti regole in apparenza, se non distruggendole nel tempo stesso o con altre regole opposte, che si troverebbono in altri luoghi delle Costituzioni medesime, ovvero con delle distinzioni, ed eccezioni di ogni genere ; aggiugnendo, che nella pratica dei punti

(3) Declaramus memoratam Societatem Jesu non teneri, nec obligatam esse ad ullam subministrationem , sive congruæ sustentationis, sive alimentorum, sive alio quocumque titulo, & causâ, illis faciendam, qui post triennium probationis, & emissionis votorum simplicium , extra dictam Societatem a suis superioribus ejiciuntur , tametsi dum in eâ permanebant , ad Sacros etiam Presbyteratûs Ordines sine beneficio Ecclesiastico, ac patrimonio, & ad titulum Religiosæ paupertatis promoti fuerint; sicque & non aliter in præmissis per quoscumque judices ordinarios & delegatos . . . . . sublatâ eis & eorum cuilibet quâvis aliter judicandi & interpretandi facultate, & autoritate, judicari , & definiri debere , ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quâvis autoritate scienter, vel ignoranter, contigerit attentari , decernimus. *Bull.* Injunct. nobis . 1728. *tom.* 1. *p.* 209. *col.* 2.).

de péché véniel à aucun des points contenus dans lesdites Constitutions, à moins qu' il ne leur soit spécialement prescrit en vertu de la sainte obéissance, par le Supérieur qui a droit de juger de ce qui convient aux occasions & aux personnes, ensorte que le seul point constant seroit de faire régler & décider tout par le seul Général de ladite Société (4).

ti contenuti nelle Costituzioni li membri della Società non sono ne anche obbligati sotto pena di colpa veniale, a men che loro non sia specialmente imposta in virtù di santa ubbidienza dal Superiore, il quale ha dritto di giudicare di quel che conviene nelle occasioni, ed alle persone; In guisa che il solo costante punto sarebbe di far tutto regolare e decidere dal solo Generale della Società (4).

En

Am-

(4) Qui quidem Præpositus de consilio Consociorum, Constitutiones .... in concilio condendi autoritatem habeat, majori suffragiorum parte semper statuendi jus habente. Concilium vero intelligatur esse, in rebus quidem gravioribus, ac perpetuis, major pars totius Societatis, quæ a Præposito commode convocari poterit; in levioribus autem & temporaneis, omnes illi, qui in loco ubi Præpositus noster residebit, præsentes esse contigerit. (*Bulle* Regimini, *tom.* 1. *p.* 6. *col.* 2.) Concilium vero necessario convocandum ad condendas vel immutandas Constitutiones, & alia graviora, ut alienare, vel dissolvere domos, ac Collegia semel erecta, intelligatur esse major pars totius Societatis professæ, juxtà Constitutionum nostrarum declarationem, quæ sine magno incommodo potest a Præposito generali convocari: in aliis, quæ non ita magni momenti sunt, idem Præpositus, adjutus, quatenus ipse opportunum judicabit, fratrum suorum consilio, per seipsum ordinandi & jubendi jus totum habeat. (*Bulle* Exposcit debitum, 1550. *tom.* 1. *p.* 22. *col.* 2.)

In vestitûs itidem ratione tria observentur: primum, ut honestus ille sit; alterum, ut ad usum loci in quo vivitur, accommodatus; tertium, ut professioni paupertatis non repugnet. Videretur autem repugnare si sericis vel pretiosis pannis uteremur; a quibus abstinendum est, ut in omnibus humilitatis & submissionis debita ad majorem Dei gloriam ratio habeatur (*Const. sexta Pars. cap.* 2. §. 15. *t.* 1.*p.*410. *col.* 1.) Hoc intelligendum est in iis, quibus Domus novas vestes providet: non tamen repugnat, quod qui Societatem ingrediuntur, si panno pretiosiore aut re simili induti venerunt, eo uti possint: nec etiam si in occurrenti aliquâ occasione vel necessitate quis vestibus melioribus, honestis tamen, indueretur: sed ad ordinarium vestiendi modum eis uti non debent. Et nihilominus considerandum quod non omnes eisdem viribus naturalibus, nec sanitate corporis, nec ætate ad eam convenienti pollent: atque ita juxta majus particulare bonum hujusmodi personarum, & universale aliarum multarum, id considerandum est; &, quoad ejus fieri poterit, ad majorem Dei gloriam providendum. (*Decl. in cap. secundum ibid. pag.* 411. *col.* 2. & 412. *col* 1.)

Omnia quæ speciem habent secularis negotiationis, in colendis videlicet agris, vendendis in foro fructibus, & similibus, intelligantur prohibita esse nostris. (*Decret. secundæ Congregation.*, *n.* 61. *ibid.* 499. *col.* 1.) Cum postulatum esset quænam essent illa quæ negotiationis speciem habent, a quibus nostri juxta Canonem vigesimum quintum Congregationis secundæ abstinere jubentur; censuit Congregatio, varia illa esse, neque

En ce qu'il feroit accordé audit Inftitut toutes fortes de Privilèges, même ceux qui feroient le plus contraires aux Droits des Puiffances temporelle & fpirituelle, à ceux des Ordinaires, des Pafteurs du fecond Ordre, des Univerfités & des autres Corps Séculiers & Réguliers : & que dans le cas où on voudroit attaquer lefdits Privilèges, molefter ou inquiéter tacitement ou expreffément ledit Inftitut, il lui feroit concédé de fe nommer des Confervateurs avec faculté d' employer pour leur défenfe toutes les reffources op-

Ammette ancora la Corte il Procuratore Generale del Re appellante come di abuſo, perche ſi accordarebbono al detto Iſtituto tutti li privilegj, ed anche quelli, che ſarebbero oppoſti alli dritti delle Potenze temporale e ſpirituale, degli Ordinarj, delli Paſtori del ſecond' ordine, delle Univerſità, ed altri corpi ſecolari e regolari; e che nel caſo, che tali privilegj contraſtar ſi voleſſero, e moleſtarſi eſpreſſamente o tacitamente il detto loro Iſtituto, potrebbe la Società eleggere li Confervatori, *colla facoltà d' impiegare in loro* di-

neque omnia recenferi poffe. Inter alia tamen numerari hæc poffe : Primo, conducere agros alienos, ut ex iis lucrum & quæftum facias. Non tamen habere fpeciem negotiationis, eos conducere ad prædiorum noftrorum adminiftrationem, vel animalium noftrorum fuftentationem. Secundo, emere aliqua, ut noftrâ poftea induftriâ carius vendantur. Emere tamen animalia ad prædiorum pafcua confumenda, quæ poftea divendantur, non cenfuit negotiationis fpeciem habere; ficut nec emere quæ putantur ufibus noftrorum neceffaria, quæ fuperflua poftea vendantur. Tertio, Typographiæ fumptus pro edendis noftrorum libris fuppeditare, exemplaque damno lucroque noftro dividenda accipere : quæ res, licet abfolute negotiatio Clericis interdicta non fit, noftris tamen videtur omnino interdicenda, nec nifi graviffimas ob caufas a P. noftro permittenda. Quarto, Typographiam in collegiis habere, in quâ libri excufi, externis divendantur. In utrâque tamen Indiâ, partibufque Septemtrionalibus, pro libris piis & ad Religionem fpectantibus, fcolarumque noftrarum, cum vel Typographi defunt, vel Catholici defunt, judicio P. noftri rem totam committendam cenfuit. (*Decreta feptimæ Congregationis, n.* 84. *ibid. pag.* 607. *col.* 2. & 608. *col.* 1.) Studiose devitet (Procurator Provinciæ) omnem fpeciem negotiationis, aut quæfiti lucri, emptione, aut venditione rerum aliunde acceptarum, aut alio mittendarum, permutatione pecuniarum; aliterve. Si tamen contingeret ex negotiorum geftione lucrum aliquod fuâ quafi fponte enafci, fciat non licere ipfi de eo difponere, nifi ex judicio Provincialis, & illud omne deducendum effe in rationes, haud fecus ac cætera accepta & expenfa. (*Regulæ Procuratoris Provinciæ: t.* 2. *p.* 144. *col.* 2.)

Ne in laqueum ullius peccati . . . incidat . . . vifum eft nobis. . . nullas Conftitutiones poffe obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere; nifi fuperior ea in nomine Domini noftri Jefu-Chrifti, vel in virtute obedientiæ juberet; quod in rebus, vel perfonis illis, in quibus judicabitur, quod ad particulare unius cujufque, vel ad univerfale bonum multum conveniet, fieri poterit. (*Conftit. part.* 6. *tom.* 1. *pag.* 414. *col.* 2. & *p.* 415.)

opportunes de droit & de fait, même sans respecter la puissance Royale (5).

difesa tutti li mezzi opportuni e di legge, e di fatto, anche senza rispettarsi la potestà Reale (5).

En

Ed

(5) Societas & universi illius Socii, ac personæ, illorumque, bona quæcumque, ab omni Superioritate, Jurisdictione, & correctione Ordinariorum sunt exempta ac libera....ita quod præfati Prælati au quævis alia persona nequeat, etiam ratione delicti, seu contractus, vel rei de quâ agitur, ubicumque committatur delictum, ineatur contractus, aut re ipsa consistat, Jurisdictionem quomodolibet exercere. (*Compend. verbo* Exemptio, *tom.* I. *p.* 296. *&* 297.)

Generali..... bona..... vendere.... liti desuper habitæ, ac actioni etiam in non possessorem cedere, & reum citare, utilitatemque venditionum, & aliorum hujusmodi, vel etiam necessitatem aut aliam causam propter quam fiant, simpliciter & absque figurâ judicii cognoscere, judicare, definire, & penitus terminare libere & licite valeant..... concedimus..... Necnon quidquid secus super his a quoquam quâvis, autoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum & inane decernimus. (*Bulle* Ex debito, 1582. *tom.* I. *p.* 70. 71. *&* 72.)

Universam Societatem omniaque & singula illius.... ubilibet consistentia...... a quibusvis decimis, etiam Papalibus, prædialibus, personalibus, quartis, medietatibus, & aliis fructuum partibus, subsidiis etiam caritativis, & aliis ordinariis oneribus.... Etiam.... pro defensione Patriæ ac alias quomodolibet etiam ad Imperatorum, Regum, Ducum, & aliorum Principum instantiam, pro tempore Impositis... perpetuo liberamus. (*Bulle* Exponi nobis, 1561. *tom.* I. *p.* 32. *col.* 2. *& p.* 298. *col.* I.)

Definitum est ne quis Rex, Principes, Duces..... Nostris seu rebus seu personis audeant vel præsumant Gabellas, Talias, Datia, Collectas, etiam pro pontium refectionibus, aut viarum reparationibus.... inferre, indicere, vel imponere, aut.... exigere, sub excommunicationis & maledictionis æternæ pœnis: quas, nisi præsentium habitâ notitiâ, prorsus destiterint, ipso facto incurrant. (*Compend. verbo* Exemptio. §. 8. *tom.* I. *p.* 298. *col.* 2.)

Nec (licet) ullis Prælatis contra aliquem de Societate, vel contra alios eorum causâ, aliquam excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententiam....ferre..... irrita esse censeatur. (*Bulla* Licet debitum 1549. *tom.* I. *p.* 16. *col.* 2.)

Episcopi prohibere non possunt, ne a Dominicâ Palmarum usque ad Dominicam in Albis, administremus Sacramentum Pœnitentiæ. (*Comped. verb.* Confessarius, *tom.* I. *pag.* 285. *col.* 2.)

Christi fidelibus ipsis Eucharistiæ & alia Ecclesiastica Sacramenta, sine alicujus præjudicio ministrandi; Diœcesanorum locorum, Rectorum Parochialium & aliarum Ecclesiarum, aut quorumvis aliorum licentiâ desuper minime requisitâ. (*Bulle* Cum inter, 1545. *tom.* I. *p.* 12. *col.* I.)

Episcopi.... non possunt tamen generatim prohibere ne nostri prædicent in Ecclesiis Societatis. (*Comped. verbo* Prædicatores §. 2. *tom.* I. *p.* 325. *col.* 2.)

Omnes.... cujuscumque conditionis existant, qui..... Prædicationibus.... Fratrum Societatis....in Ecclesiis ubi ipsi concionabuntur interfuerint, diebus hujusmodi Missas & alia divina officia audire, & Ecclesiastica Sacramenta ibidem recipere, libere & licite valeant: Nec ad id, ad proprias Parochiales Ecclesias accedere teneantur. (*Bulle* Licet debitum 1549. *t.* I. *p.* 16. *col.* 2.)

Societati singulisque illius personis ac eorum familiaribus.... ut in quibuscumque causis tam civilibus quam criminalibus ac mixtis..... omnes & singulos Archiepiscopos...... & Cathedralium Ecclesiarum Canonicos...... in suos possint assumere

con-

En ce que chacune des dispositions susdites, notamment l'obligation imposée à tous les membres de ladite Société d'une obéissance aveugle dans l'exécution, comme dans l'acquiescement, envers toute volonté du Général, sans examen sur la justice d'aucun ordre émané de lui, l'étendue des prohibitions portées par lesdites Constitutions, le genre des pouvoirs attribués auxdits soi-disans Conservateurs, tendroient à compromettre la sûreté même de la personne des Rois. Que des articles plus précis encore desdites Constitutions concourroient à porter atteinte à cette sûreté; & que d'ailleurs chacun des membres de ladite Société étant obligé de se soumettre aux définitions d'icelle, dans les objets même de leur Doctrine, sur lesquels ils auroient des opinions différentes des Sentimens de l'Eglise, il ne doit & ne peut y avoir qu'une créance, une doctrine & une morale uniforme dans ladite Société, sçavoir celles qu'el-

Ed in fine si riceve l'appellazione di sopra notata, perche ciascuna delle suddette disposizioni, e specialmente l'obbligo di tutti li membri della Società a prestar cieca ubbidienza, ed eseguire, e credere la volontà del Generale, senza esaminar la giustizia di qualunque suo ordine, l'estensione delle proibizioni notate colle Costituzioni, la natura del potere attribuita alli menzionati si-dicenti Conservatori, *tenderebbono a mettere in forse la sicurezza medesima della persona dei Principi; E perchè diversi articoli più precisi delle Costituzioni concorrerebbero ad attentare contro a questa sicurezza; E quindi essendo ciascun dei membri della Società obbligato a sottoporsi alle definizioni di essa, anche riguardo alli punti della loro dottrina, ancorchè avessero opinioni differenti dai sentimenti della Chiesa, egli il membro non deve, ne può avere se non una sola credenza, una dottrina, ed una morale uniforme nella Società, cioè quelle opinio-*

conservatores & judices ordinarios.... Ipsis sic electis... aut uni eorum.... non permitterent Societatem ..... a quibuscumque personis tam sæcularibus quam Ecclesiasticis, ac quâcumque autoritate & superioritate fungentibus, quoquo modo indebite molestari . . . . detentores . . . injuriatores . . . necnon contradictores quoslibet & rebelles, etiamsi alias.... qualificati existerent . . . . per sententias, censuras & pœnas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris & facti remedia, appellatione postpositâ, compescendo. *Bulle* Æquum reputamus, 1573. *tom. 1. p. 45. col. 1.*)

Non permittentes eos.... per quoscumque.... quâcumque, etiam Pontificali, Regiâ vel aliâ autoritate fungatur, publice vel occulte, directe vel indirecte, tacite vel expresse, quovis quæsito colore ..... molestari vel inquietari. (*Bulle* Salvatoris Domini, 1576. *tom. 1. p. 58. col. 2.*)

elle jugeroit les plus accommodées au tems, les meilleures, & les plus convenables pour ladite Société (6).

Permet au Procureur-Général du Roi de faire intimer le Général & Société desdits soi-disants Jésuites sur ledit Appel comme d'abus, sur lequel les Parties auront audience au premier jour; lors du Jugement duquel Appel comme d'abus,

nioni ch' ella giudicarebbe le più accommodate al tempo, le migliori, e le più convenienti a se medesima (6).

Permette la Corte al Procuratore Generale del Re di fare intimare il Generale e Società dei suddetti se-dicenti Gesuiti sopra l' appello come di abuso, su di cui si sentiranno le parti nel primo giorno: e nell' atto di giudicare di detto appello

(6) Præcipitur in virtute sanctæ obedientiæ & sub pœnâ excommunicationis ... inhabilitatis ad quævis officia, suspensionis a divinis, & aliis Præpositi Generalis arbitrio reservatis, ne quis nostræ Societatis, publice vel privatim, prælegendo, seu consulendo, multo etiam minus libros conscribendo, affirmare præsumat, licitum esse cuique personæ, quocumque prætextu tyrannidis, reges aut principes occidere, seu mortem eis machinari. Provinciales autem qui aliquid eorum resciverint, nec emendaverint, aut non prævenerint incommoda quæ ex contrario sequi possent, efficiendo ut hoc Decretum sancte observetur, non modo prædictas pœnas incurrere, sed etiam officio privari voluit P. Claudius. *Tom.* 2. *p.* 5. *col.* 2. *cap.* 5. *tit.* de Tyrannicidio.)

In virtute sanctæ obedientiæ commendatur Provincialibus ne in suâ Provinciâ quidquam, quâcumque occasione, aut linguâ, evulgari patiantur a nostris, in quo de potestate summi Pontificis supra Reges & Principes, aut de Tyrannicidio agatur, nisi prius recognitum Romæ & probatum sit. (*ibid. col.* 2.)

Iterum ordinamus . . . ne quis in posterum hanc materiam tractet, aut Libris editis aut scriptis quibuscumque, nec publice disputet, aut doceat in Scholis: ut occasiones omnes offensionis & querelarum præcidantur. (*ibid. p.* 6. *col.* 1.)

Si quis aliquid sentiret, quod discreparet ab eo quod Ecclesia & ejus Doctores communiter sentiunt; suum sensum definitioni ipsius Societatis debet subjicere. (*Decl. in const. tom.* 1. *p.* 375. *col.* 2.)

In opinionibus etiam, in quibus Catholici Doctores variant inter se, vel contrarii sunt etiam ut conformitas, in Societate sit, curandum est. (*ibid. p.* 375. *col.* 2.)

Doctrinæ igitur differentes non admittantur, nec verbo in concionibus, vel lectionibus publicis, nec scriptis libris, qui quidem edi non poterunt in lucem, sine approbatione atque consensu Præpositi Generalis, qui eorum examinationem saltem tribus committat, sanâ doctrinâ & claro judicio in eâ facultate præditis; imo & judiciorum de rebus agendis diversitas . . . . nec quæ (conformitati & unioni) adversantur, permittenda. (*Const. part.* 3. *tom. pag.* 272. & 273.)

Si aliqua summa, vel liber Theologiæ Scholasticæ conficeretur, qui his nostris temporibus accommodatior videretur . . . (*Declar. in Const. part.* 4. *t.* 1. *p.* 397. *col.* 2.)

Omnes (ut plurimùm) eamdem Doctrinam quæ in Societate fuerit electa, ut melior & convenientior nostris, sequantur. Qui autem studiorum cursum jam peregerit, advertat ne opinionum diversitas conjunctioni charitatis noceat; & quoad ejus fieri poterit, Doctrinæ in Societate communiori se accommodet. (*Decl. in Const. part.* 8. *cap.* 1. *tom.* 1. *pag.* 426. *col.* 1.)

d' abus, feront rapportés à la Cour tous Edits, Déclarations & Lettres-Patentes duement vérifiées, en icelle concernant ladite Société, pour être, fur le tout, conjointement ftatué & ordonné ce qu' il appartiendra.

ORDONNE que le préfent Arrêt fera fignifié fans délai aux Maifons de ladite Société qui font dans la Ville de Paris, & dans un mois au plus tard à toutes Maifons occupées dans le reffort de la Cour, par ceux de ladite Société.

Et fera le préfent Arrêt, lu, publié, imprimé, & affichè partout où befoin fera.

Fait en Parlement, toutes les Chambres affemblées, le 6. Août 1761. *Signè*, DUFRANC. A PARIS, chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l' Hercule, 1761.

pello come di abufo fi riferiranno alla Corte tutti gli editti, dichiarazioni, e lettere patenti debitamente verificate, concernenti la detta Società, per poterfi fopra il tutto unitamente determinare, ed ordinare ciò, che converrà.

SI ORDINA, che il prefente arrefto farà intimato immediatamente alle Cafe della Società predetta, che fono nella Città di Parigi, e tra'l termine di un mefe al più s'intimerà a tutte le altre Cafe abitate da quelli della Società in giurisdizione del Parlamento.

E farà il prefente arrefto letto, pubblicato, impreffo, e fiffato dappertutto ove bifognerà.

Fatto nel Parlamento, con tutte le Camere unite, alli 6. Agofto 1761. -- Segnato -- Dufranc -- A Parigi, preffo P. G. Simon Stampatore del Parlamento, nella ftrada dell' Arpa, all' Ercole. 1761.

ARREST DE LA COUR DU PARLAMENT,

Du 6. Août 1761.

VU par la Cour toutes les Chambres assemblées, le compte rendu en ladite Cour par l'un des Conseillers en icelle le 8. Juillet dernier, touchant la Doctrine, Morale, & Pratique des Prêtres & Ecoliers, soi-disans de la Société de Jesus; Arrêté dudit jour, portant que ledit compte seroit communiqué au Procureur Général du Roi; autre arrêté du 18. dud. mois de Juillet, qui sur le vû des Conclusions prises par le Procureur Général du Roi, ordonne que, tant ledit compte, que ladite Doctrine, Morale, & Pratique, seront vus & examinés par des Commissaires de la Cour; Vérification faite de ladite Doctrine meurtriere & attentatoire à la sûreté des Souverains, sur les Livres imprimés de l'aveu & approbation de lad. Société, notamment:

Par *Emmanuel Sa*, Jesuite, en ses Aphorismes imprimés en 1590.

Par

ARRESTO DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

Delli 6. Agosto 1761.

VEdutasi dalla Corte con tutte le Camere unite la relazione resa in detta Corte da uno dei Consiglieri di essa li 8. *Luglio scorso sopra la dottrina, morale, e pratica dei Preti, e Scolari se-dicenti della Società di Gesù; La risoluzione di detto giorno, dettante, che la menzionata relazione sarebbe comunicata al Prorator Generale del Re; L' altra risoluzione dei* 18. *del suddetto mese di Luglio, la quale in conseguenza delle conclusioni prese dal Procuratore Generale del Re, ordina, che tanto la relazione suddetta, quanto la dottrina, morale, e pratica saranno vedute, ed esaminate dai Commissarj della Corte; La verificazione fatta della suddetta dottrina micidiale, ed attentante alla sicurezza dei Sovrani, sopra li libri impressi col consenso ed approvazione della suddetta Società, specialmente:*

Da Emanuele Sa, *Gesuita, nei suoi aforismi impressi nel* 1590.

Da

Par *Martin Antoine Delrio*, Jésuite, en son Commentaire composé en 1589. & imprimé à Anvers en 1593;

Par *Robert Person*, autrement nommé *André Philopater*, Jésuite, en son Livre imprimé à Lyoné la même anne;

Par le Livre de *Jean Aqua-Pontanus*, ou *Bridgwater*, Jésuite, imprimé pour la troisiéme fois en 1594;

Par *Robert Bellarmin*, Jésuite, en ses *Controverses* imprimées à Ingolstat en 1596;

Par *Louis Molina*, Jésuite, en son Livre *De Justitia, & Jure*, imprimé en 1602;

Par *Alphonse Salmeron*, Jésuite, en son quatriéme Tome imprimé en 1602;

Par *Gregiore de Valence*, Jésuite, dans son *Commentaire Theologique* imprimé à Ingolstat en 1603;

Par ledit *Alphonse Salmeron*, Jésuite, en son treiziéme Tome imprimé en 1604;

Par *Jean Mariana*, Jésuite, dans son Traité *De Rege & Regis institutione*, imprimé en 1605, & condamné par Arrêt de la Cour du 8. Juin 1610;

Par *Charles Scribani*, Jésuite, en son *Amphiteâtre d'Honneur*, imprimé en 1606;

En

Da Martino Antonio Delrio, *Gesuita, nel suo Commentario composto nel* 1589. *e impresso ad Anversa nel* 1593;

Da Roberto Person, *altramente detto* Andrea Filopatro, *Gesuita nel suo libro impresso a a Lione nell' istesso anno*;

Dal libro di Giovanni Acqua-Pontano, *o* Bridgwater, *Gesuita, impresso la terza volta nel* 1594;

Da Roberto Bellarmino, *Gesuita, nelle sue* Controversie *impresse a Ingolstat nel* 1596;

Da Luigi Molina *Gesuita, nel suo libro* de Justitia, & Jure, *impresso nel* 1602;

Da Alfonso Salmeron, *Gesuita, nel suo* 4. *tom. impresso nel* 1602;

Da Gregorio di Valenza, *Gesuita, nel suo* Comentario Teologico *impresso a Ingolstat nel* 1603;

Dal detto Alfonso Salmeron, *Gesuita, nel suo Terzo Tomo impresso nel* 1604;

Da Giovanni Mariana, *Gesuita nel suo trattato* De Rege & Regis institutione, *impresso nel* 1605. *e condannato con arresto della Corte dei* 8. *Giugno* 1610;

Da Carlo Scribani, *Gesuita nel suo* Anfiteatro d'onore, *impresso nel* 1606;

Nell'

En l' année 1607. par *Jean Azor*, Jésuite, en ses *Institutions Morales*, imprimées à Lyon;

Par led. *Robert Bellarmin*, Jésuite, en son Traité *De Autoritate summi Pontificis*, imprimé à Rome en 1610., & condamné par Arrêt de la Cour du 26. Novembre 1610;

Par *Jacques Gretzer*, Jésuite, en son Livre intitulé, *Vespertilio Hæreticus*, imprimé à Ingolstat en la même année 1610;

Par *Jacques Keller*, Jésuite, en son Livre intitulé *Tyrannicidium*, imprimé l'année suivante 1611;

Par *Gabriel Vasquez*, Jésuite, en son Commentaire imprimé à Ingolstat en 1612;

Par *François Suarez*, Jésuite, en son Livre intitulé, *Defensio Fidei Catholicæ*, imprimé en 1614. condamné au feu par Arrêt de la Cour du 26. Juin de la même année;

Par *Jean Lorin*, Jésuite, en son *Commentaire des Pseaumes*, imprimé à Lyon en 1617;

En la même année par *Leonard Lessius*, Jésuite, en son Traité *De Justitia & Jure*, imprimé à Anvers, pour quatriéme Edition;

Par *François Tolet*, Jésuite, en son *Instruction des Prêtres*, im-

Nell' anno 1607. da Giovanni Azor, *Gesuita nelle sue* Istituzioni Morali, *impresse a Lione;*

Dal detto Roberto Bellarmino, *Gesuita nel suo trattato* De Autoritate Summi Pontificis, *impresso a Roma nel* 1610. *e condannato con arresto della Corte dei* 26. *Novembre* 1610;

Da Giacomo Gretzero, *Gesuita nel suo libro intitolato*, Vespertilio Hæreticus, *impresso a Ingolstat nello stesso anno* 1610;

Da Giacomo Keller, *Gesuita nel suo libro intitolato* Tyrannicidium, *impresso l' anno seguente* 1611;

Da Gabriello Vasquez, *Gesuita nel suo* Comentario *impresso a Ingolstat nel* 1612;

Da Francesco Suarez, *Gesuita, nel suo libro intitolato*, Defensio Fidei Catholicæ, *impresso nel* 1614. *condannato al fuoco con arresto della Corte dei* 26. *Giugno dello stesso anno;*

Da Giovanni Lorino, *Gesuita nel suo* Comentario dei Salmi, *impresso a Lione nel* 1617;

Nello stesso anno da Leonardo Lessio, *Gesuita nel suo trattato* De Justitia & Jure, *impresso ad Anversa, per quarta edizione;*

Da Francesco Toleto, *Gesuita, nella sua* Istruzione de' Preti,

imprimée à Paris en 1619;

En 1626., par le Livre d'*Antoine Santarel*, Jésuite, flétri, par Arrêt de la Cour du 13. Mars audit an;

Par *Adam Tanner*, Jésuite, en sa *Théologie Scolastique*, imprimée à Ingolstat en 1627;

Par *Martin Becan*, Jésuite, en *ses Opuscules Theologiques*, imprimés à Paris en 1633;

Par autre Ouvrage dudit *Martin Becan*, Jésuite, imprimé à Paris en 1634;

Par *Edmond Pirot*, Jésuite, en son *Apologie des Casuistes*, imprimée en 1657;

Par *Antoine Escobar*, Jésuite, en sa *Théologie Morale*, imprimée à Lyon en 1659;

Par *Jacques Tirin*, Jésuite, en son *Commentaire sur l'Ecriture Sainte*, imprimé pour seconde Edition à Anvers en 1668;

Depuis 1688, jusqu'en 1729, par les Editions multipliées jusqu' au nombre de 50. ainsi que l'attestent les Jésuites Auteurs du Journal de Trevoux, du Livre d'*Herman Busembaum*, Jésuite;

Par *Claude Lacroix*, Jésuite, & par *Colendall*, Jésuite, Commentateur & Editeur dudit *Busembaum*.

Par *Joseph Jouvency*, Jésuite, en 1710., en son *Histoire de*

ti, *impressa a Parigi nel* 1619;

Nel 1626. *Dal libro di* Antonio Santarello, *Gesuita soppresso con arresto della Corte dei* 13. *Marzo di detto anno*;

Da Adamo Tanner, *Gesuita*, *nella* Teologia Scolastica, *impressa a Ingolstat nel* 1627;

Da Martino Becan, *Gesuita*, *ne' suoi* Opuscoli Teologici, *impressi a Parigi nel* 1633;

Da un' altra opera del detto Martino Becan, *Gesuita*, *impressa a Parigi nel* 1634;

Da Edmondo Pirot, *Gesuita*, *nella sua* Apologia dei Casuisti, *impressa nel* 1657;

Da Antonio Escobar, *Gesuita nella sua* Teologia Morale, *impressa a Lione nel* 1659;

Da Giacomo Tirino, *Gesuita nel suo* Comentario *sopra la* Scrittura Sacra, *impresso per seconda edizione a Anversa nel* 1668;

Dall' edizioni del libro D' Hermanno Busembaum, *Gesuita*, *fatte dal* 1688. *sino al* 1729., *ascendenti al numero di* 50. *come lo attestano li Gesuiti Autori del Giornale di Trevoux*;

Da Claudio Lacroix, *Gesuita*, *e da* Colendall, *Gesuita*, *Comentatore*, *ed Editore del detto Busembaum*;

Da Giuseppe Jouvency, *Gesuita*, *nel* 1710. *nella sua* Istoria

de ladite Société, condamnée par Arrêt de la Cour du 24. Mars 1713;

En Août 1729., par les Jésuites Auteurs du Journal de Trevoux, contenant les Eloges du Livre desdits *Busembaum & Lacroix*;

En 1738., par autre Edition de l' Ouvrage de *Gretzer*, Jésuite, intitulé *Vespertilio Hæreticus*;

Enfin, par *Montauzan*, Jésuite, par *Colonia*, Jésuite, & par autres Jésuites, jusqu' à la derniere Edition dudit Livre desdits *Busembaum* & *Lacroix*, Jésuites, faite en 1757;

Conclusions du Procureur Général du Roi: Oui le Rapport de Monsieur Joseph-Marie Terray, Conseiller; tout considéré;

LA COUR, toutes les Chambres Assemblées, a ordonné & ordonne que les Livres intitulés:

ria della detta Società, *condannata con arresto della Corte dei* 24. *Marzo* 1713.

In Agosto del 1729. *dai Gesuiti Autori del Giornale di Trevoux*, *che contiene gli elogj del libro dei suddetti* Lacroix, e Busembaum;

Nel 1738. *da un' altra edizione dell' opera di* Gretzero, *Gesuita*, *intitolata* Vespertilio Haereticus;

Finalmente, *da* Montauzan *Gesuita*, *da* Colonia *Gesuita*, *e da altri Gesuiti*, *fino all' ultima edizione del libro dei suddetti* Busembaum, *e* Lacroix *Gesuiti fatta nel* 1757;

Vedute le Conclusioni del Procuratore Generale del Re; *intesa la relazione del Signor Giuseppe Maria Terray Consigliere*; *e 'l tutto ben considerato*:

LA CORTE con tutte le Camere unite ha ordinato, *ed ordina*, *che li libri intitolati*:

Emmanuelis Sa, *Doctoris Theologi*, *Societatis Jesu*, *Aphorismi Confessariorum*; *Coloniæ*, 1590;

Martini Antonii Delrii ex Societate Jesu syntagma Tragædiæ latinæ; *Antuerpiæ*, 1593;

Elisabethæ Angliæ Reginæ hæresim Calvinianam propugnantis sævissimum in Catholicos sui Regni edictum, *quod in alios quoque Reipublicæ Christianæ Principes contumelias continet indignissimas*, *per D. Andream Philopatrum*; *Lugduni*, 1593;

Concertatio Ecclesiæ Catholicæ in Angliâ adversus Calvino-Papistas; *Augustæ Trevirorum*, 1594;

Dispu-

Disputationes Roberti Bellarmini e Societate Jesu de Controversiis Christianæ Fidei adversus hujus temporis hæreticos; cui accesserunt ejusdem Autoris Libri tres de Romani Imperii a Græcis ad Francos, Romani Pontificis autoritate, facta translatione; Ingolstadii, 1596;

Ludovici Molinæ, primarii quondam in Eborensi Academiâ Sac. Theol. Professoris, e Societate Jesu, de Justitiâ & Jure; Moguntiæ, 1602;

Alphonsi Salmeronis, Toletani, e Societate Jesu Theologi, Commentarii in Evangelicam Historiam & in Acta Apostolorum, tom. IV. Permissu superiorum; Coloniæ Agrippinæ, 1602;

Gregorii de Valentia Metimnensis, e Societate Jesu, Sac. Theolog. in Academiâ Ingolstadiensi Professoris: Commentariorum Theologicorum; Ingolstadii, 1603;

Alphonsi Salmeronis Toletani e Societate Jesu Theologi, Commentarii in omnes Epistolas B. Pauli & Canonicas; Tom. XIII. Permissu superiorum; Coloniæ Agrippinæ, 1604;

Clari Bonarscii Amphitheatrum honoris, in quo Calvinistarum in Societatem Jesu criminationes jugulatæ; Palæopoli Aduaticorum, 1606;

Institutionum Moralium, in quibus universæ Quæstiones ad conscientiam recte aut prave factorum pertinentes breviter tractantur; Autore Joanne Azorio, Lorcitano, Societatis Jesu, Presbytero Theologo; Lugduni, 1607;

Tyrannicidium; seu scitum Catholicorum de Tyranni internecione, autore Jacobo Kellero Societatis Jesu; Monachii, 1611;

Commentariorum ac Disputationum in primam secundæ Sancti Thomæ, Autore P. Gabriele Vasquez, Bellomontano, Theologo Societatis Jesu; Ingolstadii, 1612;

Joannis Lorini Societatis Jesu commentariorum in Librum Psalmorum; Lugduni, 1617;

De justitiâ & jure, cæterisque virtutibus Cardinalibus libri quatuor, Autore Leonardo Lessio e Societate Jesu, S. Theologiæ in Academiâ Lovaniensi Professore; Editio quarta auctior & castigatior; Antuerpiæ, 1617;

Francisci Toleti, Societatis Jesu, instructio Sacerdotum; Lutetiæ Pa-

Parisiorum, juxta exemplar Romæ editum, anno 1618; *apud Barth. Zannetum* 1619;

Adami Tanneri e Societate Jesu S. Theologiæ Doctoris, & in Academiâ Ingolstad. Profess. Theologiæ Scholasticæ; *Ingolstadii*, 1627;

Opuscula Theologica Martini Becani, Societatis Jesu Theologi Doctissimi, in Academiâ Moguntinâ Profess. ordinarii; *Parisiis*, 1633;

Summa Theologiæ Scholasticæ, auctore Martino Becano, Societatis Jesu Theologo Doctissimo, in Academiâ Moguntinâ Professore ordinario; *Parisiis*, 1634;

Apologie pour les Casuistes contre les calomnies des Jansénistes; *Paris*, 1657;

Liber Theologiæ Moralis viginti-quatuor Societatis Jesu Doctoribus reseratus, quem R. P. Antonius de Escobar & Mendoza Vallisoletanus, e Societate Jesu Theologus, in examen confessariorum digessit, addidit, illustravit; *Lugduni*, 1659;

Jacobi Tirini, Antuerpiani, e Societate Jesu, in S. Scripturam Commentarius; *Antuerpiæ*. 1668;

Hæreticus Vespertilio sub Bononiensis Epistolæ Italo-latinæ velo de perfectione & excellentiâ Jesuitici Ordinis antea delitescens, nunc quod bene vertat, in lucem extractus per Jacobum Gretserum Societatis Jesu Theologum: Jacobi Gretseri Soc. Jesu Theologi operum Tom. XI. Ratisbonæ, 1738;

Hermanni Busembaum, Societatis Jesu, Sac. Theol. Licentiati, Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio Lacroix, Societatis Jesu, Theologiæ in Universitate Coloniensi Doctore & Professore publico, editio novissima diligenter recognita & emendata ab uno ejusdem Societatis Jesu Sacerdote Theologo; *Coloniæ*, 1757;

Seront lacerés & brûlés en la Cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la Haute-Justice, comme séditieux, destructifs de tout principe de la Morale Chrétienne, enseignant une Doctrine meurtriere & abominable, non-seulemente contre

Saranno lacerati, e bruciati nell' atrio del Palagio, in fondo del grande scaliere di quello, dall'Esecutore dell' alta giustizia, come sediziosi, distruttivi d'ogni principio di Cristiana morale, insegnanti una dottrina micidiale ed abominevole, non solo contro la sicu-

tre la sûreté de la vie des Citoyens, mais même contre celle des personnes sacrées des Souverains: enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les apporter au Greffe de la Cour pour y être supprimés: fait très-expresses inhibitions & défenses à tous Libraires, de réimprimer, vendre ou débiter lesdits Livres, ou aucun d'iceux, & à tous Colporteurs, Distributeurs, ou autres, de les colporter ou distribuer, à peine d'être poursuivis extraordinairement, & punis suivant la rigueur des Ordonnances: Ordonne qu'à la requête du Procureur Général du Roi, il sera informé pardevant le Conseiller-Rapporteur pour les Témoins qui seroient en cette Ville, & pardevant les Lieutenans-Criminels des Bailliages & Sénéchaussées du ressort, & autres Juges des cas royaux, à la poursuite des Substituts du Procureur Général du Roi, contre tous ceux qui auroient contribué à la composition, approbation ou impression d'aucuns desdits Livres, ou qui les retiendroient entre leurs mains, ensémble contre tous Imprimeurs & Distributeurs desdits Livres, notamment de celui qui porte pour titre;

sicurezza della vita dei Cittadini, ma anche contro quella delle Sacre persone dei Sovrani: Impone a tutti coloro, che ne anno esemplari, di portarli nella Cancelleria della Corte, per essere soppressi: Fa espressissime inibizioni, e proibizioni a tutti li Librai di ristampare, vendere, o smaltire i suddetti libri, o alcuno di essi, ed a tutti li rivenditori, distributori, ed altri di rivenderli o distruibuirli, sotto pena di essere perseguitati estraordinariamente, e puniti secondo il rigore delle Ordinanze: Si ordina che ad istanza del Procuratore Generale del Re si prenderà l'informo presso al Consigliere Relatore per li testimonj, che saranno in questa Città, ed avanti i Luogotenenti Criminali dei Baliaggi, e Siniscalcati della giurisdizione, ed altri Giudici dei casi Reali, ad istanza dei Sostituti del Procuratore Generale del Re, contro tutti coloro, che avrebbero contribuito al componimento, approvazione, o impressione d'alcuno dei suddetti libri, o che li ritenessero presso di loro: similmente contro tutti gl'impressori, e distributori di detti libri, specialmente di quello che ha per titolo;

Hermanni Busembaum, Societatis Jesu, Sac. Theol. Licentiati, Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio La-

Lacroix, Societatis Jesu, Theologiæ in Universitate Coloniensi Doctore & Professore publico, Editio novissima diligenter recognita & emendata ab uno ejusdem Societatis Jesu Sacerdote Theologo, Coloniæ 1757.

Et pour statuer définitivement sur ce qui résulte desdits Livres & du récit fait à la Cour le 8. Juillet dernier, au sujet de l'enseignement constant & non interrompu de ladite Doctrine dans ladite Société desdits soi-disans Jésuites, ainsi que de l'inutilité de toutes déclarations, desaveux & rétractations faites à ce sujet, résultante des Constitutions desdits Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, joint la délibération à l'appel comme d'abus cejourd'hui interjetté par le Procureur General du Roi de la Bulle *Regimini*, & de tous autres Actes qui s'en sont ensuivis concernant ladite Société, sauf à disjoindre s'il y échet.

Et cependant, par provision, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ledit appel comme d'abus & objets qui y sont joints, ou autrement par la Cour ordonné, fait très-expresses inhibitions & défenses à tous Sujets du Roi, de quelqu'état, qualité & condition qu'ils soient, d'entrer dans lad. Société, soit à titre de probation ou Noviciat, soit par émission de Vœux, dits solemnels ou non so-

E per stabilire definitivamente sopra ciò, che risulta dalli notati libri, e dal rapporto fatta alla Corte li 8. Luglio ultimo riguardo all' insegnamento costante e non interrotto della detta dottrina nella Società de' menzionati si-dicenti Gesuiti, come pure alla inutilità di tutte le dichiarazioni, disapprovazioni, e ritrattazioni fatte su tal proposito, risultante dalle Costituzioni di tali Preti, Scolari, ed altri della Società, aggiunge la deliberazione all' appello come di abuso oggidì interposto dal Procuratore Generale del Re della bolla Regimini, *e di tutti gli altri atti, che ne sono seguiti concernenti la sudd. Società: salvo il dritto di separarla, e c.*

E in tanto provisionalmente, e fino a quando non si sia decretato sul detto appello come di abuso, e sugli oggetti, che vi sono uniti, o altrimenti dalla Corte ordinato, fa espressissime inibizioni, e proibizioni a tutti li Vassalli del Re, di qualunque stato, qualità, e condizione che sieno, di entrare nella suddetta Società, o sia a titolo di approvazione al noviziato, o per emissione dei voti, detti solenni,

solemnels ; & à tous Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, de les y recevoir, assister à leur ingression ou émission de vœux, en rédiger ou signer les actes ; le tout sous telles peines qu' il appartiendra : Fait pareillement inhibitions & défenses auxd. Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, de recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, dans leurs Maisons, aucun membre de ladite Société né en Pays Etrangers, même d' y recevoir tous membres de ladite Société naturels François, qui feroient à l'avenir hors du Royaume les vœux dits solemnels ou non solemnels : le tout à peine d'être, les contrevenans, poursuivis extraordinairement, & punis comme perturbateurs du repos public. Fait pareillement inhibitions & defenses par provision auxdits Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, de continuer aucunes Leçons publiques ou particulieres de Théologie ; Philosophie ou Humanités, dans les Ecoles, Colléges & Séminaires du ressort de la Cour, sous peine de saisie de leur temporel, & sous telle autre peine qu'il appartiendra ; & ce à compter du premier Octobre prochain, tant pour les Maisons de ladite Société qui sont situées à Paris, que pour

ni, o non solenni ; e a tutti li Preti, Scolari, ed altri della predetta Società di riceverli, assistere al loro ingresso, o emissione di voti, registrarne, o segnarne gli atti ; il tutto sotto quelle pene, che converranno : Fa similmente inibizioni, e proibizioni alli Preti, Scolari, ed altri della suddetta Società, di ricevere sotto qualunque pretesto nelle loro Case alcun membro della Società nato nei Paesi stranieri, come ancora di riceverví quali si siano altri membri della Società naturali Francesi, che facessero in avvenire fuori del Regno li voti detti solenni, o non solenni : il tutto sotto pena di essere li contravvenienti perseguitati estraordinariamente, e puniti come perturbatori del pubblico riposo. Fa altresi provisionalmente inibizioni e proibizioni alli detti Preti, Scolari, ed altri della suddetta Società, di continuare qualsisieno lezioni pubbliche o private di Teologia, Filosofia, o Umanità nelle Scuole, Collegj, e Seminarj della giurisdizione della Corte, sotto pena di sequestro del loro temporale, e sotto altra pena, che converrà ; e ciò s' intenda dal primo di Ottobre prossimo, tanto per le Case della Società, che sono situate in Parigi, quanto per

pour celles qui sont situées dans les Villes du ressort de la Cour, où il y auroit autres Ecoles ou Colleges que ceux de ladite Société; & du premier Avril prochain seulement pour celles qui sont situées dans les Villes du Ressort de la Cour, où il n'y auroit autres Ecoles ou Colléges que ceux de ladite Société, ou dans lesquelles ceux de ladite Société se trouveroient remplir quelqu'une des Facultés des Arts ou de Théologie dans l'Université qui y seroit établie: & néanmoins, dans le cas où lesdits Prêtres, Ecoliers ou autres de ladite Société prétendroient avoir obtenu aucunes Lettres-Patentes duement vérifiées en la Cour, à l'effet de faire lesdites fonctions de Scholarité, permet auxdits Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, de les représenter à la Cour, toutes les Chambres assemblées, dans les délais ci-dessus prescrits, pour êtres par la Cour sur le vû d'icelles & sur les Conclusions du Procureur Général du Roi, ordonné ce que de raison: Fait très-expresses inhibitions & défenses à tous les Sujets du Roi, de fréquenter, après l'expiration desdits délais, les Ecoles, Pensions, Séminaires, Noviciats & Missions desdits soi-disans Jé-

per quelle, che son situate nelle Città di giurisdizione della Corte, dove vi fossero altre Scuole, o Collegj oltre quelli della suddetta Società; e dal primo di Aprile prossimo solamente per quelle, che son situate nelle Città di giurisdizione della Corte, dove non vi fossero altre Scuole, o Collegj, oltre quelli della Società, o nelle quali quei della Società si trovassero disimpegnando qualcheduna delle facoltà delle arti, o di Teologia nella Università, che vi fosse stabilita; e nientemeno nel caso che li suddetti Preti, Scolari, o altri della Società pretendessero avere ottenuto lettere patenti debitamente verificate nella Corte, ad effetto di fare le menzionate funzioni di Scolarità, permette loro di presentarle alla Corte, con tutte le Camere unite, tra'l termine di sopra prescritto, acciò in vista di esse, e delle conclusioni del Procuratore Generale del Re, si ordinasse dalla Corte ciò, che sarà ragionevole. Fa espressissime inibizioni, e proibizioni a tutti li Sudditi del Re di frequentare (dopo che sarà spirata l'accordata dilazione) le Scuole, Pensioni, Seminarj, Noviziati, e Missioni degli sopradetti se-dicenti Ge-

Jésuites: Enjoint à tous Etudians, Pensionnaires, Séminaristes & Novices, de vuider les Colléges, Pensions, Séminaires, & Noviciats de ladite Société dans les délais ci-dessus fixés; & à tous Peres, Meres, Tuteurs, Curateurs, ou autres ayans charge de l'éducation desdits Etudians, de les en retirer ou faire retirer; & de concourir, chacun à leur égard, à l'exécution du présent Arrêt, comme de bons & fideles Sujets du Roi, zélés pour sa conservation: Leur fait pareillement défenses d'envoyer lesdits Etudians dans aucuns Colléges ou Ecoles de ladite Société tenus hors du ressort de la Cour ou hors du Royaume: le tout à peine, contre les contrevenans, d'être réputés Fauteurs de ladite doctrine impie, sacrilége, homicide, attentatoire à l'autorité & sûreté de la personne des Rois; & comme tels, poursuivis suivant la rigueur des Ordonnances: Et quant auxdits Etudians, déclare tous ceux qui continueroient, après l'expiration desdits délais, de fréquenter lesdites Ecoles, Pensions, Colléges, Séminaires, Noviciats & instructions desdits soi-disans Jésuites, en quelque lieu que ce puisse être, incapables de prendre ni recevoir aucuns

Gesuiti. Comanda a tutti li Studenti, Pensionarj, Seminaristi, e Novizj, di vuotare i Collegj Pensioni, Seminarj, e Noviziati di tale Società nel termine di sopra fissato; e a tutti li Padri, Madri, Tutori, Curatori, ed altri, che han cura dell'educazione de' suddetti Studenti, di ritirarneli, e fargli ritirare, e di concorrere per quanto da essi dipende alla esecuzione del presente arresto, come buoni, e fedeli Vassalli del Re, zelanti della sua conservazione. Proibisce loro ben anche d'inviare li suddetti Studenti in alcun Collegio, o Scuola della Società tenuta fuori della giurisdizione della Corte, o fuori del Regno; il tutto sotto pena ai contravvenienti di essere riputati fautori della esposta dottrina empia, sacrilega, micidiale, ed attentante all' autorità, e sicurezza della persona dei Re; e come tali perseguitati secondo il rigore delle Ordinanze: E rispetto alli Studenti, dichiara la Corte tutti coloro, che continueranno (dopo che sarà elasso il termine notato di sopra) a frequentare tali Scole, Pensioni, Seminarj, Noviziati, ed istruzioni de' se-dicenti Gesuiti, in qualunque luogo, che ciò possa avvenire, incapaci di prendere, o di ottenere

cuns dégrés dans les Universités, & de toutes Charges Civiles & Municipales, Offices ou Fonctions publiques; se réservant, ladite Cour de délibérer le Vendredi 8. Janvier prochain sur les précautions qu'elle jugera devoir prendre au sujet des controvenans, si aucuns y avoit.

Et désirant ladite Cour pourvoir suffisamment à l'éducation de la Jeunesse, ordonne que dans trois mois pour toute préfixion & délai, à compter du jour du présent Arrêt, les Maires & Echevins des Villes du ressort de la Cour où il n'y auroit autres Ecoles ou Colléges que ceux de ladite Société, ou dans lesquelles ceux de ladite Société rempliroient les Facultés des Arts ou de Théologie dans les Universités qui y seroient établies, comme aussi les Officiers des Bailliages & Sénéchaussées, ensemble lesdites Universités, seront tenus d'envoyer au Procureur Général du Roi, chacun séparément, Mémoires contenans ce qu'ils estimeront convenable à ce sujet, pour, ce fait, ou faute de ce faire, être par la Cour, toutes les Chambres assemblées, ordonné, sur les conclusions du Procureur Général du Roi, ledit jour Vendredi 8. Janvier prochain,

re alcun grado nelle Università, e di tutte le cariche civili, e municipali, Ufizj, o funzioni pubbliche: riserbandosi la detta Corte di deliberare nel giorno di Venerdì 8. Gennajo prossimo sopra le precauzioni, ch' Ella giudicherà dover prendere contro gli trasgressori, se alcuno ve ne fosse.

E desiderando la Corte provvedere bastantemente all' educazione della gioventù, ordina, che fra tre mesi, senz' altra dilazione, da numerarsi dal giorno del presente arresto, li Prefetti, e Consoli delle Città di giurisdizione della Corte, in cui non vi fossero altre Scuole o Collegj, oltre quelli della suddetta Società, o nelle quali quei della Società occupassero le facultà delle arti, o di Teologia, nelle Università, che vi fossero stabilite; come anche gli Ufiziali dei Baliaggi, e Siniscalcati, assiem colle suddette Università, saran tenuti d'inviare al Procuratore Generale del Re, ciascuno separatamente, le memorie contenenti ciò, che stimeranno convenevole di farsi, o non farsi a questo soggetto, per ordinarsi dalla Corte con tutte le Camere unite, e sopra le Conclusioni del Procuratore Generale del Re, nel detto giorno Venerdì 8. Gennajo prossimo

chain, ce qu'il appartiendra.

Fait dès-à-présent & par provision, très expresses inhibitions & défenses à tous Sujets du Roi, de quelque état, qualité & condition qu'ils soient, de s'aggréger ou affilier à ladite Société, soit par un vœu d'obéissance au Général d'icelle, ou autrement, ainsi qu'à tous Prêtres, Ecoliers ou autres de ladite Société, de faire ou recevoir lesdites affiliations ou aggrégations; le tout sous peine d'être poursuivis extraordinairement & punis suivant l'exigence des cas.

Comme aussi, fait ladite Cour inhibitions & défenses à tous Sujets du Roi, de quelqu'état, qualité & condition qu'ils soient, sous telles peines qu'il appartiendra; de s'assembler avec lesdits Prêtres, Ecoliers ou autres de ladite Société en leurs Maisons ou ailleurs, sous prétexte de Congrégations, Associations, Confrairies, Conférences, ou autres exercices particuliers.

Défend auxdits Prêtres, Ecoliers, & autres de ladite Société, d'entreprendre de se soustraire directement, ou indirectement, & sous quelque prétexte que ce puisse être, à l'entiere inspection, surintendance & Jurisdiction des Ordinaires.

Or-

simo, ciò, che converrà.

Fa da oggi, e provisionalmente espressissime inibizioni, e proibizioni a tutti li Vassalli del Re, di qualunque stato, qualità e condizione sieno, di aggregarsi o affiliarsi alla suddetta Società, sia per un voto di obbedienza al Generale di essa, o altrimenti, come ancora a tutti li Preti, Scolari, o altri della Società di fare o ricevere tali filiazioni, o aggregazioni: il tutto sotto pena di essere perseguitati estraordinariamente, e puniti secondo l'esigenza dei casi.

Come ancora fa la suddetta Corte inibizioni, e proibizioni a tutti li Vassalli del Re di qualunque stato, qualità, e condizione sieno, sotto quelle pene, che converranno, di unirsi cogli menzionati Preti, Scolari, o altri della Società predetta nelle loro Case, o altrove, sotto pretesto di Congregazioni, associazioni, Confraternite, Conferenze, o altri esercizj particolari.

Proibisce agl'istessi Preti, Scolari, ed altri della Società d'intraprendere a sottraersi direttamente, o indirettamente, e sotto qualunque pretesto, che possa essere, dall'intera ispezione, soprintendenza, e giurisdizione degli Ordinarj.

Or-

Ordonne que le présent Arrêt sera signifié sans délai aux Maisons de ladite Société qui sont dans la Ville de Paris, & dans un mois au plus tard, à toutes les autres Maisons occupées dans le Ressort de la Cour par ceux de ladite Société; leur enjoint de s'y conformer sous le peines y portées.

Ordonne que Copies collationnées du présent Arrêt, ainsi que de celui rendu cejourd'hui par la Cour, sur l'appel comme d'abus interjetté par le Procureur Général du Roi, de la Bulle *Regimini*, & Actes concernans ladite Société, seront envoyés à tous les Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lûes, publiées & registrées: Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour au mois: Enjoint aux Officiers desdits Siéges de veiller, chacun en droit soi, à la pleine & entiere exécution du présent Arrêt, qui sera imprimé, lu publiè & affiché partout où besoin sera. Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le 6. Août 1761. *Collationné*, Langelé -- Signé -- Dufranc -- Et le sept Août audit an mil sept cent soixante-un, à la levée de l'Audience du Rôle, les Ecrits mention-

Ordina, che il presente arresto sarà notificato immediatamente alle Case dell' accennata Società, che sono nella Città di Parigi, e fra un mese al più a tutte le altre Case occupate in giurisdizione della Corte da quelli della Società; lor prescrivendo di conformarvisi, sotto le pene di sopra espressate.

Ordina, che le Copie valide del presente Arresto, come ancora di quello fatto quest' oggi dalla Corte sopra l' appello come di abuso interposto dal Procuratore Generale del Re della bolla Regimini, *e degli atti concernenti a tale Società, saranno inviate in tutti li Baliaggi, e Siniscalcati della giurisdizione, per essere ivi lette, pubblicate, e registrate. Ordina alli Sostituti del Procurator Generale del Re di procurarne l'osservanza, e di certificarne la Corte fra un mese. Ordina agli Ufiziali dei sudd. Tribunali di vegliare, ciascuno secondo il suo dritto, alla piena, ed intiera esecuzione del presente Arresto, il quale sarà impresso, letto, pubblicato, ed affisso per ovunque sarà di bisogno. Fatto nel Parlamento, con tutte le Camere unite, alli 6 di Agosto* 1761. Collazionato *-- Langelè -- Segnato -- Dufranc -- E alli 7. di Agosto del det. an.* 1761. *in fine dell' Udienza del Registro, li scritti menzionati nel sopradetto*

tionnés en l' Arrêt ci-dessus ont été lacérés & brûlés dans la Cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l' Exécuteur de la Haute-Justice, en présence de moi Francois-Louis Dufranc, l' un des trois premiers & principaux Commis servant à la Grande Chambre, assisté de deux Huissiers de la Cour. *Signé*, Dufranc. A Paris, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlament, rue de la Harpe, à l' Hercule, 1761.

to Arresto sono stati lacerati, e bruciati nell' atrio del Palagio, in fondo del gran scaliere di quello, dall' esecutore dell' alta giustizia, in presenza di me Francesco-Luigi Dufranc, uno dei tre primi, e principali Commessarj, che servono la Camera Grande, assistito da due Uscieri della Corte. Segnato, *Dufranc. A Parigi, presso P. G. Simone, Impressore del Parlamento, nella strada dell' Arpa, all' Ercole*, 1761.

ARRETÉS DE LA COUR DU PARLEMENT,

Du 6. Août 1761.

ARRESTÉ que les Gens du Roi rendront compte demain en la Cour, toutes les Chambres assemblées, dix heures du matin, de la Publication, Affiche & Impression des deux Arrêts cejourd'hui rendus par la Cour, ainsi que de leurs significations aux Maisons de la Société des soi-disant Jésuites, qui sont à Paris; & Vendredi 8. Janvier prochain de l' exécution de tout le surplus du contenu auxdits deux Arrêts.

ARRÉSTÉ en outre que M. le Premier Président sera chargé de porter au Roi une expédition, tant du récit fait à la Cour, le 17. Avril dernier par l'un des Conseillers en icelle, que du Compte rendu par les Gens du Roi le 3. Juillet dernier & jours suivans, & du second récit fait à la Cour le 8. Juillet dernier par l'un des Conseillers en icelle, à l'effet de mettre ledit Seigneur Roi

RISOLUZIONI DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

Delli 6. Agosto 1761.

SI è risoluto, che domani alle 10. ore della mattina le Genti del Re renderanno conto alla Corte con tutte le Camere unite, della pubblicazione, fissazione, ed impressione dei due Arresti fatti quest' oggi dalla Corte; come ancora della intimazione di essi fatta alle Case della Società dei se-dicenti Gesuiti, che sono a Parigi; e Venerdì 8. del prossimo Gennajo daranno conto della esecuzione del dippiù contenuto nei suddetti due Arresti.

SI è risoluto inoltre, che il Signor Primo Presidente sarà incaricato di portare al Re un atto sì della relazione fatta alla Corte li 17. Aprile ultimo da uno dei Consiglieri di essa, come ancora del conto reso dalle Genti del Re alli 3. di Luglio ultimo, e nei giorni seguenti, e del secondo rapporto fatto alla Corte li 8. Luglio ultimo da uno dei Consiglieri di essa, per mettere la M.S. nello stato di

Roi en état de connoître par lui même l'Institut, les Constitutions, la Doctrine & la conduite constante desdits Prêtres, Ecoliers, & autres de ladite Société, se-disant de Jesus, & la nécessité indispensable où s'est trouvé son Parlement de rendre l'Arrêt de ce jour, pour préserver les Sujets du Roi, & surtout les Etudians, qui sont l'espérance & le renouvellement de l'Etat, de l'enseignement d'une doctrine aussi pernicieuse qu'exécrable.

di conoscer da se stesso sopra l'Istituto, Costituzioni, dottrina, e condotta costante dei suddetti Preti, Scolari, ed altri della Società se-dicente di Gesù; e l'indispensabile necessità, in cui si è trovato il suo Parlamento di fare l'Arresto di questo giorno, per preservare li sudditi del Re, e sopratutto li Studenti, che sono la speranza e la rinnovazion dello Stato, dall'insegnamento di una dottrina quanto perniciosa, altrettanto esecrabile.

LETTRES PATENTES DU ROI,

Pour suspendre l'exécution des Arrêts du Parlement du six de ce mois.

Données à Versailles au mois d'Août 1761.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, SALUT. Nous nous sommes fait rendre compte en notre Conseil de ce qui Nous a été remis par notre Premier Président, conformément à votre Arrêté du 6. de ce mois, & la connoissance que Nous en avons prise par Nous mêmes, Nous a confirmé de plus en plus dans la résolution où Nous étions de Nous occuper avec l' attention la plus sérieuse & la plus suivie de tout ce qui peut concerner l'Institut, les Constitutions & les Etablissemens de la Société & Compagnie des Jésuites dans notre Royaume: Un objet si important exige de notre part des mesures qui puissent Nous conduire à terminer d'une maniere sure & solide un affaire aussi intéressante pour le

LETTERE PATENTI DEL RE,

Per sospendersi l'esecuzione degli Arresti del Parlamento delli 6. di questo mese.

Date a Versaglies nel mese d'Agosto 1761.

LUigi per la grazia di Dio Re di Francia e di Navarra: Alli nostri amati e fedeli Consiglieri della Nostra Corte del Parlamento in Parigi: SALUTE. *Noi ci abbiamo fatto render conto nel Nostro Consiglio di quel tanto, che ci è stato rimesso dal Nostro Primo Presidente in seguela del Vostro Arresto delli 6. di questo mese; e la conoscenza che ne abbiamo presa da Noi stessi, sempre più ci ha confermato nella risoluzione, in cui eravamo di occuparci colla più seria e non interrotta attenzione sopra tutto ciò, che può appartenere all'Istituto, Costituzioni, e stabilimenti della Società, e Compagnia dei Gesuiti nel nostro Regno: Un' ogetto così interessante esige per parte Nostra delle misure, che possano condurci a terminare d'una maniera sicura e ferma un' affare così importante per il Pubblico, e per il*

le Public & l' avantage de nos Sujets ; & dans ce point de vûe, Nous avons jugé necessaire de prévenir tout ce qui pourroit causer quelque embarras ou retardement dans la consommation d'un ouvrage d'une si grande importance. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, nous vous mandons par ces Présentes signées de notre main, que vous ayez à surseoir à l'exécution des Arrêts par vous rendus le 6. Août présent mois pendant le délai d' un an. SI VOUS MANDONS que ces Présentes vous ayez à faire regîtrer, & le contenu en icelles garder, observer & exécuter selon leur forme & teneur : CAR tel est notre plaisir . Donné à Versailles le vingt-neuviéme jour d'Août, l'an de grace mil sept cent soixante-un, & de notre Regne le quarante-sixiéme . *Signé*, LOUIS. *Et plus bas* : par le Roi, PHELIPEAUX : & scellées du grand Sceau de cire jaune.

Regîtrées, oui ce requérant le Procureur Général du Roi, à la charge néanmoins que la surséance portée auxdites Lettres Patentes n'aura lieu que jusqu'au premier Avril prochain, auquel jour

il vantaggio dei nostri Sudditi ; ed a tal fine abbiamo stimato necessario di prevenire tutto ciò, che potrebbe cagionare qualche imbarazzo, o ritardamento nella consomazione di una opera di sì grande importanza . Per queste cagioni, ed altre, che ci hanno mosso, col parere del Nostro Consiglio, e di nostra certa scienza, piena potenza, ed autorità Reale, vi comandiamo colle presenti segnate di nostra mano, che dobbiate differire per lo spazio d' un anno l'esecuzione degli Arresti da Voi fatti alli 6. del corrente mese di Agosto. Quindi v'imponghiamo, che dobbiate far registrare le presenti, con osservarne, ed eseguirne ciò, che in esse si contiene, giusta la loro forma, e tenore : perchè tal' è il nostro piacere . Date a Versaglies alli 29. di Agosto, dell' anno del Signore 1761. e del nostro Regno 46. Segnato -- *Luigi -- E più sotto -- Per il Re -- Phelipeaux -- e suggellate col gran suggello di cera gialla.*

Registrate, anche intesa l'istanza del Procuratore Generale del Re ; a condizione però, che la dilazione contenuta nelle dette lettere patenti non aurà luogo se non fino al primo di Aprile prossimo, nel qual

jour l'Arrêt provisoire de la Cour du six Août dernier sera exécuté de plein droit, & sans approbation de la qualité de Jésuites ou Religieux de la Compagnie de Jesus, donnée par lesdites Lettres Patentes aux Prêtres & Ecoliers se disant de la Société de Jesus: comme aussi sans que la disposition dudit Arrêt concernant l'introduction dans le Royaume des Membres de ladite Société, Etrangers, ou qui feroient leurs vœux hors du Royaume, celle dudit Arrêt qui défend auxdits Prêtres & Ecoliers de se soustraire à l'inspection, surintendance & jurisdiction des Ordinaires; & enfin celles dudit Arrêt, & de l'Arrêt d'enregistrement de la Déclaration du deux Août dernier, en ce qui concerne l'envoi des titres, piéces, mémoires & états, tant de la part desdits Prêtres & Ecoliers, que de la part des Universités, Maires & Echevins des Villes, & Officiers des Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, puissent être censées comprises dans ladite surséance; & aussi sans que les procédures nécessaires pour mettre en état le Jugement de l'appel comme d'abus interjetté par le Procureur Général du Roi des Bulles, Brefs, Constitutions, for-

qual giorno l' Arresto provisionale della Corte delli 6. Agosto ultimo sarà eseguito in pieno dritto: e senza approvazione della qualità di Gesuiti, o Religiosi della Compagnia di Gesù *attribuita nelle suddette Lettere Patenti ai Preti e Scolari se-dicenti della Società di Gesù: come altresi senza che la disposizione del detto Arresto concernente l' introduzione nel Regno dei Membri di tale Società, forastieri, o che farebbero li loro voti fuori del Regno, quella del detto Arresto, che proibisce alli menzionati Preti, e Scolari di sottrarsi dalla ispezione, soprintendenza, e giurisdizione degli Ordinarj; ed in fine quelle del detto Arresto, e dell' Arresto di registramento della Dichiarazione delli 2. Agosto ultimo, sopra ciò, che riguarda la esibizione dei titoli, scritture, memorie e stati, tanto dalla parte dei detti Preti, e Scolari, quanto dalla parte delle Università, Prefetti e Consoli delle Città, ed Uficiali dei Baliaggi e Siniscalcati della giurisdizione, possano stimarsi comprese nella suddetta dilazione; ed altresi senzacchè le procedure necessarie per costruire il giudizio dell'appello come di abuso interposto dal Procuratore Generale del Re delle Bolle, Brevi,*

formules de vœux, & autres Reglemens concernant ladite Société, puissent être suspendus, & pareillement sans préjudice de l'exécution provisoire dudit appel comme d'abus; & en conséquence à la charge que pendant ladite surséance les Novices, Prêtres & Ecoliers de ladite Société, & tous autres ne pourront faire aucuns vœux solemnels ou non solemnels en ladite Société, recevoir lesdits Vœux, assister à l'émission si aucune en étoit faite, en rédiger ou signer les Actes, se faire aggréger ou affilier à ladite Société, ni recevoir lesdites aggrégations ou affiliations; à la charge en outre que pendant icelle surséance, lesdits Prêtres, Ecoliers ou autres, ne pourront tenir dans les Maisons de ladite Société ou ailleurs, aucunes Congrégations, Associations, Confrairies ou autres Exercices particuliers, ou y assister; & encore à la charge que les Leçons publiques ou particulieres de Théologie, Philosophie ou Humanités tenues par lesdits Prêtres & Ecoliers dans toutes les Villes & Lieux du Ressort de la Cour, sans distinction, ne pourront par provision être continuées après l'expiration de ladite Surséance, le tout sous les peines portées en l'Arrêt provisoire du 6. Août dernier;

vi, Costituzioni, Formole di voti, ed altri regolamenti concernenti la detta Società, possano esser sospese: e similmente senza pregiudizio dell'esecuzione provisionale del detto appello come di abuso; e quindi con condizione, che durante la sopraddetta dilazione gli Novizj, Preti e Scolari della detta Società, e tutti gli altri non potranno fare alcun voto solenne o non solenne nella Società istessa, ricevere li detti voti, assistere alla emissione, se alcuna se ne fosse fatta, formarne o segnarne gli atti, farsi aggregare o affiliare alla detta Società, nè riceversi tali aggregazioni o filiazioni; col carico inoltre, che durante questa dilazione gli accennati Preti, Scolari o altri non potranno tenere nelle Case della Società o altrove, Congregazioni, associazioni, Confraternite, o altri Esercizj particolari, o assistervi; ed ancora col carico, che le lezioni pubbliche o particolari di Teologia, Filosofia o Umanità tenute dai detti Preti e Scolari in tutte le Città e Luoghi di giurisdizione della Corte, senza distinzione, non potranno provisionalmente esser continuate dopo l'anzidetta dilazione: il tutto sotto le pene contenute nell'Arresto provisionale delli 6. Agosto ul-

nier ; & cependant ladite Cour a arrêté que M. le Premier Préſident ſe rendant ce jourd' hui près du Roi en exécution de ſes ordres, repréſentera audit Seigneur Roi, que ſi ſon Parlement, pour ſe conformer à l'intention qu' a ledit Seigneur Roi de prendre encore de plus grands éclairciſſemens, s' eſt ſoumis avec reſpect aux ordres exprès & réitérés dudit Seigneur Roi, en enregiſtrant leſdites Lettres Patentes, il ne peut diſſimuler audit Seigneur Roi, combien il en a coûté aux ſentimens du cœur des Magiſtrats qui compoſent ſon Parlement, pour donner audit Seigneur Roi ce témoignage de ſon obéiſſance; qu'il ſera en outre repréſenté audit Seigneur Roi par M. le Premier Préſident, que les Arrêts que ſon Parlement a rendus le ſix Août dernier, portent ſur des objets qui intéreſſent eſſentiellement la ſureté de la Perſonne des Souverains, la tranquillité des Etats, les principes des mœurs, l' éducation ſi précieuſe de la Jeuneſſe, le bien & l'honneur de la Religion; qu'en conſéquence ledit Seigneur Roi ſera ſupplié de vouloir bien ſe convaincre combien il eſt important pour ſa Perſonne Sacrée, pour ſa poſtérité, pour l'etat entier, que le zéle de ſon Parlement n' éprou-

ultimo ; e frattanto la Corte ha ſtabilito, che il Signor Primo Preſidente portandoſi queſto giorno dal Re in eſecuzione dei ſuoi ordini rappreſenterà alla M. S. che ſe il ſuo Parlamento per conformarſi all' intenzione ch' Ella ha di prendere ancora maggiori lumi, ſi è ſottomeſſo con riſpetto agli ordini eſpreſſi e reiterati della Maeſtà Sua in regiſtrare le dette Lettere Patenti, non può però diſſimulare a Sua Maeſtà quanto ne abbia coſtato ai ſentimenti del cuore dei Magiſtrati, che compongono il ſuo Parlamento, per darle queſta teſtimonianza di ſua ubbidienza. E inoltre ſi rappreſenterà al Re dal Primo Preſidente, che gli Arreſti, che il ſuo Parlamento ha fatto alli 6. Agoſto ultimo, riguardano degli oggetti, che intereſſano eſſenzialmente la ſicurezza della perſona dei Sovrani, la tranquillità degli Stati, li principj dei coſtumi, l' educazione tanto prezioſa della gioventù, il bene e l' onore della Religione; e che in conſeguenza Sua Maeſtà ſarà ſupplicata di volerſi ben convincere quanto ſia importante per la ſua Sacra Perſona, per la ſua poſterità, per lo Stato intiero, che il zelo del ſuo Parlamento non ſperimenti in

n'éprouve déformais aucun obftacle fur des objets d' une fi grande conféquence . Ordonne que lefdites Lettres Patentes feront imprimées, publiées & affichées, & copies collationnées envoyées aux Bailliages , Sénéchauffées & Univerfités du Reffort, pour y être lûes, publiées & regiftrées . Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d' y tenir la main, & d' en certifier la Cour dans le mois, fuivant l' Arrêt de ce jour . A' Paris en Parlement, toutes les Chambres affemblées, le fept Septembre mil fept cens foixante-un. *Signé*, Dufranc -- A' Paris, chez P. G. Simon, Imprimeur, du Parlement, ruë de la Harpe, à l' Hercule.

in appreffo alcun'oftacolo rifpetto ad oggetti di si gran confeguenza : Ordina che le dette Lettere Patenti faranno impreffe , pubblicate ed affiffe , e le copie valide mandate nei Baliaggi , Sinifcalcati , ed Univerfità della giurifdizione , per effere ivi lette , pubblicate , e regiftrate . Impone ai Softituti del Procurator Generale del Re di darvi mano, e certificarne la Corte fra un mefe, a tenore dell' Arrefto di quefto giorno . A Parigi nel Parlamento , con tutte le Camere unite, alli 7. *Settembre* 1761. Segnato, *Dufranc -- A Parigi, preffo P. G. Simone, Stampatore del Parlamento, nella ftrada dell' Arpa , all' Ercole.*

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT,

Du trois Septembre 1761.

VU par la Cour, toutes les Chambres assemblées, le compte rendu en ladite Cour par l'un des Conseillers en icelle le 8. Juillet dernier, touchant la Doctrine Morale & Pratique des Prêtres & Ecoliers soi-disans de la Société de Jesus; arrêté dudit jour, portant que ledit compte seroit communiqué au Procureur Général du Roi: autre arrêté du 18. dudit mois de Juillet, qui, sur le vû des Conclusions prises par le Procureur Général du Roi, ordonne que tant ledit compte que ladite Doctrine Morale & Pratique seront vûs & examinés par des Commissaires de la Cour; autre arrêté du 31. Août dernier, portant entre autres choses, que des Commissaires de la Cour s'assembleront pour être par iceux vérifiés & collationnés sur les Livres composés & publiés par lesdits soi-disans Jésuites, les extraits des assertions que lesdits soi-disans Jésuites ont dans tous les tems & perséveremment

ARRESTO DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

Delli 3. Settembre 1761.

VIsto dalla Corte con tutte le Camere unite il rapporto fatto in detta Corte da uno dei Consiglieri di essa alli 8. *Luglio ultimo riguardo alla dottrina, morale, e pratica dei Preti, e Scolari se-dicenti della Società di Gesù; la risoluzione del giorno istesso, colla quale si ordina, che la detta relazione sarebbe comunicata al Procurator Generale del Re; l'altra risoluzione delli* 18. *di detto mese, colla quale in vista delle conclusioni fatte dal Procurator Generale del Re, si ordina, che tanto la sopraddetta relazione, come ancora una tale dottrina, morale e pratica saran vedute ed esaminate dai Commessarj della Corte; l'altra risoluzione delli* 31. *Agosto ultimo, dittante fra l'altre cose, che li Commessarj della Corte si uniranno per verificare e confrontare sopra i libri composti e pubblicati dai detti se-dicenti Gesuiti, gli estratti delle proposizioni, che li detti se-dicenti Gesuiti hanno*

G

ment soutenues, enseignées & publiées, notamment touchant l' autorité des Souverains, l' indépendance de leur Couronne, la sûreté publique, & celle de la Personne sacrée des Rois; vérification & collation faites par les Commissaires de la Cour, les premier & deux Septembre, présent mois, desdits extraits sur lesdits Livres imprimés & publiés de l'aveu & approbation de ladite Société, desquels extraits & de la traduction d'iceux, lecture a été faite en la Cour, toutes les Chambres assemblées, ce jourd'hui trois Septembre, présent mois: Vu aussi le Livre imprimé, ayant pour titre:

hanno in ogni tempo, e perseverantemente sostenuto, insegnato e pubblicato, particolarmente rispetto all' autorità dei Sourani, all' indipendenza del loro Imperio, alla sicurezza publica, ed a quella della persona sacra dei Re; la verificazione, e confronto fatto dai Commessarj della Corte nelli giorni 1. e 2. di Settembre, in mia presenza, degli anzidetti estratti sopra li libri impressi e pubblicati col permesso e approvazione della Società, li quali estratti, e la traduzione di essi si sono letti nella Corte, con tutte le Camere unite questo giorno 3. Settembre in mia presenza; Visto ben anche il libro impresso, e intitolato:

Historiæ Sacræ & Profanæ Epitome ab Horatio Tursellino contexta. Editio nova. Hac ab Editione remoti sunt Numeri Romani, iique expressis verbis redditi sunt in Tironum gratiam. Lutetiæ Parisiorum, apud viduam Brocas, via Jacobea, prope fontem Sancti Benedicti, ad insignia capitis Sancti Joannis, 1731.

L' Arrêt de la Cour du 23. Février 1733. & l'expédition d' un Decret rendu en exécution dudit Arrêt par l' Université de cette Ville, le 24. Mars 1733. & la Requête du Procureur Général du Roi, tendante à ce qu' il plût à la Cour homologuer ladite Conclusion de l' Université de Paris, dudit jour 24. Mars 1733. dont la teneur ensuit:

L' Arresto della Corte delli 23. Febbrajo 1733. e la spedizione di un decreto fatto per l' osservanza del detto Arresto dalla Università di questa Città alli 24. Marzo 1733. e la dimanda del Procurator Generale del Re, per ottener dalla Corte la ratifica del menzionato decreto della Università di Parigi di detto giorno 24. Marzo 1733. che è del tenore seguente:

EX-

EXTRACTUM e Commentariis Universitatis.

Anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo tertio, die vigesima quarta mensis Martii, habita sunt Comitia Præclaræ Artium Facultatis apud Mathurinenses, ad eligendum Rectorem.

Supplicandi potestate factâ, octo accesserunt Supplices. . . . . . auditus est M. Edmundus Pourchot, de his Supplicibus referens: tum jussit amplissimus Rector, Supplices, & si qui essent non Magistri Academici, e Comitio recedere, habuitque hanc Orationem.

Oratio amplissimi Rectoris.

Quoniam inter ea quæ gessimus, si quæ sunt relatu digna, non dubito quin apud singulos Ordines relata fuerint ab ornatissimis Procuratoribus, quorum ex consilio & sententia fecimus ea, exponere supersedeo nunc, ne diutius vos inutili oratione detineam, Proc orn., Proceres Acad. Et sane ad ea quæ horumce Comitiorum propria sunt, protinus vos sine ulla verborum ambage dimitterem, nisi me meo munere defungi properantem nonnulla revocarent, de quibus apud vos conticescere nec res nec tempus patiuntur.

Ac primum omnium, en instat annuæ militiæ, seu anni Academici pars altera: exurgunt Magistris Academicis novi labores, qui quales quantique futuri sint, ultro expectant compita, ut indices tabulæ palam declarent.

Veniant igitur in partem operis, locumque iis in tabulis pro suo jure occupent optimæ quique Scriptores notæ, quales Patres nostri usque approbarunt, quales sapientissima illa ultimæ reformationis statuta indigitant; emendatis tamen & recisis quæcumque sunt in aliquibus morum sanctitati minus consentanea. Expungantur autem, & alio facessant, *si qui aut spurium stili genus, aut* suspectam *Doctrinam in se continent.*

Expungatur imprimis Scriptor ille neotericus, qui juvenum manibus terendus aliquot in locis *male traditur; quem in conscribenda orbis Christiani Historia longe magis sermonis latini regulis, quam antiquæ & verissimæ Doctrinæ ab Ecclesia Gallicana sanctissima cura retentæ congruentem reperias; qui in brevissimo, quo totius*

 mundi

mundi Historiam a prima origine ad hæc usque fere tempora summatim complexus est, opere, omnes Imperatores ac Reges Regno, sive, ut ipse loquitur, Regni Jure, *a Summis Pontificibus* exutos *diligenti cura recenset, non modo nulla data improbantis voce*, sed aperta quandoque cum approbantis significatione; *qui Henricum Magnum, Galliæ Regem invictissimum, nullibi* Regis *nomine appellat, priusquam fuit Ecclesiæ Romanæ* reconciliatus; *qui denique de sacro & Oecumenico Basileensi Concilio parum decenter loquitur, ac parum religiose. Ejusmodi Librum, ut a scholis nostris eliminandum curem, etsi non ultro inclinaret animus, cogeret me tamen recens illud quod mense proxime elapso a suprema Parisiensi Curia prodiit Senatus-Consultum, mihi Rectori ab illustrissimo Procuratore Catholico, per publicum apparitorem rite delatum, sive, ut loquuntur, significatum, quo cavetur ne quid doceatur aut legatur publice, quo possint sacræ Doctrinæ Gallicanæ Capita, Ecclesiæque nostræ libertates directe vel indirecte lædi atque labefactari... Audito M. Edmundo Pourchot, Syndico, dimissæ Nationes ad deliberandum, ac deinde in Comitium regressæ, per ornatissimos Procuratores declararunt se supplicibus omnibus indulgere. Secundo, rata & grata habere quæcumque fuerunt ab amplissimo Rectore per suum trimestrem magistratum acta & gesta, eoque nomine, amplissimo Rectori decernere litteras commendatitias honorificentissimas. Tertio, postulare se ut oratio quam amplissimus Rector mox habuerit, in Commentariis Universitatis describatur. Quarto, & ita conclusit amplissimus Rector.* Signatum, *N. PIAT*, Rector.

Extractum est e Commentariis Universitatis, & collatum cum autographo, per me Universitatis Scribam, die secunda Septembris anno millesimo septingentesimo sexagesimo primo. Signé, *Fourneau, avec paraphe*.

Conclusions du Procureur Général du Roi; oui le Rapport de M. Joseph-Marie Terray, Conseiller: tout considéré:

LA COUR, toutes les Chambres assemblées, a ordonné & ordonne que le Livre imprimé, ayant pour titre:

Vedute le Conclusioni del Procurator Generale del Re; intesa la relazione del Sig. Giuseppe Maria Terray Consig. e'l tutto considerato:

La Corte con tutte le Camere unite ha ordinato, e ordina, che il libro impresso, e intitolato:

Hi-

Historiæ Sacræ & Profanæ Epitome ab Horatio Tursellino contexta. Hac ab Editione remoti sunt Numeri Romani, iique expressis verbis redditi sunt in Tironum gratiam. Editio nova. Lutetiæ Parisiorum apud viduam Brocas, via Jacobea, prope fontem S. Benedicti, ad insignia capitis S. Joannis 1731.

sera lacéré & brûlé en la cour du Palais au pied du grand escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la haute Justice; notamment comme tendant par tout son contexte, & par l'exposition insidieuse des faits, dont aucuns sont altérés, à inspirer aux jeunes Etudians, pour l'instruction desquels ledit Livre a été composé, des préjugés dangereux contre la nature & les droits de la Puissance Royale, son indépendance pleine & absolue, quant au temporel, de toute autre Puissance qui soit sur la terre, & la sûreté inviolable de la Personne Sacrée des Souverains. Enjoint à tous ceux qui ont des Exemplaires dudit Livre, de les apporter au Greffe Civil de la Cour, pour y être supprimés. Fait très-expresses inhibitions & défenses à tous Imprimeurs, Libraires, d'imprimer, vendre ou débiter ledit Livre, & à tous Colporteurs, Distributeurs & autres, de le colporter ou distribuer, à peine d'être poursuivis extraordinairement, & punis suivant la rigueur des Ordonnances. A ladite

sarà lacerato e bruciato nel Cortile del Palagio in fondo del gran scaliere di esso, dall' Esecutore dell' alta giustizia; spezialmente come tendente in tutto il suo contesto, e nell' esposizione dei fatti, alcuni dei quali sono alterati, a ispirare ai giovani Studenti (per l' istruzione dei quali il detto libro è stato composto) certi pregiudizj nocevoli alla natura e alli dritti della potestà Reale, sua indipendenza piena ed assoluta, riguardo al temporale, da ogni altra Potenza che sia sopra la Terra, e alla sicurezza inviolabile della Persona Sacra dei Sovrani. Comanda a tutti coloro, che hanno esemplari di detto libro di portarli al Cancelliere Civile della Corte, per esser ivi soppressi. Fa espressissime inibizioni e proibizioni a tutti li Stampatori, e Librari di stampare vendere o smaltire il detto libro, e a tutti li Rivenditori, Distributori o altri di rivenderlo, o distribuirlo, sotto pena di essere perseguitati estraordinariamente, e puniti secondo il rigore delle Ordinanze. Ha la

dite Cour, homologué & homologue le Decret rendu par l'Université de cette Ville le 24. Mars 1733. en exécution de l'Arrêt de la Cour du 23. Février de la même année. Ordonne que ledit Arrêt & ledit Decret seront exécutés. Fait ladite Cour très-expresses inhibitions & défenses à tous Professeurs & Suppôts des Universités, & à tous autres, d'enseigner dans les Ecoles publiques ou ailleurs ledit Livre ayant pour titre :

la detta Corte ratificato e ratifica il Decreto reso dalla Università di questa Città sotto li 24. Marzo 1733. in esecuzione dell' Arresto della Corte de' 23. Febbrajo dello stesso anno. Ordina che tale Arresto, e Decreto saranno eseguiti. Fa la Corte espressissime inibizioni e proibizioni a tutti li Professori e Prepositi delle Università, e ad ogni altro, d' insignare nelle Scuole pubbliche o altrove il detto libro, intitolato:

Historiæ Sacræ & Profanæ Epitome ab Horatio Tursellino contexta. Hac ab Editione remoti sunt Numeri Romani, iique expressis verbis redditi sunt in Tironum gratiam. Editio nova. Lutetiæ Parisiorum, apud viduam Brocas, via Jacobea prope fontem S.Benedicti, ad insignia Capitis S. Joannis 1731.

ni aucunes propositions qui puissent tendre directement ou indirectement à affoiblir ou altérer les véritables principes sur la nature & les droits de la Puissance Royale, son indépendance pleine & absolue, quant au Temporel, de toute autre autorité qui soit sur la Terre, & la sûreté inviolable de la Personne sacrée des Souverains; le tout sous peine d'être les contrevenans poursuivis extraordinairement & punis suivant la rigueur des Ordonnances. Ordonne qu'à la Requête du Procureur Général du Roi, il sera informé par devant le Conseiller Rap-

nè altre proposizioni, che possano tendere direttamente o indirettamente a indebolire o alterare li veri principj sopra la natura e li dritti della Potenza Reale, la sua indipendenza piena ed assoluta, per quanto riguarda il temporale, da ogni altra autorità che sia sopra la Terra; e la sicurezza inviolabile della persona sacra dei Sovrani; il tutto sotto pena d'essere li controvenenti perseguitati estraordinariamente, e puniti secondo il rigore delle Ordinanze. Ordina, che ad istanza del Procurator Generale del Re si prenderà l'informazione avanti al Consigliere

Rapporteur, pour les témoins qui seroient en cette Ville, & par devant les Lieutenants Criminels des Bailliages & Sénéchaussées du Ressort & autres Juges des cas Royaux, à la poursuite des Substituts du Procureur Général du Roi, contre ceux qui retiendroient entre leurs mains ledit Livre, qui l'imprimeroient & le distribueroient; ensemble contre tout ceux qui enseigneroient ledit Livre, ou contreviendroient de quelque maniere que ce soit aux défenses ci-dessus portées. Ordonne en outre que pour être vérifiés & collationnés, tant sur les Livres composés & publiés par lesdits soi-disans Jesuites, & condamnés par ladite Cour, que sur leurs autres Livres mentionnés au compte rendu en la Cour, toutes les Chambres assemblées, le 8. Juillet dernier, par l'un des Conseillers en ladite Cour, les extraits des assertions dangereuses & pernicieuses en tout genre, que lesdits soi-disans Jésuites ont dans tous les tems & perséveremment soutenues, enseignées & publiées dans leurs Livres, avec l'approbation de leurs Superieurs & Généraux, il sera nommé des Commissaires de la Cour qui s'assembleront le Mardi 15. Décembre prochain, pour, la-

gliere Relatore, per li testimonj che saranno in questa Città, ed avanti alli Luogotenenti Criminali dei Baliaggi e Siniscalcati della giurisdizione ed altri Giudici dei casi Reali, alla richiesta dei Sostituti del Procurator Generale del Re, contro coloro, che ritenessero presso di se tale libro, che l'imprimessero e lo distribuissero; similmente contro tutti coloro, che insegnassero il detto libro, o contro venissero in qualunque maniera che sia alle proibizioni di sopra riferite. Ordina inoltre, che si nomineranno li Commessarj della Corte, li quali si uniranno il Martedì 15. Decembre prossimo per verificare, e confrontare gli estratti delle proposizioni nocive, e perniciose in ogni genere, che li detti se-dicenti Gesuiti hanno in tutti i tempi, e con perseveranza sostenuto, insegnato, e pubblicato nei loro libri con approvazione dei Superiori e Generali; qual confronto e verificazione si debbia fare tanto sopra libri composti e pubblicati dai medesimi se-dicenti Gesuiti, e condannati dalla Corte, come ancora sopra gli altri loro libri notati nella relazione fatta alla Corte con tutte le Camere unite il dì 8. Luglio ultimo da uno dei Consiglieri di essa; qual verificazione, e confronto fatto e ri-

ladite vérification & collation faite & rapportée, être, conformément à l'Arrêt du 6. Août dernier, par la Cour, toutes les Chambres assemblées, le 8. Janvier prochain statué ce qu'il appartiendra. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, publié & affiché, qu'il sera signifié aux Recteurs des Universités, & que copies collationnées d'icelui seront envoyées aux Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lû, publié & enregistré: Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois. Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le trois Septembre 1761. *Collationné*. Langelé -- Signé -- Dufranc -- Et le quatre Septembre audit an mil sept cens soixante-un, à la levée de l'Audience du Rôle, le Livre mentionné en l' Arrêt ci-dessus a été laceré & brûlé dans la Cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l' Exécuteur de la Haute Justice, en présence de moi François Louis Dufranc, l'un des trois premiers & principaux Commis servans la Grand' Chambre, assisté de deux Huissiers de la Cour. *Signé*, Dufranc. A Paris, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule, 1761.

e riferito in conformità dell' Arresto delli 6. Agosto ultimo, dalla Corte con tutte le Camere unite si determinerà ciò, che conviene nel dì 8. *Gennajo prossimo. Ordina che il presente Arresto sarà impresso, pubblicato e affisso, ed intimato alli Rettori delle Università; e che le copie valide di esso saranno inviate nei Baliaggi e Siniscalcati della giurisdizione, per essere ivi letto pubblicato, e registrato: incaricando alli Sostituti del Procurator Generale del Re di badare alla esecuzione, e certificarne la Corte fra un mese. Fatto nel Parlamento con tutte le Camere unite alli* 3. *Settembre* 1761. *Collazionato. Langelé* -- Segnato -- *Dufranc -- E alli* 4. *Settembre del detto anno* 1761. *alla fine dell' Udienza del Registro, il libro menzionato nell' Arresto sopraddetto è stato lacerato, e bruciato nel Cortile del Palagio, appiè del gran scaliere di esso, dall' Esecutore dell' alta giustizia, nella presenza di me Francesco-Luigi Dufranc, uno dei tre primi, e principali Commessarj, che servono la Camera Grande, assistito da due Uscieri della Corte*. Segnato, *Dufranc. A Parigi, presso P. G. Simone, Impressore del Parlamento, nella strada dell' Arpa, all' Ercole,* 1761.

SPIEGAZIONE

Di alcuni sensi oscuri ed artificiosi delle Costituzioni che si trascrivono nelle note del primo Arresto del Parlamento di Parigi dei 6. Agosto 1761. a carte 9. per facilitare l' intelligenze di esse, e de' suoi inganni.

Nota Numero 1. a carte 14.

COL §. *Non obstantibus &c.* si vede che per raffrenare la licenziosa libertà di questi Regolari, non vi sono Concilj Generali, nè Provinciali, perchè tutti si trovano derogati da questa Costituzione, secondo tutte le apparenze dalli medesimi indicate.

Dal §. *Decernentes*, *&c.* e dagli altri che seguono, si rileva della medesima maniera, che siccome non vorrebbero, che loro ostassero le determinazioni de' Concilj, così vorrebbero ancora disimbarazzarsi della giurisdizione del Papa, poichè potendo le Costituzioni alterare, e rescindere tutto quanto Sua Santità ordinasse, non può Sua Santità determinare rispetto di esse cosa alcuna che sia effettiva.

Nota Numero 2. a carte 16.

Col §. *Universam gubernandi*, *&c.* e con tutti gli altri che seguono, si è finito di conoscere ad evidenza la ragione per la quale questi Regolari stamparono pochi anni sono in Italia la scandalosa Carta Geografica dell' America dedicata al Generale, come a titolo di suo Impero; vedendosi oggi chiaramente, che il medesimo Generale non è Superiore d' un Ordine Religioso,

ma bensì arbitro fupremo d'una Monarchia, ed in essa tanto dispotico, che contro tutto il dritto Naturale e Divino priva i suoi Vassalli fin della ragione di Uomini, e della riflessione di Cristiani, per sottometterli ciecamente ai cenni della sua volontà, onde, come se fossero irrazionali o pure insensati, adorino, al pari de' dogmi stessi di Fede, i delirii di quella volontà, per depravati che sieno.

Col §. *Et item penes Præpositum*, e coll'altro §. *Et quamvis, &c.* immediatamente, si finisce ancora di manifestare che per questi Regolari non vi è contratto alcuno che gli obblighi.

Consistendo i Contratti essenzialmente nel mutuo consenso autorizzato da reciproca convenzione delle due parti: essendo la buona fede di essi di dritto Divino, Naturale, e delle Genti, emanato dalla bocca di Dio immediatamente: ed obbligando con esso all' osservanza de' patti tutti i Sovrani, perchè in questa materia non usano d' altro dritto che non sia comune a qualsisia de' particolari coi quali contrattano; per trasgredire tutti questi diritti, e per mostrare superiorità a tutte le Potenze Sovrane, si stabilì che il Generale potesse rescindere da se solo i Contratti che con sua autorità si facessero, di sorte che venga ad erigersi in supremo arbitro delle volontà aliene degl' innocenti, che contrattano co' Gesuiti, senza sapere, nè poter immaginarsi, che i medesimi Gesuiti a niente erano obbligati.

Nota Numero 3. *a carte* 17.

Col §. *Declaramus &c.* si manifesta molto più tutto il sopradetto, e con circostanze sommamente scandalose; poichè, obbligandosi alla Compagnia quelli che in essa entrano, di sortechè non possano uscire; per lo contrario li può mandar via la Compagnia sempre che voglia, senza somministrargli una goccia d'acqua; di maniera che quelli che entrarono come poveri, escono senza Patrimonio, e per mancanza del medesimo sono irregolari; e quelli ch'entrano portando beni, per considerabili che sieno, li lasciano in quella Società Leonina, ed escono mendicanti.

Nota

Nota Numero 4. a carte 18. e segu.

Col §. *Qui quidem Præpositus, &c.* e colli altri che seguono sotto lo stesso numero, si vede che le Costituzioni, tanto riguardo la forma di stabilire le Costituzioni medesime, quanto in ordine a regolare i Vestiti, e sulla maniera di palliare il Commercio, furono scritte solamente per illudere colle medesime i popoli in casi di gravi scandali, ma non per esser osservate da' sudditi del Generale, poichè per dargli tutta la forza dichiarò col §. *a carte* 19. *Ne in laqueum ullius peccati*, ch' è il fine delle Costituzioni che si trascrissero sotto il suddetto *Numero* 4., che niuna Costituzione scritta induce obbligazione, che soggetti a peccato mortale o veniale: e come senza sanzione e pena non vi è legge, vennero i Gesuiti a restar privi di questa, per eseguire solamente come legge la dispotica volontà del Generale, stabilita nelle altre Costituzioni copiate nella *Nota* del *Numero* 2.

Nota Numero 5. a carte 20.

Col §. *Societas*, *&c.* si stabilì la totale esenzione della Compagnia rispetto ai Prelati Ordinarj, ciò che è cosa comunemente nota. Non lo è però, ne era conosciuto fin ora quel che si contiene nel §. seguente *Generali*, in quanto che in esso si arroga il Generale la facoltà di tirare tutti i particolari al Giudizio del suo Foro, contro tutti i principii del diritto, e di procedere, e definire contro essi senza forma di Giudizio: tralasciando così tutti i termini che il medesimo diritto fece indispensabili nell' ordine del Processo: essendo questa di tralasciare i termini una violenza tanto chiara, che contro la medesima si stà dando providenza a' ricorsi ne' Tribunali di tutte le Corti Cattoliche, qualora i Giudici Ecclesiastici tentano di procedere in somigliante maniera.

Col §. *Universam Societatem*, *&c.* si dimostra ancora che questi Regolari, come non riconoscono Concilj, ne Papa, così della stessa maniera ricusarono di riconoscere la soggezzione di Vassalli e la obbligazione de' figli della Patria, qual Madre comune dei Naturali che in essa nascono: poichè con tutte que-

ste obbligazioni di dritto Naturale e Divino sono incompatibili le esenzioni, che si trovano stabilite ed occulte in questa Costituzione: onde si conchiude che ciò fu la causa manifesta di tutte le molte sedizioni che promossero ogni volta che si stabilì qualche imposizione necessaria al bene comune.

Col §. *Definitum est* si conchiude molto più dimostrativamente tutto il sopra detto, che i suddetti Regolari non solamente non si consideravano più Vassalli, ne Compatriotti; ma Sovrani de'medesimi Sovrani, e tiranni de' suoi medesimi Naturali, per la temeraria arroganza dei termini con i quali stabilirono leggi contro le medesime Maestà, e Potenze Sovrane.

Co' §§. *Nec licet*, *Episcopi prohibere*, *Christi Fidelibus*, *Episcopi non possunt*, *Omnes cujuscumque*, *&c.* si conchiude ancora, che non contentandosi solamente di esimersi da tutte le giurisdizioni spirituali, e temporali, passarono a ritirar le pecore di Cristo dall' ovile dei suoi Pastori Diocesani, e gli stessi Fedeli Secolari dalla subordinazione che devono ai loro Parrochi.

Col §. *Societati*, *singulisque illius personis*, *&c.* e coll' altro §. *Non permittentes eos* s' aggrava più la facinorosa temerità di quel preteso Impero Gesuitico superiore ad ogni Sovranità; in quanto che a questo s' arroga ancora l' autorità di poter resistere a' medesimi Papi, ed a' medesimi Re, non solamente per i mezzi di diritto, ma ancora per le vie di fatto, le quali si riducono a trè, cioè 1. Rappresaglia. 2. Guerra. 3. Morte. Dal che risulta, che le usurpazioni, che questi Regolari hanno fatte ne' Dominj Ultramarini, si riducono da loro alla prima via di Rappresaglia: le Guerre del Paraguai, ed ostilità del Maragnone, al secondo punto: e gli Assassinj, che deplorano, e deploreranno in tutti i secoli varj Regni di Europa, si riducono al terzo punto: e tutto ciò al loro modo d' intendere è fondato in Costituzioni da loro raccolte per governo comune da Bolle, che la ragione e la riverenza non possono lasciar di condannare per false, e finte da' medesimi, che di esse hanno fatto questo abuso.

Nota

Nota Numero 6. a carte 22.

Col §. *Præcipitur* , *&c.* ſi vede con ugual chiarezza offerto agli ſteſſi abominevoli fini (benchè ſotto l'apparenza di eſpreſſioni ſpecioſe) uno dei maggiori e più pernicioſi veleni, che ſi contenga in queſte Coſtituzioni. *Primo*: perchè non eſſendovi legge alcuna di Monarchia civile, che proibiſca il dire che ſia lecito aſſaſſinare le Supreme Maeſtà, machinar loro la morte, e perſuadere la tirannia in così ſacre Perſone; poichè eſſendo queſti aborti ſolamente produzioni dei moſtri, non permette la ragione che ſieno garantite dalle leggi, che ſi ſtabiliſcono per governar uomini: con inſidioſa e temeraria malizia ſtabilirono queſte Coſtituzioni delle leggi ſopra tanto eſecrandi delitti, perchè ſotto l'apparenza della proibizione ſi familiarizzaſſero con eſſi i loro Sudditi, inculcando loro in effetto quel medeſimo che pareva proibirſi nell'eſteriore conteſto delle parole. Come ſuccederebbe, ſe un padre di famiglia chiamaſſe tutti i ſuoi familiari, ed ignorando queſti, che in caſa di altro Padre di famiglia vi foſſero differenti teſori, li denunciaſſe loro ſotto ſpecie di minaccia, che nel caſo li rubbaſſero, li cacciarebbe fuori di ſua caſa. *Secondo:* perchè così ſi conferma evidentemente, quando bene s'oſſerva, che la pena comminata a queſti atrociſſimi delitti per una parte, ſe foſſe effettiva, conſiſterebbe in una privazione d'ufficio, come ſe tal pena aveſſe proporzione co' delitti, che la loro ſteſſa atrocità fa che nella cenſura di tutti i Legislatori ſi reputarono ſempre impoſſibili: e per l'altra parte non ſolamente non è effettiva, ma illuſoria, come ſi è dimoſtrato coll' altra Coſtituzione ben ponderata nel *Numero* 4. che neſſuna di queſte Coſtituzioni obbliga a peccato mortale, o veniale. *Terzo :* perchè di fatto vediamo, che ſempre fu illuſoria la medeſima Coſtituzione, poichè non oſtante la medeſima, ſi ſono ſcritti ſopra queſte materie tanti libri quanti ſono ſtati abbruciati per ordine del Parlamento di Parigi, oltre i molti altri, che avea fatto bruciare antecedentemente. *Quarto* perchè finalmente per qualificare la lucifera ſuperbia, alla quale queſti Regolari ſono arrivati, baſta la conſiderazione d'aver ſtabilito una legge, nella quale ſi ſuppongono arbitri delle vite, e delle azioni di tutti i Monarchi, per ſcrivere e giudicare ſopra di eſſe, di ſor-

te che, per non farlo, supposero che fosse necessaria una Costituzione del Generale Claudio Acquaviva.

Col §. *In virtute sanctæ obedientiæ, &c.* si fa tutto il sopradetto anche molto più manifesto, in quanto che ordinarono, che i Provinciali non permettessero che i lori sudditi scrivessero rispetto il Potere temporale, (perchè dello spirituale non dubita alcuno) del Sommo Pontefice sopra i Re, e della Tirannia de' medesimi Re; se l'opera non fosse prima rivista, ed approvata in Roma: di maniera che, tenendosi per certo nella Curia di Roma che il Papa è Superior temporale dei medesimi Re, e che alcuni di questi esercitano tirannia; s'intende chiaramente, che secondo la forma di questa Costituzione possono pubblicare questi Regolari quanti scritti vogliono sopra queste materie, e possono con questi scritti porre in confusione, a ferro, e fuoco, e in rovina tutto l'Universo, e levare le Monarchie dai Cardini e dai Poli, su i quali le ha collocate la mano Onnipotente.

Col §. *Iterum ordinamus, &c.* si conferma lo stesso con parole molto più cavillose, dichiarando, che il motivo di non trattar queste materie, si è per evitar le occasioni di scandalo e lagnanze; di sorte che non è la natura delle stesse materie, ne la stranezza di esse in un istituto Religioso, quel che deve contenere questi Regolari; ma sono soltanto i sospetti che contro di loro si formino lagnanze, che gl'incomodino; nel tempo stesso che essi possono incomodare, e rovinare le Monarchie co' loro raggiri, distrugendo la indipendenza de' Sovrani, e la fedeltà de' Vassalli.

Col §. *Si quis aliquid sentiret, &c.* si fa ancora con ugual certezza evidente, che della stessa maniera che questi Regolari si fecero indipendenti da' Concilj, e dagli Ordinarj; e s'idearono superiori al Papa, ed a tutti i Monarchi della terra; s'inalzeranno sopra la Chiesa di Dio. Poichè per questa Costituzione, contro il comune sentimento della medesima Chiesa, e suoi Dottori, deve prevalere la definizione della loro Società; di modo che, tenga la Chiesa, ed i Dottori di essa la verità, com'è di fede che deve tenere; i Sudditi della Compagnia solamente devono credere quelche i loro Superiori definiscono. Nella qual certezza per loro non vi è eresia, o separazione dalla Chiesa, ma soltanto peccato di disubbidienza

disubbidienza alle definizioni de' suoi Prelati. Da questo principio e Costituzione è derivata la feroce, successiva, e sempre inflessibile resistenza alle Bolle, che condannano i libri ed opinioni degli scrittori Gesuiti, e che definiscono la incompatibilità che i Riti Cinesi e Malabarici pratticati da questi Regolari, hanno in gran parte colli dogmi della Chiesa Cattolica Romana.

Co' *§§. In opinionibus, &c. Doctrinæ igitur, &c.* e *Omnes ut plurimum &c.* si scuopre l' altra malizia del medesimo genere, colla quale tiene tanto turbata questa Società la Chiesa di Dio.

Se la stessa Società lasciasse in suo luogo la ragione consistente nella soggezzione alle definizioni della Chiesa, a' suoi Dottori, e alle verità Morali, e Teologiche; non vi sarebbero le controversie colle quali tanto si tengono agitate le scuole; perchè la ragione, e la verità sono sinonime, e sono inalterabili per loro natura.

Contro l'una e contro l'altra ardì inventare e pose in campo la suddetta Società il fatale stratagemma del Probabilismo, col quale tesero lacci, causarono discordie, e provocarono i Teologi ad accender tra di loro una guerra di opinioni e distinzioni, nella quale stanno ardendo.

Quando poi vedranno i Gesuiti tutti gli altri Ordini Regolari in questa general discordia, compariranno in mezzo ad essa con queste Costituzioni, nelle quali ordinano che nella medesima vi sia una sola dottrina certa ed uniforme, e dalla quale nessuno de' suoi sudditi si possa appartare, essendo loro bensì permesso appartarsi dal comun sentimento della Chiesa di Dio, come si vidde di sopra.

Per questo non vi è persona mediocremente istruita, che non veda, che non poteva in tali circostanze disporsi ciò ad alcun altro oggetto, se non a quello di metter la Compagnia tutti gli altri Ordini Religiosi sotto la propria soggezzione. *Primo*: perchè come non ve n'è alcuna che sia tanto numerosa e potente, quanto la medesima Compagnia, è certo che dalla parte di questa dipenderebbe sempre il maggior numero di opinioni concordi, e la maggior forza per sostenerle. *Secondo*: perchè bastava, che la Compagnia

gnia fosse unita in un Corpo, e gli altri Ordini Regolari fossero dispersi, e divisi fra loro, per riportare la prima tutto il favorevole successo, in virtù dell'unione; e dover soccombere i secondi per la fiacchezza naturale della dispersione: come succede a due o tre Regimenti uniti contro i Cittadini di qualsivoglia gran Popolo, distruggendo quelli con due o tre mila uomini uniti, e formati in un solo Corpo qualsisia molto superior numero di questi, se tentano far opposizione, o disputar loro il campo, e le operazioni.

Col §. *Si aliqua summa &c.* e coll'altro §. che segue, e principia *Omnes ut plurimum &c.* si fa ugualmente noto, che per questi Regolari non v'è altra Chiesa, non altra Teologia, non altra dottrina morale, se non che il loro proprio arbitrio, ed il loro particolar interesse: poichè essendo la Teologia, e la dottrina morale sempre le medesime, e sempre inalterabili per loro natura, suppongono le Costituzioni de' medesimi Regolari nel primo de' suddetti §§. che possano formare Teologia accomodata al tempo, ed alle occasioni, e suppongono ancora che la Società può scie- gliere quella dottrina, che per lei sia migliore, e più conveniente ai suoi interessi.

ALCUNI
ARRESTI
DEL PARLAMENTO DI PARIGI

Con Note relative alli medesimi.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT SEANT A ROUEN,

Qui ordonne que le Libelle intitulé, *Idée véridique du R. P. Gabriel de Malagrida, Jésuite Italien, exécuté à Lisbonne par Sentence d'Inquisition, &c. imprimé à Liége chez Syzimme, Imprimeur-Libraire, proche le Palais, à l'Enseigne de la Vérité, en 1762.* sans approbation, sera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de la Haute-Justice, &c.

Extrait des registres du Parlement. Du Lundi premier Mars 1762.

CE jour, toutes les Chambres assemblées, un de Messieurs prenant la parole, a dit:

MESSIEURS,

Tout le monde est instruit de la condamnation qu'a éprouvé depuis peu à *Lisbonne* Gabriel *Malagrida* de la Société y dénomée de *Jesus*.

Un

ARRESTO DELLA CORTE DEL PARLAMENTO DI ROAN,

In cui si ordina, che il Libello intitolato: Idea veridica del R. P. Gabriele Malagrida Gesuita Italiano giustiziato a Lisbona per sentenza dell' Inquisizione &c. stampato a Liegi da Syzimme Stampatore e Libraro vicino a Palazzo all'insegna della verità nell'anno 1762. *senza approvazione, sarà lacerato, e bruciato dall'Esecutore di Giustizia, &c.*

Estratto de' registri del Parlamento del Lunedì 1. Marzo 1762.

I*N questo giorno, essendo tutte le Camere radunate, uno de' Signori accintosi a parlare: ha detto.*

SIGNORI,

A tutto il mondo è nota la condanna, che è stata eseguita non è gran tempo in Lisbona *nella persona di* Gabriele Malagrida *della Compagnia ivi detta di Gesù.*

Un

Un Jugement solemnel, précédé d'une longue instruction, prononcé aprés un scrupuleux examen, & justifié d'avance par la bouche même de l'Accusé, devoit imposer silence au fanatisme & à la prévention.

Cependant, Messieurs, il se distribue mystérieusement dans le Public une Brochure séditieuse, où, pour disculper le coupable, on impute au Roi de Portugal & à son Ministre les desseins les plus honteux, & la cupidité la plus tyrannique.

Malagrida est représenté dans cet Ouvrage sous les traits d'un *Apôtre*, d'un *Saint*, d'un *Prophéte*, en faveur duquel le Ciel se seroit déclaré par *un grand nombre d'événemens extraordinaires*.

Le Roi de Portugal, au contraire, y est annoncé comme un Prince avare & inhumain, qui, pour satisfaire ses vues criminelles, n'a pas craint de verser le sang de l'innocent. Son Ministre y est traité comme un homme injuste & cruel, qui, pour servir la passion de son Maître & son animosité particuliere, s'est fait un plaisir barbare de fouler aux pieds la nature, & les Loix.

C'est ainsi qu'on a vu des Ecrivains téméraires canoniser le Frere *Guignard*, aprés qu'il eut subi

Un giudizio solenne, preceduto da lunga informazione, pronunziato dopo scrupoloso esame, e giustificato dalla preventiva spontanea confessione dell'Inquisito, dovea pur bastare per far tacere il fanatismo e la prevenzione.

Non ostante, o Signori, si sparge misteriosamente nel Pubblico un libello sedizioso, in cui, per discolpare il Reo, s'imputano al Re di Portogallo, e al suo Ministro le più vergognose mire, e la cupidigia la più tirannica.

E' rappresentato Malagrida *in questo libello in aria di* Apostolo, *di* Santo, *e di* Profeta, *in di cui favore il Cielo siasi dichiarato* con gran numero di avvenimenti straordinarj.

Dall'altro canto vi è descritto il Re di Portogallo qual Principe avaro ed inumano, che per sodisfare le sue prave intenzioni, non ha avuto ribrezzo di versare il sangue dell'innocente. E il suo Ministro vi è trattato da uomo ingiusto e crudele, che, per secondare la passione del suo Principe e l'odio suo privato, si è barbaramente compiaciuto di mettersi sotto i piedi e la natura e le Leggi.

Nella stessa maniera abbiam veduto canonizare da alcuni temerarj Scrittori Fratre Guignard *dopo che*

ſubi dans la Capitale de ce Royaume la peine dûe à ſa doctrine meurtriere & régicide.

Inſulter la Majeſtè du Thrône, même dans la perſonne d' un Prince étranger, c' eſt manquer à ſon propre Souverain; c' eſt dire qu' on ne reſpecte en lui, que le glaive dont il eſt armé; qu' au lieu d'y reconnoître l'Oint du Seigneur, on n' y voit qu' un homme ordinaire diſtingué par la force qui l' accompagne, un maître auquel on refuſeroit ſans ſcrupule l' obéiſſance & l' hommage, ſi croyant avoir intérêt de le faire, on pouvoit *ſe flatter du ſuccès* (a); c'eſt diſpoſer les peuples à juger les Juges de la terre, en les traduiſant au Tribunal de leurs préjugés.

Tel eſt l' eſprit général du Libelle intitulé: *Idee véridique du R. P. Gabriel de Malagrida, Jéſuite Italien, &c.* imprimé en 1762. que j' ai l' honneur de déférer à la Cour, & ſur lequel je vous prie, Meſſieurs, de mettre en délibération ce qu' il convient de faire.

Sur quoi délibéré, la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, a arrêté, que le récit fait en icelle, enſem-

(a) Expreſ. de *Berruyer* dans ſa 2. Partie de *l' Hiſtoire du Peuple de Dieu*.

che nella Capitale di queſto Regno ſubì la pena dovuta alla ſua ſanguinaria dottrina sul Regicidio.

Inſultare la Maeſtà del Trono anche in perſona di un Principe ſtraniero, è lo ſteſſo che mancare al proprio Sovrano; E' lo ſteſſo che dire: che non ſi riſpetta in Lui, che la ſpada di cui è armato, e che in vece di riconoſcervi l'Unto del Signore, non ſi conſidera che per un Uomo come gli altri, che ſi deſtingue per per la ſola forza che ha; come un padrone a cui ſenza ſcrupolo ſi ricuſerebbe di obbedire, e rendergli omaggio, ſe, credendo di aver motivo di farlo, ſi poteſſe uno luſingare di riuſcirvi. (a) *Queſto è lo ſteſſo che indurre i popoli a giudicare i Giudici della terra, traducendoli al Tribunale de' loro pregiudizj.*

Queſto è in generale lo ſpirito del Libello intitolato Idea veridica del R. P. Gabriele Malagrida Geſuita Italiano &c. *ſtampato nel* 1762. *che io ho l' onore di denunziare al Parlamento, e sul quale vi prego, o Signori, di porre in deliberazione, ciò che convenga ordinare.*

Sopra di che deliberatoſi, il Parlamento con tutte le Camere radunate ha decretato; che la

 rela-

(*a*) *Sentimento del* P. Berruyèr *nella ſua ſeconda parte dell' Iſtoria del Popolo di Dio.*

ſemble l' exemplaire imprimé du Libelle y mentionné ſeront ſur le champ communiqués au Procureur Général du Roi, pour en rendre compte & donner ſes Concluſions.

relazione fatta , e l' eſemplare ſtampato del Libello indicato, debbano immediatamente eſſere comunicati al Procurator generale del Re per renderne conto , e darne le ſue concluſioni.

Du Mercredi, 10. *Mars* 1762.

Mercoledì 10. Marzo 1762.

CE jour, toutes les Chambres aſſemblées, les Gens du Roi ſont entrés, & M. Charles, Subſtitut pour le Procureur Général dudit Seigneur Roi portant la parole, ont dit:

Radunateſi in queſto giorno tutte le Camere, ſono entrate le Genti del Re, ed il Signore Charles *ſoſtituto del Procurator generale del Re così parlò in nome di tutti.*

MESSIEURS,

SIGNORI

Le fanatiſme a dans tous les tems élévé des Autels à l' impoſture & à l' iniquité. Nous en voyons un nouvel exemple dans le Libelle intitulé: *Idée véridique du R. P. Gabriel de Malagrida, Jéſuite Italien, exécuté à Lisbonne par Sentence de l' Inquiſition, &c.*, dont vous nous avez chargé de vous rendre compte.

In tutti i tempi il fanatiſmo ha inalzati altari alla impoſtura, e alla iniquità. Ne veggiamo un nuovo eſempio nel Libello intitolato Idea veridica del R. P. Malagrida Geſuita Italiano giuſtiziato a Lisbona per ſentenza della Inquiſizione &c. *di cui ci avete incaricato di rendervi conto.*

Répandu dans le Public avec une artificieuſe précaution, cet ouvrage de ténébres attaque tous les Rois dans la Perſonne du Roi de Portugal: il attaque dans la perſonne de ſon Miniſtre tous ceux que les Rois honorent de leur confiance: il tend à ſoulever les

Queſta Opera uſcita dalle tenebre, e diſtribuita con artifizioſa cautela nel Pubblico, attacca nella perſona del Re di Portogallo tutti i Re; e nella perſona del ſuo Miniſtro tutti quelli, che godono l' onore della confidenza Reale. Eſſa tende a ſollevare i popoli contro le Po-

les Peuples contre les puiſſances établies de Dieu, en calomniant inſidieuſement l'uſage de leur autorité, dont Dieu ſeul peut être le juge.

L'Empire de l'Univers eſt partagé; mais la majeſté du Trône eſt une: images de Dieu ſur la terre, les Rois ont en commun ce caractére ſacré qui impoſe dans leurs Etats la loi de l'obéïſſance, & par-tout celle du reſpect.

L'infraction de cette loi, dans quelque circoſtance & ſous quelque prétexte qu'on ſe la permette, eſt un attentat public que tous les Souverains ont intérêt de venger. Quand on outrage les Maîtres du monde, on eſt bien prés de déſobéir à ſon Roi.

L'Auteur téméraire de cet ouvrage dépeint *Malagrida* comme un homme extraordinaire, un *Apôtre*, un *Saint*, un Mortel privilégié qui ſçut plus d'une fois pénétrer les ſecrets de l'Eternel, commander à la Nature, & donner la loi aux élémens. Il repréſente le Roi de Portugal comme un Prince la honte du Trône, & le perſécuteur de ſes autres ſujets. Il repréſente ſon Miniſtre comme un homme altéré de ſang, & le fléau de l'humanité.

Cependant, Meſſieurs, le Roi de Portugal s'eſt montré le Pere de ſon Peuple, lorſque la Capi-

Poteſtà ſtabilite da Dio, calunniando inſidioſamente l'uſo della loro autorità, di cui il ſolo Dio può eſſer giudice.

L'Impero dell'Univerſo è diviſo, ma la Maeſtà del Trono è una ſola. I Re, che ſono l'immagine di Dio sulla terra, hanno in comune quel carattere ſagroſanto, che impone ne' loro ſtati la legge dell'obbedienza, e dapertutto la legge del riſpetto.

Il mancare a queſta legge in qualunque circoſtanza, e ſotto qualſiaſi preteſto, è un attentato pubblico, che ogni Sovrano ha diritto di vendicare. Allorchè ſi oltraggiano i padroni del mondo, ſi fa ſtrada a diſobbedire al proprio Re.

L'Autore temerario di queſta Opera rappreſenta Malagrida *qual Uomo ſtraordinario, per un* Apoſtolo, *un* Santo, *un Ente privilegiato, che più volte ſeppe penetrare ne' ſegreti dell' eternità, comandare alla natura, e dar legge agli elementi. Rappreſenta all'incontro il Re di Portogallo come Principe, che è vergogna del Trono, e perſecutore de' ſudditi. Ed il ſuo Miniſtro è deſcritto qual uomo ſanguinario, e flagello dell'umanità.*

E pure, o Signori, il Re di Portogallo ſi è moſtrato padre del ſuo popolo allorchè la Capitale del ſuo

pitale de son Royaume, affligée & persque anéantie par les tremblemens de terre réitérés, étonnoit l' Univers par ses malheurs. Fidéle, constant & infatigable, son Ministre vient de donner aux Nations la preuve la plus éclatante de la plus indispensable fermeté pour assurer les jours précieux de son Souverain.

La majesté des Rois profanée, la dignité de leurs Ministres outragée, la fidélité des Peuples indignement soupçonnée de pouvoir céder à des impressions séditieuses: voilà, Messieurs, ce que présente à vos regards surpris l' affreux Libelle, contre le quel nos sentimens reclament en ce jour, bien plus puissamment encore que notre bouche. Flétrissez-le d'une maniere digne de votre zele. Soyez les vengeurs de l'autorité suprême dont vous êtes dépositaires, de la justice & de la vérité dont vous êtes Ministres, de la fidélité de la Nation dont vous êtes l' exemple.

Pourquoi requiert être ordonné que le Libelle intitulé *Idée veridique du R. P. Gabriel de Malagrida, Jésuite Italien, exécuté à Lisbonne par Sentence de l' Inquisition, &c.* imprimé à Liege en 1762. sera laceré & brûlé au pied du grand Escalier du Palais, par

suo Regno afflitta, e quasi distrutta da' replicati terremoti, era l' oggetto della universal compassione; Ed il suo Ministro fedele, costante, ed instancabile ha dato ultimamente alle Nazioni la riprova più luminosa di coraggio il più necessario per assicurare la preziosa vita del suo Sovrano.

La Maestà de' Regnanti profanata, la dignità de' loro Ministri oltraggiata, la fedeltà de' popoli indegnamente resa sospetta di poter concepire idee sediziose; queste, o Signori, sono le cose, che rappresenta a' nostri occhi sorpresi lo scelerato Libello, contro di cui reclamano in questo giorno i nostri cuori, anche più vivamente che la nostra bocca. Dichiaratelo infame in modo, che sia degno del vostro zelo. Siate i vendicatori della suprema autorità, di cui siete i depositarj, e vendicate la giustizia e la verità, di cui siete Ministri, e la fedeltà della Nazione, di cui siete il modello.

Perciò si fa istanza, che si ordini, che il Libello intitolato: Idea veridica del R. P. Gabriele de Malagrida Gesuita Italiano giustiziato a Lisbona per sentenza dell' Inquisizione &c. stampato a Liegi nel 1762. *sia lacerato, e bruciato a piedi della gran Scala di*

par l' Exécuteur de la Haute-Justice, comme *attentatoire au respect dû à la Majesté des Rois*, *injurieux à la dignité de leurs Ministres*, *fanatique & seditieux*; qu' il soit fait défense à toutes personnes de distribuer, garder, ni retenir aucun Exemplaire dudit Libelle; enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires de les apporter au Greffe de la Cour, pour être supprimés, & que l'Arrêt à intervenir sera imprimé & affiché par-tout où il appartiendra.

Ledit M. Charles oui & retiré.

Vu le récit fait par un de Messieurs, le Libelle mentionné en icelui, les Conclusions du Procureur Général du Roi, & oui le Rapport du Sieur Guenet de Saint-Just Conseiller-Commissaire: tout consideré.

LA COUR, toutes les Chambres assemblées, a ordonné & ordonne que ledit Libelle intitulé, *Idee véridique*, &c. sera laceré & brûlé au pied du grand Escalier du Palais, par l' Exécuteur de la Haute-Justice, comme *attentatoire au respect dû à la Majesté des Rois*, *injurieux à la dignité de leurs Ministres*, *fanatique & séditieux*: enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires de les apporter

di Palazzo dall' Esecutore di Giustizia, *come reo* di attentato contro il rispetto dovuto alla Maestà de' Re, ingiurioso alla dignità de' loro Ministri, e come fanatico, e sedizioso: *Che si proibisca ad ogni ordine di persone il distribuire, avere, o ritenere copie di detto Libello, e che si ordini a tutti quelli, che nè avessero, di portare gli esemplari all' Uffizio del Parlamento per sopprimergli; e che l' arresto, che dovrà pronunziarsi, debba essere stampato, ed affisso ne' soliti luoghi.*

Inteso, e ritiratosi il sudetto Signor Charles.

In seguito della Rappresentanza fatta da uno de' Signori del Libello in questa descritto, e delle conclusioni del Procuratore generale del Re; e inteso il Rapporto del Sig. Guenet di S. Giusto Consigliere Commissario; dopo aver tutto ben considerato.

Il Parlamento, le Camere tutti radunate, ha ordinato ed ordina, che il sudetto Libello intitolato: Idea Veridica &c. *sia lacerato e bruciato a piedi della gran scala di Palazzo dall' Esecutore di giustizia come* reo di attentato contro il rispetto dovuto alla Maestà de' Re: ingiurioso alla dignità de' loro Ministri; come fanatico, e sedizioso: *Ordina a tutti quelli che ne hanno delle copie di portarle*

porter au Greffe de la Cour, pour y être supprimés; a fait & fait défenses à tous Imprimeurs, Libraires & Colporteurs de l'imprimer, vendre, débiter, ou autrement distribuer, sous telle peine qu'il appartiendra; comme aussi ordonne qu'à la requête du Procureur Général du Roi, & pardevant le Conseiller-Rapporteur que la Cour a commis, il sera informé contre les Auteurs, Imprimeurs & Distributeurs dudit Libelle; pour ce fait, & l'information communiquée au Procureur Général du Roi, être par lui requis, & par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra; ordonne en outre que le présent Arrêt sera imprimé, lu, publié & affiché par tout ou il appartiendra. FAIT à Rouen en Parlement, le dix Mars 1762. Par la Cour. *Signé*, AUZANET.

Et le Jeudi 11. *Mars* 1762. *le Libelle mentionné en l'Arrêt ci dessus, a été laceré & brûlé dans la Cour du Palais, au pied du grand Escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la Haute-Justice, en présence de moi Jean Jacques Louis Bréant, Greffier en la Grande Chambre, assisté de deux Huissiers de la Cour.* BREANT.

le all' Uffizio del Parlamento, per essere soppresse: ha proibito e proibisce a tutti li Stampatori, Librari, e spacciatori di ristamparlo, venderlo, distribuirlo, o farne altro uso, sotto le solite pene: Ordina similmente, che ad istanza del Procuratore generale del Re, e dinanzi al Consigliere Relatore destinato dal Parlamento, si prenda informazione contro gli Autori, Stampatori, e spacciatori del detto Libello; affinchè su di ciò, secondo il rapporto che se ne farà al Procuratore generale del Re, e secondo l'istanza, il Parlamento possa dare i suoi ordini: Comanda finalmente, che il presente Arresto sia stampato, letto, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti. Fatto a Roano nel Parlamento li 10. *Marzo* 1762. *Per la Corte del detto Parlamento* Sottoscrive, AUZANET.

Nel giovedì 11. Marzo 1762. Il Libello descritto nell' Arresto sudetto è stato effettivamente lacerato, e bruciato nel Cortile di Palazzo a' piedi della gran scala dall' Esecutore di giustizia alla presenza di me Gio: Giacomo Luigi Breant Notaro della gran Camera, coll' assistenza di due Cursori del Parlamento. BREANT.